

(a cura di)  
FABIO LADELUCA

# STRAGISMO IN ITALIA

Parte prima

## LE ISTITUZIONI CONTRO LE MAFIE

### Storie di sangue

VOLUME XI - TOMO XIII



Pontificia Academia  
Mariana Internationalis  
Città del Vaticano



### Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e  
monitoraggio dei fenomeni  
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e  
monitoraggio dei delitti ambientali,  
dell'ecomafia, della tratta degli esseri  
umani, del caporalato e di ogni altra forma  
di schiavitù

MAXIPROCESSO A COSA NOSTRA  
Abbate Giovanni+459, Abbate Giovanni+386

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS  
CITTÀ DEL VATICANO

## Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

## AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune concluse ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

## Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - <https://www.pami.info> - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - <https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni> . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

 **CC BY-NC-SA 4.0**



© Edizioni della  
Pontificia Academia Mariana Internationalis  
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-55-8



9 788889 681558

*A Papa Francesco luce della nostra speranza*

## Sommario

Introduzione	VII
Maxiprocesso Abbate Giovanni+459	
Giudizio di primo grado. Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987. Parte Tredicesima	1
Maxiprocesso Abbate Giovanni+459	
Giudizio di primo grado. Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987. Parte Quattordicesima	251
Maxiprocesso Abbate Giovanni+459	
Giudizio di primo grado. Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987. Parte Quindicesima	501
Maxiprocesso Abbate Giovanni+386	
Giudizio di secondo grado. Corte di Assise di Palermo, 10 novembre 1990	733
Maxiprocesso - Giudizio di legittimità	
Corte di Cassazione, 30 gennaio 1992	889





## Introduzione

«Quest'anno - ha proseguito il Presidente Mattarella - ricorre il trentesimo anniversario del maxiprocesso ai vertici di Cosa Nostra, frutto di un lavoro di qualità, intelligenza, impegno straordinari, di cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono artefici essenziali. L'evidenza giudiziaria della mafia, e le numerose condanne sancite nelle sentenze, travolsero antiche omertà e ipocriti opportunismi, offrendo allo Stato e alla comprensione degli italiani quanto esplicito e intollerabile fosse l'attacco alla democrazia e alla convivenza. Il maxiprocesso fu una pietra angolare, premessa anche di quella mobilitazione delle coscienze che si manifestò dopo gli assassini di Falcone, di Borsellino, di Francesca Morvillo, degli uomini e delle donne delle scorte, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano.

Il maxiprocesso ha dimostrato come lo Stato sappia reagire. Come gli anticorpi della mafia siano presenti nelle istituzioni e agiscano grazie all'opera di magistrati e di uomini delle forze dell'ordine.


Il 23 maggio dello scorso anno, insieme a molti di voi, ho ascoltato alcune letture di studenti palermitani. Una di queste era una citazione di Giovanni Falcone: "la mafia non è affatto invincibile. Si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni". È questo il nostro obiettivo. Per realizzarlo occorre che la società sia viva, che la scuola aiuti a formare giovani cittadini attivi e responsabili, che la cultura sia un patrimonio accessibile e offra opportunità a tutti, che lo sviluppo economico riduca e allarghi la forbice delle diseguaglianze e delle ingiustizie sociali».

«Il vostro impegno di oggi - ha concluso Mattarella - è una garanzia che questo percorso di riscossa contro le mafie proseguirà. Con questo spirito vi rivolgo il mio più cordiale saluto e augurio».

Roma, 23 maggio 2016

Sergio Mattarella  
Presidente della Repubblica





---

**MAXIPROCESSO ABBATE GIOVANNI+459**

Giudizio di primo grado  
Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987  
Parte Tredicesima

J.: bene, non possiamo. Ti dico per favore non andare da nessuna parte.

L.: no. ""

((Vol.26/G f.187 - 190).

Dopo alcuni minuti, telefona al De Vardo dagli U.S.A. un certo Mike (Cavallaro?) e dal breve colloquio fra i due si comprende come entrambi siano convinti che il De Vardo sia sorvegliato e che e' opportuno il suo rientro negli U.S.A. al piu' presto.

""L.: pronto?

M.: pronto, ch'e' successo?

L.: niente, ritorno domenica.

M.: bene.

L.: io ti volevo parlare in quanto, tu sai, non ho trovato il medico giusto per mia cugina, dunque l'ho lasciata a Verona ed e' tutto; dunque, io ritorno.

M.: bene.

L.: bene.

M.: hai visto Gino?

L.: chi Ciccino?

M.: Gino.

L.: si', l'ho incontrato per strada, poi alle 17.00 sono andato sopra nel suo ufficio e

lui non c'era; forse era giu'. Io ho l'asse-  
gno nella mia tasca e domani glielo do.

M.: bene. Sei andato a casa di Moira?

L.: no, no, il tempo e' stato brutto, lo sai.

M.: bene, dimenticatelo.

L.: bene, ciao.

M.: ciao. ""

(Vol.26/G f.191).

(segue)

4. De Vardo rientrava negli U.S.A. l'11.3.1984 (Fot.024786) e dalle telefonate ivi intercettate si trae la riprova che l'improvviso rientro e' dovuto alla sorveglianza da parte della Polizia in Italia e si apprende, inoltre, che un cugino di Giuseppe Soresi sarebbe partito per gli U.S.A.

Il 13 marzo 1984, alle 15.28, Mazzurco telefono' a Joseph Lamberti a casa ((516) 378-3212) e gli disse che "Lorenzo" (credo sia De Vardo) aveva telefonato quella mattina per lui. Lamberti osservo' "E' la cosa piu' importante" (il messaggio).

Il 13 marzo 1984, alle 19.26, Joseph Lamberti telefono' a Mazzurco a casa ((516) 378-3341) e gli disse: "Ho parlato con quella persona ..... Lorenzo (Devardo) ..... e gli ho detto ..... "Che c'e'?" Allora domani mattina ti voglio vedere". E dobbiamo incontrarci alle dieci. Allora, ah, nel frattempo gli ho detto: "Quella persona ha finito la pianta? (o i piani)? "Lui (Devardo) ha detto: "Ma c'e' ..... ci sono stati ..... ci sono dei problemi" ha detto. Allora io gli ho detto: "Problemi relativi al ..... del tuo architetto, o del suo architetto?" Lui ha detto "Di tutti e due" e ha detto "Ne parliamo domani""".

Ritengo che in questo colloquio stessero discutendo, in linguaggio segreto, degli accordi in corso con Devardo, Soresi ed altre persone in relazione al fatto di importare sostanze stupefacenti dall'Italia.

14 marzo 1984.

Il 14 marzo 1984, alle 7.55, Joseph Lamberti telefono' a Mazzurco a casa ((516) 378-3341) e lo avverti' che aveva telefonato "Pinuzzu" (credo sia Giuseppe Soresi). Secondo quanto disse Lamberti, il parente di Soresi si chiamava "Giovanni" e sarebbe arrivato il giorno seguente. Alle 8.02, Mazzurco

telefono' a Joseph Lamberti a casa ((516) 378-3212) e gli chiese "Chi e' questo Giovanni?", Lamberti rispose che si chiamava "Giovanni"; ed era "figlio di Peppino".

Alle 8.07, Joseph Lamberti telefono' a Salvatore Lamberti a casa ((516) 295-3858) e gli riferi' che doveva incontrarsi con "quella persona che viene dalla campagna", ed aggiunse che quella mattina aveva telefonato "Pinuzzu" (credo sia Giuseppe Soresi) per avvertire che "suo cugino (Giovanni Cangialosi) sarebbe arrivato domani". Joseph gli spiego' poi perche' doveva incontrarsi con Cangialosi: "Devo vedere ..... questa persona, se ha portato buone notizie del lavoro. Se deve essere cominciato, o se e' stato fatto, che cosa e' stato fatto". Si misero poi d'accordo per vedersi piu' tardi in giornata.

Si ritiene che il riferimento a Cangialosi che doveva portare buone notizie del "lavoro", avesse attinenza agli accordi relativi agli stupefacenti, in cui erano implicati Soresi, Devardo ed altri soci di New York.

Il 14 marzo 1984, alle 18.43, Ganci telefono' a Joseph Lamberti a casa ((516) 378-3212). Il Lamberti si lamento' di avere provato a chiamare inutilmente Ganci tutto il giorno; poi, riferendosi, credo, a Lorenzo Devardo, che era tornato dall'Italia, l'11 marzo 1984, spiego': "Quella persona che e' andata li', e' ritornata ..... e ..... ha detto che il lavoro, che hanno preparato tutto ..... Ma poi il tempo e' diventato brutto, e tutti quanti, lui dice che ..... sai, ha cominciato a piovere forte. Tutti andavano a ripararsi, e allora lui e' tornato indietro".

Si ritiene che in questo caso Lamberti parlasse in codice della sorveglianza svolta dalla polizia nei confronti di Devardo in Italia.

Ganci gli chiese allora: "E lui non ha fatto niente"? Lamberti disse "no", ma spiego' che "Questa mattina, quella persona li' mi ha telefonato ..... Pinuzzo ..... e mi ha mandato suo cugino. Arrivera' domani ..... Allora domani sapremo tutto meglio".

Si ritiene che in questo caso Lamberti si riferisse a Soresi ("Pinuzzo") che aveva mandato suo cugino (Giovanni Cangialosi, vedi supra 15.3.1984 ore

15.15) per prendere accordi di persona ("meglio") con i soci di New York, per quanto riguarda la questione degli stupefacenti.

Il 14 marzo 1984, alle 18.49, Joseph Lamberti telefono' a Mazzurco a casa ((516) 378-3341). Nel corso del colloquio, Lamberti disse che "quel signore" (credo sia Giovanni Cangialosi) sarebbe arrivato "domani alle 3" e Mazzurco acconsenti' ad andare a prenderlo all'aeroporto dato che Lamberti sarebbe stato "fuori". Mazzurco chiese quanto tempo si sarebbe fermato questo visitatore e Lamberti rispose: "Non so quanto tempo si fermerà', o non ..... non penso che si fermerà' piu' di due o tre giorni". Lamberti informo' inoltre Mazzurco che suo "cugino" (Salvatore Lamberti) aveva detto "dovete mettervi d'accordo voi due".

Il 15 marzo 1984, alle 7.55, Salvatore Lamberti telefono' a Mazzurco a casa ((516) 378-3341). Riferendosi, credo, al prossimo arrivo di Giovanni Cangialosi dalla Sicilia, previsto per quel pomeriggio (v. infra ore 15.15), Mazzurco disse "questo signore" arriverà' alle 15.00." Si misero quindi d'accordo per incontrarsi alla Pronto verso le 14.00.

Il 15 marzo 1984, alle 9.01, Mazzurco telefono' ((516) 378-3341) all'Alitalia Airlines ((212) 582-8900) e gli venne confermato l'orario d'arrivo del volo 610 proveniente da Roma, Italia, per quel pomeriggio alle 14.25.

Alle 9.02, Mazzurco telefono' a Salvatore Lamberti a casa ((516) 295-3258) e gli lascio' il messaggio che "quella persona" (Cangialosi) sarebbe arrivata alle 14.25. "

((Vol.21/G f.617 - 619- 620 - 621)).

Il 15.3.1984 Giovanni Cangialosi (quello stesso di cui si e' parlato a proposito del viaggio di Lamberti in Sicilia), proveniente da Palermo, giunge all'Aeroporto Kennedy di New York e, quale indirizzo per la permanenza negli U.S.A., fornisce quello dell'abitazione di Mazzurco, che era andato a riceverlo all'Aeroporto. Egli, appena arrivato a casa del Mazzurco, telefona subito alla moglie a Borgetto per comunicarle, in una brevissima conversazione, il suo arrivo (Fot.024791 - 024792) e gia' all'indomani del suo arrivo comincia ad avvicinare membri della "fazione" Catalano, tenendosi al contempo in contatto telefonico con Soresi in Sicilia.

" La mattina del 16 marzo 1984, agenti dell'F.B.I. hanno visto Mazzurco, Cangialosi ed i Lamberti alla Emmi Auto a Queens. Mazzurco e Cangialosi, poi, sono andati in macchina insieme a Manhattan, dove sono entrati in un edificio al 233 Broadway; indi, uscendo da quel palazzo, hanno incontrato due persone (uomini) non identificate. A meta' pomeriggio, Mazzurco, i Lamberti, Cangialosi ed altre persone, sono stati visti uscire dal Ristorante "Piccola Venezia" di Brooklyn. Salvatore e Joseph Lamberti, poi, hanno portato Cangialosi alla Al Dente Pizza a Queens, dove sono rimasti con Ganci per circa un'ora; indi Salvatore Lamberti accompagnava in macchina Cangialosi e Joseph Lamberti a casa di quest'ultimo, dove Joseph telefonava ((516) 378-3212) a Mazzurco e lo avvertiva di una riunione che ci sarebbe stata quella sera alle 9.00.

Il 16 marzo 1984, alle 16.06, Mazzurco telefonava a sua moglie dal Ristorante Piccola Venezia dicendole dove si trovava ed in compagnia di chi: Joseph Lamberti ("Joe"), Marchese ("Franco"), Salvatore Lamberti ("Toto") e Cangialosi. Parlando del Cangialosi, diceva: (una delle) "due persone, eh ..... che sono venute dall'Italia ..... Erano

li'. Quelli dei vestiti".

Il 16 marzo 1984, alle 19.20 Joseph Lamberti telefonava a Giuseppe Giambrone ((516) 378-3212) - ((212) 937-6036) e gli diceva che un "amico comune" voleva salutarlo, passava quindi il telefono a Cangialosi ed i due si mettevano d'accordo per vedersi il giorno dopo a casa di Giambrone.

Il 16 marzo 1984, alle 21.00 circa, Joseph Lamberti uscì di casa (3279 Bertha Drive, Baldwin, New York) insieme a Cangialosi e si diresse in macchina al parcheggio dello Shopping Center di Baldwin. Lamberti parcheggiò la sua macchina e insieme al Cangialosi si incontrò fuori dal parcheggio con Lorenzo Devardo. Tutti e tre si misero a camminare intorno allo shopping center e parlarono per circa mezzora; indi Devardo andò verso la sua macchina che era parcheggiata in un punto distante dal parcheggio ed uscì con l'auto fuori del parcheggio facendo una manovra non consentita come se volesse controllare se era sorvegliato dalla polizia. Lamberti e Cangialosi se ne andarono da lì insieme. Anche Lamberti uscì dal parcheggio facendo una manovra irregolare per cercare di capire se era seguito e subito dopo riportò Cangialosi a casa di Mazzurco.

Si ritiene che questo incontro segreto fra Mazzurco, Cangialosi e Devardo fosse stato fatto per discutere l'organizzazione della futura importazione di stupefacenti.

Il 17 marzo 1984 alle 15.07, Mazzurco telefono' a Joseph Lamberti ((516) 378-3341) - ((516) 378-3212), e lo avverti' che "lui ha chiamato li' dove doveva chiamare .....", quindi si misero d'accordo per l'indomani a mezzogiorno. Che l'altro ingegnere (credo si tratti di Soresi) dovrebbe telefonargli (a Cangialosi, credo)". Lamberti confermo' che doveva essere chiamato "li'", e disse che Salvatore Lamberti ("Toto'") doveva essere li'. Lamberti aggiunse che "Giovanni" (Cangialosi) era "presente l'altra sera" (incontro con Devardo v. supra), ma quello che telefonera' (non identificato) "non gli dira' certe cose" e preciso' di aver dato "500" a Cangialosi l'altra sera.

Si ritiene che in questa occasione Mazzurco e Lamberti stessero discutendo di una telefonata programmata in precedenza (con mezzi ancora non noti) ad un telefono pubblico per mezzogiorno del giorno dopo, all'apparecchio numero (516) 825-9153.

Il 17 marzo 1984 alle 15.14, Mazzurco telefono' a Salvatore Lamberti a casa ((516) 378-3341) - ((516) 295-3858) e lo avverti' che: "Domani, ah, l'ingegnere ..... l'ingegnere dovrebbe chiamare a mezzogiorno". Lamberti replico' che sarebbe andato a trovare esso Mazzurco 15-30 minuti prima dell'ora prevista per la telefonata e chiese notizie di "Giovanni" (Cangialosi). Mazzurco gli rispose che stava con "Peppe" (credo si riferisse a Giuseppe Giambrone).

Il 17 marzo 1984, alle 15.16, Salvatore Lamberti telefono' a Joseph Lamberti a casa ((516) 378-3212). In relazione, credo, alla telefonata prevista per mezzogiorno del 18 marzo 1984 al telefono numero (516) 825-9153, Lamberti disse: "In ogni caso, domani a mezzogiorno". Riferendosi poi a Cangialosi ("quel nostro paisano"), Lamberti disse che "l'architetto ..... mi ..... sta facendo un progetto". Salvatore poi gli chiese: "Com'e' finita" con "quel lavoro dell'altra sera?" (Credo si riferisse all'incontro di Lamberti con Devardo della sera precedente) e Joseph Lamberti rispose che "E' una demolizione quella che dovrei fare.

Lui (Devardo), comunque, dice che abbiamo un appuntamento, se vuole prendere il lavoro, lunedì sera. Perché lui dice proprio adesso, con quel (UI) c'è ..... tutta l'acqua ..... io non voglio".

Secondo Joseph, non si era "concluso" nulla con Devardo, ma avevano parlato di "tutto". Joseph disse: "Anch'io avevo quella persona lì (Cangialosi). Dunque, ora, se; .....vedrà', dovrebbe andare a cominciarlo. Purche' mi dice quando vuole cominciare il lavoro.....Perche' quell'altra persona di qui, partira' e comincera' anche il lavoro". Joseph disse poi a Salvatore: "Ora, domani a mezzogiorno, tu vai lì.....non che ci sia nulla di.....il prezzo che deve dire, deve essere così'.....perche' c'era anche lui (Cangialosi), dunque non c'è nessun.....".

Si ritiene che in questa occasione Joseph desse istruzioni a Salvatore relativamente alla telefonata al telefono pubblico del giorno dopo con Mazzurco ("Toto'") per prendere ulteriori accordi riguardanti l'associazione.

18 marzo 1984

Il 18 marzo 1984, alle 9,13, Cangialosi da casa di Mazzurco ((516) 378-3341) telefono' a Salvatore Lamberti il quale gli disse che sarebbe andato subito da lui.

Il 18 marzo 1984 alle 11,40 circa, agenti dell'FBI videro Salvatore Lamberti, Mazzurco e Cangialosi in una zona di sosta sulla Southern State Parkway di Valley Stream, New York. Gli agenti dell'FBI mi informarono che questi tre individui erano seduti dentro la loro automobile che era parcheggiata proprio accanto ad un telefono pubblico avente il seguente numero: (516) 825-9153. Questo telefono pubblico e' sistemato in modo tale che puo' essere usato dal conducente di una macchina che rimane seduto nella sua auto, se parcheggiata accanto al telefono. Sulla base della sorveglianza svolta, si e' dedotto che Mazzurco, Lamberti e Cangialosi stavano aspettando che qualcuno telefonasse a quel telefono.\* Essi rimasero vicini al telefono per piu' di un'ora. In questo lasso di tempo Mazzurco alzo' la cornetta del telefono numero (516) 825-9153, come per controllare se funzionava, ando'

---

\* L'apparecchio telefonico rispondente al numero (516) 825-9153, era l'unico telefono sulla strada (drive-in) al quale potevano arrivare i tre individui che rimanevano seduti dentro la macchina.

poi al telefono rispondente al numero (516) 825-9565 che si trovava lì vicino, e che, come quell'altro, si poteva usare stando in macchina, e controllo l'apparecchio.

Si pensa che Mazzurco possa aver trascritto il numero del secondo telefono ((516) 825-9565) per potersi fare chiamare a quel telefono in una prossima occasione.

Sulla base di quanto detto sopra, si ritiene che Mazzurco, Salvatore Lamberti e Cangialosi si siano recati nella suddetta zona di sosta, a Southern State Parkway, per ricevere una telefonata, programmata in anticipo, dai loro soci nel traffico di stupefacenti in Italia, probabilmente da Soresi, a mezzogiorno. A seguito della sorveglianza svolta, gli agenti dell'FBI hanno ritenuto che tale prevista telefonata non è stata ricevuta.

Il 18 marzo 1984, alle 20,54, Joseph Lamberti telefono a Mazzurco e gli disse che "l'ingegnere (credo sia Soresi) oggi.....an.....non si è fatto sentire". Riferendosi, credo, alla sorveglianza della polizia, aggiunse: "Significa che era accompagnato.....se non è venuto (alla

prevista telefonata al telefono pubblico), doveva essere accompagnato, e non e' potuto venire". Mazzurco disse poi: "Penso che allora sara' per domani".

Verso mezzogiorno del 19 marzo 1984, gli agenti dell'FBI videro Joseph Lamberti e Giovanni Cangialosi al telefono pubblico (516) 825-9153 situato nella zona di sosta nella Southern State Parkway a Valley Stream, New York.

I due rimasero accanto al telefono fino alle 12,20 circa e nell'attesa Lamberti provo' anche se il telefono funzionava, ma la prevista telefonata, che doveva essere ricevuta a quel telefono, non ebbe luogo. Lamberti e Cangialosi alla fine, se ne andarono da li' insieme.

Il 19 marzo 1984, alle 17,11, Joseph Lamberti telefono' a Mazzurco a casa ((516) 378-3212) - ((516) 378-3341). Nel corso della telefonata, Mazzurco disse che "era stata fatta una telefonata li' all'ingegnere (credo sia Soresi) ..... da fuori (cioe' dal telefono pubblico) ..... molto probabilmente c'e' ..... non e' stato possibile ..... l'ingegnere non ha potuto telefonare". Lamberti rispose semplicemente: "Va bene".

Si ritiene che, in questo caso, Mazzurco e

Lamberti si riferissero al fatto che Soresi non aveva potuto telefonare a mezzogiorno a causa della sorveglianza svolta dalla polizia Italiana. Quel pomeriggio, in precedenza, gli agenti dell'FBI avevano visto Mazzurco che faceva una telefonata di circa sette minuti, da un telefono pubblico.

Il 19 marzo 1984, verso le 9 di sera, agenti dell'FBI videro Lamberti e Cangialosi che si dirigevano in macchina alla stazione di Baldwin, dove venivano raggiunti da Lorenzo Devardo. I tre rimanevano a parlare nell'automobile di Lamberti per circa trenta (30) minuti.

Il 19 marzo 1984, alle 21,41, Salvatore Lamberti telefono' a Mazzurco a casa ((516) 378-3341). Mazzurco gli riferi' che "l'ingegnere (Soresi) oggi ..... non ha neppure potuto ..... nulla Ah ..... per domani. Ci vedremo verso le 11,30 da Andrea". Lamberti chiese: "E' sempre alla stessa ora?" (la telefonata al telefono pubblico), e Mazzurco rispose di si', al che Lamberti disse che forse sarebbe "venuto" anche Joseph Lamberti ("tuo cognato").

20 marzo 1984

Il 20 marzo 1984, alle 11,50 circa, agenti dell'FBI videro Mazzurco. Salvatore Lamberti e

Cangialosi vicino al telefono pubblico numero (516) 825-9153, che si trova in una zona di sosta all'aperto della Southern State Parkway, Valley Stream, New York.

Alle ore 11,57, Mazzurco ricevette una telefonata in quel telefono da un individuo che credo fosse Giuseppe Soresi di Borghetto, Sicilia. Dopo essersi scambiati i saluti, Mazzurco passo' la cornetta a Salvatore Lamberti il quale, riferendosi, credo, alla sorveglianza che la polizia Italiana svolgeva nei riguardi di Soresi in Italia, disse: "Sta ancora piovendo?". Soresi rispose: "Vien giu' nevischio". Riferendosi, credo, a Cangialosi, Lamberti aggiunse che sarebbe ritornato "li'" in un "paio di giorni.....e vi dira' le cose con piu' precisione. Capito?".

Credo che cio' volesse dire che Cangialosi avrebbe personalmente comunicato a Soresi i particolari degli accordi presi per gli stupefacenti, non appena sarebbe tornato, per evitare cosi' di parlare per telefono.

Lamberti chiese poi: "Ah, e' tutto pronto, vero?" Soresi rispose: "In realta' non te lo posso dire".

Lamberti disse allora "che cosa ci vuole ..... Come, come ..... facciamo lunedì' .....

a quest'ora" e chiese "sarebbe stata" (la telefonata) "ad un altro.....numero" (un altro telefono pubblico) "sempre allo stesso posto?" Soresi rispose "Si'". Lamberti poi passo' il telefono a Cangialosi il quale domando': "Devo tornare?" (in Italia), ma Soresi rispose: "Aspetta. Prima di tornare.....aspetta la mia risposta".

Soresi e Cangialosi poi parlarono di una "prova" (in Sicilia) che a detta del Soresi era andata a finire "bene".

Nello stesso contesto, Cangialosi chiese notizie della "licenza", al che Soresi avverti': "Non e' ancora il momento". Poi ritorno' al telefono Lamberti che riferendosi, credo, a Devardo e a Cangialosi, disse: "Sono d'accordo fra di loro.....l'altra sera hanno pure parlato.....Quando viene li'.....ritornera' di nuovo. Fara' quello che deve fare".

Poi si ripromisero di riparlare lunedì'.

Gli agenti dell'FBI mi hanno detto che la mattina del 23 marzo 1984, hanno visto i seguenti personaggi alla "Pronto Interior Demolition, Brooklyn, New York: Ganci, Mazzurco, Joseph Lamberti, Salvatore Lamberti, Giovanni Ligammari, Cangialosi, Peter Ligammari e Lorenzo Devardo.

26 marzo 1984

Il 26 marzo 1984, alle 7,23, Mazzurco telefono' a Salvatore Lamberti a casa ((516) 378-3341) - ((516) 295-3858) e disse: "dovremmo stare li' (telefono pubblico a Valley Stream, New York) a mezzogiorno". Lamberti si lamento' dicendo che anche Joseph Lamberti e Ganci ("Pino") dovevano esserci, al che Mazzurco fece presente che "Joseph era venuto giu' da li' l'altra sera" (credo si riferisse alla tenuta di Joseph Lamberti a Stone Ridge, New York). Lamberti ribadì la necessita' che Joseph Lamberti e Ganci parlassero con Soresi a mezzogiorno dicendo: "Voglio che ci parli anche lui (Joseph Lamberti) perche' cosi' saranno piu' informati che.....(UI) che conosco il lavoro, e tutto quanto".

Ritengo che in questo caso il termine "lavoro" stesse a significare la transazione di stupefacenti con Soresi.

Il 26 marzo 1984, alle 7,35, Mazzurco telefono' a casa di Ganci ((516) 378-3341) - ((212) 894-4739), e gli disse che "a mezzogiorno" avrebbe dovuto "parlare con l'ingegnere". Ganci gli domando': "Dov'e' il posto? A che ora?" e Mazzurco rispose: "e' al confine

della Contea di Nassau.....per mezzogiorno". I due si misero quindi d'accordo nel senso che Mazzurco sarebbe andato a prendere Ganci a casa il giorno dopo alle 11,30.

Il 26 marzo 1984 alle 7,47, Mazzurco telefono' a Joseph Lamberti a casa ((516) 378-3341) - ((516) 378 3212), e gli disse che aveva telefonato a Ganci ("Joe"). Lamberti lo informo': "mi ha chiamato la persona da li' (Soresi) e quella pesona" e si dimostro' riluttante a ricevere la telefonata di mezzogiorno, ma Mazzurco insistette dicendo che Salvatore Lamberti si aspettava che Joseph "parlasse con l'ingegnere (Soresi)" perche' era piu' al corrente del lavoro di quanto non lo fosse il Salvatore stesso. Si misero quindi d'accordo per vedersi "li' a mezzogiorno" (telefono pubblico a Valley Stream, New York).

Il 26 marzo 1984, alle 7,54, Salvatore Lamberti telefono' a Joseph Lamberti a casa ((516) 378-3212). Salvatore insistette con Joseph perche' ricevesse la telefonata di Soresi, dicendo " Voi (Ganci e Mazzurco) conoscete meglio di me.....gli, gli accordi che avete con l'ingegnere e le cose. Non c'e' nessuno che

puo' farlo, nessuno che.....che.....sia capace di dirglielo emm, altrettanto bene come lo dite voi". Joseph, benché riluttante, acconsentì a parlare con Soresi a mezzogiorno dopo che Salvatore insistendo aveva detto: "tutti i programmi che voi avete fatto con l'ingegnere qui "Devardo".....voi li sapete, perché io non li conosco.....perciò, che cosa, che cosa dovrei dirgli io a quella persona..... Tu devi parlare con l'ingegnere". Lamberti disse che si doveva vedere con Ganci ("Pinuzzo") alle 11,30. Mazzurco disse: "In ogni caso.....devo vedere per i documenti" (credo si riferisse ai soldi).

Il 26 marzo 1984, alle 12,03, arrivò la telefonata di Giuseppe Soresi al telefono pubblico (516) 825-9153, situato a Valley Stream, New York, telefonata che era stata programmata da Salvatore Lamberti e Soresi il 20 marzo 1984, v.supra. Mazzurco fu il primo ad alzare il ricevitore e si scambiò i saluti con Soresi. Poi venne al telefono Joseph Lamberti e chiese com'era "il tempo lì (in Italia).....sta migliorando o.....e' ancora cattivo?" Soresi rispose: "Continua ancora", al che Lamberti esclamò: "Dannato tempo.....non finisce mai".

Ritengo che in questo caso, Soresi e Lamberti si riferissero alla sorveglianza che la polizia esercitava su Soresi in Italia (v. supra 12.3.1984).

Soresi disse poi: "Per quanto riguarda quel, quel pezzo di terra.....en, va bene.....comunque, qualsiasi cosa c'e' comunque.....qualunque cosa sia". Lamberti rispose: "In ogni caso, em, finche' dura".

Si ritiene che in questa telefonata Soresi e Lamberti si riferissero in codice alla disponibilita' degli stupefacenti, che c'erano, ma in quantita' minore del previsto.

Lamberti spiego' che lui aveva un'appuntamento con un architetto "qui.....e prima possibile vedremo che cosa si deve fare".

Credo che in questo caso Lamberti si riferisse a Lorenzo Devardo per quanto riguarda i programmi di importazione degli stupefacenti.

Soresi suggerì poi che Cangialosi rimanesse negli Stati Uniti, mentre Lamberti fece presente che: "l'ingegnere che deve venire li'.....non sa dove deve andare". Soresi allora gli chiese se l'ingegnere (credo sia Devardo) sarebbe "venuto direttamente qui",

e Lamberti rispose: "No. Ma probabilmente verra' li, e rimarra' li'". Lamberti poi osservo' che Devardo e "il dottore" non si conoscevano: "In modo che il dottore viene qui, si incontrano, e poi lui verra' li', andra' a scuola li'" e Soresi si mostro' d'accordo con questo programma espresso in codice, ma Lamberti gli disse che avrebbe visto "quello che sara' stasera" (credo si riferisse all'incontro che Lamberti avrebbe avuto con Devardo quella sera). Soresi insisteva che Lamberti doveva far portare a termine la transazione da Devardo "Perche' io ne ho bisogno". Lamberti ribatte': "Pinu, pensi che io sia.....che io ne stia fuori?". A questo punto venne al telefono Ganci e saluto' Soresi. Poi anche Cangialosi parlo' brevemente con Soresi il quale si lamento' che non era successo "nulla". Il telefono passo' di nuovo a Lamberti il quale disse a Soresi che si sarebbe messo in contatto con lui dopo che Lamberti aveva stabilito "che cosa si doveva fare stasera".

Il 26 marzo 1984, alle 17,38, Salvatore Lamberti telefono' a Joseph Lamberti a casa ((516) 378-3212). Joseph gli disse: "Ho parlato con lui (Soresi)

..... lui dice che ..... forse il lavoro, non ha  
..... non ce l'hanno tutto, e faranno .....  
faranno quanto ce n'e', se ..... ne hanno meta',  
se ne hanno piu' di meta' ..... in modo di poter  
vedere quanto ..... cosi' in ogni caso ..... gli  
ho detto". Salvatore lo interruppe chiedendogli se  
doveva "uscire stasera" e Joseph rispose che aveva  
"un'appuntamento con quel tipo" (credo fosse Devardo),  
alle 20,00. Salvatore gli chiese poi notizie  
dell'altro "operaio, suo cugino deve partire?" e  
Joseph rispose: "Stasera vedremo quando e' pronta  
quella altra persona". Infine Salvatore acconsenti' di  
andare a casa di Joseph Lamberti prima delle 20,00.

Il 30 marzo 1984, alle 7,48, Cangialosi fece una  
telefonata da casa di Mazzurco ((516) 378/3341) a casa  
sua a Borgetto, Sicilia (011399198 1576) e comunico' a  
sua moglie che si sarebbero visti per "Pasqua"  
(22.4.1984). (Vol.21/G f.623) - (Vol.21/G f.624);  
(Vol.21/G f.626) - (Vol.21/G f.627); (Vol.21/G f.628)  
- (Vol.21/G f.630); (Vol.21/G f.631) - (Vol.21/G  
f.632); (Vol.21/G f.632) - (Vol.21/G f.633); (Vol.21/G  
f.634) - (Vol.21/G f.635); (Vol.21/G f.635) -  
(Vol.21/G f.636); (Vol.21/G f.638) - (Vol.21/G f.639);  
(Vol.21/G f.643) - (Vol.21/G f.646); (Vol.21/G f.647)  
- (Vol.21/G f.648); (Vol.21/G f.654).

Ma Giovanni Cangialosi prima di Pasqua, e precisamente il 9/4/1984, veniva arrestato negli U.S.A..

1. Bisogna occuparsi adesso del ruolo di Gaetano Badalamenti nel traffico di stupefacenti, quale e' emerso dalle indagini svolte soprattutto negli U.S.A..

Il Badalamenti era sospettato da tempo di essere coinvolto in questa attivita' e la Polizia palermitana, fin dai tempi di Boris Giuliano, aveva piu' volte fatto presente come il predetto, nella sua qualita' di capo della "famiglia" di Cinisi, aveva il controllo dell'Aeroporto di Punta Raisi, nodo cruciale nel traffico di droga e di danaro fra la Sicilia e gli U.S.A..

Tuttavia, le indagini sul Badalamenti, elemento di particolare rilievo di "Cosa Nostra" ed uno fra i maggiori protagonisti della "guerra di mafia", non sono state mai adeguate all'importanza del personaggio e non hanno sortito effetti processualmente validi.

Lo stesso Tommaso Buscetta, nel parlare di Gaetano Badalamenti, ha manifestato molti dubbi sul possibile coinvolgimento dello stesso nel traffico di stupefacenti, poiche' sapeva che

Badalamenti era stato "posato" (e, cioè, espulso da "Cosa Nostra") fino dal 1978 e pertanto non avrebbe dovuto avere, secondo le regole di "Cosa Nostra", rapporti di alcun genere cogli altri membri dell'"onorata società", i quali addirittura nemmeno avrebbero dovuto rivolgergli la parola (Vol.124/A f.110) - (Vol.124/A f.111). Se, ciononostante, il Badalamenti si è occupato di traffico di stupefacenti con membri di "Cosa Nostra", significa, secondo Buscetta, che veramente il danaro "ha corrotto tutto e tutti".

Le affermazioni di Buscetta sembrano attendibili. Basti ricordare al riguardo una circostanza riferito da Fabrizio Sansone. Egli ed il Buscetta erano detenuti nel carcere di San Paolo del Brasile e stavano guardando insieme la televisione quando venne data notizia dell'operazione di polizia effettuata dall'FBI (in cui era coinvolto il Badalamenti) e cominciarono a scorrere le immagini degli arrestati. A tale vista il Buscetta diventò paonazzo e sembrò quasi che stesse per piangere e, in uno sfogo d'ira, disse al Sansone che era stato giocato come un bambino, poiché aveva notato che il Badalamenti era collegato con personaggi di cui, invece, avrebbe dovuto essere avversario (Vol.218 f.121) - (Vol.218 f.122).

Lo sfogo del Buscetta e' significativo e trova una conferma nell'esito delle indagini svolte negli U.S.A. che hanno consentito una migliore messa a fuoco di quella figura enigmatica che e' Gaetano Badalamenti e, piu' in generale, una piu' chiara ricostruzione delle dinamiche interne di "Cosa Nostra".

Si riporta qui di seguito l'affidavit, con l'avvertenza che laddove si indica un personaggio non identificato chiamato con gli appellativi, "zio", "zio Vincenzo", "dottore" o "il vecchio" deve intendersi Gaetano Badalamenti. Infatti, proprio sulla base di questa intuizione, rivelatasi fondata, e' stato possibile pervenire all'individuazione ed all'arresto di Pietro Alfano e Gaetano Badalamenti a Madrid.

I primi collegamenti di personaggi della "fazione" Catalano con il Badalamenti emergono dagli accertati contatti di Vincenzo Randazzo, nipote di Gaetano Badalamenti, e di Faro Lupo, nipote del Randazzo, con Mazzurco Salvatore ed altri.

Gia' il 10.11.1982, Vincenzo Randazzo, Faro Lupo e Badalamenti Salvatore (n.23.7.1946) erano stati fermati ad Alessandria e

il Lupo era stato trovato in possesso di 8.000 dollari statunitensi in contanti, che, a suo dire, costituivano risparmi accumulati negli U.S.A., lavorando in pizzerie (Vol.20/G f.202).

Il 26.9.1983, per altro, nel corso dei servizi di sorveglianza riguardanti la "fazione" Catalano, veniva accertato che, nei pressi dello hotel Roosevelt, Mazzurco si incontrava con un gruppo di persone, poi indentificate per Alfano Pietro, cugino di Gaetano Badalamenti, Emanuele Palazzolo, cognato dell'Alfano, Randazzo Vincenzo e Lupo Faro.

Ulteriori accertamenti consentivano di stabilire che in quell'albergo avevano preso alloggio, dal 26 al 29.9.1983, due individui di nazionalita' italiana, registrati entrambi come Lupo F., con domicilio a Milano. Si accertava, ancora, che dalle utenze dell'Illinois di Palazzolo Emanuele ed Alfano Pietro era stata chiamata quella dell'hotel Century Paramount di New York, dove - sempre dal 26 al 29.9.1983 - risultavano alloggiati, anch'essi col nome Lupo F., due cittadini italiani, che avevano effettuato una chiamata intercontinentale in Germania, la cui utenza non risulta ancora comunicata

alle Autorita' italiane (Fot.016567) - (Fot.016568)).  
E' da ritenere, dunque, che presso l'hotel Paramount  
alloggiassero altri due individui collegati con  
Randazzo e Faro e non e' azzardato ritenere che si  
trattasse di Gaetano Badalamenti e di un suo parente.

Il 29.9.1983 si svolgeva un altro incontro di  
Mazzurco con Randazzo e Faro Lupo, nel corso del quale  
il primo consegnava ai due una borsa da viaggio color  
marrone.

" " Alle 9,11 a.m. circa del 29 settembre del 1983  
gli Agenti dell'FBI videro Joseph Lamberti arrivare ed  
entrare a casa di Mazzurco a Baldwin, NY. Alle 9,45  
Mazzurco e Lamberti uscirono di casa insieme, Lamberti  
ando' via, mentre Mazzurco mise una busta di carta  
marrone nel cofano dell'auto NY 1129 AWG e parti'. Fu  
seguito dagli Agenti, prima al Coffee Shop di Marco,  
Queens (alle 10,30 a.m. circa), poi Al Pronto Interior  
Demolition, Brooklyn (dalle 10,50 a.m. alle 1,00  
p.m.), indi al negozio di autoricambi della 38^ Avenue  
e 22^ Strada, Queens (circa dall'1,07 all'1,45 p.m.)  
ed infine ad un ristorante italiano fra Broadway e la  
47^ Strada (1,55 - 3,00 p.m.) Al ristorante

italiano Mazzurco incontro' Randazzo e Lupo che l'FBI aveva identificato come due dei quattro individui descritti sopra, che Mazzurco aveva incontrato il 26 settembre 1983.

Mentre era al ristorante Italiano Mazzurco diede ad uno dei due uomini quella che sembrava essere la stessa busta di carta marrone che aveva messo precedentemente nella macchina, indi Lupo e Randazzo (uno dei quali teneva la borsa di Mazzurco) presero un taxi e si recarono al Roosevelt Hotel, NY., dove entrarono.

Dopo aver assunto nella hall dell'albergo un comportamento circospetto - che secondo gli Agenti rivelava il sospetto di essere sorvegliati - entrambi andarono al nono piano ed entrarono in una camera vicino alla 985.

L'FBI mi avverti' che le registrazioni fatte nell'Hotel rivelavano che la stanza 985 era occupata da "Mr. F.Luppo" di Milano". (Vol.20/G f.204) - (Vol.20/G f.205).

Pietro Alfano ed il Palazzolo venivano, dunque, sottoposti a sorveglianza, anche telefonica, e si accertava quanto segue.

"" Alle 21,48 del 29 novembre 1983, Mazzurco fu chiamato da Pietro Alfano. Discussero

della neve che era stata portata "laggiu'" e che Mazzurco aveva letto nel giornale. Mazzurco disse "Tuo cugino ha chiamato su' li'.....e ancora.....tre settimane che non ho notizie da lui.

E ieri ho chiamato e abbiamo sentito Andrea.....perche' non mi chiama?" Mazzurco disse che "stava aspettando una risposta..... Devo parlargli per quelle cose". Alfano si mostro' d'accordo con Mazzurco e aggiunse che ormai e' "questione di giorni.....una settimana, quel che sara'". Mazzurco quindi incarico' Alfano di riferire "a lui" che gli avrebbe lasciato un messaggio "laggiu'" e che voleva parlargli. Alfano, di rimando, disse a Mazzurco che se avesse parlato con "lui" avrebbe dovuto riferirgli che "Pietro non ha sue notizie" ed aggiunse che se voleva sue notizie, doveva chiedergli "che cosa devo dirgli" "" (Vol.21/G f.348).

E' chiaro che il discorso si riferisce agli arresti operati della Polizia in Brasile in quel periodo (la "neve" che era caduta "laggiu'") e il riferimento del Mazzurco al cugino dell'Alfano riguarda, appunto, Gaetano Badalamenti, che non era stato individuato dalla

polizia brasiliana ma del quale essi non ricevevano notizie da alcuni giorni. E' chiaro, altresì, sulla base del tenore complessivo della telefonata, che il Mazzurco da tempo era in contatto col Badalamenti.

" " Alle 14,41 del 4 dicembre 1983, Mazzurco ricevette una chiamata da Pietro (Alfano) sul (516) 378-3341. Pietro disse che "aveva provato a mettersi in contatto con chiunque pensava di avere un contatto"....."verso le 11 qui sopra.....già ho dato quello che dovevo dargli per l'appuntamento" e Mazzurco obiettò che "tocca a lui dire se può lasciare un numero dove posso chiamarlo". Pietro replicò che "lui" doveva avere il tuo (Mazzurco) numero e Mazzurco, di rimando, "Ma lui ha un numero dove può chiamare". Pietro allora aggiunse che "lui" aveva molti numeri e poteva prenderne uno da "lui" e Mazzurco ricordò a Pietro che doveva dirgli cose importanti, aggiungendo "devo parlare con lui". Pietro precisò che avrebbe dato il messaggio "a lui" e, riferendosi a quando il suo socio volle chiamare Mazzurco, spiegò: "Lascero' passare un giorno perche', tu sai ..... i movimenti, cose molto delicate ..... Ma

..... loro vogliono laggiu', quella gente  
..... che tu sai"; indi aggiunse "Perche' non  
chiami quel tipo che e' molto grosso, fino ai suoi  
occhi ..... vedi che notizie ci sono li'. Se c'e'  
qualche novita' gliela daro'". Mazzurco fece presente  
che non aveva parlato con lui "per due mesi" e Pietro  
lo sollecito': "Domani parla con il tipo che diede  
quella cosa in quel tempo", significando che lo aveva  
detto a "lui".

"Che appetito hai.....Che cosa ha  
intenzione di fare? e quindi quando ti ho chiamato per  
l'appuntamento.....io non so, questo ragazzo, tu  
lo saprai quando parlerai con lui.....Il modo lo  
saprai e dirai "Io ho parlato cosi' e cosi',  
e.....e noi siamo d'accordo su questo. Perche'  
per gli altri pantaloni ancora, puo' essere che non vi  
siano speranze. Vedremo di giorno in giorno. Ma per  
quei vecchi abiti che abbiamo usato ..... bisogna  
trovare ..... il modo" .....

Mazzurco replico': "Ma quello che piu' ci  
interessa sono i nuovi pantaloni". Pietro ne convenne:  
"Lo so". "Ne siamo tutti interessati. Oh, ma quel tipo  
per il momento, pensa che la fabbrica ancora non li ha  
fatti.

Quando gli ho parlato la fabbrica ..... ma cio' sara', sara', un giorno ..... per una perdita di tempo". Pietro quindi diede istruzioni a Mazzurco "Cercate di risalire a questa cosa e quindi fatemelo sapere e fateglielo sapere" e Mazzurco ripete' che Pietro "doveva dirgli che era molto importante e che voleva parlare con lui". Pietro concluse incaricando Mazzurco di "portare i suoi saluti a tutti laggiu'" e Mazzurco, mostratosi d'accordo sul da farsi, concluse "se parli con lui dagli i miei saluti". (Vol.21/G f.359) - (Vol.21/G f.361)

Questa telefonata non e' cosi' facilmente decifrabile come la prima, ma e' evidente, comunque, il riferimento alla necessita' sia di Alfano, sia di Mazzurco di porsi in contatto col Badalamenti in relazione ad una nuova fonte di approvvigionamento di droga, ancora non sperimentata del tutto.

" Alle 18,24 Mazzurco ricevette una telefonata da Pietro (cognome sconosciuto) e parlarono in codice dello "zio" e del suo stato di salute, ora buono.

Mazzurco disse "vuoi discuterne con lui ..... e gli diciamo quale e' il suo nome .....

sabato ..... laggiu' ..... Lui mi chiamo' e gli parliamo". Pietro chiese se Mazzurco stesse parlando "di quell'altro tipo" e Mazzurco rispose "con Enzo?" (fonetico). Pietro allora preciso', "No, sto parlando dell'altro tipo. Con "il vecchio" per nostri amici ..... Egli disse che quei tipi vogliono parlargli". Mazzurco assenti' e decisero quindi di risentirsi per telefono a mezzogiorno di mercoledi' (14 dicembre 1983) dal telefono pubblico del Al Dente.

Pietro infine fu d'accordo di dargli il numero "domani" e, facendo riferimento alle stessa persona non identificata ("il vecchio"), Pietro spiego' che "egli mi parlo' di cose ..... gli ho detto, guardati dal dirglielo ..... parleranno tra loro" "" (Vol.21/G f.373).

Anche in questa telefonata e' evidente il riferimento a Gaetano Badalmenti.

In altre telefonate con Pietro Alfano si parla dello "zio" (Fot.024558), (Fot.024560), (Fot.024564), (Fot.024599) e si fa riferimento a forniture di eroina; in una, in particolare, il riferimento alla droga e' evidente e si capisce chiaramente che, gia' nel passato, erano state effettuate altre forniture.

"Alle 23,17 del 5 gennaio, Mazzurco ricevette una telefonata da Pietro (Alfano) il quale gli comunico' che sarebbe stato "fuori citta'" per pochi giorni, ma che lo avrebbe contattato "durante le vacanze".

Allora Mazzurco chiese "come vanno le camicie?"; Pietro rispose "Bene". "Ora faro'.....ho perso la linea perche' quello che cuce non c'e'" ed aggiunse che avrebbe dovuto parlare con il sarto in "quel posto", all'inizio della prossima settimana, oppure sabato o domenica, specificando che ora aveva "il numero giusto" (telefono pubblico) dove il sarto avrebbe telefonato. Mazzurco chiese allora delle "altre camicie", e Pietro volle sapere se Mazzurco parlasse delle camicie italiane oppure delle camicie di quell'altro posto da dove erano gia' venute l'altra volta. Mazzurco fece presente di essere interessato anche alle "altre camicie", indi i due parlarono delle modalita' per un telefonata (pubblica), nella quale il sarto avrebbe discusso di vestiti e di camicie. Si ritiene che questa e' un'altra conversazione in codice dove Pietro Alfano e Mazzurco si stavano accordando per spedizioni di narcotici dall'Italia.

6 gennaio 1984

Alle 7,37 del 6 gennaio, Mazzurco telefono' a Joseph Lamberti e gli riferi' che la sera precedente aveva parlato "con Pietro", specificando che "lui" (Pietro) mi aveva fatto capire che in due o tre giorni.....e mi disse che quei tipi sarebbero andati lassu'..... Ah, le cose delle quali gli ho parlato..... Disse che stava aspettando di parlare con quel tipo per avere una risposta..... Così' in un paio di giorni lui avrebbe.....due o tre giorni.....e poi.....lo stesso.....e poi noi avremmo dovuto parlargli". Lamberti rispose: "va bene, quando chiama. Ora, io telefonero'.....fammi vedere.....perche' dice che lui o quello deve andare su, perciò'.....". Mazzurco a questo punto interruppe e confermo': "Questo e' quello che ha detto. Questo e' tutto".

Probabilmente Mazzurco e Lamberti con questo stavano discutendo le modalita' per la spedizione della droga dall'Italia con Pietro Alfano". (Vol.21/G f.429) - (Vol.21/G f.430)).

In successive telefonate, riguardanti Pietro Alfano, Salvatore Lamberti e Salvatore Mazzurco, si parla ulteriormente della fornitura di eroina da parte di soggetti collegati con Pietro

Alfano (evidentemente, Gaetano Badalamenti) (Fot.024619), (Fot.024621), (Fot.024630)); e' importante quella del 20.1.1984 in cui, fra l'altro, Giuseppe Lamberti dice a Pietro Alfano: "Noi, siamo sempre a vostra disposizione per qualunque cosa qui" (Fot.024632).

Da altre telefonate emergono le particolari precauzioni adottate dai trafficanti nelle conversazioni telefoniche e i contatti di Alfano con Mazzurco ed i Lamberti.

"\* Alle 20,46 del 27 gennaio 1984, Pietro Alfano telefono' a Mazzurco a casa ((516) 378-3428) e disse di chiamarlo fra "dieci minuti" al numero telefonico "732-3428".\*

---

\* Anche se Alfano non specifico' il prefisso della zona, il numero telefonico appare essere identico a quello del telefono pubblico (815) 732-2274, che si trova a poca distanza dalla abitazione di Alfano nell'Oregon, Illinois. Controlli telefonici ed investigazioni hanno confermato che Alfano, lo zio ed altri coinvolti negli illeciti traffici si sono ripetutamente serviti di questo numero per affari riguardanti gli stupefacenti.

E' da credere che, con questo, Alfano e Mazzurco volevano discutere di affari inerenti la droga con un telefono che supponevano non potesse essere sotto controllo.

Alle 10,34 del 4 febbraio 1984 Alfano chiamò Mazzurco a casa e gli disse che si era perso alla 92<sup>a</sup> Strada dell'Astoria Boulevard (Queens), e che lo avrebbe atteso dentro il "Burger King". Mazzurco rispose che sarebbe venuto entro due ore, se la sua macchina fosse stata in ordine (il che vuole dire se la Polizia non lo avesse seguito). Alle 13,11 Alfano chiamò di nuovo Mazzurco ((516) 378-3341) e gli fu detto che Mazzurco era già andato via per incontrarsi con lui.

Alle 16,00 Joseph Lamberti chiamò Mazzurco ((516) 378-3341) dal Nord dello Stato (Rarm Stone Ridge New York) e chiese se "il cugino" Alfano avrebbe portato con sé "tutto". Discussero di documenti e carteggi (probabilmente narcotici) in linguaggio convenzionale e Lamberti disse che si sarebbero visti più tardi.

Quella stessa sera, agenti FBI videro Joseph Lamberti e Mazzurco uscire dall'abitazione di quest'ultimo, (792 Madison Avenue, Baldwin) conversando.

Alle 20,04, agenti videro Joseph Lamberti aprire il portabagagli della sua Mercedes (NY 1004 ADK) e riporvi un piccolo pacco. Dopo di cio' Lamberti torno' nella sua abitazione (3279 Bertha Drive, Baldwin) alle ore 20,17.

In base a quanto sopra descritto, e' da credere che Mazzurco incontro' Alfano nelle prime ore del pomeriggio per discutere i loro affari di droga.

In base inoltre alle loro conversazioni, (vedere 5.2.1984; 24.2.1984; 28.2.1984), si suppone anche che Mazzurco diede una quantita' imprecisata di droga a Mazzurco.

5 febbraio 1984

Alle 13,01 del 5 febbraio, Mazzurco ricevette una telefonata da Salvatore Lamberti, che gli chiese se "il tipo che aveva il lavoro.....(Pietro Alfano).....era venuto ieri?". Mazzurco rispose affermativamente e spiego' "dobbiamo iniziarlo", indi, in codice, disse anche che Alfano gli aveva dato una "pianta", che egli a sua volta aveva dato "al capo del campo".

Parlarono anche di qualche cosa che sarebbe stato necessario entro "3 giorni", "trasporto della paila", e del "lavoro".

Si suppone che tutte queste allusioni facciano riferimento a terminologie riguardanti la droga.

Mazzurco disse inoltre che "il capo del campo" sarebbe stato di ritorno "domani o giovedì" per parlare "con l'ingegnere".

Alle 19,19 del 5 febbraio, Alfano chiamò Mazzurco a casa ((516) 378-3341) e disse che sarebbe stato "in America" alle 10,00 del giorno dopo ed aggiunse che la telefonata dal telefono pubblico, sarebbe stata a "mezzogiorno", perché "lui" (lo zio di Alfano) voleva parlare con Joseph Lamberti (cognato di Mazzurco).

Alle 19,20 Mazzurco chiamò Joseph Lamberti e disse che "il tipo" (Alfano) sarebbe venuto entro le ore 10.00.....per incontrarsi con loro.....e sarebbe stato Al Dente a mezzogiorno per ricevere la telefonata".

Alle 21,58 del 5 febbraio, Mazzurco chiamò Ganci, per dire che lui stesso e Joseph Lamberti sarebbero stati "la', vicino a te" (Al Dente).....verso mezzogiorno;.....perché forse ci sarebbe stata una telefonata.Ganci fece presente che lui non ci sarebbe stato, ma diede istruzioni a Mazzurco e Lamberti di "andarci", per informarlo, dopo, alle 14,30.

6 febbraio 1984

Altri Agenti FBI mi comunicarono che la mattina del 6 febbraio, videro Mazzurco prelevare Pietro Alfano al Terminal dell'aeroporto La Guardia, New York. Dopo di cio' Mazzurco, Alfano e Joseph Lamberti si incontrarono presso Al Dente, ove attesero una telefonata su telefono pubblico ((212) 830-9321). Alle 12,40 Alfano chiamo' ((212) 830-9321) il suo ufficio nell'Oregon, Illinois, ((815) 732-2774), e chiese ad una donna non identificata, se qualcuno avesse telefonato. La donna fece il calcolo dell'ora di differenza tra Oregon City e New York City, e confermo': "Avrebbe dovuto telefonare a quest'ora"; poi Lamberti fece una telefonata di controllo al ((212) 830-9321) con risultati positivi. Poco dopo Mazzurco, Alfano ed i Lamberti andarono via. Mazzurco porto' Alfano a Mahattan, dove si dileguarono nel traffico. Considerando gli avvenimenti successivi, si suppone che Alfano e Mazzurco andarono negli uffici di Manfra, Tradell and Brooks al World Trade Center in Manhattan. Alfano ritorno' poi a Chicago con un aereo della American Airlines usando pero' un nome fittizio. Si crede che Alfano era venuto a New

York City in quel giorno per essere presente quando "suo zio" avrebbe parlato con Mazzurco e Lamberti al telefono presso "Al Dente".

Anche se la telefonata non fu fatta al momento, fu però fatta successivamente in data 8 febbraio, alle ore 12,57.

Mentre stavano attendendo la telefonata fuori dal Al Dente, Mazzurco, Alfano e Joseph Lamberti sembravano particolarmente attenti ad un'eventuale sorveglianza che poteva essere fatta o da furgoncini o da macchine a 4 porte. Ad un certo momento furono sul punto addirittura di lasciare il luogo della telefonata perché una macchina di pattuglia, non coinvolta nella sorveglianza, percheggio' nelle vicinanze del telefono". (Vol.21/G f.470); (Vol.21/G f.471) - (Vol.21/G f.474)).

L'8.2.1984, Salvatore Mazzurco e Salvatore Lamberti ricevevano una telefonata, nel telefono pubblico sito di fronte la pizzeria "Al Dente", da parte di Gaetano Badalamenti ("zio").

" " Mazzurco: Pronto, pronto!

Zio: Pronto (si schiarisce la gola)

EEZio: Ma, qua siamo. E voi, ragazzi?

Mazzurco: Bene, grazie a Dio.

Zio: Beh, che dici?

Mazzurco: Beh, sempre le stesse storie. E tu?

Zio: Siamo qui.

Mazzurco: Meno male.

Zio: Loro sono la'?

Mazzurco: Beh, si, io faro'.....

Zio: Si',(pausa).

Lamberti: Pronto.

Zio: Ciao.

Lamberti: Come stai?

Zio: Ma siamo qui, e tu?

Lamberti: Beh, (non comprensibile)

Zio: Ma cosa dicono questi?

Lamberti: Mah, cosa dicono. Ora.....Tra un paio di settimane.....Dovro' tornare a fare delle analisi.Ma, beh...piano .....Non quello.....ma, in ogni modo, non penso che moriro' per ora.

Zio: Heh!

Lamberti: Ride.

Zio:(UI)

Zio: Per ora.....(UI)

Lamberti                   abbiamo da fare.

Zio: La tua famiglia sta bene.

Lamberti: Bene, nell'insieme, grazie a Dio. E la tua?

Zio: Tutti bene.

Lamberti: Per quella cosa.....Cosa hai da dire?.....

Zio: Gia', ma non e' gia' passato molto tempo, che.....non e' gia' un mese che.....

Lamberti: Ci sono stati risultati?

Zio: Si'!

Lamberti: Molto bene.

Zio: Si'!

Lamberti: Questo mi fa piacere. Ma lui....

(UI).....No?

Zio: Che cosa?

Lamberti: Quel tipo, voglio dire.....

Zio: Non per ora, ma molto presto.

Lamberti: Oh!

Zio: Si'!

Lamberti: I migliori auguri! Auguri! Se ti capita, mandagli i miei saluti.

Zio: Presentero'. C'e' anche tuo cugino con te?

Lamberti: No, mio cugino non c'e' oggi.Perche'..

Zio: Era....necessario parlare con lui.....per alcune cose, o parlare con suo cognato qui,

il "piccolo" fa lo stesso.

Zio: Anche con te. Comunque, la cosa piu' interessante e'....per ora....qui.....Io ho....

Lamberti: Tu mi devi parlare anche di altre cose, perche', le altre cose, parlane con "il piccoletto", perche' lui e' piu'.....qui.....qui.....

Zio: Ascoltami.

Lamberti: Si'.

Zio: Devo dirci qualche cosa che...ti devo dire.

Lamberti: O.K.

Zio: Proprio ora qui c'e' il boss

Lamberti: Si'!

Zio: E lui mi ha detto.....di dire direttamente al "piccoletto".....

Lamberti: Si'.

Zio: Che, se desidera fare un affare.....

Lamberti: si'.

Zio:.....(UI).....invece di fare gli affari con i suoi subordinati.....dovrebbe venire qui, e trattare direttamente con lui..... Questo e' un rimprovero a me.

LambertiZio: Per dirlo, vuol dire che qualche cosa ci

deve essere.....

Lamberti: Ma non facciamolo, se e' la cosa dell' ultima volta dopo.....con suo nipo .....con suo e tuo cugino qui, con Pietro qui; con tuo nipote metteremo tutto in chiaro. Perche' l'altro nipote ne sa qualche cosa.

Zio: Guarda.....

Lamberti:....Che questo tipo non ha nulla a che fare con questo, completamente.

Zio: Guarda, "il piccoletto" me lo ha detto, direttamente, "il piccoletto" egli dice.

Lamberti: Il piccolo.....comunque, questo mi sorprende. Perche' l'altra volta, lui ha ricevuto certamente degli ordini che...in una maniera o nell'altra, lui non deve dirlo.

Zio: Facciamo.....

Lamberti: E in verita', non lo ha mai fatto.

Zio: Noi saremmo imbarazzati.

Lamberti: Anche perche'.....scusami, anche perche'....l'altra volta, successe la stessa cosa. Tutto quello dopo che lui venne qui.....il.....il.....  
Enzo, parlo' direttamente con me. Ed anche lui era presente. E lui stava

impazzendo, dicendo: "Ma, come doveva essere fatto l'atto". "No, "egli dice che la cosa fu interpretata male". Ora, quello che io posso dirti..... Non conosco i fatti con precisione. Ma sembra davvero strano che lui possa avere detto una cosa per un'altra.

Zio:(UI).....qua'.....

Lamberti: Perche' quello e' l'ordine.

Zio: Ed io non gli ho nemmeno detto mezza parola, perche' cosa puo' dire tut..... comunque, ascoltami. Passamelo, perche' ho un paio di cose.Lamberti: Si'. Si'. Devi dirmi altro al riguardo a quelle altre cose?

Zio: No. nulla Questa gente sta lavorando ora. Ascolta, quando (si schiarisce la gola).... allora.....in qualunque momento tu abbia voglia di venire giu', vieni.

Lamberti: Ma.....

Zio:.....pensa alla tua salute in questo momento, pensaci.

Lamberti: Ma in questo momento, eh.....Oh, Dio, prima vorrei (UI).....Sempre per quei raggi X, e per altro. Ma questa

impazzendo, dicendo: "Ma, come doveva essere fatto l'atto". "No, "egli dice che la cosa fu interpretata male". Ora, quello che io posso dirti..... Non conosco i fatti con precisione. Ma sembra davvero strano che lui possa avere detto una cosa per un'altra.

Zio:(UI).....qua'.....

Lamberti: Perche' quello e' l'ordine.

Zio: Ed io non gli ho nemmeno detto mezza parola, perche' cosa puo' dire tut..... comunque, ascoltami. Passamelo, perche' ho un paio di cose.Lamberti: Si'. Si'. Devi dirmi altro al riguardo a quelle altre cose?

Zio: No. nulla Questa gente sta lavorando ora. Ascolta, quando (si schiarisce la gola).... allora.....in qualunque momento tu abbia voglia di venire giu', vieni.

Lamberti: Ma.....

Zio:.....pensa alla tua salute in questo momento, pensaci.

Lamberti: Ma in questo momento, eh.....Oh, Dio, prima vorrei (UI).....Sempre per quei raggi X, e per altro. Ma questa

mio cugino.

Zio: Va bene. Questo.....(UI).....a me.....

Lamberti: Tu, tu.....no, prendero' io la  
completa responsabilita'.

Zio: Va bene.

Lamberti: Perche' la questione e' difficile.

Zio: Va bene.

Lamberti: Ti abbraccio.

Zio: Anche io ti abbraccio.

Lamberti: Comunque, deve essere fatto di piu' in  
nostra presenza, e piu' spesso.

Zio: A tuo figlio.....e, ora dobbiamo parlare  
nuovamente perche', tuo cognato, tuo cugino  
mi deve dare una risposta.....

Lamberti: Okay, mettiti d'accordo con lui,  
perche'.....parla con lui.

Zio: Si'.

Lamberti: Salutami tutti, arrivederci.(piccola  
pausa).

Mazzurco: Pronto.

Zio: Pronto.....allora..... Fort Lauderdale,  
sai dov'e'?

Mazzurco: Si', certamente.

Zio: Hm?

Mazzurco: Si'.

Zio: Da la' partiranno per la'.....vi va bene  
cosi'?

Mazzurco : Penso di si.

Zio: Beh.....Penso all'inizio della settimana  
prossima.....E vengono con 22 pacchi oppure  
con 11 pacchi, come voi preferite.

Mazzurco: Hum.....

Zio: Ma poi con lui, dipende anche.....dalla  
dogana, devono anche dare una risposta per  
la quietanza.

Mazzurco: Si'.

Zio: Lui.....vuole venire con tutti i 22  
pacchi.....oppure nei containers, no?

Mazzurco: Hum, hum.

Zio: Quello che va bene per voi ragazzi, no?

Mazzurco: Non so bene per i 22.

Zio: Dobbiamo cercare di farcela in qualche  
maniera, perche'.....e questa e' una. In  
caso dammi una risposta.

Mazzurco: Va bene. (schiarisce la gola).

Zio: Ora c'e' un'altra cosa. Ho incontrato il  
tipo delle camicie di quattro anni fa.

Mazzurco: Hum.

Zio: Ma c'e' un piccolo problema. C'e' un altro  
qui che ha avuto, c'e' 10% acrilico. Me ne

intendo poco di questo.

Mazzurco: Ma 10% non e' male.

Zio: Comunque io l'ho dato.....(Schiarisce la gola) ad un competente, piu' competente di me.....

Mazzurco: si'.

Zio:.....e lui mi ha detto....."nulla", ha detto....e' cotone buono....comunque, "lui" dice che contiene 10% acrilico"

Mazzurco: Hm, hm.

Zio: Ora...e questo e' praticamente nulla....il costo qui e' 45 cents. E da voi costerebbe 60 cents.

Mazzurco: Hm, hm.

Zio: E, (schiarisce la gola).....il prezzo e' buono, e a me sembra.....sembra che le cose non sono.....che prezzo avete voi li' in questo momento.....

Mazzurco:( Pausa).....beh.....per dirti la verita'.....veramente..... Sarebbe bene che appena potremo parlare di nuovo, me lo sapresti dire, perche' dato che ora voglio continuare..... Questa e' una cosa. E basta.

Mazzurco: Uh, hm.

Zio: Ora, quello che vorrei fare.....oppure che uno di voi venisse qui per vedermi.....a te....Cosa potremmo perdere? Potrei spedire due containers.....

Mazzurco: Hm, hm.

Zio: E voi la potreste provare.....come va.....

Mazzurco: Va bene.

Zio: La decisione.....mi dici quando, ed io voglio sapere la vostra decisione, in modo da sapere come comportarmi io stesso. Questo e' un punto.

Mazzurco: Di questi cont.....

Zio: Questo e' stabilito. Chiuso. Ora torniamo alle cose di 4 - 5 anni fa.

Mazzurco: Si'.

Zio: Per quello di 4 - 5 anni fa, voi conoscete gia' la roba. Voi sapete tutto.

Mazzurco: Si'.

Zio: Comunque, (schiarisce la gola).....il problema maggiore....per prima cosa che il prezzo e' alto. Andrebbe a quasi il 90%.

Mazzurco: Hm, hm.

Zio: Per farlo pervenire a voi.

Mazzurco: Si'.

Zio: Ma, comunque sarebbe accettabile.

Mazzurco: No, e' accettabile.

Zio: Se non ci fosse ancora una cosa. Che lui, dato che non hanno una licenza d'importazione.....

Mazzurco: Si'.

Zio: Lui vuole la meta' importata per lui stesso. Quando poi e' la'.....vuole distribuirla nei suoi negozi.

Mazzurco: Hm, hm.

Zio: Lui vuole cambiare i suoi rappresentanti che si trovano li.....ma questa cosa, non la digerisco molto bene.

Mazzurco: Beh, se questa e' la condizione..... per fare arrivare i nostri containers.....

Zio: No, i nostri non entrano in questo. E' lui che ha bisogno di noi.

Mazzurco: Lui ha bisogno di noi. Ma, allora fai come pensi.....

Zio: Lui vorrebbe fare i mobili per noi.....

Mazzurco: Si'.

Zio:.....lui non possiede una licenza di importazione.

Mazzurco: si'.

Zio: E per lui, essere in grado.....vorrebbe

fare i mobili per noi. Comunque, dice "voi dovete darmi il 50%", perche' non ha la licenza di importazione.

Mazzurco: Um, um.

Zio: Questo e' difficile.

Mazzurco: Bene, sta a te fare la cosa come ti pare.

Zio: Sarebbe bene che voi la' ne discuteste, e che poi mi diate una risposta. Dimmi quando potrei richiamare.....In questo mod..... hai capito questo?

Mazzurco: Si, si, ti ho capito.

Zio:(UI)...perche' c'e'.....non e', cotone puro.

Mazzurco: Si'.

Zio: E' con circa 10% acrilico.

Mazzurco: Acrilico, si'.

Zio: E.....(pausa).....

Mazzurco: Oppure questo e'.....

Zio:.....(UI)...e' buono

Mazzurco: Questo e' per il 95%

Zio: Quel tipo che e' piu' competente di me, no?

Mazzurco: Si'.

Zio: E lui ha 70 cents.....65 cents.....

Mazzurco: Il prezzo qui?

Zio: Il costo la' verrebbe 60 cents.

Mazzurco: 60 cents.

Zio: Mentre l'altro verrebbe oltre 90 cents.

Mazzurco: Um, ma quello e' cotone puro.

Zio: Quello di 5 anni fa.

Mazzurco: Si'.

Zio: La.....(pausa).....voi conoscete gia' la  
qualita', perche' l'avete gia' venduta  
(schiarisce la gola).

Mazzurco: Uh, Uhm.

Zio: Quello di 5 anni.....il fornitore che  
avevamo 5 anni fa.

Mazzurco: Si', si', si'.

Zio: (si sente del chiasso).

Mazzurco: Va bene....se lui....vediamo, oggi....

Zio: Questo e' il primo caso e lo dobbiamo  
chiudere la settimana prossima.

Mazzurco: Uh...Posso darti una risposta, vediamo  
.....sabato, va bene per te?

Zio: Eh, sabato, e' troppo tempo. Perche' ho  
questo obbligo. Devo dare una risposta. Mi  
fanno pressioni per una risposta. Oggi,  
oggi e' mercoledi'?

Mazzurco: Mercoledi'!

Zio: Heh.....

Mazzurco: Domani?

Zio: Sarebbe ottimo.

Mazzurco: Domani alle 3. Alle tre dell'ora  
nostra.

Zio: 3 dell'ora vostra?

Mazzurco: Hm, hm.

Zio: Va bene.

Mazzurco: Bene?

Zio: Bene!

Mazzurco: Ci sono altre cose?

Zio: Allora verra' direttamente, in questo modo  
senz'altro, senz'altro definiremo il tutto.

Mazzurco: Va bene, allora domani ti diro'.

Zio: Hai capito bene? E' necessario che io ripeta  
ancora?

Mazzurco: No, per quanto riguarda quello, quel  
tipo che deve venire, non ho capito.

Zio: Il primo e' Fort.....

Mazzurco: Si'.

Zio:..... Lauderdale.....

Mazzurco: Si', questo ho capito.

Zio: Quello e' il primo.

Mazzurco: Si'.

Zio: Dopo di questo tu ti metterai personalmente  
in contatto con la mia famiglia. (schia-  
riscela gola).

Mazzurco: Hm, hm.

Zio: Perché non ho voluto dirgli.....

Mazzurco: Sì'.

Zio: Vorrei che tu lo facessi personalmente.  
Questo è il primo. Poi c'è che abbiamo il  
10%; ma a basso costo. Che è 45 cents. E  
il costo la verrebbe intorno a 60.....

Mazzurco: 60 cents.

Zio: Cents.

Mazzurco: E l'altro che verrebbe intorno ai 95  
cents. L'altro verra' qualche cosa di  
piu' di 90.....quello.....ma dicono  
che è il 100%, quello che voi già  
conoscete.....

Mazzurco: Sì', sì'.

Zio: La roba che abbiamo lavorato, cotone  
puro...

Mazzurco: Va bene, ti darò una risposta per  
tutto domani.

Zio: Domani.

Mazzurco: Alle 3.

Zio: Perciò, domani.....potro' salutarlo  
direttamente, vero?

Mazzurco: Va bene?

Zio: Va bene.

Mazzurco: Tante belle cose.

Zio: Ti abbraccio.

Mazzurco : Arrivederci.

Zio: Tante cose.

(fine della telefonata).

Considerando la telefonata sopra riportata, si suppone che Mazzurco, Salvatore Lamberti e lo zio di Alfano stiano organizzando svariate spedizioni di droga da fare entrare negli Stati Uniti da paesi stranieri (Vol.21/G f.479) - (Vol.21/G f.492).

Questa telefonata e' fondamentale, poiche' dimostra, al di la' di ogni dubbio, il coinvolgimento nel traffico di eroina di Gaetano Badalamenti nonche' di Vincenzo Randazzo (Enzo).

Fra Mazzurco, Lamberti e Badalamenti si discute del prezzo di una partita di 22 chilogrammi di eroina, di altre forniture, anche pregresse (Badalamenti: "ho incontrato il tipo delle camicie di quattro anni fa"), del luogo di consegna (Fort Lauderdale), di qualita' di varie partite di eroina e si comprende che il Badalamenti non e' il produttore dell'eroina, ma un intermediario che si occupa della commercializzazione

Mazzurco: Tante belle cose.

Zio: Ti abbraccio.

Mazzurco : Arrivederci.

Zio: Tante cose.

(fine della telefonata).

Considerando la telefonata sopra riportata, si suppone che Mazzurco, Salvatore Lamberti e lo zio di Alfano stiano organizzando svariate spedizioni di droga da fare entrare negli Stati Uniti da paesi stranieri (Vol.21/G f.479) - (Vol.21/G f.492).

Questa telefonata e' fondamentale, poiche' dimostra, al di la' di ogni dubbio, il coinvolgimento nel traffico di eroina di Gaetano Badalamenti nonche' di Vincenzo Randazzo (Enzo).

Fra Mazzurco, Lamberti e Badalamenti si discute del prezzo di una partita di 22 chilogrammi di eroina, di altre forniture, anche pregresse (Badalamenti: "ho incontrato il tipo delle camicie di quattro anni fa"), del luogo di consegna (Fort Lauderdale), di qualita' di varie partite di eroina e si comprende che il Badalamenti non e' il produttore dell'eroina, ma un intermediario che si occupa della commercializzazione

della droga di pertinenza di altri membri di "Cosa Nostra", noti anche ai suoi interlocutori. Ma quello che colpisce e' il tono di comando dello "zio" ed il timore reverenziale palesato dai suoi interlocutori, che perfino balbettano nel rispondergli.

Alle 14.58 del 9.2.1984, Giuseppe Lamberti riceve un'altra telefonata da Gaetano Badalamenti, nella cabina pubblica sita di fronte alla pizzeria "Al Dente".

\* ----- \*

Joseph Lamberti = Lamberti

Sconosciuto n.1 = Um1

Sconosciuto n.2 = Um2

Incomprensibile = U1.

\* ----- \*

Lamberti: Pronto!

Um1: Ehi!

Lamberti: Ti saluto!

Um1: Come stai?

Lamberti: Cosa dici?

Um1: Beh, qui siamo, nulla di.....

Lamberti: Beh, la famiglia.....come sta la famiglia?

Um1: Tutti stanno bene.

Lamberti: Mi fa piacere.

Uml: La tua famiglia sta bene?  
Lamberti: Grazie a Dio, Tutto va bene.  
Uml: Ma di che si tratta? Di che cera?  
Lamberti: (Ui)..... Di che si tratta? Sai,  
sempre.....A volte e' seguito.....  
Uml: No, con il cugino, come va?  
Lamberti: Oh, con il cugino.....Un poco meglio.  
Uml: Non che ci siano cose che, no?  
Lamberti: No. Non sembra che..... Comunque,  
sempre, sai come deve essere.  
Uml: Ma siamo attenti.  
Lamberti: Beh..... Pensa che noi lo abbiamo  
sempre, lui ci sta sempre vicino.  
Uml: Comunque, ti ha spiegato quella cosa?  
Lamberti : Si', me lo ha spiegato.  
Uml: Meh.  
Lamberti: Tu....Quella cosa....dove fa caldo....  
Uml: Si'.  
Lamberti:..... Quella cosa dove fa caldo.....  
Uml: Si'.  
Lamberti: Se e' necessario.....cerca di avere  
tutto.  
Uml: Si'.  
Lamberti: E tutto si puo' ottenere se e' neces-  
sario. Altrimenti possiamo fare la

meta'.....

Uml: No, lui ha detto che ha.....(UI).....sara'  
la' sabato.

Lamberti: Ah....sabato verra' qui?

Uml: Sabato sara' qui.

Lamberti : Si'.

Uml: Perfino.....Con 22.....

Lamberti: Si'.

Uml:.....contenitori.....

Lamberti: Bene.....Si'.....

Uml: Dopodiche' telefonero' ai miei parenti lag-  
giu'. Quando avro' notizie migliori.

Lamberti: Molto bene.

Uml: Altrimenti possiamo fissare un appuntamento  
tra noi due. Anzi sarebbe meglio se tu mi  
dessi un numero dove ti posso trovare in  
qualsiasi momento.

Lamberti: Bene, in ogni momento, quello di  
casa.....Sai com'e'.....Perche'  
proprio in questo momento.....quello  
la'.....dove lavoriamo.....o  
altrimenti prova la' dove.....dove  
sono gli abiti.

Uml: Fa lo stesso, dove sono gli abiti o qualun-  
que altro posto.

Lamberti: Allora diciamo dove sono gli abiti.

Uml: Hm.

Lamberti: Perche' negli altri posti.....non va bene. Perche' ci sono altri....perche' non voglio che.....

Uml: Dove sono i vestiti.

Lamberti: Perche'.....

Uml: Così in ogni momento, io posso.....

Lamberti: Già', perche' la', per prima cosa c'e' Leo.....Poi ci sono gli altri, io non voglio che.....

Uml: Dove sono gli abiti.

Lamberti: Sì'.

Uml: Sì'.

Lamberti: Per le altre cose....per quel vestito che costa 60 dollari....quello che hai detto e' a piu' buon mercato.....

Uml: 60 dollari perche' e'.....sono.....sono camicie.....

Lamberti: Sì'.

Uml: E sono...45 o forse di piu'.....

Lamberti: Così'.....

Uml:.....(UI).....5 cents.

Lamberti: Credo che possiamo fare a meta' del profitto.

Uml: Gia'. Voi ragazzi la', che cos'e' che avete?  
Perche'.....chiedo perche' me lo stanno  
chiedendo a me.....non per.....

Lamberti: Di a loro quello che possiamo fare....

Uml: Laggiu' ora, piu' o meno, quanto costa?

Lamberti: Beh, per i vestiti buoni.....

Uml: Beh.....

Lamberti:.....dei quali stai parlando.....  
180, 175....185 \$, dipende anche 190 \$.  
Dipende dalla situazione (suona un  
clacson).

Uml: Ascoltami.

Lamberti: Mah.

Uml: (UI).....Cosa, cosa dovrei fare? Dovrei  
mandare due camicie?

Lamberti: Puoi mandare quel che vuoi.

Uml: No, no. Per provarli, o altrimenti i tuoi  
ragazzi possono venire, uno di voi.

Lamberti: No, lascia stare per adesso e fai  
venire qualcuno. Proprio adesso infat-  
ti le cose sono.....

Uml: Si'. Allora te ne manderò due.....

Lamberti: Mandane due.....

Uml: Non e' che ci roviniamo?

Lamberti: No.

Uml: E vedi perche'.....io.....

Lamberti: Tu tu stai parlando di quelle....ehm.,  
di quella stoffa che e' meno costosa,  
i vestiti.....le camice piu'  
economiche.....?

Uml: Si' delle camice piu' economiche.

Lamberti : Si'.

Uml: Perche' allora le altre camice sono le sole  
che.....

Lamberti: Le altre camice, quelle che sono tut-  
te.....

Uml: Quelle con cui hai sempre lavorato.

Lamberti: Si'.

Uml: Comunque questo e' il problema. Il prezzo  
.....poiche' il ragazzo che.....il  
trasporto.....lui chiede 15 cents.

Lamberti: Si'.

Uml: Ehh.....il prezzo per quelle.....

Lamberti: Si'.

Uml: .....e' superiore..... Sarebbe superiore ai  
90, pagando il trasporto.

Lamberti: Bene.

Uml:..... Sarebbe superiore ai 90 cents.

Lamberti: Ma c'e' sempre la meta' della meta'  
dei profitti.

Uml: E quelli sono gli unici che tu conosci.

Lamberti: Si'.

Uml: Ma non e' questo il problema. Il guaio e' che lui vuole la meta' di quello. Perche' non hanno la licenza di importazione.

Lamberti: Si'.

Uml: Loro vogliono che, che noi le importiamo con la nostra licenza.

Lamberti: Si'.

Uml: E noi dovremmo consegnarle laggiu'. E a me questo non va'. Perche' noi.....

Lamberti: Abbiamo bisogno di loro?

Uml: Eh, di sicuro dal momento che noi.....Che loro hanno le camice e le custodiscono.(UI) .....se quelle vanno bene.

Lamberti: Si'.

Uml: Si'. Che ne dici? Ti va?

Lamberti: Tu...si dice, che cio' che si conosce .....una persona pazza, nella sua stessa casa, una persona con buon senso non puo' pretendere di conoscere nelle case altrui. Così' tu sei laggiu' e conosci come vanno le cose laggiu'. Le persone che sono la'.....

Uml: (UI).....

Lamberti: ...non abbiamo bisogno di loro.

Uml: Ti ho gia' detto tutto.

Lamberti: Bene, non abbiamo bisogno di loro. Se  
mi dici....dimmi quello che va fatto.  
Tu puoi giudicarlo meglio di noi.

Uml: Non abbiamo bisogno di loro. Loro hanno bi-  
sogno di noi per il trasporto.

Lamberti: Si'.

Uml: Non per il trasporto, per la licenza di  
importazione perche' non hanno una licenza.

Lamberti: Si'.

Uml: Per poterle portare laggiu' non hanno.....

Lamberti: Non hanno una licenza.

Uml: Non hanno una licenza. E per questo vorreb-  
bero servirsi di noi.

Lamberti: Ma noi dobbiamo farci sfruttare da  
loro, se ci sono altre cose?

Uml: Proviamo, proviamo due camice....

Lamberti:(UI).....

Uml: Ti manderò due camice.

Lamberti: Tu manderai due camice.

Uml: Non ho esperienza. Sono inesperto.

Lamberti: Si'.

Uml: Il ragazzo che ha piu' esperienza di me mi  
ha detto "va bene". "Quelle sono semplice-

a farlo sei giorni la settimana. Non vuole  
lavorare la domenica.

Lamberti: Il ragazzo qui?

Uml: No, questo che lavora per me.

Lamberti: Si'.

Uml: Non dovresti arrabbiarti.....invece di  
averlo 3 giorni da te e tre da me.....

Lamberti: Si'.

Uml.: Facciamo 4 da me, perche',.....non ti  
arrabbiare.....(UI).....

Lamberti: Tu.....tu in questo momento hai.....

Uml: Si', io ho.....

Lamberti: Tu in questo momento hai.....

Uml: Io ho.

Lamberti: Si capisco.....

Uml: Hu?

Lamberti: Ho capito. In questo momento hai piu'  
che bisogno.

Uml:.....Io devo.....

Lamberti: Si', lo so.....

Uml: (UI).

Lamberti: Non pensare a queste cose, va bene?

Uml: Allora dopo questa cosa di sabato.....

Lamberti: Si'.

Uml:.....potrebbe essere che prima di sabato

prossimo, ti mando questi due containers.

Lamberti: Molto bene.

Uml: Va bene.

Lamberti: Molto bene.

Uml: Va bene.

Lamberti: Salutami tanto i tuoi colleghi giovani

Uml: Dammi il numero. Salutami tutti.

Lamberti: D'accordo. Hai il numero di la'?

Uml: Non ce l'ho.

Lamberti: E'...(schiарisce la gola)....914.....

Uml: 914.

Lamberti:.....56.....

Uml:.....56.....

Lamberti:.....1.....

Uml:.....1.....

Lamberti:.....0.....

Uml:.....0.....

Lamberti:.....88.....

Uml:.....88.....

Lamberti:.....3.....

Uml:.....3..... Bene.

Lamberti: Va bene?

Uml: Bene.

Lamberti: Quando sara'.....eh quando.....chiama  
laggiu' e.....

Uml: Va bene (schiarisce la voce).

Lamberti: Bene, buone cose.

Uml: Io, laggiu', al massimo lunedì'. Mi faro' sentire. O laggiu' o tramite i miei parenti per un appuntamento per la decisione....., per ogni cosa.

Lamberti: Bene.

Uml: Tutto a posto?

Lamberti: Arrivederci e.....

Uml: Te lo passo, ti vuol salutare.

Lamberti: Bene.

Uml: Arrivederci e buone cose.

Lamberti: Molte buone cose, huh?

Uml: Per i pomodori, mi darai una risposta.

Lamberti: Si'.

Uml: Va bene.

Lamberti: Ciao.

Um2: Salve.

Lamberti: Ciao.

Um2: (formale). Buongiorno. Come stai?

Lamberti: Come stai.

Um2: Non c'e' male. Che mi dici.....

Lamberti: Beh quaggiu' va tutto bene.

Um2: Tutto bene?

Lamberti: Si grazie al cielo. Come possiamo

dire? Al peggio non c'e' mai fine  
(ride).

Um2: E' uscito dall'ospedale?

Lamberti: E' uscito dall'ospedale. Si sente un  
pochino meglio ma ha ancora bisogno di  
cure.

Um2: Speriamo.....

Lamberti: Perche' non puo' andare ancora in giro  
Un po' di freddo per lui sarebbe trop-  
po.....sarebbe troppo.

Um2: Tanti auguri.

Lamberti: Va male.

Um2: Mi fa piacere aver parlato con te.

Lamberti: Per me lo stesso. Molte buone cose.

Um2: Altrettanto.

Lamberti: Porgi i miei saluti a tutti.

Um2: Lo stesso anche a te.

Lamberti: Arrivederci.

Fine della telefonata.

In base al contenuto della conversazione sopra  
riportata, si e' ritenuto che il primo carico di droga  
(11 o 22 pacchi) sarebbe arrivato a Fort Lauderdale,  
Florida (dove fa caldo) Sabato (11.2.1984).

Si era anche dedotto che in relazione al carico  
in arrivo in Florida, Joseph Lamberti o uno dei

suoi avrebbe chiamato al telefono (914) 551 - 0883 che e' nella Boutique di Pino Europa, 440 Bloming Grove Turnpike, New Windsor, N.Y." (Vol.21/G f.499) - (Vol.21/G f.509).

Questa telefonata e' altrettanto importante della precedente. Rivela anzitutto che il Badalamenti si trova o si e' recato in precedenza in Sicilia; evidenzia la posizione di superiorita' del gruppo Catalano rispetto al resto dell'organizzazione, probabilmente in quanto gli altri dovevano necessariamente rivolgersi al gruppo per smerciare l'eroina negli U.S.A. (G.Badalamenti: "Noi non abbiamo bisogno di loro. Loro hanno bisogno di noi per la licenza di importazione perche' non hanno una licenza"), ed infine conferma l'esistenza di un'organizzazione (e' significativa la presenza di altro individuo non identificato accanto al Badalamenti) capeggiata da Badalamenti per lo smercio dell'eroina.

Ancora altre telefonate, tra i protagonisti di questa vicenda, sono state registrate dal F.B.I., tutte acutamente commentate dall'estensore dell'affidavit. Ci si limita solo a richiamarle per evitare appesantimenti nell'esposizione.

Alle ore 15,55 del 14.2.1984 Gaetano Badalamenti telefona alla solita cabina pubblica dove sono in attesa Lamberti, Mazzurco (Fot.024685) - (Fot.024686) e Pietro Alfano, il quale ultimo si era recato appositamente da Chicago a New York (sotto falso nome) il 13/2/1984. La conversazione si svolge in dialetto siciliano.

\* ----- \*

Zio = Gaetano Badalamenti (n.d.r.)

Alfano = Pietro Alfano

Lamberti = Salvatore Lamberti

Mazzurco = Salvatore Mazzurco

ui = non comprensibile

\* ----- \*

"Alfano Eccoci;

Zio Salve

Alfano Come va?

Zio Bene. Eccoci qua!

Alfano: Bene, questa mattina.....

Zio .....UI ..... ascolta.

Alfano Dimmi.

Zio Ti hanno detto che la citta' laggiu' no?

Alfano No, non me lo hanno ancora detto.

Zio Non sono li' con te?

Alfano Si'.

Zio Chiedigli se lo sanno o altrimenti te lo racconto. Ascolta.....

Alfano Dimmi.

Zio: Bene tu adesso prima di partire.....

Alfano Si'....

Zio Tra quello che c'e'.....

Alfano Hee.

Zio .....dai 100

Alfano Haa.

Zio .....e porta 100 con te.

Alfano Haa.

Zio Dopodiche' ti diro' io il nome dell'albergo.

Alfano Allora non ho bisogno di andare laggiu'.

Zio Venerdi' notte.....

Alfano Haa.....

Zio .....andrai a dormire laggiu'.

Alfano Bene.

Zio Sabato mattina ti telefoneranno. Cercheranno del Signor Rossi.

Alfano Bene.

Zio Rossi!

Alfano Rossi.

Zio Si'.

Alfano (dietro di se')...dammi una penna.  
Zio Poi laggiu' in quella citta'.....  
Alfano Haa.  
Zio O forse in una vicina.....dovunque tu  
scelga.....  
Alfano Hee.....  
Zio .....Sarebbe bene se tu affittassi  
qualcosa, se vuoi.....  
Alfano Logicamente. Ma ah.....  
Zio Perche'..... Alcune di quelle cose.....  
dieci di quelle che mi hai dato.....  
Alfano Si'.  
Zio .....adesso stanno arrivando.  
Alfano Ha. Ahm. Bene. Quando?  
Zio Adesso, dopo io ti faro'.....  
Alfano Dopo, bene. Ho capito.  
Zio Ti faro' sapere piu' tardi.  
Alfano Si'.  
Zio E comunque ogni settimana.  
Alfano Bene bene.  
Zio Se quelle nostre camice.....  
Alfano Si' lo so.  
Zio Hee.  
Alfano .....saro' laggiu'.....a quell'in-  
dirizzo, non ho, non ho da portare.....

non devo andare insomma.

Zio Si uno di loro andra'.

Alfano Bene.

Zio Tu farai insieme a loro quello che vorranno fare.

Alfano Ah.

Zio Quando quel ragazzo ti chiamera'.....

Alfano Haa

Zio .....e tu ti incontrerai.....

Alfano Si'.

Zio Poi tu gli dirai cosa deve fare chi deve incontrare e dove.....

Alfano: Si'.

Zio Tu ci dovrai andare.....nella citta' del sole.

Alfano Logicamente.

Zio Ed e' la citta' del sole, dove.....

Alfano UI

Zio: .....la citta' che hanno.

Alfano Va bene (rumore dietro)

Zio Così' loro.....certamente.....vogliono  
.....vorranno vedere.....

Alfano Si'!

Zio Voi la' prenderete una decisione.

Alfano Si', ma.....

Zio UI

Alfano ..... Fammi capire bene. Devo io personalmente portare qualche cosa all'indirizzo che il capo mi ha dato?

Zio: Tu.....(schiarisce la gola).....Non devi portare nulla. Solo l'indirizzo.

Alfano Va bene.

Zio Ti do l'indirizzo.

Alfano Bene, ora ci siamo.

Zio Personalmente devi portare 100.000.....

Alfano Va bene.

Zio Quando avra' fatto.....

Alfano Certamente.

Zio .....allora giiele dai.

Alfano Sissignore.

Zio Quelle.....e poi parleremo. Ascoltami.

Alfano Si'.

Zio: Il tuo telefono, la, al.....(UI).

Alfano ah.

Zio .....e dopo che voi vi siete riuniti, tu gli dirai quando vorrai venire....tu.

Alfano Va bene.

Zio Venerdi'.

Alfano Va bene.

Zio E se ancora non vi foste incontrati.....

digli che tu ancora non sai quando.....

Alfano Certamente.

Zio E io chiamero'.

Alfano Bene.

Zio Questa cosa e' chiara?

Alfano Chiaro.

Zio Non dimenticherai nulla?

Alfano Una piccola cosa.

Zio Che cosa?

Alfano In questo.....albergo.....

Zio Si'.

Alfano Quando dovro' andarci?

Zio Ti chiamero'. Ci dovrai andare venerdi'  
notte.

Alfano Allora io rimango.....aspettero'.

Zio E sabato mattina lui ti chiamera'.

Alfano Ma prima mi chiamerai e mi dirai tutto.

Zio Io ti diro' il nome dell'albergo.

Alfano Va bene.

Zio Solo.

Alfano Se me lo vuoi dire ora sarebbe anche  
meglio.

Zio Loro me lo devono dire. Non lo so.

Alfano Va bene. Capisco.

Zio Si.

Alfano Va bene.

Zio Questo e' tutto quello che so.

Alfano Molto bene.

Zio Giovedi' ti chiamero' e ti diro'.

Alfano Molto bene.

Zio Okay.

Alfano Bene. Ti faro' parlare con uno di loro.

Zio Tutto e' chiaro, vero?

Alfano Molto chiaro. Okay?

Zio Se tu vuoi parlare con quello la', la'...

Alfano Beh....Ora vedremo.

Zio; .....nella citta'.....a uno che.....  
che sarebbe oltre 30.....questo e' dalla  
citta' del sole.

Alfano intende dire Naples (U.S.A.).

Zio Si'.

Alfano Si'..... Va bene.

Zio .....potrebbe essere molto piu' lontano  
che 30 minuti.

Alfano Ma dimmi un poco.....Matteo Madonna e'  
la.....ci sta andando? Conosci  
"Chiavuzzu"?

Zio Si'.

Alfano Che dici?

Zio Ma no, lui e' qui.  
Alfano: Ma lui e la'.  
Zio Si'.  
Alfano Perche' il nipote mi stava dicendo che  
era qui.  
Zio No, non lo e'.  
Alfano Beh, allora non importa.  
Zio E' qui.  
Alfano Va bene.  
Zio Se non vuoi farlo.....lo faremo fare al  
nipote.  
Alfano Prego! Prego!  
Zio Perche'.....perche' tu.....quando  
arrivera'.....  
Alfano Ah.  
Zio .....lui sa dove dovrebbe arrivare.  
Arrivera'.(UI).  
Alfano: Va bene, ma poi.....quando io.....  
mentre io, quando io ci arrivero', non  
voglio che nessuno venga coinvolto. Non  
voglio coinvolgere nessuno. Se non ci  
riusciro', allora mi faro' aiutare.  
Zio No, ma comunque dovrai preparare una  
casa.  
Alfano E quello.....Lasciami fare il primo

viaggio e poi preparero' una casa (ph).  
Zio Certamente, loro...gia' sanno la citta'.  
Alfano: Si, signore.  
Zio Fammi parlare con uno di loro  
Alfano Va bene.  
Zio Saluti.  
Alfano Fai tanti saluti a tutti.  
Zio Ci risentiremo giovedi'.  
Alfano Va bene.  
Zio (UI).....  
Alfano Arrivederci.  
Lamberti Pronto.  
Zio Pronto.  
Lamberti Come stai?  
Zio Beh, siamo qui.  
Lamberti Per fortuna. Cosa ne dice? Stai bene? La Famiglia?  
Zio Tutti bene.  
Lamberti Comunque.....  
Zio Tu come stai?  
Lamberti: Beh, io.....ho appena fissato un appuntamento con il dottore, ora nuovamente. Comunque...non possiamo dire nulla.  
Zio: (UI).....

Lamberti: ....finche' non mi diranno che  
cosa e' questa altra rognà.

Zio Hm, la famiglia sta bene?

Lamberti: Si stanno tutti bene.

Zio Salutami tuo figlio.

Lamberti Presentero'. Anche a te.

Zio C'e' il cugino?

Lamberti No, il cugino non c'e'. C'e' il  
piccoletto.

Zio Allora voglio parlare con lui.

Lamberti (balbetta).....devi dirmi qualche  
cosa?

Zio No.....no.....

Lamberti: Va bene.

Zio Ti abbraccio.

Lamberti: Così' anche io.....salutami tutti.

Zio Lo faro', grazie.

Lamberti: Eh.....va bene, salutami tutti.

Zio Tante cose.

Lamberti Tante cose.  
(piccola pausa)

Mazzurco Pronto.

Zio Pronto.

Mazzurco Come va?

Zio Beh, siamo qua.

Mazzurco: Bene (in inglese)  
Zio: E la'?  
Mazzurco: Bene, ringraziando Iddio.  
Zio: Ma perche' questo capo non vuole mai venire?  
Che c'e'? Ha sempre tanto da fare?  
Mazzurco: Ma che cosa intendi con "tanto da fare"? Lui e' pedinato.  
Zio: Mah. Comunque tu conosci la citta', vero?  
Mazzurco: Hum, hum.  
Zio: Dillo a mio nipote.  
Mazzurco: Si' lo so.  
Zio: C'e' bisogno che lo ripeta?  
Mazzurco: No, ma dove deve andare, la'?  
Zio: Che?  
Mazzurco: Conosco la citta'. Questo e' tutto quello che so.  
Zio: Si'.  
Mazzurco: Conosce il resto?  
Zio: Si', lo sa.  
Mazzurco: Benissimo (in inglese).  
Zio: E lui..... Venerdì' sera andra' all'albergo nella citta' del sole.  
Mazzurco: Si', si'.

Zio E voi vi mettete d'accordo, perche' quel tipo gli telefonera' nella mattinata.....e poi voi vi incontrerete.

Mazzurco: Va bene.

Zio E.....(schiarisce la gola)..... comunque stanno arrivando i campioni delle camicie.....quelle che sono le nostre.

Mazzurco Si'.

Zio Si'. Comunque, non penso che vuole continuare, perche' lui dice che..... si e' espresso male.....invece di parlare di (borbotta).....lire..... lui parlava di dollari.

Mazzurco: Uh.

Zio Io gli ho detto, "non siamo in America, siamo in Italia". Comunque non credo che sia importante. Perche' ci sono.....circa piu' di 20 oltre quello che ti ho detto.

Mazzurco: Si', si'.

Zio Ma gia' quello che ho e' per strada.

Mazzurco Va bene.

Zio Ma, comunque, sto.....ritornando a.....e sto cercando di perfezionare

quello....quello che avevamo 5 anni fa.

Mazzurco Si'.

Zio Il fornitore che avevamo 5 anni fa. E credo che siamo arrivati ad un buon.....

Mazzurco Va bene.

Zio L'unico inconveniente e' che gli dobbiamo dare...visto che non hanno la licenza di importazione.

Mazzurco Gia', e loro vogliono....capisco. Me lo hai spiegato la volta scorsa.

Zio Si, va bene. Ma.....buona o no, questo non ci interessa, perche', dato che lo spediranno ad un nostro "paesano".....

Mazzurco Hm.

Zio Non ci riguarda. Loro non si incontreranno affatto con voi, se la caveranno da soli.

Mazzurco: Va bene.

Zio Percio'.....Ma, per quanto concerne .....quando e' che voi ragazzi verrete. Io sono pronto. E dato che il prezzo e' alto, la', il trasporto

e' caro.....

Mazzurco: Hm, hm.

Zio .....Perche' vuole 15 cents. Dovremo vedere.....

Mazzurco: Beh, e' alto, perche' piu' o meno, credi che in altri posti..... costerebbe anche 15 cents.

Zio Nelle scatole?

Mazzurco Si', certo.

Zio Ma comunque, dovremmo anche avere la possibilita' di avere.....tutto quello che noi.....

Mazzurco Va bene. Appena.....ora mi voglio informare di come e' la situazione.

Zio Vedete un po' come potete fare a sistemare questa cosa la'....perche' io ce l'ho qua. E gia' pronta.

Mazzurco Va bene.

Zio Bene.

Mazzurco E quei campioni, quando potranno essere qui?

Zio La settimana prossima.

Mazzurco Benissimo. Ci sentiremo. Come faremo?

Zio            Ci sentiremo, va bene?

Mazzurco      Così' chiamerai tuo nipote.

Zio            Dai dei soldi a mio nipote, ora, perche' li deve lasciare la'. Perche' io non ne ho piu; percio'..... oppure.....

Mazzurco:     Per dirti la verita', sembra che questi ultimi sono stati accettati male.

Zio            Tu lo devi dare a lui o (a loro), perche' lui lo deve lasciare per loro.

Mazzurco:     Lui li deve dare. Eh, quei campioni che lui mi ha portato.....io li ho dati ad un tipo, ed ogni giorno sto aspettando di avere...un risultato.

Zio            Ascoltami, lui li deve lasciare la'. Percio' non c'e' nulla da fare. Ed io non ne ho nemmeno da potertene spedire da qui. Ma da qui cosa possa mandare?

Mazzurco:     Ti diro'.....in questo preciso momento, oggi.....e' la stessa cosa che se cercassi di spremere una roccia.

Zio           Voi dovete prepararlo.  
Mazzurco     Lo diro', lo diro' a quell'uomo, e  
              vedremo cosa potra' fare.  
Zio           dovrete prepararlo voi. Tanti sa-  
              luti.  
Mazzurco:    Grazie.  
Zio           Tante cose.  
Mazzurco     Arrivederci.  
Zio           Arrivederci."

(Vol.21/G f.518)-(Vol.21/G f.530).

Questa telefonata conferma le considerazioni gia' espresse in relazione alle altre telefonate. E' da notare il risentimento di Gaetano Badalamenti per il fatto che il capo dell'organizzazione con cui trattava non gli parlava al telefono ("Ma perche' questo capo non vuole mai venire?") e la pronta giustificazione di Mazzurco ("Lui e' pedinato"). Il riferimento, poi, all'operazione in corso ed a future forniture di droga e' cosi' evidente che non e' il caso di insistervi.

Tutta una serie successiva di telefonate tra Alfano, Giuseppe Lamberti, Emanuele Palazzolo, Salvatore Evola e Gaetano Badalamenti evidenzia il coinvolgimento di tutti costoro col Badalamenti non che '            l a            d i f f i c o l t a '

(non si sa se apparente o effettiva) del Gruppo di Catalano a pagare la droga (Fot.024705) - (Fot.024719).

Il 19.2.1984, alle ore 13,00, Gaetano Badalamenti telefona nuovamente alla solita cabina pubblica. Il contenuto della conversazione e' riportato nell'affidavit.

" Lo zio disse a Lamberti, che lui e suo cugino, dovevano dare ad Alfano gli "80" che si riferivano "ai campioni che gia' vi ho dato". Lamberti rispose che era molto difficile fare come voleva lo zio e quest'ultimo replico' che sarebbe stato molto "imbarazzato", se il pagamento non fosse stato effettuato a suo nipote (Alfano); indi, dicendo che stava terminando i gettoni, avviso' che avrebbe richiamato Lamberti. La telefonata termino' cosi', per essere poi ripetuta verso le 13,07 sul (212) 830-9321).

Durante la seconda telefonata, lo zio e Lamberti parlarono nuovamente del pagamento ad Alfano. Lamberti spiego' che "tutti gli 8 (80.000 dollari) era difficile.....c'erano 40 qui. Lui voleva altri 40".

Lo zio, allora, riferendosi alla spedizione della droga, disse:

"quel tipo" e' gia' in viaggio. Lui non sa che il pagamento non e' stato effettuato..... "Lui" e' in viaggio con 22".

Si pensa che con questo, lo zio volesse avvertire che l'individuo con le 22 unita' di eroina stava ancora aspettando di fare la consegna ad Alfano nel Florida o a qualche altro complice.

Infine lo zio incarico' Mazzurco (che aveva rimpiazzato Lambertini) di dire ad Alfano che egli avrebbe chiamato il giorno seguente per risolvere la faccenda e chiese allo stesso Mazzurco se era d'accordo per fare il pagamento nello stesso momento." (Vol.21/G f.544) - (Vol.21/G f.545).

In questa telefonata, dunque, si parla della fornitura di campioni d'eroina da parte del Badalamenti per un importo di 80.000 dollari nonche' della apparente inspiegabile difficolta' dell'organizzazione Catalano a pagare la merce, difficolta' che viene confermata da successive telefonate fra Lambertini, Mazzurco e Ganci (Fot.024715) - (Fot.024718) e dalla telefonata del 23.2.1984 tra Alfano e Badalamenti.

" Il 23 Febbraio 1984 alle 13,31 (CST), Alfano ricevette una telefonata da John Doe, alias "

Zio", ad Oregon, Illinois. Parlando in modo poco chiaro, Alfano disse: "quei tizi non hanno messo insieme le nostre camicie. 4 piu' 6,10, e cosi' sono in tutto 14. 6 ne prendero' domani, cosi' avro' 20 camicie. Allora ti potro' preparare un pacco quando tu lo vuoi". Lo zio ribatte':

"No, devi farne 8....10 puoi portarne con te....8 tutte insieme quelle che devono lasciare andare" ed Alfano gli rispose, parlando in codice: "Va bene, ne prendero' 10 con me....camicie. I Piccoli sono nudi"; indi domando' "Le 8 camicie, devo portarle a quella famiglia per ordini del grande?". Lo Zio rispose: "Si.....se lo puoi fare adesso.....fallo..... Loro lo possono fare, invece che sia tu a dover fare il viaggio..... Va bene, vedi se te lo puoi far fare domani perche' ti telefono di nuovo caso mai tu non lo possa fare". Poi si misero d'accordo di aspettare fino a "dopo domani" (25.2.1984).

Sempre parlando in linguaggio convenzionale, Alfano disse: "Le sardine salate mi chiamano..... Gli ho detto di lasciar perdere. Non ti preoccupare. Ha riferito che cosa gli hai detto? Gli ha detto che l'ha mandato perche' scotta, capisci?..... Ed io gli ho detto di non preoccuparsi per questo adesso. Mi

fa venire un grosso mal di testa. Gli ho detto che quando avrei parlato con te, te lo avrei chiesto".

Si ritiene che in questa conversazione Alfano e lo Zio parlassero, in linguaggio convenzionale, dell'associazione per traffico di stupefacenti, attualmente in corso." (Vol.21/G f.557) - (Vol.21/G f.558).

E' importante, poi, la telefonata del 23.2.1984 fra Lamberti e Ganci in cui il primo chiede preoccupato al secondo: "Ma pensi che sia pericoloso per noi?", con evidente riferimento ai loro rapporti col Badalamenti. Si riporta in proposito l'affidavit.

" Il 23 febbraio 1984 alle 21,25, Mazzurco fece una telefonata da casa di Ganci ((212) 894-4739) a casa di Joseph Lamberti ((516) 378-3212).

In questa conversazione, dal telefono di casa di Ganci, si sentiva la voce di Salvatore Catalano che era li' vicino. Dopo aver parlato delle "chiavi" per la "Mercedes", Lamberti chiese di parlare con Ganci. Quando Ganci arrivo' al telefono, Lamberti gli chiese: "Ma che ne pensi di questa faccenda?". Ganci rispose

in modo enigmatico: "Be'.....nulla. Che deve essere? Percio'.....". Lamberti poi chiese ancora: "Ma pensi che sia pericoloso per noi? Che e'.....". Ganci replico': "Joe, hai sentito quello che ho detto l'altra sera. E' da allora che.....e' tutto".

Lamberti allora disse che poiche' "lui ora dice cosi' ..... stiamolo a sentire ora ..... che se problema c'e' con il lavoro, deve essere lui". (Vol.21/G f.562) - (Vol.21/G f.563).

Intanto non si risolvono i problemi finanziari degli acquirenti della droga (Fot.024736) - (Fot.024738) e alla fine Alfano riceve la seguente telefonata da Gaetano Badalamenti.

" Il 26 febbraio 1984 alle 12,35 (CST), John Doe, alias "Zio", telefono' ad Alfano a Oregon, Illinois e gli dette i seguenti ordini: "Ascoltami..... Fagli portare quelle 8 camicette per martedi'.....prepara ogni cosa.....e mercoledi' a mezzogiorno li', ai fichi d'India.....puoi farglielo portare da soli..... Mi raccomando".

Si ritiene che con il termine "fichi d'India" i due intendessero indicare, in codice, il telefono pubblico da utilizzare, per le loro comunicazioni, mercoledi' 29 febbraio 1984 a mezzogiorno, mentre con

in modo enigmatico: "Be'.....nulla. Che deve essere? Percio'.....". Lamberti poi chiese ancora: "Ma pensi che sia pericoloso per noi? Che e'.....". Ganci replico': "Joe, hai sentito quello che ho detto l'altra sera. E' da allora che.....e' tutto".

Lamberti allora disse che poiche' "lui ora dice cosi' ..... stiamolo a sentire ora ..... che se problema c'e' con il lavoro, deve essere lui". (Vol.21/G f.562) - (Vol.21/G f.563).

Intanto non si risolvono i problemi finanziari degli acquirenti della droga (Fot.024736) - (Fot.024738) e alla fine Alfano riceve la seguente telefonata da Gaetano Badalamenti.

" Il 26 febbraio 1984 alle 12,35 (CST), John Doe, alias "Zio", telefono' ad Alfano a Oregon, Illinois e gli dette i seguenti ordini: "Ascoltami..... Fagli portare quelle 8 camicette per martedi'.....prepara ogni cosa.....e mercoledi' a mezzogiorno li', ai fichi d'India.....puoi farglielo portare da soli..... Mi raccomando".

Si ritiene che con il termine "fichi d'India" i due intendessero indicare, in codice, il telefono pubblico da utilizzare, per le loro comunicazioni, mercoledi' 29 febbraio 1984 a mezzogiorno, mentre con

l'espressione "8 camicette", credo si riferissero ai soldi che dovevano pagare quelli di New York.

Il 27 febbraio 1984, alle 16,45 (CST) John Doe, alias "Zio", telefono' ad Alfano a casa sua ((815) 732-2774) ad Oregon, Illinois e gli chiese del "pacco che mi hanno mandato". Alfano rispose: "STERURERMESO", che risulato' essere un numero di telefono in codice, e lo zio di rimando assicuro' che sarebbe "stato li'" entro "20" minuti.

Alle 17,05 (CST) (venti minuti dopo), lo Zio chiamo' Alfano al telefono pubblico ((815) 732-3428) e gli comunico': "Venerdi' a mezzogiorno.....Joseph..... telefonero' a Vincenzo Russo.....la' dove c'e'.....". Alfano lo interruppe dicendo: "Si, si, lo so", ma lo Zio continuo': "E gli devi dare i 135". Alfano rispose allora: "Ora vediamo", e lo Zio disse "No". Parlando in codice si misero d'accordo per un "appuntamento" per "dopodomani mattina.....alla citta' che e' vicina"; lo Zio doveva telefonare ad Alfano "Sabato sera", e doveva farlo sapere ad Alfano "giovedi'".

Si ritiene che Alfano e lo Zio, in questa occasione, prendessero ulteriori accordi per portare avanti le transazioni di stupefacenti ancora non risolte." (Vol.21/G f.572); (Vol.21/G f.574).

Successivamente, Alfano e Mazzurco concordano che il trasporto dell'eroina dalla Florida a New York sarebbe stato effettuato a cura del primo (Fot.024751) - (Fot.024752); tuttavia, l'organizzazione di Catalano era preoccupata, avendo cominciato a comprendere che l'indagine di polizia in corso avrebbe potuto riservare spiacevoli sorprese.

" Il 1° marzo 1984, alle 19,43, Salvatore Catalano telefono' a Ganci a casa ((212) 894-4739) e, in linguaggio convenzionale, lo avverti' "il cavaliere non mi ha telefonato.....e quel tizio, non c'e', e' via". Ganci rispose che quando "lui" sarebbe venuto, Catalano, l'avrebbe dovuto fare. Catalano, preoccupato, aggiunse che "gli" avevo detto ..... "quando verra', digli che, che a volte, non fanno.....bene, che tengano tutto fermo.....a volte vanno.....mandano le, cose.....capisci, per fermare loro e le cose". Ganci disse allora: "No, ma non hanno mandato niente". Catalano era ancora preoccupato "perche' quelle persone potrebbero vedere.....perche' quella cosa, a volte ti vede, quel tipo li..... Digli.....non so cos'e'.....a volte vanno".

Ganci disse allora che ci stava "pensando". Catalano lo informo': che Cesare (probabilmente Bonventre) gli aveva detto "che doveva dargli una risposta" e Ganci riferi' allora che gli aveva "detto....."Quando dovevo dargliela non ho potuto dargliela. Non appena l'avro', la daro' a te." Catalano fece poi degli enigmatici riferimenti a "quel tipo" che e' "passato ieri" e che "ha telefonato oggi" ed aggiunse che lui aveva detto a "quel tipo" che "quando verra', allora ci penseremo"; invito', poi, Ganci a chiederglielo lui stesso".....Gli dici "in questi giorni, parleremo del.....perche' abbiamo avuto un colloquio" e spiego' ancora, parlando in modo poco chiaro, che: "dopo che mi ha chiamato questa settimana, pensavo che avesse chiamato il cavaliere.....ma quando sono andato li, quel tizio non c'era. Quando sono tornato, ha telefonato".

E' da credere che, in questa occasione, Catalano e Ganci stessero discutendo del trasporto di stupefacenti attualmente in corso, e del pagamento del denaro relativo alle transazioni di narcotici in Florida. Catalano era preoccupato che l'attivita' svolta dalla polizia (indagine)

potesse far scoprire quei movimenti, e voleva che si avvertisse "quel tipo la' (lo "Zio") di stare attento mentre Ganci fece presente che ancora non era stato "mandato" ne' l'uno ne' l'altro. Da questo colloquio risulta anche che "Cesare" e' coinvolto in questa transazione e potrebbe essere la terza persona non identificata che e' in contatto con Catalano per la faccenda in questione." (Vol.21/G f.587) - (Vol.21/G f.588).

Dello stato delle trattative, Alfano informa Gaetano Badalamenti il 3.3.1984.

" Il 3 marzo 1984, alle 18,07 John Doe, alias "Zio", telefono' ad Alfano ad un telefono pubblico (815) 732-3428, ad Oregon, Illinois, e gli chiese: "A che punto stiamo, per ora?" Alfano si lamento' dei soci di New York ("La grande citta'"), e disse che gli "mancavano 6 camicie" (quantita' di denaro). Aggiunse, poi, che aveva portato "2 vestiti" (quantita' di stupefacenti) a New York (v. supra 4.2.1984), e che stava ancora aspettando che i "vestiti" diventassero "camicie", per cui aveva messo insieme soltanto "14 camicie da parte nostra", invece di "23". A questo punto lo Zio suggerì di "lasciar perdere tutto", ma Alfano ribatte' che sarebbe stato pronto "mercoledì"

(7.3.1984). Lo Zio disse allora che gli avrebbe dato un "numero di telefono" in modo che lui potesse "portare le 80 cose" (soldi). Alfano e lo Zio parlarono poi di incontrarsi "allo stesso posto.....sempre 27", e di passare "due ore" insieme, anche con "lui" (persona non ancora identificata); non parlarono però del giorno in cui doveva avvenire questo incontro. Alfano riferì inoltre che i soci di New York volevano che lui "li portasse (gli stupefacenti) al posto loro" e lo Zio replicò che "devono andarselo a prendere loro..... Digli se devono ancora discutere delle cose quando.....quando ci vedremo, ne parleremo. Dopo questa cosa". Si misero d'accordo che lo Zio avrebbe riteléfonato ad Alfano mercoledì' (7.3.1984 n.d.r.) alle 6 del pomeriggio, allo stesso telefono pubblico." (Vol.21/G f.588) - (Vol.21/G f.589).

Del contenuto di questa telefonata Alfano parla con Salvatore Evola:

" il 4 marzo 1984, alle 14,14, Alfano telefonò ad Evola in Michigan ((313) 658-3718) e gli riferì che lo Zio ("lui") aveva telefonato e che avrebbe richiamato "mercoledì' alle 6" (7.3.1984). Invitò pertanto Evola a venire ad Oregon, Illinois, "martedì' sera (6.3.1984)" per parlare con lo Zio al telefono pubblico.

L'Alfano, poi, riferendosi, credo, ai soci di New York, disse che "giovedì" forse "sarebbe dovuto andare nella grande città" ed aggiunse: "quelli di lì" (Mazzurco) "volevano che io facessi questa passeggiatina (in Florida)"; indi, riferendosi allo Zio, credo, Alfano disse: "No, no, no. Lui ha detto: "Quelli non sono affari tuoi, sono affari loro. Non sei tu che devi fare la passeggiata, devono farla loro". Egli spiego' che era disposto a "fare la passeggiata" (viaggio in Florida) per "portare avanti l'affare", ma lo zio aveva detto di no. Evola approvo' ed osservo': "Tu (Alfano) non vai in nessun posto se lui non te lo dice prima..... Loro (i soci di New York) si abitueranno a questo se tu cominci a portare per loro..... Devi stare attento". Alfano noto': "Ne abuseranno (i soci di New York).....devo stringere le redini". Evola poi disse che era d'accordo quando Alfano gli chiese di "mettere insieme qualche altra cosa" (i soldi) per quanto riguarda le transazioni in Florida." (Vol.21/G f.590).

Nonostante il contrario avviso di Badalamenti, Mazzurco conferma ad Alfano che nessuno della propria organizzazione sarebbe andato in Florida a prendere in consegna l'eroina

(Fot.024761); questa opinione di Mazzurco viene condivisa da Giuseppe Lamberti (Fot.024762).

L'8.3.1984, G. Badalamenti telefona a Pietro Alfano e gli dà ulteriori istruzioni per il trasporto dell'eroina ed il pagamento della stessa.

" L'8 marzo 1984, alle 9,48, John Doe, alias "Zio" telefono' ad Alfano ad un telefono pubblico ad Oregon, Illinois. Prima che avesse inizio la conversazione, un addetto ai telefoni comunico' che la chiamata veniva dal "Brasile". Lo zio chiese ad Alfano : "Hai capito dove devono portare i soldi? Ora ti do la cosa". Alfano rispose che a lui "non avevano detto niente". Lo zio soggiunse: "Ti avevo detto di prepararli nella grande citta'..... Poi ti farai portare i soldi li da loro?".

Alfano rispose che lui avrebbe "fatto i giri" e avrebbe preso "il resto delle camicie" (i soldi). Lo zio raccomandò: "Portagliene 100..... E domani ti chiamero'..... Il Signor Russo..... OK, il Signor Rossi..... Joel e' quello che telefonera'..... Ma poi, stasera, quando viene confermato tutto, io ti ritelefonero'.....la conferma dipende soltanto dal versamento di oggi".

Riferendosi, credo, alla quantita' di stupefacenti che dovevano essere ricevuti in Florida, lo Zio disse: "Guarda, ce ne sono 22". Lo zio si mise d'accordo con Alfano per richiamarlo a casa quella sera, piu' tardi; indi passo' al telefono un altro individuo non identificato (d'ora in poi "UM") che diede ad Alfano le seguenti istruzioni: "Prendi nota..... Louis Reich..... Reich, R-E-I-C-H.....e' scritto Roma, Imperial, Como, e poi c'e' H..... E il numero di telefono e' questo.....695-5210. E poi ti presenti col nome di Eddie, di San Paolo..... Bene, quando gli dai i soldi digli che sono per Eddie di San Paolo".

Alfano ripete': "Eddie di San Paolo", e UM confermo' nuovamente: "Queste cose sono per Eddie, di San Paolo".

L'apparecchio telefonico rispondente al numero ((212) 695-5210) risulta intestato all'abbonato Reich & Reich, e si trova nella stanza 5113 al 350 Fifth Avenue, New York, New York. Dai registri della societa' telefonica di New York, risulta inoltre che l'apparecchio telefonico rispondente al numero (212) 695-5210 ha i seguenti altri numeri, che sono collegati al numero principale (695-5210): "5211,

5212, 5213". Altri agenti dell'FBI hanno controllato altri pubblici registri da cui risulta che la Reich & Reich e' uno studio legale. Louis.S.Reich (nato il 13.7.1948: 43 Allen Road, Rockville Center, New York) e Edwin M.Reich (nato il 21.5.1913: 43 Allen Road, Rockville Center, New York) sono regolarmente iscritti all'albo degli avvocati, con studio legale sito alla Stanza 5113, 35 Fifth Avenue, New York, New York. In considerazione di tutto cio', si ritiene che John Doe alias "Zio", Alfano, Mazzurco ed altri membri dell'associazione abbiano concordato e programmato di consegnare elevate somme di denaro in contanti a Louis S.Reich per il compimento delle transazioni di stupefacenti in Florida.

In considerazione dei fatti relativi a tale consegna di denaro, e tenuto conto degli ordini che dovevano essere dati a Louis S.Reich per quanto riguardava quei soldi in contanti, (per"Eddie da San Paolo"), si ritiene che Louis S.Reich sia coinvolto consapevolmente nell'associazione. Si ritiene inoltre che Mazzurco, Alfano, o qualche altra persona non ancora identificata, consegni il denaro in contanti a Louis S.Reich, e che queste persone usino  
l a S t a n z a

5113 al 350 Fifth Avenue, New York, New York, per trattare verbalmente di questioni relative all'associazione. E' inoltre probabile che Alfano, Mazzurco, Louis S.Reich ed altre persone, si adoperassero anche in azioni necessarie per l'ulteriore svolgimento degli obiettivi dell'associazione, come per esempio il fatto di contare grosse somme di danaro, in contanti, che dovevano essere consegnate. Inoltre, in considerazione del tentativo fatto da Mazzurco per parlare con Louis S.Reich al telefono numero (212) 695-5210, nonche' degli ordini di Alfano e dello Zio, e' da credere che questo telefono venisse usato dai soci per gli scopi dell'associazione." (Vol.21/G f.601) - (Vol.21/G f.602); (Vol.21/G f.608) - (Vol.21/G f.609).

Pietro Alfano, l'8.3.1984, incarica del trasporto Giuseppe Vitale.

" L'8 marzo 1984, alle 10,46, Alfano telefono' a Giuseppe Vitale a Paris, Illinois ((217) 463-3795) e gli chiese: "Vai a fare una passeggiata?" Vitale si informo' "dove"? ed Alfano rispose: "Dove siamo andati la prima volta..... Dove sta Salvatore, li" ed aggiunse: "Vuoi portare qualcuno? Perche' io non posso

esserci. Poi devo vedere un'altra persona in un altro posto. Hai un amico che ti puo' far compagnia per domani?". Vitale rispose che stava aspettando che arrivasse un "cugino", e gli chiese: "Non devo andare in macchina, Pietro.....da li a la?". Alfano rispose di si e gli chiese se voleva andare in "aereo". Si misero quindi d'accordo che Vitale avrebbe preso l'aereo da "qui" (Chicago), ma da li' a la' (Florida - New York), sarebbe "andato in macchina". Alfano fece presente a Vitale che ci sarebbero voluti "2 giorni (di viaggio).....perche' la notte uno si ferma a dormire da qualche parte" ed alla fine decisero di parlarne piu' tardi, quello stesso giorno." (Vol.21/G f.603).

Quello stesso giorno, pero', Alfano riteléfono al Vitale e lo invita a rinviare la partenza fino a "lunedì o martedì" (Fot.024775).

L'11.3.1984, Alfano prenota un posto in aereo per New York, sotto falso nome (Fot.024780), ma, dopo avere ricevuto istruzioni telefoniche in tal senso da Gaetano Badalamenti (Fot.024784), rinvia la partenza e ne informa Mazzurco (Fot. 024785). Informa subito anche Salvatore Evola.

"" Il 12 marzo 1984, alle 18,36, Alfano telefono' ad Evola in Michigan ((313) 856-3718) e gli comunico': "Quella persona (lo Zio, credo) mi ha telefonato, e mi ha detto di non fare andare li' (da Reich) quella persona (Mazzurco)..... Ecco perche' siamo fermi a meta'". Evola chiese: "Dove, la in cima?" Alfano rispose: "Si', quella persona doveva portare 8 cose li'. ....No. Lui dice non mandatele li', ed allora ti ho chiamato e mi sono fermato". Nel corso del colloquio, Alfano disse che lui doveva telefonare "nella grande citta' perche' qualcuno mi avrebbe aspettato domani mattina alle 11" e spiego' che sarebbe andato a New York ("la grande citta'") "per riportare quelle cose" (credo si riferisse ai soldi o agli stupefacenti relativi alla transazione fra Alfano e Mazzurco fatta il 4.2.1984, v.sopra). Alfano fece presente che aspettava altre istruzioni dallo Zio ("lui") e "non appena mi dice dopodomani che tutto e' a posto io faro' quella passeggiata (cioe' andra' in Florida)" e commento' che l'altra sera (al telefono) lo Zio era "tranquillo" e "gentile" e "voleva continuare a parlare".

Evola ed Alfano si mostrarono concordi nel dire che lo Zio era colui che li

dirigeva; indi Alfano concluse: "Ti chiamero' non appena c'e' qualcosa di nuovo". Evola disse che lui era a disposizione "7 giorni alla settimana" e che non sarebbe "andato da nessuna parte"." (Vol.21/G f.615) - (Vol.21/G f.616).

Dopo un lungo intervallo, Gaetano Badalamenti telefona nuovamente a Pietro Alfano fissando un appuntamento telefonico per l'indomani in una cabina pubblica di Oregon.

" Il 28 marzo 1984, alle 16,08 (CST), John Doe alias "Zio" telefono' a casa di Alfano il quale gli chiese come stava ed esclamo': "Mi stai facendo morire!" Lo Zio semplicemente disse ad Alfano che lo avrebbe "visto" alle 17,30 (CST) ai "fichi d'India" (telefono pubblico di Oregon, Illinois) il giorno seguente." (Vol.21/G f.648).

Alfano informa immediatamente Salvatore Evola (Fot.024818) dell'appuntamento telefonico ed il 29.3.1984 riceve la telefonata di G. Badalamenti.

" Il 29 marzo 1984, alle 17,51 (CST), John Doe, alias "Zio", telefono' ad Alfano al telefono pubblico ad Oregon, Illinois e, dopo averlo messo in guardia di stare "attento quando parli" (al telefono), gli chiese: "Pensi ancora la stessa cosa

del pesce?" (credo si riferisse alle transazioni di stupefacenti in Florida).

Alfano rispose: "Tutte le volte che vuoi". Lo Zio, quindi, disse: "Non verro' dove stai tu..... Dovresti parlare con loro (New York)..... Vedi se qualcuno di loro vuole venire (in Florida); "devi dargli i loro soldi" (a quelli di New York). Alfano invito' lo zio a richiamarlo "domenica" (1.4.1984) alla stessa "ora" al telefono pubblico, perche' per allora avrebbe avuto una risposta da New York. Lo zio comunque sollecito' Alfano ad "andare" (in Florida) se quelli di New York ("loro") "non vogliono andarci" ed aggiunse: "dovete mettervi d'accordo (Alfano e quelli di New York), in questo modo pagherete insieme le spese..... Vuoi che ti dico..... Se poi loro vogliono venire per altre cose.....non per altre cose da stare li'..... Avranno tutto li'..... Be', queste discussioni io le faccio sempre di persona (con quelli di New York)". (Vol.21/G f.650).

Il 5 aprile 1984, Gaetano Badalamenti infine telefona nuovamente a Pietro Alfano.

" Il pomeriggio del 5 aprile 1984, John Doe, alias "Zio" telefono' ad Alfano a casa e gli disse di partire per "Madrid" e di portarsi dei

"soldi". "10" per esattezza, raccomandandogli di fargli sapere il giorno e l'ora del suo arrivo in Spagna. Secondo le istruzioni dello Zio, Alfano doveva tornare dopo uno o due giorni e "li avrai la prossima settimana" (credo si riferisse agli stupefacenti). Lo Zio fece presente inoltre che voleva completare la transazione prima della "festa" (cioe' la Domenica delle Palme (15.3.1984), o prima di Pasqua) e concluse avvisando Alfano che lo avrebbe richiamato a casa il giorno dopo alla stessa ora.

Si ritiene che lo scopo del viaggio di Alfano a Madrid fosse quello di incontrarsi con lo Zio per continuare le transazioni di stupefacenti. Dopo questi colloqui, Alfano prenoto' il volo Chicago-Madrid, Spagna, per il 7 aprile 1984." (Vol.21/G f.658) - (Vol.21/G f.659).

La telefonata sopra riportata ha consentito di individuare ed arrestare, a Madrid, Gaetano Badalamenti, il figlio Vito e Pietro Alfano.

2. Alla stregua di quanto e' emerso dall'attivita' investigativa nessun dubbio puo'

sussistere circa il coinvolgimento di Gaetano Badalamenti nel traffico di eroina, col ruolo di intermediario fra i produttori siciliani ed il gruppo di Salvatore Catalano. Il problema che si pone, adesso, e' quello di individuare i fornitori della droga, anche allo scopo di delineare l'attuale posizione del Badalamenti in seno a "Cosa Nostra".

Certo, lascia molto perplessi il sapere che Gaetano Badalamenti intrattiene regolari contatti telefonici addirittura con Giuseppe Ganci, uomo di fiducia di Bernardo Brusca e di Giuseppe Bono. E lascia ancora piu' interdetti il sapere che questi contatti proseguono anche quando persone vicine al Badalamenti continuano ad essere uccise, ad opera, come e' fondato ritenere, dei corleonesi e dei loro alleati.

Le perplessita', poi, aumentano quando si scopre che il canale facente capo a Giuseppe Soresi per il rifornimento della droga al gruppo Catalano e' in qualche modo collegato con l'altro canale utilizzato dallo stesso gruppo e facente capo a Gaetano Badalamenti e Pietro Alfano. Ed invero:

" Il 30 marzo 1984, alle 8,16, Mazzurco telefono' a Joseph Lamberti a casa ((516) 378-3341) - ((516) 378-3212) e gli disse di "portarsi" appresso "quei documenti".

Si ritiene che parlando di "documenti" intendessero dire i "soldi" che Lamberti doveva dare a Mazzurco quel giorno.

La mattina del 30 marzo 1984, gli agenti dell'FBI videro Mazzurco e Cangialosi che andavano in macchina all'aeroporto La Guardia dove andarono a prendere Alfano al terminal dell'American Airlines. Tutti e tre poi tornarono alla Pronto dove rimasero per piu' di un'ora.

E' stato accertato che nella circostanza c'erano alla Pronto anche Joseph Lamberti e Salvatore Lamberti.

Ad un certo punto, Mazzurco e Cangialosi uscirono dalla Pronto, e, dopo aver percorso un breve tratto di strada, in macchina, condussero alla Pronto un individuo non identificato. Mazzurco poi riaccompagno' direttamente Alfano all'aeroporto La Guardia, dove questi prese un volo per Chicago.

Il fatto che i soci dell'associazione di New York abbiano organizzato una riunione con Alfano

e Cangialosi indica che c'e' un nesso fra le due transazioni." (Vol.21/G f.655).

Non vi e' dubbio, dunque, che il gruppo Catalano intratteneva rapporti per la fornitura di eroina sia con Soresi (di cui il Cangialosi e' emissario) sia con Badalamenti (di cui, a sua volta, Pietro Alfano e' portavoce) e che gli emissari delle due organizzazioni fornitrici avevano contatti tra loro; ove si consideri che Soresi ha dietro di se' le "famiglie" di Borghetto, di Partinico, di Bagheria, in una parola tutto il gruppo che e' certamente responsabile anche dei numerosissimi lutti subiti da Gaetano Badalamenti, bisogna riconoscere che il ruolo di Gaetano Badalamenti nella "guerra di mafia" e' molto piu' complesso ed articolato di quello dei vari Bontate, Inzerillo e dello stesso Buscetta e che, ancora, non sono sufficientemente esplorati ne' la sua personalita' ne' i motivi per cui, prima, egli e' stato messo al bando e, poi, perseguitato in maniera tanto feroce. In altri termini, deve ritenersi che, per il Badalamenti, vi siano dei motivi ulteriori, oltre a quelli conosciuti dal Buscetta, che hanno indotto i suoi avversari a tentare di eliminarlo.

E' da dire, pero', che "il vecchio" (come e' indicato dai membri del gruppo Catalano tra di loro) certamente, fino al momento del suo arresto, non aveva accantonato i propositi di rivalsa, con metodi certamente cruenti e violenti.

Infatti, da una telefonata tra Pietro Alfano e Galbo Filippo, intercettata sull'utenza dell'Alfano (Fot.017380) - (Fot.017385), si deduce che in Sicilia si preparava una spedizione punitiva per vendicare i lutti subiti da Badalamenti.

Sia l'Alfano che il Galbo mostrano di essere a conoscenza che il Badalamenti era stato "da quelle parti", e, cioe', in Sicilia; il Galbo, poi, riferisce al suo interlocutore, che il proprio fratello gli aveva chiesto telefonicamente dalla Sicilia di "mandare quelle cose" perche' il "tempo va riscaldando". E l'Alfano, di rimando, osserva che "bisogna essere un paio di famiglie che partono" perche' da soli "non ci si puo' spuntare" essendo loro "assai".

E' chiaro che era in preparazione una rappresaglia contro coloro che avevano ucciso tante persone fedeli al Badalamenti.

Per porre in luce i sentimenti dei fidi di Badalamenti e' significativa la telefonata fra la moglie di Pietro Alfano e la sorella della stessa che commentano l'assassinio, avvenuto a Solingen il 20 febbraio 1984, di Agostino Badalamenti. (Fot.019668) - (Fot.019670)

Pia: razza di vastasi, se lo volevate ammazzare, ammazzatelo e andate via; tutti questi sfregi che sono?

Maria Cristina: sfregi.....sfregi.....perche', per me, io penso, di dire dove e' lui? Così' per fare.....

Pia: si, si.....

M.C.: quello, che ne sapeva? A chi lo dicono dove e' e dove non e'? (evidentemente si riferisce a G.Badalamenti)

Pia: Ma vero.....!

M.C.: e gli puntavano i coltelli, gli facevano saltare i denti e tutte cose.....

Pia: nella testa, nelle spalle.....

M.C.: e alla fine gli hanno sparato."

PARTE V

IL RIENTRO IN ITALIA DEI PROFITTI ILLECITI

1.- RIMESSE DI DOLLARI ATTRAVERSO CORRIERI.

Si e' accertato che il mercato prediletto per i suoi alti profitti dall'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra" era quello statunitense.

Pertanto, seguendo il rientro e la destinazione dei dollari in Italia si possono cogliere altri elementi utili per chiarire tutte le fasi e le modalita' del traffico e per individuarne i responsabili.

Per un certo periodo, e soprattutto agli inizi, allorché gli organi investigativi non si erano ancora sensibilizzati al problema degli stupefacenti, i dollari statunitensi rientravano in Italia in banconote, molto spesso occultati in innocue valigie di insospettabili siculo-americani che ritornavano per qualche periodo nella loro terra d'origine o tramite corrieri all'uopo specializzati.

Si deve all'intuito investigativo del Capo della Squadra Mobile di Palermo, Boris Giuliano, il

fatto di aver privilegiato tale canale di indagine, con la collaborazione dei corrispondenti colleghi americani, per risalire ai trafficanti di stupefacenti che inviavano l'eroina negli Stati Uniti d'America.

E' proprio di Boris Giuliano il primo importante successo in questo campo, mediante il sequestro, il 19 giugno 1979, di due valigie contenenti complessivamente la somma di 465 mila dollari U.S.A., che, secondo quanto riferito successivamente (nel 1981) da Totta Gennaro, sarebbero state destinate alla "famiglia" dei Mafara di Brancaccio.

Un particolare interessante, perche' si salda logicamente con le successive indagini della "Pizza Connection", e' costituito dal rinvenimento nelle valigie anche di 27 grembiuli e magliette con scritte pubblicitarie di pizzerie americane.

Le ulteriori indagini di Giuliano si erano spinte sin nei sacrari degli istituti di credito ed e' merito suo avere iniziato le indagini bancarie che forniranno solide basi probatorie, concernenti vari movimenti di dollari, al procedimento penale contro Sollena Salvatore ed altri, tra cui Bontate Giovanni, Marsalone Salvatore, per citare taluni dei coimputati comuni al presente procedimento.

Un altro episodio significativo e' costituito dall'esito delle indagini conseguenti al blitz di Villagrazia.

Dopo l'irruzione nella villa, perquisito l'appartamento di Aglieri Giorgio, suocero di Vernengo Pietro, si rinveniva dentro una valigia la somma di 147.200 dollari U.S.A..

Appare evidente ancora una volta il collegamento tra le varie fasi del traffico, tenuto conto che le indagini successive alla scoperta del laboratorio per la raffinazione di eroina di Via Messina Marine, portavano anch'esse a Vernengo Pietro.

Anche Totta Gennaro fornisce delle indicazioni circa la disponibilita' di dollari da parte dei fratelli Grado, importatori, dal 1978 al 1981, di ingenti quantita' di morfina-base dalla Turchia.

Egli riferisce testualmente: " In occasione delle nozze della sorella dei Grado con Teresi, Nino o Vincenzo Grado mi disse, quando passammo davanti a una tenuta a circa 10 minuti dalla loro abitazione, che ivi erano custoditi, in sacchi per la spazzatura, ingenti quantitativi di dollari e mi chiesero di interessarmi per cambiarli in

valuta italiana. Quando si apprese dell'uccisione di Nino Grado, il fratello Vincenzo mi disse che Nino aveva sotterrato i sacchi con i dollari e che essi avrebbero dovuto cercarli, perché non conoscevano la ubicazione del nascondiglio" (Vol. 151 f. 471613).

2.- IL RICICLAGGIO DI DOLLARI ATTRAVERSO GLI ISTITUTI  
DI CREDITO.

Ulteriori conferme di movimenti di capitali costituita da valute straniere si acquisivano attraverso le indagini bancarie sui conti dei Grado.

Colui che si occupava di gestire i rapporti con gli Istituti di Credito e di compiere tutte le operazioni bancarie era Giacomo Grado, il quale utilizzava il piu' delle volte il conto corrente instaurato presso l'agenzia 16 di Palermo della Sicilcassa dalla madre Contorno Antonina, usando il nome di quest'ultima per apporre le girate sugli assegni versati e per firmare le distinte di versamento.

Talune operazioni riguardavano esclusivamente valuta estera.

L'11 luglio 1978 risultano effettuate due operazioni di cambio per complessivi 68.000 franchi svizzeri.

Il 26 ottobre 1979 presso l'agenzia della Sicilcassa di Altavilla Milicia veniva effettuato il cambio di 40.000 dollari U.S.A. da un sedicente Ardizzone Vincenzo, che utilizzava il controvalore di L. 16.229.520 per un versamento presso la medesima agenzia su un libretto al portatore e i restanti L. 14.000.000 per richiedere tre assegni circolari successivamente versati su un libretto di deposito a risparmio di Grado Giacomo (Fasc. 3 all. Vol. B F. 164 - 166).

E' evidente come dietro l'operazione di cambio vi siano sempre i Grado.

In proposito, va ricordata l'attivita' in tal senso svolta dall'imputato Di Pace Giuseppe, impiegato di banca, il quale in data 24 settembre 1979, apponendo false firme sui titoli e sulle distinte, cambiava 100.000 dollari U.S.A. ed in data 16 ottobre 1979 effettuava analoga operazione per 120.000 dollari U.S.A., utilizzando il controvalore per ottenere assegni circolari sulle cui distinte apponeva, stavolta con poca fantasia, il nome di Greco Michele, come da egli stesso ammesso.

3.- IL FLUSSO DI RITORNO DEI NARCO-DOLLARI ATTRAVERSO  
LA SVIZZERA.

Si e' gia' detto che le minuziose e dettagliate indagini che sfociarono nel processo cosiddetto della "Pizza Connection", con ramificazioni in U.S.A., in Svizzera e in Italia, presero l'avvio dalla scoperta da parte del F.B.I. di spostamenti di ingenti masse di dollari da New York alla Svizzera da parte di persone collegate alla "Catalano Faction".

Si verra' cosi' a scoprire che i dollari sono ricevuti dalle stesse persone che sempre in Svizzera procedono all'approvvigionamento della morfina-base di origine turca. Si viene cosi' a chiudere il cerchio del traffico di stupefacenti con risultati veramente sorprendenti sul piano probatorio e processuale.

Infatti, come si e' gia' esposto nella parte II del presente capitolo, l'acquisto della morfina-base avveniva tramite La Mattina - Priolo - Rotolo Antonino e Greco Leonardo e talune ordinazioni di successive forniture venivano pagate

proprio con i soldi che, tramite istituti bancari o corrieri, provenivano dalla vendita al dettaglio dell'eroina in U.S.A. da parte del gruppo Ganci - Catalano.

La Corte, ai fini della ricostruzione di tale parte del traffico di stupefacenti, ha utilizzato come fonti probatorie le dichiarazioni, allegate in atti, di Matassa Philip (Vol. 16/G f. 152 - 156; 21/G/bis f. 224 - 305; 21/C/G quater f. 1 - 8; Vol. 26/G f. 53 - 56), Amendolito Salvatore (Vol. 1/G f. 016550, Vol. 21/G quater f. 026125, Vol. 21/G bis f. 024836), di Miniati Salvatore ( Vol. 8/G f. 018597 e Vol. 9/G f. 018643), di Cavalleri Antonio (Vol. 17/Q f. 045545), di Della Torre Franco (Vol. 148/R f.100116), di cui si e' data lettura stante l'irreperibilita' degli stessi.

Inoltre, tramite commissione rogatoria internazionale, un giudice delegato dalla Corte ha partecipato a Lugano, in Svizzera, all'assunzione degli interrogatori di Waridel Paul, Palazzolo Roberto Vito, Donada Remo e Della Torre Franco. Essendosi il Waridel rifiutato di rispondere, si e' data lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in data 29 e 30 aprile, 2 e 17 maggio, 18 luglio e 26 novembre dell'anno 1985.

Va, innanzitutto, posto in risalto quanto ha riferito Amendolito circa il ruolo di primo piano assunto da Greco Leonardo nell'intera vicenda, unitamente a Tognoli Oliviero:

- che egli aveva avuto contatti a New York (per la fornitura di pesce) con Paolo Guarino, Mario Di Pasquale e Giorgio Muratore (coinvolti nella vicenda Adamita);

- la spiegazione iniziale addotta da Salvatore Miniati e da Oliviero Tognoli, in ordine alla provenienza e alla destinazione del danaro da far pervenire in Svizzera, era stata che trattavasi di danaro appartenente a proprietari di pizzeria di New York che intendevano farlo pervenire in Sicilia, ove alcuni costruttori siciliani avevano bisogno di finanziamento per la realizzazione di attività edilizia;

- il danaro consegnatogli era di pertinenza di Castronovo Frank;

- che egli aveva il compito di far pervenire il danaro in Svizzera ma ignorava le ulteriori modalità per farlo arrivare in Sicilia;

- in Sicilia aveva fatto la conoscenza di Greco Leonardo, da lui ritenuto membro di spicco della mafia e interessato al trasferimento del danaro in Sicilia;

-Greco Leonardo era intimo amico di Tognoli Oliviero.

Tali dichiarazioni - oltre che, come si e' visto, nelle indagini svolte in U.S.A., in Svizzera ed in Italia - hanno trovato indiretta, ma significativa, conferma nel controllo, alla frontiera di Ponte Chiasso in data 10.7.1981, di Greco Leonardo ed Tognoli Oliviero, i quali stavano recandosi, insieme, in Svizzera, a bordo di un'autovettura intestata ad una societa' di pertinenza del Tognoli (SAM Export), con sede in Brescia (Vol.203 f.228 - 230).

Il Matassa, cugino della moglie di Tognoli Oliviero, ha confermato di essersi rivolto a Castronovo Frank su segnalazione del Tognoli, di aver avuto contatti col Castronovo e con Catalano Onofrio, e di avere portato ad Amendolito Salvatore e ad altre persone non ancora identificate, in piu' riprese, somme certamente superiori al milione di dollari, prelevate dalla pasticceria "Casamento" o dal "Roma Restaurant" di Castronovo Frank.

Aggiungasi che - come e' stato accertato dal G.I. di Roma - Della Torre franco, il quale ha riciclato danaro del gruppo Catalano,

proveniente da traffico di stupefacenti, per complessivi 18,3 milioni di dollari, ha fatto affluire presso il Credito Svizzero di Chiasso circa 8,5 milioni di dollari. Ebbene, circa 1,8 milioni di dollari sono stati trasferiti sul conto 631770, costituito, presso l'Unione delle banche svizzere di Bellinzona, da Aiello Michelangelo di Bagheria.

Tutto cio' e' estremamente importante, poiche' - al di la' delle giustificazioni (in verita', risibili) fornite dai soggetti coinvolti in questa vicenda - e' agevole rilevare che:

- attraverso i canali del riciclaggio si perviene, ancora una volta, ad uno dei capisaldi della mafia vincente, e cioe' a Bagheria, quello stesso centro, da cui sono partiti i quaranta chilogrammi di eroina sequestrati nel marzo 1980 agli Adamita, ed in cui, come si e' visto, si e' recato Mazzara Gaetano nel suo viaggio siciliano del dicembre 1983.

- Dalla Svizzera il danaro, gia' versato nel conto di Aiello Michelangelo, e' affluito in banche palermitane a copertura di fatture emesse dallo stesso Aiello Michelangelo per esportazione di prodotti agricoli nell'ambito europeo.

Cio' appare indice dell'esistenza di qualcosa di poco chiaro nel settore del commercio con l'Estero dei prodotti agricoli originari dal Palermitano e, quindi, della necessita' di approfondire attentamente la complessa materia.

- Tutti i soggetti coinvolti in queste indagini sono stati indicati come uomini d'onore da Buscetta Tommaso e da Contorno Salvatore. Cio' dovrebbe far riflettere sull'elevato grado di attendibilita' delle loro dichiarazioni, ove si consideri che ne' l'uno ne' l'altro erano in alcun modo a conoscenza di queste risultanze, autonomamente acquisite, sul traffico internazionale di stupefacenti. E' da sottolineare che di Aiello Michelangelo, il Contorno, pur non conoscendolo personalmente, sapeva trattarsi, per averlo appreso da Scaduto Tommaso ("uomo d'onore" della "famiglia" di Bagheria), di membro autorevole della famiglia di Bagheria, sostenuto da Greco Leonardo (Vol.125 f.111 - 112) e gradito a Greco Michele, capo della "commissione", con cui si scambiava "favori" nel settore della produzione e commercio degli agrumi.

Per comprendere appieno i complessi meccanismi finanziari posti in movimento per il trasferimento dei

capitali attraverso rapporti bancari internazionali, appare opportuno trascrivere la minuziosa, puntuale e chiarissima ricostruzione di tutto il movimento dei dollari, operata dal G.I. Galasso in due mirabili ordinanze-sentenze di rinvio a giudizio, quella del 20/12/1984 contro Amendolito + 54 e quella contro Aiello + 32 entrambe in atti, frutto di un notevole approfondimento istruttorio oltre che di una rara competenza specifica

Dalla prima si riportano integralmente i seguenti brani:.

"Il primo nucleo di indagini si svolge nei Stati Uniti a seguito dei sospetti destati da alcuni grossi trasferimenti di somme dagli Stati Uniti alla Svizzera (v. in proposito la postilla all'accusa mossa agli imputati - p.20 e segg. Vol. IV affidavit). Vengono individuati alcuni personaggi, quali Castronovo, Catalano Onofrio , Matassa Philip, Ganci Giuseppe, Corti Adriano, i quali vengono sottoposti a pedinamenti ed altre forme di sorveglianza.

Successivamente a questo primo nucleo di indagini si aggiungeranno le ampie e dettagliate dichiarazioni di Amendolito Salvatore, che si salderanno con le cospicue risultanze delle rogatorie

internazionali svolte in Zurigo e Lugano, riguardanti deposizioni testimoniali, interrogatori di imputati e acquisizione di documentazione bancaria.

"Alla stregua degli elementi raccolti i fatti vanno ricostruiti nel seguente modo.

Nel corso del 1980-81 vengono individuati due diversi canali di trasferimento di dollari da New York alla Svizzera e di qui in Italia. Gli stessi hanno però lo stesso punto di partenza (gruppo Catalano-Castronovo-Ganci) e lo stesso punto di arrivo (gruppo Bono). Il primo, che passa attraverso la Chemical Bank di New York e la Handels Bank di Zurigo, viene ricostruito sulla base delle concordi dichiarazioni dei testi (Schaller e Buzzolini) e degli imputati (Corti, Cavalleri e Giussani) e sulla documentazione dagli stessi fornita. Dette operazioni si svolgono nello ottobre-novembre 80 e riguardano circa due milioni di dollari (v. prospetto allegato alle dichiarazioni di Schteckel e di Corti).

E' Bosco Emanuele Costantino, detto Maurizio (v. riconoscimenti fotografici del Cavalleri e del Giussani), uomo di fiducia di Bono Giuseppe, per cui funge da autista e per

conto del quale gestisce il ristorante Gallo Rosso, che si rivolge al Cavalleri per trovare una canale di trasferimento di dollari dagli U.S.A. alla "Svizzera. In precedenza, il Bosco teneva contatti con Giussani Renato, socio del Cavalleri e del Corti, che aveva gia' svolto per lui analoghe operazioni (dichiarazioni Cavalleri). In quel periodo il Giussani, pero', si trovava in Inghilterra e quindi la questione venne trattata direttamente dal Cavalleri. Quest'ultimo si rivolse a Corti Adriano, il quale a sua volta si rivolse a Gershon Schtekel, un operatore finanziario di Zurigo. Allo Schtekel il Corti disse che si trattava di danaro proveniente da una ditta di pavimentazione stradale di New York. Il Corti, invece, ha dichiarato che il Cavalleri gli avrebbe detto che il denaro era costituito da fondi da sovrapproduzione di una acciaieria in New York. Si vedra' piu' avanti come del tutto inattendibile sia da ritenersi la dichiarazione del Corti.

Le operazioni procedevano nel seguente modo, dettagliatamente descritte dal Cavalleri : il Maurizio (Bosco) telefonava a Cavalleri dicendogli che all' Hotel South Gate di New York

era pronta una tranche di denaro, il Cavallieri avvisava lo Schtekel. Questi si metteva in contatto con il suo corrispondente di New York; "tale Alan Eshrine, il quale mandava qualcuno a ritirare il denaro. Il denaro veniva versato presso la Chemical Bank di New York e di qui trasferito presso la Handels Bank di Zurigo, conto Glandor Ltd, donde proseguiva presso il Credito Svizzero di Bellinzona sul conto Wall Street 651, conto che il Cavallieri asserisce essere a lui intestato, o comunque nella sua piena disponibilita'.

Il Cavallieri precisa che a volte qualcuno chiamava direttamente dagli Stati Uniti, presentandosi come amico di Maurizio, a volte Maurizio si presentava personalmente al Cavallieri con valige piene di dollari, a volte era lo stesso Cavallieri che mandava persone di sua fiducia a New York, le quali si presentavano nel posto indicato pronunciando una parola d'ordine (ad es. "Cavallo").

Tutte le operazioni, ammontanti a 1.783.101 dollari, sono provate documentalmente (v. documentazione allegata alla deposizione di Schtekel).

Il denaro pervenuto sul conto Wall Street 651 veniva poi prelevato dallo stesso Cavallieri e

consegnato al Bosco, dopo essere stato cambiato in franchi svizzeri.

"Da quanto sopra esposto non possono sussistere dubbi circa la provenienza e la destinazione del denaro.

Per quanto riguarda questo ultimo profilo, va osservato che le dichiarazioni del Cavalleri trovano un preciso riscontro in alcune telefonate intercettate a Milano sull'utenza della CITAM.

La CITAM era una delle società-schermo dietro la quale si celavano i loschi affari del sodalizio criminoso, frequentata abitualmente dal Bosco, da Tanino Martello, da Conte Romano, da Alfredo Bono ed altri.

In alcune telefonate ricorrono i nomi di Cavalleri (9.5.1980) e Giussani (8.5.80 - 20.5.80 - 21.5.80). In particolare risulta che quest'ultimo ha la funzione di procurare e cambiare dollari. Nella telefonata dell'8.5.1980 Federico D'Agata dice a Ferri Luciano che Nicola Capuano ha bisogno di 5.000 dollari ("quelli verdi") e l'utente risponde che proprio quel giorno doveva venire Renato (Giussani), il quale, s'intende, li avrebbe procurati.

Nella telefonata del 20.5.80 l'utente dice al D'Agata che Giussani ha 300 (probabilmente 300.000) dollari e che nel giro di un'ora sarebbero andati a prenderli Conte Romano ed il Bosco.

Nella telefonata del 21.5.1980 il Martello impone al Giussani un cambio svantaggioso, mentre in altra telefonata dello stesso giorno il Giussani parla col D'Agata e gli dice che deve dare 177.600 (verosimilmente dollari).

E' bene osservare che proprio nel periodo in cui avvengono dette telefonate il Giussani ed il Cavalleri operavano in societa' ed il Cavalleri afferma che era il Giussani che si occupava dei trasferimenti di dollari per conto di Maurizio (Bosco). Il Giussani ha poi ammesso di aver frequentato in Milano l'Hotel Plaza ed i ristoranti Conte Ugolino e Mancini, luoghi frequentati dai membri dell'associazione, e di aver conosciuto, anche se sotto altro nome, Giuseppe ed Alfredo Bono. Circa la provenienza del denaro dal Gruppo Catalano - Ganci - Castronovo non possono esservi dubbi in proposito per le seguenti considerazioni:

- nel periodo in cui avvengono i suddetti trasferimenti di somme, Corti Adriano si reca due volte a New York, l'11.10.80 e l'8.1.81. La prima volta alloggia presso l'Hotel Sheraton, la seconda volta presso il Waldorf Astoria Hotel. In base alle registrazioni fatte presso i due alberghi risulta che in entrambe le occasioni Corti ha chiamato piu' volte il ristorante Roma di Franck Castronovo (v. p.23-24 postilla);

- le modalita' con cui avvenivano le consegne dei dollari sono le medesime di quelle descritte da Amendolito, il quale riceveva per certo il denaro da Castronovo e Matassa;

- il denaro confluiva in Svizzera sullo stesso conto (Wall Street 651) su cui confluiva il denaro trasferito da Amendolito;

- risultano stretti contatti tra Catalano, Ganci e Castronovo e Bono Giuseppe e Bosco Emanuele Costantino (v. servizi fotografici ed intercettazioni telefoniche);

- infine, ulteriore circostanza che conferma l'unicita' del circuito finanziario, il 19.11.1980 Onofrio Catalano e Giuseppe Ganci vengono visti entrare nello Hotel Al Rae di New York, ove proprio in quel giorno alloggiavano Antonio

Virgilio, Luigi Monti e Tanino Martello, sotto il falso nome di Eugenio Apicella, personaggi strettamente legati ai fratelli Bono.

"La seconda operazione, parallela alla prima, si svolge in due fasi: giugno-agosto 80 e ottobre 80-gennaio 81. Nella prima fase vengono trasferiti globalmente 3.490.000 dollari, nella seconda 6.319.000 dollari.

La ricostruzione di questo secondo gruppo di trasferimenti e' stata resa possibile fin nei minimi particolari dalle piu' ampie e dettagliate dichiarazioni rilasciate da Amendolito Salvatore, sia al Grand Jury di New York (e regolarmente acquisite a mezzo rogatoria internazionale), sia ai G.I. di Roma, Milano e Palermo in sede di rogatoria internazionale svolta a New York. Le dichiarazioni di Amendolito hanno trovato sostanziale conferma in quelle del Miniati e del teste Binaghi.

Alla stregua delle citate fonti di prova, i fatti si sono svolti nel modo seguente: il Miniati, per conto del Tognoli, si rivolse all'Amendolito per chiedergli se fosse in grado di operare trasferimenti dagli Stati Uniti alla

Svizzera per conto di alcuni italo-americani. Il Miniati precisò che si trattava di soldi provenienti dall'attività di alcune pizzerie, sottratti al fisco, che dovevano essere investiti in "Italia in attività edilizie (per l'esattezza si parlò della costruzione di un grande albergo in Sicilia).

Amendolito ebbe contatti diretti con Frank Castronovo, detto Ciccio l'Americano, dal quale ricevette direttamente i pacchi e le borse contenenti tranche da 200-300.000 dollari. Le modalità con cui avveniva il trasferimento sono esposte dettagliatamente dall'Amendolito: in un primo momento i trasferimenti avevano luogo direttamente a mezzo banca da New York in alcuni conti svizzeri indicati dal Miniati o dal Tognoli, tra i quali i seguenti:

conto 106804 Società Banca Svizzera di  
Chiasso  
conto 817 Smart Credito Svizzero di  
Bellinzona  
conto 27971 Stefania Banca Svizzera Ita-  
liana di Mendrisio.

Successivamente, invece, l'Amendolito trasportava direttamente il denaro, a mezzo aereo

privato, a Nassau e lo depositava presso la filiale di Nassau della Banca di Svizzera e d'Italia e di qui a mezzo assegni circolari al portatore il denaro veniva trasmesso sui conti svizzeri sopra indicati.

"E' interessante osservare che taluni dei conti svizzeri erano dei conti di mero transito. Infatti, secondo quanto riferisce il Binaghi, il denaro pervenuto sul conto Stefania veniva immediatamente trasferito sul conto Wall Street 651, che era il conto del Cavallieri sul quale pervenivano anche le somme trasferite dal Corti e che venivano poi consegnate al Bosco.

Si tratta, pertanto, dello stesso circuito di denaro proveniente dal gruppo Ganci - Catalano e destinato al gruppo Bono.

Circa la provenienza, non vi sono dubbi che lo stesso proveniva dal citato gruppo e fosse attinente al traffico di stupefacenti.

In proposito si deve osservare che l'Amendolito ricevette parte delle somme direttamente dal Castronovo e parte dal Matassa; che le modalita' stesse delle consegne fecero nascere sospetti nell'Amendolito circa la liceita' del denaro, e che la composizione stessa delle somme, costituite per lo piu' di pezzi di

piccolo taglio e molto rovinati, aveva indotto l'Amendolito a sospettare che provenissero da commercio di droga (in proposito si osservi l'interrogatorio dell'Amendolito, allorché egli "riferisce che il suo collaboratore Friscia gli fece notare che i biglietti da due dollari circolavano quasi esclusivamente nell'ambiente dello spaccio di droga).

Nel 1982 vengono accertati altri trasferimenti di ingenti somme di dollari, attraverso un nuovo canale di intermediazione.

Questa volta sono Della Torre, Rossini e Palazzolo che operano per il trasferimento di dollari.

Si osservi che, secondo quanto dichiarato dall'Amendolito, il Tognoli ed il Miniati per conto del gruppo americano si erano già rivolti al Della Torre nel 1980-81 per operare detti trasferimenti, ma non avevano raggiunto l'accordo per la tangente troppo elevata richiesta dal Della Torre. Del resto pregressi contatti tra il Miniati ed il Della Torre si desumono dalla circostanza che entrambi hanno lavorato presso la Finagest.

Il Rossini e' il titolare della S.a. Traex, societa' finanziaria di Lugano, operante soprattutto nel campo delle operazioni su merci.

Il Della Torre si rivolge al Rossini affinche' questi gli consenta di operare attraverso "i conti della Traex aperti presso due societa' di brokeraggio di New York, la Merryl Lynch e la Hutton. Il Rossini afferma che il Della Torre gli disse che operava per conto di ricchi clienti americani; in particolare gli preciso' che le grosse somme con cui voleva compiere operazioni su merci sulla borsa di New York provenivano dalla vendita di stabili negli Stati Uniti, il cui ricavato non era stato dichiarato fiscalmente. Uno dei grossi clienti del Della Torre secondo le dichiarazioni del Rossini era il Palazzolo. Il Della Torre operava a mezzo della societa' P.G.K. Holding, che aveva sede negli stessi locali della Traex. Detta sede, e di conseguenza anche i locali della Traex, era abitualmente frequentata anche dal Palazzolo.

La partecipazione del Palazzolo alle operazioni di trasferimento si desume, oltre che dalla sua costante presenza nei locali della Traex e della P.G.K. e dalle dichiarazioni del Rossini secondo cui il Palazzolo era uno dei clienti del

Della Torre che voleva trasferire denaro dagli Stati Uniti alla Svizzera, anche dalla circostanza che e' il Palazzolo, che mette in contatto il Della Torre con Philip Salamone, colui che consegnera' materialmente in piu' occasioni il denaro "al Della Torre in New York, e uomo del gruppo Catalano-Ganci-Castronovo, ed inoltre il Palazzolo terra' continui contatti telefonici col medesimo Salamone.

I trasferimenti di dollari ad opera del Della Torre iniziano nel marzo 1982. Il Della Torre si reca personalmente a New York, alloggia sempre in alberghi diversi, si muove quasi sempre con Philip Salamone, ed opera ingenti versamenti in contanti prima sul conto Traex presso la Merrill Lynch, poi successivamente sul conto Traex presso la Hutton di New York. Durante tutti i soggiorni a New York il Della Torre e' stato sotto osservazione della polizia americana, che ne riferisce al Giudice distrettuale con la postilla alla richiesta di mandati di cattura (v. p.29 e segg. Vol.IV rogatoria New York) e con la clausola aggiunta ai mandati di perquisizione (vol.II rogatoria di New York).

L'FBI ha accertato che il Della Torre dal 24.3.1982 al 23.4.1982 ha effettuato diversi

versamenti per la somma complessiva di 4,9 milioni di dollari presso la Merrill Lynch e dal 27.4.1982 al 2.7.1982 versamenti per 5,2 milioni di dollari presso la Hutton per un totale di 10,1 milioni di dollari. Dal 6.7.82 al 27.9.1982 il Della Torre ha "effettuato ben undici versamenti per 8,25 milioni di dollari sul conto della "Acacias Development Corporation" presso la Hutton di New York. Si osservi che la Acacias era una società del Palazzolo, ovvero di fatto gestita dal medesimo. In totale quindi il Della Torre ha versato 18,3 milioni di dollari. Una parte di queste somme fu poi trasferita sul conto P.G.K. presso la Hutton.

Queste operazioni trovano in gran parte riscontro documentale nella documentazione della Traex prodotta dallo stesso Rossini. Da questa documentazione (v. fasc.commissione rogatoria al G.I. di Lugano del 13.12.1983 - acquisizione documenti) risulta un flusso di accrediti in dollari per circa 8,5 milioni, in gran parte transitati dal Credito Svizzero di Chiasso. Di tali somme circa 3,4 milioni vengono trasferiti sul conto "Graziano" presso il Credito Svizzero di Chiasso di Della Torre Franco, circa 1,8 milioni vengono trasferiti sul conto 631770 presso la Unione Banche Svizzere di

Bellinzona, intestato a tale Ajello Michelangelo; infine circa tre milioni di dollari risultano prelevati in contanti. Non e' stato possibile effettuare il riscontro documentale per quanto riguarda i trasferimenti operati sui conti "della P.G.K. e della Acacias, in quanto la relativa documentazione, benché sequestrata su richiesta di questo G.I., e' tuttora giacente presso l'A.G. elvetica in attesa di definizione della pratica estradizionale di Palazzolo Vito.

Durante il periodo di osservazione del Della Torre e' stato rilevato che ad ogni viaggio a New York mutava alloggio e cio' evidentemente per sfuggire ad eventuale sorveglianza. Il Della Torre era in stretto contatto con Philip Salamone.

Questi, a sua volta, risultava in continuo contatto telefonico con Giuseppe Ganci e Salvatore Salamone. Successive investigazioni ed appostamenti consentiranno all'F.B.I. di accertare contatti diretti di Philip Salamone con Salvatore Greco; (fratello di Leonardo Greco n.d.r.); un incontro con Castronovo e Mazzara presso la Sal's Pizza di Eptune City (24.4.1983) (p.43 postilla) ed un incontro con persona sconosciuta presso la Pronto Demolition (soc. di Mazzurco, Bono e Ligammari).

Non vi possono essere dubbi, pertanto, circa la provenienza del denaro dal gruppo Ganci-Catalano-Castronovo, mentre la fantasiosa storia dei misteriosi clienti arabi narrata "dal Della Torre in accordo con il Palazzolo (peraltro priva di ogni riscontro) deve ritenersi un mero espediente difensivo privo di ogni fondamento. Tale versione, inoltre, e' in contrasto con quanto dichiarato dal Rossini secondo cui il Della Torre gli avrebbe riferito che lui operava per clienti americani e per conto del Palazzolo. E tale circostanza trova una indiretta conferma in quanto dichiarato dal Palazzolo, secondo cui sarebbe stato il Della Torre a riferirgli che Ganci, Catalano e Castronovo erano personaggi, che avevano contatti vecchi da anni in certi ambienti finanziari del luganese. Qui il Palazzolo riferisce una circostanza vera, risultando la stessa aliunde, ma mente quando afferma di averla appresa dal Della Torre, in quanto, come risulta dalle indagini dell'F.B.I., egli era in continuo contatto telefonico con Philip Salamone, che era appunto un semplice galoppino del gruppo Ganci-Castronovo-Catalano.

Allo stesso modo dalle dichiarazioni del Palazzolo risulta che anche il Rossini conosceva "don Peppino Ganci", proprietario di una catena di ristoranti in America, e lo stesso Rossini riferisce al Palazzolo che già in "precedenza in certi ambienti finanziari luganesi si era operato per trasferire capitali dagli Stati Uniti alla Svizzera.

La provenienza del denaro, le analoghe modalità di trasferimento, gli accertati rapporti del Della Torre con il Miniati, l'Amendolito ed il Tognoli, inducono a ritenere fondatamente che anche queste somme fossero destinate al medesimo gruppo mafioso, che era il gruppo Bono - Salamone, corrispondente in Italia del gruppo Catalano-Ganci-Castronovo.

In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, risulta accertato documentalmente negli anni 80-81 e 82 un movimento di circa 30 milioni di dollari, proveniente dal gruppo Catalano-Ganci-Castronovo, transitante attraverso banche svizzere e destinato all'organizzazione criminosa operante in Milano, Roma e Sicilia, provento del traffico di stupefacenti.

Da elementi acquisiti a seguito di altre investigazioni sono emersi poi altri movimenti di denaro in Svizzera ed in Italia ricollegabili all'attivita' dell'organizzazione e relativi, verosimilmente, attesa l'elevatezza delle cifre, a riciclaggio di danaro proveniente da traffico di stupefacenti.

"In data 20 e 21 luglio 1982 vengono registrate sull'utenza palermitana intestata a Masi Adalgisa ed in uso a Salamone Nicolo' due telefonate: la prima tra Nicolo' Salamone e Renato Giussani, la seconda tra il medesimo Nicolo' ed Alfonso Caruana.

Il Salamone dice al Giussani che effettuera' un versamento su di un conto di questi in Svizzera, quindi il Giussani dovra' dare la somma ad una persona di cui fornisce l'utenza svizzera, utenza risultata intestata ad Alfonso Caruana. Nell'altra, il Salamone parla direttamente con Alfonso Caruana e gli annuncia che riceverà una telefonata del Giussani relativa alla somma da consegnare. Informazioni della polizia americana rendevano noto che proprio il 21.7.1982 veniva effettuato un versamento di 60.000 dollari sul conto Agape 220-168 del Credito Svizzero

di Chiasso. La circostanza trovera', poi, conferma documentale a seguito dell'acquisizione della relativa documentazione bancaria a mezzo rogatoria internazionale. Il Giussani ha ammesso di essere il titolare del suddetto conto, di aver ricevuto il bonifico dal Salamone e di aver consegnato la somma di 60.000 dollari al Caruana, anche se "afferma di non conoscerne l'identita'. Si consideri, inoltre, che nello stesso mese di luglio l'utenza del Caruana risulta chiamata da Parigi da tale Rocca, che e' il falso nome con cui viaggiava Alfredo Bono.

Si evidenzia dunque la continuita' dell'attivita' di riciclatore del Giussani che va dall'80 fino alla data dell'arresto, attivita' svolta in diretto contatto con i membri piu' influenti dell'associazione (Bono, Salamone). Al contempo emerge la presenza ed il ruolo, nell'ambito del riciclaggio, di Alfonso Caruana, membro della famiglia Caruana, strettamente legata alla famiglia Cuntrera di cui risulta il permanere dei contatti con i Salamone. Anche detti contatti risultano dalla documentazione bancaria acquisita (v. assegni di Cutrera A. incassati da Salamone) (rogatoria Zurigo).

Nei giorni del luglio 1982 in cui i fratelli Salamone si trovavano a Zurigo (dal 14.7 al 19.7 il Nicolo' e fino al 22.7 Antonino) furono oggetto di sorveglianza da parte di agenti della D.E.A. (all.23 e segg. al rapporto). Gli stessi hanno avuto contatti telefonici con Caruana Alfonso e Giussani Renato, hanno viaggiato su di "un'auto intestata al Caruana, sono stati visti entrare in diverse banche ed incontrarsi personalmente con tale Garbani, impiegato della Sogenal (Banque Societe' Alsacienne).

Sentito come teste il Garbani ha precisato che i fratelli Salamone erano clienti della Sogenal, presso cui avevano conti e depositi, ed erano (o erano stati) clienti della U.B.S. di Horgen; che gli stessi movimentavano sui loro conti ingenti somme di dollari spesso provenienti da banche svizzere del Ticino, e che, a suo parere, i Salamone intrattenevano rapporti con parecchie grosse banche in Svizzera. La documentazione acquisita a mezzo rogatoria dalla Sogenal nonche' dalla U.B.S. di Horgen confermava quanto dichiarato dal Garbani in ordine alla presenza di conti intestati ai due fratelli ed alla loro movimentazione. In particolare si notavano rimesse per

somme	ingenti	(400.000/500.000
-------	---------	------------------

dollari), si notava anche un accredito di 400.000 dollari proveniente dalla Discount Bank di Lugano, banca sulla quale operava abitualmente Nunzio Guida (v. dichiarazioni del teste Marzano), il quale alla stregua delle dichiarazioni del Garavelli, risulta strettamente legato a Salamone A. nel grosso affare di droga progettato in Brasile"

Dalla seconda ordinanza si stralciano i passi seguenti:.

"L'ulteriore istruttoria ha consentito di completare il quadro ricostruttivo in quella sede "rappresentato, precisandolo meglio nei tempi, nelle modalita', nei personaggi e nei loro ruoli.

Fin dall'80 il motore di tutte le operazioni relative ai dollari appare Tognoli Oliviero, detto "Pinetto".

Il Tognoli e' conosciuto presso gli operatori economici del Ticino come un affermato industriale del ferro ed ha buoni rapporti con banche e societa' finanziarie. Il Tognoli opera di conserva e per conto di Greco Leonardo, del quale e' compare di nozze e con il quale fa ricchi affari in Sicilia.

I referenti a Lugano per le operazioni finanziarie del Tognoli risultano essere fino dall'80 il Cavalleri, titolare della Coop-Finanz. Ove presta la sua opera anche il Donada, ed i sigg. Daffond del Credito Svizzero di Bellinzona e Binaghi della banca della Svizzera Italiana di Mendrisio.

Piu' volte il Tognoli si reca a Lugano con il Greco (Donada riferisce di almeno tre "volte) e si incontra con Ganci Giuseppe presso la Coop-Finanz del Cavalleri; il Tognoli presenta anche il Greco al Daffondo in occasione dell'apertura del conto Santa Flavia da parte del Greco, la circostanza e' peraltro ammessa dallo stesso Greco. Se il Greco, per la sua posizione di rilievo nella gerarchia di "Cosa Nostra" e per i suoi contatti diretti con il Ganci ed il Castronovo anche tramite il fratello Greco Salvatore, appare come il dominus della situazione, tuttavia chi direttamente si occupa e gestisce il traffico dei dollari, tiene i contatti, reperisce il personale e da' le disposizioni, e' per l'appunto Tognoli Oliviero.

Ai primi dell'80 percio' (almeno a tale data si spinge la ricostruzione dei fatti in questo processo)

il Tognoli ha necessita' di trasferire molto denaro dagli U.S.A. alla Svizzera e si da' da fare per attivare dei canali sicuri di trasferimento.

Si rivolge, dunque, ai Cavalleri, noto per aver svolto tale tipo di attivita', soprattutto per quanto riguarda l'esportazione di lire dall'Italia alla Svizzera.

Il Tognoli si reca per la prima volta nell'ufficio del Cavalleri insieme a Greco "Leonardo e Ganci Giuseppe, vale a dire con colui che inviava l'eroina a New York e con chi la vendeva a New York.

Il Cavalleri si muove in diverse direzioni: da un lato si rivolge al Corti, il quale attraverso lo Shetekel attiva un canale bancario che va dalla Chemical Bank di New York alla Handels Bank di Zurigo e di qui al conto Wall Street presso il Credito Svizzero di Bellinzona. Le modalita' e l'entita' dei trasferimenti (1.783.101 dollari complessivi) sono ampiamente descritti nelle dichiarazioni di Shetekel e Corti e nella documentazione da loro stessi prodotta.

Circa il conto Wall Street va precisato che lo stesso non e' di Cavalleri Antonio, come erroneamente si era ritenuto nell'ordinanza del

20/12/84 alla stregua delle prime dichiarazioni del Cavalleri, bensì del Tognoli, come si deduce dalle successive dichiarazioni del Cavalleri dell'8/8/85 allorché specifica che il cliente, che aveva il conto Wall Street e di cui non vuole fare il nome, è la stessa persona accompagnata dal Donada alla Traex e che affida al Donada la Porsche ricevuta a Zurigo dal Priolo e cioè il Tognoli Oliviero.

"Il Binaghi viceversa indica esplicitamente il Tognoli quale titolare del conto Wall Street nelle dichiarazioni rese davanti a questo G.I. a Lugano l'8/8/85 e mai trasmesse dall'Ufficio federale di Berna, senza alcuna motivazione.

Questo canale opera solo nell'ottobre-novembre 80 e poi si interrompe perché lo Shetekei si ritira dall'affare. Il Corti cerca di ricucire le fila di nuovi metodi di trasferimento anche attraverso il Canada ed a tal fine viene organizzato un incontro a Montreal ai primi dell'81.

Il Corti parte da Zurigo con Tognoli Oliviero e Greco Leonardo (è il Donada che li accompagna all'aeroporto) mentre da New York partono Amendolito e C a s t r o n o v o , c h e

viaggiano sullo stesso aereo ed alloggiano nello stesso albergo. Ma evidentemente dall'incontro non sortisce alcun esito, tanto che il Corti esce definitivamente di scena.

D'altro lato il Cavalleri si attiva anche per organizzare dei trasporti materiali di valigie piene di dollari dagli Stati Uniti attraverso corrieri.

In tal modo tra l'80 e tutto l'81 il Cavalleri fa trasferire circa 3 milioni e mezzo di dollari (v. dichiarazione del Cavalleri).

"Tra i corrieri sono stati individuati lo Scossa, l'Airaldi, il Bignotti e verosimilmente Catalano Onofrio, personaggio presente a diverse consegne di dollari a Matassa a New York e' presente anche presso la Coop-Finanz del Cavalleri insieme a Greco Leonardo (v. dichiarazioni Donada), indicato nel rapporto del 7/2/83 come corriere di dollari unitamente a Matassa Philip.

Attraverso le dichiarazioni di Scossa, Airaldi e Bignotti si sono potute ricostruire le modalita' con cui avvenivano questi trasporti materiali per conto del Cavalleri.

E' il Rossini che presenta lo Scossa, suo cugino, al Cavalleri, che aveva bisogno di qualcuno che andasse in America a prendere delle valigie piene di dollari.

Lo Scossa si rivolse al suo socio Airaldi, il quale era amico di Esposito Claudio, steward della Suisse Air. Questi gli assicuro' che gli era possibile far uscire dagli U.S.A. pacchi o valigie senza passare per il controllo doganale in uscita di New York, sicche' con la collaborazione dell'Esposito, iniziarono i primi trasporti.

"La prima volta nel marzo dell'81 si recarono a New York lo Scossa e l'Airaldi insieme. Il Cavalleri dette loro il numero di telefono della persona da contattare dicendo loro che detta persona era chiamata il "bufalo" o "bufalone".

In realta' si trattava di Ganci Giuseppe, come hanno finito per ammettere i due, fornendone una precisa descrizione e riconoscendolo in foto.

C'e' da osservare che comunque appare assai poco credibile quanto dagli stessi affermato di avere sempre ignorato il vero nome del Ganci, considerato che:

- il Ganci veniva spesso nel Ticino e frequentava il Cavalleri ed il Rossini;

- gli stessi hanno avuto contatti telefonici diretti con lui anche dalla Svizzera;
- nelle telefonate intercettate a New York ed acquisite con l'interrogatorio dello Scossa, l'Esposito si rivolge a Ganci chiamandolo "Pino" e "Giuseppe" e non "Bufalo".

Giunti a New York i due contattarono il Ganci e, fissato un appuntamento, ricevettero personalmente dal Ganci due borse piene di denaro.

"Successivamente fu inviato negli U.S.A. Bignotti Mirko, che opero' con le stesse modalita' in un paio di viaggi ed un altro paio di viaggi effettuato sempre nell'81 l'Airoldi.

Complessivamente, come si e' detto, attraverso lo Scossa, lo Airoldi, il Bignotti e l'Esposito, il Cavalleri fece trasportare nel 1981 circa 3 milioni e mezzo di dollari, sempre ricevuti con le stesse modalita' e dalle stesse persone (Ganci Giuseppe ed un giovane non identificato).

Nello stesso periodo di tempo ('80 - '81) il Tognoli era riuscito ad attivare un altro canale di trasferimento.

Attraverso Miniati Salvatore, un suo collaboratore, era riuscito ad entrare in contatto con Amendolito Salvatore, uno spregiudicato uomo d'affari italiano residente negli U.S.A. e titolare dell'O.B.S..

Attraverso l'Amendolito e con l'aiuto del cugino della moglie Matassa Philip, il Tognoli, riuscì a trasferire dagli U.S.A. in Svizzera circa 10 milioni di dollari.

Le modalità ed i tempi dei trasferimenti sono dettagliatamente descritti nelle dichiarazioni rese dall'Amendolito e dal Matassa dinanzi al "Grand Jury di New York ed a questo G.I. a New York ed acquisite attraverso rogatoria internazionale; ed hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione bancaria alla Svizzera (conti Bahamas, Nassau, Lione, Stefania presso la B.S.I. di Mendrisio).

Detta vicenda è stata già oggetto di valutazione da parte di questo G.I. nell'ordinanza 20/12/84 e del Tribunale di Roma nella sentenza dell'8/11/85, alle cui esposizioni ci si riporta integralmente.

Qui basti osservare solo, sinteticamente, che i trasferimenti avvennero tutti tramite passaggi bancari o spedizione di "money order" e le somme transitavano

su conti presso la B.S.I. di Mendrisio intestati ai fratelli Tognoli Mauro ed Oliviero ed a Miniati Salvatore, per poi confluire sul conto wall Street presso il Credito Svizzero di Bellinzona, sempre dei Tognoli.

Le somme venivano consegnate all'Amendolito da Castronovo Frank, presso il quale lo stesso Amendolito si recava, o dal Matassa, il quale le riceveva dal Ganci e dal Catalano Onofrio.

Il denaro era quasi tutto in banconote di piccolo taglio, e spesso assai usurate.

"Tra la meta' e la fine dell'81, pero', i rapporti tra l'organizzazione ed Amendolito da un lato e Cavalleri dall'altro si guastarono e sempre per le stesse ragioni.

L'Amendolito, infatti, si era appropriato di circa 500.000 dollari, che aveva impiegato in affari andati male e quindi non era in grado di restituirli. Anche il Cavalleri si trovava in cattive acque e non seppe resistere alla tentazione di appropriarsi di una delle tante valige transitate dal suo ufficio, raccontando ai Tognoli che era stata bloccata alla dogana perche' vi era il sospetto che il denaro contenuto provenisse da commercio di

droga. In realta', in seguito, il Cavalleri dovette ammettere che si era appropriato del denaro e si dovette impegnare a restituirlo.

Bruciati i due canali dell'Amendolito e del Cavalleri, il Tognoli, il Ganci, e il Greco dovettero rivolgersi ad altre persone e non tardarono a trovarle nello stesso ambiente di "finanzieri" disinvolti del ticinese.

Si trattava di persone con le quali gia' in precedenza avevano avuto dei contatti, sempre in relazione a vicende di trasferimenti di denaro.

"Il Rossini, infatti, gia' nell'81 si era interessato per il Cavalleri a reperire dei corrieri da mandare a New York, cosa che fece presentandogli suo cugino Scossa.

Inoltre lo stesso Rossini aveva avuto modo di conoscere personalmente, sempre nell'81, Ganci Giuseppe in una cena presso il ristorante Embassy, cui prese parte insieme al Cavalleri (v. dichiarazioni di Rossini e Cavalleri dell'8/8/85).

Il Cavalleri, gli spiego' che il Ganci era un grosso cliente del Daffond, che era il funzionario del Credito Svizzero, il quale curava le operazioni sul conto Wall Street di Tognoli Oliviero.

Sempre tra l'80 e l'81 il Tognoli, insieme al Miniati, si era rivolto al Della Torre Franco, che allora lavorava presso la Finagest, per effettuare trasferimenti di dollari, ma non era stato raggiunto l'accordo per l'aggio troppo elevato richiesto dal Della Torre. Il Palazzolo e il Della Torre si conoscono nell'estate dell'81 in Sicilia. Il Palazzolo era già noto al tempo dell'esportazione di valuta dall'Italia alla Svizzera, nel campo del contrabbando e nel riciclaggio di "denaro. Aveva rapporti con personaggi di primo piano della mafia siciliana quali i Vernengo, i Savoca, Geraci Nene', Madonia Antonio.

I due (Palazzolo e Della Torre) non tardarono a comprendersi parlando negli affari un linguaggio molto simile, e costituirono perciò fra la fine dell'81 e i primi dell'82 Consulfin che fissò la sua sede in una stanza degli uffici della Traex del Rossini.

Presso la Consulfin lavorava anche Ventimiglia Antonio, anch'esso esperto corriere di lire dall'Italia alla Svizzera, e già contrabbandiere di sigarette.

I tre, pertanto, lavorando a contatto di gomito, ben presto si trovavano ad operare insieme nel campo dei trasferimenti dei dollari per conto del Tognoli, che da loro si fa chiamare "Orlando".

Adesso accanto al Tognoli emerge con sempre maggiore importanza la figura di Rotolo Antonino, detto "Rudy", che come si e' visto era colui che aveva sostituito La Mattina nei rapporti con il Musululu per conto dell'organizzazione dei siciliani.

"I primi trasferimenti operati dai tre, per conto di Tognoli e Rotolo, vengono organizzati dal Rossini, sempre mediante Scossa ed Airaldi.

Vengono effettuati due viaggi a New York nel febbraio e nel marzo dell'82 che hanno per protagonisti lo Scossa e l'Airaldi ed uno in aprile ad opera del Bignotti.

Il denaro viene portato direttamente alla Traex ed accreditato sul conto Pageko presso detta societa'. Di qui confluiscono su due conti del Della Torre (Fratte e Graziano presso il Credito Svizzero di Chiasso), che il Della Torre aveva messo a disposizione del Tognoli per farvi pervenire somme provenienti dagli U.S.A..

Le modalita' del trasporto sono le stesse gia' descritte allorché i corrieri operavano per conto del Cavalleri e cioè i corrieri rilevavano le somme dai Ganci e si avvalevano della collaborazione dell'Esposito per farle uscire dagli U.S.A..

L'ultimo trasporto materiale organizzato dal Rossini coincide con la consegna effettuata il venerdì santo dell'82 di 5 milioni di dollari a Varidel in pagamento anticipato dell'acquisto di 400 kg. di morfina-base concordato tra il Rotolo e il Musullulu.

"Dei 5 milioni di dollari, 3 erano giunti materialmente da New York (Ganci) portati dai corrieri del Rossini, e due erano stati reperiti dai Della Torre presso banche di Lugano.

Da questa data in poi i tre individuano una tecnica di trasferimento che consente di evitare i pericolosi trasporti materiali di valuta. La Traex, infatti, operava con un conto presso la Merrill Lynch, che è una società di brokeraggio di New York.

Fu deciso che il denaro venisse versato direttamente in New York presso la Merrill Lynch, e di qui operando per compensazione con somme che clienti delle società versavano in Svizzera per operare a New York, si poteva ottenere la

disponibilita' immediata di somme corrispondenti in Svizzera senza effettuare materialmente il trasferimento.

Questo e' il metodo usato prevalentemente dai tre dal marzo al giugno dell'82, e attraverso tale sistema sono stati trasferiti circa 4,9 milioni di dollari.

Esaurita questa prima fase di relazioni con la Merrillyn Lynch, verso il giugno dell'82 fu deciso di trasferire le operazioni presso un altro broker di New York, la Hutton, presso cui la Traex aveva un conto.

"Pertanto, si opero' con lo stesso metodo tramite la Hutton e il conto Traex fino al luglio dell'82, trasferendo complessivamente circa 6,8 milioni di dollari.

Nel luglio dell'82 il Palazzolo apprese dal sig. Phelan della Hutton, in un incontro avvenuto a Ginevra all'Hotel di Rhone, presente anche il Della Torre, che la Traex di Rossini percepiva una subcommissione, che poteva essere risparmiata aprendo un conto diretto presso la Hutton.

Fu cosi' che venne aperto il conto Acacias, che era una societa' di Palazzolo e Della Torre, ed allora cesso' la collaborazione del Rossini.

Attraverso il conto Acacias, dal luglio al settembre '82 vennero trasferiti 8,25 milioni di dollari.

La persona che doveva ricevere materialmente il denaro a New York era Salamone Filippo, da anni conoscente del Palazzolo.

Il Salamone a sua volta lo consegnava a Della Torre, che si recava appositamente a New York.

Il Della Torre si reca personalmente a New York; alloggia sempre in alberghi diversi, si muove "quasi sempre con Salamone Philip, ed opera ingenti versamenti in contanti prima sul conto Traex presso la Merrylyn Lynch, poi successivamente sul conto Traex presso la Hutton di New York.

Durante tutti i soggiorni a New York il Della Torre e' stato sotto osservazione della polizia americana, che ne riferisce al Giudice Distrettuale con la postilla alla richiesta di mandati di cattura (v. p.29 e segg. Vol. IV, rogatoria New York) e con la clausola aggiunta ai mandati di perquisizione (Vol. II rogatoria di New York).

L'F.B.I. ha accertato che il Della Torre dal 24/3/1982 al 23/4/1982 ha effettuato diversi versamenti per la somma complessiva di 4,9 milioni di

dollari presso la Merrill Lynch e dal 27/4/1982 al 2/7/1982 versamenti per 5,2 milioni di dollari presso la Hutton per un totale di 10,1 milioni di dollari.

Dal 6/7/1982 al 27/9/1982 il Della Torre ha effettuato ben undici versamenti per 8,25 milioni di dollari sul conto "Acacias Development Corporation" presso la Hutton di New York. Si osservi che la Acacias era una società del Palazzolo, ovvero di fatto gestita dal medesimo.

In totale quindi il Della Torre ha versato 18,3 milioni di dollari.

"Una parte di queste somme fu poi trasferita sul conto P.G.K. presso la Hutton.

Queste operazioni trovano in gran parte riscontro documentale nella documentazione della Traex prodotta dallo stesso Rossini.

Da questa documentazione (v. fasc. commissione rogatoria al G.I. di Lugano del 18/12/83 - acquisizione documenti) risulta un flusso di accrediti di dollari per circa 8,5 milioni, in gran parte transitati dal Credito Svizzero di Chiasso.

Di tali somme circa 3,4 milioni vengono trasferiti sul conto "Graziano" presso il Credito Svizzero di Chiasso di Della Torre Franco, circa 1,8 milioni vengono trasferiti sul conto 631770 presso

la Unione Banche Svizzere di Bellinzona, intestato ad Ajello Michelangelo; infine circa 3 milioni di dollari risultano prelevati in contanti.

Durante il periodo di osservazione del Della Torre e' stato rilevato che ad ogni viaggio a New York mutava alloggio e cio' evidentemente per sfuggire ad eventuale sorveglianza.

Il Della Torre era in stretto contatto con Salamone Philip. Questi, a sua volta, risultava in continuo contatto telefonico con Ganci Giuseppe e Salamone Salvatore.

"Successive investigazioni ed appostamenti consentiranno alla F.B.I. di accertare contatti diretti di Salamone Philip con Greco Salvatore; un incontro con Castronovo e Mazzara presso la Sal's Pizza di Neptune City (24/4/83) p. 43 postilla) ed un incontro con persona sconosciuta presso la Pronto Demolition (soc. di Mazzurco, Bono e Ligammari).

Il Della Torre ha sostanzialmente ammesso i fatti.

Il Salamone, invece, si e' chiuso in una strenua quanto sterile negativa, limitandosi a dire di avere solo accompagnato in giro il Della Torre e di aver custodito delle valigie nella sua stanza d'albergo.

Ha invece negato di aver ricevuto e custodito scatoloni contenenti dollari, di aver tenuto contatti telefonici con Ganci e Castronovo e di aver incontrato il Castronovo, il Mazzurco, il Polizzi e l'Esposito. Ha solo ammesso di aver frequentato Greco Salvatore, titolare della pizzeria "Sal's Pizza" di Neptune ed il fratello Salamone Salvatore.

Nonostante questo efficace metodo di trasferimento ideato dai tre imputati, tuttavia "continuavano, anche se molto radi, alcuni trasporti materiali, sempre ad opera dei corrieri del Rossini (Scossa ed altri).

Come si e' gia' visto i pagamenti effettuati dal Rotolo a Zurigo al Musullulu nel giugno '82 furono posti in essere con denaro contante proveniente dagli Stati Uniti e ritirato personalmente dal Della Torre, dallo Scossa presso il ristorante Mowenpick nei pressi di Zurigo.

Sempre nell'82 furono effettuati anche dei trasferimenti materiali attraverso il Canada (v. dichiarazioni Della Torre a recarsi f. 239 e 266 e dichiarazioni Palazzolo f.33)

Fu Della Torre a recarsi a Toronto insieme al Salamone Filippo, ove prese contatti con

Aron Cohen, consulente legale del Palazzolo. Poiche' non fu trovato un canale bancario, alcune borse di dollari furono trasportate materialmente dal Canada dal Ventimiglia. Il denaro fu trasportato da New York a Toronto dal Salamone. Si trattava di circa 1,5 milioni di dollari in totale.

Secondo quanto afferma il Della Torre (v. dichiarazioni p.248) il Ventimiglia effettuò anche dei trasporti diretti da New York alla Svizzera.

"Nel settembre '82 il Palazzolo venne informato dal sig. Phelan della Hutton che era in corso una inchiesta dell'F.B.I. relativa ai versamenti per contanti effettuati dal Della Torre a New York.

Il Palazzolo ordinò al Della Torre di distruggere la sua agenda e di disfarsi della Porsche avuta in regalo dal Tognoli e già di proprietà del Priolo. Chiese anche al Rossini di distruggere tutta la documentazione contabile relativa ai movimenti di fondi, cosa che il Rossini non fece.

Vi fu un incontro a Zurigo con Rotolo, presenti il Palazzolo, il Della Torre ed il Ventimiglia, in cui  
i l                      R o t o l o                      p r e t e s e

il rientro di tutte le somme ancora negli U.S.A., sia sul conto Acacias, che presso il Salamone.

Il conto Acacias venne chiuso ed il saldo attivo pari a 4,5 milioni di dollari fu accreditato presso la Hutton di Ginevra.

Di questa somma 1,5 milioni in assegno fu consegnata ad intermediari di Rotolo - Tognoli, i restanti 3 milioni furono convertiti in 200 kg. di oro in barre da 12 kg. l'una e consegnati dal Della Torre, tramite Ventimiglia, al Tognoli.

"La consegna avvenne in Italia, verosimilmente a Como (v. dichiarazioni del Della Torre p. 184 e 320 e dichiarazioni Palazzolo p. 48).

Restavano ancora circa 3 milioni di dollari, custoditi dal Salamone Filippo, che dovevano essere trasferiti in Svizzera.

Fu trovato un nuovo canale per effettuare i trasporti materiali, visto che quelli bancari e tramite broker erano bruciati e che non era consigliabile che il Della Torre si recasse nuovamente a New York.

Questo canale fu l'organizzazione di Frigerio Enrico, altro "finanziere" disinvolto del Ticino, che in quel periodo si trovava a New York per tentare di concludere qualche affare.

Dal dicembre '82 al marzo '83 furono trasferiti attraverso corrieri del Frigerio (Frigerio Emiliano, Branly Beniamino, Morandi Giovanni e Falchetti Carmelo) i 3 milioni di dollari ancora custoditi dal Salamone, in quattro o cinque viaggi (v. dichiarazioni di Frigerio Emiliano cart. 22, voi. VII, fasc. 12/A p. 56 e segg., di Morandi Giovanni, ivi p. 42 e segg., di Branly Beniamino, ivi, p. 46 e segg.).

"Il denaro veniva preso in consegna dal Salamone, che adottava il nome di copertura di Luciano (v. dichiarazioni Della Torre p. 217 e 235), il quale lo recapitava nell'appartamento di New York, ove abitava il Frigerio. In Svizzera il denaro veniva portato ai Della Torre nei suoi uffici di Chiasso, e questi provvedeva alla consegna al Rotolo ed al Tognoli.

Circa 800.000 dollari della complessiva somma trasportata dagli U.S.A. fu consegnata nel dicembre '82 personalmente dal Della Torre a Tognoli Oliviero a Chiasso in presenza del fratello Mauro, che l'Oliviero indicò come la persona che sarebbe venuta in seguito al suo posto per curare i successivi ritiri di somme (v. dichiarazioni del Della Torre p. 171 - 174).

Con la primavera dell''83 cessarono sostanzialmente i trasferimenti di dollari dagli U.S.A..

Restavano solo delle pendenze del Palazzolo nei confronti del Rotolo, in quanto il primo aveva usato delle somme ricevute per operare sulla borsa merci senza la autorizzazione della organizzazione ed aveva subito delle perdite.

Il Palazzolo cedette al Rotolo il ricavato della vendita della sua casa di Costanza e pietre preziose (v. rogatoria dell'A.G. di Costanza, cart. 24).

Si e' cosi' dimostrato, documentalmente e per dichiarazioni di testi e imputati, come dal 1980 al 1983, sono stati trasferiti, attraverso diversi canali (v. prospetto allegato) complessivamente circa 50 milioni di dollari provenienti dal gruppo Ganci - Catalano - Castronovo e destinati in Svizzera al gruppo Tognoli - Greco - Rotolo.

Si e' anche provato che tale denaro e' il povento della vendita di eroina a New York e nel New Jersey, che viene spedita dalla Sicilia dal gruppo Greco - Rotolo, che a sua volta acquista la morfina-base dai turchi".

4. - CONCLUSIONI.

Le indagini hanno posto in luce l'esistenza di un intimo collegamento fra l'approvvigionamento della morfina base e l'esportazione del prodotto finito (eroina) negli U.S.A., e cio' nel senso della unicità dei canali finanziari utilizzati per la necessita' dell'intero traffico di stupefacenti, dall'acquisto della morfina al pagamento dell'eroina, ed hanno inoltre permesso di acquisire confortanti conferme sul sistema delle alleanze all'interno di "Cosa Nostra", in aderenza a quanto riferito da Buscetta e da Contorno.

Infatti, Roberto Vito Palazzolo, di cui si e' visto il ruolo del riciclaggio del danaro proveniente dagli U.S.A., e' quello stesso individuo chiamato in causa da Paul Waridel, quale personaggio coinvolto nei pagamenti della morfina-base a Mussullulu da parte di Antonino Rotolo. Si ricordera', infatti, che il Waridel, gia' nell'interrogatorio reso in sede di commissione rogatoria internazionale aveva precisato  
c h e i l

Palazzolo era sempre in compagnia del Rotolo (Carlo) il quale lo utilizzava per i movimenti di danaro (Carlo disponeva del Palazzolo); ed aveva già accennato ad una consegna di 5 milioni di dollari a Musullulu, in presenza del Palazzolo e di altri siciliani, in un ufficio di Lugano.

Appare chiaro, dunque, che lo stesso gruppo di finanziari operante in Svizzera si occupava, da un lato, di fare pervenire in quello Stato il danaro proveniente dalle vendite di eroina e, dall'altro, di porlo a disposizione di "Cosa Nostra", sia per i pagamenti della droga acquistata in Medio ed Estremo Oriente, sia per l'introduzione in Italia (vedi episodio Michelangelo Aiello).

Antonio Ventimiglia, impiegato di Franco Della Torre, e' stato riconosciuto da Koh Bak Kin come l'autista di quella Mercedes chiara a bordo della quale vi era quel "Roberto" (soggetto non ancora identificato) che a Zurigo gli aveva consegnato 700.000 dollari, in acconto sull'eroina poi sequestrata a Suez.

Su questo personaggio e' opportuno soffermarsi ancora.

Si e' gia' riportata la telefonata fra la moglie di Pietro Alfano e la propria sorella in cui si commentava amaramente l'eliminazione di Agostino Badalamenti, seviziato ed ucciso a Solingen (Rep. Fed. Tedesca) il 20.2.1984. La vittima - infatti - uccisa con dodici coltellate e con un colpo d'arma da fuoco - presentava due ferite molto significative: una contusione alla bocca ed una coltellata alla guancia sinistra, dall'orecchio alla bocca (tipica lesione da "sfregio").

Ebbene, la pistola utilizzata per l'assassinio e rinvenuta a breve distanza dal luogo dello stesso, e' risultata appartenere a tale Fasano Giuseppe, il quale, pero', ha dichiarato di averla venduta al Ventimiglia. Come e' stato riferito dalla Polizia Elvetica, il Fasano, la stessa sera del suo interrogatorio, si premurava di avvertire il Ventimiglia, il quale, il giorno successivo, denunciava alla Polizia di Chiasso che la pistola gli era stata sottratta da ignoti in occasione di un furto da lui subito nel suo appartamento il 23.11.1983.

Peraltro, prima di essere interrogato dal Giudice Istruttore Sottocenerino, il Ventimiglia si dava alla fuga ed il suo datore di lavoro, Franco Della Torre, comunicava che il

predetto si era recato in Italia, dove per altro tuttora non e' stato rintracciato.

Nei confronti del Ventimiglia, l'Autorita' Giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca ha emesso mandato di cattura, anche sulla base delle dichiarazioni di cinque testimoni oculari (Vol.11/G f.22) - (Vol.11/G f.25).

Ventimiglia Antonio e' originario di Terrasini, cosi' come Palazzolo Vito Roberto e Filippo Salamone, ed e' sicuramente collegato, cosi' come questi ultimi, con la mafia vincente.

Egli, infatti, il 6.8.1981, venne fermato mentre stava imbarcandosi su una nave diretta in Tunisia, poiche' aveva al seguito due autovetture, che stava tentando di esportare illegalmente.

Allora, venne accertato che le due vetture erano attese in Tunisia da Palazzolo Vito Roberto, cugino in secondo grado della moglie del Ventimiglia (Palazzolo Anna), e dal suo amico Lipari "un ingegnere dell'ANAS" (Vol.11/G f.25) - (Vol.11/G f.26).

Riservando l'esame della posizione del Lipari (identificato nell'odierno imputato, Lipari Giuseppe) nell'opportuna sede, qui e' importante

notare che sul suo conto Salvatore Contorno ha testualmente riferito: "nella nostra famiglia era noto che vi era un geometra dell'ANAS, certo Lipari, nelle mani dei Corleonesi, ma ignoro se fosse uomo d'onore. Costui si occupava di tutte le pratiche concernenti lavori pubblici dei Corleonesi" (Vol.125 f.54).

Anche stavolta, dunque, Contorno ha fornito notizie esatte. Del resto, anche Bono Benedetta, amante del defunto Carmelo Colletti, capo della "famiglia" di Ribera, ha riferito di frequenti riunioni tenute dal Colletti, a San Giuseppe Jato, col Lipari, con Bernardo Brusca e con altri, in relazione all'esecuzione di lavori stradali (Vol.166 f.3).

Si aggiunge che, secondo le informazioni fornite dalla Polizia tedesca (Vol. 18/G f.022314 - 022315), davanti all'abitazione del Palazzolo, in Costanza, e' stata notata nella notte fra il 24 e il 25 marzo 1983 un'autovettura BMW 3000 intestata a Ventimiglia, nonche', il 22/4/1983, altra autovettura, intestata a Franco Della Torre (Vol.148/R f.536) - (Vol.148/R f.538).

In Costanza abita anche Madonia Antonio, "uomo d'onore", della famiglia di Resuttana (una delle

alleate piu' fidate dei Corleonesi, secondo le indicazioni di Buscetta e Contorno); il Madonia e Roberto Vito Palazzolo sono interessati alla PAGEKO A.G., una societa' operante nel campo immobiliare, che ha trasferito la sede da Zurigo a Costanza il 7.5.1981.

In Germania - e precisamente a Pforzheim - ha risieduto a lungo Antonino Rotolo, che, a suo dire, si occupava in quella cittadina del commercio di preziosi; anche il fratello di Roberto Vito Palazzolo, Pietro, ha dichiarato di lavorare nel commercio di preziosi cosi' come la moglie di Roberto, Hanna Zucker.

Come si vede, tutti i personaggi sopraindicati appartengono al gruppo egemone che, tramite le famiglie di Partinico, Borgetto, Bagheria, Resuttana ed altre, fa' capo, sempre e comunque, ai Corleonesi.

E difatti, come risulta dalle informazioni fornite dalla Polizia Elvetica (Fot.018918), Roberto Vito Palazzolo e' in contatto con la S.p.A. Immobiliare Aurora, una societa' che ha realizzato un immobile in questa via Umberto Giordano, 55. Ebbene, in detto immobile hanno acquistato un appartamento Giovanni Di Fresco, cognato di Leoluca Bagarella, membro autorevole, quest'ultimo, della

"famiglia" di Corleone e Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del famigerato Bernardo Provenzano; nel medesimo stabile sono ubicati gli uffici della "Medi Sud" S.p.A., una società cui sono interessati Lipari Giuseppe e Salvatore Provenzano, fratello di Bernardo.

In questo contesto, trova spiegazione la telefonata, segnalata dall'FBI, tra Roberto Vito Palazzolo e Filippo Salamone del 9.5.1983 (Fot.027450). Il Palazzolo chiede al Salamone se ha visto "Giovanni" (potrebbe essere Giovanni Ventimiglia, fratello di Antonio e Salvatore Ventimiglia) e l'interlocutore risponde: "no, ho visto Nino, una o due volte, e lo zio Nene".

Ebbene, "zio Nene", come è noto allo interno di "Cosa Nostra", è Antonino Geraci, vecchio "capo famiglia" di Partinico (nato nel 1917) sostituito, ormai, nella direzione della famiglia stessa dall'omonimo, e molto più giovane, Antonino Geraci, nato nel 1929, inteso "Nino". È, caso strano, anche Nino Geraci (recentemente arrestato) è stato a lungo residente in Germania; paese, questo, che sembra prediletto dai Corleonesi e dai loro alleati.

- Pag. 3362 -

PARTE VI

I PROFITTI ILLECITI

1.-LA SPARTIZIONE A MEZZO ASSEGNI.

Nel corso delle indagini istruttorie sono stati individuati numerosi libretti di deposito a risparmio, tra cui alcuni di pertinenza di Spadaro Tommaso dai quali erano stati prelevati circa 500 milioni di lire, trasformati in un sol giorno in vaglia cambiari di 10 milioni ciascuno su richiesta di Sampino Antonietta, cognata dello Spadaro.

I suddetti titoli venivano poi negoziati da persone che, per altre indagini sono risultate appartenenti a "Cosa Nostra".

Infatti, i vaglia venivano negoziati da Grado Giacomo, Greco Salvatore (cl.1927), fratello di Greco Michele, da Scaduto Giovanni, suo genero, Prestifilippo Giovanni, La Rosa Antonino, Ingrassia Ignazio, Seidita Salvatore, Greco Salvatore, padre di Giovannello, tutti affiliati della "famiglia" di Ciaculli, nonche' da Alfano Pasquale, Argano Carmelo, Greco Leonardo e Caltagirone Francesco Paolo, di Bagheria; da Oliveri Giovanni, Marchese Gregorio e Marchese Pietro della "famiglia" di Corso dei Mille,  
d a

Priolo Salvatore genero di La Mattina Nunzio, della "famiglia" di Porta Nuova, per un certo tempo detentori dei canali di fornitura della morfina-base; da Bisconti Pietro, figlio di Bisconti Ludovico, quest'ultimo appartenente alla "famiglia" di Belmonte Mezzagno; da Prestigiacommo Salvatore di S.Giuseppe Jato, socio dei Brusca.

Come si vede, dalle indagini bancarie e' emersa la mappa di "Cosa Nostra" e si conferma in pieno quanto si e' sostenuto nella parte I del presente capitolo e cioe' che la partecipazione ai traffici illeciti ed alla spartizione dei relativi profitti avviene nell'organizzazione "Cosa Nostra" attraverso il finanziamento "a caratura" dei capitali, mentre solo alcuni dei suoi membri, come nella specie Spadaro Tommaso si occupano delle fasi operative, tra cui quella finale e' appunto la distribuzione dei profitti illeciti.

Un altro lampante esempio di tale assunto e' riscontrabile nelle indagini bancarie che seguirono all'omicidio di Di Cristina Giuseppe, ove appunto si desume identica attivita' di distribuzione di utili provenienti da traffici illeciti.

Per un piu' approfondito esame dei destinatari di tali spartizioni, che in parte coincidono con quelli sopra citati, si rinvia alla trattazione dell'omicidio Di Cristina (Cap.VII).

## 2.-IL RICICLAGGIO

Tale termine, divenuto ormai nell'uso comune sinonimo di qualsiasi attivita' di impiego di danaro "sporco", in realta' nel suo significato tecnico-giuridico (art.648 bis C.P.) va inteso nel senso di condotta diretta a sostituire danaro o valori provenienti da delitto con altro danaro o valori.

Sotto questo profilo il riciclaggio e' una condotta tipica del trafficante di stupefacenti, che deve necessariamente rendere "pulite" le ingenti masse di danaro provenienti dalla droga, anche per occultare i non altrimenti giustificabili arricchimenti.

Nel corso delle approfondite e minuziose indagini bancarie svolte dal G.I. sono stati individuati diversi episodi di riciclaggio, che sono dettagliatamente descritti, in tutti i loro piu' minuziosi passaggi, nell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio del G.I. di Palermo (Vol.VI), cui si fa espresso rinvio; in questa sede e' sufficiente farvi un accenno.

La ricostruzione dei movimenti dei conti correnti dei fratelli Grado, di cui uno presso

l'agenzia 16 di Palermo della Sicilcassa, intestato alla madre Contorno Antonina, e gli altri presso l'agenzia 22 del medesimo istituto di credito e l'agenzia 5 di Milano del Banco di Sicilia, entrambi intestati a Grado Giacomo, oltre ai movimenti di denaro nei libretti di deposito a risparmio manovrati da quest'ultimo, costituiscono un interessante spaccato di una delle modalita' attraverso cui i componenti di "Cosa Nostra" erano soliti riciclare il denaro di provenienza illecita.

Va evidenziato che nel conto corrente della Contorno, dal febbraio al novembre 1979, e' stata versata la somma di lire 900 milioni e nel libretto di deposito a risparmio quella di quasi lire 1.250.000.000, con versamenti soprattutto di titoli di credito tratti su Istituti di Credito dell'Italia Settentrionale.

Dalle indagini e' emerso che la circolazione di tali titoli e' sempre collegata ad una causa illecita, pressoché esclusivamente riferibile alla vendita di stupefacenti.

E' interessante rilevare, altresì, che in molti di tali titoli e' annotato sul retro, in caratteri minuti, un nome che evidentemente serviva ai

Grado per ricordare il nome della persona che aveva materialmente consegnato l'assegno.

I nomi annotati sono quelli di "Gennaro" (Totta Gennaro), "Ciccio" (Perina Giovanni), "Giacchino" (Matranga Giacchino), "Rodolfo" (Azzoli Rodolfo), "Tano" (Badalamenti Gaetano), "Renato" (Azzoli Renato), "Livio" (Collina Livio), "Giovanni" (Zarcone Giovanni), "Enzo" (Grado Vincenzo), cioè di tutti coloro che, come risulta da altre indagini, risultano inseriti nel traffico di stupefacenti dei fratelli Grado.

Circa le giustificazioni fornite dai soggetti beneficiari o intestatari degli assegni, si pone in risalto che quelle piu' ricorrenti si riferiscono a somme perse al gioco o a scommesse "clandestine" all'ippodromo.

In proposito, si ricorda che Coniglio Salvatore (Vol.9/B f.297) ha riferito che tale Lucchese Andrea di Milano, cui aveva consegnato degli assegni in pagamento di una partita di cocaina, gli aveva raccomandato di attribuire gli assegni, nel caso di interrogatori da parte di inquirenti, al pagamento di scommesse perse all'ippodromo di San Siro.

Quindi, nel mondo degli stupefacenti si era già diffuso l'uso preordinato di tale espediente per giustificare i rapporti sottostanti ai titoli, in modo da bloccare il proseguimento delle indagini verso fornitori delle sostanze stupefacenti.

Un altro gruppo di assegni negoziati da Grado Giacomo ha invece attinenza ad un circoscritto e ben individuato traffico di eroina tra il palermitano Nicolini Angelo (indicato nel processo Mafara come corriere di Mafara Francesco negli scambi Italia-Usa) ed i coniugi romani Fascioni Carmine e Bertoli Silvia, i quali smerciavano la sostanza stupefacente nel mercato romano.

Il fatto che gli assegni degli spacciatori romani siano finiti nel conto dei Grado dimostra la provenienza dell'eroina ed i collegamenti tra costoro, il Mafara ed il Nicolini.

Un altro gruppo di assegni provengono da soggetti dichiaratisi apertamente contrabbandieri di tabacchi e, anche se si dovesse prestar fede alle loro affermazioni, si tratterebbe in ogni caso di attività illecite.

Infine, un ultimo gruppo di assegni pone in risalto i rapporti diretti dei Grado con altri appartenenti all'associazione mafiosa, tutti coinvolti

nel traffico di stupefacenti, come Inzerillo Rosario, Marino Mannoia Francesco, Federico Salvatore, Mangano Vittorio, Teresi Pietro e Teresi Girolamo.

Un ulteriore importante accertamento bancario ha messo in luce la negoziazione da parte di Grado Giacomo di vaglia cambiari dell'importo di lire 50 milioni, emessi il 15 gennaio 1980 dall'agenzia 3 del Banco di Sicilia di Palermo, a richiesta di Sampino Antonietta, cognata di Spadaro Tommaso.

Questa operazione e' particolarmente significativa in quanto i titoli in questione fanno parte di un gruppo di vaglia per complessivi 500 milioni, richiesti da congiunti di Spadaro Tommaso e distribuiti fra esponenti di "Cosa Nostra", come si e' gia' chiarito al par.I.

Fanno parte di questa operazione di distribuzione di proventi illeciti anche 13 vaglia per complessivi 130 milioni negoziati da Di Pace Giuseppe, il funzionario del Banco di Roma di cui ci si e' gia' occupati nella parte V del presente capitolo (par.3), a proposito del riciclaggio dei narco-dollari.

Dalla particolareggiata ed attenta ricostruzione di tutti i movimenti bancari attraverso l'esame di

un'enorme mole di documenti compiuta dal G.I. e descritta minuziosamente nell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio (Vol.VIII - par.VII) si evince che il Di Pace ha effettuato contorte operazioni e passaggi di somme attraverso libretti al portatore con nomi di fantasia (di ispirazione venatoria), al solo scopo di occultare la provenienza del denaro nell'interesse di Teresi Girolamo, vice di Bontate Stefano e di Teresi Pietro, cugino del primo e cognato dei fratelli Grado.

### 3.-IL REIMPIEGO DEI PROFITTI ILLECITI

Quest'ultima fase che completa il ciclo del traffico di stupefacenti si inserisce nel momento di maggior sviluppo delle organizzazioni criminali: quello della dimensione affaristico-imprenditoriale.

Storicamente si e' sempre assistito al tentativo di tali organizzazioni di trasformare gradatamente le attivita' illecite in quelle formalmente lecite, in modo da acquisire occultamente sempre maggiori margini di potere reale.

A questa tendenza non sfugge l'associazione mafiosa "Cosa Nostra", che con le ricchezze illegali (oltre ad operare i consueti investimenti in acquisti immobiliari e nell'attivita' imprenditoriale edilizia), puo' conquistare posizioni di privilegio, puo' controllare mezzi d'informazione, puo' imporre candidati in competizioni elettorali, puo', insomma, consolidare il proprio potere.

Nel corso dell'istruttoria formale e dibattimentale sono emersi numerosi episodi dai quali si desume l'utilizzazione di profitti derivanti dal traffico di stupefacenti per finanziare attivita' economiche formalmente lecite.

Si pensi alle vicende della Enologica Galeazzo S.p.A. e della Simons Vernici S.p.A., societa' con investimenti di capitali dei Vernengo; ovvero alle attivita' societarie realizzate con i fondi di Spadaro Tommaso da parte della Liistro Giovanni S.N.C. e della Societa' Fiduciaria di Certificazioni e Revisionali S.p.A., ovvero agli acquisti immobiliari a Palermo ed in Spagna dei fratelli Grado o a quelli di Geraci Giuseppe tanto per citare taluni degli imputati piu' rappresentativi nel campo del traffico degli stupefacenti.

In altre parti della presente sentenza (Cap.XII, par.9 e 12 e Cap.III) allorché si e' trattato della finalita' del controllo delle attivita' economiche da parte dell'associazione, dell'aggravante di cui al VI comma dell'art.416 bis, C.P. e delle misure patrimoniali, si sono approfonditi taluni temi, per cui non e' il caso di ripeterli in questa sede.

Un aspetto diverso del reimpiego dei profitti illeciti e' quello non inconsueto del ritorno dei capitali ai mercati illegali dai quali sono venuti, per continuare il ciclo di produzione della ricchezza.

Si e' gia' evidenziato che il denaro inviato dagli U.S.A. dal gruppo Geraci-Catalano

veniva utilizzato da Rotolo Antonino e da Greco Leonardo per acquistare la morfina-base dal turco Musullulu.

Mentre da talune indagini bancarie nei confronti di Spadaro Tommaso e' emersa l'esportazione clandestina di capitali provenienti dal contrabbando di tabacchi.

Ci si riferisce, in particolare, all'emissione da parte dell'agenzia n.3 del Banco di Sicilia di Palermo di vaglia cambiari per 500 milioni di lire a richiesta di Sampino Giovanni, cognato dello Spadaro.

Tali titoli risultano negoziati, come puo' facilmente evincersi dalla dettagliata e minuziosa esposizione dell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio del G.I. di Palermo (Vol.VIII f.1485-1498), sono stati negoziati quasi tutti da personaggi coinvolti nell'esportazione illegale di valuta in Svizzera, come l'organizzazione facente capo a Ceroni Armando o a Kastl George.

Salvo a non pensare ad una forma di tesaurizzazione all'estero poco confacente alla vivace e dinamica personalita' di Spadaro Tommaso, non vi puo' essere dubbio che anche in questo caso tale denaro sia stato utilizzato per pagare in Svizzera le

forniture di ulteriori partite di sigarette di contrabbando o di stupefacenti.

A conclusione di tale rapido "excursus" sulle fasi del traffico di stupefacenti, si ribadisce, come si e' tentato di dimostrare, il preciso fondato convincimento che il traffico di ingenti quantita' di eroina e' stato, e forse lo e' tuttora, il piu' lucroso affare dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", che lo ha controllato e gestito in tutti i suoi momenti unitariamente a livello dei propri organi direttivi centrali, avendo come sbocco di mercato quasi esclusivamente gli Stati Uniti d'America.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.19

- Pag. 3376 -

CAPITOLO XI

I REATI MINORI

## I REATI MINORI

### SOMMARIO

1.-Attentato dinamitardo alla Termoblok di Calzetta Vincenzo. 2.-Detenzione armi. 3.-Incendio baracca di Ambrogio Giovanni. 4.-Estorsione in danno di Calzetta Vincenzo. 5.-Danneggiamento auto di Scalici Gaetano. 6.-Danneggiamento auto di Sparacino. 7.-Estorsioni nella zona di Corso dei Mille. 8.-Estorsioni, danneggiamenti e incendi nella zona di Corso dei Mille. 9.-Danneggiamento ed estorsione in danno di Dominici Andrea. 10.-Rapina autotreno in danno di Marabeti Gaetano. 11.-Rapina di generi di monopolio in danno di Balsamo Vincenzo e Balsamo Giuseppe. 12.-Rapina in danno di Quadrini Luigi. 13.-Furto in danno di Bracco Salvatore. 14.-Furti gioiellerie Pisano e Barrale e ricettazione. 15.-Furto al deposito di vini di Piraino Edoardo e tentativo di estorsione.

16.-Rapina in danno della Pronto Credito s.r.l.  
17.-Lesioni ad autista di autocorriera.  
18.-Danneggiamento autobus ditta Pecoraro e rapina  
Bellia Benedetto. 19.-Estorsione e danneggiamento nei  
confronti di Brambilla Augusto. 20.-Rapina alla ditta  
Colibri' s.r.l. 21.-Lesioni in danno di Manca  
Salvatore. 22.-Furto autovettura di Valentino Pietro.  
23.-Rapina vagone postale stazione ferroviaria  
Villabate-Ficarazzelli. 24.-Rapina presso Ufficio  
raccomandate Poste-Ferrovie di Palermo. 25.-Minacce a  
Procaccianti Paolo. 26.-Tentativo di estorsione in  
danno della pizzeria New York Place. 27.-Reati  
concernenti le armi ascritti a Marchese Antonino.  
28.-Reati concernenti le armi. 29.-Reati concernenti  
le armi e gli esplosivi ascritti a Greco Michele e  
Salvatore. 30.-Ricettazione continuata ascritta a Di  
Pace Giuseppe. 31.-Ricettazione continuata ascritta a  
Liistro Giovanni. 32.-Ricettazione ascritta ad  
Altadonna Francesco e Randazzo Giuseppe.  
33.-Ricettazione dollari U.S.A. e traffico di valuta.  
34.-Ricettazione e favoreggiamento personale di  
Randazzo Faro. 35.-Furto nell'abitazione di La Malfa  
Giuseppe. 36.-Furto di energia elettrica raffineria di  
via Messina Marine. 37.-Estorsione in danno di Vitale

Giovanni. 38.-L'esodo di Ciaculli. 39.-Furto  
motocicletta di Di Fede Giorgio. 40.-Falso della carta  
d'identita' rilasciata a Rotolo Salvatore. 41.-Reati  
di falso patente di guida commessi da Fici Giovanni.  
42.-Reati di falso e ricettazione patenti di guida  
commessi da Marsalone Salvatore. 43.-Istigazione alla  
pazzia di Sinagra Vincenzo cl.1956. 44.-Reati di  
calunnia e di autocalunnia ascritti a Durante Samuele.  
45.-Favoreggiamento personale commesso da La Malfa  
Gaspere. 46.-Reati di favoreggiamento personale.  
47.-Reati di falsa testimonianza. 48.-Calunnia ed  
altro commessi da Spinoni Giuseppe.  
49.-Favoreggiamento personale commesso da Randazzo  
Giuseppe e Altadonna Francesco. 50.-Ricettazione.  
51.-Contrabbando Chimera Vittorio.

1.-ATTENTATO DINAMITARDO ALLA TERMOBLOK DI CALZETTA  
VINCENZO - CAPI 270-271-272

Gli imputati Greco Michele, Greco Salvatore cl. 1927, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Zanca Carmelo, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Federico Domenico, Greco Giuseppe (cl.1952), Prestifilippo Mario Giovanni, sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro in concorso ascritti ai capi 270-271-272 dell'epigrafe.

Il giorno 6 maggio 1983 un'esplosione, avvenuta all'interno dei locali della TERMOBLOK s.r.l., siti in Via Salvatore Cappello n. 11, distruggeva un macchinario elettronico della stessa societa' causando danni per circa duecentomilioni di lire (Vol.28 f.413614).

A seguito delle espletate indagini emergeva che titolari della TERMOBLOK erano i fratelli di Calzetta Stefano, i quali, interrogati dal magistrato della locale Procura della Repubblica,

negavano di aver ricevuto qualsiasi minaccia e sostenevano, altresì, di non sapere se il citato episodio di cui erano rimasti vittime andava collegato con le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dal loro fratello.

Formalizzata l'istruzione i nominati imputati venivano tratti in giudizio per rispondere dei reati loro contestati ai citati capi 270-271-272 dell'epigrafe, nella convinzione che il citato episodio altro non fosse che la immediata ed inequivoca risposta dell'organizzazione criminale alle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano.

Cio' premesso, occorre anzitutto rilevare che le acquisite risultanze processuali in ordine alla posizione dell'imputato Federico Domenico sono, a giudizio di questa Corte, del tutto carenti.

Difatti, in primo luogo, non risulta che Federico Domenico svolgesse, nell'ambito dell'organizzazione un ruolo, per così dire, "militare", né, tantomeno, emerge che egli fosse titolare di un tale potere di influenza sul territorio delle cosche, tale da poter deliberare, sia pure insieme ad altri, un atto punitivo di tale portata.

Cio' posto l'unico elemento che rimarrebbe a carico di Federico Domenico va rinvenuto nella

circostanza che egli appartiene all'organizzazione criminale fatta oggetto delle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano; il che, nell'assoluta carenza di ogni altro elemento probatorio a suo carico, non puo' non condurre all'affermazione della sua completa innocenza e, quindi, all'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Per quanto concerne, invece, tutti gli altri coimputati, le acquisite risultanze processuali, in ordine all'episodio in esame, evidenziano l'esistenza di concreti elementi a loro carico, i quali, tuttavia, non risultano adeguatamente riscontrati o, comunque, suffragati da ulteriori elementi di prova, in assenza dei quali e' impossibile formulare un giudizio di piena colpevolezza cosi' come di completa innocenza, giustificandone cosi' l'assoluzione con la formula del dubbio.

Invero, l'attentato compiuto ai danni dei fratelli Calzetta ben puo' ricollegarsi alle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano, sia perche' la "collaborazione" di Calzetta Stefano inizia il 12/3/1983 e, dopo neanche due mesi, il 6/5/1983, si verifica la nominata esplosione; sia perche' va escluso che l'attentato avesse finalita'

estorsive, posto che, per esplicita ammissione di Calzetta Vincenzo (Vol.28 f.413651), i Calzetta già pagavano un "pizzo" di L.300.000.

Ne', peraltro, il rigido controllo del territorio esercitato dalle cosche, avrebbe consentito inserimenti "esterni" di altri gruppi criminali dediti alle estorsioni.

Nondimeno, se può apparire chiara la finalità punitiva e di avvertimento dell'episodio in esame, essa, da sola, non può condurre all'affermazione della piena colpevolezza dei citati imputati.

Invero, il generico riferimento al fatto che le dichiarazioni di Calzetta Stefano ledevano gli interessi criminali dei citati imputati dovrebbe essere suffragato da circostanze o ulteriori indizi che sul piano della condotta materiale offrano la conferma di quanto dedotto dal Giudice Istruttore

Ma di tali riscontri negli atti processuali non v'è traccia; per cui l'individuazione del movente del citato attentato, che indubbiamente rappresenta un serio elemento a carico degli imputati, non può da sola fornire piena prova della loro responsabilità, giustificandone, quindi, l'assoluzione per insufficienza di prove.

2.-DETEZIONE ARMI - CAPO 273

Calzetta Stefano (Vol.11 f.30) riferiva di aver appreso direttamente da Matranga Giovanni che Alfano Paolo "U Zappuni" si era risentito con lui per il fatto che Virzi' Salvatore ed esso Matranga Giovanni avevano regalato quattro revolver cal.38 nuovi a Tinnirello Gaetano della Edilceramica, mentre un quinto revolver, che l' Alfano Paolo aveva chiesto per se', era stato regalato a Zanca Carmelo.

Di tale reato tratta la scheda personale di Matranga Giovanni cui si rinvia.

3.-INCENDIO BARACCA DI AMBROGIO GIOVANNI - CAPO 274

Calzetta Stefano (Vol.11 f.33) riferiva dei contrasti fra il gruppo Zanca e Ambrogio Giovanni (successivamente ucciso) e, in particolare, riferiva che, qualche anno prima, Zanca Pietro (cl.1938) e Alfano Pietro avevano incendiato il deposito di rottami di Ambrogio Giovanni.

Per la trattazione di questo episodio si rimanda alla scheda personale di Zanca Pietro (cl.1938).

4.-ESTORSIONE IN DANNO DI CALZETTA VINCENZO -CAPO 275

Per quanto concerne il reato contestato al capo 275 dell'epigrafe sono stati rinviati a giudizio gli imputati Vernengo Pietro, Zanca Carmelo, Alfano Paolo, Zanca Pietro cl.1931 e Zanca Salvatore.

Si tratta dell'estorsione subita da Calzetta Vincenzo, contitolare assieme ai suoi fratelli della Termoblok s.r.l. di via Salvatore Cappello n.11, nonché fratello del noto Calzetta Stefano, anch'esso imputato in codesto procedimento penale.

Invero, il Calzetta, narrando delle sue attività illecite che, a suo dire, andavano attribuite al clan facente capo ai fratelli Zanca di piazza Scaffa, specificava che costoro erano anche responsabili di una serie di estorsioni poste in essere nelle zone di loro "competenza", tra cui andava annoverata anche quella in danno di suo fratello Calzetta Vincenzo.

A tal proposito il Calzetta Stefano dichiarava che, benché egli fosse amico fin

dall'infanzia degli Zanca, lo stesso Zanca Carmelo gli aveva fatto presente che anche i suoi fratelli avrebbero dovuto pagare il "pizzo" e che, grazie all'intervento di Vernengo Pietro, era stata convenuta la somma di L.300.000 mensili, malgrado il disappunto di Zanca Carmelo, che pretendeva una cifra superiore.

Aggiungeva, inoltre, il Calzetta Stefano che le trattative erano state subdolamente iniziate da Alfano Paolo e che la somma convenuta veniva pagata da lui stesso il giorno 10 di ogni mese a Zanca Carmelo ovvero allo stesso Alfano Paolo.

Il Calzetta Stefano chiariva, inoltre, che era stato lui stesso ad informare il fratello maggiore Calzetta Vincenzo, precisando altresì che non gli aveva specificato chi erano i destinatari della somma stessa.

Precisava, infine, che, in assenza di Zanca Carmelo e Alfano Paolo, la suddetta somma era stata consegnata a Zanca Salvatore ovvero a Zanca Pietro cl.1931 (Vol.II F.402852).

In conseguenza di tali dichiarazioni venivano esperite le indagini di rito, a seguito delle quali la

locale Procura della Repubblica assumeva a sommarie informazioni testimoniali la presunta vittima di tale estorsione, Calzetta Vincenzo (Vol.28 f.413651).

Costui confermava quanto asserito dal fratello Calzetta Stefano, dichiarando testualmente: "effettivamente a partire dal mese di ottobre del 1982 (se mai non ricordo) e fino al mese di marzo del c.a., cioè fino a quando mio fratello Calzetta Stefano si è allontanato, ha corrisposto la somma di L.300.000 mensili quale "pizzo" imposto alla mia fabbrica di manufatti.

A riguardo debbo precisare che, in effetti, tale somma io la consegnavo in denaro contante a mio fratello Calzetta Stefano, che non so, poi, a chi la consegnava.

Infatti, il cennato Calzetta Stefano mi si era un giorno presentato dicendo che alla fabbrica era stato imposto un "pizzo" di L.300.000 al mese che avrebbe provveduto a far recapitare egli stesso" (Vol.28 f.413651).

Peraltro, tali dichiarazioni, malgrado un certo atteggiamento reticente ed omertoso al dibattimento, che la Corte ha giustificato col clima di intimidazione diffusa, derivante dalla sola presenza

in aula degli imputati, sono state alla fine, dopo numerose sollecitazioni e contestazioni del Presidente, genericamente e sostanzialmente confermate.

Pertanto, le dichiarazioni accusatorie di Calzetta Stefano hanno trovato puntuale conferma sulla materialita' del fatto.

In relazione alle posizioni personali dei singoli imputati va osservato che nessun dubbio sussiste circa l'affermazione della responsabilita' degli imputati Zanca Carmelo, Alfano Paolo e Zanca Pietro cl.1931.

Invero, per quanto concerne Zanca Carmelo e Alfano Paolo, occorre rilevare che costoro, come puo' rilevarsi dalle rispettive schede personali, rivestivano un ruolo preminente nell'ambito della loro "famiglia" di appartenenza ed e' certamente da escludere (alla luce delle cognizioni sulla struttura e sul funzionamento dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra") che il "pizzo" pagato da Calzetta Vincenzo, la cui azienda era ubicata proprio nel territorio da essi controllato, potesse essere imposto da altri.

Le dichiarazioni di Calzetta Stefano, che appaiono riscontrate sia da quelle del fratello

Vincenzo che da quelle di tutti gli imputati "collaboratori" sulla sistematica, capillare ragnatela di estorsioni ai danni di qualsiasi impresa ed esercizio commerciale, soprattutto nella zona di "Corso dei mille" (v. dichiarazioni di Buscetta, Contorno, Marsala e specificatamente Sinagra) offrono quindi piena prova della loro responsabilita'.

Parimenti provata risulta la responsabilita' di Zanca Pietro cl.1931, al quale il Calzetta Stefano assume di avere consegnato una volta la rata del "pizzo", parte in contante e parte con un assegno, ceduto al fratello da un cliente e da lui firmato per girata (Vol.11 f.40).

Circa i problemi sull'attendibilita' di Calzetta, si rinvia al capitolo I, ove l'argomento e' trattato in maniera piu' approfondita; in questa sede e' sufficiente ricordare in sintesi che la Corte ha ritenuto di conferire la massima credibilita' al Calzetta, allorché riferisce fatti caduti sotto la sua diretta percezione e di richiedere precisi e obiettivi riscontri allorché il medesimo riferisce fatti e giudizi frutto delle sue personali elucubrazioni mentali.

Pertanto, per il reato precisato al capo d'imputazione n.275 dell'epigrafe va affermata la responsabilita' degli imputati Zanca Carmelo, Alfano Paolo e Zanca Pietro cl.1931, i quali, peraltro, sono stati condannati anche per il reato di partecipazione all'associazione "Cosa Nostra".

Per quanto concerne la posizione dell'imputato Vernengo Pietro, va osservato che costui viene indicato dal Calzetta Stefano come colui che interviene nei confronti dello Zanca Carmelo al fine di imporre un "pizzo" ragionevole, viste le pessime condizioni in cui versava l'azienda dei Calzetta.

Orbene, tale intervento del Vernengo nella vicenda de quo, se da un lato costituisce un serio elemento a suo carico (anche in relazione alla sua posizione di spicco nell'ambito dell'organizzazione, tale da poter imporre ad un personaggio di rilievo come lo Zanca Carmelo la misura del "pizzo" da pagare), dall'altra non puo', in assenza di ulteriori riscontri, fornire piena prova della sua colpevolezza, non potendosi escludere con certezza che egli sia intervenuto nella vicenda per spirito di semplice amicizia nei confronti dei Calzetta (con cui da

sempre era in ottimi rapporti), senza per questo avere un diretto interesse nella realizzazione dell'estorsione di cui si e' detto.

Pertanto, quest'ultimo, in relazione a quanto contestatogli al capo 275 dell'epigrafe va assolto per insufficienza di prove.

Parimenti, per quanto concerne la posizione di Zanca Salvatore, va osservato che la circostanza che Calzetta Stefano lo indichi come uno di quelli cui egli stesso una volta aveva consegnato il "pizzo" per farlo recapitare a Zanca Carmelo, non puo', in assenza di ulteriori riscontri sulla coscienza da parte dell'imputato della provenienza del denaro e tenuto conto della intervenuta assoluzione dai reati associativi, fornire piena prova della sua partecipazione sotto il profilo psicologico al delitto de quo, giustificandone l'assoluzione con la formula del dubbio.

5.-DANNEGGIAMENTO AUTO DI SCALICI GAETANO - CAPO 278

Calzetta Stefano (Vol.11 f.32) riferiva ampi particolari sull'omicidio di Scalici Gaetano, e, in particolare, precisava che, qualche tempo prima del delitto, Tinnirello Lorenzo (cl.1938) aveva forato i quattro pneumatici dell'auto dello Scalici Gaetano.

Dell'episodio tratta la parte dedicata alla posizione dell'imputato Tinnirello Lorenzo (cl.1938).

6.-DANNEGGIAMENTO AUTO SPARACINO - CAPO 279

Calzetta Stefano (Vol.11 f.53) riferiva un episodio di un danneggiamento consumato da Zanca Giovanni in sua presenza.

Circa tre anni prima, lo Zanca Giovanni, mentre essi si trovavano ai bagni Virzi', gli aveva chiesto di accompagnarlo in Via Siracusa. Ivi giunti, lo Zanca Giovanni aveva estratto un acuminato coltello e con lo stesso aveva bucato le ruote di una Fiat 128 ivi parcheggiata. Gli aveva, quindi, spiegato che aveva voluto danneggiare l'auto di una certa Sparacino, impiegata presso la SATRIS, la quale aveva avuto un diverbio con Milillo Nives, una ragazza con la quale lo Zanca Giovanni aveva una relazione.

L'episodio e' stato confermato dalla Sparacino ed anche dalla Milillo Nives, la quale ha altresì aggiunto di aver conosciuto sia Zanca Giovanni che Calzetta Stefano, con i quali, così' come riferito dallo stesso Calzetta Stefano, era andata alcune volte a Piano Battaglia e ad Acireale.

- Pag. 3395 -

Di tale reato tratta la scheda personale di  
Zanca Giovanni cui si rinvia.

7.-ESTORSIONI NELLA ZONA DI CORSO DEI MILLE - CAPI  
280-285

Marchese Filippo, Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo cl.1956, Sinagra Vincenzo cl.1952, Rotolo Salvatore e Alfano Paolo sono stati rinviati al giudizio di questa Corte per rispondere anche dei reati di cui ai capi d'imputazione compresi tra il n. 280 e 285 dell'epigrafe.

Si tratta di tutta una serie di danneggiamenti e tentate estorsioni, nonché di alcuni reati connessi (detenzione illegale e porto abusivo di materie esplodenti), tutti verificatisi durante un limitato arco temporale (luglio-agosto 1982) e nell'ambito di una precisa zona di influenza mafiosa, il quartiere Brancaccio-Corso dei Mille, dove, come già dimostrato, dominava incontrastata l'omonima cosca, capeggiata da Marchese Filippo e di cui i citati imputati erano membri attivi.

Cio' premesso, in relazione a tali capi d'imputazione sono necessarie alcune considerazioni

d'ordine generale che contribuiscono, in maniera decisiva, alla dimostrazione delle responsabilita' penali dei nominati imputati in ordine ai singoli episodi di cui si trattera' adesso.

Orbene, come si e' gia' dimostrato, il ferreo controllo del territorio esercitato dalle cosche nelle zone di loro "competenza", che nel caso di specie vanno individuate proprio nel quartiere Brancaccio-Corso dei Mille, fa si' che nell'ambito di dette zone ogni forma di attivita' criminale di un certo rilievo e' monopolio della cosca stessa.

Cio' vale in maniera particolare per le attivita' di danneggiamenti e minacce volte ad ottenere il pagamento di indebite somme di danaro da parte degli imprenditori operanti in dette zone (c.d. "pizzo" o "protezione").

Com'e' noto, infatti, l'attivita' estorsiva rappresenta una delle piu' emblematiche manifestazioni del potere mafioso in termini di controllo del territorio; e costituisce altresì un cospicuo mezzo di "finanziamento" delle singole "famiglie".

Cio' posto, e' certamente impensabile, come esattamente osserva il G.I., che tale attivita' possa sfuggire al rigido controllo della cosca nell'ambito del cui territorio viene posta in essere.

Peraltro, questa circostanza e' confermata anche dal fatto che, durante il periodo della c.d. "guerra di mafia", tale attivita' ha subito una repentina recrudescenza, dovuta, senza dubbio alcuno, alla necessita' delle "famiglie" di reperire ingenti somme di danaro; ed e' proprio in questo periodo che gli episodi criminosi in esame si sono verificati.

Detto questo, occorre' rilevare che la veridicita' e la fondatezza di questi argomenti e' ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese in proposito da Sinagra Vincenzo cl.1956, che qui di seguito verranno richiamate.

Peraltro, circa l'attendibilita' delle citate dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, va preliminarmente rilevato che le stesse risultano riscontrate, non solo con riferimento ai singoli episodi, ma, anche in linea generale posto che, proprio lo stesso Sinagra Vincenzo cl. 1956 ha consentito l'individuazione del famigerato covo di piazza S.Erasmo, dove sono stati rinvenuti una serie di ordigni esplosivi pronti per l'uso, dello stesso tipo di quelli impiegati nei citati attentati.

Cio' premesso, passando ad esaminare i singoli episodi, in ordine ai danneggiamenti ed alle tentate

estorsioni contestate a Marchese Filippo, Sinagra Antonio cl.1959, Sinagra Vincenzo cl.1956, Sinagra Vincenzo cl.1952 e Rotolo Salvatore, va osservato quanto segue.

Il 30/7/1982, intorno alle ore 23,15, l'esplosione di un ordigno danneggiava il negozio di proprieta' di Barone Giovanni, sito in Via Lincoln 146, causando altresì danni ad alcune autovetture parcheggiate nelle adiacenze (Vol.18/F f.014487-014488).

Pochi giorni dopo, il 10/8/1982, verso le ore 23,00, un'altra esplosione danneggiava il negozio di ceramiche sanitarie di proprieta' di D'Amico Simone e La Franca Pasquale, sito in via Sabatini, causando danni anche ad una vettura parcheggiata nei pressi (Vol.18/F f.014490).

Infine, nella notte tra il 10 e l'11/8/1982, verso le ore 00,08 (Vol.19/F f.014765), una ulteriore esplosione danneggiava l'autosalone di Calderone Onofrio, sito in via A. Diaz 47/A, nonche' alcune vetture esposte per la vendita (Vol.18/F f.014491).

In ordine a quest'ultimo episodio va, peraltro, rilevato che la discordanza esistente tra il rapporto giudiziario (Vol.19/F f.014762) ed il capo d'imputazione n.282 circa la data in cui tale episodio

si e' realizzato, e' del tutto insignificante, posto che il fatto "de quo" si e' verificato pochi minuti dopo la mezzanotte del giorno 10/8/1982.

A tali episodi facevano seguito, ai danni delle stesse vittime, anche reiterate minacce a mezzo del telefono e cospicue richieste estorsive (Vol.19/F f.014793).

Orbene, in ordine a tali fatti, occorre rilevare, in primo luogo, che la chiamata in correita' effettuata in proposito da Sinagra Vincenzo cl.1956 (Vol.1/F f.011873-011874), appare sufficientemente riscontrata dagli accertamenti di P.G., dai quali si traggono precisi elementi di conferma circa le modalita', i tempi, i luoghi e le vittime delle azioni criminose descritte.

Il Sinagra, infatti, afferma che, assieme agli indicati correi, ha "messo una serie di bombe sempre per conto della cosca a chi non voleva pagare il pizzo", indicando esattamente la collocazione degli esercizi commerciali ("da Barone in via Lincoln... nel negozio di rubinetterie di Franco e D'Amico... e ...in una traversa di piazza Torrelunga verso il mare in un negozio di automobili"), nonche' la successione n e l t e m p o ( " . . . d a

Barone... poi nel negozio di Franco e D'Amico... la stessa sera... in un negozio di automobili).

Orbene, l'esattezza di tali riferimenti che non possono essere conosciuti nella loro stretta consequenzialita' cronologica se non da chi vi abbia effettivamente partecipato, dimostra, ancora una volta, l'attendibilita' di Sinagra Vincenzo (cl.1956) al riguardo.

Peraltro, lo stesso imputato afferma, nell'ammettere le proprie responsabilita', che tali attentati dinamitardi avevano precise finalita' estorsive, dato che gli ordigni esplosivi venivano collocati ai danni di coloro che non volevano pagare il "pizzo".

Del resto, emerge ictu oculi che i citati tentativi di estorsione altro non sono se non l'evidente causale ed il naturale epilogo degli episodi di danneggiamento, per cui le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) forniscono soltanto un'ulteriore conferma a quanto efficacemente riferito al dibattimento (Ud.Voi.34 f.013492 e segg.) da Contorno Salvatore sull'attivita' estortiva "a tappeto" da parte di tutte le "famiglie" mafiose, espressione di quella sovranita' territoriale carattere peculiare di "Cosa Nostra".

Peraltro, vale la pena di aggiungere, che tali aspetti dell'attività delinquenziale delle cosche sono stati ribaditi da Marsala Vincenzo come imperanti anche in provincia e da Buscetta Tommaso per quanto concerne la città di Palermo.

Pertanto, alla luce di tali elementi, da sempre intuiti, ma giammai resi processualmente palesi, se non soltanto ora attraverso le dichiarazioni concordi ed unanimesi di tutti gli imputati collaboratori facenti parte dell'associazione criminosa "Cosa Nostra", della quale hanno svelato i più riposti segreti, si può tranquillamente affermare che la cosca di Corso dei Mille e Marchese Filippo in particolare non avrebbe consentito a nessuno di tentare autonomamente estorsioni nell'ambito del suo "territorio".

Pertanto, le citate dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956), che ha personalmente partecipato ai fatti delittuosi, indicando i suoi correi e con estrema precisione tutti i particolari delle azioni delittuose, inquadrare in un contesto più generale, forniscono, a giudizio di questa Corte, piena prova della colpevolezza dei citati imputati i quali vanno tutti condannati per i reati loro ascritti ai capi 282 e 283 dell'epigrafe.

Inoltre, le medesime argomentazioni valgono a fornire piena prova della responsabilita' di Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo (cl.1952), Rotolo Salvatore ed Alfano Paolo, in ordine a quanto loro ascritto ai capi 284 e 285 dell'epigrafe.

Si tratta, in primo luogo, dei danneggiamenti subiti dalla Max Majer Duco s.p.a., di via Messina Montagne n. 8, a seguito di una esplosione, verificatasi il 31/7/1982 (Vol.18/F f.014488), che causava rilevanti danni patrimoniali (Vol.18/F bis f.14836 e segg.); nonche' della tentata estorsione ai danni della stessa societa' (Vol.18/F bis f.014841).

Invero, l'attentato dinamitardo compiuto ai danni della Max Majer Duco, anche questa volta, era finalizzato all'estorsione; tant'e' vero che esso era stato seguito da reiterate minacce telefoniche (Vol.18/F bis f.014841) che vi facevano espresso riferimento e che erano volte a costringere un dipendente della societa', Ricotta Vito, a pagare, per conto della stessa, l'ingente somma di L. 100.000.000.

Del resto, non si vede come avrebbe potuto essere diversamente, posto che la citata societa' si

trova ubicata nel cuore della zona dove, come già detto, in quel periodo si era scatenata una vera e propria campagna di estorsioni ai danni degli imprenditori.

Appare dunque evidente che anche la Max Majer Duco e' stata vittima delle azioni criminali della cosca di Corso dei Mille.

Peraltro, di cio' si ha conferma nelle dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo (ci.1956) il quale, nell'indicare i citati imputati quali autori dell'episodio de quo, riferisce altresì che anche questo attentato e' stato compiuto a fini estorsivi dalla citata cosca di Corso dei Mille.

Riepilogando, dunque, la prova della piena colpevolezza dei nominati imputati in ordine ai fatti de quo e' fornita, da un lato dalle considerazioni di ordine generale sopra svolte e che qui vanno interamente riportate, e dall'altro, come già detto, dalle dichiarazioni fatte in proposito da Sinagra Vincenzo ci.1956, il quale indica (Vol.1/F f.012083), quali autori materiali, oltre che i consueti Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo (ci.1952), anche Petru "U Zappuni", vale a dire Alfano Paolo, che con tale nomignolo era conosciuto.

Anche qui e' superfluo aggiungere che la responsabilita' di Marchese Filippo, come gia' detto, discende dal fatto che egli e' il "rappresentante" della "famiglia" e che gli autori materiali dei reati in esame sono solamente i fedeli esecutori dei suoi ordini.

Pertanto, tutti i nominati imputati, a giudizio di questa Corte, sono colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 284 e 285 dell'epigrafe oltre che dei connessi reati di detenzione illegale e porto abusivo di materie esplosive ed ordigni esplosivi, specificati ai capi 280 e 281 dell'epigrafe, per i quali tutti costoro vanno condannati alle pene che saranno indicate nelle rispettive singole posizioni processuali.

Anche qui e' superfluo aggiungere che la responsabilita' di Marchese Filippo, come gia' detto, discende dal fatto che egli e' il "rappresentante" della "famiglia" e che gli autori materiali dei reati in esame sono solamente i fedeli esecutori dei suoi ordini.

Pertanto, tutti i nominati imputati, a giudizio di questa Corte, sono colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 284 e 285 dell'epigrafe oltre che dei connessi reati di detenzione illegale e porto abusivo di materie esplosive ed ordigni esplosivi, specificati ai capi 280 e 281 dell'epigrafe, per i quali tutti costoro vanno condannati alle pene che saranno indicate nelle rispettive singole posizioni processuali.

8.-ESTORSIONI, DANNEGGIAMENTI E INCENDI NELLA ZONA DI  
CORSO DEI MILLE - CAPI DA 286 A 302 E DA 305 A 315

Marchese Filippo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere anche dei reati di cui ai capi da 286 a 302 e da 305 a 312 dell'epigrafe.

Si tratta di una ulteriore sequenza di danneggiamenti e tentate estorsioni aventi caratteristiche identiche, per quanto concerne le modalita', i tempi e i luoghi delle azioni criminose, agli episodi di eguale natura contestati allo stesso imputato, in concorso con altri, ai capi da 280 a 285, di cui si e' gia' trattato e per i quali costui e' stato, da questa Corte, ritenuto colpevole.

E' quindi del tutto evidente che le considerazioni d'ordine logico svolte in relazione a quegli episodi vanno qui interamente richiamate.

In estrema sintesi va solo ribadito che il rigido controllo del territorio da parte delle singole "famiglie", particolarmente per quanto riguarda le attivita' criminali finalizzate alle estorsioni,

nonche' la gia' dimostrata indiscussa posizione del Marchese Filippo di "rappresentante" della "famiglia" di Corso dei Mille, costituiscono l'elemento decisivo per l'affermazione della piena colpevolezza di quest'ultimo in ordine ai citati reati.

Peraltro, l'esattezza di tali argomentazioni risulta confermata anche da quanto riferito da Sinagra Vincenzo (cl.1956), componente, come gia' dimostrato, della medesima cosca, nonche' fedele servitore degli ordini impartiti dal Marchese Filippo.

Difatti, il Sinagra, sentito in ordine a tali episodi, si dice certo che si tratti di fatti avvenuti nella zona di pertinenza di Marchese Filippo il quale fruiva dei proventi delle corrispondenti estorsioni.

Ne', come gia' dimostrato, avrebbe potuto essere diversamente, posto che e' certamente impensabile che la cosca di Corso dei Mille avrebbe consentito ad altri di tentare nel proprio "territorio" una serie cosi' numerosa (come quella che qui si esamina) di estorsioni.

Cio' premesso, quanto sopra esposto giustifica l'esigenza di esporre complessivamente i singoli

episodi de quibus, poiche' una trattazione particolare di ognuno di essi risulterebbe fuorviante ai fini del giudizio, posto che, come si vedra', ciascun fatto e' espressione di una complessiva attivita' criminale che, per univocita' di contesto, di tempo, di luoghi e modalita' dell'azione, non puo' essere che valutata unitariamente.

Peraltro, dalla stessa esposizione dei fatti, che qui di seguito verra' svolta, si ha conferma di quanto sostenuto sopra.

Invero, tra l'8 e il 20 luglio 1982, i titolari della s.p.a. Di Cristofalo Argenteria, sita in via Favier n.4, (capo d'imputazione n.286) venivano fatti oggetto di ripetute minacce a mezzo del telefono, volte ad ottenere l'indebito pagamento dell'ingente somma di L. 200.000.000 (Vol.18/F f.014735-014490-014491).

Il contenuto inequivoco e consueto di tali minacce ("preparate 200.000.000 altrimenti salterete in aria tutti quanti"), nonche' l'ubicazione della citata societa', in pieno rione Brancaccio in quella stessa via Favier gia' teatro di numerosi attentati dinamitardi a fini estorsivi, evidenzia, senza dubbio alcuno, la provenienza del tentativo di estorsione.

Inoltre, tra il mese di maggio e il 16 giugno 1982, il titolare dei calzaturifici Baby Shoe e Baby Brummel, Morello Angelo, riceveva ripetute minacce a mezzo del telefono da un ignoto, qualificatosi D'Angelo da Misilmeri e poi D'Angelo da Trapani, il quale gli intimava di preparare 50.000.000 altrimenti "sarebbe finita male" (Vol.18/F f.014523-014496).

Puntuale giungeva la conferma della serietà delle citate minacce, posto che il 17 dicembre 1982, veniva appiccato il fuoco alla saracinesca dell'edificio di via Buonriposo n°65, di proprietà di Morello Salvatore, sede dei citati calzaturifici (capo d'imputazione n.288).

Peraltro, la natura dolosa di tale episodio risulta provata sia dal ritrovamento sul luogo da parte della polizia di un secchio di plastica completamente bruciato, ancora odorante di benzina (Vol.18/F f.014496), sia dalla deposizione testimoniale resa da Marsiglia Grazia (Vol.18/F bis f.014746) la quale ha notato, de visu, gli ignoti autori materiali del delitto.

In ordine a tale episodio va rilevato che il fatto che esso sia contestato nel capo di imputazione

n. 288 come avvenuto il 17 giugno 1983 e non come verificatosi il 17 giugno 1982, e' da addebitarsi ad un mero errore materiale, il quale, in questa sede, non riveste alcun rilievo, posto che l'episodio de quo e' stato esattamente contestato nell'Ordine di Cattura n.289/83 del 2/1/1984 della locale Procura della Repubblica.

Il 7 luglio 1982, verso le ore 23,30, l'esplosione di un ordigno danneggiava la centralina di erogazione del gas della s.p.a. Salerno Poligrafica, (capo d'imputazione n.289) sita in via Corleone n.4, provocando altresì danni alla tettoia in eternit ad essa relativa (Vol.18/F f.014484-014715).

Pochi giorni dopo, alle ore 17.00 del 19 luglio 1982, puntuale giungeva la minaccia telefonica per mezzo della quale un ignoto interlocutore, facendo riferimento all'attentato del 7 precedente, intimava all'amministratore unico della citata società, Salerno Antonino, (capo d'imputazione n.290) di pagare 200.000.000 (Vol.18/F f.014720).

Lo stesso giorno Salerno Antonino riconosceva la voce dell'ignoto suo interlocutore ascoltando un'ulteriore telefonata estorsiva pervenuta al titolare della cereria Gange s.p.a. (di cui si dira' in seguito) e da quest'ultimo registrata.

Peraltro, appare evidente che anche quest'ultima circostanza offre un'ulteriore conferma del fatto che i reati de quibus venivano commessi sempre dagli stessi individui, che altri non potevano essere che gli accoliti della cosca di Corso dei Mille, che imperversava in quelle stesse zone, capeggiata da Marchese Filippo.

Ancora, l'11 luglio 1982, l'esplosione di un ordigno danneggiava la cabina di dosaggio della centrale di betonaggio della s.p.a. Calcestruzzi, sita nel rione Brancaccio di Via Ducrot n.17, (capo d'imputazione n.291) causando danni per circa 50.000.000 di lire (Vol.18/F f.014501-014485).

Il giorno successivo (12 luglio 1982), puntuale giungeva una telefonata estorsiva (capo d'imputazione n.292) presso la sede della citata societa' da parte di un anonimo interlocutore, il quale chiedeva dell'Ing. Bini Giovanni, direttore per la Sicilia della citata societa', e, quindi, lasciava all'impiegato Gargano Onofrio, che aveva ricevuto la chiamata, un messaggio dal tenore inequivocabile: "dica di preparare 300.000.000 che vi faremo sapere noi le modalita' per la consegna" (Vol.18/F f.014485-014501).

Il 12 luglio 1982, intorno alle ore 13.15, i titolari della cereria Gange s.p.a., sita in via Favier n.15, venivano fatti oggetto di un tentativo di estorsione ad opera di un ignoto interlocutore, il quale, minacciando attentati dinamitardi, intimava loro di preparare 250.000.000 e di attendere ulteriori istruzioni (Vol.18/F f.014503).

Il giorno successivo (13 luglio 1982) l'esplosione di un ordigno danneggiava seriamente i locali della citata societa'.

A tale episodio faceva seguito, tra il 12 luglio e il 28 agosto 1982, una ulteriore richiesta di danaro a mezzo di una telefonata anonima, la quale, peraltro, veniva registrata da uno dei titolari della stessa societa' (Vol.18/F f.014486).

Infine, il 28 agosto 1982, l'esplosione di un ordigno provocava la completa distruzione a causa di un violento e vasto incendio della cereria Gange s.p.a. (capi 293 e 294).

Il 17 luglio 1982, alle ore 17, l'esplosione di un ordigno distruggeva due furgoni della s.r.l. Depositi Parmalat Alimentari, sita in via Ingam n.16 Zona Industriale Brancaccio, e danneggiava altresì altri 5 automezzi carichi di merce della citata

societa' (capo d'imputazione n.295), causando danni per circa 50.000.000 di lire (capo 295, Vol.18/F f.014486-014487-014742).

Nel periodo compreso tra giugno e luglio 1982, pervenivano presso la sede della Ferramenta Gange s.p.a. (da non confondere con la cereria Gange di cui si e' gia' trattato), sita in Corso dei Mille n.11, due telefonate dal contenuto estorsivo, tramite le quali un anonimo interlocutore richiedeva a Gange Umberto, contitolare della citata societa', la consegna di L.200.000.000 (Vol.18/F f.014487).

Il giorno 28 luglio 1982, alle ore 01.30 circa, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie e i vetri interni della citata societa' (capi d'imputazione n.296 e 297, Vol.18/F f. 014487).

Il 31 luglio 1982, intorno alle ore 22.30, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie del negozio di abbigliamento di Cannizzaro Giovanna, sito in via Lincoln n.58, causando altresì danni a due autovetture parcheggiate nei pressi (capo d'imputazione n.298 Vol.18/F f.014488 Vol.18/F bis f.014769).

Il 14 agosto 1982, alle ore 20.30, l'esplosione di un ordigno danneggiava la sede della Max Majer Duco

s.p.a., sita in via Messina Montagne n.8 (gia' in precedenza fatta oggetto di attentati dinamitardi, (v.capi d'imputazione n.284 e 285, Vol.18/F f.014489).

In ordine a tale episodio, occorre rilevare che nel capo d'imputazione n. 299 esso risulta erroneamente contestato il 4 agosto 1982, anzicche' il 14 agosto 1982; nondimeno, l'episodio de quo deve ritenersi in ogni caso correttamente contestato, dato che risulta con la giusta data indicato nell'ordine di cattura n.289/83 del 2 gennaio 1984 della locale Procura della Repubblica.

Inoltre, nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 4 novembre 1982, Ricotta Vito, responsabile per la zona di Palermo della stessa Max Majer Duco, veniva piu' volte minacciato a mezzo del telefono da un anonimo interlocutore, il quale, facendo riferimento ai danneggiamenti gia' subiti dalla stessa societa', intimava al Ricotta Vito di preparare L.100.000.000 (Vol.18/F f.014489).

Infine, il 13 dicembre 1982, la stessa societa' subiva ulteriori danneggiamenti a seguito dell'ennesima esplosione di un ordigno ai suoi danni (capi 299 e 300, Vol.18/F bis f.014886-014847).

L'1 agosto 1982, alle ore 23.30 circa, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie del deposito di biancheria di Dumas Salvatore, sito in via Serraglio Vecchio n. 2, causando altresì danni a 4 autovetture parcheggiate nei pressi (capo d'imputazione n.301, Vol.18/F f.014490 Vol.18/F bis f.014870 ).

Infine, intorno alle ore 21.00 del 23 agosto 1982, veniva appiccato il fuoco al pastificio A.P.I.C.E., sito in via Francesco La Colla n.6, di cui e' titolare Vitrano Sebastiano (Vol.14/F f.014413, Vol.18/F f.014519).

La natura dolosa di tale incendio risulta provata dal rinvenimento sul posto da parte della polizia (Vol.18/F f.014494) di due bidoni ancora odoranti di benzina.

Pochi giorni dopo, verso le ore 21.15 del 31 agosto 1982, l'esplosione di un ordigno danneggiava l'edificio in cui aveva sede il citato pastificio (capo 302, Vol.18/F f.014494).

Il 26 agosto 1982, alle ore 22.45, veniva appiccato un incendio nella sede della Palermo Legno s.n.c., sita in Via Cataldo Parisio n.38, la cui natura dolosa emergeva con chiarezza anche a seguito del ritrovamento in loco di una scala usata per

raggiungere il finestrino attraverso il quale era stata introdotta della benzina all'interno della falegnameria (capo d'imputazione n.305, Vol.18/F f.014496).

Il 29 agosto 1982, alle ore 14.30, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie di un capannone industriale sito in via S. Corleone, di proprietà di Spatafora Antonino (capo d'imputazione n.306, Vol.18/F f.014493).

In relazione a tale episodio occorre rilevare che al capo d'imputazione n.306 risulta erroneamente contestato come avvenuto il 19 agosto 1982 anziché il 29 agosto 1982; nondimeno, la data del commesso reato è esatta nell'ordine di cattura n.289/83 del 2 gennaio 1984 della locale Procura della Repubblica.

Il 31 agosto 1982 ancora l'esplosione di un ordigno danneggiava la sede della Gidiesse Toyota di Gianni' Pietro, sita in via Messina Montagne n.18 (capo 307, Vol.18/F f.014494).

L'1 settembre 1982, veniva incendiato il portone d'ingresso dell'abitazione di Bellomo Pietro, sita in via Imperatore n.24, ed ivi i militari intervenuti rinvenivano un secchio di plastica completamente bruciato ed ancora impregnato di benzina, testimonianza evidente della natura dolosa

del fatto (capo d'imputazione n.308, Vol.18/F f.014496).

Lo stesso Bellomo Pietro, il 7 aprile 1983, subiva un ulteriore attentato dinamitardo a seguito del quale veniva danneggiata la porta d'ingresso di un deposito di materiale edile di sua proprieta', sito in via Messina Montagne n.13 (capo 308, Vol.18/F bis f.014831).

Il 2 settembre 1982, l'esplosione di un ordigno danneggiava un magazzino in costruzione di proprieta' di Fontana Francesco, sito a Portella di Mare, in via Nazionale n.1 (capo 309, Vol.18/F f.014522).

Inoltre, il 16 dicembre 1982 e il 31 gennaio 1983, Mancino Salvatore, contitolare della societa' Mec.Fond.Mancino, sita in via E.Mattei n.5, veniva fatto oggetto di gravissime minacce a mezzo del telefono volte a costringerlo a consegnare l'ingente somma di L. 200.000.000 (capo 310).

Le prove sulla materialita' del fatto si sostanziano , da un lato nella denuncia dello stesso Mancino Salvatore (Vol.99 f.442717), ed inoltre, nel contenuto inequivoco delle molteplici intercettazioni telefoniche, regolarmente autorizzate ed allegate in atti (Vol.18/F f.014721-014724 Vol.99 f.442715-442716).

Infine (capo d'imputazione n.311), il 14 gennaio 1983, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie della fabbrica di Spinnato Natale, causando danni per oltre 30.000.000 di lire, nonché il ferimento di Antinoro Valeria e Di Maria Carmela (Vol.18/F ter f.014894-014896).

Lo stesso Spinnato Natale, peraltro, era già stato vittima di richieste estorsive nel novembre del 1982 (Vol.18/F ter f.014894); richieste puntualmente ripetute tre giorni dopo il citato attentato (17 gennaio 1983) e volte a costringere quest'ultimo a pagare L.200.000.000 (capo d'imputazione n.312, Vol.18/F ter f.014899).

Orbene, come già anticipato sopra, tutti questi episodi non sono altro che singole componenti di una complessiva attività criminale che, in relazione alle sue considerevoli dimensioni, alla sua precisa localizzazione territoriale, nonché al limitato arco temporale in cui è stata posta in essere -(tutti i fatti de quo si sono verificati tra il mese di maggio 1982 ed il mese di aprile 1983, ed alcuni di essi si sono succeduti a distanza di pochi giorni, e, talvolta, a poche centinaia di metri l'uno dall'altro)- deve ritenersi frutto dell'attività

criminale svolta, in quel periodo ed in quegli stessi luoghi da Marchese Filippo, il quale, come "capocosca" della "famiglia" di Corso dei Mille, non avrebbe consentito a nessun altro di tentare autonomamente estorsioni nel suo territorio.

Ne' alcun rilievo puo' essere attribuito alla circostanza che quasi tutte le vittime dei cennati episodi criminosi hanno negato di aver ricevuto minacce di qualsiasi genere; poiche', lasciando da parte ogni considerazione circa la ben nota piaga dell'omerta' sempre particolarmente presente in queste zone, e' fin troppo evidente, in costoro, il ruolo determinante che assume, nelle loro deposizioni, la paura di sempre possibili e terribili ulteriori rappresaglie.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, a giudizio di questa Corte, risulta provata la piena responsabilita' di Marchese Filippo in ordine ai reati a lui ascritti ai capi di imputazione da n.286 a 302 e da n.305 a 312 dell'epigrafe, per i quali va, quindi, condannato alle pene che saranno specificate nella sua scheda personale.

9.-DANNEGGIAMENTO ED ESTORSIONE IN DANNO DI DOMINICI  
ANDREA - CAPI 303-304

Il 24 agosto 1982, alle ore 22.00 circa, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie nonché due autofurgoni dell'officina "Rettifica Motori", sita in viale dei Picciotti n.30, di cui e' titolare Dominici Andrea (Vol.98 f.442333).

Qualche giorno dopo, il 23 settembre 1982, perveniva allo stesso Dominici Andrea, a mezzo del telefono, una richiesta estorsiva di L. 200.000.000 (Vol.18/F f.014517).

In ordine a tale episodio le acquisite risultanze processuali evidenziano la carenza assoluta di elementi probatori atti ad affermare la responsabilita' degli imputati chiamati a risponderne.

Ne' soccorrono a questi fini le dichiarazioni fatte sul punto da Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale, in ordine all'episodio de quo, non si orienta bene nel tempo, narrando fatti che risultano avvenuti solo in periodo successivo a quello della sua detenzione.

Peraltro, si tratta di fatti cui egli non ebbe a partecipare e il cui compimento desunse da una frase sibellina del "Tempesta" (v. ud.64 f.025975).

Cio' premesso, in ordine ai capi 303 e 304 dell'epigrafe, a giudizio di questa Corte, gli imputati chiamati a risponderne all'odierno dibattimento vanno tutti assolti per non aver commesso il fatto.

10.-RAPINA AUTOTRENO IN DANNO DI MARABETI GAETANO -  
CAPI DA 313 A 316

I capi di imputazione di cui ai numeri 313-314-315-316 riguardano i reati di rapina, violazione di domicilio, sequestro di persona e porto abusivo di armi consumati il 12 dicembre 1981.

In tale data, alle ore 22.30 circa, a Palermo in via Messina Marine n.2 ignoti, travisati con calzemaglie ed armati di pistole, penetravano nel deposito di autotreni sito all'interno dello stabilimento "Sicil Pierre".

Stordito con un colpo alla testa Battaglia Paolo Salvatore, custode del deposito, essi gli sottraevano un anello con pietra rossa, una vera e L.8.000, e lo immobilizzavano con del nastro adesivo ed un legaccio.

Quindi irrompevano nella casa di abitazione di Testa Francesco, titolare del deposito sito all'interno del parcheggio, e, sotto la continua minaccia delle armi, sottraevano allo stesso L.400.000 ed alla convivente Pizzo Maria una collanina, una vera, un altro anello e lire 12.000.

Condotta il Battaglia Paolo Salvatore all'interno della casa, ivi lo immobilizzavano e, in una camera separata, rinchiudevano anche il Testa Francesco e la Pizzo Maria, mettendo fuori uso l'apparecchio del telefono.

Infine, si impossessavano di un autocarro Fiat 682 targato PA 440803 con rimorchio targato PA 4261 di proprietà di Marabeti Gioacchino, carico di merce (95 televisori, 72 lavatrici, 6 frigoriferi e 6 congelatori) di proprietà della società Zanussi, dell'autovettura "Fiat 127 Sport" targata PA 594854, di proprietà del Battaglia Paolo Salvatore, ed abbandonavano il deposito dal cancello di ingresso che aprivano con la chiave prelevata dalla guardiola del custode.

Il Testa Francesco, la Pizzo Maria ed il Battaglia Paolo Salvatore riuscivano a liberarsi, denunciando quindi al personale della Squadra Mobile di Palermo i fatti suesposti.

Identica ricostruzione dell'accaduto ha fornito Sinagra Vincenzo (cl.1956) nel corso delle dichiarazioni rese al Giudice Istruttore.

L'imputato ha precisato che, su proposta di Marino Francesco ("Ciccio"), amico di un

lavorante del deposito, egli stesso, il suo omonimo, Sinagra Vincenzo (cl.1952) detto "Tempesta", il fratello di quest'ultimo Sinagra Antonio, Castiglione Girolamo ("Mimmo"), il cognato di questi, detto "l'americano" (identificato nel corso del processo come Faia Salvatore), Alioto Gioacchino ("Gino"), detto "piripicchio", un tale Minardo, Raccuglia Salvatore, Raccuglia Giuliano e Raccuglia Cosmo, ("Cosimo") detto "a musca", erano entrati nel deposito per compiere la rapina.

Il Sinagra ha descritto le stesse circostanze già denunciate dalle vittime, nella stessa sequenza temporale e nei minimi particolari e precisamente: "che tutti quanti (erano) travisati con calzamaglia e passamontagna "essendo conosciuti nella zona"; che l'irruzione nel deposito era avvenuta dal lato esposto verso il mare quando era già buio; che in primo luogo il guardiano Battaglia Paolo Salvatore era stato tramortito con un colpo alla testa (vibrato dall'"americano"), ed era stato quindi legato e custodito separatamente; che in un secondo tempo erano stati immobilizzati il Testa Francesco e la donna (Pizzo Maria), nella casa sita all'interno del deposito; che infine avevano

trafugato l'autotreno e l'autovettura "Fiat 127" del Battaglia Paolo Salvatore.

Le chiamate in correita' del Sinagra hanno trovato preciso riscontro in quelle dell'imputato Di Marco Salvatore ha precisato che l'azione delittuosa era stata eseguita da lui stesso con i tre Sinagra Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio), l'Alioto Giocchino ("piripicchiu"), il Castiglione Girolamo e l'"americano" (Faia Salvatore) e che "con la minaccia di una pistola e di bastoni, "tenuti" a bada i guardiani (una signora, un vecchio ed un'altra persona)", essi si erano impossessati "di un autotreno carico di televisori e frigoriferi".

I due imputati hanno inoltre ricostruito, con dichiarazioni reciprocamente concordanti, la fase successiva dell'azione (occultamento e ricettazione della refurtiva), dichiarando entrambi che gli elettrodomestici vennero scaricati e nascosti in un magazzino, nel rione della Guadagna, localizzato nello stesso punto da entrambi, anche se con differenti riferimenti topografici: la sovrastante strada ferrata nei pressi del ponte (indicazioni del Sinagra

Vincenzo (cl.1956) che partecipò allo scarico nel locale) e la vicina stradina sull'argine del fiume Oreto (indicazione del Di Marco Salvatore, che invece faceva da "palo" in Corso dei Mille, nei pressi della stradina).

Ambedue gli imputati hanno inoltre dichiarato che la merce era stata poi ricaricata all'interno dello stesso magazzino su un furgone con cui veniva consegnata, in più viaggi, al ricettatore e precisavano che il furgone utilizzato era quello dell'"americano" (Faia Salvatore).

Entrambi specificavano che nella ripartizione del denaro ricavato dalla vendita della merce (L.80.000.000) avevano ricevuto porzioni di lieve entità (L.2.500.000 Sinagra Vincenzo (cl.1956) e L.1.100.000 Di Marco Salvatore) mentre la quota più cospicua era destinata solitamente a "persone che evidentemente non partecipavano ai colpi, cui però spettava parte del bottino" (deposizione Di Marco Salvatore) e, nel caso in esame, era stata "trattenuta" dal Marchese Filippo nella misura della metà della somma totale (deposizione Sinagra Vincenzo (cl.1956)).

Orbene, la rispondenza puntuale fra le dichiarazioni rese dalle vittime e la ricostruzione dei fatti fornita dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) e dal Di Marco Salvatore, nonché la rilevata rispondenza sostanziale fra le stesse deposizioni dei due imputati, dimostrano l'assoluta attendibilità delle confessioni di costoro e delle indicazioni dagli stessi fornite circa l'identità dei loro complici.

Pertanto, di tutte le corrispondenti fattispecie delittuose, così come indicate e circostanziate ai capi 314-315-316 dell'epigrafe, vanno dichiarati responsabili Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Castiglione Girolamo, Faia Salvatore, Alioto Gioacchino, Raccuglia Cosmo e Di Marco Salvatore, quali esecutori materiali dei fatti.

Come tali sono stati, infatti, tutti indicati nelle confessioni dei due imputati Sinagra Vincenzo (cl.1956) e Di Marco Salvatore.

Per quanto riguarda in particolare Raccuglia Cosmo, costui è stato riconosciuto dal Sinagra Vincenzo (cl. 1956) come il complice che "attendeva fuori con la sua autovettura per fare da staffetta all'autotreno"; il Di Marco Salvatore ne ha

invece escluso la partecipazione, ma con una espressa riserva, avendo soggiunto: "tranne che non si tratti della persona che a bordo di una Golf o una Ritmo bianca era nei pressi del luogo della rapina e mentre l'autotreno si accingeva ad uscire dal deposito, suonando con il clacson e facendo cenno con la mano, diede via libera".

Orbene, poiche' il tenore di tale minuziosa ricostruzione coincide con quello del riconoscimento operato dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), deve ritenersi che la persona descritta dal Di Marco Salvatore fosse proprio l'imputato Raccuglia Cosmo.

La Corte ha, inoltre, ritenuto la colpevolezza per i reati in esame degli imputati Marino Francesco, Fascella Francesco, Battaglia Giuseppe e Marchese Filippo, quali concorrenti esterni.

Costoro non sono stati menzionati dal Di Marco Salvatore.

Cio' pero' si spiega considerando che a quest'ultimo, per la sua posizione subalterna rispetto allo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), non era dato conoscere tutti gli elementi di cui invece il Sinagra Vincenzo (cl.1956) era in possesso.

Pertanto, in mancanza di un benché minimo espresso contrasto con le dichiarazioni del Di Marco Salvatore, ed essendo perfettamente spiegabile la mancata indicazione di tali imputati da parte del medesimo in virtù del ruolo marginale esplicato, le indicazioni del Sinagra Vincenzo cl.1956 sulla cui attendibilità intrinseca ci si è precedentemente soffermati (capo 1), devono ritenersi egualmente veritiere alla stessa stregua di quelle già esaminate (confortate, invece, dall'ulteriore elemento della coincidenza con le notizie fornite dal Di Marco Salvatore) con le quali costituiscono un unico inscindibile corpo.

In particolare, è risultato che il Marino Francesco ha fornito un contributo decisivo alla realizzazione della lucrosa rapina mediante la sua attività di "basista", segnalando ai complici la presenza, nel deposito, dell'autocarro carico di merce, attività che il Di Marco non poteva conoscere.

Il Fascella Francesco ed il Battaglia Giuseppe parteciparono invece alla seconda fase di occultamento e liquidazione della merce rapinata.

Deve incidentalmente rilevarsi che il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha riferito genericamente in una

prima fase delle sue dichiarazioni circa la presenza dei fratelli Fascella (Fascella Francesco e Fascella Pietro), indicandoli quali proprietari del magazzino.

Nel prosieguo dell'istruzione ha però espressamente smentito la presenza di uno dei due (Fascella Pietro), allora detenuto, mentre della partecipazione di Fascella Francesco ha dato piena conferma, confortata da un preciso riferimento somatico (la capigliatura) e circostanziata dal ricordo del televisore che Fascella Francesco trattene quale compenso.

In forza di tale attendibile rettifica, Fascella Pietro è stato prosciolto al termine dell'istruzione per non aver commesso il fatto.

Rimane, pertanto, accertata la responsabilità del solo Fascella Francesco, avendo egli fornito un decisivo contributo causale all'intera fattispecie delittuosa mettendo previamente a disposizione degli esecutori materiali il suo magazzino per le attività di immediato occultamento della merce e per la successiva consegna ai ricettatori.

Viceversa, relativamente alla posizione del Battaglia Giuseppe, Sinagra Vincenzo


(cl.1956) ha indicato la partecipazione di costui alle sole operazioni di trasbordo, dietro compenso di un televisore, quando già l'intero "iter" criminoso si era concluso con il ricovero dell'autotreno nel magazzino.

Il Battaglia Giuseppe va, quindi, dichiarato responsabile in ordine al reato di ricettazione, ai sensi degli artt. 648 e 81 cpv. C.P., modificando in tal senso l'imputazione di cui al capo 313 della rubrica; mentre va assolto, per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati di cui ai capi 314, 315 e 316.

Infine il Marchese Filippo, ricevendo in compenso ben metà' dell'utile realizzato con la rapina, riservo' a se' il massimo ruolo di "patrocinatore" del fatto criminoso.

Quanto alla posizione di Minardo Giovanni e Giuliano Salvatore, deve rilevarsi che mentre il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha ricordato la partecipazione degli stessi alla rapina, il Di Marco Salvatore la ha categoricamente esclusa.

Pertanto, considerato che le due dichiarazioni sono -su tale punto- in esplicita contraddizione e che, d'altronde, non sussiste alcun elemento oggettivo



---

**MAXIPROCESSO ABBATE GIOVANNI+459**

Giudizio di primo grado  
Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987  
Parte Quattordicesima

di riscontro in base al quale possa riconoscersi all'una o all'altra delle dichiarazioni una maggiore efficacia probatoria, la Corte ritiene conforme a giustizia assolvere i predetti imputati per insufficienza di prove dai reati loro ascritti ai capi d'imputazione n.313, 314, 315 e 316 dell'epigrafe.

11.-RAPINA DI GENERI DI MONOPOLIO IN DANNO DI BALSAMO  
VINCENZO E BALSAMO GIUSEPPE - CAPI DA 317 A 323

Il 16 aprile 1982 intorno alle ore 12, Balsamo Vincenzo, mentre in compagnia del figlio Balsamo Giuseppe percorreva alla guida del suo autocarro Fiat N.C. 50 targato PA 557149 la locale via Tommaso Natale, giunto nei pressi della localita' Villa Bosco Grande, era costretto ad arrestare la marcia del suo autocarro, a seguito della brusca manovra di una autovettura di colore scuro, che dopo averlo sorpassato si era posta in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata.

Dall'autovettura erano scesi degli uomini, alcuni dei quali travisati ed armati di pistola, che costringevano i due occupanti l'autocarro a prendere posto sull'auto, a bordo della quale gli stessi venivano condotti, sempre sotto la minaccia delle armi, in un casolare semidiroccato nei pressi del quartiere ZEN, dove venivano lasciati legati ed imbavagliati.

Altri malviventi, nel frattempo, si impossessavano del camion sul quale veniva trasportato un carico di sigarette nazionali ed estere, che quella stessa mattina il Balsamo Vincenzo aveva prelevato dal deposito di generi di monopolio di via Val Paradiso.

I Carabinieri della stazione di Tommaso Natale cui il Balsamo Vincenzo e il di lui figlio denunciavano l'accaduto, iniziavano le indagini effettuando dei sopralluoghi sia nel punto ove era avvenuta la rapina, sia nel casolare dove i due erano stati lasciati legati ed imbavagliati.

Nella serata del 16 aprile 1982 il camion rapinato, ovviamente senza il carico di sigarette, veniva rinvenuto da una volante della P.S. in Piazza Fonderia, nei pressi della Cala.

Appena un mese dopo, ed esattamente il 18 giugno 1982, Balsamo Vincenzo veniva nuovamente rapinato del suo camion, anche questa volta carico di generi di monopolio prelevati dal deposito di Via Val Paradiso.

Secondo quanto denunciato dal Balsamo Vincenzo i malviventi, uno dei quali aveva certamente preso parte anche alla prima rapina, avevano adottata la stessa tecnica.

Anche questa volta infatti, il Balsamo Vincenzo era stato costretto a fermare la marcia del suo autocarro, allorché un'autovettura Fiat 120 di colore bianco, dopo averlo sorpassato, si era posta di traverso rispetto alla carreggiata.

Gli occupanti dell'autovettura, alcuni dei quali travisati, dopo avere costretto Balsamo Vincenzo a salire sulla autovettura, sotto la minaccia delle armi da sparo, lo avevano lasciato legato ed imbavagliato in un casolare abbandonato.

L'autocarro del Balsamo Vincenzo veniva rinvenuto il 27 giugno successivo nei pressi del Foro Italico.

Con rapporto giudiziario del 29 dicembre 1982 il Comandante della stazione dei CC. di Tommaso Natale, riferiva alla locale Procura della Repubblica che le indagini svolte non avevano portato alla individuazione di nessuno dei responsabili dei fatti delittuosi descritti.

Sentito dal Giudice Istruttore, Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha riferito (Vol.2/F bis f.014109-014113) di aver preso parte ad entrambe tali azioni delittuose unitamente agli imputati Sinagra Antonino, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Sinagra Vincenzo (cl.1952), Marino Francesco e Marchese Filippo.

Il Sinagra ha quindi descritto, fornendo particolari che solo l'effettiva partecipazione alla materiale esecuzione di tali reati poteva avergli consentito di conoscere, le esatte modalita' con cui entrambe le azioni delittuose erano state compiute.

Ha, infatti, specificato che sulla autovettura usata per la prima rapina, una Lancia rubata in precedenza dal Di Marco Salvatore, vi erano insieme a lui, gli imputati Alioto Gioacchino, Di Marco Salvatore e Castiglione Girolamo. Mentre Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo (cl.1952) erano rimasti a bordo della loro autovettura fiat 126, svolgendo nel corso delle varie fasi della rapina e del sequestro dei due occupanti l'autocarro, un'opera di copertura e di controllo.

Ha anche precisato che fu Di Marco Salvatore a mettersi alla guida dell'autocarro ed a condurlo, scortato da Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo (cl.1952), che lo seguivano a bordo della loro autovettura, nel luogo ove venne effettuato il trasbordo delle casse di sigarette che ne costituivano il carico.

Riguardo alla seconda rapina, Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha riferito (Vol.2/F bis

f.014113-014114) che le uniche varianti rispetto alla precedente si sostanziarono nella utilizzazione di un'altra autovettura, una Fiat 128 di colore azzurrino, nella partecipazione all'azione delittuosa, oltre che degli imputati resisi responsabili della prima, anche di Rotolo Salvatore, nella presenza sull'autocarro del solo Balsamo Vincenzo, che stavolta tento' di opporsi ai malviventi, venendo duramente percorso ed infine nel minor valore della refurtiva.

Il contenuto delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) coincide con esattezza con quanto affermato nel corso degli interrogatori resi durante la fase istruttoria da Di Marco Salvatore (Vol.8/F f.016408 e segg.).

Quest'ultimo imputato infatti, ammettendo di aver preso parte alle due azioni delittuose, ha in primo luogo confermato che in entrambe le rapine furono suoi correi gli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonino, Sinagra Vincenzo cl.1956, Castiglione Girolamo e Alioto Gioacchino da lui meno specificatamente indicato come tale "Gino".

Ha inoltre affermato, anche in questo ribadendo il contenuto delle dichiarazioni rese da Sinagra

Vincenzo (cl.1956), che mentre gli imputati Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo cl.1952 rimasero nel corso della rapina a bordo della loro autovettura Fiat 126 di colore bianco con compiti di copertura, insieme a lui presero posto sulla autovettura Lancia e sull'altra usata nel corso della seconda rapina per fermare l'autocarro, gli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1956), Castiglione Girolamo e la persona da lui conosciuta come "Gino"; affermazione quest'ultima che, confrontata con quanto dichiarato dal Sinagra, conferma che questi va identificato in Alioto Gioacchino.

Va, inoltre, rilevato che anche Di Marco Salvatore ha precisato che nella divisione dei ruoli gli venne affidato il compito di porsi alla guida dell'autocarro rapinato e condurlo, scortato dalla Fiat 126 occupata dai Sinagra, nella casa di S.Erasmo, piu' efficacemente indicata come "la camera della morte".

Tale circostanza si dimostra di specifica importanza al fine di comprendere e giustificare la ragione di talune divergenze esistenti fra le dichiarazioni rese dai due imputati.

Occorre considerare, infatti, che, postosi immediatamente alla guida dell'autocarro, il Di Marco non pote' conoscere il ruolo svolto nel corso della prima rapina, compiuta il 16 aprile 1982, dall'imputato Marino Francesco che, secondo quanto affermato da Sinagra Vincenzo (cl.1956), si occupo', sia pure dopo qualche vicissitudine, di portare al sicuro a bordo della sua autovettura i correi che avevano condotto i due Balsamo nel casolare abbandonato.

Tuttavia, anche in questa parte le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) trovano nelle dichiarazioni di Di Marco Salvatore una conferma sia pure indiretta.

Quest'ultimo ha, infatti, riferito di essere stato esortato a commettere il furto dell'autovettura Lancia Delta, da utilizzare per la rapina, da un tale "Ciccio", che potrebbe identificarsi nel Marino Francesco, il quale, quindi, avrebbe partecipato alla fase preparatoria del "colpo", consistente nel furto dell'autovettura, e di aver appreso che nel corso della stessa rapina si trovava nei pressi della Via Tommaso Natale una persona pronta ad intervenire in loro aiuto.

Con riferimento alla rapina verificatasi il 18 giugno 1982, Di Marco Salvatore ha inoltre dichiarato (Vol.34/F f.016416) di non essere a conoscenza del fatto che ad essa prese parte anche l'imputato Rotolo Salvatore.

Tale affermazione del Di Marco Salvatore attenua in modo assai rilevante il valore probatorio attribuibile alla chiamata in correita' compiuta dal Sinagra, il quale nel corso della seconda rapina ha attribuito a Rotolo Salvatore un ruolo di scorta dell'autocarro, che non sarebbe dovuto sfuggire al conducente Di Marco Salvatore.

Costui, del resto, ha affermato che anche in quella occasione a scortarlo e ad aiutarlo a scaricare le casse che erano sul camion furono i Fratelli Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo (cl.1952).

Per il resto le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) e Di Marco Salvatore, collimano perfettamente tra di loro e sono ricche di circostanze e particolari, concernenti i luoghi, i tempi, le modalita' ed i mezzi usati, che corrispondono sorprendentemente alle dichiarazioni in tal senso rese dalle parti offese nell'immediatezza

dei fatti e che non potevano essere conosciute se non da coloro che avevano materialmente partecipato agli episodi delittuosi. Le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) - integralmente confermata nel corso del dibattimento - secondo cui al Marchese Filippo sarebbe andata una parte cospicua delle somme di denaro ricavate dalla vendita della refurtiva, trovano anch'esse conferma in quelle di Di Marco Salvatore, seppur in maniera generica, dato il ruolo ricoperto da quest'ultimo, certamente non inserito nell'associazione "Cosa Nostra" e, quindi tenuto all'oscuro sui fatti e sui personaggi di mafia.

Ed invero, sebbene quest'ultimo non ne abbia fatto il nome, egli ha comunque dichiarato di essere stato a conoscenza del fatto che nella distribuzione del ricavato buona parte sarebbe andata ai capi delle cosche interessate alla realizzazione delle due azioni delittuose.

Circa la esattezza della configurazione dei fatti addebitati agli imputati, va rilevato che la giurisprudenza e' assolutamente costante nel ritenere che "nella violenza integratrice del delitto di rapina non si puo' far rientrare la privazione della liberta' personale della vittima attuata dai rapinatori dopo

l'impossessamento violento e non al fine dello stesso, bensì per potersi allontanare dal posto più agevolmente, giacché tale condotta dei rapinatori integra un autonomo delitto di sequestro di persona, aggravato dal nesso teleologico" (V. per tutte Cass. 18 gennaio 1985).

Per quanto fin qui detto, va quindi affermata la penale responsabilità degli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonino, Castiglione Girolamo, Alioto Giocchino, Sinagra Vincenzo (cl.1956), Di Marco Salvatore e Marchese Filippo in concorso tra loro, e con le contestate aggravanti, per i reati di cui ai capi di imputazione 317, 318, 319, 320, 321 e 322 dell'epigrafe.

Marino Francesco va invece dichiarato colpevole, in concorso con i nominati imputati, solo dei reati di cui ai capi di imputazione 317, 318 e 319, in considerazione del fatto che le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) circa la sua partecipazione anche alla rapina del 18 giugno 1982 non hanno trovato neppure una indiretta conferma in quanto dichiarato da Di Marco Salvatore.

Il predetto va, pertanto, assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 320, 321 e 322 dell'epigrafe.

Per le ragioni già in precedenza esposte, dagli stessi reati di cui ai capi 320, 321 e 322, va altresì assolto per insufficienza di prove l'imputato Rotolo Salvatore.

Per quanto concerne, infine, il reato di ricettazione di cui al capo 323, dell'epigrafe, per il quale è stato rinviato a giudizio di questa Corte Sinagra Francesco Paolo, va rilevato che concordi dichiarazioni hanno reso il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ed il Di Marco Salvatore circa l'autore di esso.

Entrambi gli imputati hanno, infatti, riferito che i generi di monopolio rapinati vennero acquistati da Sinagra Francesco Paolo, gestore di un bar-tabaccheria sito nella borgata di Romagnolo, specificando anche l'ammontare della somma di denaro da lui pagata per l'acquisto del primo carico (33 milioni di lire).

La sicura attendibilità di tali concordi dichiarazioni fa sì che le stesse debbono essere ritenute prova sufficiente della colpevolezza dell'imputato Sinagra Francesco Paolo, dovendosi peraltro, ritenere che questi indubbiamente proprio quale gestore di una tabaccheria ebbe consapevolezza della illecita provenienza dei beni acquistati, considerata la particolare natura di essi.

- Pag. 3444 -

Sinagra Francesco Paolo va, quindi, dichiarato colpevole del reato a lui ascritto al capo di imputazione 323 dell'epigrafe.

12.-RAPINA IN DANNO DI QUADRINI LUIGI - CAPI 324, 325,  
326

Quadrini Luigi e Sabatini Elio, dipendenti della societa' "Freccia Adriatica" di Monte Urano (AP), giunti a Palermo il 29 luglio 1982 a bordo dell'autotreno con rimorchio targato AP 173496, carico di scarpe e collettame destinato a vari esercizi commerciali della zona, data l'ora tarda si erano fermati a riposare al Foro Italico all'altezza di via Lincoln, allorché, intorno alle ore 3.00, venivano aggrediti da quattro malviventi, due dei quali, tenendoli sotto la minaccia costante di un'arma, li conducevano in riva al mare, mentre gli altri due rapinatori asportavano il carico di scarpe dall'autotreno, che veniva abbandonato poco distante.

Interrogato dal G.I., Sinagra Vincenzo (cl.1956), ammetteva (Vol.8/F f.014114) di aver preso parte a tale episodio delittuoso insieme ai suoi cugini Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonino, nonché a Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino e Di Marco Salvatore.

Tutte le modalita' del delitto narrate da Sinagra Vincenzo (cl.1956) a distanza di tempo dal fatto corrispondono anche nei particolari senza variazione alcuna con le denunce presentate nell'immediatezza dei fatti dai due autisti dell'autotreno.

Tale perfetta coincidenza non trova spiegazione se non nel fatto che il predetto chiamato in correita' abbia materialmente partecipato alla rapina e sia stato percio' stesso in grado di riferirne tutte le modalita'.

Precisava appunto il Sinagra che gli autisti dell'autotreno furono svegliati, mentre stavano dormendo in calzoncini all'interno del veicolo con i finestrini dello stesso abbassati; che era stato lui stesso, insieme al Castiglione Girolamo, ad accompagnare gli autisti sulla riva del mare ed a tenerli sotto la minaccia delle armi per tutto il tempo necessario ai complici per scaricare la merce; che erano state prelevate soltanto le scarpe, in quanto il collettame era stato considerato di non sicuro realizzo; che tutto il carico rapinato era stato venduto per pochi milioni a Maniscalco Salvatore.

La confessione resa da Sinagra Vincenzo cl.1956 e la chiamata in correita' dei complici da lui operata trova conforto nelle dichiarazioni rese da Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.016428) il quale, pur negando di aver preso parte alla rapina, ammetteva di essere stato messo a conoscenza dei nomi e delle modalita' del delitto dagli stessi cugini Sinagra.

Secondo il Di Marco Salvatore, che aveva ricevuto in regalo un paio di scarpe provenienti dalla rapina, autori della stessa erano stati Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Gino Alioto (Alioto Gioacchino), Mimmo Castiglione (Castiglione Girolamo) e tale "u siddiatu" di piazza Kalsa, rimasto non identificato.

Osserva la Corte che Di Marco Salvatore ha confessato dinanzi al Giudice Istruttore numerosi e ben piu' gravi delitti rispetto alla rapina in esame, il che milita senz'altro nel senso della sua credibilita', allorche' egli neghi di avervi preso parte.

D'altro canto, lo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), in un secondo momento (Vol.98 f.442668)

ha precisato al G.I., confermando poi tale versione in dibattimento, che Di Marco Salvatore era stato invitato a partecipare alla rapina, ma che poi, di fatto, non era stato presente al momento della commissione del reato.

In definitiva, quindi, puo' senz'altro affermarsi che le dichiarazioni tra loro coincidenti rese da Di Marco Salvatore e Sinagra Vincenzo (cl.1956), nella versione da quest'ultimo confermata, corroborate dalla piena rispondenza di entrambe con le deposizioni rese dai due autisti dell'autocarro rapinato, appaiono alla Corte sufficienti per formulare giudizio di colpevolezza, in ordine ai reati di rapina e porto d'armi di cui ai capi nn. 324 e 325 della rubrica, sia del medesimo Sinagra Vincenzo (cl.1956), che dei suoi cugini Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio, nonche' di Alioto Gioacchino e Castiglione Girolamo.

Le scarpe provenienti dalla rapina, del valore dichiarato di 10 milioni di lire circa, secondo le ulteriori dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956), (Vol.8/F f.014117), venivano acquistate per pochi milioni da Maniscalco Salvatore, il quale poi avrebbe provveduto a piazzarle sul mercato.

La Corte, in sintonia con la generale attendibilita' intrinseca tributata, sulla scorta delle argomentazioni di cui al capitolo I della presente sentenza, all'imputato Sinagra, il quale, peraltro, non ha mai mostrato alcun benché minimo intento calunnioso nei confronti delle persone accusate e, in particolare nessun motivo avrebbe avuto di incolpare ingiustamente il Macaluso, ha ritenuto di potere affermare la responsabilita' di quest'ultimo in ordine al reato di ricettazione ascrittogli al capo 326 dell'epigrafe.

L'accusa, del resto, non contrasta, anzi si inquadra perfettamente nel ruolo ricoperto dall'imputato nell'ambito delle attivita' delinquenziali della "famiglia" di Corso dei Mille.

Non puo' trascurarsi, invero, che ne e' stata riconosciuta la responsabilita' di partecipe al duplice omicidio di Buscemi e Rizzuto e da cio' si puo' desumere come fosse un uomo d'onore vicino al capo Marchese Filippo, tanto da essere posto nelle condizioni di conoscere tutte le azioni anche le piu' gravi e le piu' feroci compiute nel segno delle imprescindibili regole dell'associazione "Cosa Nostra".

Sulla stessa linea appaiono le altre affermazioni del Sinagra nei suoi confronti, secondo cui lo ha visto frequentare una villa ove si nascondeva il Marchese Filippo e agire come "socio" di Rotolo Salvatore nel traffico di stupefacenti.

Nessun dubbio, puo', quindi sussistere sulla piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita della merce acquistata, tenuto conto delle riferite modalita' di acquisto e della personalita' delinquenziale dei venditori, notoriamente conosciuta nella zona e da lui in particolare quale componente della medesima associazione criminosa.

13.-FURTO IN DANNO DI BRACCO SALVATORE -

CAP. 327, 328, 329

Bracco Salvatore denunciava che il 24 luglio 1982 ignoti, introdottisi servendosi di chiavi false nella gioielleria, di sua proprieta' sita in via Mariano Stabile n.218, si erano impossessati, prelevandoli dalle vetrine interne, di oggetti preziosi del valore di circa 60 milioni di lire nonche' di una pistola cal.22 special e sei cartucce.

Esponeva, altresì che un suo dipendente che si trovava nei pressi della gioielleria in attesa della riapertura pomeridiana avendo notato che la saracinesca era sollevata da terra di circa 5 cm., attraverso tale fessura si era accorto della presenza di una persona all'interno del negozio e di un sacco di tela posto per terra ed era corso al vicino Commissariato di Polizia, non mancando nel frattempo di notare la fuga in direzione di via Ruggero Settimo di detta persona.

Dei fatti in esame, precisati ai capi nn. 327 e 328 dell'epigrafe, sono chiamati a rispondere dinanzi

a questa Corte d'Assise gli imputati Schiavo Carlo, Sinagra Vincenzo cl.1956, Sinagra Vincenzo cl.1952, Sinagra Antonio, Rotolo Salvatore, Di Marco Salvatore e Castiglione Girolamo.

Osserva la Corte che tutti gli imputati, eccezione fatta per Rotolo Salvatore, sono raggiunti da elementi di colpevolezza tali da giustificare un sicuro giudizio di responsabilita' nei loro confronti.

Invero, dell'episodio delittuoso Sinagra Vincenzo cl.1956 ha fornito una descrizione cosi' precisa e dettagliata, circa le varie fasi, le modalita', i tempi, i mezzi usati ed i ruoli dei compartecipi, che non si puo' dubitare del fatto che egli ed i suoi complici vi abbiano partecipato (Vol.8/F f.014119).

Tanto piu' che anche le piu' insolite ed apparentemente insignificanti circostanze hanno tutte trovato piena rispondenza nelle deposizioni anche dibattimentali (udienza del 27 luglio 1986) della parte offesa Bracco Salvatore, il quale ha precisato (Vol.34/F f.016383) che nell'intervallo di chiusura per il pranzo non inseriva di solito il

sistema di allarme, operazione che poteva essere notata, dovendo azionare una chiave tra la porta blindata e la saracinesca, anche dalla strada.

Il Sinagra ha, tra l'altro, precisato che fu Schiavo Carlo l'ideatore del "colpo" e l'esperto nell'uso di chiavi false, che in precedenza aveva selezionato tra circa 500 chiavi quelle idonee ad aprire le serrature della saracinesca della gioielleria e che poi materialmente le aveva aperte, mentre Di Marco Salvatore, era stato colui che si era materialmente introdotto nel negozio da solo per razziare dalle vetrine gli oggetti preziosi.

Tutti gli altri avevano svolto funzioni di copertura e di supporto.

Tali dichiarazioni sono in tutto e per tutto riscontrate dalle ammissioni e dalle articolate chiamate in correita' effettuate in istruttoria da Di Marco Salvatore.

Quest'ultimo ha, tra l'altro, confermato che le chiavi necessarie per l'apertura della saracinesca furono procurate da tale "Carlo", nel quale non puo' non individuarsi lo Schiavo Carlo indicato da Sinagra Vincenzo (cl.1956) ed ha, altresì, fornito un racconto dei fatti altrettanto minuzioso ed assolutamente identico a quello del Sinagra.

Unica discordanza tra le dichiarazioni dei due imputati si riscontra soltanto nella parte in cui, il Di Marco Salvatore ha escluso la partecipazione di Rotolo Salvatore, indicato invece come presente dal Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Indagini all'uopo effettuate hanno tuttavia consentito di accertare che effettivamente Rotolo Salvatore all'epoca in cui avvenne il furto era detenuto in carcere e non poteva, pertanto, aver partecipato al delitto.

Tale circostanza impone alla Corte di pronunciare l'assoluzione di Rotolo Salvatore dai reati a lui ascritti nei termini di cui ai nn. 327 e 328 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Per converso, il reciproco riscontro tra le dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo (cl.1956) e da Di Marco Salvatore, la cui ritrattazione al dibattimento e' stata giudicata dalla Corte assolutamente inattendibile ed anzi un elemento di ulteriore conferma circa la veridicitá' delle precedenti dichiarazioni istruttorie, come puo' desumersi dalle considerazioni svolte in altre parti della presente sentenza, consentono di pronunciare un sereno giudizio di responsabilita' nei confronti di Schiavo Carlo, Sinagra Vincenzo (cl.1956),

Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Di Marco Salvatore e Castiglione Girolamo per i reati di furto aggravato e di porto di arma da fuoco loro ascritti in concorso.

Con riguardo al delitto concernente l'arma rileva, peraltro, la Corte che la responsabilita' di tutti gli imputati emerge dalla considerazione che la pistola marca "Smith and Wesson" rubata dal Di Marco Salvatore nel negozio di Bracco Salvatore fu poi portata in luogo pubblico col concorso dei correi, che si concretizza nel contributo fornito dai compartecipi per coprire la fuga e consentire cosi' l'impossessamento ed il porto abusivo dell'arma.

Per quanto concerne il reato di ricettazione di cui al capo n.329 dell'epigrafe, gli elementi di responsabilita' degli imputati, innanzitutto, si desumono dalle dichiarazioni resa da Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale ha precisato (Vol.8/F f.014122) che i gioielli del valore (stimato dal Sinagra) di 80 milioni, erano stati venduti da Sinagra Francesco Paolo e Napoli Stefano, per circa 30 milioni di lire, consegnati al Baiamonte Angelo, vice di Marchese Filippo, cinque dei quali avevano costituito la parte a lui spettante.

Il Di Marco Salvatore, le cui conoscenze dei personaggi che ruotano attorno ai componenti dell'organizzazione criminale, di cui fanno parte i cugini Sinagra, dato il suo riconosciuto ruolo marginale, non potevano che essere approssimative, fornisce una conferma indiretta, allorché dichiara che in casa di Sinagra Antonio dovevano recarsi alcune persone anziane per visionare la refurtiva e che quando arrivò lui parte della merce era già stata venduta.

I due imputati del reato di ricettazione avevano una certa età rispetto al Di Marco che poteva giustificare la definizione di anziani; inoltre, non può trascurarsi che in occasione di altro episodio delittuoso, quello delle rapine in danno di Balsamo (capi 320-323) il Di Marco aveva indicato in un gestore di una tabaccheria di Romagnolo (successivamente identificato nell'imputato Sinagra Francesco Paolo) l'acquirente dei generi di monopolio rubati ed in un certo Napoli, colui che materialmente aveva prelevato, secondo quanto aveva sentito, le casse di sigarette della casa di S.Erasmo.

Tali ulteriori elementi forniti dal Di Marco costituiscono una conferma dell'abituale dedizione dei due imputati al notorio ruolo di ricettatori nella zona di Corso dei Mille.

Pertanto, sussistono a giudizio della Corte sufficienti elementi di responsabilita' nei confronti di Sinagra Francesco Paolo e Napoli Stefano in ordine al reato di ricettazione a loro ascritto al capo n.329 dell'epigrafe.

14.-FURTI GIOIELLERIE PISANO E BARRALE E RICETTAZIONE  
- CAPI 330, 331

Nella notte tra il 4 ed il 5 luglio 1982 dei malviventi, introdottisi in un negozio di barbiere gestito da Clesi Lorenzo dopo aver praticato un foro in una parete si introducevano nell'attigua gioielleria, di Pisano Francesco, sita in questa via Paolo Paternostro, impossessandosi di numerosi orologi da polso, il cui valore veniva stimata dalla parte offesa in circa 50 milioni di lire.

Nella notte tra l'8 e il 9 luglio con la stessa tecnica veniva presa di mira la gioielleria dei coniugi Barrale-Turco, sita in Piazza S.Oliva n.38.

Anche in questa occasione infatti, penetrati all'interno del negozio di barbiere gestito da Orlando Matteo, gli autori del fatto criminoso erano riusciti ad introdursi nella gioielleria, passando per un foro da loro praticato in una parete comune ai due esercizi commerciali.

Erano stati cosi' trafugati orologi ed altri oggetti preziosi per un valore complessivo di circa 20 milioni di lire.

Riferendosi a tali episodi criminosi, il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha descritto con impressionante esattezza, dato anche il tempo trascorso, le modalita' dei furti, riferendo che insieme a lui avevano partecipato Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo, Schiavo Carlo, Sinagra Vincenzo cl.1952 detto "Tempesta" e Sinagra Antonio (Vol.8/F f.014123).

Con riferimento in particolare al furto avvenuto il 4 luglio 1982, Sinagra Vincenzo cl.1956, oltre a ricordare il periodo in cui esso fu commesso ed il luogo ove ha sede la gioielleria, riferendo che essa si trova nei pressi di Piazza Castelnuovo e che era distinta da una insegna luminosa recante la scritta "Longines", (particolari tutti riscontrati veri), e' stato altresì in grado di precisare che lo Schiavo Carlo rinuncio' a forzare i lucchetti che chiudevano la saracinesca della gioielleria, perche' sapeva della esistenza di un sistema antifurto collegato con detta saracinesca (circostanza quest'ultima riferita dallo stesso titolare della gioielleria agli inquirenti in sede di denuncia).

Secondo quanto ha aggiunto il Sinagra Vincenzo (cl.1956), fu proprio questa la ragione

che li indusse ad entrare nella gioielleria attraverso l'attiguo negozio di barbiere la cui saracinesca venne facilmente aperta dallo Schiavo Carlo.

Castiglione Girolamo e Di Marco Salvatore furono i complici che, praticato il foro nella parete ed introdottisi nella gioielleria, si impossessarono di un numero assai cospicuo di orologi da polso, molti dei quali in oro.

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956), quindi, nell'indicare le precise circostanze di tempo e di luogo, le esatte modalita' del fatto, le ragioni che imposero l'adozione dell'insolita tecnica, nonche' i compiti ed i ruoli dei suoi correi, ha dimostrato di aver avuto una conoscenza diretta delle vicende narrate, che solo l'effettiva partecipazione al delitto puo' avergli fatto conseguire.

Considerazioni di analoga natura valgono anche per l'altro furto di cui al capo di imputazione n.330.

Anche di questo secondo episodio, il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha saputo descrivere (Vol.8/F f.014125) le modalita' di realizzazione, riferendo che esse furono identiche a quelle eseguite per il furto commesso ai danni della gioielleria del Pisano Francesco anche se poterono ricavare una somma di danaro inferiore rispetto al primo furto.

Affermazione questa che trova conferma in quanto dichiarato dai titolari delle due gioiellerie circa il diverso valore dei preziosi rubati.

Ma cio' che assume maggior rilievo ai fini dell'attendibilita' del Sinagra Vincenzo cl.1956, e' la precisa e puntuale conferma delle sue dichiarazioni da parte del Di Marco Salvatore, il quale anch'egli, nel riconoscere in istruttoria (Vol.34/F f.016423, Vol.58 f.419723) la sua colpevolezza in ordine ad entrambi i reati in esame, ha indicato quali suoi correi lo stesso Sinagra Vincenzo cl.1956 e gli altri imputati da quest'ultimo accusati specificando i loro compiti e le modalita' e le tecniche adottate (buco nella parete previo fraudolento ingresso negli attigui esercizi di barbiere).

La certezza che entrambi gli imputati "dichiaranti" abbiano partecipato ai furti, la loro confessione, i riscontri reciproci in ordine alle chiamate in correita', l'inattendibilita' delle ritrattazioni del Di Marco in sede dibattimentale (in altre parti motivate), la corrispondenza dei particolari e delle circostanze alle deposizioni delle parti offese ed agli

accertamenti della polizia sulla materialita' dei fatti, sono tutti elementi che inducono la Corte a ritenere pienamente fondato il giudizio sulla responsabilita' degli imputati Schiavo Carlo, Castiglione Girolamo, Di Marco Salvatore, Sinagra Vincenzo cl.1952, Sinagra Vincenzo cl.1956 e Sinagra Antonio, per il reato loro ascritto al capo di imputazione n.330 dell'epigrafe, i quali vanno condannati alle pene che saranno indicate nelle schede relative alle singole posizioni processuali.

Le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) non hanno invece trovato conferma per quanto riguarda la individuazione del responsabile del reato di ricettazione di cui al capo di imputazione n.331 dell'epigrafe.

Il predetto ha, infatti, riferito (Vol.8/F f.014124-014125) che i preziosi rubati nella gioielleria del Pisano Francesco, furono in un primo tempo offerti al Calzetta Stefano che dichiaro', pero', di trovarsi nella impossibilita' a provvedere all'acquisto e quindi venduti al fratello di quel Lucchese, inteso "Lucchiseddu", gestore di un negozio di orologi ed apparecchi radio nei

pressi del bar Rosanero, il quale acquisto' pure i preziosi rubati nella gioielleria dei coniugi Barrale-Turco.

La pur generica indicazione del Sinagra, dato che l'imputato Lucchese Antonino non e' l'unico fratello del Lucchese Giuseppe, detto "Lucchiseddu", non solo non trova alcuna conferma, ma si pone in contrasto con l'affermazione del Di Marco Salvatore secondo cui gli oggetti preziosi rubati nella gioielleria del Pisano Francesco vennero venduti ad una persona che svolgeva l'attivita' di gestore di un banco di vendita di frutti di mare al Foro Italico (attivita' non riconducibile al Lucchese Antonino).

Sebbene sia da ritenere che tali discordanze fra le dichiarazioni dei due imputati siano da ascrivere al fatto che il Di Marco Salvatore, per il ruolo di minore importanza rivestito nell'ambito della organizzazione criminale, non prendesse parte alla attivita' di vendita della refurtiva e che gli venissero anzi fornite notizie inesatte in ordine a tale attivita', va, tuttavia, rilevato che proprio in conseguenza di tali discordanze l'unico elemento processuale a carico di Lucchese Antonino e'

costituito dalle generiche indicazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956.

Pertanto, pur dovendosi riconoscere, per le ragioni piu' volte esposte, alle sue dichiarazioni una complessiva indubbia attendibilita' intrinseca, in tale caso l'impossibilita' di raggiungere, per la imprecisione delle sue conoscenze, la prova della responsabilita' dell'imputato, impone alla Corte di assolvere Lucchese Antonino dal reato di ricettazione precisato al capo di imputazione n.331 dell'epigrafe, per non aver commesso il fatto.

15.-FURTO AL DEPOSITO DI VINI DI PIRAINO EDOARDO E  
TENTATIVO DI ESTORSIONE - CAPI 332, 333

L'11 dicembre 1981 Piraino Edoardo denunciava negli uffici del Primo distretto della Questura di Palermo che nella notte tra il 9 ed il 10 di quel mese taluni malviventi, penetrati dal retro nel suo deposito di vini sito in questa via Messina Marine nn.29-31, dopo avere scassinato ed aperto dall'interno la saracinesca del locale, si erano impossessati di bottiglie di vini (soprattutto vino "Corvo"), cassette e confezioni natalizie -per un valore di L.20.063.880-, utilizzando verosimilmente un furgone per il trasporto.

Sentito dal G.I., il 17 marzo 1982, il Piraino Edoardo confermava il contenuto della denuncia e con ulteriori dichiarazioni del 4 aprile 1984 (Vol.71 f.434087 e segg.) esponeva alcuni fatti significativi avvenuti nel periodo antecedente al furto: "la sua attivita' nel deposito di via Messina Marine era iniziata nell'ottobre 1981; dopo circa venti giorni, trovandosi di sera all'interno del

locale, aveva udito dei rumori provenienti dalla saracinesca sulla strada; ivi accorso aveva notato un'auto che si allontanava in fretta ed a fari spenti ed il lucchetto della saracinesca divelto. Circa mezz'ora dopo tre giovani gli si presentavano dicendo che quanto appena accaduto era opera loro e che si era pero' trattato di un errore e che meglio sarebbe stato per lui, nuovo della zona, se si fosse rivolto a qualcuno.

L'indomani mattina Raccuglia Cosmo, suo cliente, si presentava al deposito dicendogli di essere li' casualmente e di essersi fermato perche' da tempo voleva chiedergli come mai egli avesse aperto un deposito in quella zona. Aggiungeva che occorreva "conoscere qualcuno" per poter lavorare tranquillamente; egli stesso, essendo della zona di Sant'Erasmus, ne conosceva molto bene l'ambiente e pertanto sapeva che in essa vi erano delle "nuove leve" molto intraprendenti.

Dopo altri due giorni il Piraino Edoardo aveva saputo dal vulcanizzatore suo vicino che i tre giovani di cui sopra, discutendo al bar, avevano detto fra di loro che egli avrebbe dovuto "pagare L.350.000 al mese". Allo stesso vulcanizzatore il Piraino Edoardo aveva replicato che mai avrebbe pagato alcunché'.

A tali fatti era seguito il furto dei vini".

Dinanzi al G.I., Sinagra Vincenzo (cl.1956) aveva già confessato di aver commesso il tentativo di estorsione ed il furto nel deposito di vini.

Di tale deposizione il G.I. dava lettura al Piraino Edoardo al termine delle dichiarazioni ora ora esposte e gli esibiva alcuni ritratti fotografici, tra i quali il Piraino Edoardo riconosceva proprio l'effigie dei tre Sinagra (Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio) indicandoli come i giovani che gli si erano presentati dopo aver rotto il lucchetto della saracinesca.

Ai fatti denunciati dal Piraino Edoardo hanno fatto riferimento Sinagra Vincenzo (cl.1956) (Vol.8.F f.014130 e segg.) e Di Marco Salvatore (Vol.58 f.419714 e segg.) nei loro interrogatori davanti al G.I..

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha confermato di aver partecipato al tentativo di estorsione ed al furto chiamando in correita', per il primo reato, gli altri due imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio ed il

Raccuglia Cosimo e per il secondo -oltre a costoro- anche gli imputati Giuliano Salvatore, Marino Francesco, Castiglione Girolamo, il cognato di questi Faia Salvatore ("l'americano"), Alioto Gioacchino e Minardo Giovanni, non menzionando il Di Marco Salvatore.

Quest'ultimo ha, invece, confessato la propria partecipazione al furto indicando quali coautori materiali i soli tre Sinagra (Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio), il Castiglione Girolamo e "l'americano" (Faia Salvatore).

Dalla serie compiuta di riscontri incrociati esistenti tra le tre dichiarazioni (della vittima Piraino Edoardo, del Sinagra Vincenzo (cl.1956) e del Di Marco Salvatore) sono emersi innumerevoli elementi positivi per un giudizio di colpevolezza per tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Ed infatti, relativamente al furto sia il Sinagra Vincenzo (cl.1956) che il Di Marco Salvatore hanno fornito una versione dei fatti conforme a quella denunciata dalla vittima (Piraino

Edoardo) con puntuali riferimenti al tempo (di notte), all'oggetto (le bottiglie di vino, in particolare della casa Corvo) ed al fatto che il furto conseguì alla mancata riuscita dell'estorsione da parte degli imputati Sinagra e Raccuglia Cosimo.

Il Di Marco Salvatore, in particolare, ha riferito che "Sinagra Vincenzo (cl.1956) cugino del "Tempesta" (Sinagra Vincenzo (cl.1952)) si introdusse nel magazzino attraverso un'apertura nella parte posteriore ed apri' la porta dall'interno forzando la serratura", precisando così una modalita' di esecuzione già rilevata dagli inquirenti e denunciata dalla vittima.

Ulteriori rilievi di conformita' devono farsi tra le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) e quelle del Di Marco Salvatore.

In ordine alla esecuzione del furto entrambi hanno infatti precisato che per il trasporto della refurtiva fu adoperato il furgone dell'"americano" (Faia Salvatore), che venne usato altresì un secondo furgone rinvenuto nel deposito, che non si arrivò a rubare tutta la merce per il timore di essere scoperti.

Un'unica discordanza va rilevata fra le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) e quelle del Di Marco Salvatore. Quest'ultimo ha infatti confessato la propria partecipazione al furto (non menzionata dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), mentre ha escluso quella di Giuliano Salvatore, Marino Francesco, Alioto Gioacchino, Minardo Giovanni e Raccuglia Cosimo (che invece il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha chiamato in correita').

Tale discordanza ha pero' scarsa incidenza ove si consideri che il Sinagra Vincenzo cl.1956 ha semplicemente omesso (per mera trascuratezza) di indicare il Di Marco Salvatore quale compartecipe del furto, mentre ogni altra positiva affermazione dello stesso Sinagra in ordine al furto ed al tentativo di estorsione deve ritenersi sicuramente attendibile, anche alla luce dei suesposti riscontri di conformita'.

E' infatti certo (pur non potendosi emettere alcuna statuizione nei confronti del Di Marco Salvatore, non essendo stata iniziata l'azione penale contro di lui) che il Di Marco Salvatore fu effettivamente presente all'intera operazione, come e' desumibile dai ricordi circostanziati che lo stesso



delittuosa ("almeno non mi risulta che abbiano avuto un qualche ruolo nella relativa organizzazione"), ed ha ammesso che egli alla guida di un furgone ebbe ad effettuare un trasporto di parte della refurtiva presso la casa di S.Erasmo (la c.d. "camera della morte") mentre furono effettuati altri trasporti da parte di altri correi con diversi automezzi, tra cui uno della stessa ditta abbandonata sul posto per il timore di venire sorpresi ed arrestati ("Ricordo che assieme ai Tempesta vi era un'altra persona che si occupo' della guida dell'altro furgone ma non sono in grado di indicarne il nome").

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha precisato, inoltre, che fu il Giuliano Salvatore, il quale evidentemente svolgeva il ruolo di "palo", all'insaputa del Di Marco, ad avvisare che un tassista di passaggio aveva avvertito la Polizia, per cui l'azione delittuosa venne interrotta.

Quanto al tentativo di estorsione, ascritto a Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Antonio e Raccuglia Cosimo, la responsabilita' degli stessi risulta innanzitutto dalla deposizione, resa al G.I., da Sinagra Vincenzo cl.1956, con la quale ha c o n f e s s a t o c h e

una sera, dopo avere assieme ai suoi cugini tentato una prima effrazione del deposito, interrotta dall'intervento del proprietario Piraino Edoardo, egli e Sinagra Antonio intrapresero gli atti estorsivi nei confronti del Piraino Edoardo (facendogli presente che "occorreva pagare la protezione"), poi ripetuti in maniera piu' velata ed allusiva, ma egualmente efficace da Raccuglia Cosmo e da un meccanico non identificato, con officina nei pressi del deposito.

Il Sinagra Vincenzo ci.1956 ha riferito, inoltre, che a seguito del deciso rifiuto del Piraino, nonostante che il Marchese Filippo avrebbe voluto risolvere il problema con il solito attentato dinamitardo, decisero, circostanza confermata anche dal Di Marco Salvatore) di consumare il furto per pura rappresaglia in conseguenza del mancato pagamento del "pizzo"

A tale decisione non avra' mancato di dare il proprio contributo Raccuglia Cosmo, gia' investito, come si e' visto, della questione, il quale, poi, come affermato dal Sinagra ebbe a ricevere numerose bottiglie di quel vino Corvo, facilmente riciclabile nell'esercizio del Ristorante "La Martinica", di cui era titolare, punto di

riferimento di componenti della "famiglia" di Corso dei Mille. Pertanto, in ogni caso, indipendentemente dalla sua materiale partecipazione al furto, la responsabilita' del Raccuglia sussisterebbe anche sotto tale profilo, concretizzandosi, come e' noto, l'ipotesi di ricettazione soltanto in via sussidiaria nei casi di esclusione del concorso nel reato.

Un riscontro inequivocabile alle cennate ammissioni ed accuse del Sinagra Vincenzo (cl.1952) e' fornito dalla parte offesa Piraino Edoardo che ha riconosciuto i tre Sinagra, Sinagra Antonio nelle riproduzioni fotografiche esibitegli dal G.I., indicandoli come "i tre giovani che vennero a visitarlo nel magazzino dopo il primo tentativo di furto", riferendo altresì dell'allusivo discorso tenutogli dal Raccuglia Cosmo (che già conosceva perche' suo cliente), tendente a "ratificare" il tentativo di estorsione.

Pertanto, alla luce dei riconoscimenti e delle dichiarazioni della stessa persona offesa (Piraino Edoardo), delle conformi deposizioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) e del Di Marco Salvatore, gli imputati Sinagra Vincenzo cl.1956, Sinagra Antonio e R a c c u g l i a C o s m o d e v o n o

dichiararsi responsabili del reato di tentata estorsione loro ascritto al capo 333 dell'epigrafe e gli stessi, nonche' Sinagra Vincenzo (cl.1952), Giuliano Salvatore, Marino Francesco, Castiglione Girolamo, Minardo Giovanni, Alioto Gioacchino e Faia Salvatore vanno ritenuti responsabili del reato di furto aggravato loro ascritto in concorso al capo 332 dell'epigrafe.

16.-RAPINA IN DANNO DELLA PRONTO CREDITO S.R.L. - CAPI  
334-336

Il 5 febbraio 1982, alle ore 18.00 circa, ignoti si introducevano nei locali della Prontocredito S.r.l., siti al 7° piano di via Emerico Amari n.8 in Palermo, costringendo, sotto la minaccia delle armi, tutti i presenti (impiegati e clienti), a consegnare quanto in loro possesso.

Appropriatisi della complessiva somma di L.1.200.000, i malviventi chiudevano in uno sgabuzzino tutti i presenti, indi si davano alla fuga.

Cio' premesso, si osserva che in ordine al citato episodio le fonti di prova sono costituite dalle ammissioni e dalle chiamate in correita' di Sinagra Vincenzo cl.1956 e Di Marco Salvatore.

Orbene, ad un attento vaglio critico le rispettive dichiarazioni, eccezion fatta per quanto concerne la posizione di Rotolo Salvatore, stante il reciproco riscontro, la piena autonomia e la rispondenza con l'esito delle indagini sono state ritenute da questa Corte pienamente attendibili.

Invero, il Sinagra Vincenzo cl.1956, ha indicato esattamente il luogo della commessa rapina ("al 5' o al 7' piano di un palazzo sito di fronte all'ingresso del porto") nel corso dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434048) aggiungendo, poi, nella descrizione dell'azione delittuosa (Vol.8/F f.014117) particolari che trovano precisi riscontri negli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile (Vol.71 f.434211) nonché nelle dichiarazioni del Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.016430).

Difatti, il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha affermato: che il "colpo" venne preparato da Mimmo Castiglione (Castiglione Girolamo) e che "Di Marco Salvatore si fermo' a parlare col portiere, da lui conosciuto" in maniera da consentire a lui, al Castiglione e ad Alioto Gioacchino di salire sopra inosservati; che per compiere la rapina si erano travisati; che si erano impossessati di danaro contante per L.1.000.000; che le persone presenti avevano detto loro che non esisteva una cassaforte; che prima di andare via avevano rinchiuso i presenti in uno sgabuzzino, che il Di Marco Salvatore era rimasto in portineria per tenere a

bada il portiere e, poi, a rapina conclusa, lo stesso aveva intimato a quest'ultimo "di stare zitto e di dire che non aveva visto nulla".

Cio' premesso, si rileva che la versione dei fatti esposta dal citato Sinagra Vincenzo (cl.1956) risulta puntualmente confermata, nei minimi particolari, dal Di Marco Salvatore, (Vol.34/F f.016430) il quale afferma testualmente: "e' vero che ho partecipato ad un'altra rapina presso un ufficio sito in un piano alto di un palazzo vicino al porto il cui portiere conoscevo.

Non sapevo che il portiere fosse proprio costui ed infatti rimasi sorpreso e non mi rimase che intimargli di non far parola di avermi riconosciuto... Io rimasi in portineria a tenerlo a bada, salirono il Castiglione Girolamo, Sinagra Vincenzo cl.1956 e Alioto Gioacchino mentre fuori rimasero i due Tempesta...".

Orbene, la perfetta coincidenza tra le due chiamate in correita' dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'azione si e' svolta come indicato dai due coimputati "dichiaranti".

In ordine, poi, al contestato sequestro di persona di cui al capo 335 si osserva che l'azione degli imputati integra in pieno la fattispecie di cui all'art. 605 C.P..

Invero, costoro, prima di darsi alla fuga, e quindi dopo l'impossessamento violento e non al fine dello stesso, hanno privato della liberta' personale i presenti, rinchiudendoli in uno stanzino, in tal modo integrando l'autonoma fattispecie criminosa del delitto di sequestro di persona (v. Cass. Sez. prima, 18/1/71 n.718).

Inoltre, nessun dubbio puo' sussistere circa la sussistenza del reato di detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico, contestato a tutti gli imputati al capo 336 dell'epigrafe, quale evidente reato mezzo per commettere i reati di rapina e di sequestro di persona.

Cio' premesso, Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Di Marco Salvatore e Sinagra Antonio, sono, a giudizio di questa Corte, colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 334, 335 e 336 dell'epigrafe e vanno condannati alle pene che saranno specificate nelle schede relative alle loro singole posizioni processuali.

A diversa conclusione deve giungersi, come gia' anticipato, per quanto concerne la posizione di Rotolo Salvatore anch'egli imputato dei medesimi reati.

Infatti, anzitutto in istruttoria il Di Marco Salvatore ne ha escluso la partecipazione; in secondo luogo lo stesso Sinagra Vincenzo cl.1956 nel corso del dibattimento ha modificato le precedenti dichiarazioni in ordine alla presenza del Rotolo Salvatore ed, infine, si e' accertato che lo stesso era detenuto all'epoca dei fatti, essendo stato scarcerato il 23 febbraio 1982 per cui va assolto dai reati ascrittigli ai capi 334, 335 e 336 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

17.-LESIONI AD AUTISTA DI AUTOCORRIERE - CAPI 337-338

Fazio Ignazio, Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo cl.1952, Sinagra Antonio e Tinnirello Lorenzo cl.1938 sono stati rinviati a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati loro ascritti ai capi 337 e 338 dell'epigrafe a seguito delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale ha ammesso (Vol.8/F f.014133) di aver partecipato ad una spedizione punitiva, ordinata da Tinnirello Lorenzo cl.1938, ai danni di un autista di corriera il quale "si era comportato male con delle donne".

Lo stesso Sinagra, aggiunge che l'autista era stato "picchiato a sangue con dei bastoni", indicando come correi i citati imputati.

Stanti le indicazioni generiche fornite dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), non e' stato possibile in mancanza di qualsiasi dato temporale o spaziale identificare la parte lesa del suddetto episodio. Il che non ha consentito di effettuare

nemmeno il necessario controllo sulle modalita' dell'azione delittuosa e quindi sulla sussistenza del fatto.

Pertanto, in ordine ai reati contestati ai capi 337 e 338 dell'epigrafe tutti i citati imputati vanno assolti con ampia formula liberatoria.

18.-DANNEGGIAMENTO AUTOBUS DITTA PECORARO E RAPINA  
BELLIA BENEDETTO - CAPI 339-341

Tinnirello Lorenzo (cl.1938), Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Marchese Antonino, Rotolo Salvatore e Tinnirello Gaetano sono stati rinviati a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati loro in concorso ascritti ai capi 339, 340 e 341 dell'epigrafe.

Il 21 dicembre 1981, intorno alle ore 21.30, tre individui, armati e a volto scoperto, facevano irruzione nel garage dell'impresa di autotrasporti "Pecoraro-Autoturismo", sito in Palermo in via Antonio Pigafetta n.6 (Vol.34/F f.016326).

Costoro, tenendo sotto la minaccia delle armi Capitano Francesco (che aveva momentaneamente sostituito il figlio, guardiano notturno del citato garage) e Bellia Benedetto (autista dipendente della ditta), si impossessavano di L.55.000 appartenenti a quest'ultimo; quindi, uno dei tre, istigava gli altri a danneggiare i pullman e

prontamente gli altri due infrangevano i vetri e tagliuzzavano i sedili di uno degli autobus ivi custoditi.

Cio' premesso, in ordine a tali reati e' necessario differenziare le posizioni dei singoli imputati.

Invero, per quanto concerne la posizione di Tinnirello Lorenzo (cl.1938), Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio, la chiamata in correita' effettuata da Sinagra Vincenzo cl.1956 risulta, a giudizio di questa Corte, sufficientemente riscontrata e, quindi, pienamente attendibile.

Dichiara, infatti, il citato Sinagra Vincenzo (cl.1956): "... debbo riferire su altri due episodi di violenza, riguardanti Tinnirello Lorenzo (cl.1938).

Quest'ultimo lavora in una societa' che si occupa dei collegamenti mediante corriere con i paesi del palermitano; un giorno di ordino' di commettere degli atti di vandalismo su autobus, in un garage di tale Pecoraro Giorgio sito in una traversa di via Messina Marine, di fronte ai bagni Virzi'.

L'operazione e' stata eseguita materialmente da me e da Sinagra Antonio, mentre Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Marchese Antonino, figlio di Marchese Vincenzo, tenevano a bada i due guardiani del garage, sopra ci attendevano Lorenzo e Tanino Tinnirello..." (Vol.8/F f.014131).

In effetti, l'episodio in esame non ha certo le caratteristiche tipiche della rapina fine a se stessa; anzi, dallo stesso svolgimento dei fatti si puo' desumere che la contestata rapina fu compiuta cogliendo l'occasione di quella che doveva essere un'azione di danneggiamento specificamente programmata.

Orbene, soccorrono al chiarimento di questo "anomalo" episodio proprio le citate dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale ha confermato che la finalita' dell'azione criminosa non era la consumazione di una rapina, bensì, piuttosto, quella di eseguire un ordine, dato dal Tinnirello Lorenzo, di compiere in quel luogo atti di vandalismo; ordine, con tutta probabilita' motivato dall'esigenza di risolvere in tale maniera qualche questione di concorrenza, posto che, come segnalato dallo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956) e successivamente accertato dalle indagini svolte, il

Tinnirello Lorenzo lavorava anch'egli presso un'impresa di autotrasporti.

Cio' posto, l'esatta ricostruzione dell'episodio offerta dallo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), l'accertato coinvolgimento dei suoi cugini in tutte le azioni delittuose cui egli era chiamato da costoro, le particolarita' dell'azione delittuosa, le caratteristiche somatiche riferite da Bellia Benedetto (Vol.34/F f.016328), la verosimiglianza della causale riferibile al Tinnirello, unica emergente in relazione all'anomalia dell'episodio, sono tutti elementi che offrono la ragionata certezza della responsabilita' di Tinnirello Lorenzo quale mandante, nonche' di Sinagra Vincenzo (cl.1956), di Sinagra Vincenzo (cl.1952) e di Sinagra Antonio, quali autori materiali dei reati loro contestati ai capi 339, 340 e 341 dell'epigrafe.

Per quanto concerne, invece, la posizione processuale di Tinnirello Gaetano e di Marchese Antonino si osserva che le acquisite risultanze processuali evidenziano la carenza di elementi che consentano un sereno giudizio di colpevolezza nei loro confronti.

Invero, se da un lato la chiamata in correita' effettuata dal citato Sinagra Vincenzo cl.1956 anche nei confronti di questi ultimi costituisce un serio elemento a loro carico, tanto per Tinnirello Gaetano quanto per Marchese Antonino manca la possibilita' del benché minimo riscontro, anche fondato su elementi d'ordine logico, per cui carente appare alla Corte la prova della loro partecipazione all'episodio delittuoso.

Difatti, per quanto concerne il Marchese Antonino, la descrizione degli autori materiali offerta dal Bellia Benedetto non corrisponde certamente, nemmeno alla lontana, alla fisionomia di quest'ultimo.

Inoltre, per quanto concerne Tinnirello Gaetano, la cui partecipazione ad un episodio del genere con le funzioni di "paio" all'esterno del garage mal si concilia con la personalita' dello stesso, quale emerge dalle altre risultanze processuali, non e' stato possibile allo stato degli atti rinvenire un qualche elemento di conferma circa la sua effettiva presenza, così come per Tinnirello Lorenzo, il quale si trovava, a detta del Sinagra, nella medesima posizione, ma che e' stato ritenuto responsabile, indipendentemente da tale elemento, come mandante della spedizione punitiva.

Pertanto, Tinnirello Gaetano e Marchese Antonino vanno assolti dai reati loro contestati ai capi 339, 340 e 341 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

Infine, per quanto concerne Rotolo Salvatore, si osserva che egli e' stato rinviato a giudizio per un errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio a giudizio, posto che nella motivazione della stessa costui era stato prosciolto per non aver commesso il fatto, sulla scorta delle intervenute rettifiche gia' nel corso dell'istruzione da parte del Sinagra Vincenzo (cl.1956) circa la sua effettiva partecipazione all'episodio delittuoso.

Nondimeno, com'e' noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel contrasto tra motivazione e dispositivo prevale quest'ultimo (v.Cass. sez. prima, 24/11/78) per cui tale imputato va considerato, a tutti gli effetti, come rinviato a giudizio.

Cio' premesso, le considerazioni espresse in motivazione dal G.I. circa la posizione del citato Rotolo Salvatore sono tutt'ora pienamente valide, posto che a carico dello stesso non solo non vi sono riscontri oggettivi, ma, anche lo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), ricordando meglio, ha chiarito la sua estraneita' ai fatti.

Pertanto, Rotolo Salvatore va assolto dai reati contestatigli ai capi 339, 340 e 341 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

19.-ESTORSIONI E DANNEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI  
BRAMBILLA AUGUSTO - CAPI 342 E 343

Per quanto concerne la posizione degli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1956), Rotolo Salvatore, Tinnirello Lorenzo (cl.1938), Tinnirello Antonino (cl.1961) e Marchese Filippo, in ordine ai reati loro in concorso ascritti ai capi 342 e 343 dell'epigrafe, va osservato quanto segue.

Il 25 agosto 1981, Brambilla Augusto, responsabile della filiale di Palermo della Cirio s.p.a., si recava nei nuovi locali della società presi in affitto in via Giafar n.6, nel quartiere Brancaccio, ove parcheggiava la sua autovettura Fiat 131 lasciandola in sosta per circa 30 minuti.

Al suo ritorno trovava l'automobile gravemente danneggiata, con vetri frantumati e ruote sgonfie e rinveniva sul sedile di guida una busta di colore arancione a lui indirizzata, all'interno della quale vi era un anonimo messaggio intimidatorio del seguente tenore: "Caro dott. Brambilla Augusto lei e' un

farabutto e mascalzone ed entro dieci giorni se ne deve andare, perche' lei e le persone che sono con lei siete una massa di crasti" (Vol.94 f.441609).

Nei giorni seguenti giungevano al Brambilla Augusto ulteriori minacce, a mezzo telefono, con le quali veniva ribadita allo stesso l'ingiunzione di lasciare i locali di via Giafar.

In ordine a tale episodio risulta molto precisa e puntuale la chiamata in correita' di Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale, nel corso dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434047), dichiarava che nella via Giafar n.6, egli stesso, assieme a Rotolo Salvatore, Tinnirello Lorenzo cl.1938 detto "Lillo" ed il figlio di costui Tinnirello Antonino, per ordine di Marchese Filippo, avevano danneggiato un'autovettura, lasciando su di essa una busta rossa sigillata, che uno dei Tinnirello aveva portato con se'.

Orbene, si e' gia' chiarito in precedenza che nell'ambito del rione Brancaccio la cosca capeggiata da Marchese Filippo esercitava un rigido controllo del territorio anche in ordine al semplice fatto di poter affittare ivi un locale per svolgervi un'attivita' commerciale.

Ovviamente, la cosca stessa oltre che col mezzo consueto del telefono ha espresso il mancato gradimento della presenza della Cirio in via Giafar attraverso il ricorso al danneggiamento a scopo intimidatorio, seguito dalla missiva a contenuto minaccioso.

Cio' premesso, la chiamata in correita' del Sinagra Vincenzo (cl.1956), appare pienamente attendibile dal punto di vista intrinseco, in relazione alle considerazioni generali sopra esposte e dal punto di vista estrinseco sulla scorta delle riferite modalita' dal danneggiamento dell'autovettura e del particolare della busta rossa lasciata sul sedile dell'auto, che non poteva essere noto se non a colui che aveva personalmente preso parte all'azione delittuosa.

Pertanto, appare pienamente provata la responsabilita' di tutti gli imputati in ordine ai reati loro in concorso ascritti ai capi 342 e 343 dell'epigrafe.

Nei confronti di Tinnirello Antonino, limitatamente al capo 343, va dichiarato non doversi procedere per intervenuta amnistia, ai sensi del D.P.R. 18/12/81 n.744.

Tale declaratoria non puo' essere estesa agli altri imputati per carenza di condizioni soggettive.

20.-RAPINA ALLA DITTA COLIBRI' S.R.L. - CAPI 344-345

Il 20 febbraio 1982, intorno alle ore 17,15, ignoti suonavano al citofono del magazzino della s.r.l. Colibri', sito nello scantinato di via Petrarca n.28 in Palermo, dove si trovavano Marcellino Francesco, ragioniere alle dipendenze della societa' ed altri collaboratori.

Il Marcellino Francesco, credendo che si trattasse di altri colleghi, apriva elettricamente dall'interno il cancello, ma si trovava di fronte tre giovani, uno dei quali immediatamente estraeva una pistola che puntava contro Albanese Vincenzo che si trovava nei pressi del cancello (Vol.93 f.441585).

Fatta irruzione nell'ufficio, un altro dei tre estraeva una seconda pistola sotto la minaccia della quale teneva sotto controllo tutti i presenti (Vol.93 f.441587).

I tre giovani, sempre sotto la minaccia delle armi, si impossessavano della somma di L.95.000 rinvenuta nei cassetti delle scrivanie, indi

costringevano Marcellino Francesco ad aprire la cassaforte, della cui presenza si erano avveduti, asportando da essa L.4.825.000 in contanti, nonché L.2.622.500 in assegni bancari.

Infine, i malviventi costringevano tutti i presenti ad entrare nel gabinetto e, dopo aver loro intimato di non muoversi, si davano alla fuga.

In ordine a tale episodio, appaiono reciprocamente riscontrate le autonome ammissioni e chiamate in correita' effettuate da Sinagra Vincenzo (cl.1956) e da Di Marco Salvatore (Vol.71 f.434049).

In effetti, in primo luogo, entrambi individuano con precisione il luogo dove si e' svolta la rapina.

Invero il Sinagra Vincenzo (cl.1956) (Vol.70 f.434049) ha dichiarato che era stata consumata una rapina, indicando come correi i citati imputati, ai danni di un negozio di abbigliamento "...e precisamente al laboratorio sottostante; cui si accede da uno scivolo con ingresso da una traversa salendo da via Notarbartolo".

In effetti, il magazzino della s.r.l. Colibri', dove si e' svolta la rapina si trova proprio in uno scantinato cui si accede da uno scivolo sito in via

Petrarca, la quale e' una traversa di via Notarbartolo, salendo dalla via Liberta' verso il viale della Regione Siciliana.

Ancor piu' precise sono le dichiarazioni fornite in proposito dal Di Marco Salvatore, il quale ha dichiarato che assieme a Sinagra Vincenzo, Castiglione Girolamo e Alioto Gioacchino si erano recati per compiere una rapina "... in un ufficio che ha sede in una traversa di via Notarbartolo con accesso da uno scivolo".

Inoltre, offre conferma di un particolare dell'avvenuta rapina affermando testualmente: "Io suonai il campanello, ci fu aperto e facemmo irruzione il Sinagra e l'Alioto Gioacchino armati, mentre il Castiglione Girolamo rimaneva ad attenderci con l'autovettura" (Vol.34/F f.016417).

Lo stesso Di Marco Salvatore, a conferma di quanto gia' dichiarato in ordine all'individuazione del luogo della rapina, nel ripetere che essa si era svolta "in un ufficio cui si accede da uno scivolo prospiciente ad una traversa di via Notarbartolo", aggiunge: "mi sembra che questa traversa, della quale non ricordo il nome, sia compresa tra il bar Ciro's e il bar Collica. Si trova salendo sulla destra cioe' lato Ciro's".

Tale ultima indicazione risulta oltre modo puntuale, posto che la traversa di via Petrarca si trova proprio nel tratto della via Notarbartolo compreso tra i due citati bar, ed esattamente salendo sulla destra del bar Collica verso il bar Ciro's'.

Cio' premesso, appare di tutta evidenza che la perfetta coincidenza tra le due chiamate in correita', provenienti da fonti del tutto autonome, nonche' l'esattezza dei riferimenti ivi contenuti in ordine alle modalita' e ai luoghi dove si sono svolti i fatti dimostrano la piena attendibilita' di tali dichiarazioni, le quali potevano essere svolte soltanto da chi effettivamente aveva preso parte alla citata rapina.

Cio' posto, a giudizio di questa Corte va affermata la piena responsabilita' degli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Antonio, Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo ed Alioto Gioacchino in ordine ai reati loro in concorso ascritti ai capi 344 e 345 dell'epigrafe, per i quali essi vanno condannati alle pene che saranno specificate nelle schede relative alle rispettive posizioni processuali.

21.-LESIONI IN DANNO DI MANCA SALVATORE - CAPO 346

Il 23 agosto 1981, intorno alle ore 12.45, Manca Salvatore, mentre si trovava in un bar di via Messina Marine n.122, seduto ad un tavolo sul marciapiede con le spalle alla strada, veniva aggredito da tre individui, travisati ed armati di bastoni, i quali lo colpivano con estrema violenza (Vol.98 f.442399).

A seguito di tale aggressione Manca Salvatore riportava una ferita lacero contusa alla regione parietale destra, giudicata dai sanitari guaribile in giorni 10 s.c. (Vol.98 f.442397).

Su tale episodio risulta puntuale e circostanziata la chiamata in correita' fatta da Sinagra Vincenzo (cl.1956) nel corso dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434047).

Invero, Sinagra Vincenzo (cl.1956) trovandosi sulla via Messina Marine indicava il bar denominato "Bellissimo", dichiarando che in detto bar egli stesso, assieme al cugino "Tempesta" (Sinagra

Vincenzo cl.1952) e al Rotolo Salvatore, aveva percosso a colpi di bastone una persona di circa 50 anni, per punirlo del fatto che costui aveva schiaffeggiato Raccuglia Cosmo nella pescheria di Tagliavia Pietro.

Aggiungeva il Sinagra, dopo aver precisato l'attuale dimora della vittima, che la stessa "abitava prima in piazza S.Erasmo sotto la polleria di Lucchese".

Orbene, tali dichiarazioni risultano tutte riscontrate.

Difatti, la vittima, identificata per Manca Salvatore, all'epoca dei fatti aveva proprio 50 anni; in precedenza aveva abitato in piazza S. Erasmo (Vol.98 f.442395) in un appartamento di proprietà di Raccuglia Cosmo ed era stato bastonato da tre individui proprio nel bar indicato dal Sinagra.

Impressionante appare la coincidenza dei particolari ed il valore rievocativo che la vista di un luogo riesce a suscitare nel predetto, ove si consideri che l'ispezione si svolge a circa tre anni di distanza dal fatto.

Credibile e' anche il movente prospettato dal Sinagra, atteso che all'epoca dell'aggressione

il Manca, peraltro, sposato con Adelfio Rosa, cugina della moglie di Raccuglia Cosmo, aveva già dovuto lasciare l'appartamento precedentemente ricevuto in affitto da costui (ritenuto dalla Corte "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille), cui era seguita una lite verbale, evidentemente per questioni familiari o per i consueti screzi tra proprietari ed inquilini, conclusasi con lo schiaffeggiamento in pubblico (la pescheria di Tagliavia Pietro nella Piazza di S.Erasmo) dal Raccuglia da parte del Manca.

Un ulteriore obiettivo riscontro è fornito dall'arresto di Sinagra Antonio per detenzione e porto abusivo di arma, avvenuto pochi giorni prima del fatto, allorché in esecuzione del mandato ricevuto stavano pedinando la vittima per studiare il momento più propizio per l'aggressione.

Pertanto, non sorprende il fatto che stavolta manchi dal novero dei correi, che solitamente includeva tutti i tre i cugini Sinagra, proprio il Sinagra Antonio.

Cio' premesso, sulla scorta delle menzionate risultanze processuali deve affermarsi la responsabilità di Raccuglia Cosmo quale

mandante e di Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra  
Vincenzo (cl.1952), Rotolo Salvatore quali autori  
materiali del reato loro ascritto al capo 346  
dell'epigrafe.

22.-FURTO AUTOVETTURA DI VALENTINO PIETRO - CAPO 347

In ordine al reato contestato al capo 347 dell'epigrafe sono stati rinviati a giudizio gli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Vincenzo (cl.1956), Di Marco Salvatore e Sinagra Antonio.

Si tratta del furto di una automobile Fiat RITMO 60 targata PA 507272, denunciato da Armato Giuseppa, convivente del proprietario Valentino Pietro, e perpetrato in Palermo tra le ore 21.00 del 27 aprile 1982 e le ore 07.00 del successivo, arco di tempo durante il quale l'autoveicolo era rimasto incustodito (Vol.98 f.442413).

La suddetta autovettura veniva ritrovata dai Carabinieri di Palermo il 28 maggio 1982 in Piazza Magione, completamente distrutta a causa di un incendio (Vol.98 f.442411).

Su tale evento delittuoso il Di Marco Salvatore dichiarava testualmente: "i tre (i cugini Sinagra, n.d.r.) vennero nuovamente a trovarmi mentre

mi trovavo dall'elettrauto, tale Rosario il cui cognome sconosco. Mi indicarono una RITMO di colore chiaro che si trovava in riparazione presso l'elettrauto, invitandomi a procurarmi copia delle chiavi di apertura e di accensione e ad annotare il recapito del proprietario che poi vidi abitare lì vicino. Feci come mi dissero...."(Vol.34/F f.016405).

Il Di Marco Salvatore, infine, asseriva di aver tergiversato quando i Sinagra gli avevano richiesto di rubare l'auto tanto che, poi, furono loro stessi ad eseguire materialmente il furto.

Anche Sinagra Vincenzo (cl.1956) riferiva su tale episodio, affermando: "fu sempre il Di Marco Salvatore a rubare l'auto che usammo per trasportare i corpi di Buscemi e Rizzuto." (Vol.1/F f.012076), avendo già specificato in precedenti dichiarazioni (Vol.1/F f.011826) che i cadaveri delle vittime erano stati trasportati a bordo di una RITMO.

Peraltro, lo stesso Sinagra confermava la circostanza che tale furto era avvenuto "in modo strano", perché il Di Marco Salvatore era riuscito a procurarsi una "copia delle chiavi" della citata autovettura, che venne nascosta in un magazzino

di Raccuglia Cosmo attiguo al covo di Piazza S.Erasmo, finche' non fu utilizzata per il macabro trasporto da Senapa Pietro (Vol.1/F f.012076).

Orbene, a conferma di quanto riferito dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) la RITMO in questione veniva ritrovata dai Carabinieri completamente distrutta dalle fiamme, riscontro inequivocabile circa l'utilizzazione per un grave episodio delittuoso, desumibile dalla necessita' di far sparire qualsiasi traccia utile per le indagini, il 28 maggio 1982, cioe' proprio il giorno successivo alla scomparsa ed all'uccisione di Buscemi e Rizzuto.

Per quanto concerne la posizione del Di Marco Salvatore non e' sfuggito alla Corte che, nonostante egli sia stato rinviato a giudizio anche per il capo d'imputazione n.347, come e' dato leggere nel dispositivo, nella parte motiva dell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio ne e' indicato, pur senza alcun cenno di sostanziale motivazione, il proscioglimento per non aver commesso il fatto.

Orbene, e' insegnamento consolidato della Suprema Corte che in caso di discordanza tra motivazione e dispositivo prevale quest'ultimo,

essendo questo l'atto con cui il giudice attua la volontà della legge nel caso concreto, con la evidente conseguenza che l'imputato deve ritenersi ritualmente rinviato a giudizio a tutti gli effetti (v. Cass. Sez. II 24 novembre 1978).

Peraltro, là Corte, nel merito, non può certo ritenersi vincolata da una immotivata affermazione di proscioglimento, che è evidentemente frutto di una erronea ed omessa valutazione delle risultanze processuali.

Difatti, dal riscontro reciproco, anche nei minimi particolari, delle dichiarazioni di Di Marco Salvatore e di Sinagra Vincenzo cl.1956, i fatti possono ritenersi pienamente accertati.

Il comportamento del Di Marco Salvatore, il quale ha ammesso di essere stato dapprima incaricato di rubare l'auto in riparazione presso un elettrauto di sua conoscenza, di avere fatto una copia delle chiavi, di avere annotato il recapito del proprietario e di avere consegnato il tutto ai cugini Sinagra essendosi rifiutato di commettere materialmente il furto, non può che essere considerato in ogni caso, un contributo causale efficiente sotto il profilo sia del concorso materiale che psicologico alla consumazione del reato,

indipendentemente dal fatto che l'impossessamento dell'auto sia stato, poi, posto in essere dai correi.

Infatti, senza il suo decisivo apporto causale il furto di quell'autovettura, della quale indicava anche la zona di posteggio, certamente vicina all'abitazione del proprietario, non sarebbe stato possibile commetterlo.

Il riscontro obiettivo esterno alle dichiarazioni concordi di entrambi i "collaboratori" e' dato poi dal rinvenimento dell'autovettura incendiata, in Piazza Magione, cioe' in una zona operativa della cosca di appartenenza, proprio nel giorno immediatamente successivo alla scomparsa di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo, fatti per i quali "aliunde" e' stata riconosciuta la responsabilita' di Sinagra Vincenzo cl.1952, detto "Tempesta", di Sinagra Antonio e di Sinagra Vincenzo cl.1956.

L'accertata utilizzazione dell'autovettura per tale episodio delittuoso, proprio da parte di chi ne aveva commissionato il furto, chiude il cerchio probatorio che induce ad affermare la responsabilita' dei predetti imputati e di Di Marco Salvatore per il reato loro ascritto al capo n.347 dell'epigrafe.

23.-RAPINA VAGONE POSTALE STAZIONE FERROVIARIA  
VILLABATE-FICARAZZELLI - CAPI 348, 349, 350 E 351

Alle ore 6.10 circa del 24 luglio 1981, mentre il treno locale 9946 Palermo-Cefalu' era in sosta presso la stazione di Villabate-Ficarazzelli, alcuni malviventi irrompevano all'interno del vagone postale durante la consueta operazione di scarico dei sacchi della corrispondenza e tenendo sotto la minaccia delle armi i dipendenti dell'amministrazione postale Di Gesu' Filippo, Gendusa Leonardo e Camporetto Filippo, si facevano consegnare i plichi speciali contenenti denaro contante ed assegni circolari per complessive lire 740 milioni.

Frattanto altri malviventi intimavano sotto la minaccia delle armi al capotreno Pipito' Matteo di non dare il segnale di "via libera" al convoglio e costringevano il macchinista Pedi Ignazio e l'aiuto macchinista Varvara' Giuseppe a scendere dal locomotore ed a recarsi nella sala del capostazione Palmeri Gaetano, anch'egli reso inoffensivo facendolo sdraiare per terra.

Proprio mentre tutti gli altri impiegati delle poste e delle ferrovie venivano condotti in questa sala, ad uno dei rapinatori nello staccare i fili del telefono partiva accidentalmente un colpo da arma da fuoco, che attingeva ad un fianco il capostazione Palmeri Gaetano, causandogli lesioni, poi risultate guarite in giorni 140 con indebolimento permanente dell'organo della digestione.

L'arma, una pistola cal.7,65 marca "Franch", veniva abbandonata sul posto dal rapinatore e successivamente sequestrata.

Dopo la rapina i malviventi nel numero di otto-nove si allontanavano due su di una motocicletta di grossa cilindrata e gli altri a bordo di una autovettura Fiat 124 bleu (risultata rubata quello stesso giorno a Palermo, nella via Messina Marine all'altezza del lido "Olimpo" a Vetrano Vincenzo) e di un altro veicolo.

In relazione a tale episodio delittuoso Di Marco Salvatore in istruttoria ha reso ampia e dettagliata confessione, descrivendo le modalita', i tempi, i luoghi, i mezzi usati nonche' i ruoli e le funzioni di tutti i compartecipi.

Egli ha testualmente dichiarato: "Anni fa conobbi casualmente tale Fallucca Giovanni e

tale Lo Verso Maurizio da me incontrati presso un'officina dove portavo a riparare la mia motocicletta.

Con costoro, per un certo tempo mi frequentai saltuariamente incontrandomi soprattutto a Cefalu' dove si svolgevano raduni di motociclisti.

Essi un giorno mi proposero di aggregarmi a loro per partecipare ad una rapina a un furgone ferroviario in Ficarazzi ed io mi lasciai convincere soprattutto perche' in quel periodo vivevo un momento di sbandamento psicologico tanto che era mia aspirazione essere arruolato nei carabinieri e non avevo potuto soddisfare tale mio desiderio avendo subito un grave incidente con conseguente invalidita' durante il servizio militare da me prestato come paracadutista.

La rapina venne effettivamente consumata e ad essa partecipammo io e circa altre sette persone tra i quali i predetti Lo Verso Fallucca, tale Matteo (che poi ho rivisto all'inaugurazione del negozio "Palermo Carni" del De Lisi, il quale ultimo, pero', e' estraneo a detta rapina), tale Carlo, un tizio del quale conosco il nome, venditore di pesci in piazza Torrelunga soprannominato "u piluseddu", un giovane biondo possessore di una Fiat 500 bianca di cui sembra sia successivamente scomparso.

D.R.

Matteo aveva circa trentacinque anni, alto e ricciolino e non l'ho piu' rivisto, tranne che all'inaugurazione del negozio del De Lisi.

Carlo ho saputo che era residente nei pressi di via Emiro Giafar di eta' 25-26 anni magro e scuro di carnagione e capelli.

Appresi che organizzatore della rapina era stato tal Ingrassia Salvatore, dico meglio, tale Salvatore che credo cugino di quell'Ingrassia venditore di pane e milza che fu successivamente ucciso.

Dal provento della rapina, diviso la sera stessa in casa del Ingrassia Salvatore, venditore di milza nei pressi del ponte sopraelevato di via Giafar, a me toccarono 33.000.000 circa.

Seppi successivamente che il Salvatore, che la rapina aveva organizzato, era riuscito ad imbrogliare i complici prendendo per se una parte esorbitante del bottino e riparando a Milano.

L'anno scorso, infatti, l'ho rivisto a Cefalu' a bordo di una Alfetta targata Milano.

Dopo pochi giorni rividi a Mondello il Lo Verso e il Fallucca i quali mi dissero che tale Sinagra Vincenzo, detto "Tempesta", aveva

loro offerto un lavoro del quale non mi precisarono la natura (parlarono genericamente di rappresentanze) proponendomi di associarmi al lavoro medesimo.

Io rifiutai perche' non intendevo avere, dopo quella esperienza, a che fare con questa gente.

Appresi, dopo poco, che del Lo Verso e del Fallucca non si avevano piu' notizie. Prima ancora di incontrare il Fallucca e il Lo Verso a Mondello avevo incontrato il Salvatore organizzatore della rapina, presso un bar di piazza Scaffa che lui a volte frequentava.

Egli mi rappresento' che delle persone, le cui identita' non mi preciso', erano rimaste contrariate della nostra iniziativa perche' questa stessa rapina l'avevano programmata loro e mi invito' a prendere contatti con il Lo Verso e con il Fallucca perche' doveva loro parlare - dei circa 5.000.000 che gli diede. Preciso meglio: il Lo Verso e il Fallucca li incontrai a Mondello prima di parlare con Salvatore; infatti a costui raccontai di avere da loro saputo della offerta di rappresentanza da parte del "Tempesta" e vidi che il Salvatore rimase impressionato. Scomparsi il Lo Verso e il Fallucca, collegai tutti i suddetti episodi,

tanto piu' che il Salvatore mi aveva detto che anche i primi due dovevano versare parte del provente della rapina.

Matura, pertanto, l'opinione che il Lo Verso ed il Fallucca fossero stati fatti scomparire proprio ad opera del Tempesta e comunque da coloro che erano rimasti contrariati dalla consumazione della rapina.

Mi sentii in pericolo anche io e ritenni opportuno allontanarmi da Palermo.

Infatti mi recai a Grosseto e rimasi ivi ospite di un mio zio per circa due settimane.

Tornato da Grosseto chiesi di affrontare il "Tempesta" per chiarire la mia posizione.

Infatti allorche' avevo incontrato il Lo Verso e il Fallucca, nel rientrare con loro a casa, eravamo passati da Piazza Sant'Erasmus ed i due me lo avevano indicato dicendomi chi era la persona che aveva offerto loro il lavoro di rappresentanza.

Pur impaurito osai di avvicinarmi al Tempesta perche' in un giorno di domenica lo vidi in piazza Sant'Erasmus affollata di gente e ritenni che non mi poteva accadere niente di male.

Lo avvicinai e nell'occasione mi furono presentati il fratello Antonio e il cugino Vincenzo che erano con lui.

Al "Tempesta" dissi che avevo partecipato alla rapina senza sospettare di aver soffiato un colpo ad altri riservato.

Egli mi rispose di non preoccuparmi perché avrebbe pensato lui a provare le mie affermazioni presso le persone che erano rimaste contrariate, delle quali non mi rivelò l'identità.

Pretese da me 15.000.000 che gli diedi.

Mi raccomando di non dire nulla né al fratello né al cugino della somma che aveva da me preteso" (Vol.34/F f.016392-016400).

Nel corso di un successivo interrogatorio del 23 marzo 1984 il Di Marco aggiungeva altri particolari: "Ammetto come ho già fatto dinanzi alla S.V. il 28-2-84 di aver partecipato alla rapina contestatami col capo d'imputazione di cui alla lettera a) nel mandato di cattura notificatomi in data odierna e confermo le dichiarazioni già rese alla S.V.

Ricordo bene infatti che detta rapina avvenne nel mese di luglio del 1981.

Detta rapina avvenne nelle prime ore del mattino sul treno in sosta, furono sottratti diversi sacchetti che contenevano denaro ed assegni.

Non ho mai saputo quale fosse l'importo complessivo del denaro e se gli assegni furono utilizzati da qualcuno.

Ricordo che eravamo in sette.

Fallucca e Lo Verso a bordo di una motocicletta con la quale portarono via la refurtiva, gli altri ci allontanammo a bordo di una Fiat 124 verde precedentemente rubata dai due suddetti e della cui guida ero stato incaricato io.

Soltanto l'individuo che io ho conosciuto col soprannome di "piluseddu" che fa il rigattiere ed era in possesso di una motoape con la quale esercitava il suo commercio ambulante, si allontanò a bordo di detto mezzo che aveva lasciato parcheggiato nei pressi della stazione.

Preciso che il mio compito consistette esclusivamente nell'attendere fuori dalla stazione a bordo della Fiat 124 che venisse consumata la rapina.

Lo Verso e Fallucca vennero a Ficarazzelli con la motocicletta con la quale poi se ne andarono; "piluseddu" ritengo giunse con la stessa motoape con la quale poi si allontanò; Carlo si fece trovare alla stazione, dove era giunto non so con quale mezzo, ed il suo compito era quello di segnalare

agli altri complici, saliti sul treno a Palermo, se a Ficarazzelli vi erano Carabinieri; da Palermo con lo stesso treno poi rapinato giunsero Matteo ed il giovane biondo possessori di una Fiat 500 bianca di cui ho parlato.

Dal posto dove mi trovavo notai soltanto i due complici che scendevano dal treno che, con Carlo già sul posto e Lo Verso e Fallucca sopraggiunti, si avvicinavano al furgone postale e poi conducevano i suoi occupanti presso l'ufficio del Capo-Stazione.

Sentii dopo qualche tempo un colpo di pistola e successivamente seppi dal Lo Verso che mentre egli si accingeva a staccare i fili del telefono, dalla pistola che aveva in mano era accidentalmente partito un colpo di pistola che aveva attirato uno dei presenti.

Il Lo Verso mi disse anche che nell'occasione la pistola gli sfuggì di mano ed egli non l'aveva più raccolta.

Quanto alla identità dei miei complici ulteriormente preciso: alla rapina materialmente partecipammo in sette: io, il Lo Verso, il Fallucca, il giovane venditore ambulante di

pesce che io ho riconosciuto col soprannome di "piluseddu", il Matteo, il Carlo ed un giovane biondo possessore di una Fiat 500 bianca cosi' come vidi la sera precedente allorché ci riunimmo tutti dinanzi ad un bar di Piazza Torrelunga per prendere gli ultimi accordi. Piluseddu ha circa la mia altezza ed e' di circa 32 anni. Faceva il venditore di pesce a Piazza Torrelunga.

Successivamente appresi dal Sinagra Vincenzo, che si dimostrava a conoscenza della sua partecipazione alla rapina, che detto "Piluseddu" era riuscito a far perdere le sue tracce sfuggendo alla punizione decretata dai capi delle cosche per detta rapina non autorizzata.

Nulla posso dire di piu' sul Matteo, alto, ricciolino e da me rivisto soltanto alla inaugurazione della Palermo Carni.

Carlo seppi che era residente in Via Emiro Giafar.

L'ho rivisto qualche altra volta a bordo di una BMW con la quale voleva darmi un passaggio, che io non accettai poiche' di lui avevo paura ritenendolo bene inserito in cosche organizzate proprio per il fatto che non aveva fatto la stessa fine del Lo Verso e del Fallucca.

Del giovane biondo possessore di una Fiat 500 bianca posso dire abitava in Via Giacomo Alanga.

Poiche' sentii dire anche che di un giovane possessore di una 500 bianca residente in quella Via si erano perdute le tracce, maturai la convinzione che anch'egli fosse stato fatto scomparire.

Organizzatore della rapina, (come per altro rilevai dal fatto che intervenne alla riunione della sera prima, in possesso di una piantina che ci disse fornitaagli da un basista delle poste del quale non fece il nome; piantina sulla quale ci indicava quali dovevano essere i nostri ruoli ed i nostri movimenti) fu tale Ingrassia Salvatore che Sinagra Vincenzo successivamente mi disse essere il cugino del venditore di pane e milza di nome Zarcone che fu ucciso dopo qualche giorno.

Il Sinagra mi rivelò anche, dopo qualche tempo, che Zarcone fu ucciso proprio perche' si era rifiutato di fornire ad elementi mafiosi notizie circa gli organizzatori e gli esecutori della rapina.

Non mi disse il Sinagra chi fossero i mandanti e gli esecutori dell'omicidio di Zarcone ma quanto mi rivelò contribuì ulteriormente ad accrescere il mio stato di paura e la

mia posizione di costretta dipendenza dal Sinagra e dagli altri. L'Ingrassia non lo rividi piu' tranne che l'anno scorso a Cefalu' a bordo di una autovettura che mi parve addirittura blindata. Notandolo preferii ovviamente non avvicinarmi.

Alla stregua delle spontanee, reiterate e particolareggiate dichiarazioni del Di Marco Salvatore, che sono state integralmente riportate anche per metterne in evidenza le peculiari caratteristiche di veridicita', soprattutto se si considera che sono state rese a quasi tre anni di distanza dal fatto con una ricchezza di elementi di fatto caratterizzanti le fattispecie (quali quelle della pistola sfuggita dalle mani del rapinatore, Lo Verso, dalla quale parte accidentalmente un colpo, che ferisce il capo-stazione, dei due rapinatori scesi dal medesimo treno rapinato (Corona Matteo e Sparacello Giacomo); della Fiat 124 usata per la fuga etc...) che non puo' conoscere se non chi abbia effettivamente partecipato alla rapina, non si puo' minimamente dubitare circa la attendibilita' della sua confessione e della chiamata in correita' dei complici.

La Corte non misconosce che, dapprima, all'udienza del 15 maggio 1986 il Di Marco si e'

avvalso della facolta' di non rispondere, mentre all'udienza del 17 settembre 1987 il predetto ha chiesto di essere nuovamente interrogato ed ha dichiarato in maniera assolutamente non convincente, alla luce delle giustificazioni fornite a seguito delle precise contestazioni della Corte, di essersi inventato tutto e di avere ingiustamente accusato i suoi correi.

Tale ritrattazione, infatti, per le circostanze e i tempi in cui e' maturata, per le modalita' con cui e' stata prospettata e' apparsa alla Corte non solo inattendibile, ma un ulteriore elemento a riprova della veridicita' delle precedenti dichiarazioni istruttorie, che, peraltro, concordavano perfettamente e con le deposizioni dei testi e con le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Comunque, una ulteriore conferma circa la non spontaneita' delle citate ritrattazioni del Di Marco si e' rinvenuta nelle dichiarazioni rese al dibattimento (udienza 17 ottobre 1986) da Scaletta Giuseppe, il quale, detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, ha riferito di aver appreso sia dal Di Marco che da altri detenuti che "gli imputati del maxi-processo non si erano

accontentati del rifiuto di rispondere alle domande, ma gli avevano imposto una chiara e completa ritrattazione, anche per potere smentire apertamente Sinagra Vincenzo (cl.1956)".

Lo Scaletta manteneva ferma la sua posizione anche nel corso del successivo confronto col Di Marco, aggiungendo che aveva preannunciato con una lettera al Dirigente l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo (che sara' poi allegata) il proposito del Di Marco prima ancora che lo mettesse in atto.

A conclusione della descritta indagine dibattimentale che la Corte ha maturato il convincimento che la ritrattazione del Di Marco, in quanto immotivata e certamente non spontanea, non e' attendibile, anche se umanamente comprensibile.

Di contro, appare sincero e completo il "pentimento" del Di Marco, incensurato, di professione bidello, il quale accompagnava con scoppi di pianto ed abbondanti lacrime, di cui si rinviene nota nei verbali d'interrogatorio, le sue confessioni, spiegando come, dopo aver partecipato proprio alla rapina in esame, con la funzione marginale di autista della Fiat 124 usata per la fuga, si sia trovato sempre piu' coinvolto nell'ambiente della criminalita'

organizzata per timore di fare la stessa fine dei suoi amici e correi Lo Verso Maurizio e Fallucca Giovanni.

In relazione alla scomparsa dei predetti, motivata dalla partecipazione alla rapina al vagone postale presso la stazione di Ficarazzelli, Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha reso delle dichiarazioni che concordano e si integrano perfettamente con quelle del Di Marco: "La scomparsa del Lo Verso Maurizio mi e' stata raccontata dai miei cugini.

Questi ultimi mi raccontarono che Lo Verso Maurizio e tale Giovanni soprannominato Fallucca, tale Ingrassia Salvatore ed altri due di cui non conosco il nome, avevano partecipato ad una rapina ad un treno postale a Ficarazzi che aveva loro fruttato circa seicento milioni.

Il Lo Verso ed il Giovanni per il tramite dell'Ingrassia Salvatore che conosceva un basista alla posta, avevano soffiato la rapina a Marchese Filippo il quale, aveva dato ordine di ucciderli.

I miei cugini diedero appuntamento al Lo Verso ed al Giovanni con la scusa di presentargli un individuo che era a conoscenza di fatti concernenti

gioielli e la possibilita' di effettuare colpi presso gioiellerie o rappresentanti di gioielli.

I due giunsero al bar California in Via Archirafi a bordo di una 126 bleu che posteggiarono in loco.

Con la macchina del Sinagra Antonio poi andarono verso Villabate ed il Sinagra Vincenzo riusci' a vincere la diffidenza del Lo Verso Maurizio ed a convincerlo che stavano andando dalla persona di cui ho parlato.

Si recarono in un posto vicino Villabate dove si trovavano gia' Marchese Filippo, Baiamonte Angelo, Greco Giovannello ed altre persone.

In quel posto i due vennero strangolati e poi gettati in un bidone da duecento litri di acido dove vennero dissolti ad eccezione degli orologi." (Vol.1/F f.011814-011816).

Nel corso di un successivo interrogatorio il Sinagra ha ulteriormente precisato: "Non e' questa la rapina di cui ho gia' parlato e che motivo' poi la soppressione di Lo Verso e Fallucca.

Anzi quella stessa rapina che fu invece consumata nello scalo di Ficarazzelli fu commessa tramite un altro basista che mi venne persino indicato

fisicamente dal Giuliano il quale non mi fece il nome e mi disse che aveva preso l' impegno di non dare piu' le basi a persone estranee alle cosche ed era stato perdonato.

Detto basista comunque possedeva una Simca 1000 di colore bronzo metallizzato, era bassino sui 45 anni ed abitava nella via Giorgio Arcoleo.

Devo dire che l' esecuzione della rapina motivo' anche la soppressione di Ingrassia Toto' (che credo pero' significhi non Salvatore ma Domenico), che era un uomo particolarmente grasso e vendeva il pane con la milza.

Gli spararono certamente per conto del Marchese ma non so chi l' abbia fatto; so solo che fu ucciso sulla porta della propria bottega.

Un altro dei rapinatori fu perdonato ed e' costui il proprietario della ditta "Palermo Carni" che ha un grande locale allo Sperone.

E' un uomo snello sui trentadue anni ed a volte porta i baffi ed ha capelli ricci all'indietro.

Questo mi risulta anche perche' all'inaugurazione di detto negozio ci sono andato anch'io assieme ai miei cugini Antonino e Vincenzo ed a Raccuglia Cosimo nonche' a Greco Giovannello ed un altro giovane a nome Salvatore il

cui cognome, che conosco, non riesco in questo momento a ricordare.

Si trattava comunque di uno incensurato che possiede una grossa motocicletta forse Kawasaki ed abita in una traversa di via Messina Marine in quella stessa dove c'è l'arena Colonnella.

Anche costui aveva partecipato alla rapina ed era stato perdonato, per la verità soltanto da noi "picciotti" e non dal Marchese che non era stato messo al corrente della partecipazione a detta rapina, in quanto il Salvatore ci favoriva in ogni occasione procurandoci soprattutto le motociclette di grossa cilindrata che ci servivano per le varie imprese." (Vol.1/F f.012073-012075).

Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha, quindi, confermato in pieno il tipo di collaborazione criminosa cui era stato costretto il Di Marco, specificando: "Di Marco Salvatore non ha mai partecipato ad omicidi ne' ne è stato messo a conoscenza.

Lo utilizzavamo soltanto per le rapine e per fargli rubare qualche motoveicolo o macchina che ci serviva, senza metterlo a confidenza di nulla.

Egli ci teneva molto poiche' sapeva la fine che avevano fatto i suoi complici nella rapina di Ficarazzelli.

Confermo, infatti, a specifica domanda della S.V. che sapevo vi aveva egli partecipato e che il "Tempesta", cui lo aveva confidato, lo aveva taciuto al Marchese." (Vol.70 f.434045).

A conclusione dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434049) il Sinagra, ricondotto negli uffici della Squadra Mobile di Palermo, dopo aver fisicamente descritto la persona indicatagli dal Di Marco nel corso dell'inaugurazione del negozio "Palermo-Carni" come uno dei partecipi alla rapina, ha riconosciuto tale persona nella foto dell'imputato Corona Matteo.

Pertanto, alla luce di tali ulteriori riscontri, non vi possono essere dubbi circa le ammissioni di responsabilita' poste in essere da Di Marco Salvatore in ordine alla rapina al vagone postale presso la stazione di Ficarazzelli.

Per quanto concerne la posizione processuale di Corona Matteo si osserva che il Sinagra nel corso del suo interrogatorio del 29 dicembre 1983 affermava che un altro dei rapinatori era un uomo snello sui trentadue anni, che a volte portava i baffi, con i capelli ricci all'indietro, proprietario della ditta "Palermo-Carni", che ha un grande locale allo Sperone, alla cui inaugurazione aveva partecipato insieme ai suoi cugini ed ad un certo Salvatore.

Le successive indagini portavano all'identificazione ed alla cattura dopo pochi giorni (il 4 gennaio 1984) di De Lisi Antonino, titolare della predetta ditta, il quale protestava la sua innocenza, assumendo di non conoscere alcuno degli autori della rapina.

Veniva mostrata al Sinagra nel corso dell'interrogatorio del 5 gennaio 1984 (FP f.258293) la fotografia del De Lisi, che veniva indicato come il proprietario della "Palermo-Carni".

Tale atto assolutamente irrituale veniva seguito in data 15 gennaio 1984 da una ricognizione di persona (Vol.2/F f.012817) nel corso della quale il Sinagra riconosceva nel De Lisi la persona effigiata nella foto mostratagli, pero' dichiarava che non era colui che gli era stato indicato quale compartecipe della rapina, ma soltanto uno che gli somigliava.

Sulla base dell'esito negativo del mezzo istruttorio il P.M. ordinava la scarcerazione del De Lisi per mancanza di sufficienti indizi.

A conclusione dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434049) ricondotto negli uffici della Squadra Mobile di Palermo il Sinagra giustificava al G.I. il mancato riconoscimento, addebitando al comportamento della persona indicatagli

da Di Marco Salvatore il suo errato convincimento che si trattasse del proprietario dell'esercizio.

Lo descriveva ancora una volta come una persona sui 30-35 anni, con capelli ricci, longilineo ma di corporatura regolare e tra le numerose foto segnaletiche mostrategli effettuava il riconoscimento di quella dell'imputato Corona Matteo, aggiungendo un ulteriore elemento caduto sotto la sua percezione, cioè che il predetto nella descritta cerimonia d'inaugurazione del locale si bacio' e si abbraccio', mostrando quindi dei rapporti di intimita' e di amicizia, con il famigerato Greco Giuseppe cl.1952, detto "Scarpazzedda" anch'egli intervenuto.

L'equivoco in cui era caduto il Sinagra trovava una valida giustificazione ed un obiettivo riscontro all'esito delle successive indagini, riferite dalla Squadra Mobile con rapporto del 12 aprile 1984 (Vol.70 f.434207), secondo cui Corona Matteo era coniugato con Blanco Rosaria, la cui sorella Giuseppa era sposata con De Lisi Antonino.

Del resto lo stesso imputato ha confermato nel corso del suo interrogatorio dibattimentale di avere partecipato all'inaugurazione del negozio del cognato, ed ha ammesso di essersi occupato dell'organizzazione in virtu' delle sue precedenti esperienze lavorative come cameriere rammaricandosi di non avere indossato la relativa divisa.

Per tale motivo il comportamento del Corona che riceveva gli intervenuti e faceva in un certo senso "gli onori di casa", poteva ingenerare la confusione di ruoli in cui era caduto il Sinagra.

Dal complessivo comportamento di costui si trae il convincimento che la sua collaborazione non poteva essere dettata da intenti calunniosi di rivalsa o di vendetta, giustificabili soltanto nel caso di personale conoscenza del soggetto accusato, ma dal desiderio di far assicurare alla giustizia gli autori di efferati episodi criminosi che ormai gli ripugnavano.

Gli elementi a carico del Corona sono completati dal Di Marco Salvatore che lo ha indicato come il Matteo, rivisto appunto all'inaugurazione del negozio della "Palermo-Carni", che nel corso della rapina dello stesso treno rapinato

insieme ad altro giovane, identificato per Sparacello Giacomo.

Il Di Marco, inoltre, ha dichiarato di avere notato la presenza del Matteo sia nel corso di una riunione effettuata il giorno prima per mettere a punto il piano operativo della rapina sia nella fase successiva della spartizione del bottino, che avvenne in casa di quell'Ingrassia Domenico, venditore di pane e milza, ucciso per non aver voluto rivelare elementi utili a rintracciare il cugino Salvatore, indicato come l'organizzatore del colpo e non potuto identificare unitamente ad altro rapinatore a nome "Carlo".

Come si e' gia' accennato, gli altri rapinatori, che avevano "osato" effettuare il "colpo", "soffiandolo" all'organizzazione facente capo a Marchese Filippo, individuati in Lo Verso Maurizio, Fallucca Giovanni e Sparacello Giacomo sono stati uccisi col metodo della "lupara bianca", mentre la qualita' di complice di Di Marco Salvatore e' stata tenuta nascosta da Sinagra Vincenzo (cl.1952), detto "Tempesta", al Marchese Filippo, dietro corrispettivo di 15 milioni di lire e la promessa collaborazione nel procurare all'organizzazione autovetture e motociclette rubate.

Da tali fatti la difesa del Corona ha tratto spunto per argomentare che la prova dell'innocenza dell'imputato si desume dal fatto che egli sia rimasto vivo, mentre l'accusa si serve di tale circostanza come elemento sintomatico del suo successivo inserimento nell'associazione "Cosa Nostra".

Entrambe le soluzioni pero' difettano circa la certezza di un fatto che appare pregiudiziale e cioe' che il Marchese Filippo sia stato messo a conoscenza della partecipazione del Corona alla rapina.

Bisognerebbe prima sapere se il Lo Verso ed il Fallucca prima di essere strangolati abbiano fatto anche il nome del Corona. In tale senso nessun ausilio si puo' avere dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale non ha certamente preso parte all'episodio delittuoso, anche se al dibattimento ha genericamente dichiarato che il Lo Verso prima di morire fece i nomi dei suoi complici.

E' indicativo che quest'ultimo abbia appreso dal Di Marco della partecipazione alla rapina da parte del Corona e nel contempo lo abbia visto

abbracciarsi e baciarsi con Greco Giuseppe (cl.1952), "Scarpazzedda"; per cui il fatto che il Corona sia stato "perdonato" anche se possibile appare piuttosto come una mera deduzione del Sinagra, non fondata su altri elementi di fatto.

D'altro canto, lo scambio di affettuosita' tra i due (Corona e "Scarpazzedda") non e' stato ritenuto dalla Corte sintomatico dell'appartenenza del Corona all'associazione "Cosa Nostra" e convalidante la tesi accusatoria in relazione ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

La difesa ha, inoltre, denunciato come materialmente impossibile e quindi sostanzialmente una prova confezionata su misura per il Matteo che aveva partecipato all'inaugurazione della "Palermo-Carni", il riconoscimento fotografico del Corona, la cui foto segnaletica, essendo egli incensurato, non poteva essere in possesso della Polizia.

Tale foto, peraltro, non era stata rinvenuta in atti e percio' data per inesistente.

Non si mettono in dubbio le estenuanti e scrupolose ricerche della difesa, la quale, tuttavia, va tranquillizzata circa l'esistenza in atti della foto segnaletica del Corona Matteo (Vol.70

f.434051), contenuta in una busta allegata in calce all'originale documento dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434046), insieme a quella di Faia Salvatore.

Del resto dalla foto si rileva che la stessa e' stata scattata il 23 settembre 1983 per indagini di polizia. Da cio' il difensore predetto puo' rilevare, per acquisirlo nel bagaglio delle sue esperienze, che la polizia puo' essere in possesso della foto di cittadini incensurati per i piu' svariati motivi, tra cui appunto la segnalazione per indagini, i moduli per il rilascio della carta d'identita' o la scheda dell'ufficio passaporti.

E' evidente che la mole del processo ed il silenzio dell'imputato difeso hanno ingannato il difensore, portandolo per eccesso di ruolo ad avanzare delle imprudenti affermazioni circa il confezionamento di una prova da parte del giudice istruttore.

L'esame diretto della fotografia del Corona e la perfetta corrispondenza della sua effigie e dell'eta' alle concordi descrizioni del Di Marco Salvatore e del Sinagra Vincenzo, ha peraltro, corroborato il convincimento della Corte sulla fondatezza degli elementi a suo carico.

Sotto il profilo formale, rilevato che sono state sottoposte al Sinagra numerose foto segnaletiche, che quella riconosciuta e' stata ritualmente allegata agli atti, insieme a quella di Faia Salvatore, che la Corte e' stata posta nelle condizioni di verificare l'esito della ricognizione, appaiono compiutamente verificate tutte quelle condizioni ritenute dalla Suprema Corte necessarie e sufficienti per potere ritenere tale atto istruttorio assolutamente valido e pienamente utilizzabile ai fini probatori. Peraltro, il lato formale del riconoscimento e' stato completato ed integrato da quello sostanziale consistente nelle circostanze temporali, nelle modalita' della partecipazione alla rapina, nelle descrizioni delle fattezze fisiche dell'imputato da parte di entrambi i coimputati dichiaranti, i quali hanno finito per saldare congiuntamente le circostanze riferite e l'individuazione soggettiva del Corona Matteo.

Per quanto concerne la posizione processuale di Mangione Antonino, si rileva che sin dal primo momento della sua spontanea collaborazione il Di Marco, nel rivelare i nomi dei suoi complici ha indicato anche un venditore di pesce in Piazza

Torrelunga, soprannominato "u piluseddu" (Vol.34/F f.016394). Nel corso di un successivo interrogatorio il Di Marco ha fornito ulteriori particolari, chiarendo che Fallucca e Lo Verso si erano allontanati a bordo di una motocicletta coi sacco della refurtiva; gli altri a bordo di una Fiat 124 da lui guidata, mentre il "Piluseddu" si era dileguato a bordo di una "motoape", che aveva lasciato posteggiata nei pressi della stazione.

Descriveva quest'ultimo come un giovane di circa trentadue anni, della sua statura, ribadendo che faceva il venditore di pesce a piazza Torrelunga e precisando che, come successivamente appreso da Sinagra Vincenzo (cl.1956), era riuscito a far perdere le sue tracce sfuggendo alla punizione decretata dai capi per detta rapina non autorizzata (Vol.58 f.419708-419711).

Con rapporto del 12 aprile 1984 la Squadra Mobile di Palermo riferiva al G.I. che dagli accertamenti espletati a seguito delle dichiarazioni rese dal Di Marco il venditore di pesce in piazza Torrelunga si identificava per l'attuale imputato Mangione Antonino.

Emesso nei suoi confronti mandato di cattura in data 25 maggio 1984, il successivo 28 maggio alle ore

13 il predetto veniva tratto in arresto proprio nell'atto in cui vendeva il pesce in piazza Torrelunga, angolo via E.Giafar.

Interrogato, l'imputato non poteva negare tale circostanza ammettendo altresì, di servirsi solitamente di una motoape e di essere stato sempre da tutti chiamato "U Piluseddu", soprannome risalente al nonno. Protestava, però, la propria estraneità all'episodio criminoso contestatogli, sostenendo che nel luglio 1981 si trovava in Germania ove si era trasferito con tutta la famiglia per ragioni di lavoro.

Riconosceva di non essere in grado di dimostrare documentalmente le sue asserzioni, perché in un primo periodo dovette assoggettarsi al "lavoro nero", riuscendo ad ottenere la residenza all'estero dopo tre-quattro mesi del suo trasferimento, avvenuto nel maggio 1981, non appena pote' trovare casa. (Vol.83 f.438713).

Nel corso del dibattimento la difesa, all'udienza del 15 maggio 1986, ha prodotto un certificato dell'A.C.I. concernente i trasferimenti di proprietà di un motoveicolo Ape MP.550 ed il Mangione durante l'interrogatorio, svoltosi il 21 maggio successivo, ha ribadito la propria

innocenza, chiedendo taluni accertamenti e l'ammissione di numerosi testi a discolta.

Per le considerazioni in precedenza fatte, perfettamente attendibile e' da ritenersi la chiamata in correita' del Mangione da parte del Di Marco Salvatore, a cui non si puo' certamente attribuire un intento calunnioso, dato che i rapporti tra i due si sono limitati alla compartecipazione alla rapina, tant'e' che il Di Marco e' stato capace d'indicare soltanto taluni aspetti e comportamenti caratterizzanti, ma certamente non il cognome.

Nessun dubbio sussiste, inoltre, che "u piluseddu" sia proprio il Mangione, in quanto, come si e' gia' visto, lo stesso imputato ha confermato gli elementi assolutamente specifici ed univocamente ed esclusivamente convergenti sulla sua persona, sulla scorta dei quali e' stato identificato dalla polizia e cioe' di essere chiamato da tempo con il caratteristico soprannome, di esercitare il mestiere di venditore "ambulante" di pesce con posto fisso in piazza Torrelunga ove del resto venne arrestato e di utilizzare per la sua attivita' commerciale solitamente una motoape.

La difesa dell'imputato ha prodotto al dibattimento (Ud. 15 maggio 1986) una certificazione

dell'A.C.I. nella quale si attesta che il motoveicolo Piaggio Ape targato Pa 71301, già acquistato dal Mangione Antonino il 16 marzo 1973, era stato venduto da Mangione Santo a tale Petruso Salvatore il 14 maggio 1981.

La difesa assume che la vendita e' stata effettuata dal padre dell'imputato proprio perche' costui era già emigrato in Germania sin dai primi di maggio 1981.

A prescindere dalla stranezza di una vendita fatta da chi non e' formalmente proprietario, appare convincente l'assunto difensivo circa il provvisorio allontanamento da Palermo dell'imputato, tuttavia cio' non puo' far escludere che il Mangione potesse avere comunque la disponibilita' all'atto del suo ritorno a Palermo di altro simile autoveicolo.

La difesa ha chiesto di accertare presso l'A.C.I. se il Mangione sia stato intestatario di altro motoape oltre a quello citato, ma tale istanza non e' stata accolta sia perche' non decisiva ai fini della prova in negativo della disponibilita', sia perche' come e' noto, per avere il cennato ufficio fornito risposta a seguito di altre similari richieste, i pubblici registri automobilistici consentono le ricerche partendo dal numero di una

immatricolazione e non dai nominativi di tutti i vari proprietari di ogni auto o motoveicolo.

Di nessun rilievo appare l'argomentazione difensiva secondo cui il Mangione non si sarebbe mai recato con la propria motoape a commettere una rapina col rischio di essere facilmente identificato, considerato che in ogni caso non sarebbe stato così sprovveduto da andarla a posteggiare davanti alla Stazione, ma in zona certamente al di fuori della vista dei rapinati, che secondo il piano, fedelmente eseguito, avrebbero dovuto essere chiusi a chiave nell'ufficio del capo-stazione e quindi impossibilitati a qualsiasi immediato inseguimento.

In ogni caso il possesso della motoape costituisce un elemento caratterizzante ai fini dell'identificazione ma certamente non decisivo ai fini della prova in ordine alla partecipazione alla rapina.

Un riscontro inequivoco a tale affermazione e' dato dal fatto che l'imputato si e' effettivamente trasferito in Germania.

Egli ha percio' sostenuto di non essersi trovato a Palermo nel luglio 1981, ed in particolare di essere partito per la Germania ai primi di maggio del 1981, di essere tornato a Palermo in agosto, di avere avuto

intenzione di ripartire dopo circa dieci giorni, ma di essere stato a cio' impedito dallo smarrimento della carta d'identita' e fino al successivo rilascio di un duplicato del documento.

La Corte, oltre ad avere ammesso i testi indicati a discolpa a conferma di tali circostanze, ha disposto gli accertamenti richiesti, dai quali e' risultato (Ud.19 giugno 1986 pag.123) che la denuncia di smarrimento della carta d'identita' e' stata presentata presso la stazione dei Carabinieri Palermo Oreto il 14 settembre 1981 e che nessun documento d'identita' e' stato rilasciato successivamente all'agosto 1981 al Mangione (Ud.11 dicembre 1986 pag.159).

Inoltre, tra i testi presentatisi, ed escussi all'udienza del 16 ottobre 1986 Pecorella Matteo ha genericamente affermato che il Mangione durante le feste lo andava a trovare a casa a Palermo, senza essere in grado di precisare in quale periodo e per quanto tempo lo stesso si sia trattenuto in Germania, Puglisi Gaetano ha dichiarato di averlo ospitato nel 1981 senza ulteriori precisazioni, ricordando che dopo due-tre mesi il Mangione era tornato a Palermo, rimanendovi due-tre settimane.

Sulla scorta di tale ultima testimonianza, dato che l'imputato ha ammesso di essersi recato in Germania nei primi di maggio 1981, non puo' escludersi che egli si sia trovato a Palermo a meta' di luglio e quindi prima del 24 luglio 1981, giorno della rapina e che sia ripartito per la Germania dopo due settimane circa da tale data.

Non bisogna trascurare che la notizia della contemporanea scomparsa di Lo Verso Maurizio, Fallucca Giovanni e Sparacello Giacomo venne divulgata dai genitori ai primi di agosto 1981 e che l'uccisione di Ingrassia Domenico, il venditore di pane e milza in casa del quale avvenne la spartizione del bottino, fu consumata il 31 luglio dello stesso anno. Pertanto, la percezione da parte del Mangione, cosi' come per il Di Marco Salvatore, del pericolo per la propria vita viene a coincidere con l'epoca del suo immediato trasferimento in Germania.

Cio' non toglie che successivamente nel mese di settembre il Mangione possa essere ritornato in gran segreto per trasferirsi definitivamente anche con la famiglia e che in tale occasione abbia smarrito un documento, che, pero', non ha piu' richiesto agli uffici competenti.

E' verosimile, quindi, che, stante il paventato pericolo, egli sia ripartito in ogni modo dalla Germania anche con documenti falsi e che in seguito sia stato raggiunto autonomamente nell'ottobre-novembre 1981 dalla moglie e dai figli.

Alla luce degli accertamenti espletati non solo e' stato smentito l'alibi dell'imputato, ma si sono acquisiti ulteriori elementi convergenti nel senso dell'affermazione di responsabilita' di lui per la rapina consumata ai danni del vagone postale presso la stazione di Villabate-Picarazzelli.

Per quanto concerne il reato di sequestro di persona ascritto agli imputati al capo 350 dell'epigrafe, si osserva che i rapinatori, lasciando le loro vittime chiuse a chiave all'interno dell'ufficio del capo-stazione, hanno posto in essere una condotta che integra l'autonomo delitto di cui sopra, giacche' la privazione della liberta' personale e' stata attuata non al fine dell'impossessamento violento, ma dopo lo stesso e per potersi allontanare dal posto piu' agevolmente.

Per quanto riguarda il furto della Fiat 124, di cui al capo 351 dell'epigrafe, nessun dubbio sussiste circa il fatto che si tratti dell'autovettura usata dai rapinatori, attesa la descrizione della stessa

effettuata da numerosi testi ed il ritrovamento subito dopo il delitto nella zona della via Messina Marine, in prossimita' del lido "Olimpo", cioe' nello stesso luogo da dove un'ora prima era stata rubata.

Infine, per il reato di lesioni colpose cosi' modificato dall'ordinanza di rinvio a giudizio l'originario reato di tentato omicidio e precisato al capo 349 dell'epigrafe, va dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela.

In conclusione, va affermata la responsabilita' di Di Marco Salvatore, Corona Matteo e Mangione Antonino per i delitti loro ascritti ai capi n.348, 350 e 351 dell'epigrafe, unificati per continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso, e i predetti vanno condannati alle pene che saranno precisate nelle rispettive posizioni processuali.

24.-RAPINA PRESSO UFFICIO RACCOMANDATE - POSTE -  
FERROVIE DI PALERMO - CAPI DA 352 A 354

Con un primo rapporto giudiziario di denuncia del 17 giugno 1977 e con altri successivi il Comandante della Squadra Mobile di Palermo riferiva alla locale Procura della Repubblica l'esito delle indagini svolte per identificare i responsabili della rapina compiuta, nella notte del 15 giugno 1977 in danno dell'ufficio raccomandate di Palermo Poste Ferrovia da quattro malviventi travisati ed armati di pistole che, dopo aver immobilizzato i dipendenti dell'amministrazione postale presenti, si erano impossessati di oltre 860 milioni di lire.

Nei rapporti di denuncia si esponeva che notizie ricevute da fonti confidenziali ed altri indizi aveva ingenerato il convincimento che la rapina fosse opera di alcuni malviventi del rione Kalsa e che le informazioni circa l'esistenza della ingente somma di denaro, la situazione dei luoghi e del personale, fossero state date da Giuliano Salvatore, impiegato dell'amministrazione postale, che in passato

aveva lavorato presso quell'ufficio prima di essere sospeso dal servizio perche' tratto in arresto per reati di contrabbando.

Si riferiva, inoltre, che era stata accertata l'esistenza di precisi rapporti fra il Giuliano Salvatore, Maone Agostino -proprietario di una autovettura NSU Prinz che subito dopo la rapina, in una via adiacente all'ufficio preso di mira dai malviventi, era stata intercettata da una pattuglia dei CC. che l'aveva invano inseguita- e numerosi altri pregiudicati del quartiere Kalsa cui, secondo gli inquirenti, era da attribuire la responsabilita' del grave fatto delittuoso.

Unitamente al Giuliano Salvatore ed al Maone Agostino, venivano quindi denunciati all'autorita' giudiziaria, che nei loro confronti iniziava procedimento penale, anche Arcoleo Vincenzo, Lauricella Antonino, Adelfio Vincenzo, Castiglione Girolamo, Senapa Pietro, Alioto Gioacchino e Costantino Giovan Battista.

Dei denunciati, venivano pero' rinviati a giudizio per i reati di associazione a delinquere, rapina, porto e detenzione di armi e furto aggravato

delle due motociclette Honda usate per la fuga soltanto Giuliano Salvatore, Maone Agostino, Arcoleo Vincenzo e Castiglione Girolamo, i quali con sentenza del 25 maggio 1979 del Tribunale di Palermo, confermata in appello e successivamente passata in giudicato, venivano assolti per non aver commesso il fatto.

Sinagra Vincenzo (cl.1956), nel corso della sua collaborazione con gli inquirenti riferiva i particolari a sua conoscenza relativi a tale episodio delittuoso, confermando quanto già appreso fiduciarmente "all'unde" dalla polizia, che cioè le informazioni necessarie per il compimento di rapine e furti ai danni dell'amministrazione postale venivano fornite ai componenti della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille da Giuliano Salvatore (Vol.1/F F.012071) e così sarebbe avvenuto anche per la rapina del 15 maggio 1977, i cui esecutori materiali venivano indicati in Raccuglia Cosimo Castiglione Girolamo, Arcoleo Vincenzo, inteso "u pacchiuneddu", Alioto Gioacchino, Faia Salvatore, inteso "l'americano" e Lauricella Antonino.

Secondo il Sinagra Vincenzo (cl.1956), infine, buona parte della somma di denaro rapinata

sarebbe andata a Senapa Pietro, che pero' non avrebbe preso parte alla rapina, ed a coloro che all'epoca dei fatti erano a capo delle cosche (Vol.99 f.442971).

Tenuto conto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 maggio 1980 sulla base delle dichiarazioni del Sinagra Vincenzo cl.1956, sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 352, 353 e 354, concernenti appunto la rapina ai danni dell'amministrazione postale del 15 giugno 1977 ed i reati connessi, gli imputati Marchese Filippo, Raccuglia Cosmo e Faia Salvatore.

La tesi accusatoria non puo', pero', trovare accoglimento.

Per quanto riguarda l'imputato Marchese Filippo va innanzi tutto rilevato che lo stesso Sinagra ha dichiarato che questi, all'epoca in cui venne commessa la rapina, non era ancora divenuto capo della "famiglia" di Corso dei Mille (Vol.1/F f.012073).

In mancanza del rapporto funzionale che giustificerebbe il mandato ovvero, comunque, l'autorizzazione e la spartizione dei profitti

conseguenti all'attività delittuosa, nessun altro elemento è emerso a carico dell'imputato ai fini della prova della sua responsabilità sotto il profilo psicologico, per cui Marchese Filippo va assolto, per non aver commesso il fatto, dai reati ascrittigli ai capi 352, 353, 354 dell'epigrafe.

Per quanto concerne gli imputati Faia Salvatore Raccuglia Cosmo il Sinagra non ha fatto altro che riferire le ammissioni di responsabilità e l'indicazione dei correi a lui fatte da Giuliano Salvatore e confermate dallo stesso Raccuglia (Vol.99 f.442971), precisando che quest'ultimo, oltre ad avere dato alloggio ai rapinatori la sera prima ed il giorno dopo la rapina, era colui che in una traversa del Corso dei Mille, nei pressi della Stazione Centrale, ebbe a ricevere i sacchi col danaro, dandosi immediatamente alla fuga alla guida di un'autovettura.

Aggiungeva il Sinagra che un'autovettura che doveva prendere a bordo gli esecutori materiali della rapina, essendo passata un'auto della Polizia, si era allontanata. Conseguentemente taluni di essi, consegnata la refurtiva al Raccuglia furono costretti a fuggire a piedi.

Quest'ultima circostanza trova conferma nel rapporto della Squadra Mobile del 23 giugno 1977 (Vol.2/N f.037242), ove si fa riferimento ad un'autovettura NSU Prinz notata in via Archirafi (non molto lontano dal luogo del commesso delitto) da una pattuglia del locale Nucleo Radiomobile dei Carabinieri (in servizio di perlustrazione immediatamente dopo la segnalazione della rapina) con due giovani a bordo e con altri due che si accingevano a salirvi. Gli occupanti dell'autoveicolo, non appena i militari scendevano dall'auto di servizio per identificarli, immediatamente si davano alla fuga, tentando d'investire il capo-pattuglia, che esplodeva alcuni colpi d'arma in direzione dei pneumatici dell'auto. Sebbene prontamente inseguita, l'auto dei malviventi riusciva a perdere le sue tracce nel dedalo dei vicoli della Kalsa.

Successivamente rinvenuta presso un'officina di autocarrozzeria, l'autovettura in questione presentava nella parte posteriore un foro di proiettile e risultava intestata a Maone Agostino, la cui utenza telefonica veniva trovata annotata in casa di Giuliano Salvatore, congiunto del Raccuglia Cosmo, già impiegato presso l'ufficio postale

rapinato, indicati rispettivamente come il "basista" e l'organizzatore del "colpo".

Tuttavia, considerato che le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) sono "de relato" e si riferiscono a fatti lontani nel tempo; che a parte la circostanza della parentela del Raccuglia col Giuliano Salvatore (gia' assolto con sentenza passata in giudicato) e della partecipazione di Faia Salvatore ad altre rapine di un certo rilievo organizzate da elementi della cosca di Corso dei Mille, non sono emerse altre circostanze che possano consentire una rassicurante verifica delle pur attendibili propalazioni dell'imputato "collaboratore", la Corte non ritiene pienamente raggiunta la prova della responsabilita' dei predetti imputati.

Pertanto, Raccuglia Cosmo e Faia Salvatore vanno assolti dai reati loro ascritti ai capi n.352, 353, 354 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

25.-MINACCE A PROCACCIANTI PAOLO - CAPO 355

Il 14 giugno 1984, il Dr. Procaccianti Paolo, che il 28/5/84 aveva avuto conferito un incarico peritale dal G.I., al fine di analizzare le sostanze sequestrate a Calzetta Stefano nonché quelle rinvenute nelle c.d. "camera della morte" di piazza S.Erasmo, denunciava allo stesso giudice che alle ore 17.30 dello stesso giorno nel suo studio di piazza Leoni n. 5 aveva ricevuto una telefonata nel corso della quale un anonimo interlocutore gli intimava di "stare attento" nel fare la perizia di "S.Erasmo" a non provocare "una catastrofe" (Vol.102 f.443798).

A seguito di tali fatti, il dr. Procaccianti Paolo, per evitare che potessero sorgere dubbi da parte dell'ufficio sull'esito del giudicato peritale chiedeva al G.I. di essere sostituito, rendendo necessario l'affidamento dell'incarico a professionisti di altra città'.

Orbene, alla luce di quanto esposto sulla posizione di Marchese Filippo e sulle attività

della "famiglia" di Corso dei Mille da lui diretta, nessun dubbio sussiste circa la provenienza, quanto al mandante, delle minacce in esame.

Infatti, il famigerato covo di S.Erasmo era, come già dimostrato, un luogo nella piena, esclusiva disponibilità della cosca capeggiata da Marchese Filippo, dove a seguito di perquisizione effettuata su indicazione di Sinagra Vincenzo (cl.1956), che di essa faceva parte, sono stati rinvenuti armi, stupefacenti ed ordigni esplosivi, nonché tracce (un bastone con cellule epiteliali pilifere) degli orrendi delitti compiuti dal Marchese Filippo stesso e dagli altri membri della citata "famiglia".

Appare dunque chiaro che nessuno oltre al Marchese Filippo poteva avere alcun interesse ad intimorire il dr. Procaccianti, visto il tenore dell'incarico che gli era stato affidato il cui esito positivo avrebbe costituito un importante obiettivo riscontro alle dichiarazioni del Sinagra ed un grave nocumento per moltissimi componenti dell'associazione "Cosa Nostra".

Non si può tralasciare, in proposito, la considerazione che l'exasperato rapporto di gerarchia nella "famiglia" di Corso dei Mille e la dipendenza da

un personaggio dispotico e violento come il Marchese Filippo non avrebbe consentito ad alcuno degli affiliati la perpetrazione di un simile delitto, quanto meno senza il suo preventivo assenso. Inoltre, si osserva che secondo la semplice ma ineludibile regola dell'associazione mafiosa, secondo cui chi sbaglia e arreca un danno ai consociati deve cercare innanzitutto di attenuarne le conseguenze per poi pagare magari con la vita il suo errore, il Marchese Filippo quale responsabile dell'incauto "arruolamento" del Sinagra Vincenzo (cl.1956), era colui che avrebbe dovuto operare nel senso di cercare di evitare ulteriori conseguenze dal punto di vista giudiziario per i consociati.

Del resto il Marchese Filippo non era nuovo a condotte del genere, già poste in essere con le minacce telefoniche al prof. Giaccone Paolo, anch'egli in servizio presso il medesimo Istituto di Medicina Legale dell'Università di Palermo, come il dr. Procaccianti, ed anch'egli incaricato di una perizia, dal cui esito dipendeva la sorte giudiziaria di componenti dell'associazione "Cosa Nostra".

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte va affermata la responsabilità di Marchese Filippo in ordine al reato precisato al capo 355 dell'epigrafe.

26.-TENTATIVO DI ESTORSIONE IN DANNO DELLA PIZZERIA  
NEW YORK PLACE - CAPO 356

Per quanto concerne la posizione processuale di Gambino Giacomo Giuseppe in ordine al reato a lui ascritto al capo 356 dell'epigrafe va osservato quanto segue.

Si tratta, in buona sostanza, di una tentata estorsione ai danni di Buscetta Antonio e Buscetta Benedetto, titolari della pizzeria New York Place, sita in Palermo nei pressi della statua della Liberta', di cui si ha notizia a seguito delle note dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, genitore dei citati titolari di detta pizzeria.

Riferisce il Buscetta Tommaso che, prima che venisse ucciso Bontate Stefano, il Gambino Giacomo Giuseppe aveva avuto l'impudenza di andare a chiedere la "mesata" nel locale dei suoi figli.

Chiariva il Buscetta Tommaso che la "mesata" altro non era se non una somma mensile che veniva estorta ai commercianti di una determinata zona da parte della "famiglia", se cosi' si puo' dire, "competente per territorio".

Precisava, inoltre, che suo figlio Antonio (Buscetta Antonio) si era rifiutato di pagare adducendo come scusa il fatto che gli introiti della pizzeria suddetta non consentivano neanche il pagamento dei debiti (Vol.124 bis f.450192).

Aggiungeva, infine, che egli era venuto a conoscenza di tale episodio perche' informatone da suo genero Genova Giuseppe e che aveva invitato i suoi congiunti, nell'eventualita' che il Gambino Giacomo Giuseppe si fosse ripresentato, di riferire a quest'ultimo di mettersi in contatto con lui per sistemare tutto.

Tuttavia, il Gambino non si fece piu' vedere ne' sentire.

Cio' premesso, in ordine ai fatti de quo a carico del Gambino Giacomo Giuseppe vi sono solamente le citate dichiarazioni di Buscetta Tommaso, di cui e' stata riscontrata la piena attendibilita' intrinseca.

Tuttavia, la mancanza di qualsiasi denuncia anche contro ignoti da parte delle vittime o di altri elementi che possono consentire un controllo quanto meno sulla materialita' del fatto, sui contorni della minaccia anche implicita, atteso che lo stesso

Buscetta assume che al rifiuto del figlio di contribuire ad assistere i carcerati non segui', spontaneamente e senza bisogno del suo autorevole intervento, alcun atto gravemente e palesemente intimidatorio, secondo un rituale piu' volte descritto, non fanno ritenere raggiunta la piena prova sulla responsabilita' dell'imputato.

La stessa contestazione del "tempus commissi delicti" soffre di tali incertezze e appare imprecisa, in quanto colloca l'episodio in epoca anteriore e prossima al settembre 1982 (cioe' alla scomparsa di Buscetta Antonio), mentre dalle stesse dichiarazioni di Buscetta, informato telefonicamente quanto gia' era ripartito per il Brasile, si desume che il fatto sia avvenuto tra il gennaio 1981 ed il marzo dello stesso anno (poco prima che venisse ucciso Bontate Stefano 24 marzo 1981).

D'altro canto, l'argomentazione che sia il Buscetta Tommaso che la sua fonte d'informazione il genero Genova Giuseppe (il quale non ha potuto confermare le accuse poiche' e' stato ucciso proprio nella medesima Pizzeria New York Place il 26 dicembre 1982) non avrebbe avuto alcun motivo di inventarsi un tentativo di estorsione e di attribuirne

calunniosamente la paternita' al Gambino Giacomo Giuseppe, non consente di superare il dubbio sulla colpevolezza di quest'ultimo, il quale va assolto per insufficienza di prove.

27.-REATI CONCERNENTI LE ARMI ASCRITTI A MARCHESE  
ANTONINO - CAPI 358, 359, 360, 361

Dei reati di cui sopra indicati si parla nella  
scheda personale di Marchese Antonino cui si rinvia.

28.-REATI CONCERNENTI LE ARMI - CAPI DA 362 A 373 E DA  
376 A 380

Dei reati di detenzione e porto illegali di armi, anche con matricola abrasa e caratteristiche alterate, ascritti a Di Leo Vincenzo, Di Salvo Nicola, Caruso Vincenzo, Alfano Paolo, Alioto Gioacchino, Vernengo Pietro, Virzi' Salvatore, Zanca Carmelo, Greco Michele, Greco Salvatore, Fici Giovanni (anche per ricettazione dell'arma), Marchese Filippo e Raccuglia Cosmo si occupano le parti della sentenza, cui si rimanda, dedicate all'esame delle posizioni dei singoli imputati e, per il Di Salvo Nicola, anche la parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di Via Messina Marine.

29.-REATI CONCERNENTI LE ARMI E GLI ESPLOSIVI ASCRITTI  
A GRECO MICHELE e SALVATORE - CAPI 374, 375

Con ordinanza del Consigliere Istruttore di Palermo del 28 giugno 1985 (Vol.225 F.511868, 511871, 511884) i capi d'imputazione nn.374 e 375 scaturenti dalle dichiarazioni di Ghassan Bou Chebel erano stati separati ed inseriti nella istruttoria del procedimento contro Abdel Azizi Afisi, all'esito della quale gli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (cl.1927) sono stati prosciolti per non aver commesso il fatto.

Pertanto, i predetti imputati erroneamente sono stati rinviati al giudizio di questa Corte anche per i reati di cui ai suddetti capi d'imputazione.

Conseguentemente va dichiarata la nullita' della ordinanza di rinvio a giudizio e del successivo decreto di citazione limitatamente ai capi di imputazione n.374 e 375 ascritti a Greco Michele ed a Greco Salvatore (cl.1927).

30.-RICETTAZIONE CONTINUATA ASCRITTA A DI PACE  
GIUSEPPE - CAPO 381

Del reato ascritto a Di Pace Giuseppe si occupa  
la parte della sentenza dedicata all'esame della sua  
posizione ed ai traffici di droga di Spadaro Tommaso.

31.-RICETTAZIONE CONTINUATA ASCRITTA A LIISTRO  
GIOVANNI - CAPO 382

Del reato ascritto a Liistro Giovanni si occupa  
la parte della sentenza dedicata all'esame della sua  
posizione ed ai traffici di droga di Spadaro Tommaso.

32.-RICETTAZIONE CONTINUATA ASCRITTA AD ALTADONNA  
FRANCESCO E RANDAZZO GIUSEPPE - CAPO 383

Del reato ascritto ad Altadonna Francesco e  
Randazzo Giuseppe si occupa la parte della sentenza  
dedicata all'esame delle posizioni dei suddetti  
imputati e dell'omicidio del Badalamenti Antonino.

33.-RICETTAZIONE DOLLARI U.S.A. E TRAFFICO DI VALUTA -  
CAPI 384 E 385

Dei reati ascritti a Minesi Michele e Massa Giuseppe si occupa la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga di Mutolo Gaspare e Koh Bak Kin ed all'esame delle posizioni processuali degli stessi imputati.

34.-RICETTAZIONE E FAVOREGGIAMENTO PESONALE DI  
RANDAZZO FARO - CAPI 387, 388

Dei reati ascritti a Chimera Vittorio e Varrica Carmelo si occupa la parte della sentenza dedicata all'esame delle posizioni processuali dei predetti imputati.

35.-FURTO NELL'ABITAZIONE DI LA MALFA GIUSEPPE - CAPO  
393

Durante la fase istruttoria, Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha riferito di un furto commesso ai danni di La Malfa Giuseppe nella sua abitazione di Via Ponte di Mare in Palermo e di cui lui stesso ed altri associati alla cosca mafiosa di Corso Dei Mille sarebbero stati autori.

Ha infatti dichiarato il Sinagra che Rotolo Salvatore, sposato con la sorella di un cognato del La Malfa Giuseppe e con quest'ultimo in rapporti di buona amicizia, aveva reso noto che costui deteneva nella propria abitazione due fucili da caccia. L'esigenza di venire in possesso di armi necessarie alla realizzazione di altri reati aveva quindi spinto lo stesso Rotolo ed il Sinagra a chiedere a Baiamonte Angelo, che, come e' noto, costituiva il tramite fra Marchese Filippo, cui era riservata ogni decisione circa l'attivita' dei componenti della cosca, e gli altri associati, l'autorizzazione a commettere il furto.

Il Baiamonte Angelo, che conosceva il La Malfa Giuseppe e sapeva come questi fosse amico di vari altri appartenenti alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, aveva così commissionato il furto delle armi allo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956) ai suoi cugini Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio ed a Rotolo Salvatore, raccomandando però di usare la massima prudenza, affinché non si venisse a sapere della loro responsabilità.

Precauzioni rese necessarie dal fatto che di certo l'azione delittuosa sarebbe stata considerata in grave contrasto con precise regole di mafia, perché commessa ai danni di persona legata da rapporti di amicizia e di protezione con vari esponenti della "famiglia", attraverso i quali dopo il furto avrebbe cercato di recuperare la refurtiva.

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha quindi, molto dettagliatamente, descritto le modalità con cui venne commesso il furto.

Ha infatti riferito che, avvalendosi delle conoscenze che il Rotolo Salvatore aveva circa le abitudini dei componenti la famiglia del La Malfa Giuseppe, lui stesso ed il cugino Antonio,

introdottisi nell'abitazione dopo avere forzato una porta che dava su un terrazzo, non riuscendo a rinvenire le armi, si impossessavano di preziosi del valore di circa 50 milioni di lire.

Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo (cl.1956), durante la consumazione del furto erano invece rimasti all'esterno dell'abitazione per proteggere l'azione dei complici.

L'intera refurtiva veniva consegnata al Baiamonte Angelo, che di nuovo raccomandava al Sinagra ed agli altri di mantenere un assoluto riserbo su quanto era accaduto. Solo dopo qualche tempo, a ciascuno degli autori del furto veniva consegnata dal Baiamonte Angelo la somma di L.500.000, con la giustificazione che gran parte della refurtiva era andata ad altri esponenti della organizzazione mafiosa.

Con tali dichiarazioni il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha ammesso la propria responsabilita' ed ha altresì accusato i suoi correi di un furto che, come e' stato successivamente accertato, non venne mai denunciato alle autorita' di polizia.

Lo stesso La Malfa Giuseppe anzi, sentito dalla polizia, ha negato di aver mai subito alcun furto di oggetti preziosi.

Cio' che va quindi in primo luogo accertato e' se sia da ritenere credibile che il furto sia stato commesso.

Va detto, al riguardo, che gia' nel corso degli interrogatori del 6 dicembre 1984 e del 1 febbraio 1985 venivano riferite dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) talune circostanze in considerazione delle quali la mancata denuncia del furto e lo stesso comportamento processuale della parte offesa trovano una evidente giustificazione.

Il Sinagra riferiva, infatti, che il La Malfa Giuseppe, come si e' detto, amico del Rotolo Salvatore e di vari altri esponenti della "famiglia" di Corso dei Mille, subito il furto, si rivolse allo stesso Rotolo Salvatore ed al Sinagra, per il recupero dei gioielli confidando loro di sospettare di tale Lo Verso Antonio, conosciuto nella zona come autore di furti.

E' evidente che dopo essersi rivolto a persone che sapeva appartenere alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, il La Malfa Giuseppe non avrebbe potuto denunciare il furto alle autorita' di polizia.

Assai gravi, infatti, (e tale valutazione non puo' egli, conoscitore dell'ambiente, non avere

compiuto) avrebbero potuto essere per lui stesso e per le persone cui aveva conferito l'incarico di indagare e di recuperare la refurtiva, le conseguenze di un successivo interessamento alla vicenda da parte delle forze di polizia. È notorio, infatti, che condizioni imprescindibili per potere richiedere un intervento di tal genere è l'assoluta carenza di denunce all'autorità costituita.

Va considerato, peraltro, che avendo indicato il probabile responsabile del furto, il La Malfa Giuseppe aveva in sostanza chiesto che contro di lui venissero usati modi efficaci per accertare la sua effettiva responsabilità.

Lo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), infatti, ha rivelato che proprio lui, al fine di dissimulare la propria responsabilità per il furto, si occupò di interrogare il giovane, che ovviamente negò di averlo commesso.

Senza contare che un comportamento diverso da quello tenuto si sarebbe rivelato intimamente contraddittorio e certo sarebbe stato condannato da coloro cui il La Malfa Giuseppe si era rivolto.

Queste stesse ragioni e la comprensione della rilevanza processuale che dopo le dichiarazioni del

Sinagra Vincenzo (cl.1956), avrebbe avuto una sua diversa affermazione, spiegano, inoltre, perche' il La Malfa Giuseppe, anche nel corso della istruttoria, abbia continuato a negare di aver subito il furto; affermazione certamente dettata dalla paura di aggravare la posizione degli imputati, di cui il La Malfa Giuseppe ben conosceva la pericolosita'.

Va, quindi, negato che la mancata denuncia del furto costituisca un elemento che smentisca l'attendibilita' delle dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Come risulta agli atti del processo infatti, solo nel corso dell'interrogatorio del 12 febbraio 1985 tale circostanza venne contestata all'imputato "collaboratore", che pero' gia' prima nel ricostruire l'episodio aveva precisato quale fosse stato dopo il furto il comportamento della persona offesa del reato, la cui successiva omertosa reticenza costituisce, purtroppo, il normale coerente sviluppo.

Precisando, quindi, che per le ragioni esposte nonostante le dichiarazioni di La Malfa Giuseppe, la Corte ha ritenuto provata la materialita' del reato, occorre ora accertare gli elementi di responsabilita' degli imputati cui tale reato e' stato contestato.

In merito, va osservato che tutta una serie di indicazioni fornite dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) riguardo all'episodio del furto ed alla personalita' del La Malfa Giuseppe hanno trovato conferma negli accertamenti istruttori compiuti e nelle stesse parziali ammissioni del medesimo.

Quest'ultimo ha, infatti, ammesso di conoscere oltre al Rotolo Salvatore anche i tre cugini Sinagra nonche' Baiamonte Angelo confermando di essere titolare di una ditta per la conservazione del pesce in scatola, che ha sede nello stesso stabile ove si trova l'appartamento in cui venne commesso il furto.

Si e', inoltre, accertato che, nonostante i ladri non fossero riusciti a trovarli, il La Malfa Giuseppe deteneva nella sua abitazione i due fucili ed una pistola cal. 38, mentre un terzo fucile, anch'esso custodito nella abitazione di Via Ponte di Mare, e' risultato acquistato dal figlio La Malfa Gaspare, pero' in data successiva a quella del furto.

Sia pure in modo indiretto, infine, anche un'altra circostanza riferita dal Sinagra Vincenzo cl.1956 ha trovato riscontro nel corso delle indagini che proprio dalle sue dichiarazioni hanno preso avvio.

Il Sinagra ha infatti affermato che il figlio del La Malfa Giuseppe, La Malfa Gaspare, durante la latitanza del Rotolo Salvatore fornì a costui un suo documento di identità, così consentendogli di circolare liberamente.

E' stato successivamente accertato che effettivamente in quel periodo il Rotolo Salvatore faceva uso di un documento d'identità in cui erano riportate la sua fotografia e le complete generalità di La Malfa Gaspare, documento che però gli era stato rilasciato dal presidente della delegazione comunale del quartiere Settecannoli, Clemente Antonino, che per questo è stato anch'egli sottoposto a procedimento penale, il quale aveva attestato l'autenticità della fotografia.

Cio' che assume rilevanza è comunque il fatto che il Rotolo Salvatore, per potere fornire ai fini del rilascio del documento le esatte generalità del La Malfa Gaspare, doveva necessariamente intrattenere con la famiglia del La Malfa quei rapporti di conoscenza e di frequentazione, che, a detta del Sinagra, hanno agevolato e addirittura fatto insorgere il proposito di commettere il furto.

La complessiva ricostruzione dell'episodio compiuta dal Sinagra appare del resto assai convincente sia riguardo alla indicazione dello scopo avuto di mira inizialmente dagli autori del furto consistente nella necessita' di incrementare la disponibilita' di armi sempre nuove e diverse, da utilizzare in quel periodo di "guerra di mafia" per i numerosi omicidi nell'ambito dell'organizzazione criminale, sia riguardo alla indicazione degli altri responsabili del fatto.

Va ancora una volta ribadito che Rotolo Salvatore proprio grazie alle conoscenze che gli derivavano dal rapporto di amicizia che lo legava al La Malfa pote' fornire le indicazioni circa il tempo ed il modo in cui avrebbe dovuto essere commesso il furto e che Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha indicato come correi i suoi cugini Sinagra Vincenzo (cl.1952), detto "Tempesta" e Sinagra Antonio, in numerosissime altre occasioni autori insieme a lui di reati di ogni specie.

Per quanto riguarda Marchese Filippo, va invece rilevato che quanto dichiarato dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), e cioe' che anche da lui sarebbe venuto l'ordine di compiere il furto ai danni

del La Malfa Giuseppe, appare logicamente in contrasto con quanto lo stesso imputato ha dichiarato circa il comportamento tenuto dal Baiamonte Angelo.

E' da ritenere infatti che l'autorizzazione a compiere il furto sia frutto di autonoma iniziativa di quest'ultimo, come dimostra il fatto che egli piu' volte ebbe a raccomandare agli autori materiali di mantenere un assoluto segreto sulla vicenda nonche' la circostanza che lo stesso Baiamonte si pote' poi appropriare della intera refurtiva, compensando i correi con somme assolutamente modeste (500.000 lire) rispetto al valore dei preziosi, col pretesto che i gioielli erano finiti nelle mani di altri componenti l'associazione.

Del reato di cui al capo 393 vanno quindi dichiarati colpevoli gli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo (cl.1956) e Rotolo Salvatore; mentre dallo stesso reato va assolto per non aver commesso il fatto l'imputato Marchese Filippo.

36.-FURTO DI ENERGIA ELETTRICA RAFFINERIA DI VIA  
MESSINA MARINE - CAPI 394 e 395

Dei reati di furto di energia elettrica ed evasione della relativa imposta erariale ascritti a Di Salvo Nicola si occupa la parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di eroina in via Messina Marine e alla posizione processuale del predetto imputato.

37.-ESTORSIONE IN DANNO DI VITALE GIOVANNI - CAPO 397

Del reato contestato a Graziano Salvatore si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla posizione del predetto imputato.

38.-L'ESODO DA CIACULLI - CAPI 398-399

Per rispondere dei reati precisati ai capi 398 e 399 dell'epigrafe sono stati rinviati a giudizio dinanzi a questa Corte gli imputati Greco Michele, Greco Salvatore (cl.1927), Greco Giuseppe (cl.1952), Prestifilippo Mario Giovanni, Prestifilippo Giuseppe Francesco, Prestifilippo Giovanni (cl.1921) e Fici Giovanni.

Si tratta di alcuni episodi di violenza privata, nonché di attentati incendiari commessi ai danni di numerose famiglie abitanti nella locale borgata di Ciaculli, al fine di farle allontanare dal citato quartiere.

Invero, con Rapporto giudiziario del 3 novembre 1983 la locale Squadra Mobile (Vol.14 f. 404010 e ss.) informava la Procura della Repubblica di Palermo che nella zona di Ciaculli-Croceverde Giardini la fittissima rete di strade interpoderali, nei punti in cui si intersecavano tra di loro e con la pubblica via, erano state dotate rispettivamente di catene che

impedivano la circolazione veicolare e di robusti ed alti cancelli, che ostacolavano qualsiasi accesso ai giardini.

Peraltro, nel citato Rapporto veniva altresì segnalato che il gruppo mafioso facente capo ai Greco di Croceverde Giardini ed in particolare Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda" ed il di lui cugino Fici Giovanni, conducevano nella zona un' incisiva azione volta ad allontanare le famiglie che, a loro giudizio, non offrivano garanzie di affidabilità, instaurando un clima di terrore e di intimidazione nei confronti di tutti gli abitanti della borgata.

Tali episodi erano giustificati dagli investigatori da un duplice ordine di motivazioni:

- l'esigenza di creare a Ciaculli una rete viaria di massima sicurezza, che consentisse di raggiungere facilmente le zone viciniori senza correre il rischio di essere intercettati dalle forze dell'ordine;
- la necessità di allontanare dalla zona suddetta chiunque non offrisse idonee garanzie di piena collaborazione, perché legato da vincoli di parentela o amicizia con Greco Salvatore "Cicchiteddu" e con Greco Giovanni, detto "Giovannello".

A conferma di cio', emergeva che presentavano segni di effrazione le abitazioni, tutte ubicate in Via Ciaculli, di proprieta' di Marchese Pietro e Greco Salvatore, rispettivamente cognato e padre del citato Greco Giovanni, detto "Giovannello", nonche' di Greco Salvatore "Cicchiteddu" e del fratello di questi Greco Giuseppe, detto "Pine'" (Vol.14 f.404017-404018).

A seguito di ulteriori indagini veniva accertato lo stato di abbandono delle abitazioni di Fanale Giuseppe (via Ciaculli 265), dei fratelli Faraone Salvatore e Faraone Vincenzo (via Ciaculli 283) e di Bonaccorso Pietro (via Gibilrossa 24) (FP f.235132).

Sul posto venivano interpellati due abitanti del luogo, tali Conigliaro Salvatore e Pecoraro Domenica, i quali davano conferma che le famiglie Faraone, Fanale e Bonaccorso si erano improvvisamente allontanate dai loro appartamenti, lasciandoli in stato di totale abbandono.

Si procedeva quindi ad alcune perquisizioni domiciliari a seguito delle quali venivano rinvenute nell'abitazione di Merlino Rosa, via Ciaculli

160, due lettere anonime indirizzate a Bonaccorso Francesco, coniuge di quest'ultima, con le quali si invitava costui ad andare via dalla borgata di Ciaculli, pena gravi disgrazie (Vol.14 f.296 e Vol.170 f.227).

Peraltro il Bonaccorso Francesco riceveva una terza lettera, dopo aver abbandonato la propria abitazione, il cui contenuto era del seguente tenore: "Caro Francesco, se vediamo un'altra volta tua moglie a Ciaculli saremo costretti a prendere gravi provvedimenti nei tuoi confronti. Quindi se vuoi evitare questo ti preghiamo di non far salire piu' tua moglie a Ciaculli. Guarda che questo e' l'ultimo avvertimento e che questa e' l'ultima lettera che ti mandiamo. Allora a partire dal giorno che riceverai questa lettera non ti dovrai far vedere piu'." (Vol.170 f.229).

Infine, l'8 novembre 1983 l'Opel Kadett targata PA 279041, di proprieta' di Merlino Vincenzo e la Fiat 500 targata PA 316644, di proprieta' di Merlino Rosa, rispettivamente cognato e moglie di Bonaccorso Francesco, venivano completamente distrutte a causa di un incendio all'altezza del n. civico 160 di via Ciaculli (Vol.183 f.494055).

Inoltre, va incidentalmente rilevato che tale ultimo episodio e' stato erroneamente contestato al capo d'imputazione 399 come avvenuto l'1 novembre 1983, anziche' il giorno 8 dello stesso mese.

Nondimeno tale errore risulta del tutto irrilevante, posto che l'episodio de quo e' stato correttamente contestato nel mandato di cattura n.75/85 del 4/3/85 del locale Ufficio Istruzione.

Cio' premesso, emergeva, dunque, con chiarezza l'oggettiva conferma delle notizie confidenziali raccolte dagli organi di polizia, considerato che, in effetti, tutta una serie di nuclei familiari aveva abbandonato le proprie abitazioni in maniera repentina e, quindi, del tutto ingiustificabile.

In assenza di ulteriori riscontri le ragioni a monte di tale "esodo" dalla borgata di Ciaculli rimanevano sostanzialmente poco chiare, anche se l'intuizione e l'intelligenza investigativa del compianto Dott. Montana Giuseppe, come si vedra' in seguito, avevano colto nel segno nell'indicare, quali autori di tali episodi delittuosi, i membri della "famiglia" mafiosa che controllava territorialmente la zona di Ciaculli.

Invero, i fatti in esame sono strettamente connessi con un episodio della c.d. "guerra di mafia",

di cui si e' avuta notizia solo a seguito delle dichiarazioni di Calzetta Stefano e Buscetta Tommaso.

L'episodio in questione fa riferimento alla "tuffiata" (sparatoria) organizzata dai "perdenti" per uccidere Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda".

Tale sparatoria, come narra Calzetta Stefano, si era verificata proprio a Ciaculli nel giorno di Natale del 1982 ed era stata organizzata da Greco Giovanni, detto "Giovannello" e da Romano Giuseppe, detto "u miricanu" (cosi' chiamato per aver vissuto a lungo negli U.S.A.).

Il Buscetta Tommaso, nel confermare, del tutto autonomamente, l'episodio, anche in ordine alla data indicata dal Calzetta Stefano, chiariva che si era trattato di un tentativo non andato a buon fine di uccidere il Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda" (Vol.124 E.74).

Si e' gia' detto in altra sede che la reazione dei gruppi emergenti a tale attentato era stata tanto rapida quanto feroce, posto che gia' il giorno successivo (26 dicembre 1982) venivano uccisi Ficano Gaspare e Ficano Michele, "rei"

soltanto di essere padre e fratello della convivente di Greco Giovanni, detto "Giovannello", nonché Genova Giuseppe (genero del Buscetta Tommaso) e due suoi cugini D'Amico Antonio e D'Amico Orazio (delitti per l'esecuzione dei quali è stata usata una medesima pistola (Vol.203 f.23)).

Il 27 dicembre 1982 veniva ucciso Amodeo Paolo, amico della famiglia di Greco Giovanni, inteso "Giovannello" ed a distanza di due giorni venivano uccisi Buscetta Vincenzo e Buscetta Benedetto, rispettivamente fratello e nipote di Buscetta Tommaso.

Peraltro, nemmeno la fuga negli U.S.A. consentiva a Romano Giuseppe ("u miricanu") di salvarsi, tant'è che veniva ucciso, assieme a Tramontana Giuseppe (un vecchio amico di Buscetta Tommaso suo testimone alle nozze statunitensi con Girotti Vera) a Fort Lauderdale, in Florida, l'8 febbraio 1983.

Infine, il 13 marzo 1983 veniva ucciso Amodeo Giovanni, fratello di Amodeo Paolo.

Cio' premesso, va rilevato che proprio nel periodo immediatamente successivo alla "tufiata" contro Greco Giuseppe (cl.1952) "Scarpazzedda",

e piu' esattamente a partire dal mese di gennaio '83, si e' verificato l'allontanamento delle famiglie di cui qui si tratta.

Pertanto, risulta di tutta evidenza che tali episodi sono inscindibilmente collegati, posto che l'attentato a "Scarpazzedda", commesso nel pieno della borgata di Ciaculli, dimostrava che quest'ultima non era un luogo del tutto sicuro per la consorteria capeggiata da Greco Michele, a causa della presenza di famiglie legate in qualche modo al clan rivale, comunque non del tutto affidabili, che potevano costituire un punto di riferimento e di appoggio per le azioni di ritorsione degli avversari.

Emerge quindi con estrema chiarezza che proprio la "famiglia" capeggiata da Greco Michele, per motivi di sicurezza interna non poteva non deliberare l'allontanamento delle famiglie non gradite mediante il consueto metodo dell'intimidazione, particolarmente efficace in una zona dove il potere mafioso risulta oltremodo presente e palpabile.

Peraltro, la fondatezza e la veridicita' di tale assunto risulta pienamente confermata dalle risultanze istruttorie dalle quali emerge la prova che alcune famiglie residenti nella borgata di Ciaculli sono state esplicitamente minacciate e costrette ad abbandonare le loro abitazioni.

Invero, le indagini di P.G. hanno obiettivamente riscontrato, come si e' visto, l'esistenza nella citata borgata di abitazioni in stato di abbandono, di cui alcune con evidenti segni di effrazione, che sono facilmente comprensibili soltanto se si collegano con il tentato omicidio patito da Greco Giuseppe (cl.1952), detto "scarpazzedda", e con le immediate reazioni, tendenti alla ricerca di eventuali basi di appoggio o segnali di presenza dei killers nelle abitazioni dei parenti ed amici di Greco Giovanni, detto "Giovannello".

Inoltre, con riferimento alla fuga delle famiglie Fanale, Faraone, Bonaccorso Pietro e Merlino Rosa coniugata con Bonaccorso Francesco, va in primo luogo rilevato che gli stessi vicini di casa, sentiti sul posto dalla polizia (FP f.235132), hanno confermato che tali famiglie hanno abbandonato improvvisamente le loro abitazioni. E' quindi evidente che tali famiglie erano sospettate di avere dato ospitalita' ai componenti del "commando" ovvero poter darla in seguito.

Peraltro, per quanto concerne i coniugi Merlino Rosa e Bonaccorso Francesco, e' documentalmente dimostrato che subito dopo l'attentato

di cui si e' detto, segnatamente il 7 gennaio 1983 e il 18 gennaio 1983, costoro hanno ricevuto due lettere di minacce tendenti a costringerli ad abbandonare la loro abitazione (fatte oggetto di sequestro dalla P.G. in seguito ad una perquisizione domiciliare nell'abitazione dei due) (FP f.235132)).

Gli "inviti" ad andare via sono stati cosi' convincenti e perentori da indurre i citati coniugi ad abbandonare, poco dopo la ricezione delle citate lettere, il loro confortevole appartamento, per andare a convivere presso la loro figlia in via Pianel, nonche' ad interrompere la costruzione di un fabbricato di loro proprieta' sito nella stessa zona.

Veniva successivamente impedita sinanco la presenza sporadica nella borgata della donna, come dimostrato dalla terza lettera anonima, che si e' integralmente sopra riportata (vol.170 f.229), in concomitanza con la quale, come gia' accennato, le auto di Merlino Rosa e del fratello Merlino Vincenzo, parcheggiate in via Ciaculli n.160, venivano distrutte da un incendio.

Sentita in ordine a tali fatti, Merlino Rosa ha costantemente mantenuto, fin dalle prime indagini, un evidente atteggiamento omertoso,

confermato anche al dibattimento, senza, tuttavia, riuscire a fornire una valida giustificazione del suo comportamento e dichiarando in contrasto con quanto documentalmente provato di non avere ricevuto alcuna minaccia.

L'atteggiamento della Merlino Rosa risulta del tutto analogo a quello manifestato dalle altre persone offese coinvolte in questa vicenda, le quali hanno mantenuto, anche al dibattimento, un comportamento omertoso così intenso da essere paragonato ad un sostanziale mutismo, anche in ordine a circostanze di fatto notorie o, peggio, del tutto ininfluenti.

Invero, al dibattimento, Merlino Vincenzo, sentito in ordine all'incendio della propria auto, in maniera quasi patetica, ha manifestato notevoli difficoltà financo nell'ammettere che la sua automobile si era in effetti incendiata, per finire con il dichiarare candidamente che l'autovettura si era bruciata per autocombustione, in contrasto con la sorella che pochi minuti prima aveva ammesso di avere sentito prima del divampare dell'incendio una deflagrazione.

Altrettanto emblematica risulta la dichiarazione resa al dibattimento da Bonaccorso Pietro, il quale, richiesto di esporre quantomeno il motivo del suo allontanamento, si e' contraddetto banalmente, asserendo dapprima di essere andato via per lavoro, per poi ammettere di avere lasciato un ambito posto all'Italtel per trasferirsi in Toscana a fare sostanzialmente il disoccupato.

Orbene, anche in questo caso, non bisogna spendere molte parole per dimostrare che, in effetti, il Bonaccorso Pietro e' scappato via da Ciaculli, rinunciando ad un posto sicuro nella sua terra di origine, per accontentarsi di qualunque lavoro purché fuori della sua borgata.

Anche Fanale Giuseppe, non e' riuscito ad essere convincente, allorché ha affermato di essersi allontanato assieme a tutta la sua famiglia dalla loro abitazione di Ciaculli per assistere il fratello, affetto, a suo dire, da arteriosclerosi all'età di 56 anni.

Invero, a parte l'estrema improbabilità che una tale malattia colpisca un individuo di tale età, non si capisce perché il Fanale Giuseppe si era trasferito con tutta la famiglia nell'appartamento di soli 4 vani del fratello, posto che all'assistenza di

quest'ultimo avrebbe molto piu' comodamente e razionalmente potuto provvedere la di lui moglie.

In ordine poi a quanto riferito da Faraone Salvatore, occorre rilevare che e' davvero difficile credere che quest'ultimo abbia improvvisamente deciso di trasferirsi a Villabate, per andare a vivere in un appartamento preso in locazione, allontanandosi dalla sua casa di Ciaculli, soltanto a causa dei dissidi intercorsi tra sua madre ottantenne e la moglie, dopo una convivenza durata 15 anni.

Peraltro, lo stesso Faraone, non e' riuscito a ricordare, sia pure approssimativamente, neanche il periodo e la durata di tale trasferimento, tanto che si e' sentito in dovere di informare la Corte che soffre di "dolore cervicale" aggiungendo che: "la memoria tanto non mi accompagna".

In proposito, non puo' non rilevarsi che la memoria di cui parla il Faraone, non lo "accompagna" affatto, se si considera che egli ha manifestato notevoli difficolta' nel ricordare i suoi stessi vicini di casa, con i quali ha convissuto per decenni e non e' riuscito ad indicare neanche il luogo dove abita il fratello.

Nondimeno, la succitata memoria, come per incanto, e' ricomparsa nitida, precisa e puntuale nel

rispondere con immediatezza negativamente alla domanda se egli ha avuto sentore di una sparatoria avvenuta nel lontano Natale del 1982 a Ciaculli.

Orbene, da quanto sopra esposto risulta chiaro che tutti costoro si sono allontanati dalle loro abitazioni di Ciaculli a seguito delle minacce poste in essere dagli appartenenti alla "famiglia" mafiosa capeggiata da Greco Michele.

Cio' perche', dopo il fallito attentato ai danni di Greco Giuseppe (cl.1952), detto "scarpazzedda", la citata cosca ha deciso di garantire al meglio la sicurezza del proprio territorio sia rafforzando, nel modo descritto, le difese delle vie d'accesso alle strade interpoderali, nonche' la percorribilita' interna delle stesse, sia allontanando dalla borgata qualsiasi individuo che fosse men che affidabile e che potesse in futuro essere usato come base logistica per altre incursioni armate.

Peraltro, va detto incidentalmente, che la gravita' di un simile episodio non discende soltanto dalla sua qualificazione giuridica, che, a fronte dei delitti contestati in questo processo sarebbe di ben scarsa rilevanza, ma discende dalla circostanza che tutta questa vicenda risulta emblematica circa il potere esercitato dalle cosche in termini di controllo del territorio.

Un potere così forte e radicato da poter stabilire chi può rimanere e chi, invece, deve andare via da una borgata, in totale spregio delle più elementari libertà individuali, nonché delle stesse istituzioni che, nel caso de quo, risultano sostituite in "toto" dal potere mafioso, l'unico di fatto esistente ed operante.

Inoltre, tutto questo chiarisce, anche se non giustifica, l'ostinato atteggiamento omertoso delle stesse vittime dei reati in esame, osservato in maniera così esasperata da scadere, in certi casi, nel ridicolo.

Cio' posto, per quanto concerne le singole posizioni degli imputati, in ordine ai reati loro ascritti ai capi 398 e 399 dell'epigrafe, risulta provata la responsabilità di Greco Michele, Greco Giuseppe (cl.1952) detto "Scarpazzedda" e Fici Giovanni.

Invero, la posizione di preminenza di Greco Michele, il ruolo di primissimo piano esercitato dal citato "Scarpazzedda" nell'ambito della stessa cosca, il coinvolgimento in prima persona di quest'ultimo nella "tufiata" avvenuta a Ciaculli, che, come si è detto, ha dato origine ai fatti in esame, danno la prova che soltanto costoro avevano

l'interesse e la possibilita' di determinare le azioni delittuose loro contestate ai capi 398 e 399 dell'epigrafe.

Per quanto concerne Fici Giovanni, va osservato che la sua responsabilita' in ordine ai citati reati emerge non solo dalla gia' dimostrata sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Ciaculli, come Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda" di cui era, oltre che cugino, uno dei piu' fidati gregari, ma anche dal fatto che all'atto del suo arresto, avvenuto l'11 novembre 1983, cioe' dopo pochi giorni dall'incendio delle due auto patite da Merlino Rosa e Merlino Vincenzo, a seguito di un movimentato inseguimento, e' stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, che risultavano aprire vari cancelli d'ingresso delle citate strade interpoderali di Ciaculli.

Tale ulteriore elemento di riscontro obiettivo lascia logicamente desumere che al Fici Giovanni era demandato il controllo del territorio e che egli era certamente uno dei latitanti, di cui doveva assicurarsi, col sistema illustrato, la sicurezza, dato che anche il luogo del suo arresto dimostra che si muoveva tranquillamente nella zona.

Appare quindi, tramite il Fici Giovanni, confermata la riferibilita' dei fatti delittuosi alla "famiglia" di Ciaculli e l'impossibilita' che persone diverse da Greco Michele e da Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda", dato il loro ruolo rivestito nell'ambito delle struttura associativa, potessero concorrere a deliberare i fatti delittuosi di cui ci si occupa, che presuppongono logicamente il pieno ed incontrastato esercizio del potere mafioso.

Non bisogna infatti dimenticare che, secondo le concordi dichiarazioni di Buscetta Tommaso, di Contorno Salvatore e di Marsala Vincenzo, Greco Michele ricopriva il ruolo di capo assoluto della "Commissione" cioe' dell'organo collegiale direttivo per la provincia di Palermo, cui venivano sottoposte tutte le questioni piu' rilevanti, mentre Greco Giuseppe (cl.1952) quale "rappresentante" della "famiglia" di Ciaculli era il diretto responsabile del controllo del territorio.

Pertanto, va affermata la responsabilita' anche di Fici Giovanni in ordine ai reati a lui contestati ai capi 398 e 399 dell'epigrafe.

Nei confronti di Prestifilippo Mario Giovanni va dichiarata non doversi procedere per intervenuta morte dell'imputato nel corso del dibattimento.

Inoltre, per quanto concerne gli imputati Prestifilippo Giuseppe Francesco e Prestifilippo Giovanni (cl.1921), va osservato che benché sia provata la loro appartenenza alla cosca di Ciaculli ed il loro ruolo di prestigio, tuttavia in mancanza di ulteriori elementi di riscontro specifico riferibili a loro individualmente e tenuto conto che non ricoprivano alcuna carica che comportasse necessariamente la partecipazione a momenti decisionali in relazione ad ogni attività criminosa, vanno assolti, per insufficienza di prove, dai reati loro contestati ai capi di imputazione nn.398 e 399.

Infine, in ordine alla posizione di Greco Salvatore (cl.1927), va osservato che benché costui risulti avere comunanza di vita e di interessi col fratello Greco Michele, tuttavia in mancanza di altri elementi specifici non si può senz'altro argomentare che egli avesse poteri decisionali sostanzialmente identici.

Pertanto, quest'ultimo, va assolto dai reati contestatigli ai capi 398 e 399 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

39.-FURTO MOTOCICLETTA DI DI FEDE GIORGIO - CAPO 400

Il reato di furto aggravato ascritto a Marchese Filippo e Raccuglia Cosmo concerne il ritrovamento di una motocicletta risultata rubata a Di Fede Giorgio.

Di tale reato tratta la scheda personale di Marchese Filippo e Raccuglia Cosmo cui si rinvia.

40.-FALSO DELLA CARTA D'IDENTITA' RILASCIATA A ROTOLO  
SALVATORE - CAPO 401

Del reato di falso ascritto a Clemente Antonino,  
Rotolo Salvatore e La Malfa Gaspare trattano le parti  
della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni  
processuali cui si rinvia.

41.-REATI DI FALSO PATENTE DI GUIDA COMMESSI DA FICI  
GIOVANNI - CAPI 402-403

Per quanto concerne la posizione processuale dell'imputato Fici Giovanni in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 402 e 403 dell'epigrafe va osservato quanto segue.

Il giorno 11 novembre 1983, alle ore 10.30, una pattuglia dei Carabinieri di Palermo, nel corso di un avventuroso inseguimento traeva in arresto Fici Giovanni, da lungo tempo latitante (Vol.5/A f.000916 e ss.).

A seguito delle perquisizioni di rito, il Fici Giovanni veniva trovato in possesso tra l'altro di una patente di guida, rilasciata dalla Prefettura di Palermo, con numero 2011760, all'apparenza, regolarmente vistata.

Nondimeno, su tale documento la fotografia riproduceva le fattezze del Fici Giovanni, ma risultava intestata a tale Lombino Vincenzo, nato a Palermo il 26 marzo 1956 ed ivi residente in piazza Castellaccio n.19.

Dai successivi accertamenti risultava, ovviamente, la falsita' di tale documento, sia in ordine ai dati anagrafici, sia in riferimento al numero ivi indicato.

Peraltro, la stessa presenza della foto del Fici Giovanni sul documento vistato dimostrava, altresì, che anche l'apposta impronta del sigillo della Prefettura di Palermo era contraffatta.

Cio' premesso, emerge, ictu oculi, dalla stessa esposizione dei fatti la piena responsabilita' dell'imputato, in ordine ai suddetti reati.

42.-REATI DI FALSO E RICETTAZIONE PATENTE DI GUIDA  
COMMESSI DA MARSALONE SALVATORE - CAPI 404-405

Nei confronti di Marsalone Salvatore venne emesso mandato di cattura n.68/84 del 29 febbraio 1984 per i reati di falso e ricettazione, essendo egli stato trovato in possesso - al momento del suo arresto - di patente di guida e carta di identita', con false generalita' di Trippodo Ignazio, redatte su moduli provenienti da furti commessi in Cosenza e Portici.

Gli elementi di responsabilita', documentalmente provata, emergono dal rapporto relativo al suo arresto ed alle conseguenti indagini (Vol. 27 f.74).

Il Marsalone Salvatore va, pertanto, condannato anche in relazione ai predetti reati.

Per le ulteriori statuizioni si rimanda alla sua posizione processuale.

43.-ISTIGAZIONE ALLA PAZZIA DI SINAGRA VINCENZO  
CL.1956 - CAPO 406.

Per rispondere del capo d'imputazione contestato al n.406 dell'epigrafe, sono stati rinviati a giudizio gli imputati Spadaro Francesco (cl.1958), Senapa Pietro, Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Gambino Giuseppe, Pullara' Giovan Battista, Chiaracane Salvatore e Zanca Giuseppe.

I predetti sono accusati di avere istigato Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio a fingersi infermi di mente al fine di trarre in inganno il perito psichiatra nell'ambito del procedimento penale instaurato nei loro confronti per l'omicidio di Di Fatta Diego.

La fonte dell'accusa si fonda sulle dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo (cl.1956) piu' volte reiterate e confermate anche in sede dibattimentale.

Occorre innanzi tutto precisare che la collaborazione del suddetto e' iniziata in maniera del

tutto spontanea ed autonoma avendo egli richiesto di conferire con il Giudice Istruttore incaricato delle indagini in ordine all'omicidio del Di Fatta Diego.

Interrogato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, nel novembre 1983 (Vol.1/F f.011764), il Sinagra Vincenzo (cl.1956) spontaneamente affermava: "gia' in Questura, mio cugino Antonio si mise a fare il pazzo, mentre io mantenni l'atteggiamento normale e dissi che ero estraneo all'accaduto. Mentre ero in carcere, in cella di isolamento, fui avvicinato da Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958), che mi disse che, anch'io, come i miei due cugini, dovevo fare il pazzo. Risposi che non sapevo come farlo e lui mi disse che dovevo mettermi ad urlare e dire che volevo andare a pescare. E' vero che ero in cella di isolamento, ma nel carcere i mafiosi hanno libero accesso dovunque. Le guardie infatti si spaventano, e ad un loro ordine aprono qualsiasi cella, anche quelle d'isolamento. Sempre in carcere, Senapa Pietro ed uno del clan Bonanno mi intimarono di continuare a fare il pazzo, minacciando che ove avessi smesso mi avrebbero tagliato la testa.

Io infatti avevo mandato a dire a Bonta' Giovanni (passato dalla vecchia alla nuova mafia), che non sapevo continuare a fare il pazzo.

La risposta fu quella che ora ho detto." .....  
"altro collaboratore e' l'avvocato Chiaracane, che riferisce tutto a Marchese Filippo e che ne reca gli ordini al carcere. Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958), inoltre ci disse che l'avvocato Chiaracane aveva suggerito a noi tre di fare i pazzi perche' non avevamo altra via di uscita. In caso contrario, essendo stati colti sul fatto, avrebbero fatto il processo diretto e saremmo stati condannati a 30 anni."

Tale dichiarazione iniziale sara' in seguito arricchita di ulteriori particolari da parte del Sinagra Vincenzo (cl.1956) ma sostanzialmente restera' immutata nelle sue linee essenziali.

Infatti, in un'altra dichiarazione (Vol.1/F f.011836), precisava: "quando io venni arrestato in occasione dell'omicidio Di Fatta e venni condotto nella cella d'isolamento, nello stesso giorno e cioe' verso le ore 20,30-21 - ora in cui entrai in carcere - mi venne portato in cella cibo e caffe' offertimi da Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958) come mi disse la guardia che era

di servizio all'isolamento e che mi porto' i generi suddetti. L'indomani mattina venne a trovarmi il Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958), erano le ore 8,30-9, il quale contatto' anche i miei cugini al fine di apprestare una linea difensiva. Io feci presente di essermi scordato nella macchina la pistola, in quanto ero rimasto scioccato di avere dovuto sparare ad un amico d'infanzia. Lo Spadaro mi disse che ne avrebbe parlato con l'avvocato. L'indomani mattina, verso le 10 si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958), assieme ad un altro di cui non ricordo il nome, i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che in caso contrario avremmo rischiato da 30 anni all'ergastolo. A me in particolare ordinarono di dire che dovevo andare a pescare, ad Antonio di chiedere della mamma ed al Vincenzo di chiedere di una barca.

In conseguenza di cio' venimmo legati alla 4<sup>a</sup> sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo avvisati da Peppuccio Madonia (Madonia Giuseppe), figlio di Ciccio, (Madonia Francesco) dell'arrivo del giudice per gli

interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia. La venuta del giudice era comunicata ai Madonia dall'avvocato Chiaracane."

Ed ancora (Vol.1/F f.011860): "sto riferendo alla S.V. tutte queste cose perche' mi sono stancato di simulare la pazzia e non me la sento di continuare all'infinito di recitare la parte che mi si vuole imporre dai capi della cosca. Inoltre, l'ultima volta che sono stato a Palermo, sono stato avvicinato dal Senapa e da uno dei Bonanno di cui non ricordo il nome, i quali dissero di venire da parte di Bontate Giovanni e mi chiesero conto e ragione del fatto che io non volevo e non sapevo fare il pazzo, dicendomi che se non mi comportavo bene mi avrebbero strappato la testa. Poiche' sono consapevole che non avrei saputo simulare la pazzia in modo adeguato, ho deciso di collaborare con la giustizia e di fare nella mia vita almeno una cosa buona. Peraltro mi rendo conto della mia posizione e non mi aspetto benefici di alcun genere anche se sono pentito e chiedo perdono alle famiglie delle vittime. Il Bontate Giovanni faceva parte della vecchia mafia ma ormai da tempo e' passato alle cosche vincenti."

Nel corso del medesimo interrogatorio (Vol.1/F f.011866), il Sinagra Vincenzo (cl.1956), riconosceva in fotografia l'effigie di Spadaro Francesco (cl.1958) come colui che era stato precedentemente indicato come Spadaro Peppuccio.

Riconosceva in fotografia anche Pullara' Giovan Battista e narrava un'altro episodio accaduto durante la sua detenzione nel carcere dell'Ucciardone: "devo dire che costui (Pullara' Giovan Battista) assieme a Senapa Pietro e Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958) mi aiuto' a simulare un tentato suicidio a mezzo impiccagione che serviva ad avvalorare la mia pazzia. In particolare devo dire che fu proprio il Pullara' a farmi sul collo un segno con uno spago e gli altri mi misero un cappio di lenzuola al collo e cominciarono a gridare per attirare le guardie fingendo di attivarsi a soccorrermi.

Io in effetti mi spaventai che mi impiccassero veramente anche perche' avevo manifestato stanchezza per la continua finzione di pazzia. Le cose invece andarono per il meglio e gli agenti credettero davvero ad un tentativo di suicidio."

Quindi egli riconosceva nella foto di Bonanno Armando quel Bonanno che lo aveva minacciato in carcere nel caso in cui non avesse continuato nelle sue manifestazioni di pazzia (Vol.1/F f.012067), precisando altresì: "era proprio questo Bonanno che mi avvertiva di intensificare le manifestazioni di pazzia quando stava per venire il giudice. Rettifico nel senso che il Bonanno mi minaccio' assieme a Senapa Pietro mentre mi avvertiva dell'arrivo del giudice il Madonia che era coimputato con il Bonanno. Confermo che dell'arrivo del giudice venivano avvertiti da parte dell'avvocato Chiaracane."

Nel confermare le precedenti dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica di Palermo, il Sinagra interrogato dal Giudice Istruttore (Vol.8/F f.014127), dichiarava ulteriormente: "escludo che i miei parenti e nemmeno i miei genitori e fratello, possano aver pagato onorari per l'avvocati Chiaracane. Tra l'altro, faccio presente che io non ho mai detto ai miei genitori di interessarsi per l'avvocato, poiche' sapevo che a tutto avrebbe pensato l'organizzazione e che, pertanto, era inutile pensarci da me o per il tramite dei miei congiunti. E' vero che l'avvocato Chiaracane non assisteva agli

interrogatori quando io simulavo la pazzia. Pero', posso dire che, una volta, l'ho visto dalla porta, quando e' entrato per interrogarmi il giudice Micciche' accompagnato da due donne, puo' darsi, pure, che si trattasse dell'interrogatorio da parte del giudice Signorino. In ogni caso, debbo ribadire che tutte le volte che sono stato interrogato venivo avvertito per il tramite di Madonia Giuseppe o di Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958) o di Bontate Giovanni, tempestivamente, dell'interrogatorio stesso e della necessita' di accentuare le forme di pazzia. Costoro mi dicevano espressamente che era stato l'avvocato Chiaracane ad avvertirli affinche' io accentuassi la mia simulazione di pazzia davanti al giudice."

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) manteneva ferme le sue dichiarazioni accusatorie anche nel corso del confronto con Chiaracane Salvatore (Vol.70 f.433974), aggiungendo che anche nel corso dell'interrogatorio del tentato omicidio di Lo Verso, su suggerimento di Senapa Pietro, cui si era rivolto per consigli tramite un detenuto "lavorante", aveva continuato a simulare  
l a p a z z i a

(Vol.70 f.433981), ed infine nel corso dell'interrogatorio reso il 24 maggio 1984 (Vol.80 f.437962), insisteva nel dichiarare: "ribadisco che Bontate Giovanni mi esorto' e consiglio' anche personalmente ad insistere nelle mie manifestazioni di pazzia. per la verita' intendo precisare che dapprima fui consigliato da Pippo Zanca (Zanca Giuseppe) e da Spadaro Francesco cl.1958, detto "Peppuccio".

Successivamente, quando gia' mi trovavo in letto di contenzione, ebbi modo di osservare che alcune persone si affacciavano alla finestra che dava sull'atrio del passeggio, incitandoci a continuare nelle nostre manifestazioni di pazzia ed assicurandoci che solo cosi' tutto poteva andare bene, una di queste persone non era da me conosciuta ed io chiesi chi fosse a mio cugino "Tempesta", il quale mi disse che era Giovanni Bontate il quale apparteneva alla vecchia mafia ma ora si era alleato con noi, in quanto non aveva altra scelta dopo che gli era stato ucciso il fratello. Me lo indico' come persona autorevole ed in grado di avere frequenti contatti con avvocati. Preciso che allorche' lo vidi per la prima volta nella suddescritta occasione il Bontate era in compagnia di Fazio Salvatore.

In epoca ancora successiva, il Bontate personalmente mi promise che mi avrebbe fatto avere una lametta con la quale avrei potuto procurarmi lievi ferite per dare cosi' anche questo riscontro alle mie manifestazioni di pazzia. Io rimasi piuttosto sconcertato della proposta e tramite un detenuto lavorante mandai un messaggio al Bontate facendogli sapere che non ce la facevo piu' a fare il pazzo. Dopo di cio' mi vidi avvicinare da Senapa Pietro ed uno dei Bonanno, i quali mi minacciarono dicendomi che mi avrebbero "scippato" la testa se non avessi continuato nelle manifestazioni di pazzia. Cio' avvenne dopo che rientrai a Palermo dal periodo di osservazione a S.Eframo, che e' il manicomio di Napoli."

Anche nel corso del dibattimento, all'udienza del 12 giugno 1986, Sinagra Vincenzo (cl.1956) reiterava le sue accuse raccontando minuziosamente tutti gli episodi e i fatti e le circostanze inerenti alla simulazione della sua pazzia, aggiungendo che in occasione della venuta del giudice con altre due donne per interrogarlo, gli fu suggerito persino di farsi trovare completamente nudo per scoraggiare qualsiasi intento inquisitorio.

Le uniche differenze riscontrate nel corso delle dichiarazioni rese al dibattimento sono la menzione di Puccio Vincenzo, assieme ai Madonia ed a Bonanno Armando, e la ritrattazione di ogni accusa nei confronti di Senapa Pietro, che si premura di togliere da qualsiasi episodio criminoso, senza però sostituirlo con altra persona.

Per quanto concerne la citazione di Puccio Vincenzo, la Corte si è convinta che si è trattato di un "lapsus" nel momento in cui citava i nominativi delle persone coinvolte nelle indagini per l'uccisione del capitano Basile Emanuele.

Cio' si desume chiaramente dal fatto che dopo poche pagine egli sta per ripetere l'errore nominando Puccio ma si corregge in tempo e parlerà di Bonanno Armando.

Peraltro, la citazione del Puccio Vincenzo nel contesto delle dichiarazioni sembra piuttosto riferibile alla sua qualità di appartenente alla mafia vincente, così come gli riferiva l'omonimo cugino "Tempesta".

Per quanto concerne poi Senapa Pietro, non bisogna trascurare che all'udienza del 29 ottobre 1986 il Sinagra Vincenzo (cl.1956) nuovamente

interrogato, chiariva che aveva cercato di aiutare qualcuno degli imputati accusati e tra questi Senapa Pietro, perche' a cio' indotto dai suoi familiari che gli avevano prospettato da un lato il pericolo che correvano e dall'altro la possibilita' concreta di sostanziosi aiuti economici loro promessi.

Gia' in altre parti del presente provvedimento si e' affrontato, sia in generale che in relazione a specifici episodi, il problema della attendibilita' delle dichiarazioni del Sinagra.

In questa sede preme sottolineare che le sue dichiarazioni sono da ritenersi veritiere e genuine, oltre che per le miriadi di riscontri obiettivi in punti decisivi per l'accertamento dei fatti e della responsabilita' degli accusati, anche per la loro spontaneita', logicita', costanza e reiterazione, anche a seguito delle contestazioni da parte dei difensori e della Corte, che ha avuto cosi' modo di sottoporle ad un rigoroso esame critico.

Ai fini dell'attendibilita' intrinseca del Sinagra e' da porre in risalto come la sua personalita', la sua formazione culturale ed ambientale, la sua "acutezza mentale" lo rendono assolutamente incapace di costruire menzogne o accuse

calunniöse, tanto che i suoi tentativi di simulare la pazzia o di occultare parzialmente la verita', impostigli da agenti esterni, sono miseramente falliti.

Ne' sotto il medesimo profilo possono trascurarsi le seguenti considerazioni che appaiono sicuri indici di attendibilita'.

Egli ha ammesso la partecipazione a gravissimi fatti delittuosi, per i quali non sarebbe certamente emersa la sua responsabilita'.

E proprio la gravita' dei reati confessati, fa venir meno qualsiasi ipotesi di intenti utilitaristici.

Come egli stesso ha espressamente dichiarato, la sua collaborazione e' stata determinata principalmente dalla stanchezza di simulare quell'atteggiamento psicologico di infermita' mentale che doveva essere pazientemente costruito e che gli imponeva di "recitare" una parte.

Non sono, inoltre, emerse nel corso dell'istruttoria specifiche ragioni di astio o di rancore che possano giustificare eventuali azioni di ritorsione alla base delle indicazioni di altrui responsabilita'.

Infine, le sue conoscenze sull'organizzazione mafiosa sono state riscontrate da altre fonti autonome e da lui certamente non conosciute.

Ed egli ha avuto sempre cura di fornire di ogni fatto anche i minimi particolari, numerosi dei quali sono stati obiettivamente oggetto di riscontro.

Cio' premesso sulla attendibilita' intrinseca del Sinagra Vincenzo (cl.1956) si osserva che le dichiarazioni di quest'ultimo, il quale avrebbe dovuto trovarsi in regime di isolamento a seguito dell'arresto in flagranza per l'omicidio di Di Fatta Diego, sono state ritenute dai difensori degli imputati addirittura fantasiose, in quanto in contrasto con il contenuto degli interrogatori resi dagli agenti di custodia Gitto Luciano, Aurispa Carlo, La Loggia Gaetano e Pupella Angelo, inizialmente incriminati per omissione di atti d'ufficio, e successivamente prosciolti per difetto di giurisdizione dell'autorita' ordinaria, stante la competenza della magistratura militare.

Prescindendo dall'ovvia considerazione che nei descritti atti istruttori gli agenti di custodia hanno esercitato legittimamente il loro diritto di difesa negando qualsiasi responsabilita', gia' da talune loro

dichiarazioni si possono trarre degli elementi di riscontro alle affermazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) .

Ed infatti si apprende (FP f.217567, FP f.219524):

- che presso la 9<sup>a</sup> sezione dell'Ucciardone, si trovavano ristretti detenuti in regime di isolamento e detenuti ammessi a vita comune e tra questi proprio lo Spadaro Francesco (cl.1958), Senapa Pietro e Zanca Giuseppe;

- che il primo di questi si trovava al piano superiore rispetto, al Sinagra Vincenzo (cl.1956);

che tra le ore 17 e le ore 19 i detenuti non inquisiti venivano accompagnati "all'aria";

- che la mattina venivano aperte le celle alle ore 7,30 per accompagnare i detenuti in isolamento nel proprio cubicolo "all'aria";

- che alle ore 8,30 venivano aperte le porte dei detenuti ammessi a vita comune ed infine che tutti i detenuti, isolati e non, potevano tranquillamente comunicare tra di loro a viva voce da una finestra ad un'altra o dal cortile di passeggio (siti in posizione sottostante alle finestre delle celle d'isolamento) ovvero dalle porte delle celle anche se poste in piani diversi.

Si puo' quindi concludere che il regime di isolamento presso la 9<sup>a</sup> sezione della Casa Circondariale dell'Ucciardone, al momento dei fatti di cui ci si occupa, era solamente fittizio.

A cio' si aggiunga che anche altre fonti assolutamente autonome rispetto al Sinagra hanno riferito circa il trattamento di favore riservato nel predetto istituto ai detenuti mafiosi.

Infatti, Coniglio Salvatore ha menzionato alcuni episodi dai quali emerge la sostanziale liberta' di movimento che veniva riservata, all'epoca dei fatti, ai mafiosi di "spicco".

Questi dichiarava testualmente: "...non ho visto all'interno della Casa Circondariale di Palermo Pullara' Ignazio, mentre ho avuto modo di vedere il di lui fratello Pullara' Giovan Battista, che godeva all'interno del carcere del massimo rispetto ed anche della massima liberta' di movimento e cio' indipendentemente dall'ora d'aria, recandosi all'ufficio matricola ed in altri locali del centro reclusorio.

Anche l'Adelfio aveva una certa liberta' e ricordo che mi venne a trovare dalla 7<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> sezione dove io mi trovavo recluso e cio' per concordare la nostra posizione processuale in vista degli interrogatori.

Non so come abbia fatto l'Adelfio a raggiungermi all'8^ sezione; sia l'Adelfio che gli altri hanno il carcere in mano e fanno quello che vogliono (Vol.206 f.15)".

Altre notizie sulla situazione carceraria dell'epoca erano fornite da Anselmo Salvatore (Vol.133 f.262, Vol.134 f.169), il quale, parlando di Bonanno Armando, dichiarava di aver notato, durante un periodo di comune detenzione, che quest'ultimo manteneva stretti legami con Capizzi Benedetto, Fazio Salvatore, Fascella Pietro, Gambino Giuseppe, considerati, a suo dire, all'interno della Casa Circondariale "elementi di spicco".

Ancora il Coniglio, parlando di Bontate Giovanni, narrava che costui durante la detenzione era divenuto "figlioccio" di Lo Iacono Pietro e che l'avvenimento era stato festeggiato con champagne (Vol.206 f.36 e seguenti); mentre Anselmo Salvatore riferiva che lo stesso Bontate Giovanni si recava spesso a mangiare nella cella del "padrino" (Vol.133 f.262).

Sempre il Coniglio parlando di Gambino Giuseppe, riferiva che quest'ultimo soleva riunirsi

in carcere, nella stessa cella, con Bontate Giovanni, Adelfio Francesco, Pullara' Giovan Battista ed altri mafiosi e che sempre all'Ucciardone quest'ultimo assieme a Spadaro Francesco (cl.1958) e Di Giacomo Giovanni, avevano selvaggiamente picchiato Alberti Gerlando, detto "U' Paccare'" (Vol.206 f.88).

Da quanto sopra detto emerge con chiarezza la desolante condizione in cui si trovava, all'epoca dei fatti, in piena "guerra di mafia", la Casa Circondariale dell'Ucciardone di Palermo, dove i detenuti di un certo rango, erano in grado di festeggiare o pranzare a loro piacimento, di spostarsi nelle celle altrui, o peggio da una sezione ad un'altra, di organizzare spedizioni punitive (si ricordi peraltro che nello stesso carcere e' stato commesso l'omicidio di Marchese Pietro), di predisporre ed imporre linee di difesa anche a riguardo a imputati in stato di isolamento.

Peraltro, una tanto autorevole quanto clamorosa conferma, e' offerta da una relazione informativa svolta da due magistrati dalla locale Procura della Repubblica a seguito di una visita "a sorpresa" nella sezione della Casa Circondariale dell'Ucciardone destinata ai detenuti in isolamento (Vol.86 f.439665 e seguenti).

Invero, i due magistrati del P.M. che hanno sottoscritto la relazione hanno compiuto la suddetta visita spinti dalla necessita' di verificare le effettive condizioni in cui si trovavano i detenuti in isolamento, posto che nel corso dell'interrogatorio del detenuto francese Champiot Jean Claude, quest'ultimo, benché inquisito, aveva nominato come suo avvocato di fiducia un legale di cui teoricamente non poteva conoscere il nome.

Quest'ultimo, richiesto dagli attoniti magistrati come mai aveva potuto fare il nome di un avvocato del Foro di Palermo, dichiarava candidamente che il professionista gli era stato segnalato, dietro sua richiesta avanzata a diversi altri detenuti, da uno di essi che parlava un po' di francese.

Dichiarava, inoltre, che egli stesso aveva avuto due o tre occasioni per incontrarsi con gruppi di cinque - dieci detenuti in occasione delle docce dove era possibile parlare liberamente in presenza e con l'acquiescenza degli agenti di custodia.

I suddetti magistrati procedevano, quindi, alla citata visita "a sorpresa" e constatavano in primo luogo la totale inadeguatezza dei locali e delle strutture, assolutamente inidonee a garantire il regime di isolamento carcerario.

Ma, quel che e' peggio, verificavano "de visu" la presenza piu' o meno contemporanea negli stessi luoghi di tre detenuti in isolamento, coimputati nello stesso procedimento, di cui uno di loro, Alberti Gerlando, era stato poco prima da loro stessi interrogato.

I magistrati avevano modo di rilevare, al momento della visita fuori programma, che quasi tutte le porte esterne delle celle erano aperte mentre erano chiusi soltanto i cancelli interni, per cui attraverso detti cancelli, in forza anche dell'acustica particolare dell'edificio nel quale si creava una cassa di risonanza che amplificava facilmente le voci, era particolarmente facile parlare quanto meno con i vicini di cella.

La relazione conclude affermando che quand'anche gli agenti di custodia si trasformassero in cerberi, cosa che come abbiamo visto e' assolutamente da escludersi, la situazione di isolamento, stanti le gravi deficienze delle strutture soprattutto per quanto riguardava i locali di passeggio e le docce, situate al di fuori dell'edificio della sezione, non sarebbe mai potuta diventare reale.

Ad ulteriore conferma di tale situazione, valgano le dichiarazioni di Buscetta Tommaso sull'argomento (Vol.124 bis f.450279): "per quanto concerne la situazione dell'Ucciardone vorrei far presente che la sezione 9^, in cui vengono custoditi gli "inquisiti" e, cioè, i detenuti in stato di isolamento, non consente che sia assicurato l'isolamento stesso per la presenza di altri detenuti, non inquisiti, con i quali e' facilissimo colloquiare ed affidare messaggi da far pervenire all'esterno o ad altri detenuti.

Cio' ho constatato personalmente durante la mia permanenza all'Ucciardone.

Inoltre, la contemporanea presenza all'Ucciardone di tanti "uomini d'onore" determina un ulteriore rafforzamento dei vincoli ed un reciproco aiuto ed incoraggiamento che certamente non giova alle indagini giudiziarie."

Al dibattimento poi, il Buscetta ha altresì dichiarato che tale regime di particolare favore garantiva in sostanza l'ordine all'interno dell'Istituto Carcerario e tutti i mafiosi di un certo rango, venivano in genere ricoverati presso la sezione infermeria ove talvolta si svolgevano anche banchetti.

Tutti gli elementi processuali fin qui elencati, concorrono in maniera univoca a formare il convincimento che tutti i detenuti appartenenti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", all'interno della Casa Circondariale dell'Ucciardone, hanno goduto di trattamenti di favore, in taluni periodi di una sostanziale liberta' di movimento, in cio' facilitati dalle strutture borboniche e fatiscenti dell'Istituto, dalla loro numerosa presenza, nonche' dall'interessata soggezione del personale carcerario derivante anche dalla intimidazione diffusa che l'organizzazione e' capace di esprimere.

Alla luce delle significative condotte poste in essere, si puo' serenamente affermare che i componenti dell'associazione mafiosa hanno portato l'apparato strutturale ed il metodo mafioso all'interno dell'istituzione carceraria, condizionandone pesantemente l'andamento e continuando cosi' ad operare per il perseguimento delle finalita' associative che, come abbiamo visto, hanno come minimo obiettivo quello di creare per gli associati situazioni di favore e di prestigio costituenti certamente dei vantaggi ingiusti, mediante il consueto ricorso a violenze, intimidazioni, prevaricazioni e costrizioni, nonche', grazie a sistemi vari di

collegamento, anche di carattere assistenziale, con gli associati in liberta'.

Tornando alle dichiarazioni rese dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), si rileva che le stesse appaiono riscontrate in piu' punti e se vengono messe nel giusto ordine, secondo la successione degli avvenimenti, non si trovano in contrasto con le rispettive collocazioni dei vari imputati all'interno dell'Istituto carcerario.

Innanzitutto occorre controllare un elemento che addotto dai difensori in maniera generica, porterebbe a concludere, a loro dire, che la decisione di simulare la pazzia da parte dei tre cugini Sinagra sia avvenuta spontaneamente gia' nelle camere di sicurezza della Questura di Palermo, ove gli stessi erano stati portati il giorno dell'arresto.

In realta' dal rapporto di denuncia per l'omicidio di Di Fatta Diego (Vol.74 f.43653i), si desume che Sinagra Vincenzo (cl 1956) in Questura non solo non aveva manifestato alcun segno di infermita', ma aveva addirittura spontaneamente fatto delle dichiarazioni, cercando di giustificare la propria presenza sul luogo del delitto.

L'unico che mostrava un apparente stato psichico confusionale era il cugino Sinagra Antonio, il

quale, ogni volta che gli si rivolgeva la parola, rispondeva con la frase: "voglio mia madre".

Dalla relazione di servizio dell'agente della Polizia di Stato Licciardello Filippo, di cui si e' data lettura all'udienza del 10 dicembre 1986, dopo essere stata acquisita agli atti previa ordinanza di questa Corte, si apprende che, mentre si trovavano presso le camere di sicurezza della Questura, Sinagra Vincenzo (cl.1952), detto "Tempesta", suggeriva al fratello Antonio la linea difensiva della pazzia (Vol.74 f.436560), ma l'unico che in Questura si comportava in maniera anomala era il Sinagra Antonio.

Risulta dunque confermato "per tabulas" che Sinagra Vincenzo cl.1956, non aveva alcuna intenzione di farsi considerare infermo di mente, rendendo anzi sensate dichiarazioni che tendevano ad attenuare le proprie eventuali responsabilita'.

Cio' posto, appare evidente che la citata circostanza non riveste alcun rilievo ai fini della responsabilita'degli imputati, tenuto conto che tutt'al piu', in ogni caso, potrebbe venir meno l'istigazione nei confronti dei due cugini che si sarebbero autonomamente e spontaneamente determinati ad assumere un atteggiamento comiziale, ma non

certamente nei confronti di Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Cio' non avrebbe comunque alcuna rilevanza nemmeno sotto il profilo tecnico-formale, tenuto conto che agli imputati non sono stati contestati in relazione alla pluralita' delle parti offese, piu' reati unificati sotto il vincolo della continuazione, bensì un solo reato, pertanto ai fini della responsabilita' penale e' necessario e sufficiente dimostrare che sia stato istigato a fingersi infermo di mente, al fine di ingannare il perito, anche il solo Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Sotto altro aspetto la dedotta circostanza costituisce un elemento di riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo, il quale nel corso del primo spontaneo interrogatorio in cui manifestava la volonta' di collaborare con la giustizia ha affermato (Vol.1/F f.011764) che gia' in Questura il cugino Antonio aveva iniziato a fare il pazzo, mentre egli aveva mantenuto un atteggiamento normale.

Riassumendo i fatti nella loro successione cronologica possono così ricostruirsi.

La sera dell'11 agosto 1982, alle ore 20,30 - 21 il Sinagra Vincenzo, condotto al secondo piano della 9<sup>a</sup> sezione dell'Ucciardone, riceve, tramite la

guardia di servizio all'isolamento, cibo e caffè' mandatigli da Spadaro Francesco (cl.1958).

Il giorno dopo, 12 agosto 1982, verso le ore 8,30-9, il citato Spadaro si reca a trovarlo assieme a Zanca Giuseppe per approntare una linea difensiva; lo Spadaro riceve tra l'altro la notizia che il Sinagra aveva lasciato sul posto del delitto la pistola con cui era stato commesso l'omicidio e assicura che ne avrebbe parlato con l'avvocato.

Il giorno successivo, 13 agosto 1982, lo Spadaro Francesco (cl.1958) riferisce che l'avvocato Chiaracane consigliava di fare i pazzi, altrimenti avrebbero rischiato il processo per direttissima ed una condanna da 30 anni all'ergastolo.

La stessa mattina i tre simulano manifestazioni di pazzia rompendo le suppellettili delle celle.

Alle ore 14,20 i tre vengono trasferiti a piano terra dell'infermeria, presso la 4<sup>a</sup> sezione, ove sono le camere con i letti di contenzione.

Questa parte delle dichiarazioni di Sinagra e' riscontrata fin nei minimi particolari degli orari da una nota del direttore della Casa Circondariale di Palermo del 21 marzo 1984 (Vol.86 f.439502), con la quale si comunica che il

detenuto Sinagra Vincenzo (cl.1956) e' stato arrestato e quindi isolato alla 9^ sezione alle ore 21,30 dell'11 agosto 1982 e che e' stato passato presso il reparto di contenzione sito al piano terra della 4^ sezione alle ore 14,20 del 13 agosto 1982.

Come puo' notarsi corrispondono perfettamente gli orari di ingresso alla sezione, gli orari in cui possono avvenire gli incontri tra lo Spadaro, lo Zanca ed il Sinagra, considerato che secondo le dichiarazioni degli agenti di custodia prima ricordate le porte delle celle dei detenuti ammessi a vita comune si aprono proprio alle 8,30 di mattina.

Inoltre, il fatto che tutti e tre gli imputati inscenano contemporaneamente le loro manifestazioni di pazzia, non puo' giustificarsi logicamente se non attraverso un previo accordo e qualcuno che funge da collegamento all'interno della sezione, ed e' determinante ai fini del convincimento circa la responsabilita' di Spadaro Francesco e di Zanca Giuseppe il fatto, sicuramente accertato, che gli stessi si trovavano ristretti nella medesima sezione dei Sinagra.

Dopo che costoro hanno ottenuto il risultato di farsi trasferire presso le stanze con i letti di contenzione, non hanno piu' motivo di continuare ad avere manifestazioni esagitata e l'unico problema e' solo di accentuare, eventualmente, tali manifestazioni poco prima dell'arrivo del giudice. L'unica persona che puo', almeno ufficialmente, conoscere la data dell'arrivo del giudice e' l'avvocato Chiaracane Salvatore, in quanto essendo stato nominato difensore di fiducia dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) all'atto dell'arresto, come puo' leggersi nel rapporto dell'omicidio di Di Fatta Diego (Vol.74 f.436531), riceve almeno 24 ore prima l'avviso della data e dell'ora di ogni interrogatorio.

Diversamente opinando, si dovrebbe supporre che altri difensori, eventualmente nominati d'ufficio, e solitamente non interessati, si prendessero la briga di avvertire i detenuti dell'Ucciardone della data dell'interrogatorio di Sinagra Vincenzo (cl.1956), il che e' assolutamente improbabile.

A tale elemento va strettamente collegato quell'altro derivante dall'estremo tecnicismo giuridico del "consiglio" ricevuto dal Sinagra, il quale certamente, attesa la sua "rusticitas", non puo' esserselo inventato.

Infatti, la pazzia non serve tanto ad allontanare lo spettro dell'ergastolo, ma inizialmente piuttosto ad evitare la possibilita' di un giudizio direttissimo, le cui conseguenze disastrose per gli arrestati, potevano essere previste soltanto da un tecnico.

Il modo certo per evitarlo era la pazzia che, anche se in ultima analisi non era credibile, doveva necessariamente costringere il giudice a disporre una perizia, atto incompatibile con il rito direttissimo.

In ogni caso, il Sinagra Vincenzo (cl.1956), avrebbe dovuto uniformarsi alla linea difensiva degli altri due, sia per non comprometterne la posizione, sia perche' la sua pazzia, tenuto conto della personalita' facilmente suggestionabile, poteva garantire che non si lasciasse scappare ammissioni pregiudizievoli anche per i suoi correi.

E' comprensibile, quindi, che l'interessamento dell'associazione "Cosa Nostra", rappresentata in tale contesto anche dai suoi piu' prestigiosi componenti, trascenda gli interessi personali di Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale contrariamente al suo volere ed alle sue capacita' di simulazione deve essere costretto a fare il pazzo per non danneggiare la posizione processuale degli altri "uomini d'onore",

i cugini "tempesta", suoi complici nell'omicidio Di Fatta Diego, i quali spontaneamente o consigliati o istigati hanno comunque scelto una linea difensiva cui egli si deve adeguare.

L'imputato Chiaracane si e' difeso affermando che non si era mai recato ne' a colloquio ne' a interrogatori, poiche' non condivideva la linea difensiva della follia specialmente in contemporanea da parte di tutti e tre gli imputati; tuttavia rimane del tutto inspiegabile, attraverso quali canali il Chiaracane Salvatore, sia potuto venire a conoscenza di tale linea difensiva, in assenza di qualsiasi contatto con il suo cliente.

In realta' egli, pur essendo di volta in volta avvisato, non riteneva di recarsi ad assistere agli interrogatori per il fatto che, avendo egli stesso consigliato di tenere un certo comportamento, sapeva benissimo che l'atto istruttorio sostanzialmente non sarebbe stato possibile effettuarlo.

Non bisogna poi trascurare la consequenzialita' logica e temporale tra la notizia fornita da Sinagra Vincenzo (cl.1956) di aver abbandonato l'arma usata sul luogo del delitto, particolare noto soltanto agli inquirenti nell'ambito delle prime indagini, che costituiva certamente la prova

schiacciante della loro responsabilita', oltre al loro arresto nella flagranza del reato, ed il successivo consiglio circa la assoluta necessita' di "fare i pazzi".

Come ha piu' volte ribadito nel corso del confronto (Vol.70 f.258338), Sinagra Vincenzo (cl.1956) aveva nominato come suo difensore di fiducia Chiaracane Salvatore, proprio perche sapeva che era l'avvocato della cosca di Corso dei Mille e del suo capo Marchese Filippo.

Se in altre occasioni, come e' stato rilevato dalla difesa, egli ha avuto l'assistenza legale di altro avvocato, come l'avvocato Di Pasquale Filippo, cio' e' spiegabile con il fatto che al tempo del processo per tentativo di furto egli non era ancora entrato a far parte dell'organizzazione.

Sulla scorta dei cennati elementi, la Corte ha raggiunto la pur ragionata certezza che l'imputato Chiaracane Salvatore abbia fornito il "consiglio" di simulare la pazzia per evitare gravi conseguenze sotto il profilo penale e che abbia fatto pervenire, quale unico depositario di tale notizia, la comunicazione delle date degli interrogatori per consentire ai Sinagra di accentuare le manifestazioni comiziali.

Non vi e' dubbio che sotto il profilo giuridico tale comportamento costituisce un non indifferente contributo causale in relazione all'elemento materiale e psicologico di reato di cui all'art.374 C.P..

Secondo il Sinagra Vincenzo (cl.1956), ad avvisare dell'arrivo del giudice, mentre si trovavano ristretti nei letti di contenzione posti, come abbiamo visto, al piano terra della 4^ sezione dell'infermeria, erano i detenuti Madonia Giuseppe e Bontate Giovanni.

Dalla nota della Casa Circondariale di Palermo del 3 luglio 1984 (Vol.86 f.439761), si evince che quest'ultimo rientrato presso l'Ucciardone in data 4 agosto 1982 dall'ospedale Cervello, dove era stato per lungo tempo ricoverato, veniva ristretto presso l'infermeria sezione 4^, piano 2^, stanza n.4, guardato a vista dagli agenti di custodia su disposizione del magistrato di sorveglianza per motivi di sicurezza, conseguenti all'avvenuta uccisione del fratello Bontate Stefano.

Su precisa istanza del detenuto, il predetto magistrato revocava la disposta tutela ed il Bontate Giovanni il 6 agosto 1982 passava alla stanza n.1 del 1^ piano della medesima sezione in compagnia di altri detenuti ed in tale stanza egli rimaneva fino al 4 gennaio 1983.

Tenuto conto che la sezione di contenzione si trovava al piano terra dell'infermeria, e' evidente che il Bontate aveva la materiale possibilita' di avvisare i Sinagra dell'arrivo del giudice per gli interrogatori.

Per far cio', peraltro, bastava passare dinanzi la finestra delle stanze di contenzione, che davano sul cortile, per mandare il segnale convenuto.

Del tutto irrilevante appare, poi, la circostanza, attestata dal direttore della Casa Circondariale di Palermo, secondo cui l'ingresso del piano terra ove vengono ristretti i detenuti posti in contenzione e' separato dal resto della sezione e posto su di un altro lato del fabbricato, poiche' innanzitutto tale attestazione si riferisce al luglio 1984, cioe a circa 2 anni dopo l'accadimento dei fatti, in secondo luogo nulla avrebbe impedito, all'epoca dei fatti, ai detenuti di girare attorno al fabbricato dell'infermeria per entrare nelle stanze di contenzione ed, infine, il Sinagra ha precisato che le comunicazioni avvenivano in massima parte attraverso le grate delle finestre che davano sul cortile antistante.

Nessun dubbio vi puo' essere, inoltre, sulla identificazione di Bontate Giovanni, il quale oltre ad essere stato riconosciuto in fotografia, e' stato descritto dal Sinagra (Vol.80 f.437962), come colui che aveva avuto ucciso il fratello, come persona autorevole ed in grado di avere i contatti con avvocati, cosi' come riferitogli dall'omonimo cugino "Tempesta".

Preciso riscontro documentale all'esistenza di precisi canali di comunicazione con l'esterno da parte del Bontate Giovanni e' fornito dal sequestro avvenuto nell'abitazione di Pasta Innocenzo di quattro lettere autografe del Bontate contenenti precise disposizioni date dal medesimo al predetto Pasta, al fine di fare in modo che una perizia collegiale disposta a seguito di una sua istanza di concessione di liberta' provvisoria per motivi di salute, fosse favorevole.

Nelle predette missive il Bontate tra l'altro invitava il suo amministratore il Pasta a fargli avere in carcere parte delle somme che egli avrebbe dovuto ricevere da tale "Testone", nomignolo attribuito a Vernengo Pietro, consegnandole in mezzo ad una lettera al consueto "tramite".

In un'altra lettera il Bontate, diceva che era importante fargli sapere il giorno in cui i periti medico-legali lo dovevano sottoporre ad accertamenti.

Come si vede quindi, il Bontate Giovanni, in virtu' del suo prestigio era perfettamente in grado di avere, in deroga a qualsiasi regolamento carcerario, corrispondenza, danaro, o notizie (Vol.138 f.466819 e seguenti).

In un'altra occasione il Sinagra Vincenzo (cl.1956), tornato all'Ucciardone dopo essere stato riconosciuto sano di mente al manicomio di S. Eframo presso Napoli, faceva sapere tramite un lavorante a Bontate Giovanni che non se la sentiva piu' di continuare a fare il pazzo.

Il Bontate per tutta risposta, non solo prometteva di fare avere al Sinagra una lametta per procurarsi delle ferite superficiali, che avvalorassero la sua infermita' mentale, ma gli faceva pervenire minacce di morte tramite Senapa Pietro e Bonanno Armando nel caso in cui non avesse continuato a simulare la pazzia.

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) nel corso del confronto con l'imputato Chiaracane Salvatore (Vol.70 f.433981), riferiva un altro episodio in cui gli veniva consigliato di fare il

pazzo e precisamente, allorché fu interrogato a seguito della notifica del mandato di cattura per il mancato omicidio nei confronti di Lo Verso Maurizio.

In questo caso a dargli il consiglio era stato Senapa Pietro, al quale tramite un lavorante era riuscito a far avere il mandato di cattura notificatogli.

In un'altra occasione ancora, secondo il racconto di Sinagra Vincenzo (cl.1956), era stato simulato in carcere il suo tentato omicidio mediante impiccagione, che doveva servire, ancora una volta, ad avvalorare la sua pazzia.

Puntuale riscontro al racconto di Sinagra Vincenzo cl.1956 e' costituito dal Rapporto in data 5 novembre 1982 (Vol.98 F.442690), nel quale e' descritta la scena presentatasi agli occhi dell'agente di custodia richiamato dalle grida degli occupanti la cella n.86 del 2° piano della 9° sezione, il quale notava che era proprio l'imputato Senapa Pietro a sorreggere il Sinagra, il quale immediatamente veniva nuovamente trasferito alla sezione infermeria per essere legato ai letti di contenzione.

Infine, e' interessante notare che tra gli occupanti della medesima cella vi era Zanca

Giuseppe, anch'egli accusato da Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale continuera' a simulare la pazzia fino al 13 novembre 1983, allorche' spontaneamente decideva di abbandonare questo suo atteggiamento mistificatorio e di collaborare con la giustizia.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte osserva che le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956), appaiono perfettamente attendibili sia in relazione agli accadimenti narrati, sia alle persone coinvolte.

Il fatto in questione assume caratteristiche di estrema gravita' che vanno al di la' della singola previsione normativa di cui all'art.374 C.P., in quanto rappresenta efficacemente le caratteristiche nonche' i devastanti effetti del vincolo associativo, che si manifesta anche all'interno dell'istituzione carceraria con i consueti sintomi di intimidazione, assoggettamento ed omerta'.

In tale prospettiva appare perfettamente credibile il prodigarsi di tutti gli associati per far si' che i tre Sinagra potessero cercare di evitare delle conseguenze penali di estrema gravita' e soprattutto Bontate Giovanni appena rientrato al Carcere dell'Ucciardone, doveva dimostrare la propria

disponibilita', collaborazione e solidarieta' nei confronti dei consociati per garantire con il proprio comportamento la sua piena affidabilita'.

Pertanto, va affermata la responsabilita' di tutti gli imputati cui e' stato contestato il capo 404 dell'epigrafe , tenuto conto che l'imputato Chiaracane Salvatore ha rinunciato all'amnistia e che tale provvedimento di clemenza non puo' essere applicato per ragioni d'ordine soggettivo ai restanti imputati i quali vanno condannati alle pene che saranno specificate nelle singole posizioni processuali.

44 -REATI DI CALUNNIA ED AUTOCALUNNIA ASCRITTI A  
DURANTE SAMUELE - CAPI 413-414

Delle imputazioni di calunnia ed autocalunnia  
ascrritte a Durante Samuele tratta la parte della  
sentenza dedicata all'esame della posizione di costui.

45.-FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESSO DA LA MALFA  
GASPARE - CAPO 415

Del reato di favoreggiamento personale ascritto  
a La Malfa Gaspare tratta la parte della sentenza  
dedicata all'esame della posizione di costui.

46.-REATI DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE -  
CAPI DA 416 A 431

Dei reati di favoreggiamento o procurata inosservanza di pena ascritti a Clemente Antonino, Salvo Antonino, Salvo Ignazio, Sangiorgi Gaetano, Lo Presti Ignazio, Zannini Mirella, Amato Federico, Virzi' Salvatore, Randazzo Salvatore, Lo Meo Costantino, Puccio Pietro, Bonanno Francesco, Ferraguto Salvatore, Clemente Leone, Ianni Giacinto, Caccamo Salvatore, Di Gregorio Salvatore, Brullo Vito Carmelo, Rizza Salvatore, Vara Ciro, Alaimo Rosolino, Gagliano Luigi, Insinna Loreto, Migliara Carmela, Di Giovanni Calogero, La Rosa Giovanni, Prestifilippo Nicola, Messina Pietro e Cucina Luigi trattano le parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni processuali dei suddetti imputati.

47.-REATI DI FALSA TESTIMONIANZA - CAPI DA 432 A 442

Dei reati di falsa testimonianza ascritti a Alario Vittorio, Iaccarino Franco, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Colizzi Anna, Testa Vittorio trattano le parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni processuali dei suddetti imputati.

48.-CALUNNIA ED ALTRO COMMESSI DA SPINONI GIUSEPPE -  
CAPI DA 443 A 449

Del reati di falsa testimonianza, calunnia, ricettazione, e falso ascritti a Spinoni Giuseppe trattano le parti della sentenza dedicate all'esame della sua posizione ed all'omicidio del Generale Dalla Chiesa.

49.-FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESO DA RANDAZZO  
GIUSEPPE E ALTADONNA FRANCESCO - CAPO 450

Del reato di favoreggiamento personale ascritto  
a Randazzo Giuseppe e Altadonna Francesco trattano le  
parti della sentenza dedicate all'esame della  
posizione processuali dei suddetti imputati ed  
all'omicidio di Badalamenti Antonino.

50.-RICETTAZIONE - CAPO 451

Del reato di ricettazione ascritto a Licciardello Giuseppe tratta la parte della sentenza dedicata all'esame della sua posizione processuale.

51.-CONTRABBANDO CHIMERA VITTORIO - CAPI 452 E 453

Dei reati di contrabbando ed evasione dell'iva contestati a Chimera Vittorio tratta la parte della sentenza dedicata all'esame della sua posizione processuale.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.20

CAPITOLO XII

IL REGIME GIURIDICO DELLA PROVA

CAPITOLO XII

IL REGIME GIURIDICO DELLA PROVA

Sommario:

1.-Criteri generali. 2.-La condotta associativa mafiosa. 3.-La permanenza nell'associazione e dell'associazione. 4.-Le comunicazioni fra gli associati. 5.-Il concorso ex art.110 C.P. 6.-L'elemento soggettivo. 7.-La continuazione. 8.-Il concorso formale tra 416 C.P.E. L.685/75. 9.-Le aggravanti. 10.-Altri elementi probatori: documenti, intercettazioni telefoniche, riconoscimenti fotografici, indagini bancarie. 11.-Utilizzabilità delle prove assunte all'estero. 12.-Misure di carattere patrimoniale. 13.-Parti civili.

## IL REGIME GIURIDICO DELLE PROVE

### 1.-CRITERI GENERALI

Il regime probatorio vigente, nonostante talune pronunzie della Suprema Corte non perfettamente allineate, continua ad essere improntato al principio del libero convincimento del giudice, al superamento di qualsiasi sistema di prove legali (art.308 c.p.p.) ed all'inesistenza di scala privilegiata di valori probatori, con l'unico limite di una motivazione completa ed esauriente (Cass. Sez. Un. del 18 febbraio 1988 n.1).

Nel perdurante contrasto di alcune pronunce della Corte di Cassazione sul punto , piu' o meno recenti, sembra alla Corte di Assise - com'e' stato dettagliatamente esposto in CAP. I, Parte I, pp. 604 ss. preferibile accogliere un criterio intermedio che si riferisca al valore probatorio delle chiamate in correita' in se' e per se' considerate, e, quindi, in relazione alle loro peculiarita' ( attendibilita' piu' piena a quelle c.d. "vestite", cioe' a dire a quelle

in senso propriamente tecnico ) e a quelle circostanze esterne ( riscontri) che ne confermino l'attendibilita'.

Tutto cio' senza trascurare il valore di testimonianza della realta', presente anche nella chiamata di correo (Cass.Sez. Seconda 15 aprile 1985 Reitano in Giust.Pen. 1986 P. Seconda, pag. 388) cioe', al suo valore di fonte di prova diretta, che non puo' essere del tutto ignorato o pretermesso, al pari di una qualsiasi testimonianza ritenuta attendibile.

Infatti, e' ben vero che la chiamata di correo in senso tecnico, nella parte in cui concerne specificamente le accuse di corresponsabilita' rivolte nei confronti di un terzo, costituisce una proposizione di per se' idonea a fornire la piena conoscenza del fatto da provare, nonche' la rappresentazione di fatti che assumono il contenuto sostanziale della testimonianza.

Cio' naturalmente non esime il giudice dal valutare con estrema prudenza la chiamata di correo, specie per quello che attiene alla personalita' del suo autore ed alle cause che l'hanno determinata, e nel ricercare quegli elementi e circostanze ad essa estrinseci che ne possano avvalorare e confermare la veridicita'.

Tali elementi esterni, i cosiddetti riscontri, sono stati indicati dalla piu' recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.Sez. Prima 3 marzo 1986 Pres. Carnevale) "in fatti certi o pacificamente acquisiti agli atti ovvero in altre proposizioni valutative tratte da dati certi emergenti dal processo".

La Corte ha seguito costantemente e con impegno i su esposti principi, ravvisando, in tema di chiamata di correo in senso tecnico, la necessita' di un controllo tanto piu' scrupoloso, quanto meno sicuro e tranquillante apparisse il contenuto delle dichiarazioni accusatorie sotto il profilo della loro attendibilita' intrinseca.

In applicazione di tali criteri, comunque, la Corte non ha mai fondato il proprio convincimento di condanna su un'unica fonte probatoria, costituita dalla semplice indicazione di un nome da parte di un solo coimputato, senza il conforto, ai fini dell'attendibilita', di altri elementi di controllo o di altre fonti probatorie convergenti.

In proposito, occorre pero' fare una precisazione.

Invero, va posto nel giusto rilievo che non tutte le dichiarazioni di Buscetta e di

Contorno e degli altri collaboratori si possono qualificare nella loro complessita' tecnicamente come chiamate in correita'.

Infatti, allorché esse assumono un carattere esclusivamente espositivo dell'organizzazione, della struttura, di vicende, attività e situazioni descritte per averle vissute dall'interno o come protagonisti o come parti lese, non possono che costituire parte integrante delle loro ammissioni di responsabilità in ordine ai reati associativi.

Soltanto quella parte delle loro dichiarazioni che assume, per il contenuto intrinseco, univoco significato accusatorio nei confronti di coimputati, si deve tecnicamente qualificare come chiamata in correita'.

Pertanto, e' a queste che bisogna prestare la massima attenzione nella ricerca di riscontri esterni che possono essere costituiti, come abbiamo visto secondo la giurisprudenza piu' accreditata della Corte di Cassazione, anche da "proposizioni argomentative basate su fatti certi".

La definizione sopra riportata dei riscontri estrinseci comporta ulteriori precisazioni.

E' stato sostenuto da quasi tutti i difensori che la chiamata in correita' come prova equivale a

zero e che piu' chiamate in correita' convergenti non possono che fornire come somma zero.

Discorso molto grossolano che sottintende la mancanza di valore autonomo come mezzo di prova della chiamata' in correita' e l'impossibilita' che possano reciprocamente riscontrarsi, da cui dovrebbe discernere che tale mezzo di prova non possa in alcun modo contribuire alla formazione del convincimento del giudice.

Tale tesi non appare assolutamente condivisibile, sembrando assurdo che di fronte ad una pluralita' di autonome indicazioni accusatorie possa sempre ed in ogni caso sostenersi la insufficienza delle stesse.

Anche in tali ipotesi non e' possibile predeterminare una regola di giudizio valida in ogni caso.

Ed invero, se un determinato fatto e' riferito da due o piu' persone in termini di perfetta coincidenza i casi sono due:

o quelle persone hanno percepito lo stesso fatto e lo riferiscono in termini di verita';

o si sono accordate per enunciare la stessa menzogna.

zero e che piu' chiamate in correita' convergenti non possono che fornire come somma zero.

Discorso molto grossolano che sottintende la mancanza di valore autonomo come mezzo di prova della chiamata' in correita' e l'impossibilita' che possano reciprocamente riscontrarsi, da cui dovrebbe discernere che tale mezzo di prova non possa in alcun modo contribuire alla formazione del convincimento del giudice.

Tale tesi non appare assolutamente condivisibile, sembrando assurdo che di fronte ad una pluralita' di autonome indicazioni accusatorie possa sempre ed in ogni caso sostenersi la insufficienza delle stesse.

Anche in tali ipotesi non e' possibile predeterminare una regola di giudizio valida in ogni caso.

Ed invero, se un determinato fatto e' riferito da due o piu' persone in termini di perfetta coincidenza i casi sono due:

o quelle persone hanno percepito lo stesso fatto e lo riferiscono in termini di verita';

o si sono accordate per enunciare la stessa menzogna.

conosce per avere partecipato all'azione delittuosa o per averli appresi come destinatario del racconto da coloro che hanno partecipato alle fasi dell'ideazione o della materiale esecuzione.

In tal caso le dichiarazioni del collaboratore ricevono un sostegno probatorio non da attribuzioni intrinseche alla persona del dichiarante, ma da esigenze logiche di natura estrinseca, che rientrano in quelle "proposizioni valutative" richiamate dalla Suprema Corte.

Tale principio e' stato correttamente applicato al fine di valutare soprattutto l'attendibilita' delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, che ha riferito particolari raccapriccianti sugli omicidi, sui sequestri di persona, sugli occultamenti e distruzioni di cadaveri, sulle rapine ed estorsioni commesse dalla cosca di Corso dei Mille.

Infine, un ulteriore criterio di attendibilita' estrinseca ha ritenuto la Corte di desumere allorché il coimputato dichiarante non riferisca i fatti-reato con particolari analitici, ma fornisca indicazioni generiche, che non mettano in condizione di identificarne gli autori, tanto che ad essi si risale per altra via.

In questo caso e' impensabile che il "pentito" sia mosso dall'intento di calunniare l'accusato o di acquisire benefici attraverso accuse non controllabili.

Pertanto, la sua dichiarazione va gia' valutata in tesi come oggettivamente apprezzabile sul piano probatorio, in quanto carente di quegli elementi personalistici che ne potrebbero inquinare la genuinita'.

Ai fini, poi, dell'attendibilita' intrinseca la Corte, oltre a riconoscere alle dichiarazioni degli imputati "collaboratori", come e' specificato in altra parte della sentenza (Capitolo I'), i consueti crismi di spontaneita', logicita', coerenza e reiterazione, ha ritenuto di individuare ulteriori criteri di valutazione nei seguenti indici di attendibilita':

1) Puntualita' delle risposte alle specifiche domande formulate in relazione agli elementi di fatto, dai quali possa desumersi l'appartenenza dell'accusato all'associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti e l'eventuale sua responsabilita' per reati specifici tipici, rientranti nel programma criminoso;

2) Controllo della conoscenza dell'organizzazione dall'interno, delle sue strutture,

della sua attivita', dei suoi usi, delle sue vicende anche lontane nel tempo, dei comportamenti e dei termini aventi particolari significazioni, attraverso la verifica di altre fonti autonome, non conosciute dal coimputato collaboratore, sui medesimi temi;

3) Ammissioni di responsabilita' personali che altrimenti non sarebbero emerse per reati gravissimi, che rendono fondatamente irrisorio qualsiasi interesse ad ottenere benefici;

4) Assenza di specifiche ragioni di ritorsione alla base di indicazioni di altrui responsabilita' non concernenti fatti specifici commessi in danno del "dichiarante";

5) Interesse ad indicare i veri autori dei reati commessi ai suoi danni;

6) Cura mostrata nel corso degli interrogatori di evitare dichiarazioni accusatorie incerte o avventate in relazione alla prospettazione di nomi da parte degli inquirenti, come ad esempio di congiunti degli associati;

7) Mancato riconoscimento di persone effigiate in fotografie sottoposte dagli inquirenti a tal fine;

8) Consistenza delle ragioni etiche o delle motivazioni psicologiche che hanno determinato la

scelta a collaborare, ad ammettere le proprie responsabilità e quelle dei correi, tenuto conto che non sempre la collaborazione è stata riscontrata come scopertamente o unicamente utilitaristica.

La sussistenza di tali indici di attendibilità, uniti a taluni riscontri, ha contribuito a formare il convincimento di questa Corte circa la piena credibilità di quelle parti delle dichiarazioni dei principali "collaboratori" non prettamente accusatorie, che, inserite armonicamente in un quadro probatorio, per altro verso ricco di altri elementi, possono definirsi meramente espositive o storiche e che, come abbiamo già detto, assumono la veste di supporto alla loro confessione, piuttosto che quella di chiamata in correità in senso tecnico, dato che sono utilizzate al fine di dimostrare la loro partecipazione all'organizzazione mafiosa, di cui si sforzano di rappresentare l'essenza.

Per quanto concerne il metodo seguito dalla Corte circa l'individuazione della responsabilità del singolo associato, una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione per delinquere e di quella di tipo mafioso, della sua struttura organizzativa, delle "regole", del programma criminoso, del suo carattere di stabilità nel tempo e nel territorio, acquisiti ed

assimilati i caratteri peculiari dell'associazione "Cosa Nostra" ed i vari modelli comportamentali, si e' proceduto alle valutazioni delle singole, specifiche chiamate in correita' (in senso tecnico), inserendole nel particolare contesto probatorio gia' formatosi.

In proposito, appare necessaria l'avvertenza che le schede che esaminano la posizione processuale dei singoli imputati presuppongono a monte la gia' dimostrata realta' associativa, rinviando "per relationem" al capitolo secondo ed al capitolo terzo della presente sentenza e contenenti la concisa esposizione degli elementi specifici su cui si e' fondato il convincimento della Corte sull'appartenenza o meno all'associazione.

## 2.-LA CONDOTTA ASSOCIATIVA MAFIOSA

Si e' gia' trattato nella parte generale il tema dei rapporti tra l'art.416 C.P. e l'art.416 bis C.P. e si sono successivamente valutati i profili di costituzionalita' di quest'ultima norma (Capitolo 3 par.3), circa i problemi di ordine giuridico, connessi all'individuazione della condotta punibile del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, sono state sollevate dai difensori degli imputati varie questioni che si possono raggruppare sostanzialmente in un duplice ordine di argomenti.

Taluni difensori, infatti, hanno sostenuto che per evitare l'incostituzionalita' di tale norma ai fini della responsabilita' la prova deve vertere non su qualifiche dei soggetti (per es. Tizio e' "uomo d'onore"), ma su comportamenti indicativi del vincolo associativo, finalizzati alla realizzazione del programma criminoso, mediante l'uso oggettivo del metodo mafioso.

Si e' affermato che se si recepisce l'equazione "Tizio e' mafioso, quindi, e' associato per

delinquere", si finirebbe per punire una persona per la sua qualita' e non per la sua condotta, cosi' applicando quella tanto deprecata dottrina del tipo normativo di autore, che ripugna alla moderna civiltà giuridica.

A tale tesi si ricollega quell'altra, elaborata dalla piu' recente dottrina sui reati associativi e recepita anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez.1<sup>a</sup> del 7 agosto 1985, Arslan, secondo la quale la prova della partecipazione nel reato associativo sussisterebbe soltanto nel caso in cui un soggetto apporti un contributo effettivo ed apprezzabile all'esistenza ed alla vita dell'ente associativo nel suo complesso, in vista del perseguimento degli scopi del sodalizio e nella consapevolezza del nesso causale di tale suo contributo.

Se, in astratto, si puo' anche essere d'accordo con tale tesi, appare necessaria una puntualizzazione avuto riguardo alla particolarita' e complessita' del fenomeno in esame ed alla realta' dei fatti accertati, cui vanno poi applicati gli enunciati principi giuridici.

Innanzitutto, bisogna sgombrare il campo dall'equivoco che la riferita qualita' di "uomo d'onore" costituisca soltanto un "modo d'essere".

Nella parte in cui si e' descritta la struttura dell'organizzazione "Cosa Nostra", in base alle precise e concordanti indicazioni di numerose fonti probatorie che hanno ammesso di farne parte (Buscetta, Contorno, Marsala, Vitale) si e' provato che l'associazione mafiose sussiste, che se ne entra a far parte con il solenne rituale del giuramento, che il nuovo entrato in quel momento si dichiara disponibile a perseguire i fini associativi, ed a sottostare ad una serie di regole di comportamento, tra cui fondamentali quelle della mutua solidarieta' tra gli associati, della cieca obbedienza ai capi, della segretezza e dell'omerta'.

Nel linguaggio peculiare degli associati questa partecipazione al sodalizio, che comporta la consapevole accettazione di tali "regole", la piena condivisione del metodo da applicare per il perseguimento dei fini, certamente delittuosi, essendovi compreso quello della mutua solidarieta' negli affari illeciti, si condensano nell'espressione "uomo d'onore".

Pertanto, con tale espressione non si indica secondo lo stretto valore semantico, l'attribuzione di una qualita', di un modo d'essere, ma si presuppone

un'antecedente condotta, caratterizzata da un accordo di volonta', tendente all'istaurazione del vincolo associativo finalizzato all'illecito scopo comune, ovverosia si designa un preciso fatto, la cooptazione avvenuta e l'organico inserimento di un soggetto nell'associazione "Cosa Nostra".

In altri termini, si indica la condotta di partecipazione.

L'associazione trae la sua ragione di esistenza, la sua forza, proprio dalla piena e totale disponibilita' dell'"uomo d'onore". Questi a sua volta, sa di poter fruire del patrimonio di intimidazione promanante dal sodalizio e di poter contare sull'ausilio degli altri "uomini d'onore", di cui va apprendendo gradatamente l'esistenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessita'.

A titolo esemplificativo si citano talune dichiarazioni sul punto rese dai due maggiori "collaboratori".

Al dibattimento Contorno ha riferito (Dib.Vol.34 f.013527) che la regola dell'obbedienza e' cosi' forte che "se il capo chiama bisogna essere sempre disponibili al punto da lasciare anche la moglie che sta partorendo".....All'atto

dell'iniziazione, oltre a giurare di dire la verità, si giura di lavorare onestamente. Ciò significa, in altre parole, espletare, per mantenere la famiglia quelle attività anche illecite come l'estorsione, il traffico di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi che il capo consente".

Anche Buscetta pone l'accento (Vol.124 f.450277) sul fatto che "in qualunque tempo e dovunque egli si trovi.....si può chiedere all'uomo d'onore un qualche comportamento derivante dalla sua qualità, comportamento al quale non si può sottrarre".

Così come afferma (Vol.124 f.450231), parlando dell'organizzazione alla quale ha dichiarato di appartenere, che "trattavasi di un sodalizio che aveva come unico fine quello di mutua salvaguardia e protezione in affari illeciti".

Soggiunge ancora Buscetta al dibattimento, udienza 4 aprile 1986, (Dib.Vol.27 f.010709) che il capo deve essere informato anche degli affari illeciti che ciascun uomo d'onore compie a titolo personale, perché in tal caso, dopo avergli dato il permesso, gli può richiedere un contributo in danaro per mantenere i componenti della "famiglia", che si trovino in carcere e per pagare loro gli avvocati.

Alla luce di tali precisazioni, l'acquisizione della qualifica di "uomo d'onore" nell'ambito dell'associazione sottintende un tale patrimonio di regole, di comportamenti e di condotte di partecipazione alla vita associativa, che appare destituita di qualsiasi fondamento la pur suggestiva tesi del tipo normativo d'autore ed i connessi riflessi di incostituzionalità.

Anche l'altra opinione sostenuta dalla difesa circa la necessità di rinvenire nella condotta punibile, un "quid pluris", costituito dall'attualità del contributo, sia pur minimo alla vita dell'ente, abbisogna di talune puntualizzazioni.

Infatti, richiedere ulteriori apporti causali diversi dalla volontà di associarsi appare una indebita alterazione dello schema del reato associativo, contraria alla stessa volontà del legislatore.

Appare evidente che, così facendo, il momento consumativo del reato verrebbe ad essere di fatto spostato fino alla realizzazione di tale contributo, con l'effetto di restringere enormemente l'ambito di operatività della norma.

L'erroneità della tesi sta appunto nel trasformare quella che è una esigenza probatoria in

un elemento integrativo della condotta punibile e, comunque, nel ritenere che il contributo causale debba necessariamente risolversi in un'attività materiale.

Se, come nella specie, risulta sufficientemente provato che "l'uomo d'onore", con l'accordo di volontà di coloro che lo hanno cooptato, dopo aver prestato un solenne giuramento, e' entrato a far parte dell'associazione, ne ha condiviso la logica dell'intimidazione diffusa, si e' dichiarato disponibile per qualsiasi evenienza a favore del sodalizio mafioso, non vi e' dubbio che tale conclamata disponibilita' costituisca essa stessa un contributo alla vita dell'ente, tale da ampliarne le potenzialita' operativa sul piano criminale.

Diversamente opinando, nel caso che un imputato confessi attendibilmente di essere membro del sodalizio criminoso e di essersi messo, quindi, a disposizione del gruppo criminale, ma di non aver avuto ancora l'occasione di dare alcun contributo materiale alla vita dell'ente, si sfiorerebbe l'assurdo, arrivando alla conseguenza per cui, malgrado il perfezionamento del vincolo associativo, in funzione anche dell'accettazione del programma criminoso, bisognerebbe ritenere insussistente il reato di cui all'art.416 bis C.P..

In definitiva, quindi, si ricade in un problema inerente alla prova, che, adunque, su tale terreno va affrontato e risolto.

Infatti, si puo' affermare che il giuramento prestato e la mera disponibilita', anche se non accompagnati da significative estrinsecazioni materiali, sono da considerarsi la soglia minima di un contributo ipotizzabile, che abbia nella sua oggettivita' giovato di per se' all'associazione cui afferisce, aumentata la sua potenza, ampliata la sua capacita' operativa.

Qualora l'appartenenza all'associazione non sia conclamata a seguito di prove dal contenuto sostanzialmente rappresentativo, come avviene in questo procedimento, nel quale, tra l'altro, le fonti probatorie sono costituite da coimputati che offrono, violando le regole della segretezza e dell'omerta', l'indicazione specifica e nominativa degli associati, l'esigenza di una corretta applicazione dei principi inerenti alla prova impone al giudice ogni sforzo ed ogni tentativo per approfondire l'indagine sino ad individuare, col fine di ricavarne la certezza dell'adesione, una qualche circostanza di fatto univocamente indicativa, anche sotto il profilo indiziario, di un contributo, fattivo e consapevole, alla vita dell'associazione.

Qualora manchino i mezzi probatori della chiamata in correita', la teoria del "contributo causale", prospettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e' pienamente utilizzabile come criterio della qualificazione della condotta di partecipazione al reato associativo.

Del resto, non puo' disconoscersi che il reato di cui all'art.416 bis C.P., non diversamente da quello di associazione per delinquere, presuppone, per la sua natura di reato permanente, due successivi comportamenti: l'uno, attivo di adesione alla associazione, e l'altro omissivo integrato dalla permanenza in essa, per carenza di recesso.

Cosicche', il delitto si perfeziona nel momento in cui colui che ha assunto la qualita' di membro del sodalizio omette di recedere e si consuma nel momento in cui lo stesso recede dall'associazione volontariamente, o per altre situazioni aventi rilevanza giuridica (Cass.Sez.1<sup>a</sup> 18 luglio 1985 n.1180).

Al di la' delle considerazioni di ordine tecnico-giuridico sulla piena autonomia dei due reati associativi, sviluppate nel capitolo 2<sup>o</sup>, non si puo' negare che dal punto di vista fenomenico la condotta di partecipazione all'associazione criminosa "Cosa

Nostra" e' iniziata e si e' perfezionata sotto l'impero della precedente normativa, realizzando la fattispecie dell'associazione per delinquere, per poi proseguire, sotto il profilo omissivo della mancanza di recesso, ininterrottamente anche oltre il 29 settembre 1982, data di entrata in vigore del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

A tale data, una volta ritenuti sussistenti gli elementi qualificanti del reato introdotto dalla nuova norma incriminatrice ed il persistere da parte dell'imputato nella condotta omissiva del mancato recesso, si deve, quindi, far riferimento circa il momento perfezionativo del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Successivamente al 29 settembre 1982, i due reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso si pongono in rapporto di specialita' reciproca, nel senso che l'applicazione dell'uno non puo' che escludere quella dell'altro, stante il comune fine di commettere delitti.

Cio' premesso, cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.Sez.1<sup>a</sup> 28 marzo 1985 n.544), nulla vieta che, ai fini della costruzione di un quadro probatorio teso a fornire una visione il piu' possibile completa dell'apparato

strutturale del sodalizio, si prendano in esame le condotte precedenti all'entrata in vigore della norma di cui all'art.416 bis C.P., che, pur non essendo punibili per il principio della irretroattività della legge penale, costituiscono dei fatti storici, la cui cognizione può contribuire utilmente alla formazione del convincimento della Corte, per una puntuale ricostruzione della vita, della storia, della struttura e del metodo dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pertanto, con le su esposte precisazioni e limitazioni, la Corte è concorde nel ritenere che la condotta tipica della partecipazione ad una associazione di tipo mafioso dovrà ritenersi realizzata, nel momento in cui risulti che l'associato si è inserito nel tipo di organizzazione, caratterizzata dall'apparato strutturale-strumentale del metodo mafioso, in guisa da apportare un contributo sia pure minimo e non insignificante (che, nella specie, può consistere anche nel giuramento che di per se comporta una disponibilità operativa, nel ruolo attivo ricoperto) alla vita dell'istituzione criminosa, in vista del perseguimento dei suoi scopi e mediante una consapevole condivisione della logica di intimidazione e di dipendenza dal gruppo.

La piu' recente dottrina e la giurisprudenza sono d'accordo, nel ritenere che gli elementi costitutivi del metodo mafioso e cioe' l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omerta' che ne derivano, vadano riferite all'associazione nel suo complesso e non a ciascuno degli associati.

Ed invero, la forza intimidatrice non puo' essere considerata una modalita' di realizzazione della condotta dei singoli associati, ma un elemento strumentale rispetto al conseguimento dei fini dell'associazione, elemento che la norma fa derivare direttamente dal vincolo associativo, senza collegarlo necessariamente a concreti atti di intimidazione posti in essere dagli appartenenti all'associazione stessa.

In conclusione, una volta accertata la rispondenza di un determinato sodalizio al modello previsto dall'art.416 bis, C.P., cosi' come dimostrato nella specie ai capitoli 2° e 3° della presente sentenza, appare necessario e sufficiente, ai fini della responsabilita' del singolo associato, ottenere la dimostrazione soltanto della sua consapevole adesione al gruppo ed al suo programma criminoso.

### 3.-LA PERMANENZA NELL'ASSOCIAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONE

In proposito, si premette che la Corte non ha supinamente accettato le "regole" di quello che è stato giornalmisticamente designato come il c.d. teorema Buscetta, ma ha sempre provveduto a sottoporre a severo vaglio critico le relative affermazioni, soprattutto alla luce delle eccezioni rilevate nel complesso delle dichiarazioni, traendone le necessarie conseguenze sul piano giuridico.

Tuttavia, non v'è dubbio che nei processi di mafia ove la prova principe è quella indiziaria, l'applicazione delle regole della logica e delle massime di esperienza deve tener conto della particolarità del fenomeno mafioso, del modello strutturale-operativo, di talune peculiarità che lo distinguono, del metodo di intimidazione che condiziona ogni attività'.

Difatti, il legislatore nell'introdurre con la legge n.646 del 1982 (c.d. legge La Torre) la nuova figura del reato di associazione di tipo mafioso ha tenuto presente tale realtà' criminale su cui si è plasmata una nuova categoria giuridica estensibile anche ad altre associazioni.

Cio' significa che le regole di valutazione e le massime di esperienza che il giudice deve applicare nel giudicare i componenti dell'associazione "Cosa Nostra" o di associazioni similari, non potranno certamente valere per altri fenomeni anch'essi di criminalita' organizzata, ma totalmente diversi come il terrorismo o la delinquenza comune.

Con cio' non si intende far richiamo alla soggettiva conoscenza del fenomeno ed all'esperienza di giudici specializzati ed etichettati come "antimafia"; ma si vuole soltanto sottolineare che l'approfondita maggiore conoscenza dell'associazione "Cosa Nostra", e delle sue finalita', che dovrebbe costituire patrimonio ineludibile di ogni giudice che operi nel campo penale, ormai ha oggettivizzato una realta' criminosa che esprime regole e metodi comportamentali, la cui assimilazione culturale appare indispensabile per una corretta valutazione delle prove e per evitare, come frequentemente avviene, che una visione parcellizzata e riduttiva porti ad un insufficiente comprensione di singoli episodi e di comportamenti come espressione del fenomeno mafioso.

Si pensi, ad esempio, alle concordi affermazioni formulate da Buscetta Tommaso e da Contorno

Salvatore, secondo cui una volta entrati a far parte dell'associazione "Cosa Nostra", non se ne possa uscire se non con la morte.

Come corollario, entrambi ribadiscono che la situazione di detenzione non influisce affatto sulla permanenza della qualita' di "uomo d'onore" ne' sui vincoli con la "famiglia" di appartenenza, anzi la contemporanea presenza nelle carceri palermitane dell'Ucciardone di tanti "uomini d'onore", determina un ulteriore rafforzamento dei vincoli di solidarieta' ed un reciproco aiuto ed incoraggiamento che certamente non giova alle indagini giudiziarie.

Cio' anche perche' eventuali stati di isolamento non sono mai effettivi per la presenza di altri detenuti non inquisiti, i quali con le piu' svariate funzioni all'interno dell'organizzazione carceraria, hanno sempre la possibilita' di costituire un possibile tramite per le comunicazioni con altri detenuti e, quindi, con l'esterno.

Entrambi i suddetti imputati, hanno potuto constatare cio' personalmente all'epoca della loro permanenza all'Ucciardone, allorché tutti i consociati di maggior prestigio si trovavano riuniti, a seguito di evidenti situazioni di favore, presso la sezione infermeria.

E' evidente che la regola della permanenza nell'associazione "a vita" rappresenta certamente una oggettiva ed attendibile realta' da un punto di vista naturalistico, ma non puo' essere acriticamente accettata sul piano giuridico, poiche' porterebbe a delle conseguenze contrastanti col nostro sistema normativo e col buon senso.

Infatti, a stretto rigore, anche la riconosciuta qualita' di "uomo d'onore" e la successiva condanna, potrebbero comportare l'inizio immediato dell'azione penale in ordine al reato di associazione di tipo mafioso per il periodo successivo alla prima condanna e, intervenuta una seconda, si potrebbe continuare fino alla morte del reo, istituendo, cosi', come l'ha definita un difensore, la figura del "reato perenne".

Riportando tale realta' sotto gli schemi giuridici, e' da considerare che il reato associativo, come abbiain visto, e' un reato permanente e secondo la consolidata giurisprudenza in materia (Cass.Sez.1<sup>a</sup> 18 luglio 1985 n.1180) e' caratterizzato da una situazione antiggiuridica che si potrae nel tempo a causa del perdurare della condotta omissiva del reo fino al recesso volontario o, come nel caso in specie, in cui la contestazione non contiene un termine

finale, fino alla data della sentenza di condanna di primo grado o dell'intervenuto arresto.

Poiche', tranne che per taluni collaboratori, non si e' registrata alcuna manifestazione di volonta' di recesso, ne' d'altro canto si puo' affermare che l'associazione "Cosa Nostra" si sia sciolta, non contenendo la contestazione del reato di cui all'art.416 bis C.P. alcun termine finale, la data di permanenza del reato per ogni singolo compartecipe non puo' che farsi risalire all'arresto o, in mancanza, alla data della sentenza di condanna di primo grado.

Infatti, l'applicazione definitiva della norma penale nel caso concreto determina, con o senza la volonta' del soggetto, l'interruzione giuridica, se non anche materiale, dell'azione o dell'omissione punibile e chiude un periodo di delinquenza che riguarda esclusivamente il passato.

Il reato come evento giuridico deve essere considerato, oltre che nell'evento in cui si concreta, anche nelle sue conseguenze di diritto.

Irrogata la pena, la norma penale riprende la propria potenzialita' di applicazione rispetto ad ogni fatto ulteriore seppur della medesima natura, ma occorrono nuovi elementi di prova, che dimostrino

positivamente il mancato recesso, il persistere nell'omissione antiggiuridica, che concretizza l'attivita' delittuosa di cui all'art.416 bis C.P., e riscontrino il fallimento, che non puo' escludersi aprioristicamente, del carattere rieducativo della pena.

La detenzione, in genere, privando un soggetto della liberta' personale, costituisce indubbiamente la modificazione di una situazione giuridica preesistente, che incide sull'interruzione, sotto il profilo del singolo, della permanenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa, perche' presuppone in astratto il venir meno di determinati vincoli di solidarieta' con gli altri associati, l'impossibilita' di contribuire alla realizzazione del programma criminoso e cosi' via.

Tuttavia, data la particolare natura giuridica del reato di cui all'art.416 bis C.P., che come "minimum" prevede il far parte di un'associazione, che si prefigga la finalita' di vantaggi e profitti ingiusti, mediante l'utilizzazione del metodo mafioso (intimidazione, assoggettamento ed omerta'), non v'e' dubbio che, dimostrata la persistenza del vincolo con altri associati detenuti o all'esterno del carcere,

l'uso anche in carcere di atteggiamenti intimidatori per il raggiungimento di finalita' proprie dell'associazione, concretizzino la responsabilita' degli imputati anche per il reato commesso durante il periodo di detenzione.

Il problema si e' concretamente posto nel presente procedimento per tutti quegli imputati arrestati prima dell'entrata in vigore della legge n.646 del 1982, introduttiva dell'art.416 bis C.P., i quali, secondo i difensori, in nessun caso potrebbero essere chiamati a rispondere di tale reato.

La Corte, applicando i principi suesposti, ha verificato caso per caso, se dopo il fatto giuridicamente interruttivo determinato dall'arresto ciascun imputato abbia posto in essere all'interno del carcere talune condotte significative del mancato recesso dall'associazione "Cosa Nostra" e solamente in caso positivo ne ha affermato la responsabilita' anche per il reato di cui all'art.416 bis C.P.

Si sono infatti verificati dentro il carcere palermitano dell'Ucciardone degli episodi che costituiscono obiettivo riscontro a quanto dichiarato da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore circa il permanere dei vincoli di solidarieta' tra gli associati anche nello stato di detenzione.

Tra i tanti episodi si possono citare: l'omicidio di Marchese Pietro, il tentativo di omicidio in persona di Coniglio Salvatore, l'aggressione nei confronti di Alberti Gerlando, ma soprattutto l'istigazione di Sinagra Vincenzo cl.1956 alla simulazione della pazzia.

Ma a tale fenomeno di inquinamento che e' palese per il carcere palermitano, ove, in genere, maggiori sono le concentrazioni degli associati, non si sottraggono le altre carceri italiane, come e' confermato da numerosi altri episodi provenienti da diverse ed autonome fonti probatorie:

1) Scaletta Giuseppe ha riferito al dibattimento sulle intimidazioni rivolte a Di Marco Salvatore presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, per costringerlo a ritrattare le dichiarazioni istruttorie;

2) Appare documentalmente provata la distribuzione a taluni associati dei proventi illeciti dell'organizzazione a mezzo vaglia da parte di Campanella Calogero, scrivano presso il carcere di Catania, componente della "famiglia" di Catania, vice di Santapaola Benedetto;

3) Numerosissimi collaboratori di origine catanese e napoletana hanno posto in risalto l'alone di prestigio e di intimidazione, promanante da personaggi di spicco dell'associazione mafiosa presso numerose carceri d'Italia;

4) Fidanzati Gaetano ha imposto a Puccio Vincenzo e Zaza Michele, detenuti nel carcere di Ascoli Piceno, di far trattare bene Melluso Giovanni, ivi trasferito.


Da tutti questi episodi la Corte ha tratto il convincimento che i componenti dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" sono in grado di portare l'apparato strutturale ed il metodo mafioso all'interno dell'istituzione carceraria, condizionandone pesantemente l'andamento e continuando così ad operare per il perseguimento delle finalità di essa, che hanno come minimo obiettivo quello di creare per gli associati negli istituti di detenzione situazioni di favore e di prestigio, costituenti certamente dei vantaggi ingiusti, mediante il consueto ricorso a violenze, intimidazioni, prevaricazioni e costrizioni nonché grazie a sistemi vari di collegamento anche di carattere assistenziale con gli associati in libertà.

#### 4.-LE COMUNICAZIONI FRA GLI ASSOCIATI

Un'altra regola comportamentale prospettata da Buscetta Tommaso e' quella secondo cui i componenti dell'associazione "Cosa Nostra" hanno l'obbligo di dire sempre la verita', allorché parlino tra di loro di fatti o persone concernenti l'organizzazione mafiosa.

Per tale motivo egli era in grado di riferire come certezze le vicende di mafia narrategli dalle sue fonti, consistenti principalmente in Bontate Stefano, Inzerillo Salvatore, Salamone Antonio e Badalamenti Gaetano.

La Corte non ha mostrato di subire acriticamente tali "regole" ritenendo Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore i depositari di verita' loro rivelate, e, pur riconoscendo la piena attendibilita' intrinseca delle loro dichiarazioni, ha ricercato prudentemente e con scrupolo ogni possibile elemento, risultante dal quadro complessivo delle risultanze probatorie, idoneo a fornire una verifica, talvolta anche logica, ma basata su fatti certi, delle circostanze da provare.



---

**MAXIPROCESSO ABBATE GIOVANNI+459**

Giudizio di primo grado  
Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987  
Parte Quindicesima

Un'altra regola riferita da Buscetta circa il codice di comportamento degli affiliati a "Cosa Nostra" e' quella di rispettare rigidamente la "consegna del silenzio" con gli estranei all'organizzazione. Trattasi di regola tra le piu' importanti, la cui violazione comporta sanzioni gravissime, ove soltanto si consideri che e' proprio la rigida ed assoluta osservanza di tale dovere, che ha consentito a "Cosa Nostra" di restare per lunghi anni impermeabile alle indagini giudiziarie.

Ma anche all'interno dell'organizzazione si impone un regime di assoluta riservatezza, dovendosi limitare al minimo indispensabile la circolazione delle notizie attinenti a fatti ed uomini di "Cosa Nostra", sempre all'evidente scopo di assicurare la massima segretezza.

Bastano, quindi, poche ed essenziali notizie, perche' l'"uomo d'onore" abbia la certezza assoluta della verita' delle stesse.

Riferisce significativamente al riguardo Buscetta: "In seno all'organizzazione mafiosa non avviene mai che si narrino per filo e per segno le modalita' di un determinato fatto criminoso; e' sufficiente, non bisogna domandare altro, che si

faccia capire, anche con il silenzio, di esserne autore.....debbo sottolineare che tra di noi basta un gesto, uno sguardo, un ammiccamento per comprendere a pieno quanto e' avvenuto e per sapere di conseguenza, come comportarci di fronte agli organi inquirenti....quanto viene riferito da un "uomo d'onore" alla presenza di almeno due altri "uomini d'onore", deve essere sempre la verita'. Chi infrange questa regola, dato che ha la facolta' di non parlare, e' passibile di pena gravissima e perfino della morte. In tal caso, l'"uomo d'onore" che infrange tale regola vine chiamato "tragediaturi". Ecco perche' quando io parlo di fatti appresi non per scienza diretta, ma per essermi stati riferiti da altri "uomini d'onore" mi esprimo egualmente in termini di certezza" (Vol.124 f.450117).

Questi concetti manifestati con estrema chiarezza dal Buscetta appaiono di notevole importanza per valutare appieno le sue dichiarazioni e quelle degli altri "uomini d'onore" divenuti collaboratori della giustizia.

Non puo' non prendersi atto dell'esistenza di questo vero e proprio "codice mafioso", che disciplina rigidamente la circolazione delle notizie in seno

all'associazione, garantendo a ciascuno dei suoi membri quelle poche, essenziali e certe notizie che saranno di volta in volta utili nelle situazioni contingenti.

E' sufficiente apprendere da un altro "uomo d'onore" che Tizio e' stato "combinato", perche' si abbia la certezza assoluta di potervi fare affidamento ove se ne presenti la necessita'.

Un formidabile riscontro alle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno circa tali regole comportamentali, e' possibile desumere dalla telefonata intercorsa tra Condorelli Domenico e Mutolo Gaspare il 14 maggio 1982 (Vol.63/R f.25-28).

Infatti, il Condorelli, nel preannunciare l'arrivo per il giorno successivo a Palermo del Maugeri e del Cristaldi, ovviamente per ragioni di prudenza non ne pronuncia il nome per telefono, ma per tranquillizzare il Mutolo e per dirgli che si poteva fidare, pronuncia la fatidica frase "uno e' come me e come te e l'altro e' un carissimo amico".

Cio' non significa altro se non che uno dei due era "uomo d'onore" alla stessa maniera del

Mutolo e del Condorelli, mentre l'altro era un personaggio molto vicino a "Cosa Nostra" che, prima o poi, sarebbe divenuto anch'egli "uomo d'onore".

Ulteriori elementi di riscontro si traggono dalle conversazioni registrate nella latteria di Violi Paul in Canada (Capitolo 2'), dalle quali si desume che i modelli comportamentali degli affiliati all'associazione mafiosa sono stati riferiti da Buscetta, Contorno e Marsala con estrema precisione e con perfetta aderenza alla realta'.

Stante la segretezza che come abbiamo visto e' uno dei cardini su cui poggia l'organizzazione, caratterizzata, altresì dalla mancanza di atti costitutivi, di elenchi di iscritti, di segni distintivi, e' perfettamente aderente alle regole della logica e della comune esperienza che le comunicazioni tra gli associati soprattutto in ordine alle rispettive qualita' di "uomo d'onore" avvenissero con i crismi della certezza.

Si pensi a quali conseguenze disgreganti si sarebbero verificate nel caso in cui taluno potesse attribuire erroneamente tale qualifica ad una persona estranea all'associazione.

Proprio per questo appare pienamente conforme ai canoni di segretezza sopra esposti la regola secondo la quale e' impossibile presentarsi da se' come "uomo d'onore" ad un'altro "uomo d'onore", ma occorre la presentazione di un terzo "uomo d'onore", che garantisca a ciascuno la rispettiva qualifica dell'altro con le parole: "e' la stessa cosa".

Sulla "presentazione" non si puo' certamente mentire. L'evenienza che l'"uomo d'onore" possa essere indotto in errore sull'appartenenza all'associazione di altre persone e' da ritenere assolutamente improbabile, poiche' rischierebbe di far conoscere a persone al di fuori dell'organizzazione i segreti che solo gli adepti possono apprendere.

Contorno Salvatore, in dibattimento, all'udienza del 14 aprile 1986, ha riferito in proposito un significativo episodio (Dib. Vol.34 f.013565):

"Nel 1977-78 Teresi Domenico, su incarico di Bontate Stefano, ebbe a recarsi a Roma insieme ad un impiegato di banca, tale Levantino Francesco Paolo, alla presenza del quale Calo' Giuseppe, credendo trattarsi di "uomo d'onore" fece dei discorsi inerenti a vicende di "Cosa Nostra".

Ritornati a Palermo, furono costretti a fare entrare nell'associazione il Levantino per poterlo così vincolare, col giuramento, al segreto".

Inoltre, riferira' Contorno, che qualora si abbia bisogno di prender contatti col capo o membri di altre "famiglie", anche residenti fuori dalla Sicilia, ci si rivolge al capo della propria, il quale, tramite un membro della propria "famiglia", che conosca entrambi le parti, provvede alla presentazione.

In siffatta maniera viene assicurato un sistema molto efficace, del tipo delle cellule operative dei servizi segreti, per assicurare il massimo della segretezza circa i componenti delle "famiglie" secondo un sistema di "compartimentazione", che in passato aveva dato i suoi frutti, rendendo veramente impenetrabile a qualsiasi indagine l'associazione mafiosa.

Del resto, poiche' normalmente i rapporti di conoscenza sono limitati all'essenziale, e solo ai casi di effettivo bisogno, in genere, si sa ben poco anche nell'ambito della propria "famiglia", poiche' sussiste la struttura del capo-decina, a cui ciascun affiliato deve rivolgersi per qualsiasi sua esigenza.

Ancor meno si riesce a sapere dei componenti delle altre "famiglie", specie se sono molto riservate su questo punto, come quella di Corleone e Resuttana.

Tuttavia, come hanno riconosciuto concordemente sia Buscetta che Contorno, i rapporti inerenti al contrabbando di tabacchi prima ed al traffico di stupefacenti poi, nonché le vicende della c.d. "guerra di mafia", hanno evidentemente reso necessaria una sempre più vasta conoscenza tra gli associati, contribuendo alla disgregazione dell'associazione alla luce delle ferree regole che disciplinano i comportamenti dei membri di "Cosa Nostra".

Pertanto, non possono meravigliare gli accenti di certezza e di verità che si traggono dalle affermazioni di Buscetta e di Contorno allorché indicano con estremo scrupolo tutti coloro che sono stati loro ritualmente presentati come "uomini d'onore" o della cui qualità essi avevano appreso da altri "uomini d'onore".

Si può trarre anche la conclusione che tanto più è arricchita la "presentazione" da circostanze di tempo, di luogo e di persona, aliunde riscontrate, tanto più essa può apparire anche da sola indicativa dell'appartenenza all'associazione "Cosa Nostra".

La Corte, pur essendo convinta della attendibilita' intrinseca delle dichiarazioni concernenti le regole comportamentali di "Cosa Nostra", per affermare la responsabilita' degli imputati circa la loro appartenenza all'associazione mafiosa, non si e' accontentata della chiamata in correita', ma si e' adoperata nella ricerca di quegli elementi e circostanze ad essa estrinseci, consistenti "in fatti certi o pacificamente acquisiti agli atti ovvero in altre proposizioni valutative tratte da dati certi emergenti dal processo", che ne potessero avvalorare e confermare la veridicita'.

Molti difensori hanno lamentato nel corso della discussione la mancata ammissione di mezzi di prova richiesti. La Corte, ben consapevole dei doveri derivanti dalla concreta applicazione dell'art.368 C.P., nelle numerose e complesse ordinanze emesse nel corso del dibattimento, ha motivato, seppur talvolta in modo succinto, le proprie decisioni sotto il profilo che le richieste avevano per oggetto circostanze prive di rilievo o non conferenti ai fini della decisione.

La Corte riconosce e condivide pienamente il principio secondo cui l'imputato ha diritto di

difendersi "provando", e lo ha dimostrato con la nutrita istruzione dibattimentale, nel corso della quale non ha esitato a disporre anche nuove perizie, ricognizioni personali, confronti, ascolto in aula di telefonate intercettate, al fine di acquisire elementi utili per la decisione.

Tuttavia, non ha ritenuto che da tale principio dovesse discendere quale effetto ineluttabile il necessario accoglimento di qualsiasi richiesta difensiva, ancorche' priva dei caratteri della concretezza, rilevanza e pertinenza ai fini del giudizio.

Per quanto riguarda le questioni gia' affrontate e decise dalla Corte con ordinanza, che sono state riprese dai difensori nel corso della discussione, si rimanda, per la motivazione, ai provvedimenti adottati.

5.-IL CONCORSO EX ART. 110 C.P.

Altra questione che appare opportuno affrontare in generale e' quella della ipotizzabilita' del delitto di associazione mafiosa, anche nei confronti di coloro che non sono indicati come "uomini d'onore", sulla base delle disposizioni vigenti in materia di concorso di persona nel reato.

La questione e' molto rilevante sotto il profilo pratico, perche' si tratta di qualificare giuridicamente comportamenti multiformi e di varia intensita' ed efficacia, che rientrano in quella vasta area di "contiguita'" rispetto all'associazione "Cosa Nostra", di cui gia' si e' fatto cenno, nonche' di qualificarli giuridicamente in relazione alle varie figure di reato astrattamente applicabili.

Secondo un'autorevole dottrina (Manzini trattato Diritto Penale pag.208 e segg), e' possibile il concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione medesima secondo le regole generali di cui agli artt.110 e segg. C.P., in virtu' del principio secondo cui anche rispetto al reato

necessariamente plurisoggettivo, com'è quello associativo, e' ammissibile il concorso eventuale nel reato da parte di persone diverse dai concorrenti necessari.

La distinzione fra appartenente all'associazione e concorrente in essa consiste nel fatto che appartenente e' colui che conoscendone l'esistenza e gli scopi vi aderisce e ne diviene con carattere di stabilita' membro e parte attiva; rimanendo sempre al corrente degli "interna societatis sceleris", dei particolari e concreti progetti, dell'adesione di altri soggetti, delle azioni attuate e da attuarsi da altri associati; sottoponendosi alla rigida disciplina delle gerarchie ed adeguandosi all'alternarsi dei ruoli.

La figura del concorrente, invece, e' individuabile nell'attivita' di chi, pur non essendo membro del sodalizio, cioe' non aderendo ad esso nella piena accettazione della organizzazione, dei mezzi e dei fini, contribuisce all'associazione mediante un apprezzabile e fattivo apporto personale, agevolandone l'affermarsi e facilitandone l'opera, conoscendone l'esistenza e le finalita' ed avendo coscienza del nesso causale del suo contributo.

A titolo meramente esemplificativo, si puo' citare il caso di soggetti che, operando nel campo economico-imprenditoriale, pur non essendo nelle condizioni di essere considerati associati, mantengono pero' intensi rapporti d'affari con l'associazione mafiosa, mostrano precisi interessi a che questa continui la sua attivita' ed assumono consapevolmente comportamenti idonei a favorirne il perpetuarsi ed il rafforzamento patrimoniale.

Questo tipo di condotta non trae origine dal vincolo associativo, ne' dalla forza di intimidazione, bensì' trova la sua ragione nella convergenza di interessi, di tale portata da indurre il non associato ad attivarsi in forza dell'associazione, così' fornendo dall'esterno un contributo anche minimo e non insignificante, ma comunque determinante, alla sua vita.

Da tali premesse d'ordine giuridico, emerge chiaramente la differenza tra le ipotesi di favoreggiamento, reale e personale ed il concorso eventuale nel reato associativo.

Infatti, in quest'ultimo l'attivita' dell'estraneo concorrente tende a favorire ed agevolare l'associazione nel suo complesso, nelle sue

attività' e nel perseguimento dei suoi scopi; mentre nel favoreggiamento il soggetto agisce esclusivamente nel senso di aiutare uno o più' associati ad eludere le investigazioni (favoreggiamento personale) ovvero ad assicurarsi il prodotto, il profitto od il prezzo del reato (favoreggiamento reale), senza portare un effettivo contributo né dall'interno né dall'esterno alla vita dell'associazione.

Se è vero che la condotta di favoreggiamento deve verificarsi "dopo che fu commesso" un delitto di associazione di tipo mafioso, è pur vero che non appare necessario che sia cessata la permanenza del reato, essendo sufficiente che il reato medesimo si sia perfezionato in tutti i suoi elementi, il che avviene allorché' l'associazione si sia costituita e, nei confronti del singolo, allorché' questi sia entrato a far parte dell'associazione.

Ne consegue che i delitti di favoreggiamento, personale e reale, possono ricorrere anche allorché' l'associazione mafiosa sia operante ed in piena attività'.

L'unico limite previsto dalle norme incriminatrici rimane, dunque, quello dell'esclusione delle ipotesi di concorso, secondo i criteri che si sono in precedenza specificati.

Tali criteri teoricamente nitidi e precisi sono in pratica di non facile applicazione data la complessità, la varietà e l'intreccio di collusioni e connivenze che accompagnano e proteggono normalmente il fenomeno mafioso, agevolandone il perseguimento delle tipiche finalità.

Solo un'accurata disamina del caso concreto, alla luce degli elementi probatori raccolti, potrà consentire di stabilire quale figura di reato sia applicabile di volta in volta alle singole fattispecie.

Va, peraltro, posto in risalto che l'aiuto prestato per assicurare i profitti derivanti dall'una o dall'altra delle tre attività integranti il programma criminoso (delitti-fine, imprenditorialità mafiosa, profitti ingiusti in genere) ben difficilmente potrà considerarsi completamente disinteressato, ed integrerà quindi, più facilmente o gli estremi del concorso nell'associazione criminosa, o gli estremi del reato di ricettazione.

Pertanto, nell'ipotesi della intestazione fittizia da parte di un estraneo all'associazione di beni immobili costituenti patrimonio dell'associazione, sussisteranno gli estremi del concorso nel reato associativo.

Se, pero', tale comportamento appare disinteressato e volto a favorire il singolo associato ad assicurarsi la parte di profitto che gli compete personalmente, integrera' gli estremi del favoreggiamento reale. Se, infine, l'agente non e' disinteressato, ma e' mosso dall'intento di procurare a se' o ad altri un profitto associativo, che pero' spetta soltanto ad uno o piu' degli associati, senza che il suo comportamento integri alcun contributo causale alla vita dell'ente, sara' ipotizzabile il diverso reato di ricettazione.

#### 6.-L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Sia l'art.416 C.P. che l'art.416 bis C.P. sono dei reati a concorso necessario e a dolo specifico, per cui e' necessario e sufficiente che i singoli affiliati abbiano la consapevolezza reciproca di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione, facendo convergere le loro volonta' verso la realizzazione del comune programma criminoso.

Nel caso in specie e', quindi, necessaria la consapevolezza della natura e delle finalita' dell'associazione "Cosa Nostra" nel momento in cui si attua quell'incontro di volonta' rivolto verso fini illeciti, che, colorando di antigiuridicita' la condotta dei compartecipi, costituisce il momento perfezionativo del reato.

Per quanto riguarda l'associazione di tipo mafioso, i fini illeciti, da perseguire attraverso il costante ricorso al metodo mafioso, oltre a quello di commettere delitti, comune ai due reati associativi, sono quelli di assumere il controllo o la gestione di attivita' economiche o di realizzare utilita' comunque indebite.

Poiche', pero', come si e' visto, il metodo mafioso non e' un elemento della condotta associativa, ma un elemento che fa parte dell'apparato strutturale-strumentale del sodalizio criminoso nel suo complesso, una volta dimostrata la sua sussistenza come elemento della struttura organizzativa dell'ente, ai fini della responsabilita' del singolo associato, non e' necessario trovare la condivisione della logica di intimidazione, ma e' sufficiente accertare la sua consapevole appartenenza all'associazione e la sua adesione al programma criminoso.

Il programma criminoso del reato di cui all'art.416 bis C.P., come si e' gia' accennato nella parte generale (capitolo 2° e 3°), si distingue per una maggiore complessita' che va al di la' di quello che caratterizza la comune associazione per delinquere, in quanto non si esaurisce, come per l'art.416 c.P., in un programma di delitti, ma contempla diversi obiettivi possibili che possono essere perseguiti, sia cumulativamente che alternativamente, e consiste, quindi, in ultima analisi, in un programma generale volto alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti.

Del resto, il metodo mafioso fornisce sempre una connotazione criminosa anche alle finalita' di vantaggio ingiusto proprie dell'associazione mafiosa.

Cio' premesso, appare superfluo sottolineare che anche per l'associazione per delinquere di tipo mafioso, come per l'associazione per delinquere semplice, non e' necessaria la prova che il programma criminoso sia stato attuato, essendo sufficiente l'accertamento della sua esistenza, secondo il ben noto principio dell'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine ed, in questo caso, anche rispetto alle condotte rientranti nelle altre finalita'.

Alla luce di tali principi, non si vede perche', come hanno sostenuto taluni difensori, ai fini della responsabilita' debba richiedersi la prova della commissione di reati-fine da parte di ciascuno imputato, ovvero occorra individuare il programma criminoso di ogni singola "famiglia", vista come aggregato criminale autonomo.

Si puo' essere d'accordo con i difensori che sul piano pratico sara' difficile raggiungere la prova dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, che non abbia ancora posto in essere un'attivita' rivolta all'attuazione del programma, ma cio' non si puo' di certo affermare per l'associazione mafiosa "Cosa Nostra" della quale, con varieta' di fatti, di vicende e di reati (omicidi, attentati, danneggiamenti,

violenze private, minacce) implicanti coartazione di volonta', desunti dagli atti processuali, si e' accertata l'attivita' delinquenziale tipica, dalla quale si desumono in maniera evidente i fini delittuosi e, piu' in generale, il programma criminoso.

Ritornando all'elemento soggettivo, non vi puo' essere alcun dubbio che la appartenenza all'associazione mafiosa in esame da parte degli odierni imputati e la loro adesione al programma associativo (che, si ricordi, puo' consistere in un "minimum" di minacce e violenze per realizzare indebite utilita') non possa che essere consapevole, avuto riguardo ai risultati della minuziosa analisi compiuta dalla Corte al dibattimento circa il momento dell'ingresso nel sodalizio criminoso da parte di nuovi adepti, ed alla valutazione delle condotte in un quadro che non puo' non tenere conto della peculiarita' del fenomeno e della conoscenza che si e' riuscita ad averne "dall'interno".

Gia' nel descrivere la struttura dell'associazione "Cosa Nostra", sulla scorta delle precise e concordanti dichiarazioni di Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore, Marsala

Vincenzo e Vitale Leonardo, si e' posto in evidenza che con il rito del giuramento, che conferisce sacralita' all'ingresso dell'associazione, il nuovo affiliato si dichiara disponibile a perseguire i fini associativi, tra cui quello di mutua assistenza tra gli associati, nonche' a sottostare ad una serie di regole di comportamento tra cui fondamentali, quelle della cieca obbedienza ai capi, del rispetto delle donne degli "uomini d'onore", della segretezza e dell'omerta'.

Afferma Contorno Salvatore al dibattimento: "All'atto dell'iniziazione, oltre a giurare di dire la verita', si giura di "lavorare onestamente". Cio' significa, in altre parole, espletare, per mantenere la famiglia, quelle attivita' anche illecite come l'estorsione, il traffico di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi che il capo consente".

Anche Buscetta nel corso delle dichiarazioni istruttorie (Vol.124 f.450277) pone l'accento sul fatto che "in qualunque tempo e dovunque egli si trovi.....si puo' chiedere all'uomo d'onore qualche comportamento derivante dalla sua qualita', comportamento al quale non si puo' sottrarre".

Così come afferma subito dopo (Vol.124 f.450231), parlando dell'organizzazione cui ha ammesso di appartenere, che "trattavasi di un sodalizio che aveva come unico fine quello di mutua salvaguardia e protezione in affari illeciti". Aggiunge ancora Buscetta al dibattimento, udienza 4 aprile 1986, (Dib.Vol.27 f.010709) che il capo deve essere previamente informato anche degli affari illeciti che ciascun "uomo d'onore" compie a titolo personale, perché in tal caso, dopo avergli dato il permesso, gli può richiedere un contributo in danaro per mantenere i componenti della "famiglia" che si trovino in carcere e per pagare loro gli avvocati.

Lo stesso rito del giuramento, dettagliatamente descritto nel capitolo 2°, contiene in se' elementi talmente forti, che colpiscono la sensibilità dell'uomo, mescolandosi tra il sacro ed il profano (l'immagine sacra, il fuoco, il sangue, la formula), che è impensabile che si possa entrare nell'organizzazione senza rendersi conto di ciò cui si va incontro.

Del resto, è accertato che prima di essere cooptato l'aspirante segue l'uomo d'onore nei suoi spostamenti, rimanendo però all'oscuro dei segreti, ed avendo la possibilità di rendersi conto, anche per

il comune sentire ormai storicizzato nell'ambiente in cui vive, del potere dell'associazione e dei mezzi da usare per mantenerlo. Apprende, inoltre, che gli si chiederà la più cieca obbedienza e la completa disponibilità anche a commettere i crimini più efferati.

La consapevole accettazione di tutte le "regole", la piena condivisione del metodo dell'intimidazione, la possibilità di poterne fruire, la certezza della solidarietà degli altri associati, la previsione di accumulare ingenti profitti illeciti, sono tutti elementi sintomatici della volontaria adesione ad un generico programma di delinquenza, che prevede quanto meno i reati di minaccia e di tentata violenza privata.

L'associazione mafiosa, d'altro canto, trae la sua forza, la sua inveterata potenza dalla piena disponibilità dell'affiliato a perseguire il generico programma di delinquenza propostogli, che può riguardare una serie indeterminata di delitti, che vanno dagli omicidi alle estorsioni, dalle minacce agli attentati dinamitardi e così via.

Non è qui il caso di elencare la lunga serie di omicidi della c.d. "guerra di mafia", né quelli descritti da Sinagra Vincenzo cl.1956, che tanto

sdegno e ribrezzo hanno provocato al dibattito, soprattutto in relazione al sistematico scempio dei cadaveri.

Da tutto cio' non puo' che trarsi la convinzione che il ricorso all'omicidio e' il mezzo normale per il perseguimento, nel modo piu' rapido, dei fini dell'associazione, cui mostrano di aderire genericamente tutti gli associati fin dal momento della loro adesione al programma criminoso.

Pertanto, la dimostrata appartenenza all'associazione, tenuto conto delle particolarita' della stessa, comporta e presuppone necessariamente la consapevolezza della sua natura e delle sue finalita'.

7.-LA CONTINUAZIONE

Nell'esaminare i rapporti tra gli art.416 e 416 bis C.P. (Capitolo 1), la Corte e' pervenuta alla conclusione della piena autonomia dei due reati, contestati, l'uno fino alla data di entrata in vigore del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (29 settembre 1982), e l'altro da tale data in poi, pur riconoscendo che le due norme, stante la diversa efficacia temporale, colgono due momenti giuridicamente diversi di una medesima realta' fenomenica, sostanzialmente integrante un'identica condotta di partecipazione all'associazione amfiosa "Cosa Nostra".

Pertanto, poiche' identico e' il disegno degli associati di far parte dell'una e dell'altra associazione, appare sussistente il requisito dell'unicita' del disegno criminoso.

Consequentemente la Corte ha ritenuto unificati per il vincolo della continuazione i reati contestati ai capi 1 e 10 della rubrica.

Identica soluzione non si puo' adottare per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Infatti, sotto il profilo soggettivo, non v'e' dubbio che uno stesso associato puo' essere considerato colpevole di piu' delitti di, associazione delittuosa concorrenti, ma perche' si verta nell'ipotesi di continuazione tra le associazioni, elemento indispensabile e' che tutti gli appartenenti all' una, appartengano anche all'altra, dato che, trattandosi di un delitto collettivo, non si puo' ritenere separata l'azione individuale da quella della collettivita'.

Le indagini sul traffico di stupefacenti, come e' stato posto nella sede opportuna, hanno posto in luce che non tutti gli appartenenti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" sono risultati inseriti nell'associazione di cui all'art.75 L. 685/75, e che, d'altro canto, all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti hanno partecipato anche soggetti del tutto estranei al sodalizio mafioso, date le particolari esigenze connesse ad alcune fasi del traffico, come l'approvvigionamento da paesi del Medio Oriente, la distribuzione della droga nel mercato statunitense ed il riciclaggio dei proventi illeciti attraverso finanziari svizzeri.

Pertanto, la mancanza di identita' dei componenti tra le due associazioni non ha consentito di ritenere la continuazione tra esse.

Di contro, stanti le condizioni e le modalita' del traffico di stupefacenti, la accertata centralita' dello stesso in capo agli organi di vertice dell'associazione, la continua e coordinata attivita' di direzione e di controllo da parte di tali organi del mercato dell'eroina, la suddivisione di ruoli ben precisi e complementari tra gli associati, la cooptazione di taluni di essi proprio per la particolare specializzazione in ciascuna delle varie fasi in cui si articolava il traffico, lasciano desumere la adesione dei compartecipi al medesimo programma criminoso e la contestuale rappresentazione, dal punto di vista intellettivo, degli ulteriori reati, non ancora determinati nei loro particolari, ma gia' prefigurati nelle loro linee generali, costituenti l'oggetto del programma.

In aderenza a tale convincimento, fondato sugli elementi di fatto emersi dalle risultanze processuali, la Corte ha ritenuto di unificare per il vincolo della continuazione i reati contestati agli imputati ai capi 13 e 22 della rubrica.

Parimenti la Corte, tenuto conto della peculiarita' dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", delle particolari modalita' dell'ingresso

nell'associazione attraverso il rito del giuramento, della consapevole adesione a tutte le "regole", che vengono previamente illustrate al nuovo adepto, della piena accettazione di un programma minimo di delinquenza da attuarsi attraverso il metodo dell'intimidazione e mediante il ricorso a tutti i delitti tipici (omicidi, attentati, danneggiamenti, estorsioni, minacce, violenze), che comportano una coartazione dell'altrui volonta' per il raggiungimento dei fini dell'associazione, (tra cui primari quelli rappresentati dai profitti illeciti e dai vantaggi ingiusti), ritiene fondatamente che il momento dell'iniziale adesione al programma criminoso dell'associazione in esame, coincida perfettamente con un atto psichico di generica deliberazione di compiere una pluralita' di reati in vista del conseguimento di un unico fine fondamentale.

Proprio la genericita' e la contestualita' sia della programmazione che della deliberazione, cementate dall'unicita' del fine, fanno si' che le singole successive volizioni corrispondenti ai vari episodi criminosi, perdano la loro individualita', per costituire la proiezione di un unico atteggiamento intellettuale di antidoverosita' iniziale, che permane, sempre pronto ad adeguarsi alle necessita' del caso.

Alla stregua di tali considerazioni la Corte ha ammesso la compatibilita' della continuazione tra l'art.416 bis C.P., contestato al capo 10 dell'epigrafe ed i singoli reati-fine.

8.-IL CONCORSO FORMALE TRA 416 C.P.E 75 L.685/1975

Il traffico degli stupefacenti e' certamente uno degli affari piu' lucrosi dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", tuttavia, come si e' gia' detto nel paragrafo precedente, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello delle modalita' del traffico, si esclude una perfetta coincidenza tra le due associazioni.

Si e' chiarito in altra sede che vi e' una pluralita' di organizzazioni che solo raramente si occupano di tutte le fasi in cui si articola il traffico, coordinate e dirette dall'organismo centrale dell'associazione, la c.d. "commissione".

A detta associazione partecipano spesso persone completamente estranee al sodalizio utilizzate solo per il perseguimento degli scopi del traffico di stupefacenti e non anche per le altre finalita' di "Cosa Nostra".

Pertanto, i due reati si pongono in rapporto di concorso formale.

Peraltro, appare superfluo ricordare che dottrina e giurisprudenza concordemente escludono tra le due norme di legge il rapporto di specialita' ai sensi dell'art.15 C.P. e cio' sia per la diversita' del bene giuridico protetto, sia per la maggiore ampiezza del programma criminoso dell'associazione mafiosa rispetto a quello specifico dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Un riscontro testuale di questa tesi si rinviene nell'art.74 n.2 della legge n.685, che, come aggravante delle attivita' illecite previste dall'art.71, prevede il fatto che il colpevole faccia parte di un'associazione per delinquere e non gia' di quella specifica associazione prevista dal successivo art.75.

9.-LE AGGRAVANTI

L'associazione "Cosa Nostra" e', come si e' visto, una struttura unitaria piramidale, organizzata gerarchicamente, per cui per parecchi imputati che svolgono un ruolo di supremazia, di preminenza e direzione, e' stato applicato l'aggravamento di pena previsto dall'art.416 bis, secondo comma, C.P.

Va, tuttavia, posto in risalto che non si tratta di una vera e propria circostanza aggravante, ma di una distinta ipotesi delittuosa, di una partecipazione qualificata dal particolare ruolo assunto all'interno dell'organizzazione.

L'aggravante speciale prevista dal 4' e 5' comma dell'art.416 bis C.P. per l'ipotesi di associazione di tipo mafioso "armata" costituisce la nuova formulazione dell'aggravante della "scorreria in armi" ormai divenuta anacronistica.

Infatti la norma, in termini piu' rispondenti alla realta' attuale del crimine organizzato, fa riferimento ad una generica disponibilita' di armi o esplosivi e quindi compie una previsione simile a quella dell'analogo aggravante introdotta dall'art.75 della L.22 dicembre 1975 n.685.

Pertanto, l'aggravante ricorre anche se armi e materie esplodenti non vengono messi in mostra, ne' utilizzati in concreto, essendo sufficiente che siano nella sfera di effettiva utilizzabilita' da parte dei membri dell'associazione, indipendentemente dal luogo dove esse siano occultate o custodite.

La sussistenza di tale aggravante trova ampio riscontro nel presente procedimento, avuto riguardo ai diversi episodi criminosi, come gli omicidi, gli attentati dinamitardi, e tutti quei delitti tipici, commessi per il perseguimento delle finalita' associative con armi ed esplosivi.

Le numerose perizie balistiche in atti, tra l'altro ci danno contezza che talune di tali armi sono veramente micidiali, come ad esempio il fucile automatico di fabbricazione sovietica denominato "kalashnikov".

Inoltre, sono stati effettuati numerosi sequestri di armi in luoghi certamente nella disponibilita' degli associati, come ad esempio nei locali della "camera della morte" di via Ponte di Mare, usati come base operativa dalla "famiglia" di Corso dei Mille.

Un'altra importante operazione di sequestro di armi e' stata compiuta dalla Squadra Mobile di Palermo

il 2 giugno 1983, allorché in un soppalco ricavato nella parte alta di un pilone dell'autostrada Palermo-Catania, nel tratto ricadente in contrada Ciaculli, veniva rinvenuto il seguente arsenale: 10 pistole, 3 rivoltelle, 2 mitragliette, 2 fucili mitragliatori, 5 fucili, 3 carabine provviste di cannocchiale di alta precisione, 25 candelotti di dinamite, 8 detonatori, 25 metri di miccia a lenta combustione, 2.500 cartucce e accessori vari per la manutenzione delle armi.

Inoltre, secondo le dichiarazioni dei "pentiti" ogni "famiglia" aveva un proprio arsenale ben occultato e sorvegliato, in modo che le armi venivano prelevate dagli associati soltanto al fine di commettere episodi delittuosi.

Le centinaia di omicidi commessi ed i numerosi attentati dinamitardi posti in essere dalla cosca di Corso dei Mille testimoniano del resto il potenziale di fuoco sia in uomini che in mezzi, utilizzato dall'associazione mafiosa per il conseguimento dei suoi scopi.

Pertanto, non vi può essere alcun dubbio circa la sussistenza di tale aggravante, che, essendo di natura oggettiva (art.118 C.P.), si estende a tutti i

membri dell'associazione, anche se non materialmente in possesso di armi o di esplosivi.

La circostanza speciale introdotta con il 6° comma dell'art.416 bis C.P. prevede l'ipotesi che le attività economiche di cui gli associati tendono ad assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Tale aggravante costituisce la previsione normativa del c.d. "riciclaggio", termine che in verità appare più correttamente usato nel caso della sostituzione dei valori di cui all'art.648 bis C.P., mentre in questo caso sarebbe preferibile parlare di "reimpiego in attività economiche di profitti delittuosi".

Cio' nondimeno, su di un piano prettamente giuridico, l'aggravante in esame costituisce un elemento unificante delle tre finalità previste dal 3° comma dell'art.416 bis C.P.: presuppone un delitto che coi suoi profitti fornisce il finanziamento di attività economiche e produce ulteriori vantaggi ingiusti.

Mentre, su un piano materiale, detta aggravante rappresenta l'investimento nel settore legale di

capitali acquisiti nel settore illegale, il tentativo di trasformare gradatamente le attivita' illecite in attivita' formalmente lecite, mimetizzate insidiosamente in modo da occupare illegalmente, sostituendo alle regole della libera concorrenza capitalistica quelle monopolistiche dell'associazione, spazi sempre piu' ampi del potere reale.

La volonta' del legislatore e', dunque, quella di colpire piu' efficacemente quei gruppi criminali mafiosi che si inseriscono in attivita' imprenditoriali lecite.

Si badi bene, che la norma prevede che le attivita' economiche siano finanziate "in tutto o in parte" con profitti illeciti, pertanto per la sussistenza dell'aggravante non e' necessario che l'attivita' imprenditoriale venga finanziata interamente con fondi provenienti dal delitto, potendo tali fondi mescolarsi anche con gli utili delle attivita' lecite.

Inoltre, poiche' il controllo o la gestione delle attivita' economiche puo' avvenire anche in modo "indiretto", e' evidente che non sfugge alla previsione normativa la costante prassi mafiosa dell'interposizione fittizia, dell'uso di prestanome al ricorso a schemi societari.

Infine, si rileva che anche questa circostanza e' oggettiva, per cui, ai sensi dell'art.118 C.P., anche se non conosciuta, va valutata a carico di tutti coloro che concorrono nel reato.

Per quanto concerne la sussistenza nella fattispecie della citata aggravante, dalle risultanze processuali si traggono numerosi esempi dell'assetto imprenditoriale dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", sviluppatosi soprattutto nel campo dell'imprenditoria edilizia e delle connesse forniture.

Il pesante ingresso in tale attivita' rivela la tendenza all'istaurazione di un monopolio di fatto, che mette in crisi l'ordine economico, che amplia i margini di operativita' del gruppo, riuscendo a creare un vero e proprio circuito imprenditoriale mafioso.

Cio' costituisce un danno sociale assolutamente inaccettabile specie nel momento in cui si verifica tutto cio' grazie all'impiego sistematico dell'intimidazione, quale componente aggiuntivo e anomalo dell'impresa.

Non v'e' dubbio che il trasferimento del metodo mafioso nell'organizzazione imprenditoriale determina una certa superiorita' economica ed innegabili vantaggi rispetto alle altre imprese inserite in un sistema basato sulla libera concorrenza.

Tali vantaggi consistono, innanzitutto, nella creazione di un regime "privilegiato" tra gli imprenditori mafiosi, che assicura terreni, merci, materie prime a prezzi competitivi e che impone, come hanno concordemente dichiarato Contorno Salvatore, Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo (cl.1956) il ricorso a talune ditte previamente segnalate per l'acquisto di materiali inerti, per l'assegnazione di subappalti, per movimenti di terra, con eventuale scoraggiamento di qualsiasi concorrenza mediante l'uso di intimidazione e di violenza.

Un secondo vantaggio e' dato dal finanziamento delle attivita' con capitali di provenienza illecita, con un ricorso al credito bancario spesse volte soltanto parziale o fittizio.

Il terzo vantaggio consiste in un minor costo della mano d'opera, che si realizza o come evasione contributiva, o con salari inferiori al dovuto, o con il mancato pagamento del lavoro straordinario.

Appare evidente, in questo caso, il turbamento dell'ordine economico, che si riflette principalmente su quelle imprese non inserite nel circuito, che sono, peraltro, costrette a versare all'organizzazione un tangibile tributo economico per potere lavorare con tranquillita' e senza danni.

Se a cio' si aggiunge negli appalti di opere o servizi pubblici, come e' dato leggere nelle dichiarazioni di Salvo Antonino, di cui e' stata data integrale lettura al dibattimento, il pagamento a funzionari pubblici o ad esponenti del settore politico di ulteriori contribuzioni, in percentuale del valore dell'opera, si comprende come l'utile d'impresa debba essere necessariamente costituito con successive varianti, revisione di prezzi, interventi aggiuntivi e come l'uscita di questi imponenti flussi di danaro dalle casse dell'impresa possa essere giustificata, contabilmente, in bilancio soltanto mediante false fatturazioni, come risulta, peraltro, dalle esplicite dichiarazioni del teste Cremona Giuseppe (Vol.59/R f.071757).

Come gia' ampiamente riportato in precedenza, sia Buscetta che Contorno al dibattimento hanno tratteggiato un quadro molto preciso circa l'inserimento di moltissimi "uomini d'onore" in attivita' imprenditoriali ed economiche.

Ma, in proposito, si possono citare le dichiarazioni di altri imputati "collaboratori".

In particolare, Calzetta Stefano ha dichiarato:  
"Nel settore delle costruzioni tutte le

"famiglie" costruiscono in societa', se invece si tratta di imprenditori non mafiosi questi devono anch'essi pagare la tangente e rifornirsi di ogni tipo materiale nei loro depositi (Vol.11 f.402853)".

....."Il Graviano andava dicendo che occorreva che tutti acquistassero il ferro presso la Edil-ferro di Casella Giuseppe, anche perche' cio' gli interessava. Soggiungeva che occorreva che tutti acquistassero il ferro ivi, anche se costava 50 lire in piu' rispetto agli altri commercianti (F.P. f.220853)".

Poiche' la difesa ha tentato di dimostrare che il prezzo praticato dal Casella in realta' non era superiore a quelli correnti sul mercato, appare opportuno puntualizzare che la frase del Calzetta ha un significato ipotetico e serve soltanto a rafforzare il concetto della ineluttabilita' del ricorso alla citata impresa circa le forniture di ferro.

Anche Sinagra Vincenzo (cl.1956) riferisce un episodio che conferma il controllo di determinati mercati. Egli ha infatti dichiarato: ".....perfino lo sfruttamento delle ordinarie clientele commerciali e' disciplinato, tanto che un fratello di

Tinnirello, dico meglio Oliveri Giovanni, che si era permesso di vendere materiale per l'edilizia a persona che avrebbe dovuto essere contattata da altri, venne violentemente bastonato presso la sua stessa ditta (Vol.1/F f.012085)".

Il Calzetta ha riferito, poi, in particolare, sui rapporti tra Vernengo Pietro e il costruttore Amato Federico, detto "Pinuzzu" (Vol.11 f.403037 e segg), che appaiono emblematici in relazione alla realta' imprenditoriale palermitana, concludendo, tra l'altro perentoriamente: "L'Amato era interessato a diverse societa' tra cui ricordo l'Immobiliare Chiavelli, l'Edilizia Amato e l'Amato Costruzioni; dietro tutte le societa' vi era Vernengo Pietro".

Lo stesso Contorno Salvatore, ha pienamente confermato tali affermazioni (Vol.125 f.456588) : "Mi risulta che Amato Giuseppe, titolare di varie imprese di costruzione, e' prestanome dei Vernengo".

Tali dichiarazioni sono pienamente confermate dalle indagini sul costruttore Amato Federico e sui suoi rapporti con Vernengo.

Infatti, dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza numero 496243, intestata a la Fiura

Filippa, moglie di Vernengo Antonino, installata nella villa di quest'ultimo sita in Ficarazzi, e' emersa l'esistenza di una grande familiarita' oltre che di rapporti di affari tra il Vernengo ed il costruttore Amato.

Successivamente, il 30 agosto 1982, quando i Vernengo si erano resi latitanti in relazione alle indagini sul laboratorio di eroina scoperto in via Messina Marine, Amato Federico, veniva controllato dalla polizia a bordo di un'autovettura nei pressi della villa dei Vernengo a Ficarazzi, e giustificava la sua presenza adducendo una presunta contrattazione sul posto per l'acquisto di un terreno (Vol.1/SA f.124).

Il 3 novembre 1982 un funzionario di polizia nel dirigere le operazioni di perquisizione della villa del Vernengo in Ficarazzi, notava un appunto con un numero telefonico che, per non destare sospetti, registrava mentalmente. Tale numero, si accertera' poi, corrispondeva ad una utenza telefonica dell'Amato (Vol.1/SA f.132), che veniva anch'essa sottoposta ad intercettazione.

Attraverso l'ascolto delle telefonate si accertava che l'Amato aveva frequenti contatti con i Vernengo e che il medesimo era

amministratore della Enologica Galeazzo S.p.A., una società con un capitale di un miliardo di lire, i cui soci erano dei soggetti che, per le loro qualità personali e per rapporti familiari, si potevano ritenere dei meri prestanomi di Vernengo Antonino.

Si trattava infatti della moglie La Fiura Filippa, del di lei cognato Viola Giuseppe, del fidanzato della figlia D'Amico Baldassare, e di Sardina Anna, coniugata con Napoli Stefano.

Una conferma della qualità di prestanome di tali soggetti veniva dal D'Amico che, interrogato, rendeva una dichiarazione sostanzialmente veritiera, sostenendo che, essendo all'epoca fidanzato con Vernengo Rosa, figlia di Antonino era stato inserito senza esborso di danaro, nella Enologica Galeazzo S.p.A., dal futuro suocero, che aveva costituito la società proprio nell'interesse della figlia ed in previsione delle nozze.

Quando, poi, il fidanzamento era stato troncato, egli aveva receduto dalla società'.

Di fronte alle contestazioni l'Amato sosteneva di avere dovuto fare ricorso alla "protezione" dei Vernengo per potere svolgere

tranquillamente la sua attivita' di costruttore edile; negava, pero', qualsiasi rapporto societario con essi e, quanto alla carica di amministratore della Enologica Galeazzo, asseriva di essersi indotto ad accettarla su richiesta di Vernengo Antonino, perche' riteneva, in tal modo, di avere maggiori garanzie per il recupero di un credito di oltre 300 milioni di lire vantato nei confronti del Vernengo per la costruzione delle opere murarie dello stabilimento enologico.

Ma i rapporti tra il costruttore ed i Vernengo sono in maniera chiara e circostanziata chiariti da Calzetta Stefano, il quale ha testualmente precisato: "La familiarita' fra i Vernengo e Federico Amato, inteso "Pinuzzu", era totale e piu' volte ho visto negli uffici dei cantieri dell'Amato, seduti, Pietro e Antonino Vernengo e certo Urso, genero di Pietro Vernengo, implicato nel blitz di Villagrazia. Che i Vernengo fossero interessati alle attivita' edilizie dell'Amato l'ho ricavato nel notare il quotidiano interessamento di costoro alle attivita' dell'Amato. In particolare, nella esecuzione di

opere di scavo di un cantiere sito nei pressi di via Oreto Nuova, ho visto che di tali scavi si occupava, sovrintendendovi, Pietro Vernengo. Un giorno mi recai in cantiere con quest'ultimo, il quale mi disse: "ti faccio vedere lo scavo che sto facendo"; in quell'occasione Pietro Vernengo si incontro' in cantiere con Michele Graviano e con Giuseppe Battaglia, uomo di fiducia e, ritengo, killer, del Graviano; non notai la presenza dell'Amato.

Ignoro chi fossero i titolari dell'impresa che effettuava gli scavi..... Quando cominciarono i lavori di costruzione veri e propri del cantiere, io mi rivolsi a Pietro Vernengo per chiedergli di potergli fornire i blocchetti di pomice-cemento della Thermo-bloc; il Vernengo rispose che tale fornitura da parte mia poteva essere solo parziale, poiche' egli si sarebbe rivolto anche a Michele Graviano, il quale in quel periodo stava impiantando una fabbrica di blocchi di pomice..... Quando ebbi bisogno di un prestito di 10 milioni da parte di Pietro Vernengo, questo ultimo, in mia presenza, disse a "Pinuzzo" Amato di darmi un assegno di sei milioni e l'assegno stesso mi fu dato dall'Amato con firma di traenza del figlio

Cristoforo, amministratore di una delle società in cui era interessato l'Amato.

Preciso che l'Amato era interessato a diverse società, fra cui ricordo l'immobiliare Chiavelli, l'Edilizia Amato e Amato Costruzioni; dietro di tutte le società vi era, però, Pietro Vernengo.

A dimostrazione del fatto che Pietro Vernengo era interessato ai lavori eseguiti dall'Amato, debbo dire che un giorno il primo mi condusse a Chiavelli in un cantiere dell'Amato, in fase di "tompagnatura", e mi fece rilevare che i blocchi di pomice forniti dal Cusimano di Vergine Maria erano di altezza superiore rispetto a quelli forniti da noi (cm.25 anziché 23,5) per cui i lavori venivano realizzati con un minor numero di blocchetti e ad un prezzo inferiore; io gli feci rilevare che.....comunque la costruzione veniva più stabile (coi nostri blocchetti)....

In buona sostanza, ritengo che l'Amato fosse in qualche modo vittima della situazione e che fosse un poveraccio che si prestava a tale attività di copertura per campare la "famiglia" (Vol.3/SA f.42)-(Vol.3/SA f.43).

L'Amato Federico nel corso dei numerosi interrogatori resi (Vol.1/SA f.416-423, Vol.2/SA f.243-258, Vol.5/SA f.5), con le sue pur parziali ammissioni ha fornito un preciso riscontro alle dichiarazioni del Calzetta.

Ma la natura dei rapporti tra Amato Federico e Vernengo Antonino e la posizione di subordinazione del primo al secondo si desumono chiaramente dalle telefonate registrate (Vol.9/SA f.7-214).

Tra queste la telefonata che appare piu' significativa e' quella in cui Amato Federico chiede a Vernengo Antonino di rintracciare "Zappuni", per bloccare una massa di persone che avevano intenzione di occupare gli appartamenti in costruzione in via Oreto.

In tale occasione il Vernengo risponde che si sarebbe occupato lui personalmente di risolvere il problema (Vol.1/SA f.120-130).

"Zappuni", e' stato identificato con certezza in Alfano Paolo, coinvolto nella raffineria di via Messina Marine, indicato da Calzetta Stefano come "uomo d'azione" della "famiglia" di Corso dei Mille ed il contenuto di tale telefonata sia pure con qualche reticenza, e' stato confermato da Amato

Federico il quale ha precisato che "Pietro zappuni" era il "guardiano" del suo cantiere edile di via Oreto, assunto su segnalazione dei Vernengo (Vol.2/SA f.149-729).

Dai fatti esposti si possono adesso trarre delle importanti conclusioni.

Innanzitutto, la "guardiania" di Alfano Paolo era esercitata, così' come riferito da Buscetta e Contorno senza la necessita' della sua presenza in cantiere, tant'e' che ne veniva richiesto l'intervento.

In secondo luogo, il ricorso ad uomini della cosca mafiosa come i Vernengo e l'Alfano per sedare le proteste dei proprietari assegnatari di alloggi popolari costituisce una evidente dimostrazione della utilizzazione del metodo mafioso fondato sull'intimidazione per il perseguimento di vantaggi ingiusti nell'attivita' economica-imprenditoriale.

Inoltre, dall'esame delle vicende societarie della enologica galeazzo S.p.A. e dalla perizia contabile allegata in atti (Vol.4/SA) si desume chiaramente che il danaro necessario per la costituzione della societa' e per la realizzazione dello stabilimento enologico, corrispondente al

capitale sociale, aumentato da 200 milioni ad un miliardo, e' stato conferito esclusivamente in contanti.

Considerato che il Vernengo Antonino non e' riuscito a dimostrare la provenienza di tali ingenti capitali, mentre lo stesso assieme ai componenti della sua famiglia e' stato ritenuto responsabile del reato di traffico di stupefacenti, non puo' che trarsi la conclusione che nell'Enologica Galeazzo S.p.A. sono stati investiti capitali provenienti da delitto.

Anche nella "Simons-Vernici", societa' con capitale sociale di 486 milioni di lire, versato pressocche' esclusivamente da Aglieri Francesco, Aglieri Mario ed Aglieri Salvatore, tutti fratelli della moglie di Vernengo Pietro, e' stato sicuramente investito in gran parte denaro di provenienza illecita fornito da Vernengo Pietro.

Se si considera che i fratelli Aglieri sono indicati da Contorno Salvatore come "uomini d'onore", che essi sono figli di Aglieri Giorgio, suocero di Vernengo Pietro, in casa del quale dopo il c.d. "Blitz di Villagrazia", venne trovata un ingente somma di danaro sia in valuta italiana sia statunitense di cui non e' stata mai

giustificata la provenienza; che Vernengo Pietro aveva tentato piu' volte di acquistare, offrendo un prezzo non accettato dai proprietari la cereria dei fratelli Gange in Corso dei Mille, a detta di Contorno, proprio per impiantarvi una fabbrica di vernici; che il teste Plastina Antonio, ha riconosciuto fotograficamente in Vernengo Pietro la persona che si accompagnava con Aglieri Francesco nel corso delle trattative (Vol.7/S f.161); che il teste Pucci Francesco, addotto dalla difesa di Di Caccamo Benedetto (l'intestataro della vettura notata davanti al laboratorio di eroina di via Messina Marine) ha dichiarato che il fratello del Di Caccamo gli aveva riferito di essere sul punto di aprire una fabbrica di vernici fra Conigliano Calabro e Sibari (Vol.224 f.134); non vi puo' essere alcun dubbio che la "Simons" e' una societa' del gruppo di Vernengo Pietro e che in detta societa' sono stati investiti capitali provenienti dal traffico di stupefacenti.

Inoltre, alla stregua delle risultanze processuali si puo' affermare che tutto il danaro affluito nel conto corrente di Contorno Antonina e nel libretto di deposito a risparmio di Grado Giacomo e' certamente di provenienza illecita

(traffico di sostanze stupefacenti, bische clandestine, scommesse sulle corse dei cavalli, contrabbando di tabacchi) ed e' stato utilizzato, in massima parte, per acquisti immobiliari e per finanziare imprese edilizie.

Si fa riferimento all'acquisto di due lotti di terreno limitrofi in contrada Monaci (piano Stoppa di Misilmeri), pagati con assegni tratti dal suddetto conto corrente di Contorno Antonina, nonché all'attività della Seico s.r.l., avente per oggetto la realizzazione di costruzioni edili ed i cui soci erano per la quasi totalità del capitale sociale Grado Giacomo ed il cognato Teresi Pietro;

Le accertate interconnessioni di movimenti di valuta e di assegni effettuati contestualmente tra i conti bancari di Contorno Antonina e della predetta società non lasciano residuare alcun dubbio circa il fatto che la Seico era in realtà finanziata col provento del traffico di stupefacenti e di altre attività illecite.

Inoltre dalle dichiarazioni dell'imputato Azzoli Rodolfo e dalle approfondite indagini bancarie svolte in Spagna ed in Svizzera, si e' potuto accertare che dopo la fuga dall'Italia per timore di essere uccisi nel corso della c.d. "guerra di mafia",

Grado Salvatore, insediatosi a Benidorm, aveva acquistato due appartamenti nell'edificio di Santa Maria per 11 milioni di pesetas, 4 appartamenti nell'edificio Sedavi per 14 milioni di pesetas, un appartamento nell'edificio Galeon per 2 milioni di pesetas ed uno chalet nel complesso residenziale Rocas Blancas per 14 milioni di pesetas.

Tali immobili venivano intestati all'Azzoli proprio perché i Grado temevano di esser, attraverso tali operazioni immobiliari, individuati ed uccisi dalla "famiglia Greco" (F.P.Azzoli f.37).

Inoltre, sul conto dell'Azzoli presso la filiale di Benidorm del Banco di Bilbao, sempre per incarico dei Grado e' stata accreditata in piu' riprese dal 17 novembre 1980 al 9 luglio 1982 la complessiva somma di oltre un miliardo 150 milioni di lire.

Non v'e' dubbio che tutto questo danaro investito in operazioni finanziarie ed immobiliari all'estero proviene dal traffico degli stupefacenti.

Altro esempio di investimento di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti in attivita' apparentemente lecite e' costituito dalla Societa' Fiduciaria di Certificazioni e Revisionali S.p.a. e dalla S.N.C. Liistro Giovanni e C.

La prima e' una societa' che ha acquistato degli immobili per poi affittarli a terzi, mentre la seconda e' una societa' edilizia.

Tutto il danaro necessario per l'attivita' sociale e' di sicura pertinenza di Spadaro Tommaso, come puo' facilmente desumersi dalle approfondite indagini bancarie espletate in istruzione e dalle parziali ammissioni di Liistro Giovanni (Vol.63 f.150).

Un altro esempio assai significativo e' costituito dalle vicende dell'ingegnere Lo Presti Ignazio.

Dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze corrispondenti alla sua abitazione, agli uffici della C.E.S.P.A., di via Quintino Sella 77, ed al cantiere edile della societa' sito in Altarello di Baida, si apprendeva che gli uffici ed il cantiere erano frequentati dal pregiudicato latitante Mannino Alessandro, nipote di Inzerillo Salvatore.

Le successive indagini (Vol.26/Q f.049609), portavano ad accertare che il Mannino non solo stazionava abitualmente nel cantiere, ma provvedeva settimanalmente a liquidare le spettanze degli operai.

Emergeva, altresì, che il Lo Presti era divenuto uno strumento nelle mani di Inzerillo

Salvatore, al quale non negava piu' niente, tanto da fornirgli anche il proprio passaporto, pur di avere come contropartita notevoli appoggi e cointeressenze nel campo dell'edilizia.

Proprio a seguito di tali rapporti il Lo Presti riceveva in sub-appalto dalla ditta Cassina importanti lavori, come la costruzione di 219 alloggi popolari a Borgo Nuovo; ma, dopo l'uccisione di Inzerillo Salvatore, la ditta Cassina rescindeva il contratto e gli alloggi popolari venivano poi realizzati dalla Sicis di Bruno Francesco di Bagheria, persona considerata vicina a Greco Leonardo.

Venutogli a mancare il "protettore", il Lo Presti era costretto a cedere l'Immobiliare Malaspina, che stava costruendo un fabbricato del valore di circa 10 miliardi, al gruppo di Sanseverino Domenico, che in quel momento rappresentava certamente gli investimenti di taluni gruppi emergenti.

Tali vicende appaiono emblematiche ai fini dell'individuazione di ben precisi rapporti tra imprenditoria ed organizzazione mafiosa, improntati ad un perverso reciproco scambio di favori e "protezione".

Eguualmente significative appaiono le vicende societarie della Edil-ferro che denotano le influenze degli equilibri tra le cosche nell'ambito delle attivita' imprenditoriali.

Si potrebbe continuare all'infinito a citare esempi di gestione diretta o indiretta o di controllo di attivita' economiche nelle quali i membri dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" hanno riversato, oltre ai loro capitali provenienti da illecito, in massima parte dal traffico di stupefacenti, anche, quale componente anomala, la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.

Si possono comunque citare, tra le tante societa' gestite da appartenenti all'associazione mafiosa: la S.E.I.C.O., la Tebe Costruzioni (Grado Giacomo e Teresi Pietro), la Centralgas (Teresi Francesco Paolo), la Olimar (Marchese Filippo ed Oliveri Giovanni), la Siciliana S.N.C. (Fazio Salvatore ed Inchiappa Giovan Battista), la G.M.G. (Cucuzza Salvatore), la Edil-Beton (Pitarresi-Di Peri), la Calcestruzzi Maredolce (Mafara), la Adriana Costruzioni, Urania Costruzioni (Federico Domenico), la I.C.R.E. (Greco Leonardo), la

A.S.P.O. (Greco-Castellana ed altri), la Cooperativa Santo Spirito (Abbate Giuseppe), l'Immobiliare Fortuna (Bonura-BusceMI), l'Immobiliare L'emiro, l'edilizia Sanseverino, l'Immobiliaria Malaspina (Graviano Michele e Sanseverino Domenico), l'Edil-ferro (Inzerillo-Casella e Savoca), la Socopa e Copacabana (Badalamenti Gaetano), la Liistro S.N.C. (Spadaro Tommaso), la Stella d'Oriente (Agate Mariano, Nuvoletta e "corleonesi").

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo 12 del presente capitolo sulle Misure Patrimoniali.

Alla luce di tali considerazioni nessun dubbio puo' ancora permanere circa la sussistenza dell'aggravante di cui al 6° comma dell'art.416 bis C.P..

L'aggravante del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 e' stata contestata in relazione all'art.416 bis C.P.

Tale aggravante, come e' noto, non si applica all'art.416 C.P., che prevede all'ultimo capoverso l'aggravante speciale, che importa identico aggravamento di pena nel caso in cui il numero degli associati sia di dieci o piu'.

Infatti, in tale ipotesi il legislatore ha manifestato la volontà di assegnare efficacia aggravatrice soltanto nell'ipotesi che si abbia il numero delle persone richieste dall'aggravante speciale.

Ma poiché nel formulare l'art.416 bis C.P. il legislatore non ha riprodotto tale aggravante, evidentemente ha ritenuto che potesse applicarsi quella comune.

Peraltro, il numero delle persone previsto come elemento costitutivo del delitto di associazione di tipo mafioso è certamente inferiore (3) al numero di concorrenti (5 o più) che rende applicabile tale aggravante.

L'inciso, poi, "salvo che la legge disponga altrimenti", lascia intendere che, in mancanza di specifiche previsioni circa aggravamenti di pena in relazione al numero delle persone, la presente aggravante sia certamente da applicare, ove ne sussistano i presupposti, come nella specie.

Si tratta di un'aggravante a carattere oggettivo, che si comunica, quindi, a tutti i compartecipi.

Per quanto riguarda le aggravanti contestate al capo 13 dell'imputazione, la Corte ha ritenuto che le

armi e le materie esplodenti, di cui e' stata accertata la disponibilita' a carico degli imputati, siano state in concreto utilizzate per scopi riconducibili all'associazione per delinquere di tipo mafioso da parte dei membri della stessa, mentre non si riscontra agli atti processuali alcun episodio specifico di utilizzazione in concreto di tali strumenti offensivi che possa far ritenere una disponibilita' degli stessi finalizzata al traffico degli stupefacenti.

Di nessun rilievo a tal fine appare, tenuto conto della dimensioni del traffico, il rinvenimento di una rivoltella all'interno del laboratorio per la trasformazione della morfina-base in eroina di via Messina Marine.

Pertanto, e' stata dalla Corte esclusa l'aggravante di cui al 5° comma dell'art.75 legge 685/1975.

Per le identiche considerazioni si e' eliminata, altresì, l'aggravante contestata in relazione all'art.74 n.5 legge citata e, per coerenza, anche quella prevista dall'art.74 secondo capoverso stessa legge.

Per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza il secondo capoverso e' stato trascritto come

secondo comma, con il risultato formale di escludere involontariamente la sussistenza dell'aggravante della ingente quantita' di stupefacenti prevista dallo stesso articolo.

In conclusione, il reato di cui all'art.71 della legge degli stupefacenti, contestato al capo 22 dell'epigrafe, e' stato dalla Corte ritenuto aggravato ai sensi dell'art.74 n.2, in considerazione del numero degli associati, ed in virtu' del primo capoverso del medesimo articolo tenuto conto delle dimensioni del traffico di stupefacenti, delle sostanze sequestrate e dei milioni di dollari accertati come proventi del traffico medesimo.

10.-ALTRI ELEMENTI PROBATORI: DOCUMENTI,  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, RICONOSCIMENTI  
FOTOGRAFICI, INDAGINI BANCARIE.

Sbaglia chi crede che nel presente procedimento le uniche fonti probatorie siano costituite dagli imputati "pentiti" (o con piu' appropriata terminologia "dichiaranti", "collaboratori").

Afferma Buscetta che non si troveranno mai ne' attestati di alcun tipo, ne' elenchi, ne' ricevute di pagamento di quote sociali, ne' segni distintivi, nessun documento, insomma, da cui si possa trarre documentalmente la prova dell'appartenenza a "Cosa Nostra".

Tuttavia, agli atti processuali si rinvergono talune prove documentali che hanno contribuito a formare il convincimento della Corte.

Il 16 settembre 1982, a seguito di perquisizione dell'abitazione di Corrao Attilio, genero di Savoca Giuseppe, personale della Squadra Mobile di Palermo rinveniva un manoscritto contenente l'elenco degli invitati al matrimonio tra Corrao

Attilio e Savoca Benedetta; elenco che assumeva un'importanza notevole ai fini delle indagini, perche' in esso erano menzionati quasi tutti i componenti del gruppo emergente, tra cui moltissimi dei denunciati con il rapporto giudiziario del 13 luglio 1982, cosiddetto dei 161, atto iniziale del presente procedimento.

Tra costoro erano indicati tutti i Savoca, gli Spadaro, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Di Salvo Nicola, Di Gaetano Giovanni, Scavone Gaetano, La Vardera Pietro, Lo Iacono Andrea, Abbate Salvatore, Greco Michele, Greco Salvatore e Greco Giuseppe "scarpazzedda" (indicati pure come "zio Michele, senatore e Pino") ed inoltre Magliozzo Vittorio, Geraci Nene', Carollo Gaetano ed altri.

La difesa degli imputati ha deriso tale documento, ritenendolo del tutto insignificante ai fini probatori.

Ma cio' forse perche' non ha avuto modo di osservare con particolare attenzione il manoscritto che, attraverso il sistematico accostamento dei nomi, come ad esempio nel caso del Greco, racchiusi

con i loro soprannomi entro una parentesi, e' estremamente indicativo dell'appartenenza a gruppi criminali.

Altre indagini svolte dalla Squadra Mobile di Palermo portavano al sequestro dell'album fotografico delle nozze tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, cui avevano partecipato parecchie persone, come i fratelli Graviano, Lauricella Antonino, Battaglia Giuseppe, Lombardo Michele e Lombardo Sebastiano, i fratelli Vernengo Luigi e Vernengo Giuseppe, Senapa Pietro, tutte persone che saranno poi, fra loro collegate, accusate da Calzetta Stefano nonche' da Sinagra Vincenzo (cl.1956) di far parte della "famiglia" di Corso dei Mille.

Identiche funzioni di riscontri documentali sono state attribuite alle foto del matrimonio della figlia di Riccobono Rosario, a quelle del matrimonio di Bono Alfredo, nonche' alle fotografie rinvenute nell'abitazione dei Di Carlo di Altofonte o di quelle sequestrate nella villa di Casteldaccia di Prestifilippo Domenico.

Di estremo interesse sono poi le lettere sequestrate ad Innocenzo Pasta a lui dirette, dal carcere, da Bontate Giovanni (Vol.138 f.1 e segg).

Nelle quattro lettere, che il Bontate ha riconosciuto scritte di suo pugno, pur dicendosi non in grado di darne spiegazione alcuna, l'imputato non nuovo ad episodio di frodi processuali, impartisce al Pasta varie disposizioni tendenti ad esercitare pressioni indebite sui periti, nominati nel corso del procedimento Sollena, per accertarne le condizioni di salute, ed addirittura, anche ad alterare il risultato di esami specialistici cui doveva essere sottoposto.

Sul retro di altra lettera sequestrata al Pasta, ma sicuramente riferibile al Bontate, trattandosi della minuta di una sua istanza, sono risultati annotati con particolari artifici dei numeri telefonici che, data la particolare qualificazione degli utenti, dovevano essere utilizzati per favorire uno scambio di campioni di sangue.

Quello dei numeri telefonici annotati con sistema criptico e' una precauzione adottata da molti associati che contribuisce a riscontrare il carattere della segretezza, come uno dei caratteri fondamentali della struttura organizzativa di "Cosa Nostra".

Infatti, a titolo esemplificativo, documenti con annotati numeri telefonici scambiati di posto, secondo

una chiave predeterminata, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre che a Bontate, a Fici Giovanni, a Calo' Giuseppe e a Leggio Luciano (Vol.221 f.509450-509451).

Sono state, peraltro, sequestrate numerose agende a diversi "uomi d'onore" o come tali indicati (Bisconti Pietro, Cannella Vincenzo-Vol.2/T f.24-41, Colletti Carmelo, Scaduto Giovanni Vol.10 f.402686, Fici Giovanni, Raccuglia Cosmo, dalle quali si possono trarre utili elementi per verificare collegamenti tra gli imputati.

Singolare appare poi il ritrovamento all'atto dell'arresto di Bono Alfredo il 24 ottobre 1982 insieme a Di Cristofalo Matteo di un rapporto della D.E.A., Ente Federale Statunitense che si occupa del traffico di stupefacenti, sui movimenti dei fratelli Salamone in Svizzera.

Documenti emblematici della solidarieta' che l'associazione riserva ai carcerati sono i vaglia cambiari versati da Campanella Calogero, detto Carlo, vice di Santapaola Benedetto, "rappresentante" della "famiglia" di Catania, agli associati detenuti nella Casa Circondariale di Catania.

Numerosi riscontri, di cui taluni di rilevanza fondamentale per la comprensione del fenomeno mafioso, sono costituiti, inoltre, dalle intercettazioni telefoniche e dalle indagini bancarie.

Per quanto riguarda queste ultime si rinvia al materiale raccolto in istruzione, il cui frutto e' riportato nei volumi 35-39 dell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio.

Infine, un ulteriore strumento probatorio e' dato dalle ricognizioni fotografiche in atti.

Riguardo a queste la giurisprudenza e' costante nel ritenere che tale mezzo istruttorio possa venire utilizzato quale prova, purché siano rispettate alcune condizioni all'atto dell'assunzione.

Si richiede necessario che l'organo di polizia o il magistrato inserisca le fotografie tra quelle delle altre persone di cui si sconosca l'identita', allegando al verbale le stesse fotografie usate come elementi di comparazione, per l'eventuale necessita' di ripristinare il raffronto in sede di successiva valutazione.

In tal modo, osservati questi accorgimenti, il giudice di merito sara' in grado di valutare correttamente l'esito dell'esperimento, si' da fondare

il proprio libero convincimento su di un atto istruttorio certamente anomalo, ma sostanzialmente corretto.

Dall'esame degli atti processuali, si rileva che le ricognizioni fotografiche sono state fatte in momenti dell'istruzione che le imponevano come verifica e riscontro dell'attendibilita' dei pentiti in relazione alle numerose chiamate in correita'.

Le ricognizioni fotografiche non avrebbero potuto in quelle condizioni essere sostituite con le ricognizioni di persona per ovvi motivi di segretezza istruttoria e per la non contemporanea presenza e disponibilita' delle persone da riconoscere, peraltro sparse in varie parti d'Italia o latitanti per precedenti pendenze con la giustizia.

In conclusione, la Corte ritiene che la scelta delle ricognizioni fotografiche sia stata giustificata dalla sua funzione di mezzo istruttorio utile per la corretta prosecuzione delle indagini a seguito delle numerosissime chiamate in correita'.

Stante la anomalia del mezzo istruttorio, la Corte ha verificato con meticolosita' i verbali relativi e ne ha fatto oggetto, anche su sollecitazione delle difese, di accurate indagini dibattimentali circa le effettive modalita' di ricognizione.

Ha constatato in atti l'esistenza di vari fascicoli fotografici contenenti piu' fotografie singole contraddistinte da numeri per ogni pagina, fissate in modo che non possano venire rimosse o interscambiate tra un fascicolo e l'altro e controfirmate da chi ha effettuato i riconoscimenti.

Appaiono, quindi, verificate tutte le condizioni ritenute anche dalla Suprema Corte necessarie per potere ritenere le ricognizioni fotografiche valide ed utilizzabili ai fini probatori.

Peraltro, il lato formale dei riconoscimenti e' stato completato ed integrato da quello sostanziale, allorche' con circostanze temporali, modali, il dichiarante ha completato i quadri caratteristici dei singoli soggetti, saldando cosi' circostanze riferite e individuazione soggettiva.

#### 11.-UTILIZZABILITA'DELLE PROVE ASSUNTE ALL'ESTERO

Il problema della utilizzabilita' come fonti di prova si pone per il cospicuo materiale probatorio proveniente dalla Svizzera e dagli U.S.A. in virtu' della collaborazione giudiziaria fra Stati.

Trattasi sia di rapporti concernenti attivita' investigativa svolta da organismi di Polizia Giudiziaria statunitensi, ivi compresi gli "affidavit" e, cioe', le dichiarazioni giurate di Agenti Speciali dell'F.B.I., posti a base della formulazione di atti di accusa (Indictment) contro gli attuali imputati; sia di atti giudiziari veri e propri, riguardanti il procedimento penale (c.d. "pizza connection") in corso negli U.S.A.; sia di attivita' istruttoria svolta direttamente in territorio statunitense dai Giudici Istruttori di Roma, di Milano e di Palermo.

Orbene, per quanto concerne i rapporti di polizia stranieri, la Suprema Corte ne ha sancito l'utilizzabilita' da parte del giudice italiano, nel processo di libera formazione del suo convincimento, anche se gli ordinamenti stranieri vi riconnettono, sulla base di una disciplina del processo penale

diversa dalla nostra, il valore non di mezzo di prova, bensì di strumento con cui l'accusa costituisce in giudizio la prova (cfr. Cass. Sez. I - 16.Ottobre.1979 n.8435, Buscetta).

Unici limiti per la lettura in dibattimento di tali atti, secondo il nostro codice di rito, sono l'assunzione in conformità della legge del luogo in cui sono stati formati e la non contraddittorietà con leggi nazionali di ordine pubblico (Ibidem).

Per ordine pubblico ex art. 31 delle preleggi deve intendersi quel complesso di principi generali che informano l'intero ordinamento e che, in tema di processo penale, debbono identificarsi in quei principi fondamentali di civiltà e rispetto della persona cui si ispira il nostro processo, non riducibili, pertanto, alle norme della Costituzione che regolano il nostro processo.

Del resto, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere l'utilizzabilità di atti assunti all'estero in conformità della legge del luogo che non contempni addirittura il diritto di difesa previsto dall'art.24 Cost.

Ebbene, non sembra che nel processo siano contenuti atti processuali assunti all'estero, che possono essere contrari all'ordine pubblico nel

significato estensivo sopra delineato, che la Corte condivide pienamente.

Pertanto, si e' avuto cura di controllare che gli atti di Polizia delle Autorita' Statunitensi fossero stati assunti in conformita' alla legge del luogo, e si e' disposta l'acquisizione al dibattimento dei provvedimenti giudiziari di autorizzazione per le intercettazioni telefoniche e delle relative traduzioni.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese al "Grand Jury", sotto forma di testimonianza, da persone (Amendolito Salvatore, Matassa Filippo) che, per l'ordinamento italiano, hanno qualita' di imputati, nessun ostacolo giuridico sussiste alla loro utilizzabilita' in Italia come atipico mezzo di prova, non essendovi contrasto col nostro ordinamento pubblico interno.

E' vero, infatti, che tali dichiarazioni sono state assunte, dopo la promessa di impunita' (come consente il diritto processuale degli Stati Uniti d'America), da persone che hanno in Italia sostanzialmente veste di coimputati, nei cui confronti, quindi, queste dichiarazioni non possono essere utilizzate (in virtu' anche del principio, gia' richiamato, che la prova e' disciplinata dalla legge

del luogo in cui e' stata raccolta), ma non vi e' dubbio che le dichiarazioni di coloro che abbiano ammesso di aver partecipato ad un reato, anche se a renderle sono stati soggetti per qualsivoglia ragione non imputabili o non punibili, possono sempre essere utilizzate quali chiamate in correita' e, cioe', contro i soggetti accusati di concorso nel reato per il quale ai dichiaranti e' stata concessa l'impunita' (cfr. Cass.cit.).

Appare opportuno ricordare che la Corte ha dato lettura sull'accordo delle parti degli atti processuali concernenti Amendolito, Matassa, Hopson ed altri, dopo averli citati e dopo avere esperito tutti i possibili tentativi per assicurarne la presenza al dibattimento.

Purtroppo tali tentativi sono stati vani per la loro assoluta irreperibilita'.

L'agente speciale Charles Rooney e' stato sentito al dibattimento ed ha pienamente confermato le indagini svolte, fornendo gli opportuni chiarimenti.

Per quanto attiene, infine, all'attivita' istruttoria direttamente espletata dal Giudice italiano in territorio statunitense, va precisato che la rogatoria internazionale e' il mezzo normale, ma

non esclusivo, di assunzione all'Estero della prova, per cui nulla vieta il ricorso a mezzi piu' agili di assunzione della prova, come ad esempio il compimento diretto di atti giudiziari nel territorio di un altro Stato, se questo lo consente (cfr. Cass.cit. e, inoltre, Sez.8^, 18.Novembre.1975 n.10800).

Nel caso di specie, con l'espresso consenso delle Autorita' Federali statunitensi, sono stati effettuati, come si e' detto, interrogatori di imputati ed esami testimoniali direttamente dal Giudice istruttore di Roma, Milano e Palermo; tali atti, in virtu' dei principi richiamati, debbono essere ritenuti perfettamente validi.

12.-MISURE DI CARATTERE PATRIMONIALE.

Quanto ai beni che sono stati sottoposti a sequestro, i quali siano stati acquistati o comunque acquisiti al patrimonio dell'imputato anteriormente all'entrata in vigore della legge La Torre, va osservato che essi si sottraggono alla obbligatorietà della misura patrimoniale in virtù del generale e costituzionalmente sancito (art.25 della Costituzione) principio della irretroattività della legge penale.

Ed invero, non può essere messo assolutamente in dubbio che le norme della legge La Torre, che disciplinano l'adozione delle misure patrimoniali idonee a combattere il fenomeno mafioso, abbiano carattere penale.

Eppertanto, osterebbe all'applicazione della indicata normativa il principio per cui tali norme non possono ricevere applicazione "ex tunc".

Ovviamente, appare ipotizzabile egualmente - nonostante l'indicato ostacolo d'ordine temporale - l'applicabilità della legge 13 settembre 1982 n.646.

Ma occorre, in tal caso, la prova rigorosa che i beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della surrichiamata normativa siano stati impiegati per la commissione del reato ex art.416 bis C.P., perche' soltanto in codesta ipotesi ricorrerebbe l'obbligatorietà della confisca prevista dalla legge La Torre, rispetto alla quale il sequestro si configura come necessario atto prodromico.

Tali principi, cui la Corte si e' costantemente ispirata, ed attenuata nelle deliberazioni di carattere patrimoniale attinenti al riesame delle misure ablatorie adottate dai Giudici Istruttori, sono del tutto conformi alla giurisprudenza ormai costante del Supremo Collegio (Cass.Sez.Un.pen.26 ottobre 1985; Cass.Sez.I, 7 febbraio 1985, n.6).

E' vero che le considerazioni fin qui svolte attengono piu' propriamente alla formulazione della nuova ipotesi di reato associativo introdotta con la legge La Torre, poiche' le misure di carattere patrimoniale obbediscono al principio di legalita' ma non a quello di irretroattivita' (si tratta infatti di misure di sicurezza, regolate dagli artt.25 3 comma Cost., 199, 200 e 236 C.P.), ma la necessaria mediazione dell'accertamento della colpevolezza per il reato di cui all'art.416 bis C.P., rispetto

all'applicazione della confisca dei beni dei mafiosi, determina inevitabilmente la subordinazione della misura patrimoniale ai limiti temporali della contestazione del fatto-reato, salva l'ipotesi, dianzi formulata, che beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge La Torre, vengano successivamente impiegati per i fini criminali dell'associazione mafiosa.

Conviene osservare infine, che tali limiti non si pongono nel giudizio di prevenzione, in cui la pericolosità del proposto è oggetto diretto dell'accertamento del giudice senza la mediazione di un fatto-reato legittimante il giudizio di pericolosità, ma con il supporto di parametri valutativi riferiti a fatti e circostanze di rilievo non autonomo rispetto alla formulazione del medesimo giudizio, esteso fino alla valutazione di tutta la vita antecedente del proposto.

Sotto il profilo del principio di legalità, poi, la rilevanza dell'ipotesi speciale di pericolosità desumibile dall'indizio di appartenenza ad un sodalizio mafioso, risale, nell'ambito del procedimento di prevenzione, alla legge fondamentale del 31 maggio 1965 n.575, cioè ad un riferimento normativo ben più lontano nel tempo di quello

costituito dall'art.416 bis C.P. nel procedimento penale.

Pertanto, gli adottati provvedimenti di revoca del sequestro dei beni e di restituzione agli imputati ed ai terzi intestatari sono motivati dal fatto che tali beni sono stati acquistati in data anteriore al 29 settembre 1982 ed agli atti non e' stata riscontrata la prova che siano serviti o siano destinati alla commissione del reato di cui all'art.416 bis, C.P.

Vanno naturalmente esclusi dalla revoca i provvedimenti di sequestro che devono ritenersi formalmente o sostanzialmente adottati ai sensi dell'art.240 C.P. e degli artt.337 e segg. C.P.P. in quanto aventi ad oggetto beni direttamente riferibili ad una specifica attivita' delittuosa e non genericamente all'inserimento nell'associazione mafiosa.

Si vedra' piu' oltre che questo e' il caso dei beni sequestrati nei confronti di Spadaro Tommaso ed Antonino nonche' di Grado Giacomo e Teresi Pietro, beni che devono ritenersi il frutto o il reimpiego dei capitali accumulati dagli imputati con il traffico di sostanze stupefacenti specificamente contestato ai sensi degli artt.71-75 L.22/12/1975 n.685.

Fatte queste premesse, si esamineranno adesso, per ciascuno degli imputati i cui beni sono stati sottoposti a sequestro nel corso del procedimento e confiscati con la presente sentenza ai sensi della legge La Torre o delle norme che regolano le tradizionali misure di sicurezza patrimoniali, gli indizi della illecita provenienza dei medesimi beni.

**Battaglia Giuseppe**

Per cio' che concerne i beni sequestrati nei confronti dell'imputato e della di lui moglie Messineo Ninfa, ai sensi dell'art.24 L.13.9.1982 n.646, gli stessi appaiono in larga parte riconducibili alle illecite attivita' del Battaglia.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato ha infatti dichiarato di avere svolto, prevalentemente, fino a pochi anni prima, l'attivita' di muratore, interrotta a causa di precarie condizioni di salute, che lo costrinsero a frequenti degenze ospedaliere.

Sembra ovvio desumerne che le possibilita' economiche dell'imputato connesse alle sue fonti di reddito lecite erano estremamente modeste e tali da non consentirgli uno standard di vita al di sopra della mera sussistenza, tenuto anche conto che non risulta che la moglie del Battaglia, Messineo Ninfa, fosse titolare di redditi propri.

A quest'ultimo proposito la Messineo, intervenuta nell'odierno giudizio, ha affermato di

avere acquistato l'immobile di cui al n.4 del decreto di sequestro, alla stessa cointestato, utilizzando i propri risparmi e valendosi del contributo economico del figlio Fedele.

L'interessata non ha però precisato a quali fonti di reddito ella potesse attingere per accumulare risparmi di una certa consistenza, né quali fossero le effettive possibilità economiche del figlio, che svolgerebbe, comunque, la modesta attività di ebanista. Può poi ulteriormente rilevarsi, in merito alla pretesa partecipazione del Battaglia Fedele all'acquisto, che è ben strano che lo stesso non figurì tra gli acquirenti, poiché i suoi genitori non gli avrebbero negato, presumibilmente, il riconoscimento formale del suo concorso economico.

L'evidente lacunosità delle deduzioni della Messineo, conferma pertanto l'ipotesi formulata con il decreto di sequestro, che il bene alla stessa cointestato sia stato in realtà acquistato esclusivamente con denaro dell'imputato.

Non si spiega peraltro come quest'ultimo abbia potuto acquistare l'immobile in questione e quelli di cui ai nn.1, 2 e 3 del decreto di sequestro e divenire titolare di un'impresa di trasporti, utilizzando

inoltre nel tempo numerose autovetture per uso privato, se non impiegando i proventi che gli derivavano dalla sua partecipazione all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Le tappe delle successive acquisizioni patrimoniali dell'imputato coincidono del resto significativamente con la sua storia di malavitoso, dedito prevalentemente alla consumazione di delitti contro il patrimonio e collegato ai gruppi mafiosi facenti capo alle "famiglie" Savoca, Spadaro, Lucchese Vernengo e Tinnirello

Così, l'acquisto del fondo rustico in c.da "Cozzo Bagni", e degli altri immobili di cui all'atto di vendita in notar Guccione di Palermo del 4.9.1978, si colloca temporalmente a ridosso delle vicende giudiziarie in cui il Battaglia fu coinvolto per i reati di rapina, furto aggravato e porto abusivo di armi; l'imputato venne infatti scarcerato a seguito di un provvedimento di liberazione condizionale, il 22.3.1978, dopo avere scontato parte della condanna inflittagli dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo con sentenza del 7.10.1974, e soltanto pochi mesi dopo stipulò l'atto di vendita in questione.

Quanto all'immobile di cui all'atto in notar Chiazzese del 29.6.1983, l'acquisto coincide con le

piu' concrete emergenze processuali in ordine all'appartenenza dell'imputato ad un'associazione criminale di stampo mafioso, ed e' di poco successivo al presunto coinvolgimento del Battaglia in una rapina consumata il 24.9.1981 ai danni del gioielliere Paolo Masi in quel di Valenza Po.

Analoghe considerazioni valgono per cio' che concerne l'inizio, da parte del Battaglia, dell'attivita' di imprenditore nel settore degli autotrasporti, di cui e' cenno nelle informazioni dell'anagrafe tributaria, dalle quali risulta che tale attivita' data dall'1.9.1983; non occorre certo sottolineare quanto sia sorprendente la conquista del rango di imprenditore individuale da parte di un ex muratore, titolare di una modesta pensione di invalidita' (cfr. le osservazioni contenute, in proposito, nel decreto del Tribunale di Palermo, sez.1 pen. R.M.P. del 24.7.1984, pag. 6 e ss.), afflitto da cattive condizioni di salute e protagonista di numerose vicissitudini giudiziarie.

Ai fini dell'adozione delle opportune misure patrimoniali, si deve peraltro rilevare che l'autovettura Fiat 128 tg. PA 561952, precedentemente immatricolata con targa VA 378658, l'analogha vettura tg. PA 577424, precedentemente immatricolata con targa

VA 378193 e le autovetture Renault 14 e Renault 9 rispettivamente tg. PA 580507 e PA 690603 furono alienate a terzi prima dell'esecuzione del decreto di sequestro (cfr. estratti cronologici del P.R.A. agli atti).

Le autovetture di cui ai nn. 5 e 8 del decreto di sequestro sono modelli di vecchia fabbricazione e di valore presumibilmente assai modesto, il cui possesso appare compatibile anche con una situazione di indigenza (la motorizzazione privata ha del resto raggiunto una larga diffusione anche tra gli strati meno abbienti della popolazione).

Quanto ai fondi di cui all'atto di vendita in notar Guccione del 4.9.1978, si tratta invece di un'acquisto riferibile alle illecite attivita' del prevenuto, che certo non poteva altrimenti disporre di risorse finanziarie da destinare al risparmio e ad investimenti immobiliari; all'applicabilita' della confisca osta peraltro l'anteriorita' dell'acquisto rispetto all'entrata in vigore della L. La Torre.

Il provvedimento ablativo va invece applicato nei confronti dell'immobile acquistato con atto del 29.6.1983.

Calo' Giuseppe

Nei confronti del Calo' sono stati emessi, dal G.I. di Palermo, due decreti di sequestro, rispettivamente in data 4/4/1985 e 3/10/1985, per i beni meglio specificati in ciascun provvedimento, nessuno dei quali, peraltro, formalmente intestato all'imputato.

Intestatari dei beni in questione sono, infatti, Mattaliano Rosaria e Mattaliano Gregorio, rispettivamente moglie e cognato del Calo' (la prima risulta titolare dei beni di cui ai nn.1, 2, 3, 4, 5 del decreto di sequestro del 4/4/1985, ed entrambi, con quote diverse, dell'intero capitale sociale della "G.R. Corredi" s.r.l. e della "Leonardo" s.r.l.).

Occorre pertanto preliminarmente risolvere la questione della effettiva disponibilita', da parte del Calo', dei beni in sequestro, secondo l'ipotesi formulata dal G.I. con l'estensione della misura cautelare ai terzi sopraindicati.

Dall'indagine relativa va tuttavia esclusa l'autovettura Lancia Beta indicata nel n.5 del decreto

di sequestro del 4/4/1985, che dall'estratto cronologico agli atti risulta alienata a terzi prima dell'adozione della misura cautelare.

Le risultanze istruttorie offrono, peraltro, un appagante supporto indiziario all'ipotesi che i beni in oggetto, di là dalla situazione giuridica apparente, siano nella sostanziale disponibilità dell'imputato, costituendo il reimpiego di mezzi finanziari dai medesimo approntati, dei quali si esaminerà più oltre la provenienza.

Così, per ciò che concerne Mattaliano Rosaria i sospetti autorizzati già dagli strettissimi rapporti che la legano al Calò, sono confermati dalla mancanza di una pregressa, autonoma situazione di possidenza della donna e dalla personalità della stessa, apparendo la Mattaliano personaggio defilato dietro la prepotente figura del marito e sostanzialmente relegata in quei compiti "tradizionali" della donna sui quali ancora si attarda una certa cultura, sempre viva nell'ambiente mafioso; basta in proposito rileggere alcuni passi dell'interrogatorio dibattimentale del Calò concernenti gli svaghi innocenti che egli soleva a volte concedere alla moglie, per sottrarla al tedio di una vita assolutamente oscura.

Con piu' specifica pertinenza al tema in esame, assumono univoco significato le dichiarazioni rese dall'imputato al G.I. nell'interrogatorio del 3/4/1985 in merito alla gestione di una macelleria formalmente intestata alla Mattaliano, lo stesso Calo' avendo ammesso esplicitamente il ruolo di prestanome della moglie, proprio in relazione all'unica attivita' che potrebbe costituire la base dei successivi incrementi patrimoniali della medesima.

L'imputato ha fornito analoghe indicazioni anche in ordine a singoli beni, rivelando l'interposizione fittizia della moglie in alcuni acquisti, o ammettendo comunque la propria ingerenza.

Fu l'imputato, ad es. secondo le sue dichiarazioni, a condurre le trattative per l'acquisto dell'appartamento in c.so Calatafimi di cui al n.3 del decreto di sequestro del 4.4.1985 (pag.2, bob.3, interrogatorio dibattimentale dell'8.3.1986); sempre il Calo' fornì i mezzi finanziari sia per l'acquisto della casa di via Marinuzzi -asseritamente impiegando la liquidazione della sua quota di partecipazione ad una societa' di fatto per la gestione di un distributore di benzina- che per l'acquisto

dell'appartamento di via Villafranca (nn.1 e 2 decreto 4.4.1985; cfr.int.dib.cit, bob.5,pagg.7 e 8) utilizzando i proventi della vendita di un immobile di sua proprieta' sito in Villagrazia di Carini.

E' di tutta evidenza, pertanto, la riferibilita' al Calo' di tutti i beni in sequestro che risultano intestati alla moglie dello stesso imputato, le precedenti considerazioni valendo, ovviamente, anche per le quote di partecipazione della Mattaliano alla "G.R. Corredi" s.r.l. e alla "Leonardo" s.r.l.

E' agevole peraltro attribuire il medesimo ruolo anche a Mattaliano Gregorio, titolare delle residue quote di partecipazione alle stesse societa', a tale conclusione concorrendo univocamente numerosi elementi indiziari.

Va anzitutto rilevato che le quote di partecipazione del Mattaliano Gregorio sono piuttosto esigue in entrambe le societa',essendo pari al 10%, mentre la Mattaliano Rosaria dispone del 90%; se ne puo' facilmente argomentare che l'intervento del primo nelle predette societa' fu fatto figurare al solo scopo di assicurare l'indispensabile requisito della pluralita' dei soci, mentre il controllo del capitale sociale rimase al Calo' attraverso le quote assolutamente maggioritarie della moglie.

E' inoltre significativo che la Mattaliano fu affiancata nelle societa' in questione proprio dal fratello, che per la sua appartenenza al medesimo ambiente familiare offriva maggiori garanzie di affidabilita' per operazioni del genere.

Non mancano, infine, anche a proposito del Mattaliano Gregorio, indicazioni specifiche del suo ruolo effettivo nei rapporti con il Calo' in relazione a singoli acquisti; lo stesso Calo' ha infatti dichiarato (int. dib. bob.6 pag.1), di avere affidato al cognato l'incarico di acquistare alcuni spezzoni di terreno in agro di Termini Imerese, quegli stessi immobili, cioe', compresi nel patrimonio sociale della "Leonardo" s.r.l. alla quale l'imputato risulta formalmente estraneo.

Cio' premesso in ordine all'effettiva disponibilita' dei beni in sequestro da parte dell'imputato, si osserva che il Calo' ha cercato di giustificare variamente gli acquisti in esame, adducendo di avere esercitato, nel tempo, diverse attivita' lecite che gli consentivano redditi adeguati.

L'analisi delle vicende personali del prevenuto, smentisce pero' agevolmente le tranquillanti spiegazioni del Calo', rivelando il collegamento tra

le sue disponibilita' finanziarie e le attivita' criminali in cui egli si trovo' coinvolto con progressione sempre crescente a partire dagli anni '60.

Ed invero, l'imputato esordi', intorno al 1950, con la modesta attivita' di commesso presso un negozio di tessuti, interrotta da un periodo di detenzione per la vicenda del ferimento di Scaletta Francesco, di cui e' cenno a pag.4640 dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Egli intraprese, poi, l'attivita' di rappresentante nello stesso settore commerciale (che non dovette peraltro essere troppo lucrosa se il Calo' decise di abbandonarla per assumere la gestione di un bar) e acquisto' una cointeressenza nella gestione di un distributore di benzina (di quest'ultima attivita', peraltro, l'imputato ha parlato solo nel corso dell'odierno dibattimento, trascurando di farne cenno al giudice istruttore; la conferma delle dichiarazioni del Calo' in ordine alle attivita' in questione e' inoltre affidata ai lontani ricordi dei testi escussi a istanza della difesa).

Orbene, si puo' anzitutto agevolmente rilevare che attivita' commerciali di un certo rilievo trovano di solito riscontro documentale (iscrizioni alla

camera di commercio, autorizzazioni di polizia, ecc.; l'esercizio di una macelleria intestata alla moglie del Calo', di cui si dira' oltre, risulta del resto da una regolare iscrizione al R.D.N di Palermo) mentre, per cio' che concerne la cointeressenza dell'imputato nella gestione di un distributore di benzina, l'allegazione di una societa' di fatto a distanza di tanti anni suscita non poche perplessita', costituendo potenzialmente un facile espediente sottratto ad ogni effettiva possibilita' di controllo.

In ogni caso, sembra decisiva la notazione che durante gli anni in cui l'imputato fu dedito alle attivita' in questione, che vanno, all'incirca, dal 1954 al 1963, egli non manifesto' alcuna apprezzabile capacita' di spesa.

I primi acquisti del Calo' risalgono infatti al 1970, periodo prossimo alla scarcerazione dell'imputato dopo una lunga detenzione subita a causa del suo coinvolgimento nel processo c.d. dei 114.

Ebbene, i disagi economici inevitabilmente connessi a circa cinque anni di custodia cautelare (1963/1967), non potevano che incidere pesantemente sulla situazione finanziaria del Calo', con la conseguenza che tutte le sue residue risorse sarebbero state presumibilmente assorbite dall'intrapresa nuova

attività commerciale nel settore delle carni, iniziata nel 1969.

Soltanto un anno dopo l'avvio della predetta attività, invece, il Calo' acquista l'appartamento di via Marinuzzi, rivelando una capacità di prelevare risorse da destinare ad investimenti immobiliari in tempi troppo ridotti rispetto alla conquista di nuove fonti di reddito gravate, oltretutto, dagli oneri iniziali di gestione della macelleria.

Secondo le risultanze istruttorie a suo carico, il Calo' era del resto ormai stabilmente inserito nell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", circostanza che va valutata secondo i profili indiziari della presente indagine, rispetto ai quali l'assoluzione per insufficienza di prove dell'imputato nel processo dei 114 e la sua successiva sottoposizione a misura di prevenzione offrono sufficienti argomenti di valutazione della personalità criminale dello stesso.

Se e' pertanto possibile, alla luce delle precedenti considerazioni, attribuire un'origine illecita ai mezzi economici di cui l'imputato manifestò la disponibilità fino agli inizi degli anni '70, a maggior ragione tale conclusione si impone per gli incrementi patrimoniali realizzati dal Calo'

negli anni successivi, durante i quali egli abbandona ogni attivita' di copertura e si inserisce piu' che proficuamente in circuiti economici di inequivoca connotazione criminale.

Nel 1971, infatti, l'imputato si stabilisce definitivamente a Roma, sotto l'improbabile "protezione" del Balducci, che gli avrebbe assicurato straordinarie prospettive economiche obbedendo disinteressatamente ad un antico sentimento di gratitudine, maturato negli anni lontani di una comune detenzione.

Si e' gia' visto, invece, di qual natura fossero in realta' i rapporti tra il Calo' e il Balducci, insieme protagonisti di alcune tra le piu' inquietanti vicende criminali della nostra storia giudiziaria, in un torbido contesto di legami tra spregiudicati affaristi, ambienti della malavita organizzata e personaggi del terrorismo politico.

Non occorre oltre indugiare, in proposito, sulle evidenti interferenze della nuova dimensione criminale assunta dal Calo' e le sue successive vicende patrimoniali, che restano ormai definitivamente assorbite nelle trame delittuose che il Calo' concepiva instancabilmente durante la sua lunga latitanza

La dimostrazione di tale assunto e' infatti implicita nell'esame delle circostanze dei fatti addebitati all'imputato nell'odierno procedimento, ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilita'.

Ne consegue che anche (e soprattutto) i beni e le partecipazioni sociali acquistate dall'imputato con la compiacente interposizione della moglie e del cognato, dal 1977 in poi, devono ritenersi il frutto delle attivita' criminali del Calo', gia' assunto ai vertici dell'organizzazione mafiosa.

Tali conclusioni non possono pero' essere estese al possesso da parte del Calo' dell'autovettura di cui al n.4 del decreto di sequestro 4.4.1985, trattandosi di una modesta utilitaria, il cui acquisto e' compatibile anche con una situazione economica precaria.

Quanto agli immobili in sequestro, puo' essere ordinata la confisca soltanto relativamente a quelli indicati al n.5 del decreto di sequestro del G.I. di Palermo del 3.10.1985, trattandosi dell'unico acquisto successivo all'entrata in vigore della L. La Torre, mentre degli altri beni va ordinato il dissequestro.

**Federico Domenico**

Sotto il profilo patrimoniale, l'ascesa economica realizzata dal Federico nel giro di pochi anni superando tutti gli ostacoli connessi alle sue modeste origini familiari, costituisce uno degli esempi piu' significativi delle straordinarie opportunita' che l'inserimento nell'organizzazione mafiosa offre ai suoi affiliati.

Ed invero, il padre del Federico esercitava l'attivita' di venditore ambulante di noccioline e lo stesso imputato, prima di intraprendere con esiti cosi' fortunati l'attivita' di imprenditore edile, aveva svolto umili attivita' impiegatizie, prima come operaio del cantiere navale e poi come portabagagli alla stazione ferroviaria o, secondo la piu' elegante ma sostanzialmente identica definizione proposta dal prevenuto, socio di una cooperativa di portabagagli.

Ne' migliori prospettive di riscatto da una infima condizione sociale erano state sperimentate da altri familiari del Federico, se e' vero che il di lui fratello Giuseppe era inserito nell'ambiente del contrabbando di T.L.E. e venne gravemente ferito in un

agguato sicuramente riconducibile a contrasti relativi ad interessi di natura criminale.

Nel corso dei suoi interrogatori il Federico ha per la verita' allegato l'esercizio di altre attivita' imprenditoriali che avrebbero favorito il suo inserimento nell'imprenditoria edile, fornendogli l'occasione di fortunati incontri.

In particolare il Federico dopo aver esercitato l'attivita' di idraulico, si sarebbe dedicato a quella dell'installazione di infissi, iniziando cosi' a muoversi nell'ambito di settori economici collegati all'edilizia.

Senonche', di tali attivita' non vi e' alcuna traccia ufficiale ne' esse emersero nella ricostruzione storica delle esperienze personali del prevenuto operata dagli organi di polizia in sede di giudizio di prevenzione, mentre sembra evidente che almeno l'attivita' di installazione di infissi, che avrebbe assicurato in breve tempo al Federico le cospicue disponibilita' economiche per l'ingresso nel settore delle costruzioni edilizie, avrebbe potuto, in ipotesi, formare oggetto di prove ben piu' consistenti delle inaffidabili testimonianze proposte dall'imputato, nel giudizio di prevenzione, a distanza di oltre dieci anni dall'avvio dell'impresa.

Ma e' ora il momento di indagare sugli inizi dell'esplosione economica dell'imputato che, come si e' gia' accennato, sarebbe stata favorita da circostanze occasionali e in particolare da un provvidenziale incontro con Giovanni Bontate, che nel 1971 avrebbe affidato al Federico alcuni lavori relativi alla realizzazione di una veranda (cfr. interrogatorio del Federico del 27/10/1983).

Nel corso di quel rapporto il Bontate, apprezzando le qualita' del Federico, gli avrebbe proposto di costituire insieme alla propria moglie, Citarda Francesca, una societa' di costruzioni.

Nacque cosi' la "Minerva" s.d.f. in cui il Federico pote' impiegare la somma di lire 30.000.000, certamente notevole se ragguagliata ai valori monetari dell'epoca, e la cui disponibilita' non trova alcuna giustificazione, come si e' visto, nelle fonti di reddito fino a quel momento utilizzate dal Federico.

Quanto siano improbabili le circostanze riferite dal Federico in ordine all'origine della sua alleanza imprenditoriale con il Bontate, e' poi persino superfluo osservare non potendosi seriamente ritenere che un personaggio come il Bontate, che godeva di un prestigio e di una condizione sociale ed economica

infinitamente superiore a quelle del Federico, potesse indursi a sopravvalutare a tal punto le qualità di onesto artigiano di quest'ultimo, da proporgli senz'altro comuni intraprese imprenditoriali con il formale coinvolgimento della propria moglie.

L'unica ragionevole spiegazione di tali rapporti costituisce invece un consistente elemento di prova a carico del Federico, e dichiarando la particolare fiducia di cui egli già godeva negli ambienti mafiosi.

E poiché il Federico all'epoca del suo approccio con il Bontate non era già inserito nell'attività edilizia, sembra possibile desumere che la sua qualità di associato mafioso precedette e propiziò quella di costruttore, secondo la parabola economica riassunta nella formula del mafioso-imprenditore.

Le successive vicende delle intraprese attività economiche del Federico confermano del resto inequivocabilmente, l'indissolubile legame degli interessi imprenditoriali del prevenuto con quelli dell'organizzazione mafiosa.

Già significativi al riguardo sono i primi passi della neonata "Minerva" s.d.f., che iniziò la

propria attivita' con la realizzazione di alcuni edifici in Via Emiro Giafar, zona ad alta densita' mafiosa, dove operava all'epoca il costruttore Buffa Vincenzo legato alla cosca di Ciaculli.

Ebbene, il Federico secondo le sue stesse dichiarazioni (cfr. interrogatorio del 17/12/1980), rilevo' le attrezzature dell'impresa del Buffa e mise costui a godere degli utili ricavandi dalle sue nuove iniziative edificatorie, limitandone la limitazione alle perdite, senza che il Buffa figurasse formalmente socio della "Minerva".

Di la' dalle argomentazioni di comodo prospettate dal Federico, che si sarebbe risolto in tal modo a sollevare il Buffa da una negativa contingenza economica, e' possibile in realta' ravvisare nell'episodio un esempio assai significativo dei modi della presenza sul mercato delle imprese mafiose.

Il Federico in sostanza pote' operare nella zona di Via Giafar in virtu' delle referenze mafiose e della protezione del Bontate, ma le sue iniziative imprenditoriali dovettero tener conto degli interessi preesistenti della cosca di Ciaculli, che controllava il territorio destinato ai nuovi insediamenti edilizi (le dichiarazioni del Contorno sulle ingerenze mafiose

nelle attività economiche confermano con impressionante corrispondenza la validità di tali analisi e troncano a loro volta puntuali riscontri nell'episodio in esame).

La vicenda conferma inoltre che all'epoca esisteva un sostanziale accordo tra le cosche mafiose facenti capo rispettivamente al Bontate e ai Greco, che si sarebbero in seguito sanguinosamente scontrate nella c.d. "guerra di mafia", ma che negli anni '70 potevano intrecciare rapporti d'affari disciplinati pacificamente dalle regole non scritte di "Cosa Nostra".

Ugualmente significativo è l'ingresso in altre società del Federico e precisamente la "Adriana Costruzioni" e la "Socopa" s.r.l., del noto Prestifilippo Mario Giovanni, la cui personalità criminale è stata tragicamente confermata dalla sua recente uccisione.

Anche in ordine ai suoi rapporti con il Prestifilippo il Federico ha fornito spiegazioni chiaramente illogiche, affermando di averlo associato alle proprie imprese per fornirgli un'occupazione, essendo il Prestifilippo all'epoca studente e senza lavoro (cfr. interrogatorio Federico del 7/6/83); singolari referenze davvero per la scelta del nuovo

socio, che, secondo evidenza, poteva invece garantire al Federico nuove titolate entrate negli ambienti della mafia di Ciaculli.

E' poi importante rilevare che il Federico recedette da entrambe le societa' in epoca prossima all'esplosione dei primi cruenti contrasti all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Nel 1979, infatti, egli abbandono' l'"Adriana" e recedette infine dalla Socopa s.r.l. il 7/4/1981, cioe' pochissimo tempo prima dall'uccisione di Stefano Bontate.

Ebbene, il Prestifilippo, che versava ancora nella condizione di studente disoccupato, non aveva alcun motivo apparente per recedere da societa' che assicuravano, secondo le stesse prospettazioni difensive, profitti elevatissimi (e' quindi agevole affermare che il Prestifilippo intese prendere le distanze dal gruppo Bontate, di cui fino a quel momento il Federico era un'emanazione, operando una scelta di campo ben piu' decisiva rispetto ai suoi contingenti interessi economici).

Allo stesso schieramento vincente si sarebbe consegnato lo stesso Federico, che riusci' a sopravvivere alle sfortunate sorti dei suoi antichi protettori, continuando indisturbato nelle sue

attività imprenditoriali (cio' costituisce un esempio ulteriore dell'andamento "orizzontale" della "guerra di mafia", risolta in una epurazione generale all'interno di tutte le "famiglie" dei perdenti, con la costituzione di nuove alleanze con i superstiti allineati ai nuovi equilibri).

Alla luce di tali condizioni (cfr. anche per ulteriori riferimenti, il decreto di confisca del Tribunale PA I sez. Penale n.36/83 R.M.P. del 14/10/1983) puo' pertanto concludersi che l'attività imprenditoriale del prevenuto costituisca in pratica l'espressione del suo ruolo all'interno dell'associazione criminale in oggetto e per il suo carattere illecito non puo' giustificare gli incrementi patrimoniali del Federico.

Va quindi pronunciata la confisca dell'immobile di cui al n.1 del decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11/04/1985, sia pure limitatamente alla quota di 1/2 del prevenuto, non contenendo le misure cautelari alcun riferimento a La Barbera Anna Maria, moglie dell'imputato e cointestataria del bene.

Va altresì ordinata la confisca delle quote di partecipazione del Federico nelle società "Adriana Costruzioni", "Socopa", e "COIPA", che costituirono

canali di riciclaggio per gli illeciti proventi dei traffici criminali di "Cosa Nostra" e strumenti della penetrazione mafiosa nel mercato edilizio.

**Gambino Giacomo**

Il Gambino vanta una discreta situazione di possidenza immobiliare (cfr. i beni indicati nel decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985, emesso nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 24 L. 13.9.1982 n.646) che non appare in alcun modo giustificata dalle sue apparenti fonti di reddito lecite.

Ed invero, l'imputato, sebbene risulti iscritto alla camera di commercio di Palermo fin dal 1963 per l'esercizio in forma artigianale dell'attivita' di elettricista, non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, ne' si e' preoccupato di divenire intestatario di partita I.V.A. dopo l'entrata in vigore della L. istitutiva del medesimo tributo.

E' lecito pertanto dubitare che l'imputato abbia mai effettivamente svolto l'attivita' in questione, del resto incomparabilmente meno remunerativa del traffico di sostanze stupefacenti in cui il Gambino risulta da tempo attivamente coinvolto.

Le risultanze istruttorie offrono del resto significative indicazioni sui modi con cui il Gambino reinvestiva i suoi illeciti profitti, dovendosi in proposito sottolineare i suoi legami di affinita' con il costruttore Pilo Giovanni e le sue presumibili cointeressenze nella RA.CO.IN. s.p.a., nella quale figurano tra i soci la madre dello stesso Gambino e la moglie di Madonia Francesco, nonche' di Di Trapani Diego.

In ogni caso, le perplessita' espresse sulla consistenza dell'unica attivita' lecita del Gambino, valgono senz'altro a fondare la presunzione dell'illegittima provenienza dei beni in sequestro, acquistati in epoca con riferimento alla quale risultano gia' gli indizi del coinvolgimento dell'imputato in sodalizi criminosi di tipo mafioso mentre le possibili attivita' occulte dell'imputato tramite il genero o la madre, non farebbero che confermare, in ipotesi, la sua disponibilita' di denaro di provenienza sospetta, che suggeriva l'esclusione di un suo formale coinvolgimento in rapporti d'affari con soggetti risultati poi anch'essi inseriti nell'organizzazione mafiosa.

Potendosi pertanto ritenere che i beni in questione costituiscano il frutto o comunque il

reimpiego delle illecite attività del Gambino all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", ne va conseguentemente pronunciata la confisca.

Grado Gaetano  
Grado Giacomo  
Grado Salvatore  
Grado Vincenzo

Nei confronti dei predetti imputati il G.I. ha emesso il Decreto di sequestro del 13/2/1985, per i beni costituenti la liquidazione della quota di pertinenza di Teresi Pietro nella S.r.l. "Tebe Costruzioni"; il Decreto di sequestro del 28/3/1985 avente ad oggetto alcuni beni immobili intestati alla sorella degli imputati Grado Giovanna; il Decreto in pari data 28/3/1985 con cui fu sequestrato il credito vantato dalla "Seico" S.r.l. nei confronti della "Rio" S.r.l. per il trasferimento a quest'ultima società di un immobile realizzato dalla prima, nonché il credito di 431 milioni vantato da Teresi Pietro nei confronti di Giacomo e Santi Bellomare; e infine il Decreto dell'11/4/1985 con cui furono sequestrate le quote di partecipazione di Grado Giacomo e Teresi Pietro nella "Seico" S.r.l.

Va anzitutto rilevato che gli indicati decreti di sequestro fanno specifico riferimento al traffico di stupefacenti gestito dai fratelli Grado e alle corrispondenti imputazioni formulate nei confronti dei medesimi imputati, di talche', come si e' gia' avuto modo di anticipare, le misure cautelari in esame debbono ritenersi regolate dalle norme generali fissate dal Codice Penale e dal Codice di rito in materia di misure di sicurezze patrimoniali secondo quanto risulta, del resto, espressamente dal tenore letterale del Decreto di sequestro del 13/2/1985.

Tanto premesso per le ovvie conseguenze sui limiti temporali dell'indagine, circa la provenienza dei beni in oggetto, non piu' segnati dall'entrata in vigore della legge 13/9/1982 n. 646, va subito osservato che i beni sequestrati nei confronti di Grado Giovanna, non sembra possano ritenersi il diretto reimpiego di capitali provenienti dal traffico di droga.

Si tratta infatti di immobili di modeste dimensioni (rispettivamente area 4,90 e area 10,97), il cui acquisto e' sufficientemente giustificato dalla disponibilita' di beni di fortuna da parte della Grado per successione ereditaria.

Per cio' che concerne gli altri beni e attivita' patrimoniali in sequestro, va preliminarmente rilevato che, incontestabile alla luce delle risultanze istruttorie minuziosamente illustrate dal G.I. nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio a proposito dei traffici di droga gestiti dai fratelli Grado, tanto i fratelli Bellomare quanto il Teresi ebbero sostanzialmente il ruolo di prestanome degli imputati nel riciclaggio di somme provenienti da tali illeciti traffici.

Ne rileva, per cio' che concerne la posizione di Teresi Pietro, il fatto che allo stesso non siano invece contestati reati in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, poiche' ai fini dei conseguenti provvedimenti restitutori la "nozione di persona" estranea al reato nei cui confronti sia stato disposto il sequestro e' diversa da quella di persona estranea al procedimento penale, attenendo al materiale coinvolgimento dell'interessato nel fatto storico costituente l'oggetto dell'indagine penale, anche in assenza di una formale imputazione, e non c'e' dubbio che il Teresi risulta pesantemente coinvolto negli illeciti traffici dei fratelli Grado.

Analoghe considerazioni valgono per i fratelli Bellomare.

Alla luce delle puntuali deduzioni formulate dal difensore dei due Bellomare, con la memoria allegata agli atti del fascicolo del sequestro, vanno peraltro disposte le opportune correzioni della misura cautelare sia in ordine all'oggetto che agli intestatari del provvedimento.

In particolare, per cio' che concerne la liquidazione della quota di partecipazione di Teresi Pietro nella "Tebe Costruzioni" s.r.l., risulta che la somma di L. 74.479.997 fu versata all'ufficio I.V.A. a saldo del tributo dovuto dal compratore in dipendenza al negozio di vendita; per cio' che concerne il credito di L. 631 milioni attribuito nel Decreto di sequestro del 28/3/1985 a Teresi Pietro nei confronti dei fratelli Bellomare, va anzitutto precisato che si tratta di un rapporto intercorso in realta' fra la "Seico" s.r.l. e la societa' "Rio" s.r.l..

Risulta inoltre che una parte del credito e' stato saldato con l'assegnazione in favore della "Seico" di un immobile del valore stimato di L. 450.450.000.

Non risulta invece provato il pagamento del credito residuo di L. 164.714.115, a tanto non essendo sufficienti le labiali affermazioni degli imputati.

Per cio' che concerne infine l'altro credito di L. 431 milioni indicato nel medesimo Decreto di sequestro, va precisato che il rapporto intercorse tra Teresi Pietro e la "Tebe" s.r.l..

Anche in questo caso la misura cautelare deve essere pertanto rinnovata nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati.

Con le precisazioni sopra formulate, non v'e' dubbio peraltro che va disposta la confisca del credito di L. 164.714.115 vantato dalla "Seico" s.r.l. nei confronti della societa' "Rio" s.r.l., e del credito di L. 431 milioni vantato da Teresi Pietro nei confronti della societa' "Rio" s.r.l., mentre va disposta la rinnovazione della notifica della misura cautelare nei confronti delle societa' debentrici.

Va infine ovviamente disposta la confisca delle quote di partecipazione di Grado Giacomo e Teresi Pietro nella s.r.l. "Seico", di cui al Decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11/4/1985, trattandosi della societa' organicamente deputata al riciclaggio dei proventi del traffico di droga condotto dagli imputati.

**Lucchese Giuseppe**

Sotto il profilo patrimoniale, le notizie disponibili sul conto dell'imputato consentono di rilevare una singolare coincidenza tra le prime manifestazioni di una non indifferente disponibilità di mezzi da parte del prevenuto e l'epoca in cui piu' consistenti sono gli indizi della sua partecipazione all'associazione criminale in oggetto.

Tra il 1981 e il 1982, nel pieno, cioe', della "guerra di mafia" in cui l'imputato avrebbe avuto parte attiva, distinguendosi come uno dei piu' efficienti sicari dell'organizzazione, il Lucchese, all'epoca appena ventitreenne e ufficialmente privo di qualsiasi occupazione lavorativa, giunge infatti a possedere contemporaneamente ben 4 autovetture, tra cui una costosa BMW 323 (l'acquisto di tale autovettura risulta dall'interrogazione all'anagrafe tributaria; nel Decreto di sequestro emesso dal G.I. di Palermo l'11.4.1985 ai sensi dell'art. 24 L. 13.9.1982 n. 646, sono invece indicate due A 112 rispettivamente tg. PA 524247 e PA 622684, e una Renault 5 tg. PA 580223, oltre alle autovetture di cui

ai nn.2 e 5 che pero' non sono mai state intestate all'imputato).

Si tratta di veicoli del valore complessivo di circa 30.000.000, il cui contemporaneo possesso doveva comportare per il Lucchese notevoli oneri finanziari, certamente non compatibili con la sua condizione di giovane non occupato, ancora alle dipendenze della famiglia d'origine.

L'indagine sulle possibilita' economiche dell'imputato non puo' peraltro in questa sede essere completa, poiche' sarebbe all'uopo necessario accertare anche il tenore di vita del suo nucleo familiare e, in particolare, l'origine dei mezzi impiegati dalla madre dell'imputato, Spadaro Anna, per l'avvio di un esercizio di vendita di elettrodomestici.

E' possibile tuttavia affermare senza incertezze, che la larga disponibilita' di mezzi dimostrata dall'imputato per l'acquisto di veicoli anche lussuosi in numero chiaramente eccedente le primarie necessita' di locomozione, non puo' essere riferibile ad una presunta situazione di abbienza del nucleo familiare del Lucchese, titolare, in definitiva, soltanto di un modesto punto di vendita in un settore ormai non particolarmente remunerativo per la presenza

di troppi operatori commerciali (nel procedimento di prevenzione iniziatosi nei confronti dell'imputato, non vennero del resto accertati altri beni nella disponibilita' del nucleo familiare del medesimo oltre l'esercizio commerciale in questione e le autovetture intestate al Lucchese: cfr. il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo I<sup>a</sup> sez. pen. il 3.4.1986).

Un simile spreco di risorse per l'acquisto di beni di consumo, presupporrebbe invece un'eccezionale assenza del nucleo familiare del Lucchese.

Cio' premesso, va peraltro rilevato che tra le autovetture indicate, soltanto quella tg. PA 622284 era ancora nella disponibilita' dell'imputato all'epoca dell'adozione della misura cautelare, avendo il Lucchese in precedenza alienato a terzi gli altri veicoli gia' allo stesso intestati.

L'acquisto dell'autovettura in questione e' peraltro sicuramente riferibile alle illecite attivita' dell'imputato all'interno dell'associazione criminale in oggetto, a dispetto delle caratteristiche utilitarie dello stesso veicolo; occorre infatti considerare che l'autovettura in esame e' l'ultima in ordine di tempo pervenuta nella disponibilita' dell'imputato, che possedeva gia' anche la costosa

B.M.W di cui si e' detto, di talche' non puo' non apparire sospetto che egli avesse ancora risorse da destinare all'acquisto di autovetture del tutto superflue rispetto alle sue effettive esigenze.

Per le considerazioni che precedono, il Decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985 deve essere revocato limitatamente alle autovetture indicate nei nn.1, 2, 3, e 5 della misura cautelare.

Va invece ordinata la confisca dell'autovettura di cui al N.4 dello stesso decreto.

### Maniscalco Salvatore

Nei confronti del Maniscalco sono state sottoposte a sequestro ai sensi dell'art.24 L. 13.9.1982 n.646, due autovetture ed una motocicletta, rispettivamente tg. PA 629902, PA 91981 e PA 668842.

Soltanto quest'ultima autovettura, una VW Golf acquistata dall'imputato nel 1982 per il prezzo di L. 8.500.000, era ancora nella disponibilita' del Maniscalco al momento dell'emissione del decreto di sequestro, avendo l'imputato in precedenza ceduto a terzi gli altri mezzi (cfr. gli estratti cronologici del P.R.A. agli atti).relativamente ai quali va pertanto ordinata la revoca del sequestro, non essendovi motivo di sospettare la natura simulata degli atti di vendita.

Per cio' che concerne l'autovettura ancora in possesso dell'imputato, si osserva che essa deve ritenersi il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attivita' del prevenuto all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", a dispetto delle caratteristiche non di lusso del

veicolo e della generale diffusione della motorizzazione privata anche tra gli stati sociali meno abbienti.

Dalle informazioni all'anagrafe tributaria risulta infatti che l'imputato non ha mai svolto alcuna attivita' lavorativa e non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, mentre le emergenze istruttorie a suo carico consentono di attribuirgli una dimensione criminale totalizzante come uomo di fiducia del famigerato Filippo Marchese, impegnato in ogni sorta di illecite attivita'.

Per le considerazioni che precedono, il decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985 emesso nei confronti di Maniscalco Salvatore, deve essere revocato limitatamente all'autovettura tg. PA 629902 e al motociclo tg. PA 91981, mentre va ordinata la confisca dell'autovettura tg. PA 668842.

Maugeri Nicolo'

Sotto il profilo patrimoniale, le vicende dell'ascesa economica dell'imputato rilevabili sulla scorta delle informazioni disponibili sul suo conto, coincidono singolarmente con le tappe della sua progressione criminale all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Ed invero, fino alla soglia degli anni '80, il Maugeri versava in una situazione economica estremamente precaria, non risultando che egli disponesse di alcun bene di fortuna, ne' che esercitasse attivita' lavorative retribuite (dalle informazioni dell'anagrafe tributaria si evince che il Maugeri, prima del 1980, non presento' alcuna dichiarazione dei redditi).

Anche i precedenti giudiziari del prevenuto, coinvolto in un procedimento penale per un tentativo di furto per il quale egli subi' un periodo di carcerazione preventiva, venendo poi assolto soltanto per insufficienza di prove con sentenza della Corte d'Appello di Catania del 15.10.1979, dimostrano le gravi difficolta' economiche del Maugeri che poco

tempo dopo venne condannato per il reato di emissione di assegni a vuoto, ad ulteriore conferma della sostanziale indisponibilita', da parte sua, di adeguati mezzi finanziari.

E' da rimarcare, in proposito, la disinvoltura con cui l'imputato' affermo', nell'interrogatorio reso al G.I. il 3.6.1983, di avere iniziato un'impresa di sbancamenti e movimento terra subito dopo avere riacquistato la liberta' nel corso del procedimento per il ricordato tentativo di furto, come se fosse cosa ovvia e consueta il trapasso dalla condizione di detenuto a quella di imprenditore.

Ebbene, a dispetto di tali premesse, certamente non incoraggianti, il Maugeri esprime, dal 1977 in poi, una capacita' di acquisto oggettivamente rilevante ed assolutamente sproporzionata rispetto alle sue apparenti possibilita' economiche; l'imputato esordisce infatti con l'acquisto di un immobile in c.da "zia Lisa " di Catania (cfr. decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985), costituisce una societa' in accomandita semplice per il commercio di carni congelate (5.6.1980) e un'impresa individuale avente ad oggetto l'esercizio di attivita' varie (16.9.1980), acquista una partecipazione alla societa' "Edil Scavi" s.r.l.,

risulta impegnato in operazioni finanziarie di un certo importo (presso l'ufficio del registro di Lentini sono custoditi due atti a firma dell'imputato relativi a negozi rispettivamente del valore di L. 50.000.000 e di L. 20.000.000, registrati il 5.6.1980 e il 13.3.1981), opera acquisti di immobili, macchinari vari, autocarri, trattori, autovetture in rapida sequenza (cfr. su tutti i dati riferiti, il contenuto dell'interrogazione all'anagrafe tributaria e della scheda patrimoniale allegata al decreto di sequestro del 26.6.1985), conquistando, in breve, una posizione economica non disprezzabile che non costituisce certo il normale sviluppo delle sue precedenti esperienze personali.

Assume pertanto univoca significazione la circostanza che negli stessi anni emergono i piu' concreti indizi della partecipazione del Maugeri al sodalizio criminoso in oggetto, e, in particolare, le prove dei suoi rapporti con il clan del Santapaola e con qualificati esponenti della mafia palermitana, come Gaspare Mutolo, attivamente coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Sembra ovvio desumerne che l'imputato, che non poteva offrire alcuna seria garanzia patrimoniale per l'accesso a normali forme di finanziamento, pote'

sovvenzionare le sue attivita' e tutti gli acquisti operati grazie ai proventi che gli derivavano dalle sue illecite attivita' all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Quanto alla terza interveniente Finocchiaro Anna, moglie dell'imputato e titolare di alcuni beni in sequestro, nessuna indicazione la medesima ha fornito in ordine ai mezzi che le avrebbero consentito di partecipare alle imprese del marito o di esercitarne in proprio, avendo la Finocchiaro allegato, a fronte della inadeguatezza delle sue fonti di reddito lecite, gia' rilevata con il decreto di sequestro, appunto i suoi interessi imprenditoriali, l'origine dei quali giustifica peraltro, nella specie, fondati sospetti sull'effettivo ruolo della Finocchiaro e avrebbe dovuto pertanto costituire l'oggetto principale delle deduzioni difensive della medesima.

Dai risultati delle indagini patrimoniali compiute nei confronti dell'imputato e dalla stessa documentazione prodotta dalla Finocchiaro, emergono peraltro specifiche indicazioni della sostanziale riferibilita' al Maugeri delle imprese in cui risulta impegnata la moglie.

Ed invero, la fattura del 22.3.1983 risulta spedita alla Finocchiaro dalla ditta Maugeri Giuseppe, il cui titolare si identifica nel fratello dell'imputato, socio di fatto della stessa impresa (cfr. rapp. G.d.F. CT del 24.4.1985); alquanto significativa e' poi la circostanza che gli uffici della ditta della Finocchiaro (che opera nello stesso settore di quella avviata dall'imputato dopo la sua scarcerazione), siano ubicati nelle immediate vicinanze di quelli della ditta venditrice (le sedi amministrative delle due imprese si trovano infatti ai nn.12 e 14 della via F. Delfino).

Se ne puo' agevolmente desumere che entrambe le imprese facevano capo in realta' allo stesso Maugeri, che con l'intervento della moglie e del fratello si proponeva evidentemente di dissimulare alcune delle proprie cointeressenze imprenditoriali, nell'intento di stornare i sospetti sui suoi rapidi arricchimenti.

Una ulteriore conferma della effettiva presenza dell'imputato nei rapporti apparentemente intrattenuti dalla moglie, la si ricava infine dalla circostanza che buona parte degli effetti cambiari rilasciati per il pagamento degli acquisti indicati dalla Finocchiaro, recano proprio la firma debitoria dello stesso Maugeri.

L'imputato era del resto l'unico dei due coniugi che disponesse delle necessarie risorse finanziarie, sia pure attinte, com'è ormai evidente, dai proventi delle sue attività criminali, segnatamente nel campo del traffico delle sostanze stupefacenti.

Non va infine trascurato che le attività imprenditoriali del prevenuto, come risulta dalle risultanze istruttorie a suo carico, costituivano la prosecuzione in altra forma della sue attività criminali "tradizionali", poiché anche per la conquista della sua nuova posizione economica il Maugeri si avvale del metodo dell'intimidazione mafiosa, che gli consentiva di alterare in proprio favore le regole della libera competizione economica imponendo alle ditte concorrenti la legge della prevaricazione criminale.

Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi che tutti i beni sequestrati nei confronti di Maugeri Nicolo' e di Finocchiaro Anna con i decreti del G.I di Palermo dell'11.4.1985 e del 26.6.1985, costituiscono il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attività dell'imputato all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra" e vanno pertanto assoggettati alla misura ablativa. Per ciò che concerne la

partecipazione dell'imputato alla soc. "Edilscavi" s.r.l., si tratta, come si e' gia' rilevato, di una cointeressenza funzionale al riciclaggio dei proventi delle illecite attivita' del prevenuto, di talche' anche in ordine alla partecipazione societaria in questione deve essere pronunciata la confisca.

Il provvedimento deve essere ovviamente esteso anche ai beni intestati alla Finocchiaro Anna, di cui si e' gia' illustrata la qualita' di prestanome del Maugeri.

Pilo Giovanni

Delle vicende patrimoniali del Pilo si occupa ampiamente il Decreto di prevenzione n. 411/83 del 19/6/1986, emesso nei suoi confronti dalla I<sup>a</sup> Sez. Penale del Tribunale di Palermo e allegato al fascicolo personale dell'imputato.

Rinviando al predetto decreto per un piu' ampio esame degli indizi piu' significativi dei collegamenti del prevenuto con gli ambienti mafiosi, va qui ancora una volta sottolineato, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, l'univoca valenza probatoria dei legami allacciati dall'imputato con il noto Gambino Giacomo Giuseppe, di cui il Pilo, nel 1974, ha sposato la sorella.

Che i legami tra i due imputati non fossero limitati al rapporto di affinita' tra di loro instauratosi attraverso il matrimonio del Pilo, lo si evince senza incertezze non solo dalle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno ma anche dalla circostanza che proprio in epoca immediatamente successiva alle nozze dell'imputato, lo stesso rimase coinvolto in torbide vicende criminali a

conferma del ruolo attivo ormai assunto all'interno della malavita organizzata di stampo mafioso.

Non altro significato puo' attribuirsi alle disavventure occorse al Pilo dopo l'uccisione, avvenuta il 23/11/1975, di tale Pizzimenti Francesco Paolo, uomo di fiducia e guardia del corpo del Pilo, poiche' quest'ultimo non solo si rese irreperibile, nel timore evidente che l'episodio costituisse per lui un minaccioso segnale, ma si rifugio' per qualche tempo in una villa di Ponticello insieme all'ex soggiornante obbligato e indiziato mafioso Cina' Francesco.

In quella villa poi l'imputato venne rintracciato e tratto in arresto perche' trovato in possesso di armi e munizioni detenute abusivamente (all'episodio si ricollega la conoscenza nell'ambiente carcerario tra il Pilo e il Buscetta).

Ma l'analisi dei rapporti tra il Pilo e il Gambino assume decisivo rilievo anche sotto il profilo patrimoniale, alla luce delle dichiarazioni dell'Anselmo, che ha attribuito all'imputato un ruolo di riciclaggio dei proventi del traffico della droga gestito dalle cosche mafiose della Noce e di San Lorenzo, alle quali l'Anselmo era particolarmente legato.

Si trattava del resto di una implicazione prevedibile dell'imparentamento tra il Pilo e il Gambino, poiche' quest'ultimo, non disponendo di alcuna fonte apparente di reddito, aveva necessita' di assicurarsi idonei canali di copertura dei suoi illeciti proventi.

Le risultanze istruttorie concludono, del resto, il coinvolgimento del Gambino nel traffico di droga, mentre l'indagine sulle attivita' imprenditoriali del Pilo evidenziano una insolita disponibilita', da parte dello stesso imputato, di ingenti liquidita'.

Il Pilo pote' infatti limitare, nell'esercizio dell'attivita' edilizia, il ricorso all'indebitamento bancario e l'acquisto di aree edificabili con il meccanismo della permuta o della vendita con riserva di area, mostrando di poter contare nel tempo di un ininterrotto flusso di capitali per autofinanziare le proprie imprese (cfr. il decreto di prevenzione citato, pag. 10 e segg.; molto incisive sono le osservazioni sulla voce "creditori diversi" che figura nel bilancio della "Pilo Costruzioni" S.r.l. e che raggiunse nel 1982 la cifra di ben 2.611.506.993).

In definitiva, e' possibile concludere che l'attivita' imprenditoriale del Pilo si svolse, soprattutto a partire dal 1974, nel segno della compresenza di precisi interessi criminali, in un continuo e proficuo rapporto di scambio tra le esigenze di finanziamento delle attivita' imprenditoriali dell'imputato, che beneficiavano inoltre del condizionamento mafioso del mercato edilizio, e la necessita' del riciclaggio degli ingenti capitali provenienti soprattutto dal traffico della droga gestito dall'associazione mafiosa.

Peraltro, dei beni sottoposti a sequestro, soltanto la "Roma Costruzioni" S.r.l. poteva assolvere, all'epoca della misura cautelare, ad una funzione strumentale della penetrazione di interessi mafiosi nel mercato edilizio.

Degli altri beni non puo' invece ritenersi altrettanto, non essendo gli stessi destinati all'esercizio di una attivita' produttiva, mentre l'adozione della misura ablativa e' preclusa, relativamente agli stessi beni, dall'antiorita' del loro acquisto da parte dell'imputato rispetto all'entrata in vigore della legge La Torre.

**Puccio Vincenzo**

Sono stati sottoposti a sequestro nei confronti del Puccio, con decreto del G.I. dell'11.4.1985, l'autovettura Peugeot 104 tg. PA 712161, intestata alla moglie dell'imputato, Conti Giuseppa, e il saldo attivo del libretto di deposito a risparmio n. 2165 22100111744, istituito presso l'agenzia di Villabate del Banco di Sicilia, cointestato alla stessa Conti e all'imputato.

Va in proposito rilevato che il Puccio non risulta titolare di redditi apparenti, al pari, del resto, della moglie, e ha reso nel corso del procedimento dichiarazioni alquanto contraddittorie in merito alla sua attivita' lavorativa.

Ed invero, nell'interrogatorio reso al G.I. il 22.10.1977, l'imputato si attribui' la qualifica di costruttore, indicata anche nel rapp. della Squadra mobile di Palermo del 21.10.1977 e che mal si attaglia ad un soggetto che qualche anno prima aveva riportato una condanna per furto (cfr. certificato penale agli atti); interrogato in dibattimento, l'imputato ha pero' vestito i piu' umili panni di modesto lavoratore

subordinato, continuamente impegnato nella ricerca di occupazioni in vari cantieri edili per procurare di che vivere alla sua famiglia, alquanto numerosa (il Puccio ha, infatti, tre figli).

Sembra ovvio osservare che esperienze reali non si prestano a simili manipolazioni, adeguate a mutevoli strategie difensive, e che le incertezze mostrate dall'imputato nel riferire delle proprie attivita' lavorative costituiscono il segno che ben altri fossero i mezzi ai quali egli ricorreva per procurarsi disponibilita' finanziarie (e qui soccorre, in particolare, la considerazione del ruolo di pericoloso Killer alle dipendenze della cosca mafiosa di Ciaculli attribuitogli dall'accusa e clamorosamente emerso in occasione delle indagini relative all'omicidio del capitano Emanuele Basile).

Non puo' tuttavia escludersi, soprattutto considerando lo stretto legame di parentela che lo lega al coimputato Puccio Antonino, esercente, egli si', l'attivita' di imprenditore edile, che l'imputato abbia potuto saltuariamente impegnarsi in attivita' lavorative di carattere subordinato nel settore dell'edilizia, anche al fine di non sollecitare eccessivamente l'attenzione degli inquirenti conducendo una vita assolutamente oziosa.

I redditi, pur modesti, di una tale attivita', avrebbero poi consentito all'imputato di acquistare la modesta autovettura in sequestro, il cui possesso non e' di per se' idoneo a costituire la spia di un elevato tenore di vita.

Diversamente deve invece opinarsi per cio' che concerne il saldo attivo del libretto di deposito a risparmio, intestato all'imputato e alla di lui moglie Conti Giuseppa, poiche' la capacita' di prelevare risorse da destinare al risparmio, distraendole dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita, e' assolutamente da escludere in rapporto alle apparenti possibilita' economiche del nucleo familiare del prevenuto.

Va in proposito considerato che, come si e' gia' accennato, di nessuna autonoma fonte di reddito risulta titolare la Conti, impossibilitata pertanto a concorrere in qualsiasi forma di investimento, di talche' e' agevole ritenere che il nucleo familiare del Puccio potesse contare soltanto sull'apporto economico dello stesso imputato.

Il saldo attivo del libretto di risparmio in questione deve pertanto essere ritenuto il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attivita'

dell'imputato all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Per le considerazioni che precedono va disposta la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985 nei confronti di Puccio Vincenzo e Conti Giuseppa, limitatamente all'autovettura Peugeot tg. PA 712161, mentre va ordinata la confisca del saldo attivo del libretto di deposito a risparmio intestato ad entrambi i coniugi.

**Sorce Vincenzo**

Nei confronti del Sorce e' stato sottoposto a sequestro, con decreto del G.I. di Palermo dell' 11.4.1985, uno spezzone di terreno sito in Trabia, c.da S. Onofrio, esteso are 23.

Per quanto si tratti dell'unico acquisto figurante a nome dell'imputato e ne sia oggetto un bene di valore non eccessivamente rilevante, pure deve ritenersi che l'immobile costituisca il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attivita' del prevenuto all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Dai precedenti penali e giudiziari del Sorce e dalle indicazioni fornite sul suo conto dal coimputato Tommaso Buscetta, si evince infatti che la personalita' del primo e' interamente assorbita in una dimensione criminale, secondo una ininterrotta progressione che inizia negli anni '50 fino ad approdare all'odierna vicenda processuale.

Se estremamente significative sono le pregresse esperienze delittuose dell'imputato, manca invece ogni

notizia ufficiale sulle sue attivita' economiche, poiche' il Sorce non risulta autore di dichiarazioni dei redditi, ne' titolare di partita I.V.A. o comunque iscritto presso camere di commercio per l'esercizio di imprese ne', infine, cointeressato in societa' di qualsivoglia natura.

E' agevole desumerne che anche l'immobile in questione pote' essere acquistato dal prevenuto soltanto con i proventi delle sue illecite attivita', da sempre inserite nel contesto della criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Per le considerazioni che precedono, deve essere disposta la confisca dell'immobile sequestrato nei confronti di Sorce Vincenzo con il decreto del G.I. di Palermo dell'11.4.1985.

Soresi Natale

Sotto il profilo patrimoniale, si osserva che i beni sequestrati nei confronti di Soresi Natale con decreto del G.I. di Palermo dell'11.4.1985, sono da ritenersi il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attività dell'imputato all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Ed invero, l'unica fonte di reddito apparentemente lecita a cui l'imputato avrebbe potuto attingere per l'acquisto dell'immobile e dell'autovettura in sequestro, e' costituita dall'impresa di autotrasporti avviata dal Soresi nel 1981, non risultando che l'imputato abbia mai svolto alcun'altra attività'.

Si deve peraltro rilevare che all'epoca dell'avvio dell'impresa in questione, l'imputato aveva appena 22 anni e, oltre ad essere privo di precedenti esperienze lavorative, particolarmente nello specifico settore economico prescelto, non poteva sperare sostegni finanziari dal proprio ambiente familiare, essendo il padre un modesto inserviente presso l'Ospedale "Cervello" (cfr.interrogatorio reso al P.M. il 13.4.1982).

L'imputato versava infine in una situazione di totale impossidenza, all'inizio della nuova attivita' (il primo, e peraltro unico, acquisto immobiliare del Soresi risale infatti al 1983) e non poteva quindi offrire le necessarie garanzie patrimoniali per accedere, quanto meno, al credito bancario.

Alla luce delle indicate circostanze, appare evidente come il Soresi abbia potuto iniziare la predetta attivita' imprenditoriale, caratterizzata dall'impiego di costosi mezzi strumentali, soltanto utilizzando i proventi delle sue attivita' criminali e, segnatamente, del traffico di sostanze stupefacenti gestito su scala internazionale in collegamento con pericolosi gruppi di mafia.

Una volta accertata l'origine illecita dell'unica fonte di reddito del prevenuto, e' agevole poi trarne le conseguenze in ordine ai singoli beni sottoposti a sequestro, il cui acquisto va riferito al medesimo contesto criminale.

Quanto a Soresi Maria, cointestataria dell'immobile di cui al n. 1 del decreto di sequestro, e' da escludere la sua effettiva partecipazione economica all'acquisto, considerata l'indisponibilita' di autonome fonti di reddito da parte della predetta e la sua giovane eta' all'epoca della stipula dell'atto di vendita.

Peraltro, tali considerazioni restano superate dal dubbio posto dalla Corte sulla colpevolezza dell'imputato. Onde deve ordinarsi la restituzione dei beni a lui sequestrati.

Spadaro Antonino

Spadaro Francesco

Spadaro Tommaso

Sotto il profilo patrimoniale la posizione dei predetti imputati viene presa in considerazione in relazione alle vicende della "Liistro Giovanni e C." della quale figurano soci i figli di Spadaro Tommaso, Francesco ed Antonino.

La società costituisce un tipico esempio della tecnica di riciclaggio di somme provenienti da attività delittuose da parte degli associati mafiosi.

Ed invero, era stato accertato (Vol.62/B f.63) (Vol.62/B/ f.64) che due prossimi congiunti di Spadaro Tommaso, Di Fresco Maria e Borgogna Vincenza, avevano prelevato il 26, il 27 ed il 29/2/1980, dai libretti D.R. 05088 - 05117 - 05155 - 05149 - 05192, la complessiva somma di L. 225.000.000 richiedendo l'emissione di vaglia cambiali, parte della quale, per 130.000.000, era stata negoziata da tale Muratore Salvatore.

Dalle dichiarazioni del Muratore (Vol.63 f.91) e del suo socio Teresi Liborio (Vol.67

f.79) e' emerso che i titoli in questione costituiscono parte del prezzo complessivo (circa L.700.000.000) pagato dall'imprenditore Liistro Giovanni per l'acquisto di un'area fabbricabile a Palermo (Via Duca A. D'Aosta), dove essi avevano gia' in corso di avanzata realizzazione un edificio a nove piani; la residua somma sarebbe stata pagata in parte in assegni, ma soprattutto in contanti.

Ebbene, l'immobile e' stato venduto il 27/10/1980 (Vol.64 f.7, 18) alla s.n.c. "Liistro Giovanni" e C., di cui quest'ultimo e' socio con Spadaro Antonino e Spadaro Francesco, figli di Spadaro Tommaso, anch'essi imputati, come il padre, di associazione mafiosa ed altri gravissimi delitti.

Il Liistro, arrestato per il delitto di ricettazione aggravata continuata (Vol.65 f.17), ha ammesso (Vol.63 f.150 e P.P. f.8, 10) che, in buona sostanza, egli aveva esborsato soltanto una cinquantina di milioni mentre la residua somma (circa un miliardo e non L.700.000.000 come riferito dai venditori) gli era stata consegnata da Spadaro Tommaso, il quale "era dietro la societa'".

Ebbene, non e' difficile individuare la provenienza di somme cosi' consistenti dal traffico di

droga gestito dallo Spadaro Tommaso in territorio di Firenze e per il quale l'imputato ha già riportato una dura condanna.

La partecipazione degli imputati alla società in oggetto deve essere pertanto confiscata.

Vernengo Pietro

Sono stati sottoposti a sequestro nei confronti di Vernengo Pietro, ai sensi dell'art. 24 L. 13.9.1982 n. 646, due appezzamenti di terreno rispettivamente ubicati in Terrasini ed in Avola, l'autovettura tg. PA 591128, la Vespa Piaggio tg. PA 94864 e le quote della "Simmons Vernici" s.r.l..

In ordine ai due veicoli in sequestro, entrambi intestati ad Aglieri Provvidenza, moglie dell'imputato, si deve subito rilevare che gli stessi sono stati alienati a terzi prima dell'adozione della misura cautelare che va pertanto revocata relativamente agli stessi beni, non essendovi motivo di dubitare della natura simulata delle vendite.

Quanto agli altri beni, va preliminarmente risolta la questione della effettiva disponibilita' degli stessi da parte del Vernengo, poiche' il terreno sito in agro di Ficarazzi e' intestato alla predetta Aglieri Provvidenza, l'altro immobile e' cointestato a Vernengo Giuseppe e Antonino e le quote della s.r.l. "Simmons" appartengono formalmente ad Aglieri Francesco, cognato dell'imputato.

Per cio' che concerne i beni intestati ad Aglieri Provvidenza e Francesco, e' peraltro agevole la conclusione che essi facciano in realta' capo al Vernengo, l'unico che avesse i mezzi finanziari (dei quali piu' oltre si esaminerà la provenienza) per effettuare gli acquisti in oggetto, sicuramente riferibili all'imputato per i suoi particolari rapporti con gli intestatari.

Ed invero, gli Aglieri provengono da una famiglia tutt'altro che benestante e che fin dall'origine del suo imparentamento con il Vernengo e' stata da costui coinvolta nelle proprie attivita'criminali.

Il padre dei predetti, Aglieri Giorgio, noto come "il cassiere della mafia", implicato nelle indagini seguite al Blitz di Villagrazia e tragicamente suicidatosi in carcere, era infatti un modesto operaio che non poteva certo provvedere i figli di cospicui mezzi finanziari e lo stesso Francesco si era indirizzato, al pari dei suoi fratelli, verso attivita' lavorative di carattere subordinato, in linea con la modesta tradizione impiegatizia familiare.

E' pertanto da escludere che la Aglieri Provvidenza potesse concorrere all'acquisto

dell'immobile alla stessa intestato, o che Aglieri Francesco disponesse delle ingenti somme investite nella "Simmons" s.r.l., societa' sulla quale conviene peraltro approfondire l'indagine trattandosi di un significativo esempio di impresa mafiosa.

Interrogato dal G.I. il 2.7.1983, l'Aglieri, che figurava come amministratore unico della societa', fornì infatti spiegazioni palesemente inverosimili sul proprio ruolo nella vicenda e sulle sue fonti di finanziamento.

Egli spiego' di avere investito, complessivamente, per la costituzione della societa', oltre 200.000.000 di lire, in parte provenienti dai suoi risparmi personali (L. 30.000.000) e in parte da prestiti effettuati in suo favore dalla sorella Aglieri Provvidenza (L. 50.000.000), dal fratello Giuseppe (L. 25.000.000) e da un amico imprenditore, tale Papaianni (L. 100.000.000).

Come potessero i suoi fratelli disporre di somme così consistenti, a dispetto delle comuni, umili origini familiari e di altrettanto oscure vicende personali (la Aglieri Provvidenza non risulta abbia mai svolto alcuna attività lavorativa e Giuseppe era un lavoratore subordinato), Aglieri Francesco non pote' però precisarlo, così come

non fornì spiegazioni sulla personale disponibilità della somma di L. 30.000.000 che, fra l'altro, egli avrebbe custodito in modo del tutto inusuale per cifre così consistenti, non risultando che egli abbia intrattenuto rapporti bancari o avesse comunque in precedenza investito in altri modi la somma medesima.

Nella primavera dell'82, peraltro epoca in cui si colloca l'iniziativa imprenditoriale dell'Aglieri, costui era da circa un anno disoccupato, avendo cessato il suo rapporto di lavoro con la "Max Meyer Duco"; si può concedere che egli non avesse ugualmente problemi di sostentamento per i "cospicui" redditi di lavoro del suocero e della moglie, ma non che potesse disporre di congrui risparmi personali e del credito occorrente per ottenere da un imprenditore come il Papaianni un prestito di 100.000.000 di lire senza offrire alcuna garanzia.

La stessa indicazione del prestito ricevuto da Aglieri Provvidenza indirizza del resto verso il reale protagonista dell'operazione e cioè Pietro Vernengo, marito della donna e il cui ruolo nella vicenda è palesato inequivocabilmente dalle dichiarazioni dell'ing. Antonio Plastina, che riconobbe fotograficamente il Vernengo come il

soggetto che si accompagnava allo Aglieri nel periodo in cui quest'ultimo inizio' ad occuparsi della societa'; ogni dubbio sull'identificazione del Vernengo e' fugato comunque dalla circostanza che egli venne presentato al Plastina dall'Aglieri come il proprio cognato Pietro.

La stessa scelta della sede sociale e' poi legata alle vicende personali del Vernengo, che in Calabria ha trascorso buona parte della sua latitanza, apparendo persino grottesche le diverse spiegazioni fornite in proposito dall'Aglieri che affermo' di avere scelto Corigliano Calabro dopo un soggiorno turistico nella stessa cittadina, dove si erano recati per gli stessi motivi i suoi fratelli; nel corso di occasionali conversazioni con gente del luogo, egli si sarebbe convinto delle vantaggiose prospettive di un insediamento imprenditoriale in quella zona, risolvendosi cosi' ad effettuare gli ingenti investimenti all'uopo occorrenti.

E' persino superfluo rilevare che nessun operatore economico impiegherebbe mai centinaia di milioni sulla base di "ricerche di mercato" tanto superficiali, mentre e' significativo che l'Aglieri non abbia riferito che la "Simmons vernici" non era

propriamente una nuova società', costituendo piuttosto la prosecuzione della "Simmons Chimica" già corrente in Milano, che cambio' sede e denominazione sociale con atto del 26.4.1982, trasferendosi appunto in Corigliano Calabro con la nuova denominazione di "Simmons Vernici"(cfr. rapp. N.O. C.C. PA 1° SEZ del 23.6.1983).

L'ignoranza delle reali vicende societarie conferma ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, il ruolo di prestanome dell'Aglieri, ampiamente conclamato, peraltro, dalle circostanze già riferite in ordine alle sue effettive possibilità economiche e ai suoi rapporti con Pietro Vernengo, specificamente concernenti anche le vicende della società' in oggetto.

La stessa composizione del gruppo dei soci, tutti legati, ad eccezione di Russo Antonino, agli Aglieri, rivela il disegno di assicurare un controllo strettamente unitario della società'; oltre ad Aglieri Francesco, partecipavano infatti alla "Simmons" i suoi fratelli Salvatore e Giorgio, anch'essi modesti operai (entrambi erano impiegati presso la "Becromal") e che non hanno saputo convenientemente giustificare la disponibilità delle somme investite nella società',  
i l c u g i n o

Franco Aglieri, autotrasportatore in Milano, Ubbidente Giuseppe, già datore di lavoro di Mario Aglieri, che risulta titolare di quote per un valore superiore alle somme effettivamente versate e che fu sollecitato da Aglieri Francesco a dichiarare che i due valori in realtà corrispondevano, Papaleo Aldo, che ha ammesso di essere esclusivamente un prestanome di Aglieri Francesco e Cifarelli Antonio, cognato di Aglieri Salvatore, anch'egli formalmente titolare di quote dal valore superiore alle somme effettivamente sborsate; quanto a Russo Antonino, la storia della sua partecipazione alla società ricorda singolarmente quella dell'ingresso del costruttore Amato nell'"Enologica Galeazzo", facente capo a Vernengo Antonino.

Il Russo ha dichiarato infatti di avere assunto la qualità di socio per assicurarsi il pagamento dei lavori ancora da eseguire per conto della "Simmons", dopo avere ricevuto da Aglieri Francesco la somma di L. 100.000.000 circa (versatagli senza alcuna difficoltà dall'Aglieri); si tratta di una distorsione contrattuale evidente rispetto alle vicende di un comune rapporto di appalto, ben altre essendo le garanzie solitamente pretese

dall'appaltatore, e che rivela, ancora una volta, il potenziale di intimidazione espresso dal gruppo mafioso dei Vernengo.

Se ne puo' agevolmente desumere che anche la quota della "Simmons Vernici" s.r.l. intestata ad Aglieri Francesco facesse in realta' capo al Vernengo, che controllava effettivamente la societa'.

L'interesse dell'imputato per una simile iniziativa imprenditoriale e' poi facilmente spiegabile, sol che si consideri che una fabbrica di vernici richiede un largo impiego di prodotti chimici, necessari anche per la trasformazione della morfina base in eroina, e non e' certo azzardato ipotizzare che il Vernengo avesse previsto un simile processo di riconversione produttiva(e' significativo, poi, che lo stesso Aglieri Francesco possieda la qualifica professionale di perito chimico).

In ordine all'appezzamento di terreno ubicato in Avola, va anzitutto osservato che la quota di pertinenza di Vernengo Giuseppe e' stata autonomamente sequestrata nei confronti di quest'ultimo, ed e' quindi da escludere che il G.I. ne abbia riferito la disponibilita' a Vernengo Pietro.

Il G.I. avrebbe peraltro dovuto considerare autonomamente anche la posizione dell'altro coimputato, Vernengo Antonino, che nessun elemento indiziario autorizza a ritenere personaggio così subordinato ai fratelli da non poter godere di una situazione patrimoniale indipendente e che non risulta invece direttamente destinatario del provvedimento cautelare ma ha la posizione formale di terzo cointestatario del bene.

Va quindi conclusivamente precisato, in ordine al bene in esame, che la disponibilità da parte del Vernengo Pietro deve intendersi limitata alla sua quota di comproprietà.

Tanto premesso circa gli esatti termini della situazione patrimoniale del prevenuto, si deve ora passare all'esame dell'unico cespite lecito che la stessa difesa dell'imputato gli attribuisce, e cioè la fabbrica di ghiaccio sita in Palermo, via Ponte Ammiraglio.

Si tratta di un'impresa che, secondo una perizia collegiale agli atti, depositata nel corso di un procedimento penale contro Vernengo Cosimo svoltosi presso il Tribunale di Termini Imerese, consentirebbe un reddito netto di circa 100.000.000 annui, che fornirebbe quindi, secondo l'assunto

difensivo, ampia e sufficiente base economica a tutti gli incrementi patrimoniali del Vernengo.

Numerose e decisive obiezioni si oppongono però a tale tranquillante spiegazione.

Anzitutto, ci sarebbe da stabilire quale fosse l'effettivo concorso di Vernengo Pietro nella fabbrica in oggetto, già gestita dal padre dell'imputato, Cosimo e, alla morte di quest'ultimo, passata sotto il controllo del nucleo familiare di Vernengo Giovanni, fratello del predetto Cosimo e zio dell'imputato, anche se intestataria dell'impresa figurava ancora la vedova di Cosimo Vernengo, Di Miceli Maria.

Le conclusioni peritali sulla redditività dell'impresa appaiono inoltre alquanto affrettate, essendosi i consulenti in pratica allineati alle indicazioni fornite da Vernengo Salvatore e Cosima, figli del predetto Giovanni, che figuravano all'epoca gestori della fabbrica unitamente al fratello Ruggero, ma che non erano in possesso di documentazione contabile, non seppero indicare presso quale luogo essa fosse custodita, non precisarono il nome di alcuna delle principali ditte rifornite, non esibirono fatture, costrinsero insomma il perito a valutazione di carattere quasi esclusivamente congetturale.

I periti hanno così finito con l'utilizzare, senza particolare ponderazione, l'unico dato che era a quanto pare a conoscenza dei predetti fratelli Vernengo, relativo alla capacità produttiva della fabbrica, asseritamente pari a circa 800 blocchi di ghiaccio al giorno.

Considerata la confusione contabile e amministrativa rilevata dalla stessa consulenza tecnica, e l'evidente sprovvedutezza dei gestori dell'impresa, e' pero' da escludere che tale capacità fosse effettivamente sfruttata al meglio, altrimenti maggiori e piu' puntuali indicazioni sui modi della presenza dell'impresa sul mercato non sarebbero mancate da parte degli interlocutori dei periti.

Non puo' trascurarsi, inoltre, che le notizie ufficialmente disponibili sull'attività della fabbrica, smentiscono le ottimistiche indicazioni sulla sua vitalità riassunte nell'elaborato peritale; dalla stessa consulenza si ricava infatti che nel periodo che va dal 1976 al 1980, i movimenti d'affari dell'impresa raggiunsero la punta massima di L. 8.690.000 nel 1979, attestandosi su valori nettamente inferiori e qualche volta addirittura nulli negli altri anni, senza che l'apparente povertà di tali flussi finanziari e delle corrispondenti dichiarazioni

dei redditi dell'impresa (tutte provenienti da Di Miceli Maria) riceva smentita almeno da una domanda di condono fiscale che consenta di attribuire dati numerici così insignificanti a ragioni di evasione fiscale.

Anche ad ammettere che la situazione reale fosse diversa da quella apparente, occorrerebbe comunque considerare che i redditi dell'impresa dovevano essere distribuiti tra i numerosi componenti dei nuclei familiari di Cosimo e Giovanni Vernengo (i cui figli avevano però costituito, già prima della loro morte, nuovi nuclei familiari, con la conseguente moltiplicazione di fabbisogni e aspettative di guadagno), con l'inevitabile polverizzazione dei proventi di ciascuno a causa delle concorrenti pretese degli altri.

Ne' sembra condivisibile la deduzione che i periti ritennero di trarre dalla constatata partecipazione di tanti soggetti all'attività della fabbrica, necessariamente significativa, a dire degli stessi periti, del buon avviamento dell'attività, che giustificasse l'impegno di numerose persone nella sua gestione, poiché il livello di professionalità di tale impegno appariva di fatto minimo e i dati ufficiali in contrasto con tali conclusioni.

La personalita' criminale di gran parte dei componenti del gruppo familiare dei Vernengo consente del resto agevolmente di desumere quali fossero in realta' le effettive fonti di reddito dei medesimi.

Per cio' che concerne Pietro Vernengo, l'immagine di facoltoso imprenditore, erede di un'antica tradizione familiare, che di lui vorrebbe proporre la difesa, contrasta inoltre in modo stridente con i suoi precedenti penali e con le sue vicissitudini giudiziarie.

Copiose condanne per reati contro il patrimonio, fatti di contrabbando, sequestri di persona etc., costellano infatti il certificato del casellario giudiziale intestato all'imputato a partire dal 1963, epoca in cui il Vernengo riporto' la prima condanna per furto.

Lo stesso imputato e' stato persino indisponente nel corso del suo interrogatorio dibattimentale, quando ha voluto sottolineare quasi il carattere ludico della sua attivita' di contrabbandiere di cui egli avrebbe subito un certo aspetto fascinoso, tanto da essere irresistibilmente indotto ad abbinarla a quella di produttore di ghiaccio.

Tra periodi di latitanza e di carcerazione non si vede pero' quando l'imputato avrebbe trovato il

tempo di occuparsi della fabbrica, oltre che delle sue attività delittuose, tali essendo, a dispetto della sua contraria opinione, anche quelle concernenti il contrabbando di tabacchi.

Alla luce delle precedenti considerazioni appare evidente che le possibilità economiche offerte al Vernengo dalla sua presunta cointeressenza nell'impresa familiare, nella quale egli non risulta peraltro formalmente avere alcuna parte, dovevano essere in realtà molto modeste, tanto da costringere l'imputato a dedicarsi financo ai più volgari delitti contro il patrimonio.

Nondimeno, per ciò che concerne l'immobile sito in Avola, loc. Pantanello, deve ritenersi che le pur ridotte opportunità di reddito derivanti al Vernengo dall'impresa in oggetto, potessero consentirgli un acquisto di valore non troppo rilevante (il prezzo indicato nell'atto di vendita è di L.300.000 e l'impegno economico dell'imputato fu ulteriormente ridotto dal concorso nell'acquisto dei suoi fratelli) e che si riferisce ad un'epoca (1965), troppo remota rispetto alle prime emergenze indiziarie dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale in questione.

Sia l'immobile in c.da Martinetto Siciliano di Ficarazzi, che le quote della "Simmons Vernici" s.r.l., di cui l'imputato aveva sostanzialmente la disponibilita', furono invece acquistate in epoca in cui la personalita' criminale del Vernengo era ormai pienamente maturata, essendo divenuto ormai totalitario ed esclusivo il suo coinvolgimento nelle piu' gravi attivita' delittuose all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

**Vitale Giuseppe**

Per cio' che concerne i beni sequestrati nei confronti di Vitale Giuseppe ai sensi dell'art. 24 L. 13.9.1982 n.646, si deve ritenere che gli stessi costituiscano il frutto o, comunque, il reimpiego delle illecite attivita' dell'imputato all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Ed invero, dall'interrogazione all'anagrafe tributaria agli atti si evince che l'imputato non ha mai svolto in Italia, alcuna attivita' lavorativa, non figurando autore di dichiarazioni dei redditi o titolare di partita I.V.A. o di cointeressenze societarie per l'esercizio di attivita' commerciali, ne' lo stesso e' comunque iscritto presso qualche camera di commercio.

Quanto alle attivita' che il Vitale ha svolto negli Stati Uniti d'America, esse si legano indissolubilmente al traffico di sostanze stupefacenti, del quale costituivano la necessaria copertura, e non possono pertanto ritenersi legittime fonti di reddito.

Ne consegue che in nessun modo puo' giustificarsi la disponibilita', da parte dell'imputato, dei due immobili in sequestro, acquistati con atto del 17.12.1982, epoca, fra l'altro, in cui il coinvolgimento dell'imputato nelle attivita' criminali di "Cosa Nostra" era ormai ampiamente consolidato.

Gli immobili in questione devono essere pertanto confiscati, dovendosi escludere la legittima provenienza dei mezzi impiegati per il loro acquisto.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E  
S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.21

SI OMETTE QUESTA PARTE  
SINGOLE POSIZIONI

- Pag. 6828 -

P.Q.M.

Visti gli articoli di legge indicati nei rispettivi capi d'imputazione nonche' gli artt. 62bis, 69, 81cpv C.p., 479, 483, 484, 487, 488 C.p.p.

D I C H I A R A

Abbenante Michele, Altadonna Francesco, Amato Federico, Anselmo Vincenzo, Azzoli Rodolfo, Biondo Salvatore, Brazzo' Giuseppe, Brullo Vito, Campanella Attilio, Castiglione Francesco, Castillo Jhon Vittorio, Certo Francesco, Chiang Wing Keung, Cucina Luigi, D'Angelo Mario, Dattilo Sebastiano, De Riz Pietro Luigi, Di Gregorio Salvatore, Di Leo Vincenzo, Di Pace Giuseppe, Durante Samuele, Finazzo Emanuele, Gagliano Luigi, Gelardi Mario, Grazioli Sergio, Ierna Michele, Ierna Salvatore, Insinna Loreto, Koh Bak Kin, La Molinara Guerino, Lam Sing Choy, Licciardello Giuseppe, Lupo Faro, Lupo Giuseppe, Massa Giuseppe, Matranga Gioacchino, Meli Giacomo, Messina Pietro, Minesi Michele, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Palmos Fotios, Perina Giovanni, Randazzo Giuseppe, Riela Saverio, Rizza Salvatore, Sinagra Francesco Paolo, Spina Giuseppe, Spinoni Giuseppe, Testa

Vittorio, Torrisi Orazio, Totta Gennaro, Trapani Nicolò, Vara Ciro, Varrica Carmelo, Varrica Franco, Viola Giuseppe, Vitale Paolo, Zerbetto Alessandro colpevoli di tutti i reati agli stessi ascritti unificati per della continuazione;

Dichiara altresì, i reati ascritti a Chiang Wing Keung, Koh Bak Kin, Lam Sing Choy e De Riz Pietro Luigi unificati per continuazione ai reati di cui agli artt. 71 e 74 L.685/75 per i quali i predetti sono stati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.10.86, irrevocabile il 29.9.87; nonché i reati ascritti a Dattilo Sebastiano, Certo Francesco, Riela Saverio e Torrisi Orazio unificati per continuazione con i reati di cui agli artt.71 e 74 L.685/75 per i quali sono stati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30.5.86, irrevocabile il 15.5.87,

D I C H I A R A

Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Argano Filippo, Argano Gaspare, Baldi Giuseppe, Battaglia Giuseppe, Bisconti Ludovico, Bonanno Armando, Bonanno Francesco, Bonanno Luca, Bontate Giovanni, Bruno Francesco,

Buffa Francesco, Buffa Vincenzo, Buscemi Salvatore,  
Buscetta Tommaso, Calista Gaetano, Cancelliere  
Domenico, Capizzi Benedetto, Caruso Vincenzo, Casella  
Antonino, Castellana Giuseppe, Chiaracane Salvatore,  
Cillari Antonino, Cillari Giacchino, Ciriminna  
Salvatore, Corallo Giovanni, Cristaldi Venerando, Croce  
Domenico, Cucuzza Salvatore, D'Angelo Giuseppe, Davi'  
Salvatore, Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Di  
Gaetano Giovanni, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani  
Diego, Faldetta Luigi, Fascella Francesco, Fascella  
Pietro, Fazio Ignazio, Fazio Salvatore, Federico  
Domenico, Fici Giovanni, Fidanzati Carlo, Gaeta  
Giuseppe, Galeazzo Giuseppe, Gambino Giuseppe, Geraci  
Antonino, Giacalone Filippo, Graviano Benedetto,  
Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Ignazio,  
Greco Giovanni, Greco Giuseppe (n.1954), Greco Giuseppe  
(n.1958), Greco Nicolo', Inchiappa Giovan Battista,  
Inzerillo Santo, Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La  
Rosa Giovanni, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe,  
Lipari Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni,  
Lo Meo Costantino, Lo Presti Salvatore, Lucchese  
Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe, Madonia  
Salvatore, Magliozzo Vittorio, Maniscalco Salvatore,  
M a r c h e s e M a r i o ,

Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio,  
Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo  
Settimo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore,  
Nangano Giuseppe, Nania Filippo, Oliveri Giovanni,  
Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino,  
Patricola Stefano, Pilo Giovanni, Prestifilippo  
Giuseppe, Prestifilippo Nicola, Provenzano Salvatore,  
Puccio Antonino, Puccio Pietro, Puccio Vincenzo,  
Raccuglia Cosmo, Randazzo Salvatore, Riina Giacomo,  
Rizzuto Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario,  
Scaduto Giovanni, Scavone Gaetano, Scrima Francesco,  
Sinagra Antonino, Sinagra Vincenzo(n.1956), Sorce  
Vincenzo, Spadaro Francesco(n.1958), Spadaro Giuseppe,  
Spina Raffaele, Spitalieri Rosario, Tagliavia Pietro,  
Taormina Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello  
Gaetano, Tinnirello Giuseppe, Tinnirello  
Lorenzo(n.1938), Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe,  
Vassallo Andrea, Vernengo Cosimo, Vernengo  
Giuseppe(n.1935), Vernengo Luigi, Zanca Giovanni  
(n.1939), Zanca Giuseppe, Zanca Pietro (n.1931) e  
Zanca Onofrio

colpevoli dei reati di cui ai capi NN.1 e 10,  
unificati per continuazione ed assorbito, nei  
confronti di Bonanno Armando, Madonia Giuseppe,

Madonia Salvatore, Puccio Vincenzo e Vernengo Giuseppe(n.1935), nel capo 1 il capo 5 agli stessi scritto.

Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Bonura Francesco, Campanella Calogero, Lo Cascio Giovanni e Profeta Salvatore colpevoli del reato di cui al capo 1;

- Di Caccamo Benedetto colpevole del reato di cui all'art.378 ult.co.C.p. cosi' modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10;

- Gariffo Carmelo, Pipitone Giovan Battista e Pipitone Vincenzo colpevoli del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10 ;

- Casella Giuseppe colpevole del reato di cui all'art.648,81 cpv. C.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1;

D I C H I A R A

Agate Mariano, Alberti Gerlando (n.1947) , Alfano Paolo, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni ,

Ercolano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera  
Francesco, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano,  
Gambino Giacomo Giuseppe, Grado Gaetano, Greco  
Giuseppe(n.1952), Greco Leonardo, Greco Michele, Greco  
Salvatore(n.1927), Greco Salvatore (n.1933), Lamberti  
Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo  
Cascio Gaspare(n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Iacono  
Pietro, Lo Verde Giovanni, Madonia Francesco, Marchese  
Antonino, Marchese Filippo, Marino Mannoia Francesco,  
Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco  
Salvatore, Milano Nicolo', Pipitone Angelo,  
Prestifilippo Giovanni (n.1921), Prestifilippo  
Salvatore, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan  
Battista, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina  
Salvatore, Rotolo Antonino, Rotolo Salvatore, Russo  
Domenico, Salamone Antonino, Santapaola Benedetto,  
Savoca Giuseppe, Scaglione Salvatore, Senapa Pietro,  
Sinagra Vincenzo(n.1952), Spadaro Tommaso, Spadaro  
Vincenzo, Vernengo Antonino, Vernengo Giuseppe  
(n.1940), Vernengo Pietro e Zanca Carmelo colpevoli  
dei reati di cui ai capi NN.1,10,13,22, unificati tra  
loro per continuazione,rispettivamente, i capi 1 e 10,  
n o n c h e ' i

capi 13 e 22 e ritenuti, altresì, i reati di cui ai capi 13 e 22 ascritti a Pullara' Ignazio, unificati per continuazione con il reato di cui agli artt.71 e 75 L.685/75 per il quale lo stesso e' stato giudicato con sentenza del Tribunale di Palermo del 25.2.85, (irrevocabile il 13.3.87);

assorbiti, nel capo 1 il capo 5 ascritto a Madonia Francesco, Marchese Filippo e Pullara' Ignazio, nel capo 13 il capo 17 ascritto a Cannizzaro Francesco, Ferrera Giuseppe, Maugeri Nicolo' e Santapaola Benedetto, nel capo 22 i capi 37-38-40-45-47-51 e 54 ascritti ad Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Di Giacomo Giovanni, Ferrera Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Marchese Filippo, Matranga Giovanni e Maugeri Nicolo' e nei capi 1-13-22 rispettivamente i capi 4-15 e 23 ascritti a Marchese Antonino;

Dichiara ,altresi', colpevoli:

-Alfano Paolo dei reati di cui ai capi 275-280-281-284-285-367-368-394-395;

-Bruno Francesco dei reati di cui ai capi da 131 a 133;

-Buffa Vincenzo, Cucuzza Salvatore, dei reati di cui ai capi da 101 a 105;

-Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Chiaracane

Salvatore e Gambino Giuseppe del reato di cui al capo 406;

-Battaglia Giuseppe del reato di cui agli artt.648, 81 cpv. C.p., così' modificato il capo 313 ascrittogli;

- Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco e Ferrera Giuseppe colpevoli dei reati di cui ai capi 9 e 20;

-Caruso Vincenzo dei reati di cui ai capi 365-366;

-Fascella Francesco dei reati di cui ai capi da 313-a 316;

-Fici Giovanni dei reati di cui ai capi 376-377-378-398-399-403 e del reato di cui all'art. 476 C.p. così' modificato il capo 402 ascrittogli;

-Greco Giovanni dei reati di cui ai capi 247-248;

-Greco Giuseppe(n.1952) dei reati di cui ai capi da 63 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 118 a 120, da 137 a 140, da 145 a 152, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 191, da 202 a 213, da 225 a 234, da 237 a 246, da 255 a 260 e 265-266-398-399;

-Greco Michele dei reati di cui ai capi da 83 a 90, da 95 a 105, da 137 a 140, da 145 a 149, da 153 a 159, da 161 a 166, da 173 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, da 255 a 260 e 265-266-398-399;

-Lucchese Giuseppe dei reati di cui ai capi 81-82 e da 101 a 105;

-Madonia Francesco dei reati di cui ai capi da 70 a 73;

-Maniscalco Salvatore dei reati di cui ai capi da 188 a 191 e 326;

-Marchese Antonino dei reati di cui ai capi 196-197-198-200-201 e da 358 a 361;

-Marchese Filippo dei reati di cui ai capi da 64 a 73, da 92 a 94, da 101 a 114, da 124 a 128, 135-136-150-151 -152, da 177 a 180, da 188 a 193, 195-196-199-214-215

-218-219, da 225 a 231, da 280 a 302, da 305 a 322, 342-343-355-379-380-400;

-Matranga Giovanni del reato di cui al capo 273;

-Montalto Giuseppe e Montalto Salvatore dei reati di cui ai capi da 83 a 88;

-Geraci Antonino, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Prestifilippo Giuseppe, Tinnirello Benedetto e Tinnirello Gaetano del reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.p., così modificati i capi 13 e 22 loro ascritti;

-Provenzano Bernardo e Riina Salvatore dei reati di cui ai capi da 60 a 62, da 64 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 121 a 123, da 131 a 133, da 137 a 140, da 145 a 149, da 156 a 159, da 161 a 166, da

169 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, e da 255 a 266;

-Pullara' Giovan Battista del reato di cui ai capi 89-406;

-Raccuglia Cosmo dei reati di cui ai capi 195, da 313 a 316, 332-333-346-379 e del reato di cui agli artt.648, 81 cpv.C.p., cosi' modificato il capo 400 ascrittogli;

-Riccobono Rosario dei reati di cui ai capi da 202 a 208;

-Rotolo Salvatore dei reati di cui ai capi da 150 a 152, da 188 a 195, 199-214-215-218-219, da 280 a 285, 342-343-346-393-401;

-Santapaola Benedetto dei reati di cui ai capi da 202 a 208 e da 225 a 231;

-Senapa Pietro dei reati di cui ai capi da 124 a 128, da 150 a 152, da 188 a 191, da 196 a 198, 200-201-406;

-Sinagra Antonino dei reati di cui ai capi da 112 a 114, da 150 a 152, da 188 a 195, da 280 a 283, da 313 a 322, 324-325-327-328-330, da 332 a 336, da 339 a 341, 344-345-347-393;

-Sinagra Vincenzo(n.1956) dei reati di cui ai capi da 150 a 152, da 188 a 195, 199, da 280 a 283, da 313 a 322, 324-325-327-328-330, da 332 a 336, da 339 a 347 e 3 9 3 ;

-Sinagra Vincenzo(n.1952) dei reati di cui ai capi da 112 a 114, da 150 a 152, da 188 a 195, 199-214-215, da 280 a 285, da 313 a 328, 330-332, da 334 a 336, da 339 a 341, da 344 a 347 e 393;

-Spadaro Francesco(n.1958) dei reati di cui ai capi da 124 a 128 e 406;

-Tinnirello Lorenzo(n.1938) dei reati di cui ai capi 278 e da 339 a 343;

-Vernengo Giuseppe (n.1940) dei reati di cui ai capi 394-395;

-Vernengo Pietro dei reati di cui ai capi da 150 a 152;

-Zanca Carmelo del reato di cui al capo 275;

-Zanca Giovanni(n.1939) del reato di cui al capo 279;

-Zanca Giuseppe dei reati di cui ai capi 22 e 406;

-Zanca Pietro (n.1931) del reato di cui al capo 275;

unificati i suddetti reati, loro rispettivamente ascritti, per continuazione, con il reato di cui al capo 10, ad eccezione del reato di cui al capo 20, ascritto a Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco e Ferrera Giuseppe, nonche' dei reati di cui ai capi 394 e 395 ascritti ad Alfano Paolo, Vernengo Giuseppe(n.1940) e Vernengo Pietro, unificati per continuazione con il reato di cui al capo 22 ;

Dichiara, inoltre, colpevoli:

Alioto Gioacchino dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 324-325-332-334-335-336-344-345;

- Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Murabito Concetto e Savoca Carmelo del reato di cui al capo 20;

- Castiglione Girolamo dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 324-325-327-328-330-332-334-335-336-344-345;

- Chimera Vittorio dei reati di cui ai capi 387-452 e 453;

- Contorno Antonino e D'Amico Baldassare del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p. loro contestato rispettivamente ai capi 13 e 11 ;

- Napoli Stefano del reato di cui al capo 329 e del reato di cui agli artt.648, 81 cpv. C.p. cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 11;

- Cristaldi Salvatore e Mutolo Giovanni dei reati di cui ai capi 13 e 22, in questi assorbiti, rispettivamente, i capi 17 e 40;

- Corona Matteo e Mangione Antonino dei reati di cui ai capi 348-350 e 351;

- De Caro Carlo del reato di cui al capo 40;

- Di Marco Salvatore dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 327-328-330-334-335-336-344-345-347-348-350-351;

- Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo del reato di cui al capo 37;
- Faia Salvatore del reato di cui ai capi da 313 a 316 e 332;
- Gammino Gioacchino del reato di cui al capo 33;
- Gasparini Francesco dei reati di cui ai capi 17 e 40;
- Giuliano Salvatore e Minardo Giovanni del reato di cui al capo 332;
- Graziano Salvatore del reato di cui al capo 397, nonche', del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p. cosi' modificati i capi 13 e 22 ascrittigli;
- Ianni' Anna del reato di cui all'art. 378 C.p., cosi' modificati di capi 17 e 40 ascrittigli;
- Mangano Vittorio colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 22 ;
- Marchese Giuseppe dei reati di cui ai capi 1 e da-150 a 152;
- Marino Francesco dei reati di cui ai capi da 313 a 319 e 332;
- Rapisarda Giovanni dei reati di cui ai capi 20-44 e 49;
- Schiavo Carlo dei reati di cui ai capi 327-328 e 330;
- Serra Carlo dei reati di cui ai capi 20 e 44;

- Tinnirello Antonino del reato di cui al capo 342;
- Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Marsalone Rocco, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe e Vitale Giuseppe colpevoli del reato di cui al capo 13 ;
- Bronzini Alessandro colpevole del reato di cui al capo 22 ;
- Marsalone Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi 22-404-405 ;
- Spadaro Antonino colpevole del reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.p., così modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 13 e 22 ascrittagli;
- Costantino Antonino, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio, Faraone Nicola, Fidanzati Antonino, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Ingrassia Ignazio, Lauricella Calogero, Mannino Angelo, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Polizzi Francesco, Procida Salvatore, Vessicelli Antonino, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto e Di Salvo Nicola colpevoli dei reati di cui ai capi 13-22 ed il Di Salvo Nicola, inoltre, dei reati di cui ai capi 363-364-394-395-; unificati i reati loro rispettivamente ascritti per continuazione;

Dichiara, altresì, colpevoli :

- Cillari Antonino dei reati di cui ai capi 22-37 e Cillari Gioacchino dei reati di cui ai capi 22-33-37, unificati, questi reati ascritti ai Cillari, nonché, quelli ascritti a Spina Giuseppe, per continuazione ai reati di cui agli artt. 71 e 74 L. 685/75, per i quali gli stessi hanno riportato condanna con sentenza del Tribunale di Palermo del 25.2.85 (irrevocabile il 13.3.87);

- Contorno Salvatore e Vernengo Ruggero dei reati di cui ai capi 1-13-22, unificati gli ultimi due, per continuazione;

- Condorelli Domenico e Mutolo Gaspare dei reati di cui ai capi 1-13 e 22, unificati, per continuazione, gli ultimi due ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40;

- Ciulla Giuseppe ed Enea Antonino colpevoli dei reati di cui ai capi 1-10 e 13, unificati i primi due, per continuazione;

- Zanca Giovanni (n. 1941) colpevole dei reati di cui ai capi 1-10 e 22, unificati i primi due per continuazione;

Esclusa l'aggravante di avere costituito l'associazione di cui al capo 9, per tutti gli

imputati condannati per tale reato, fatta eccezione per Ferrera Giuseppe;

Escluse, per tutti gli imputati condannati per i capi 13 e 22 le aggravanti di cui agli artt. 75 comma 5°, 74 n.5 e comma 2° L.685/75;

Escluse, altresì,:

le aggravanti di cui agli artt.416 comma 3° C.p. e 416 bis comma 2° C.p. rispettivamente contestate ai capi 1 e 10 ad Alberti Gerlando(n.1927), Bontate Giovanni, Ciriminna Salvatore, Di Giacomo Giovanni, Fidanzati Gaetano, Gaeta Giuseppe, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Sansone Rosario, Scaduto Giovanni, Scrima Francesco, Spadaro Tommaso e Spadaro Vincenzo;

-l'aggravante di cui all'art.75 comma 3° L.685/75 contestata al capo 13 a Bono Giuseppe, Brusca Bernardo Calo' Giuseppe, Di Giacomo Giovanni, Lo Iacono Pietro, Pipitone Angelo Antonino, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Scaglione Salvatore e Spadaro Vincenzo;

-l'aggravante di cui all'art.18 L.646/82 contestata ai capi 1 e 10 a Cristaldi Venerando e Bisconti Ludovico;

Concesse ad Azzoli Rodolfo, Bruno Francesco, Chiaracane Salvatore, Contorno Salvatore, Corallo Giovanni, D'Amico Baldassare, De Caro Carlo, Di Marco Salvatore, Gasparini Francesco, Greco Giuseppe

(n.1954), Maniscalco Salvatore, Montalto Giuseppe, Perina Giovanni, Scaduto Giovanni, Sinagra Vincenzo(n.1956), Totta Gennaro, Vassallo Andrea e Zerbetto Alessandro, le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate a Corallo, Chiaracane, Di Marco, Bruno, Greco, Gasparini, Maniscalco, Montalto, Scaduto e Vassallo e ritenute prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate al Buscetta, Contorno, De Caro, Sinagra, Totta e Zerbetto,

C O N D A N N A

- Testa Vittorio alla pena di mesi 6 di reclusione;
- De Riz Pietro alla pena di mesi 10 di reclusione e L.3 milioni di multa;
- Koh Bak Kin alla pena di anno 1 di reclusione e L.5 milioni di multa;
- D'Amico Baldassare alla pena di anno 1 mesi 4 di reclusione e L.2 milioni di multa;
- Dattilo Sebastiano alla pena di anno 1 mesi 6 di reclusione e L.2 milioni di multa;
- Biondo Salvatore, Brullo Vito, Cucina Luigi, Di Caccamo Benedetto , Di Gregorio Salvatore, Gagliano Luigi, Ianni'Anna , Insinna Loreto,

- Meli Giacomo, Rizza Salvatore, Tinnirello Antonino, Vara Ciro, e Vitale Paolo, alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno;
- Brazzo' Giuseppe e Castiglione Francesco, alla pena di anni 2 e L.6 milioni di multa ciascuno;
- Chiang Wing Keung e Lam Sing Choy alla pena di anni 2 di reclusione e L.10 milioni ciascuno;
- Contorno Antonino alla pena di anni 2 mese 1 di reclusione e L.2 milioni di multa;
- Viola Giuseppe alla pena di anni 2 mesi 2 e L.2 milioni di multa;
- Messina Pietro, Varrica Carmelo, Varrica Franco alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione;
- Anselmo Vincenzo alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.30 milioni di multa;
- Chimera Vittorio alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.5 milioni di multa;
- Casella Giuseppe alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.3 milioni di multa;
- Totta Gennaro e Zerbetto Alessandro alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e L.14 milioni di multa;
- Azzoli Rodolfo e De Caro Carlo alla pena di anni 3 di reclusione e L.6 milioni di multa ciascuno;

- Gammino Gioacchino, Massa Giuseppe e Minesi Michele  
alla pena di anni 3 di reclusione e L.9 milioni  
di multa ciascuno;
- Bellia Giuseppe, Bonica Marcello e Spina Giuseppe  
alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e L.25  
milioni di multa ciascuno;
- Finazzo Emanuele alla pena di anni 3 mesi 6 di  
reclusione e L.4 milioni di multa;
- Buscetta Tommaso alla pena di anni 3 mesi 6 di  
reclusione;
- Altadonna Francesco, Amato Federico e Randazzo  
Giuseppe alla pena di anni 4 di reclusione e L.4  
milioni di multa ciascuno;
- Di Pace Giuseppe, Durante Samuele, Gariffo Carmelo,  
Gelardi Mario, Licciardello Giuseppe, Lupo  
Giuseppe, Marsalone Rocco, Palazzolo Paolo,  
Palazzolo Saverio, Pipitone Giovan Battista,  
Pipitone Vincenzo e Spadaro Antonino alla pena  
di anni 4 di reclusione e L.10 milioni di multa  
ciascuno;
- Minardo Giovanni alla pena di anni 4 di reclusione e  
L 1 milione di multa;
- Corallo Giovanni, Scaduto Giovanni e Vassallo Andrea  
alla pena di anni 4 di reclusione;

- Chiaracane Salvatore, Greco Giuseppe (n.1954) e Spinoni Giuseppe alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ciascuno;
- Gasparini Francesco alla pena di anni 4 mesi sei di reclusione e L.9 milioni di multa;
- Murabito Concetto, Perina Giovanni e Savoca Carmelo alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;
- Torrisci Orazio, Trapani Nicolo' alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione e L.2 milioni di multa ciascuno;
- Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Ierna Michele, Ierna Salvatore, Pedone Michelangelo, Riela Saverio, Soresi Giuseppe e Vitale Giuseppe alla pena di anni 5 di reclusione e L.30 milioni di multa ciascuno;
- Napoli Stefano e Sinagra Francesco Paolo alla pena di anni 5 di reclusione e L.15 milioni di multa;
- Certo Francesco e Di Marco Salvatore alla pena di anni 5 di reclusione e L.2 milioni di multa ciascuno;
- Schiavo Carlo alla pena di anni 5 di reclusione e L.1 milione di multa;
- Graziano Salvatore e Lo Cascio Giovanni alla pena di anni 5 di reclusione ciascuno;

- Abbate Giuseppe, Abbate Mario,, Alberti Gerlando  
(n.1927), Bagarella Leoluca, Baldi Giuseppe,  
Bisconti Ludovico, Bonura Francesco, Buffa  
Francesco, Campanella Calogero, Cancelliere  
Domenico, Croce Domenico, Faldetta Luigi,  
Fidanzati Carlo, Galeazzo Giuseppe, Graviano  
Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe,  
Greco Giuseppe (n.1958), Greco Ignazio,  
Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo Santo,  
Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Nangano  
Giuseppe, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace  
Vincenzo Rosolino, Profeta Salvatore, Provenzano  
Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro,  
Randazzo Salvatore e Taormina Giovanni alla pena  
di anni 6 di reclusione ciascuno;
- Battaglia Giuseppe, Faia Salvatore, Giuliano  
Salvatore e Mangione Antonino alla pena di  
anni 6 di reclusione e L.2 milioni di multa  
ciascuno;
- Castillo John Vittorio e Contorno Salvatore alla pena  
di anni 6 di reclusione e L.10 milioni di multa  
ciascuno;
- Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Bonanno Luca,  
Casella Antonino, Castellana Giuseppe, Ciriminna  
Salvatore e Fazio Ignazio alla pena di anni 6  
mesi 6 di reclusione ciascuno;

-Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione e L.10 milioni di multa ciascuno;

-Bonanno Francesco, Caruso Vincenzo, Cristaldi Venerando, D'Angelo Giuseppe, Davi' Salvatore, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani Diego, Fazio Salvatore, Federico Domenico, Gaeta Giuseppe, Greco Nicolo', Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti Salvatore, Lucchese Antonino, Madonia Giuseppe, Madonia Salvatore, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio, Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Rizzuto Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Scavone Gaetano, Scrima Francesco, Sorce Vincenzo, Spadaro Giuseppe, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario, Tagliavia Pietro, Tinnirello Giuseppe, Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo Luigi, Zanca Giovanni(n.1939) e Zanca Onofrio alla pena di anni 7 di reclusione ciascuno;

-Corona Matteo alla pena di anni 7 di reclusione e L.3  
d i m u l t a ;

- Campanella Attilio e D'Angelo Mario alla pena di anni 7 di reclusione e L.18 milioni di multa ciascuno;
- Grazioli Sergio e Serra Carlo alla pena di anni 7 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;
- Di Carlo Andrea e Di Carlo Giulio alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ciascuno;
- Argano Filippo, Argano Gaspare, Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Capizzi Benedetto, Di Gaetano Giovanni, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Prestifilippo Nicola, Vernengo Giuseppe(n.1935) alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno;
- Alioto Gioacchino, Castiglione Girolamo, Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Marino Francesco, Prestifilippo Giuseppe Francesco alla pena di anni 8 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Bronzini Alessandro e Rapisarda Giovanni alla pena di anni 8 di reclusione e L.12 milioni di multa ciascuno;
- Faraone Nicola, Procida Salvatore, Vessichelli Antonio e Marsalone Salvatore Giuseppe alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;

- Fascella Pietro alla pena di anni 9 di reclusione;
- Fascella Francesco, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano e Zanca Pietro(n.1931) alla pena di anni 9 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Di Leo Vincenzo, Fidanzati Antonio, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Ingrassia Ignazio, La Molinara Guerino, Lauricella Calogero, Lupo Faro Maria, Mannino Angelo, Matranga Gioacchino, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios, Polizzi Francesco, Zarcone Giovanni e Zito Benedetto alla pena di anni 9 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;
- Fici Giovanni e Puccio Vincenzo alla pena di anni 10 di reclusione ciascuno;
- Tinnirello Lorenzo(n.1938) alla pena di anni 10 di reclusione e L.3 milioni;
- Abbenante Michele, Costantino Antonino, Cristaldi Salvatore, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio, e Pullara' Ignazio alla pena di anni 10 di reclusione e L.50 milioni di multa ciascuno;
- Enea Antonino alla pena di anni 12 di reclusione e L.60 milioni di multa;

- Geraci Antonino e Raccuglia Cosmo alla pena di anni 12 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Ciulla Giuseppe alla pena di anni 13 di reclusione e L.50 milioni di multa ;
- Mangano Vittorio alla pena di anni 13 mesi 4 di reclusione e L.70 milioni di multa;
- Vernengo Ruggero alla pena di anni 14 di reclusione e L.70 milioni di multa;
- Zanca Giovanni(n.1941) alla pena di anni 14 di reclusione e L.12 milioni di multa;
- Greco Giovanni e Buffa Vincenzo alla pena di anni 15 di reclusione e L.1 milione di multa ciascuno;
- Alberti Gerlando(n.1947) e Zanca Giuseppe alla pena di anni 15 di reclusione e L.30 milioni di multa ciascuno;
- Condorelli Domenico alla pena di anni 15 di reclusione e L.50 milioni di multa;
- Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Ercolano Salvatore, Mutolo Gaspare e Vernengo Antonino alla pena anni 16 di reclusione e L.90 milioni di multa ciascuno;
- Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco, Grado Gaetano, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo Cascio

Gaspere (n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Verde Giovanni, Marino Mannoia Francesco, Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Milano Nicolo', Pipitone Angelo Antonino, Prestifilippo Giovanni(n.1921), Prestifilippo Salvatore, Russo Domenico e Spadaro Vincenzo alla pena di anni 17 di reclusione e L.120 milioni di multa ciascuno;

-Cucuzza Salvatore alla pena di anni 18 di reclusione e L.10 milioni di multa;

-Bono Alfredo, Di Salvo Nicola, Gambino Giacomo Giuseppe, Greco Salvatore (n.1933), Lo Iacono Pietro, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Vernengo Giuseppe(n.1940), Greco Salvatore (n.1927) e Zanca Carmelo alla pena di anni 18 di reclusione e L.160 milioni di multa ciascuno;

-Sinagra Vincenzo(n.1956) alla pena di anni 21 di reclusione e L.10 milioni di multa;

-Agate Mariano, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano, Greco Leonardo, Savoca Giuseppe e Spadaro Tommaso alla pena di anni 22 di reclusione e L.180 milioni di multa ciascuno;

-Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe e Scaglione Salvatore alla pena di anni 23 di reclusione e L.200 milioni di multa ciascuno;

- Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore, Montalto Giuseppe alla pena di anni 25 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Spadaro Francesco(n.1958) e Sinagra Antonino alla pena dell'ergastolo e L.10 milioni di multa ciascuno;
- Greco Giuseppe(n.1952), Greco Michele, Madonia Francesco, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan Battista, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Rotolo Salvatore, Santapaola Benedetto, Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo(n.1952) e Vernengo Pietro alla pena dell'ergastolo e L.200 milioni di multa ciascuno;

Visti gli artt. 28 - 29 - 32 - 36 - 215 - 228 e segg. C.p., 7 legge 31/5/66 n.575 e art. 5 legge 23/12/82 n.936;

Dichiara Azzoli Rodolfo, De Caro Carlo, Gammino Gioacchino, Massa Giuseppe, Minesi Michele, Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Spina Giuseppe, Finazzo Emanuele, Altadonna Francesco, Amato Federico, Randazzo Giuseppe, Di Pace Giuseppe, Durante Samuele, Gariffo Carmelo, Gelardi Mario, Licciardello Giuseppe,

Lupo Giuseppe, Marsalone Rocco, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Spadaro Antonino, Minardo Giovanni, Spinoni Giuseppe, Gasparini Francesco, Murabito Concetto, Perina Giovanni, Savoca Carmelo, Torrisi Orazio e Trapani Nicolo' interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e li sottopone a pena espiata alla misura della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno;

Dichiara Buscetta Tommaso, Corallo Giovanni, Scaduto Giovanni, Vassallo Andrea, Chiaracane Salvatore e Greco Giuseppe (n.1954) interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e li sottopone, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;

Dichiara Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe, Vitale Giuseppe, Napoli Stefano, Di Marco Salvatore, Schiavo Carlo, Graziano Salvatore, Castillo Jhon Vittorio, Faia Salvatore, Giuliano Salvatore, Mangione Antonino, Enna Vittorio Fiorenza Vincenzo, Campanella Attilio, Corona Matteo, D'Angelo Mario, Grazioli Sergio, Serra Carlo, Alioto Gioacchino, Bronzini Alessandro, Castiglione Girolamo, Marino Francesco, Rapisarda Giovanni, Faraone Nicola, Procida Salvatore,

Vessichelli Antonio, Marsalone Salvatore Giuseppe, Di Leo Vincenzo, Fidanzati Antonio, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, La Molinara Guerino, Lauricella Calogero, Lupo Faro Maria, Mannino Angelo, Matranga Gioacchino, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios, Polizzi Francesco, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto, Abbenante Michele, Costantino Antonino, Cristaldi Salvatore, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio e Di Salvo Nicola interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente inderdetti durante l'espiazione della pena e li sottopone a pena espiata alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre;

Dichiara Ierna Michele, Ierna Salvatore, Riela Saverio, Certo Francesco, Lo Cascio Giovanni, Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Baldi Giuseppe, Battaglia Giuseppe, Bisconti Ludovico, Bonura Francesco, Buffa Francesco, Campanella Calogero, Cancelliere Domenico, Contorno Salvatore, Croce Domenico, Faldetta Luigi, Fidanzati Carlo, Galeazzo Giuseppe, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giuseppe (n.1958), Greco Ignazio, Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo anto, Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Nangano

Giuseppe, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo,  
Profeta Salvatore, Provenzano Salvatore, Puccio  
Antonino, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore, Taormina  
Giovanni, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Bonanno  
Luca, Casella Antonino, Castellana Giuseppe, Ciriminna  
Salvatore, Fazio Ignazio, Bonanno Francesco, Caruso  
Vincenzo, Cristaldi Venerando, D'Angelo Giuseppe,  
Davi' Salvatore, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani  
Diego, Fazio Salvatore, Federico Domenico, Gaeta  
Giuseppe, Greco Nicolo', Labruzzo Mario, La Rosa  
Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo  
Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti  
Salvatore, Lucchese Antonino, Madonia Giuseppe,  
Madonia Salvatore, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario,  
Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio,  
Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo  
Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Rizzuto  
Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Scavone  
Gaetano, Scrima Francesco, Sorce Vincenzo, Spadaro  
Giuseppe, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario,  
Tagliavia Pietro, Tinnirello Giuseppe, Ulizzi  
Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo  
Luigi, Zanca Giovanni (n.1939), Zanca Onofrio, Di  
Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Argano Filippo, Argano  
Gaspere, Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Buscemi  
Salvatore, Calista Gaetano, Capizzi Benedetto,

Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Di Gaetano Giovanni, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Prestifilippo Giuseppe, Prestifilippo Nicola, Vernengo Giuseppe (n.1935), Fascella Pietro, Fascella Francesco, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Zanca Pietro(n.1931), Fici Giovanni, Puccio Vincenzo, Tinnirello Lorenzo(n.1938), Pullara' Ignazio, Enea Antonino, Geraci Antonino, Raccuglia Cosmo, Ciulla Giuseppe, Mangano Vittorio, Vernengo Ruggero, Zanca Giovanni(n.1941), Greco Giovanni, Buffa Vincenzo, Alberti Gerlando(n.1947), Zanca Giuseppe, Condorelli Domenico, Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Ercolano, Salvatore, Mutolo Gaspare, Vernengo Antonino, Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco, Grado Gaetano, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo Cascio Gaspare (n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Verde Giovanni, Marino Mannoia Francesco, Matranga Giovanni, Maugeri Nicolò, Mazzurco Salvatore, Milano Nicolò, Pipitone Angelo Antonino, Prestifilippo Giovanni(n.1921), Prestifilippo Salvatore, Russo Domenico, Spadaro Vincenzo, Cucuzza Salvatore, Bono Alfredo, Gambino Giacomo Giuseppe, Greco Salvatore (n.1933), Lo Iacono

Pietro, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Vernengo Giuseppe(n.1940), Greco Salvatore (n.1927), Zanca Carmelo, Sinagra Vincenzo(n.1956), Agate Mariano, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano, Greco Leonardo, Savoca Giuseppe, Spadaro Tommaso, Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Scaglione Salvatore, Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore e Montalto Giuseppe interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti durante l'espiazione della pena, ne dispone, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e li sottopone alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

Dichiara Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Spadaro Francesco(n.1958), Sinagra Antonino, Greco Giuseppe(n.1952), Greco Michele, Madonia Francesco, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan Battista, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Rotolo Salvatore, Santapaola Benedetto, Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo(n.1952) e Vernengo Pietro interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti, nonche', decaduti dalla potesta' di genitore;

Ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sui quotidiani "Giornale di Sicilia" e

"Corriere della Sera", nonche', l'affissione nell'albo del Comune di Palermo ed in quello di residenza dei condannati alla pena dell'ergastolo;

Visti gli artt.6 e segg.D.P.R. 16.12.86 n.865;

Dichiara interamente condonata sotto le comminatorie di legge la pena come sopra inflitta a :  
Testa Vittorio, Biondo Salvatore, Brazzo' Giuseppe, Brullo Vito, Castiglione Francesco, Cucina Luigi, Di Caccamo Benedetto, Di Gregorio Salvatore, Gagliano Luigi, Ianni' Anna, Insinna Loreto, Meli Giacomo, Rizza Salvatore, Tinnirello Antonino, Vara Ciro, Vitale Paolo,

Dichiara , altresì', condonata la pena di anni due sulla maggiore pena come sopra inflitta a:

Messina Pietro Varrica Carmelo, Varrica Franco, Lo Cascio Giovanni;

-la pena di anni due di reclusione e L.10 milioni di multa a Spadaro Antonino, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Di Pace Giuseppe e Licciardello Giuseppe;

-la pena di anni due di reclusione e L.9 milioni di multa a Massa Giuseppe e Minesi Michele;

-la pena di anni due di reclusione e L.4 milioni di multa ad Altadonna Francesco, Randazzo Giuseppe, Amato Federico, Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore e F i n a z z o E m a n u e l e ;

-la pena di anni due di reclusione e L.2 milioni di multa a Contorno Antonino e Viola Giuseppe;

-la pena di anni due di reclusione e L.1 milione e quattrocentomila a Chimera Vittorio;

Dichiara condonata la pena di anno uno e mesi sei sulla maggiore pena come sopra inflitta a Chiaracane Salvatore;

Dichiara condonata la pena di anno uno sulla maggiore pena come sopra inflitta a:

Castronovo Francesco, Vassallo Andrea, Riela Saverio, Campanella Calogero, Gaeta Giuseppe, Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lucchese Antonino, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Luigi, Di Carlo Andrea, Argano Filippo, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Corona Matteo, Di Gaetano Giovanni, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Prestifilippo Nicola, Condorelli Domenico, Cusimano Giovanni, Ercolano Salvatore, Cannizzaro Francesco, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lo Iacono Antonino, Matranga Giovanni, Mazzurco Salvatore, Milano Nicolo', Russo Domenico e Corallo Giovanni;

-la pena di anno 1 di reclusione e L.5 milioni di multa a Napoli Stefano e Sinagra Francesco Paolo;

Dichiara condonata la pena di mesi sei di reclusione sulle maggiori pene come sopra inflitte a:

Spinoni Giuseppe, Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Bisconti Ludovico, Croce Domenico, Faldetta Luigi, Galeazzo Giuseppe, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giuseppe (n.1954), Greco Ignazio, Inzerillo Santo, Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Pace Giuseppe, Pace Vincenzo, Provenzano Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore, Taormina Giovanni, Castellana Giuseppe, Ciriminna Salvatore, Bonanno Francesco, Caruso Vincenzo, Cristaldi Venerando, D'Angelo Giuseppe, DI Pasquale Giovanni, Di Trapani Diego, Martello Biagio, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Sorce Vincenzo, Cillari Antonino, Lo Cascio Gaspare (n.1942) e Zanca Giovanni(n.1941);

-la pena di mesi 6 di reclusione e L.1 milione di multa a Minardo Giovanni e Schiavo Carlo;

Visti gli artt.163 C.P. e 487 C.P.P.

Ordina sospendersi l'esecuzione della pena come sopra inflitta per anni cinque ed alle condizioni di legge a D'Amico Baldassare,.

Visti gli artt.1 e segg.D.P.R. 16.12.86 n.865;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Alario Vittorio, Colizzi Anna e Iaccarino Franco in ordine ai

reati agli stessi ascritti e nei confronti di Tinnirello Antonino in ordine al reato di cui al capo 343 perche' estinti per amnistia

Dichiara, altresì, non doversi procedere nei confronti di Clemente Antonino in ordine al reato di cui al capo 401, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.p., e di Zanca Pietro (n.1938) in ordine al reato di cui al capo 274, esclusa l'aggravante di cui all'art.424 cpv.C.p., perche' estinti per amnistia;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Corona Matteo, Di Marco Salvatore e Mangione Antonino in ordine al reato di cui al capo 349 perche' l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di: Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Capizzi Benedetto, Mondino Michele, Baldi Giuseppe, La Vardera Pietro, Spadaro Francesco (n.1962), Ciulla Cesare, Ciulla Salvatore e Alberti Gerlando (n.1927), per i reati di cui ai capi 13-22;

Contorno Antonino per il reato di cui al capo 1 commesso fino al 1963;

Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Mangano Vittorio e Marsalone Salvatore per il reato di cui al capo 13;

Ciulla Giuseppe e Marsalone Rocco per il reato di cui al capo 22;

Leggio Luciano per il reato di cui al capo 1 commesso fino al 24.5.74

Liistro Giovanni per il reato di cui al capo 382;

per ostacolo di precedente giudicato costituito:

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo sez.1 dell'11.11.86 (irrevocabile il 16.6.87) per Mondino Michele;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7.5.86 (irrevocabile il 5.4.1987) per Baldi Giuseppe, La Vardera Pietro, Spadaro Francesco (n.1962) e Liistro Giovanni;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Milano dell'1.2.85 (irrevocabile il 22.1.86) per Ciulla Cesare, Ciulla Giuseppe e Ciulla Salvatore;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12.2.85 per Alberti Gerlando (n.1927);

- dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 19.12.79 (irrevocabile il 2.4.82) per Leggio Luciano;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20.12.84 (irrevocabile il 14.12.85) per Mangano Vittorio;

- dalla sentenza del 16.11.1983 della Corte di Appello di Palermo (irrevocabile il 18.1.1985) per Marsalone Salvatore;

- dalla sentenza del Tribunale Palermo del 25.2.85 (irrevocabile il.13.3.87) per Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Marsalone Rocco, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni e Capizzi Benedetto;

- dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 28.12.1973 (irrevocabile il 12.5.75) per Contorno Antonino;

A S S O L V E

Abbate Giovanni, Adelfio Mario, Arcoleo Vincenzo, Badalamenti Emanuele Vito, Bagarella Calogero, Battaglia Antonino, Bertolino Giuseppe, Bisconti Antonino, Brusca Giovanni, Calzetta Stefano, Camporeale Antonio, Castiglione Girolamo, Chiaracane Giuseppe, Ciulla Cesare, Ciulla Salvatore, Coppola Giacomo, Corona Matteo, Corona Orazio, Croce Alfredo, Croce Giorgio, Cusimano Pietro, Dainotti Giuseppe, D'Angelo Salvatore, Di Fede Francesco, Di Fede Lorenzo, Di Fresco Onofrio, Di Giuseppe Pietro, Di Gregorio Francesco, Di Gregorio Gaetano, Di Marco Salvatore, Di Pace Giovanni, Di Pieri Pietro, Di Salvo Nicola, Di Trapani Giovan Battista, Favuzza Giovanni, Federico Giuseppe, Ficarra Giuseppe, Fidanzati Antonino,

Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Filippone Gaetano, Grado Salvatore, Graziano Salvatore, Greco Francesco, Greco Salvatore (n.1924), Guttadauro Giuseppe, Ignoto Francesco, Ingrassia Ignazio, La Mantia Gaspare, La Mantia Matteo, La Mantia Salvatore, La Rosa Angelo, Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Mannino Angelo, Marchese Vincenzo, Messina Edoardo, Marsalone Rocco, Marsalone Salvatore, Mineo Antonio, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mondino Michele, Motisi Ignazio, Mutolo Giovanni, Nicoletti Vincenzo, Picone Giusto, Romano Pietro, Sardina Mercurio, Savoca Vincenzo, Scalia Giuseppe, Schiavo Carlo, Sciarabba Giusto, Spadaro Antonino, Spadaro Francesco (n.1962), Teresi Francesco, Tinnirello Antonino, Tinnirello Vincenzo, Vitrano Arturo, Zanca Emanuele, Zanca Pietro (n.1938)

dai reati di cui ai capi nn.1, 10.della rubrica per insufficienza di prove

Assolve Alduino Francesco Paolo, Bronzini Alessandro, Costantino Antonino, Faraone Nicola, Grado Giacomo, Grado Vincenzo, La Rosa Francesco, Lauricella Calogero, Polizzi Francesco, Procida Salvatore, Rancadore Domenico, Tinnirello Lorenzo (n.1960), Tinnirello Michelangelo, Vessichelli Antonino, Vitale

Gregorio, Zarcone Giovanni e Zito Benedetto dai reati di cui ai capi 1-10 per non avere commesso il fatto;

-Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Condorelli Domenico, Contorno Salvatore, De Caro Carlo, Lo Cascio Giovanni, Mangano Vittorio, Mutolo Gaspare, Profeta Salvatore, Sciarabba Calcedonio e Vernengo Ruggero dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Contorno Antonino dal reato di cui al capo 1, commesso dal 1963 in poi, e dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Cristaldi Salvatore dal reato di cui al capo 1 per insufficienza di prove e dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Dichiara Randazzo Faro non punibile ai sensi dell'art. 384 C.p. in ordine al reato di cui all'art. 378 C.p., così modificata l'imputazione di cui ai capi 1-10 della rubrica ;

A S S O L V E

Adelfio Salvatore, Amato Baldassare, Bisconti Pietro, Calamia Giuseppe, Cancelliere Leopoldo, Ciulla Antonino, Ciulla Giovanni, De Simone Antonino, Fascella Antonino, Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Lo Cascio

Gaspere (n.1963), Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Salvatore, Magliozzo Tommaso, Marchese Santo, Prestifilippo Giovanni (n.1927), Prestifilippo Girolamo, Prestifilippo Santo, Rancadore Giuseppe, Savoca Salvatore, Soresi Natale, Teresi Carlo (n.1924), Teresi Carlo (n.1925), e Teresi Giovanni dai reati di cui ai capi nn.1-10-13-22 per insufficienza di prove;

Argano Filippo, Argano Gaspare, Bisconti Ludovico, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Cancelliere Domenico, Cucuzza Salvatore, Di Gaetano Giovanni, Fascella Francesco, Fazio Salvatore, Fici Giovanni, Fidanzati Carlo, Gariffo Carmelo, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giovanni, Greco Nicolo', Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo Santo, La Rosa Antonino, Leggio Giuseppe, Lo Cascio Giovanni, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti Salvatore, Lucchese Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe, Madonia Salvatore, Maniscalco Salvatore, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Montalto Salvatore, Nania Filippo, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Patricola Stefano, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Provenzano Salvatore, Puccio Vincenzo, Riina Giacomo, Scaduto Giovanni, Scavone

Gaetano, Spadaro Giuseppe, Tagliavia Pietro, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe (n.1935), Vernengo Luigi, Vitale Gregorio dai reati di cui ai capi 13-22 per insufficienza di prove;

Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe, Vitale Giuseppe, dai reati di cui ai capi 1-10 e 22;

Alioto Gioacchino dai reati di cui ai capi 1-10 e 369;

Giuliano Salvatore e Minardo Giovanni dai reati di cui ai capi 1-10 e da 313 a 316;

Faia Salvatore dai reati di cui ai capi 1-10-352-353 e 354;

Leggio Luciano dal reato di cui al capo 1 commesso dal 25.05.74 in poi e dai reati di cui ai capi 10-13 e 22;

Marino Francesco dai reati di cui ai capi 1-10-320-321 e 322;

De Caro Carlo dai reati di cui ai capi 1-13-17 e 22;

Zanca Salvatore dai reati di cui ai capi 1-10 e 275;

Bronzini Alessandro, Enna Vittorio, Fiorenza Vincenzo e Zanca Giovanni(n.1941) dal reato di cui al capo 13;

Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Murabito Concetto, Rapisarda Giovanni, Savoca Carmelo e Serra Carlo dal reato di cui al capo 9;

Enea Antonino dal reato di cui al capo 22

Sciarabba Calcedonio dal reato di cui al capo 1-13-22;

Lucchese Antonino dal reato di cui al capo 331,

Chimera Vittorio dal reato di cui al capo 44;  
Patricola Stefano dal reato di cui al capo 47;  
Battaglia Giuseppe dal reato di cui al capo 13-22-46;  
Cillari Gioacchino dal reato di cui al capo 39;  
Prestifilippo Giuseppe dai reati di cui ai capi 398 e  
399;  
Clemente Antonino dal reato di cui al capo 416;  
Salvo Ignazio dal reato di cui all'art.390 C.p.  
contestatogli al capo 417;  
Spadaro Tommaso e Tinnirello Benedetto dai reati di  
cui ai capi 270-271-272;  
Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Adelfio  
Salvatore, Capizzi Benedetto, Gambino Giuseppe,  
Profeta Salvatore e Pullara' Ignazio dal reato di cui  
al capo 89;  
Argano Gaspare, D'Angelo Giuseppe, Fascella Pietro,  
Gambino Giacomo Giuseppe, Madonia Francesco, Marchese  
Mario, Prestifilippo Giovanni (n.1921), Raccuglia  
Cosmo, Spadaro Vincenzo, Tinnirello Gaetano, Zanca  
Carmelo da tutti gli altri reati agli stessi ascritti  
per insufficienza di prove;

Assolve ,altresi':

Alaimo Rosolino, Gheorgulis Charalampos, Gherokunas  
Dimitrios, Giustolisi Antonietta, Karakonstantis  
Dimitrios, Migliara Carmela, Salerno Luigi, Spataro

Benedetto, Theodoru Cristos, Tinervia Giacomo e Venturis Joannis da tutti i reati agli stessi ascritti per insufficienza di prove;

Alfano Paolo dai reati di cui ai capi 372-373 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 303-304 per non avere commesso il fatto;

Battaglia Giuseppe dai reati di cui ai capi 314-315-316 e Federico Domenico dai reati di cui ai capi 270-271-272 per non avere commesso il fatto;

-Fazio Ignazio dai reati di cui ai capi 337-338 perche' il fatto non sussiste;

Abbate Giovanni, Abbate Giuseppe, Adelfio Mario, Bagarella Leoluca, Battaglia Antonino, Bontate Giovanni, Brusca Giovanni, Casella Antonino, Di Caccamo Benedetto, Di Carlo Giulio, Di Pace Giovanni, Di Pieri Pietro, Ficarra Giuseppe, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, Greco Giuseppe (n.1954), Greco Giuseppe (n.1958), Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Magliozzo Vittorio, Marchese Vincenzo, Martello Biagio, Martello Mario, Messina Edoardo, Picone Giusto, Prestifilippo Nicola, Savoca Vincenzo, Sciarabba Giusto, Scrima Francesco, Zanca Giovanni (n.1939), dai reati di cui ai capi 13-22;

Casella Giuseppe dai reati di cui ai capi 10-13-22

Zanca Giuseppe dal reato di cui al capo 13 e

Bono Giuseppe, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore,

Campanella Calogero, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Andrea, Greco Leonardo, Greco Salvatore(n.1927), Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Sinagra Antonino, Sinagra Vincenzo(n.1956) e Scaduto Giovanni da tutti gli altri reati loro ascritti per non avere commesso il fatto;

La Malfa Gaspare e Sangiorgi Gaetano da tutti i reati loro ascritti per non avere commesso il fatto

Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Scaglione Salvatore dai reati di cui ai capi 153-154-155-218-219 per non avere commesso il fatto e dai restanti reati loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove;

Greco Michele dai reati di cui ai capi 218-219 per non avere commesso il fatto e da tutti i restanti reati allo stesso ascritti per insufficienza di prove, fatta eccezione per i reati di cui ai capi 374-375, contestati anche a Greco Salvatore(n.1927), in ordine ai quali dichiara la nullita' dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione;

Lo Iacono Pietro dai reati di cui ai capi 81-82-89-91-101-102-103-104-105 per insufficienza di prove e dai restanti altri reati per non avere commesso il fatto;

Marchese Antonino dai reati di cui ai capi 339-340 e 341 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 212 e 213 per non avere commesso il fatto;

Marchese Filippo dai reati di cui ai capi 57-58-59-89-90-91, da 115 a 120-129-130, da 137 a 140-156-157, da 181 a 185, da 209 a 213-259-260 da 270 a 272, per insufficienza di prove e dai restanti reati allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;

-Marchese Giuseppe dai reati di cui ai capi 13-22 per insufficienza di prove e dal capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Pullara' Giovan Battista dai reati di cui ai capi 81-82-91, da 101 a 105 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

-Rotolo Salvatore dai reati di cui ai capi 74-75-141-142-235-236-249-250 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

-Senapa Pietro dai reati di cui ai capi 135-136 per insufficienza di prove;

-Sinagra Vincenzo(n.1952) dai reati di cui ai capi da 74 a 78, da 115 a 117-129-130-141-142-235-236 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

- Spadaro Francesco(n.1958) dai reati di cui ai capi 135-136 per insufficienza di prove e dai restanti capi allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;
- Tinnirello Lorenzo(n.1938) dai reati di cui ai capi 235-236 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 337-338 per non avere commesso il fatto;
- Vernengo Pietro dai reati di cui ai capi da 270 a 272 e 275 per insufficienza di prove e dai restanti reati allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;
- Zanca Onofrio dai reati di cui ai capi 74-75-235-236 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto;
- Di Giovanni Calogero e Ianni Giacinto dai reati loro ascritti perche' il fatto non costituisce reato;
- Gallea Bruno Maurizio e Gammino Gioacchino dal reato di cui al capo 35 e Nicosia Carmelo dai reati di cui ai capi 30 e 35 , perche' il fatto non sussiste;

Dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati D'Agostino Rosario, Carollo Gaetano, Prestifilippo Mario Giovanni ed Inzerillo Giuseppe in ordine ai reati loro ascritti perche' estinti per morte del reo.

O R D I N A

la restituzione a Maone Agostino n.Palermo 6.9.44 dell'autovettura NSU Prinz tg.-PA 233179, affidata allo stesso in giudiziale custodia, nonche' la

restituzione agli aventi diritto delle seguenti autovetture:

-BMW tg.VE-441585 -ALFA ROMEO tg.PA-535065 sequestrate dal Nucleo Operativo C.C. Gruppo di Palermo entrambe in data 16.6.82 nonche' l'autovettura BMW tg.PA-544227 sequestrata dai C.C. di Carini in occasione dell'omicidio di Gallina Stefano;

-Renault 5 tg.PA-523883 -BMW 520 telaio N.05682968 -FIAT 132 telaio N.0417549 sequestrate dalla Squadra Mobile di Palermo il 3.5.82 la prima ed il 4.9.82 le rimanenti;

Delega per l'esecuzione le competenti Autorita' di P.G. che procedettero ai sequestri.

**ORDINA**

La confisca delle sostanze stupefacenti e di quant'altro sequestrato a Di Salvo Nicola con rapporto n.2180/2 del 12.2.82 della Legione C.C. di Palermo, ad Abbenante Michele con rapporto del 22.10.82 NN.5180/Ric. della Circostrizione doganale di Roma II, nonche' delle sostanze stupefacenti e di quant'altro sequestrato con rapporto del Nucleo Operativo dei C.C. di Palermo n.325 del 10.2.1983 e del 18.1.1984.

Manda al Cancelliere per l'esecuzione secondo le modalita' prescritte dall'art.80 ter L.22.12.1975 n . 6 7 5 .

Visti gli artt. 240 C.P. e 624 C.P.P.artt. 416 bis  
c.7° C.P. e artt.1 e 24 Legge 13/9/82 n.646

ORDINA

La confisca dei beni sequestrati dal G. I. di Palermo:  
-con decreto dell'11.4.85 emesso nei confronti di  
Federico Domenico, Gambino Giacomo Giuseppe, Maugeri  
Nicolo', Sorce Vincenzo, Soresi Natale e Soresi Maria  
nonche' di Vitale Giuseppe;  
-con decreto del 3.10.85 nei confronti di Calo'  
Giuseppe e della S.r.l. Leonardo;  
-con decreti del 4.4.85 nei confronti di Battaglia  
Giuseppe e Messineo Ninfa relativamente al bene di cui  
al N.4 e nei confronti di Corallo Giovanni e Porcelli  
Caterina limitatamente all'immobile di cui al N.2;  
-con decreti del 11.4.85 nei confronti di :  
Lucchese Giuseppe, limitatamente all'autovettura di  
cui al N.4;  
Maniscalco Salvatore, limitatamente all'autovettura di  
cui al N.2;  
Pilo Giovanni, limitatamente alla quota di  
partecipazione dello stesso nella "Roma Costruzioni"  
s.r.l., ;  
Puccio Vincenzo e Conti Giuseppa, limitatamente al  
saldo attivo del libretto a deposito a risparmio

N.2165 22100111744 intrattenuto presso il Banco di Sicilia ag. di Villabate;

Spadaro Antonino, limitatamente alla quota di partecipazione nella "Liistro Giovanni e c." s.n.c.;

Spadaro Tommaso, limitatamente alle quote di partecipazione alla societa' "Liistro" di cui sopra intestate a Spadaro Francesco e Antonino;

-con decreto del 9.4.85 nei confronti di Vernengo Pietro ad eccezione del bene di cui al N.1;

#### R E V O C A

I decreti di sequestro emessi dai G.G. I.I. di Palermo :

il 4.4.85 nei confronti di-1)Abbate Giovanni,  
-2)Abbate Giuseppe, -3)Alduino Francesco Paolo e  
Temperino Giovanna, -4)Alfano Pietro, Trupiano Maria e  
Trupiano Giuseppe,-5)Argano Gaspare, -6)Battaglia  
Antonino, -7)Bisconti Ludovico e Bisconti Antonino,  
-8)Bonanno Luca,-9)Bono Giuseppe, -10)Bontate  
Giovanni, -11)Brusca Giovanni, -12)Busceme Salvatore,  
Buscemi Antonino, Buscemi Giuseppe e Buscemi Rosa,  
-13)Calista Gaetano, -14)Campanella Calogero,  
-15)Cancelliere Leopoldo, -16)Cangialosi Giovanni,  
-17)Capizzi Benedetto, -18)Carollo Gaetano,  
-19)Caruso Vincenzo, -20)Casella Antonino e Arcoleo

Giovanna, -21)Chiaracane Salvatore, -22)Cillari  
Giacchino, -23)Ciulla Antonino, -24)Ciulla Giuseppe,  
-25)Condorelli Domenico e Musumeci Angela,  
-26)Contorno Antonino, -27)Contorno Salvatore e  
Lombardo Maria Carmela, -28)Corona Orazio, 28)Bis  
Costantino Antonino, -29)Cusimano Giovanni e Martorana  
Rita, -30)Di Giacomo Giovanni;  
-il 9.4.85 nei confronti di -31)D'Agostino Rosario e  
Lomberdo Maria, -32)De Vardo Lorenzo, -33)Di Carlo  
Andrea;  
-il 10.4.85 nei confronti di -34)Abbate Mario,  
-35)Camporeale Antonio, 36)Di Gaetano Giovanni;  
-l'11.4.85 nei confronti di -37)Di Marco Salvatore,  
-38)Di Pasquale Giovanni e Barranca Rosa, -39)Di  
Trapani Diego, -40)Di Trapani Giovan Battista,  
-41)Enea Antonino, -42)Faldetta Luigi, 43)Fascella  
Francesco e Raccuglia Antonia, -44)Fascella Pietro,  
-45)Ferrera Antonino, -46)Ferrera Francesco, -47)Fici  
Giovanni, -48)Fidanzati Antonino, -49)Fidanzati  
Giuseppe, -50)Filippone Gaetano, -51)Gambino Giuseppe  
e Salerno Angela, -52)Giacalone Filippo e Giacalone  
Giacomo, -53)Giuliano Salvatore, -54)Graziano  
Salvatore, -55)Greco Giovanni(n.1956), -56)Greco  
Giuseppe (n.1954), -57)Greco Giuseppe(n.1958),  
-58)Greco Leonardo, -59)Greco Michele, Greco  
Salvatore(n.1927), Castellana Rosaria, Greco

Francesco(N.1921), Greco Giuseppe(n.1954 e Cottone  
Maria, --60)Greco Salvatore(n.1927), -61)Greco  
Salvatore(n.1924), Greco Nicolo', Greco Paolo, Greco  
Rosalia e Greco Girolamo, -62)Inchiappa Giovan  
Battista e Inchiappa Stefano, -63)Inzerillo Giuseppe,  
-64)Lamberti Giuseppe e Mazzurco Elisabetta,  
-65)Lamberti Salvatore e Vitale Maddalena, -66)Lipari  
Giovanni, -67)Lipari Giuseppe, -68)Lo Cascio  
Gaspere(n.1942), Rizzo Carmela, Cilibrasi Raimonda e  
Sanseverino Giovanni, -69)Lo Cascio Giovanni(n.1926),  
Lo Cascio Salvatore, Lo Cascio Giuseppe e Lo Cascio  
Santo, -70)Lo Iacono Andrea,-71)Lo Iacono Pietro,  
-72)Lo Meo Costantino, -73)Madonia Francesco,  
-74)Madonia Salvatore Mario, -75)Marchese Filippo e  
Marchese Rosa, -76)Marchese Vincenzo e Drago Giuseppa,  
-77)Marino Francesco e Sciacca Maria, -78)Martello  
Biagio, -79)Martello Mareio, -80)Matranga Gioacchino,  
-81)Milano Nunzio, -82)Milano Salvatore, -83)Mineo  
Antonino, -84)Mineo Settimo, -85)Mistretta Rosario,  
-86)Montalto Salvatore, -87)Nicoletti Vincenzo e  
Giuseppe, -88)Oliveri Giovanni, -89)Picone Giusto,  
-90)Pipitone Angelo, Pellerito Franca, Pipitone  
Epifania, Pipitone Francesca, Seminatore Giovanni e  
Gallina Francesca, -91)Pipitone Giovan Battista,  
-92)Polizzi Francesco, -93)Prestifilippo  
Giovannio(n.1921) e Buffa Rosa, -94)Prestifilippo

Giuseppe Francesco e Bonta' Filippa, -95) Prestifilippo  
Mario Giovanni, -96) Procida Salvatore,  
-97) Provenzano Bernardo, Salvatore, Simone e  
Rigugliuso Giovanna, -98) Puccio Pietro e Li Causi  
Rosaria, -99) Pullara' Giovan Battista e Muratore  
Giovanna, -100) Pullara' Ignazio e Buffa Aurora,  
-101) Randazzo salvatore, -102) Rizzuto salvatore,  
-103) Rotolo Antonino, -104) Salamone Antonino,  
-105) Sardina Mercurio, -106) Savoca Giuseppe e Gangi  
Rosa, -107) Scalia Giuseppe, -108) Schiavo Carlo e  
Costantino Anna, -109) Sciarabba Calcedonio,  
-110) Sciarabba Giusto e Mantovani Lorian, -111) Soresi  
Giuseppe e Giambrone Marianna, 111) Bis Soresi Natale,  
-112) Spadaro Francesco (n.1958), -113) Spadaro Giuseppe,  
-114) Spadaro Vincenzo, -115) Spina Raffaele,  
-116) Tagliavia Pietro, -117) Tinnirello benedetto,  
-118) Tinnirello Gaetano, -119) Tinnirello Giuseppe,  
-120) Tinnirello Lorenzo (n.1938), -121) Tinnirello  
Lorenzo (n.1960), -122) Tinnirello Michelangelo,  
-123) Varrica Franco, -124) Vernengo Giuseppe (n.1940 e  
Testagrossa Graziella, -125) Zanca Carmelo e Buffa  
Rosa, -126) Zanca Giovanni (n.1941), -127) Zanca  
Salvatore, -128) Zarcone Giovanni;  
-l'11.4.85 e il 17.10.85 nei confronti di 129) Gaeta  
Giuseppe,-

- il 4.4.85 nei confronti di 130) Battaglia Giuseppe ad eccezione del bene di cui al N.4 e di 138) Corallo Giovanni ad eccezione del bene di cui al N.2;
- il 4.4.85 ed il 3.10.85 nei confronti di 131) Calo' Giuseppe ad eccezione dei beni di cui al N.5 del secondo decreto;
- l'11.4.85 nei confronti di: 132) Lucchese Giuseppe ad eccezione del bene di cui al N.4, -132) Bis Maniscalco Salvatore ad eccezione del bene di cui al N.2, -133) Pilo Giovanni ad eccezione della quota di partecipazione nella "Roma Costruzioni" s.r.l.;
- 134) Puccio Vincenzo limitatamente all'autovettura tg.PA 712161 intestata a Conti Giuseppa,
- 135) Spadaro Antonino e 136) Spadaro Tommaso, ad eccezione della quota di partecipazione nella "Liistro Giovanni" s.n.c. per entrambi;
- il 9.4.85 nei confronti di 137) Vernengo Pietro, limitatamente all'immobile di cui al N.1 relativamente alle quote di pertinenza dello stesso e di Vernengo Antonino;
- il 15.11.84 -28.12.84 ed il 4.4.85 nei confronti di 139) Salvo Ignazio, Puma Giuseppe, Calia Mariano, Salvo Luigi e Salvo Antonio-

O R D I N A

la restituzione dei beni ai rispettivi aventi diritto

e la cancellazione delle trascrizioni effettuate presso le competenti Conservatorie del P.R.A. e dei R.R. I.I., in quest'ultime eseguite con formalita':

NN.1992/1534 e NN.2726/1321 casella 1431 (R.I.Trapani la seconda) del 15.1.85 il 139' -;

NN.18314/14368 del 15.5.85 per il 2'-

NN.17565/13736 il 5'-NN.17566/13737 il 6'-

NN.17562/13733 il 7'-NN.17568/13739 il 9'-

NN.17561/13736 il 11'-NN.17571/13742 il 16'-

NN.17576/13747 il 19'-NN.17574/13745 il 130)

tutte del 9.5.85 -

NN.19844/15515 il 3'-NN.19846/15517 il 10'-

NN.19841/15512 il 12'-NN.19832/15503 il 21'-

NN.19834/15505 il 26'-NN.19837/15508 il 27'

-NN.19835/15506 il 28)Bis -NN.19827/15498 il 29'

tutte del 27.5.85-

NN.18319/14373 e NN.19848/15519 del 1985 per il 20'-

NN.20982/16571 del 1.6.85 il 25'-

NN.19839/15510 il 31'-NN.19840/15511 il 33'

NN.19843/15514 il 131' NN.19830/15501 il 137'

NN.19831/15502 il 138' tutte del 27.5.85

NN.12839/9958 del 29.5.85 il 32' (R.I.Messina)

NN.22829/17766 del 19.6.85 il 36'-

NN.21379/16640 il 38' -NN.21381/16642 il 40'-

NN.21378/16639 il 42' -NN.21385/16646 il 43'-

NN.21386/16647 il 44' -NN.21374/16635 il 47' -

NN.21369/16630 il 48' -NN.21373/16634 il 49' -  
NN.21375/16636 il 50' tutte del 7.6.85 -  
NN.22889/17816 del 9.6.85 il 127'-  
NN.22516/17546 il 30'-NN.22514/17544 1'82'  
-NN.22512/17542 il 93' -NN.22518/17548 il 114'  
-NN.22511/17541 il 135'-NN.22520/17560 il 136'  
tutte del 17.6.85 -  
NN.22845/17952 il 45' -NN.22844/17951 il 46' -  
NN.22733/17684 il 63' -NN.22731/17682 il 64' -  
NN.22739/17690 il 65' -NN.22755/17706 il 66' -  
NN.22740/17691 il 67' -NN.22734/17685 il 68' -  
NN.22722/17673 il 69' -NN.22723/17674 il 73' -  
NN.22729/17680 il 76' -NN.22738/17689 il 77' -  
NN.22742/17693 il 91' -NN.22743/17694 il 92' -  
NN.22749/17700 il 97' -NN.22752/17703 il 105'-  
NN.22741/17692 il 119' -NN.22751/17702 il 120 -  
NN.22753/17704 il 125' tutte del 18.6.85;  
NN.22832/17769 1'81' -NN.22904/17827 1'83'  
NN.22830/17767 1'85' -NN.22882/17809 1'86'-  
NN.22916/17839 1'87' -NN.22886/17813 1'89' -  
NN.22883/17810 il 94' -NN.22917/17840 il 98' -  
NN.22881/17808 il 103' -NN.22884/17811 il 104' -  
NN.22905/17828 il 108' -NN.22907/17830 il 109' -  
NN.22910/17833 il 112' -NN.22906/17829 il 113' -  
NN.22908/17831 il 111' -NN.22833/17770 il 116' -  
NN.22912/17835 il 117' -NN.22915/17838 il 124' -

NN.22909/17832 il 126'.-NN.22888/17815 il 111'Bis -  
tutte del 19.6.85;  
NN.22984/17985 del 20.6.85 l'84' -  
NN.26823/20534 il 41' -NN.26837/20548 il 51' -  
NN.26826/20537 il 52' -NN.26838/20549 il 53' -  
NN.26825/20536 il 55' -NN.26831/20542 il 56' -  
NN.26821/20532 il 57' -NN.26833/20544 il 59' -  
NN.26820/20531 il 61' -NN.26834/20545 il 71' -  
NN.26841/20552 il 75' -NN.26835/20546 il 95' -  
NN.26828/20539 il 99' -NN.26819/20530 il 100' -  
NN.26830/20541 il 115' tutte del 25.7.85;  
NN.30176/23290 il 54' -NN.30175/23289 il 60' -  
NN.30173/23287 il 62' -NN.30174/23288 l'88' -  
NN.30177/23291 il 90' tutte del 23.8.85;  
NN.21372/16633 del 7.6.85 e NN.38014/29565  
del 2.11.85 il 129'-,  
NN.17888/15113 del 24.9.85 (R.I. di Trapani) il 133';

REVOCA

-il decreto di sequestro del 13.2.85 nei confronti di  
Grado Giacomo e Bellomare Giacomo limitatamente alla  
somma di L.74.479.997;  
-quello del 28.3.85 nei confronti di Grado Giovanna e  
di Teresi Pietro, per quest'ultimo, limitatamente alla  
somma di L.450.450.000 (valore di stima dell'immobile

assegnato alla SEIKO in pagamento del maggior credito dalla stessa vantato nei confronti della RIO s.r.l.)

Ordina la confisca del residuo credito di L.164.714.115, disponendone contestualmente il sequestro nei confronti della societa' RIO s.r.l., nonche' la confisca del credito di L.431.000.000 vantato dal Teresi Pietro nei confronti della "TEBE" s.r.l. disponendone contestualmente il sequestro nei confronti della stessa societa';

Ordina, altresi', la confisca dei beni sequestrati con decreto dell'11.4.85 a Grado Giacomo e Teresi Pietro e con decreto del 13.2.85 relativamente all'area edificabile assegnata a Teresi Pietro;

D I C H I A R A

Tutti gli imputati condannati per lo stesso reato o reati connessi obbligati in solido al pagamento delle spese processuali.

D I C H I A R A

altresi' gli imputati condannati per i reati non connessi, obbligati in solido alle sole spese processuali comuni relative ai reati per i quali hanno riportato condanna.

**CONDANNA**

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 1 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili :-

Rugnetta Vita, Comune di Palermo, Dalla Chiesa Maria Simona, Giaccone Amalia, Giaccone Antonino, Giaccone Camilla, Prestinicola Rosa Maria, Giaccone Paola, Dalla Chiesa Fernando, Dalla Chiesa Rita, Regione Siciliana, Ministeri Finanze e Tesoro, da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 10 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana, Ministeri Finanze e Tesoro da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 13 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 22 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita' da liquidarsi in separata sede;

-Gasparini Francesco, Koh Bak Kin, Abbenante Michele Chiang Wing Keung, La Molinara Guerino e Lam Sing Choy per i reati di cui ai capi 17 e 40 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

-Spina Giuseppe e Anselmo Vincenzo, per il reato di cui al capo 38, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

-Abbenante Michele e Chimera Vittorio, per i capi 43-452 e 453 al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Ministero delle Finanze e del Tesoro e Ufficio Italiano Cambi, da liquidarsi in separata sede;

-Massa Giuseppe e Minesi Michele, per il capo 385, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Ministero delle Finanze e del Tesoro e Ufficio Italiano Cambi, da liquidarsi in separata sede;

-Di Salvo Nicola, per il reato di cui al capo 394-395, al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile E.N.E.L. da liquidarsi in separata sede;

-Di Marco Salvatore, Corona Matteo, Mangione Antonino, per il capo 348, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile;

Ministero Poste e Telecomunicazioni, da liquidarsi in separata sede;

-Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), e Marchese Filippo, per i reati di cui capi 63-64, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Leotta Ines Maria, Giuliano Emanuela, Giuliano Selima Giorgia, Giuliano Giuseppe, Giuliano Emanuele, Giuliano Euro Sandro, Ministero Interni e Giuliano Alessandro, per quest'ultima ad eccezione di Marchese Filippo, da liquidarsi in separata sede.

-Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), Marchese Filippo, Madonia Francesco, per il reato di cui al capo 70, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Basile Luigi, Ministero Interno e Ministero Difesa da liquidarsi in separata sede

- Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), Madonna Francesco, per il reato di cui al capo 70-71, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Basile Cataldo, Bottiglione Irene, Basile Vincenzo, Basile Concetta, Basile Cosimo, Musanti Silvana, Basile Barbara, da liquidarsi in separata sede;

- Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe(n.1952), Sinagra Vincenzo(n.1956), Rotolo Salvatore, Sinagra Vincenzo(n.1952), Senapa Pietro, Sinagra Antonio, Marchese Giuseppe, per il reato di cui al capo 150-151, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Rugnetta Vita, da liquidarsi in separata sede;

- Marchese Filippo, Greco Giuseppe(n.1952), Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo(n.1952), Maniscalco Salvatore, Argano Gaspare, Sinagra Vincenzo(n.1956), per i reati di cui ai capi 188-189-191, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Buscemi Michela, da liquidarsi in separata sede;

- Greco Michele, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, S a n t a p a o l a B e n e d e t t o ,

per il reato di cui al capo 202, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili: Di Lavore Salvatore, Di Lavore Serafina, Ministero Interno e Ministero Difesa, da liquidarsi in separata sede.

-Greco Michele, Riina Salvatore, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, Santapaola Benedetto, per il reato di cui al capo 202, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Camerino Gaetana, Franzolin Fabio, Franzolin Maura Iiritano Silvana, Di Barca Luigia, Raiti Roberto, Briante Paolina, da liquidarsi in separata sede;

-Marchese Filippo, Rotolo Salvatore, per il reato di cui al capo 218, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Giaccone Amalia, Giaccone Antonino, Giaccone Camilla Prestinicola Rosa Maria e Giaccone Paola, Ministero degli Interni e Universita' degli Studi di Palermo, da liquidarsi in separata sede;

-Greco Michele, Riina Salvatore, Marchese Filippo, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo e Santapaola Benedetto, per il reato di cui al capo 225, in solido al risarcimento danni in favore delle Parti Civili:

Ministero degli Interni, Presidenza del Consiglio, Setti Carraro Gianni Maria, Setti Carraro Paolo, Setti Ferdinando, Carraro Maria Antonietta, Dalla Chiesa Maria Simona, Dalla Chiesa Fernando, Dalla Chiesa Rita e Rizzo Filomena, da liquidarsi in separata sede;

-Greco Michele, Riina Salvatore, Greco Giuseppe(n.1952) e Provenzano Bernardo, per i reati di cui ai capi 232-233-234-239, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Buscetta Felicia, da liquidarsi in separata sede;

-Greco Giuseppe(n.1952), per il reato di cui al capo 237, al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Ministero degli Interni, da liquidarsi in separata sede.

Rigetta le domande proposte dalle Parti Civili costituite nei confronti dei condannati per il reato di cui al capo 9;

Dichiara manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale avanzate dalla difesa nel corso della discussione;

Rigetta ogni altra incompatibile istanza;

LIQUIDA

le spese processuali in favore delle Parti Civili costituite, come appresso:

a Leotta Ines Maria, Giuliano Emanuela e Giuliano  
Selima Giorgia:

complessive L.9.347.000 di cui L.1.647.000 per  
esborsi;

al Comune di Palermo:

complessive L.32.143.000 di cui L.6.000.000 per  
esborsi;

a Dalla Chiesa Maria Simona:

complessive L.20.000.000 di cui L.16.000.000 per  
esborsi;

a Basile Luigi:

complessive L.12.046.300 di cui L.9.363.000 per  
onorari;

a Basile Cataldo, Bottiglione Irene, Basile Vincenzo,  
Basile Concetta, Basile Cosimo, Musanti Silavana,  
Basile Barbara, Camerino Gaetana, Franzolin Fabio,  
Franzolin Maura, Iiritano Silvana, Di Barca Luigia,  
Raiti Roberto, Briante Paolina:

complessive L.64.205.500 di cui L.26.450.500 per  
esborsi;

a Giaccone Amalia:

complessive L.18.645.000 di cui L.3.000.000 per  
esborsi;

a Giaccone Antonino:

complessive L.15.643.000 per onorari di difesa;

a Giaccone Camilla:

complessive L.10.500.000 per onorari di difesa;

a Giuliano Giuseppe, Giuliano Emanuele, Giuliano Euro  
Sandro:

complessive L.20.796.000 di cui L.1.653.000 per  
esborsi;

a Rizzo Filomena:

complessive L.19.143.400 per onorari;

a Setti Carraro Gianni Maria e Setti Carraro Paolo:

complessive L.22.143.000 di cui L.3.000.000 per  
esborsi;

a Di Lavore Serafina:

complessive L.20.796.000 di cui L.1.653.000 per  
esborsi;

a Giuliano Alessandro:

complessive L.10.393.000 per onorari;

a Rugnetta Vita:

complessive L.10.393.000 per onorari;

all'E.N.E.L.

complessive L.1.922.040 di cui L.119.040 per

esborsi;

a Buscemi Michela:

complessive L.17.296.000 di cui L.1.653.000 per  
esborsi;

a Prestinicola Rosa Maria:

complessive L.47.143.000 di cui L.21.000.000 per  
esborsi;

a Di Lavore Salvatore:

complessive L.47.143.000 di cui L.21.000.000 per  
esborsi;

a Giaccone Paola:

complessive L.26.143.000 per onorari;

a Setti Ferdinando e Carraro Maria Antonietta

complessive L.22.000.000 di cui L.1.000.000 per  
esborsi;

a Dalla Chiesa Fernando:

complessive L.31.000.000 di cui L.5.000.000  
per esborsi;

a Dalla Chiesa Rita:

complessive L.31.000.000 di cui L.5.000.000 per  
esborsi;

al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Regione  
Siciliana, Assessorato alla Sanità, Ministeri delle  
Finanze e del Tesoro, Ufficio Italiano Cambi,  
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro  
dell'Interno, Ministeri dell'Interno e della Difesa,  
Università degli Studi di Palermo:

complessive L.80.000.000 per onorari;

a Buscetta Felicia:

complessive L.5.287.000 di cui L.1.040.000 per  
e s b o r s i ;

REVOCA

i provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di:

- Adelfio Salvatore nato a Palermo il 15.11.1927  
(M.C.361/84);
- Amato Baldassare nato a Castellammare il 13.12.1951  
(M.C.164/84, M.C.323/84);
- Ciulla Giovanni nato a Palermo il 10.8.1958  
(M.C.361/84);
- Gheorgulis Charalampos nato a Pireo il 10.9.1943  
(M.C.389/83);
- Gherokunas Dimitrios nato a Sigros il 10.2.1939  
(M.C.389/83);
- Greco Salvatore nato a Palermo il 12.5.1924  
(M.C.323/84);
- Karakonstantis Dimitrios nato a Kalimnon il 16.7.1936  
(M.C.389/83);
- Marchese Santo nato a Monreale il 20.8.1940  
(M.C.361/84);
- Motisi Ignazio nato a Palermo l'1.1.1934  
(M.C.361/84, M.C.418/84, M.C.58/85);
- Sardina Mercurio nato a Palermo il 6.6.1942  
(M.C.323/84);
- Savoca Vincenzo nato a Palermo il 20.5.1931  
(M.C.323/84);

- Sciarabba Giusto nato a Palermo il 16.12.1932  
(M.C.323/84);
- Theodoru Cristos nato a Marfovunion di Kardits  
il 21.3.1938 (M.C.389/83);
- Tinnirello Lorenzo nato a Palermo il 28.1.1960  
(M.C.323/84);
- Venturis Joannis nato ad Atene il 22.7.1952  
(M.C.419/83);
- Vitale Gregorio nato a Palermo il 6.3.1949  
(M.C.44/84, M.C.323/84);
- Vitrano Arturo nato a Palermo il 27.4.1930  
(M.C.323/84);
- Zanca Emanuele nato a Palermo l'1.8.1948  
(M.C.237/83, M.C.323/84);

ORDINA

La immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, limitatamente ai reati per i quali sono stati rinviati al giudizio di questa Corte, di:

- Abbate Giovanni, nato a Palermo il 9.3.1927  
(M.C.170/84, M.C.323/84, M.C.42/85)
- Battaglia Antonino, nato a Palermo il 14.9.1944  
(M.C.237/83, M.C.323/84)
- Bisconti Antonino, nato a Belmonte Mezzagno  
l'11/4/1934 (M.C.361/84)

- Bisconti Pietro, nato a Belmonte Mezzagno l'11/4/1954  
(M.C.323/84)
- Bonica Marcello, nato a Catania il 13/10/1946  
(O.C.1135/83, O.C.1169/83)
- Calamia Giuseppe, nato a Palermo il 19/1/1929  
(M.C.361/84)
- Calzetta Stefano, nato a Palermo l'1/6/1939  
(M.C.195/83, M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.315/85)
- Casella Giuseppe nato a Palermo il 12/6/1942  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Ciulla Antonino, nato a Palermo il 14/9/1952  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Corallo Giovanni, nato a Palermo il 18/8/1930  
(M.C.323/84, M.C.58/85)
- Corona Orazio nato a Palermo il 9/4/1932  
(M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.315/85)
- D'Angelo Salvatore, nato a Palermo il 18/5/1938  
(M.C.361/84)
- Dattilo Sebastiano, nato ad Alessandria d'Egitto il  
25/6/1923 (O.C.1135/83, O.C.1161/83, M.C.315/85)
- De Caro Carlo, nato a Palermo il 18/9/1961  
(M.C.323/84)
- De Simone Antonino, nato a Termini Imerese il  
26/10/1936 (M.C.361/84)

- Di Caccamo Benedetto, nato a Palermo il 22/2/1943  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Di Fede Lorenzo, nato a Palermo il 10.3.1925  
(M.C.361/84);
- Di Pieri Pietro, nato a Palermo il 21.3.1926  
(M.C.361/84);
- Fascella Antonino, nato a Palermo l'8.9.1932  
(M.C.361/84);
- Koh Bak Kin, nato a Singapore il 25/10/1945  
(M.C.227/83, M.C.315/85)
- La Rosa Angelo, nato a Palermo il 18/6/1938  
(M.C.361/84)
- Leggio Francesco Paolo, nato a Corleone il 28/8/1938  
(M.C.361/84)
- Leggio Leoluca, nato a Corleone il 15/2/1928  
(M.C.361/84)
- Leggio Luciano, nato a Corleone il 6/1/1925  
(M.C.323/84)
- Leggio Salvatore, nato a Corleone il 16/2/1932  
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Gaspare, nato a Palermo il 12/11/1963  
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Giovanni, nato a Palermo il 25/8/1926  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)

- Lo Cascio Giuseppe, nato a Palermo il 21/5/1960  
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Salvatore, nato a Palermo il 4/8/1961  
(M.C.361/84)
- Lombardo Giovanni, nato a Palermo il 6/8/1938  
(M.C.361/84)
- Lombardo Sebastiano, nato a Palermo il 12/2/1937  
(M.C.323/84)
- Magliozzo Tommaso, nato a Palermo l'1/5/1933  
(M.C.323/84)
- Marchese Vincenzo, nato a Palermo l'11/1/1925  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84,  
M.C.162/84, M.C.274/81)
- Messina Eduardo, nato a Palermo il 15/3/1920  
(M.C.361/84)
- Mondino Michele, nato a Palermo l'1/1/1944  
(M.C.323/84)
- Picone Giusto, nato a Palermo il 2/4/1928  
(M.C.323/84)
- Prestifilippo Giovanni, nato a Palermo il 29/3/1927  
(M.C.361/84)
- Prestifilippo Girolamo, nato a Palermo il 4/5/1959  
(M.C.361/84)

- Lo Cascio Giuseppe, nato a Palermo il 21/5/1960  
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Salvatore, nato a Palermo il 4/8/1961  
(M.C.361/84)
- Lombardo Giovanni, nato a Palermo il 6/8/1938  
(M.C.361/84)
- Lombardo Sebastiano, nato a Palermo il 12/2/1937  
(M.C.323/84)
- Magliozzo Tommaso, nato a Palermo l'1/5/1933  
(M.C.323/84)
- Marchese Vincenzo, nato a Palermo l'11/1/1925  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84,  
M.C.162/84, M.C.274/81)
- Messina Eduardo, nato a Palermo il 15/3/1920  
(M.C.361/84)
- Mondino Michele, nato a Palermo l'1/1/1944  
(M.C.323/84)
- Picone Giusto, nato a Palermo il 2/4/1928  
(M.C.323/84)
- Prestifilippo Giovanni, nato a Palermo il 29/3/1927  
(M.C.361/84)
- Prestifilippo Girolamo, nato a Palermo il 4/5/1959  
(M.C.361/84)

- Prestifilippo Santo, nato a Palermo il 19/2/1962  
(M.C.361/84)
- Rancadore Domenico, nato a Palermo il 15/3/1949  
(M.C.361/84)
- Rancadore Giuseppe, nato a Trabia l'11/9/1925  
(M.C.361/84)
- Salerno Luigi, nato a Palermo il 7/2/1947  
(O.C.237/84)
- Savoca Salvatore, nato a Palermo il 16/11/1934  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Scalia Giuseppe, nato a Palermo il 15/1/1922  
(M.C.237/83, M.C.323/84)
- Sciarabba Calcedonio, nato a Misilmeri l'8/7/1914  
(M.C.323/84)
- Spadaro Antonino, nato a Palermo il 12/11/1960  
(M.C.323/84)
- Spadaro Francesco, nato a Palermo il 16/10/1962  
(M.C.361/84)
- Teresi Carlo, nato a Palermo il 3/1/1925  
(M.C.361/84)
- Teresi Giovanni, nato a Palermo il 20/7/1932  
(M.C.361/84)
- Tinnirello Vincenzo, nato a Palermo l'1/10/1951  
(O.C.288/83, M.C.33/84, M.C.315/85)

- Pag.6901 -

-Zanca Salvatore, nato a Palermo il 30/9/1947  
(M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.373/83, M.C.315/85)

Palermo 16 Dicembre 1987

Il Giudice estensore                      Il Presidente estensore  
f.to P. Grasso                              f.to A. Giordano


Il Direttore di Sezione  
f.to E. Onufrio

Corte di Assise sez.I Palermo  
Depositata in Cancelleria  
oggi 30 settembre 1988

Il Direttore di Sezione  
f.to E. Onufrio)

E' copia conforme all'originale  
Palermo

Il Direttore di Sezione  
(E. Onufrio)



---

**MAXIPROCESSO ABBATE GIOVANNI+386**

Giudizio di secondo grado  
Corte di Assise di Palermo, 10 novembre 1990

961718

CORTE DI ASSISE DI APPELLO  
SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 8

N.52/88 + 51/85 + 43/87 R.G.

N.91/90 SENT.

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DI ASSISE DI APPELLO  
SEZIONE PRIMA  
PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovanta il giorno dieci del mese di dicembre, in Palermo

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO SEZIONE PRIMA

riunitasi in camera di consiglio all'udienza del 12 novembre 1990 e così composta:

Dott. Vincenzo Palmegiano	Presidente
" Libertino Alberto Russo	Consigliere relatore
Sig. Francesco Teresi	Giudice popolare
" Giuseppe Gino Sveglia	" "
" Vincenzo Ragi	" "
" Adriana Casubolo	" "
" Rosario Salvaggio	" "
" Vincenzo Neglia	" "

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Aliquo' e con

la presenza del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Croce, con l'assistenza del collaboratore di cancelleria Sig. Giuseppe Billitteri, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei confronti di

- 1) ABBATE Giovanni di Antonino, nato a Palermo il 9.3.1927, ivi res. Via Messina Marine n.533.  
Arrestato il 29.5.84; agli arr. dom. dal 3.8.87;  
Scarcerato il 16.12.1987.


LIBERO - ASSENTE

- 2) ABBATE Mario di Salvatore, nato a Palermo il 26.8.1962, ivi res. Via G. Alagna - Vicolo Sacramento n.2 edif.B  
Arrestato il 29.9.84; agli arr. dom. dal 14.5.86; (M.C. 323/84; M.C. 315/85); Scarcerato il 22.12.1988.  
Nuovo arr. dom. dal 9.8.89; revoca arr. dom. imponendo obbligo di dimora il 31.1.90

LIBERO - PRESENTE

- 3) ABBENANTE Michele di Ignazio, nato a Cinisi il 10.12.1941, dom.to in Via Galileo Galilei n.38 - Palermo.  
Arrestato il 21.10.1982; scarcerato il 17.4.85;  
riarrestato il 9.11.85; scarcerato il 23.7.86; detenuto per altro a Teramo.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE



- 4) ADELFFIO Francesco di Salvatore, nato a Palermo il 24.3.1941, ivi dom.to Via Strarrabba n.19 - Palermo.  
Arrestato il 12.1.83; scarcerato il 15.3.88; detenuto per altro a Teramo.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

- 5) ADELFFIO Giovanni di Salvatore, nato a Palermo il 28.10.1938.  
Arrestato il 3.3.1990; detenuto a Palermo.

DETENUTO - CONTUMACE - PRESENTE

- 6) ADELFFIO Mario di Salvatore, nato a Palermo il 24.1.1957, ivi res.te Via Villagrazia n.455/D (dom. el.)  
Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 12.4.1985.

LIBERO - ASSENTE

- 7) ADELFFIO Salvatore di Salvatore, nato a Palermo il 15.11.1927 ed ivi res.te in Via Villagrazia n.455/D

LIBERO - PRESENTE

- 8) AGATE Mariano fu Epifanio, nato a Mazara del Vallo il 19.5.1939.  
Detenuto dal 4.10.1984; (M.C. 323/84); presso la Casa circondariale di Palermo.

DETENUTO - ASSENTE - RINUNZIANTE

- 9) ALAIMO Rosolino di Silvio, nato a Valledlunga Pratameno il 27.11.1939; res. in Caltanissetta Via Don Minzoni 16B. Detenuto dal 28.2.1984; in liberta' provvisoria dal 19.4.1984.

LIBERO - CONTUMACE

- 10) ALBERTI Gerlando fu Giovanni, nato a Palermo il 18.9.1927. Detenuto dal 12.8.1982; scarcerato il 18.12.1987, detenuto per altro a Volterra.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

- 11) ALBERTI Gerlando Jr. fu Santo, nato a Palermo il 18.10.1947, ivi res. te Via Nazionale 115/B Falconara (ME) Arrestato il 12.1.1987; arr. dom. 9.9.1988; scarcerato il 2.5.1989.

LIBERO - ASSENTE

- 12) ALFANO Paolo Giuseppe di Pietro, nato a Palermo il 12.4.1953. Arrestato il 12.3.1983; (O.C. 59/82; M.C. 372/82; O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C. 373/83; O.C. 274/83; O.C. 289/83; M.C. 323/84); scarcerato il 9.3.1989 Via Messina Marine n.274.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

13) ALIOTO Gioacchino di Salvatore, nato a Palermo il 15.2.1953.

Arrestato il 20.8.1985; scarcerato il 17.12.1988; dom. el. Salita Santa Romana n.9 Palermo. (Ord. 329/89 del 14.7.89). Arrestato il 18.2.1990 detenuto a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

14) ALTADONNA Francesco Salvatore di Salvatore, nato a Carini il 4.10.1943; dom. el. Via Veneto n.13 - Carini.

Arrestato il 20.8.1981; lib.provvisoria 5.11.1981; Riarrestato in regime di arr. dom. il 29.9.1984; scarcerato il 5.4.1985.

LIBERO - ASSENTE

15) AMATO Federico fu Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932; dom. el. Via Mariano D'Amelio n.19 - Palermo.

Arrestato il 10.2.1983; in liberta' provv. 21.4.1983.

LIBERO - PRESENTE

16) ANSELMO Vincenzo fu F.sco Paolo, nato a Palermo il 14.8.1940.

Latitante, (O.C. 237/84).

LATITANTE - CONTUMACE

17) ARCOLEO Vincenzo di Emanuele, nato a Palermo il 24.8.1952.

Detenuto dall'01.10.1984; scarcerato il 29.9.1986.

Latitante per altro.

LATITANTE PER ALTRO - CONTUMACE

18) ARGANO Filippo fu Filippo, nato a Palermo l'01.8.1930 ed ivi res.te in Via Alongi n.13, gia' Via della Conciliazione n.43.

Arrestato il 12.7.1982; scarc. 15.7.1982. Riarrestato il 4.1.1984; scarcerato il 24.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

19) ARGANO Gaspare fu Filippo, nato a Palermo il 22.8.1931 ivi res.te Via Michele Cipolla n.72.

Arrestato il 12.7.1982; scarc. 15.7.1982, riarrest. il 15.2.1988; arr. domic. 9.10.1990 (M.C. 170/84, M.C. 323/84).

ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE

20) BADALAMENTI Emanuele Vito fu Salvatore, nato a Cinisi il 21.4.1934, ivi res.te in Via F. Orlando n.102.

Arrestato il 29.9.1984; agli arr. domic. dal 22.10.1985. Scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

21) BAGARELLA Calogero fu Salvatore, nato a Corleone il 14.1.1935.

Latitante (M.C. 323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

22) BAGARELLA Leoluca Biagio fu Salvatore, nato a Corleone il 3.2.1942.

Detenuto dall'8.10.1984; scarcerato il 18.12.1987; detenuto per altro a Spoleto.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

23) BALDI Giuseppe di Pietro, nato a Palermo il 23.12.1938.

Detenuto dal 19.3.1985; scarcerato il 23.4.1988; dom. el. Passaggio dei Picciotti n.2 - Palermo.

LIBERO - PRESENTE

24) BATTAGLIA Antonino fu Fedele, nato a Palermo il 14.9.1944

Arrestato il 17.2.1984; agli arr. domic. il 10.1.1986; riarrest. l'8.5.1987; scarco. il 16.12.1987, Viale A. Carreca n.2 (dom-el.)

LIBERO - CONTUMACE

25) BATTAGLIA Giuseppe fu Fedele, nato a Palermo il 18.11.1938, ivi res.te Via Giuseppe Dali' n.18.

Arrestato il 20.9.1984; agli arr. domic. dal 28.1.1986. Scarcerato il 16.1.1990 (M.C. 237/83; M.C.373/83; M.C. 71/84; M.C.323/84).

LIBERO - PRESENTE

26) BELLIA Giuseppe di Giovanni, nato a Catania il 28.3.1954; resid.te Via Cibali n.16 int.1 Roma.  
Arrestato il 25.11.1983; scarcer. il 14.12.1984.

LIBERO - CONTUMACE

27) BIONDO Salvatore di Giacomo nato a Palermo il 28.2.1955;  
ivi resid.te Vicina Gubbellina n.6.  
Arrestato il 16.12.1981; in lib. provvisoria 12.2.1982.

LIBERO - CONTUMACE

28) BISCONTI Antonino fu Pietro, nato a Belmonte Mezzagno (PA) l'11.4.1934, ivi resid.te in Via Kennedy n.32.  
Arrestato il 13.12.1984; agli arresti domiciliari dal 21.10.1985; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

29) BISCONTI Ludovico fu Pietro, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 2.1.1927; dom. el. Via Leonardo da Vinci n.394/D Palermo.  
Arrestato il 29.9.1984; scarcerato il 24.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

30) BISCONTI Pietro di Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno (PA) l'11.4.1954, dom. el. Via Albiri n.5.  
Arrestato il 7.6.1986; agli arr. domic. dal 10.11.1987;  
scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

31) BONANNO Armando di Francesco, nato a Palermo il 12.8.1941.

Detenuto dall'1.7.1981; scarcerato il 17.3.1983.

Latitante (M.C.163/83; O.C.286/83; M.C.323/84).

LATITANTE CONTUMACE

32) BONANNO Francesco di Giovanni, nato a Palermo il 13.11.1953.

Latitante; (M.C.280/84; M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

33) BONANNO Luca di Antonino, nato a Palermo il 2.10.1951.

Detenuto dal 9.10.1984; agli arr. domic. il 24.4.1986;

in liberta' dal 13.4.1989 (M.C. 323/84; M.C.315/85) in via Frejus n.114 Torino.

LIBERO - ASSENTE

34) BONICA Marcello di Pietro, nato a Catania il 13.10.1946; dom. al Villaggio S. Agata zona D/76.

Arrestato il 3.4.1984; dal 20.8.85 agli arresti domiciliari; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

35) BONO Alfredo fu Tommaso, nato a Palermo il 20.1.1936.

Detenuto dall'8.10.1984 (M.C.323/84) - in atto c/o Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

36) BONO Giuseppe Primo fu Tommaso, nato a Palermo il 2.1.1933.

Detenuto dal 4.10.1984 (M.C.323/84; M.C.58/85) in atto ristretto a Fossombrone.

DETENUTO - ASSENTE RINUNZIANTE

37) BONURA Francesco di Vincenzo, nato a Palermo il 27.3.1942.

Detenuto dal 28.7.1982; scarcerato il 18.12.1987; dom. el. Via Ausonia n.33 Palermo.

LIBERO - PRESENTE

38) BRAZZO' Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 7.3.1931; ivi res.te Via Pietro D'Asaro n.45.

Arrestato il 28.4.1984; agli arr. dom. il 31.5.1984; lib. provvisoria l'8.8.1984.

LIBERO - CONTUMACE

39) BRONZINI Alessandro Umberto di Giovanni, nato a Palermo il 12.2.1948, ivi res.te Via S. Lorenzo n.214.

Detenuto dal 10.6.1983; (M.C.237/83; M.C.323/84); Scarcerato il 6.6.1989.

LIBERO - PRESENTE

40) BRULLO Vito di Giovanni, nato a Chiaramonte Gulfi il 12.1.1941; res. Via Corsica n.54-Francofonte (Siracusa).

Arrestato il 18.7.1983; lib. provvisoria 6.8.1983.

LIBERO - CONTUMACE



41) BRUNO Francesco di Antonino, nato a Isola delle Femmine (PA) il 27.5.1951.

(O.C. 189/81; M.C.2/82; M.C.323/84); arrestato il 22.10.1990 in atto detenuto a Palermo.

DETENUTO - CONTUMACE - PRESENTE

42) BRUSCA Bernardo fu Emanuele, nato a S. Giuseppe Jato il 9.9.1929.

Arrestato il 25.11.1985; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85); arr. osped. dal 22.2.1988; dal 24.11.1988 arr. dom. Contrada Feotto - S. Giuseppe Jato.

ARRESTI DOMICILIARI ASS. RINUNZIANTE

43) BRUSCA Giovanni di Bernardo, nato a S. Giuseppe Jato il 20.2.1957; ivi rs.te Via Falde n.70 (Contrada Feotto).

Arrestato il 29.9.1984; scarcerato l'8.3.1985.

LIBERO - ASSENTE

44) BUFFA Francesco di Giovanni, nato a Palermo il 2.1.1951.

Arrestato l'11.3.1987; (M.C.361/84); 11.4.1990 arresti domiciliari in Via I. Nieve n.4 Palermo.

ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE

45) BUFFA Vincenzo di Giovanni, nato a Palermo il 22.10.1938

Arrestato il 17.12.1985; (M.C.361/84); in atto detenuto a Termini Imerese.

DETENUTO ASSENTE RINUNZIANTE

46) BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1938 Viale Croce Rossa n.206.

Arrestato il 3.5.1988 (M.C.323/84; M.C.58/85); arr. osped. dal 23.5.1988; arr. domic. dal 5.1.1989. Nuov. Det. dal 27.1.1990; arr. domic. dal 27.4.1990.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

47) CALAMIA Giuseppe fu Giuseppe, nato a Palermo il 19.1.1929; dom. el. Via Portella della Ginestra n.25-PA.

Arrestato il 25.10.1984; agli arr. domic. il 10.6.1987; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

48) CALO' Giuseppe fu Leonardo, nato a Palermo il 30.9.1931.

Arrestato il 29.3.1985; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85, in atto detenuto c/o Ospedale Civico di Palermo.


DETENUTO OSPEDALE - RINUNZIANTE

49) CAMPANELLA Attilio fu P.sco Paolo, nato a Palermo il 6.7.1934; residente Via Fulvio Testi n.34 - Milano.

Arrestato il 31.5.1985; arr. domic. dal 6.8.1985; (M.C.409/84).

ARRESTI DOMICILIARI CONTUMACE





50) CAMPANELLA Calogero di Vincenzo, nato a Catania il 6.12.1952 ed ivi res.te in Via della Scogliera n.18. Arrestato il 24.7.1982; scarcerato il 18.12.1987.

LIBERO CONTUMACE

51) CAMPOREALE Antonio fu Antonino, nato a Palermo il 6.8.1920; ivi res.te Via Agnelli n.9. Arrestato il 29.9.1984; arr. domic. il 22.1.1985; lib. provis. 28.10.1985. Detenuto per altro a Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

52) CANCELLIERE Domenico fu Nicola, nato a Palermo il 16.12.1959, dom.el. Via Cristoforo Colombo n.24 Palermo. Arrestato l'8.2.1983; arr. domic. dal 27.1.1987; scarcerato il 18.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

53) CANCELLIERE Leopoldo fu Nicola, nato a Palermo il 26.9.1958, ivi res.te in Via Colombo n.24. Arrestato l'8.2.1983; scarcerato il 20.12.1986.

LIBERO - CONTUMACE - PRESENTE

54) CANNIZZARO Francesco fu Sebastiano, nato a Catania il 24.4.1937 dom. c/o Pensione "Touring" Via Principe Amedeo n.2 Roma. Arrestato il 25.11.1983; scarcerato il 10.12.1988.

LIBERO - CONTUMACE

59) CASTELLANA Giuseppe fu Enrico, nato a Palermo il 7.9.1922; ivi res.te Via Conte Federico Baglio S. Spirito n.68.

Arrestato il 25.10.1984; arr. domic. 31.1.1985; Scarcerato il 28.12.1985.

DECEDUTO IL 28.2.1990

60) CASTIGLIONE Francesco fu Giosue', nato a Bronte il 7.10.1934; res.te Via Marchese di Roccaforte n.18 Palermo.

Arrestato il 28.4.1984; arr. domic. 31.5.1984; in lib. provvis. 8.8.1984.

LIBERO - ASSENTE

61) CASTIGLIONE Girolamo fu Gaetano, nato a Palermo il 10.1.1954, ivi res.te (dom.el.) in Via Brancaccio n.2/m piano 5°.

Detenuto dal 3.3.1984; scarcerato il 10.4.1986; riarrestato il 9.4.1988 (M.C.48/87); scarcerato il 15.4.1989.

LIBERO - PRESENTE

62) CATALANO Onofrio di Antonino, nato a Ciminna l'1.1.1936. Latitante (M.C.164/84; M.C.323/84; M.C.1268/83 R.G. P.M. del 12.7.84).

LATITANTE - CONTUMACE



63) CHIANG Wing Keung, nato a Hong Kong l'1.12.1955.  
Latitante (M.C.326/83).

LATITANTE - CONTUMACE

64) CHIARACANE Giuseppe fu Santo, nato a Misilmeri  
l'1.5.1908; res.te Via Sperone n.2/0 - Palermo.  
Arrestato in regime di arr. domic. il 25.10.1984.  
Scarcerato l'8.11.1985.

DECEDUTO IL 6.11.1988

65) CHIARACANE Salvatore di Giuseppe, nato a Palermo il  
7.8.1946, ivi res.te Via Sperone n.2/0.  
Arrestato il 4.1.1984; agli arresti domiciliari dal  
30.4.1984; riarrestato il 25.10.1984; arr. domic. dal  
21.10.1985; Scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

66) CHIMERA Vittorio di Francesco, nato a Roma il 12.1.1941;  
ivi res.te Via Dello Scalo S. Lorenzo n.61.  
Arrestato il 25.11.1983; arresti domic. 15.12.1984.  
Scarcerato il 24.5.1985.

LIBERO - CONTUMACE

67) CILLARI Antonino di Gaspare, nato a Palermo l'1.6.1948.  
dom. el. Via Ercole Bernabei n.51 Palermo.  
Detenuto dal 3.10.1984; M.C.323/84; O.C.237/84.  
Scarcerato l'1.4.1989; .

LIBERO - ASSENTE



68) CILLARI Gioacchino di Gaspare, nato a Palermo il 26.4.1951.

Detenuto dal 3.10.1984; M.C.323/84; O.C.237/84; scarcerato il 18.3.1989; rimane detenuto per altro a Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

69) CIRIMINNA Salvatore fu Giovan Battista, nato a Palermo il 24.8.1918; residente Via Mazzini n. 20 - Camerano. Arrestato in regime di arr. domic. dal 29.9.1984. Scarcerato il 11.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

70) CIULLA Cesare di Pietro, nato a Palermo il 30.4.1955. Detenuto dal 28.10.1984; scarcerato il 18.12.1987. Latitante per altro.

LATITANTE PER ALTRO - CONTUMACE

71) CIULLA Giovanni di Pietro, nato a Palermo il 10.8.1958. Irreperibile.

LIBERO - CONTUMACE

72) CIULLA Giuseppe di Pietro, nato a Palermo il 28.2.1937. Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84).

DECEDUTO IL 12.8.1990

~~SECRET~~

73) CIULLA Salvatore di Pietro, nato a Palermo il 21.2.1950.  
Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 18.12.1987; in  
atto detenuto per altro a Milano.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

74) CLEMENTE Antonino Maria di Filippo, nato a Palermo il  
31.3.1955; dom. el. Via Messina Marine n.811/C.  
Arrestato il 19.1.1985; lib. provvis. l'11.2.1985.

LIBERO - PRESENTE

75) COLIZZI Anna di Luigi, nata a Corsano (Lecce) il  
5.6.1955; res.te Via F.lli Garrone n.73/9 Torino.  
Arrestata il 22.3.1984; lib. provvis. il 28.4.1984.

LIBERO - CONTUMACE

76) CONDORELLI Domenico di Pasquale, nato a Catania il  
7.11.1942; dom.el.in Gavorano Via Matteotti 12 (Grosseto)  
Arrestato il 18.6.1982; scarcerato il 22.5.1985.  
Nuovamente detenuto dal 22.11.1985; (M.C.315/85,  
M.C.323/84); Scarcerato il 4.1.1989.

LIBERO - CONTUMACE

77) CONTORNO Antonino fu Vincenzo, nato a Palermo il  
4.2.1915; res.te Via Cassia n.1856 - Roma; irreperibile;  
arrestato in regime di arr. domic. l'11.10.1984;  
Liberta' provvisoria il 27.11.1984.

LIBERO - CONTUMACE

78) COPPOLA Giacomo fu Salvatore, nato a Partinico il 5.8.1932, ivi residente in Via Emma n.123.

Arrestato il 29.9.1984; agli arr. domic. dal 14.4.1986.

Scarcerato l'8.5.1986.

LIBERO - ASSENTE

79) CORALLO Giovanni fu Giovan Battista, nato a Palermo il 18.8.1930; domic. el. Via G. Zappala' n.26 Palermo.

Arrestato il 29.9.1984; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

80) CORONA Orazio fu Pasquale, nato a Palermo il 9.4.1932, ivi residente in Via Carmelo Lazzaro n.17 piano 2° ist.5.

Arrestato il 12.6.1984; arr. domic. 24.4.1986;

scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

81) COSTANTINO Antonino di Agostino, nato a Palermo il 5.1.1945; domic. el. Via Liberta' n.102 PA.

Arrestato l'1.6.1983; (M.C.237/83; M.C.323/84);

scarcerato il 31.5.1989 - nuovamente detenuto dal 2.4.1990 a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

82) CRISTALDI Salvatore di Gaetano, nato a Catania il 28.5.1957.

Arrestato il 24.7.1982; scarcerato il 4.1.1989 -  
domicil. el. Via Etna n.60 Gravina di Catania; sogg.  
obbl. dal 14.6.1990 in Catania Via Regina Bianca n.123.

LIBERO - CONTUMACE

83) CRISTALDI Venerando di Gaetano, nato a Catania il 16.11.1952 e res.te in Via Etna n.60/P Gravina di Catania.

Detenuto dal 29.10.1982; agli arr. domic. il 14.5.1986;  
nuovamente detenuto dal 13.6.1987; dal 12.9.1987 agli  
arr. domic.; libero dal 16.2.1989; nuovamente agli arr.  
domic. dall'11.8.1989; scarcerato il 7.9.1989.

LIBERO - CONTUMACE

84) CROCE Alfredo fu Vincenzo, nato a Palermo l'1.1.1946 ivi  
res.te in Via Corrado Barbagallo n.12.

Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 22.1.1985.

LIBERO - ASSENTE

85) CROCE Domenico fu Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936,  
ivi res.te (Dom.el.) in Via Conte Federico n.193/B.

Arrestato il 15.10.1984; scarcerato il 26.3.1986.

DECEDUTO il 9.9.1990

86) CROCE Giorgio fu Vincenzo, nato a Palermo il 3.11.1942,  
ivi res.te in Via Conte Federico n.193/B.

Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 22.11.1985.

LIBERO - ASSENTE

87) CUCINA Luigi Antonio di Giuseppe, nato a Palermo il  
18.1.1961; ivi res.te Via Tommaso Natale n.5.

Arrestato il 20.8.1984; in lib. provv. 19.9.1984.

LIBERO - CONTUMACE

88) CUCUZZA Salvatore di Pietro, nato a Palermo il  
15.7.1947.

Arrestato il 19.9.1983; (O.C.170/82; M.C.343/82;  
M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.58/85); in atto presso la  
Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

89) CUSIMANO Giovanni fu Cosimo, nato a Palermo il  
26.5.1949.

Arrestato il 20.8.1984; (O.C.40/83; M.C.323/84); in atto  
presso la Casa circondariale di Palermo.

DETENUTO - ASSENTE RINUNZIANTE

90) CUSIMANO Pietro fu Giacomo, nato a Palermo l'8.8.1914;  
ivi res.te Via Ciaculli n.175.

Arrestato in regime di arr. dom. il 2.11.1984.

Scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE



91) DAINOTTI Giuseppe fu Gaetano, nato a Palermo il 18.2.1950, ivi res.te (Dom.el.) in Via Altofonte n.97. Arrestato il 14.1.1983; scarcerato il 17.7.1985; riarrestato il 9.11.1985; scarcerato il 9.4.1986.

LIBERO - ASSENTE

92) D'AMICO Baldassare di Agostino, nato a Partinico il 2.8.1956, ivi res.te Via Geraci n.12. Arrestato il 10.2.1983; in lib. provv. il 22.2.1983.

LIBERO - ASSENTE

93) D'ANGELO Giuseppe fu Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933, ivi res.te (Dom.el.) in Via S.35 n.28. Arrestato l'1.6.1983; scarcerato il 10.4.1986.

LIBERO - ASSENTE

94) D'ANGELO Mario fu Vittorio, nato ad Alessandria d'Egitto il 18.2.1945; res.te in Via S.S. Apostoli n.15 - Frascati (Dom.el.) c/o Avv. Maria Causarano del foro di Roma. Arrestato il 18.11.1983; agli arr. dom. dal 24.12.1984; scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

95) D'ANGELO Salvatore di Giuseppe, nato a Palermo il 18.5.1938, ivi res.te Via Pecori Giraldi n.32.  
Arrestato il 10.12.1985; (M.C.361/84) agli arr. dom. dal 10.11.1987.

Scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

96) DATTILO Sebastiano di Pietro, nato ad Alessandria d'Egitto il 25.6.1923; D.D. Via Fabio Gori n.89 - Ostia Antica.

Arrestato il 25.11.1983; scarcerato il 16.12.1987 .

LIBERO - ASSENTE

97) DAVI' Salvatore di Filippo, nato a Palermo il 3.1.1948.  
Detenuto dal 3.10.1984; scarcerato il 25.7.1986; in atto detenuto per altro presso la Casa circondariale di Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNZIANTE

98) DE RIZ Pietro Luigi fu Luigi, nato a Polcenigo il 4.7.1938; res. (Dom.el) Via della Purificazione n.77 Roma.  
Detenuto dal 25.11.1983; lib. provv. 27.11.1984; detenuto per altro a Paliano.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

99) DE SIMONE Antonino di Virgilio, nato a Termini Imerese il 26.10.1936, res.te in Via Dell'Orsa Maggiore n.122 Palermo.

Arrestato il 25.10.1984; arr. dom. dall'8.6.1987; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

100) DI CACCAMO Benedetto di Domenico, nato a Palermo il 22.2.1943; Dom. el. Largo VF 1 n.10 PA.

Arrestato il 20.4.1987; scarcerato il 16.12.1987; .

LIBERO - CONTUMACE

101) DI CARLO Andrea fu Salvatore, nato ad Altofonte il 10.7.1945.

Latitante (M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

102) DI CARLO Giulio fu Salvatore, nato ad Altofonte il 10.1.1935 e res.te a Palermo in Via Val Di Mazzara n.22.

Detenuto dal 29.9.1984; scarcerato il 24.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

103) DI FEDE Francesco di Lorenzo, nato a Palermo il 18.9.1946, ivi res.te Corso del Mille n.1403.

Arrestato il 5.11.1984; scarcerato il 22.11.1985.

LIBERO - PRESENTE

104) DI FEDE Lorenzo di Francesco, nato a Palermo il 10.3.1925, ivi residente in Corso dei Mille - Roccella - Fondo Tasca n.5.  
Arrestato il 21.2.1985; arr. dom. dal 23.4.1986; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

105) DI FRESCO Onofrio di Marcello, nato a Cefala' Diana il 24.11.1957.  
Arrestato il 25.3.1985; (M.C.237/83; M.C.323/84); 11.8.1990 arr. dom. Via Giuseppe Li Bassi, 86 Palermo.

ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE

106) DI GAETANO Giovanni fu Vincenzo, nato a Palermo il 7.12.1938; dom. el. Via Gaspare Mignosi n.61 Palermo.  
Arrestato il 21.8.1985; (M.C.237/83; M.C.323/84); scarcerato il 21.8.1990; detenuto per altro a Trapani.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

107) DI GIACOMO Giovanni di Gaetano, nato a Palermo il 18.7.1954 ed ivi residente in Via Corradino di Svevia n.21.  
Arrestato il 14.1.1983; scarcerato il 3.3.1989.

LIBERO - ASSENTE

108) DI GIUSEPPE Pietro fu Giuseppe, nato a Palermo il 12.11.1934, ivi residente (Dom. El.) Via Palomes n.9.  
Arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 9.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

109) DI GREGORIO Francesco di Gaetano, nato a Palermo il 9.10.1957, ivi res.te in Via Falsomiele n.63/D; arrestato il 25.10.1984; scarcerato il 25.11.1985.  
Detenuto per altro a Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - CONTUMACE

110) DI GREGORIO Gaetano fu Stefano, nato a Palermo l'1.12.1916; ivi res.te (Dom.El.) Via Falsomiele n.63/D. Arrestato in regime di arr. dom. il 25.10.1984; scarcerato l'8.11.1985.

LIBERO - CONTUMACE

111) DI GREGORIO Salvatore di Vito, nato a Catania il 7.3.1949; ivi res.te (Dom.El.) Via dei Sanguinelli n.29. Arrestato il 12.7.1983; lib. provv. 6.8.1983.

LIBERO - CONTUMACE

112) DI LEO Vincenzo di Rosalia, nato a Palermo l'1.5.1955. Arrestato il 29.11.1984; (O.C.278/84); in atto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

113) DI MARCO Salvatore di Vittorio, nato a Palermo il 19.7.1956 ed ivi rs.te in Via Pigafetta n.12. Arrestato il 6.1.1984; scarcerato il 12.1.1988.

ARRESTI DOM. PER ALTRO - ASSENTE RINUNZIANTE

114) DI PACE Giovanni di Luigi, nato a Palermo il 30.7.1931;  
domiciliato in Contrada Pozzo Bollente - Vittoria.  
Arrestato il 24.10.1984; arr. dom. 27.4.1985.  
Scarcerato il 3.2.1986.

LIBERO - ASSENTE

115) DI PACE Giuseppe fu Salvatore, nato a Palermo il  
20.1.1942; ivi res.te Via Chiavelli Cortile Colnago n.6.  
Arrestato il 23.12.1983; lib. provv. dal 23.5.1984

LIBERO - ASSENTE

116) DI PASQUALE Giovanni fu Luigi, nato a Palermo  
11.12.1934, ivi res.te Via Sirio n.1, eletto dom. c/o  
Avv. R. Russo; arrestato il 15.5.1985; arr. dom.  
24.4.1986; in liberta' dal 4.10.1988.

LIBERO - PRESENTE

117) DI PIERI Pietro fu Angelo, nato a Palermo il 21.3.1926,  
ivi res.te (Dom. El.) Via Buonriposo n.66.  
Arrestato il 25.10.1984; arr. dom. 6.10.1987; scarcerato  
il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

118) DI SALVO Nicola di Girolamo, nato a Palermo il 5.7.1938.  
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, O.C.59/82,  
M.C.372/82, M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

959550

119) DI TRAPANI Diego fu Nicola, nato a Palermo il 25.5.1936,  
Contrada Cipollazza -Cinisi (Dom.el.) oppure Corso  
Umberto n.70 Cinisi.

Arrestato il 29.9.84; Scarcerato il 9.4.86.

LIBERO - ASSENTE

120) DI TRAPANI Giovan Battista fu Salvatore, nato a Palermo  
il 27.3.1935; ivi res. Via Resuttana Colli 560 (dom.el.).  
Arrestato l'8.2.1983; lib. provv. 17.2.1983. Riarrestato  
il 29.9.84, lib. provv. 14.11.84. ?

LIBERO -ASSENTE

121) DURANTE Samuele fu Antonino, nato a Palermo il 5.7.1960,  
residente in via La Somme n.5 Cagliari.

Detenuto dal 26.6.84, scarc. 20.7.84.

LIBERO - CONTUMACE

122) ENEA Antonio di Giovanni, nato a Palermo il 13.5.1935 ed  
ivi domiciliato in via Dello Spirito Santo n.16 piano I  
presso la sorella Enea Francesca.

Detenuto dal 3.10.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - ASSENTE

123) ENNA Vittorio di Antonino, nato a Palermo il 26.6.1941  
ivi res. Piazza Generale Cascino n.26.

Detenuto dal 25.10.84; agli arresti domiciliari dal  
10.11.87; scarcerato il 22.1.90.

LIBERO - PRESENTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



124) FAIA Salvatore fu Santo, nato a Palermo il 22.1.1951.

Dom.el. Corso del Mille n.893 PA.

Arrestato il 14.8.85; scarcerato il 17.12.88.

LIBERO - ASSENTE

125) FALDETTA Luigi di Vincenzo, nato a Casteltermini il

20.7.1938 residente a Palermo in via P. D'Asaro n.3

(Dom.el) c/o studio Avv. A. D'Arle.

Arrestato il 29.9.84; scarcerato il 16.11.85.

LIBERO - PRESENTE

126) FARAONE Nicola di Giuseppe, nato a Palermo il 30.6.1954;

Dom. el. Via Fratelli Garrone 73/Q Torino c/o Colizzi

Immacolata; Detenuto dal 7.2.84; Arr. Dom. 6.4.85;

(M.C.32/84; M.C.323/84).

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

127) FASCELLA Antonino fu Antonino, nato a Palermo

1'8.9.1932, ivi res. via del Segugio 10.

Arrestato il 30.5.87; agli arresti domiciliari dal

10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

128) FASCELLA Francesco fu Antonino, nato a Palermo il

6.10.1938, ivi residente in via G. Campisi n.24.

Arrestato il 12.7.82; scarc. 10.2.84; riarrestato

1'1.3.84, scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - PRESENTE

~~959552~~

959552

129) FASCELLA Pietro fu Antonino, nato a Palermo il 10.4.1935  
ed ivi residente in via dello Spinone n.1.  
Detenuto dal 28.7.82; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - PRESENTE

130) FAVUZZA Giovanni di Girolamo, nato a Palermo il 4.10.1930  
ivi residente in Via Conte Federico-Fondo Inzerillo n.44.  
Arrestato il 25.10.84; scarcerato il 22.11.85.

LIBERO - ASSENTE

131) FAZIO Ignazio di Salvatore nato a Palermo il 9.2.1957  
ivi residente in Via Sperone n.2/E.  
Arrestato il 24.5.83; arr. dom. dal 21.10.1985;  
scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

132) FAZIO Salvatore di Giovan Battista, nato a Palermo il  
4.7.1927, res.te in via dello Sperone n.2/E - Palermo.  
Arrestato il 27.1.82; arr. osped. dal 18.12.86;  
scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - PRESENTE

133) FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940  
ivi residente Via S. Cappello n.26 Palermo (Dom.el.).  
Arrestato l'1.6.83; scarcerato il 16.4.86.

LIBERO - ASSENTE

*[Handwritten signature]*

~~ASSESSO~~

134) FEDERICO Giuseppe di Girolamo, nato a Palermo il 21.4.1934 ivi residente in Via S.41 n.6.

Arrestato l'1.6.83; agli arresti domiciliari dal 4.6.1983; scarc. il 28.12.85.

LIBERO - CONTUMACE

135) FERRERA Antonino di Salvatore, nato a Catania il 22.1.1950, domicilio eletto c/o Avvocato Valerio Vianello con studio in via Tito Ombroni n.65 Roma, arrestato il 25.11.83; scarc. 27.1.87.

LIBERO - PRESENTE

136) FERRERA Francesco di Salvatore, nato a Catania il 4.11.1935. Latitante (O.C. 1135/83, M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

137) FICARRA Giuseppe fu Nicolò, nato a Palermo il 24.7.1921; ivi res. Via Ammiraglio Persano n.4.

Arrestato il 29.9.84, arr. dom. dal 24.11.84, lib. provv. 15.1.85.

LIBERO - ASSENTE

138) FIDANZATI Antonio fu Guglielmo, nato a Palermo il 5.5.1938.

Arrestato l'1.2.83, scarc. il 20.2.89. Dom. el. Via Cardinale Lualdi n.24 Palermo. Riarrestato il 23.5.90 in atto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

~~959554~~

959554

139) FIDANZATI Gaetano fu Guglielmo, nato a Palermo il  
6.9.1935, ivi dom.to Via S.Vincenzo dei Paoli 15 piano 6.  
Detenuto dall'8.8.82; scarco. il 26.1.87.  
LATITANTE (M.C.612/85 Trib.Lib. 10.02.88).

LATITANTE - CONTUMACE

140) FIDANZATI Giuseppe fu Guglielmo, nato a Palermo il  
25.5.1940.  
Arrestato il 9.1.84; (O.C.170/82; M.C.343/82;  
M.C.237/83; M.C.323/84; O.C.6547/81), in atto presso la  
Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

-141) FIDANZATI Stefano fu Guglielmo, nato a Palermo il  
23.9.1948 ivi re.te via Papa Gregorio Magno n.12.  
Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84); agli arresti dom. il  
2.5.89; nuovamente detenuto dal 26.1.90 in atto c/o la  
Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

142) FILIPPONE Gaetano Umberto fu Salvatore, nato a Palermo  
il 24.9.1934, ivi residente Via Aurelio Drago n.3.  
Arrestato il 29.9.84, scarco. 25.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

*[Handwritten signature]*



959555

143) FINAZZO Emanuele di Giuseppe, nato a Cinisi il  
18.2.1936; ivi res. Via S. Badalamenti 90, oppure in  
Contrada Uliveto Case Vecchie n.4.

Arrestato il 27.11.83, arr.dom. 13.6.84; scarc. 27.5.85.

LIBERO - ASSENTE

144) FIORENZA Vincenzo di Cristofaro, nato a Palermo il  
7.3.1924; ivi res. Via Eugenio l'Emiro n.24.

Arrestato il 24.10.84; scarc. 11.5.85. Riarrestato in  
regime di arr. dom. 9.11.85; (O.C.237/84; M.C.315/85).

Scarcerato il 23.3.89.

LIBERO - PRESENTE

145) GAETA Giuseppe di Santo, nato a Termini Imerese il  
20.10.1935, ivi residente Via Vittorio Amedeo n.12.

Arrestato il 29.9.84; arr. dom. il 4.8.86; scarcerato  
l'8.1.88.

LIBERO - ASSENTE

146) GAGLIANO Luigi di Salvatore, nato a Catania il  
16.8.1911; ivi res. Via Sergio Forte n.26.

Arrestato il 28.2.84; lib. provv. 2.4.84.

LIBERO - CONTUMACE

~~959556~~

959556

147) GAMBINO Giacomo Giuseppe di Vincenzo, nato a Palermo il 21.5.1941 ed ivi residente in S. Minutilia n.13 Città Giardino.

Arrestato il 14.10.86; (M.C.323/84; O.C.237/84) agli arr. domiciliari dal 21.4.88; nuov. det. dal 27.1.90; arr. dom. dal 27.4.90.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

148) GAMBINO Giuseppe fu Salvatore, nato a Palermo il 29.6.1933. Dom. el. Via G. Amato Polero n.11 Palermo.

Detenuto dall'1.6.83; scarcerato il 16.1.90; in atto presso la Casa Circondariale di Spoleto per altro.

DET. PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

149) GAMBINO Gioacchino fu Giuseppe, nato a Desio il 23.12.1960; ivi residente in Via Garibaldi n.277.

Arrestato il 24.10.84; agli arr. dom. dal 2.8.85; lib. provv. il 29.4.86.

LIBERO - CONTUMACE

150) GARIFFO Carmelo Salvatore Antonio di Leoluca, nato a Corleone l'11.8.1958 domiciliato in via Aspromonte n.51 piano 11 int.52 Palermo; dom. el. c/o Avv. ti M. Clementi e D. Canzoneri.

Arrestato il 28.4.84; arr. dom. 8.6.87; scarcerato il 18.12.87.

LIBERO - PRESENTE

151) GELARDI Mario fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.6.1923;  
ivi res. (Dom.el.) Via della Resurrezione n.94.  
Arrestato il 8.2.1983; scarso. 11.6.1983. Riarrestato il  
29.9.84; agli arr. dom. dal 17.11.84; scarcerato il  
29.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

152) GERACI Antonino detto Nenè fu Gregorio, nato a Partinico  
il 2.1.1917, ivi residente (Dom.el.) in Via Pisa n.35.  
Arrestato il 29.9.84; arr. dom. l'11.6.86; scarcerato il  
17.12.88; nuovamente agli arr. dom. il 17.5.89;  
scarcerato il 27.2.90.

LIBERO - CONTUMACE

153) GIACALONE Filippo fu Giuseppe, nato a Palermo, il  
24.7.1926.  
Latitante (M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

154) GIULIANO Salvatore di Giuseppe, nato a San Vito dei  
Normanni il 29.3.1945. Residente in Palermo in Via  
Messina Marine n. 531 (Dom. el.).  
Arrestato il 4.1.84; scarcerato il 9.4.86.

LIBERO - ASSENTE

155) GIUSTOLISI Antonietta fu Giuseppe, nata a Catania il 28.5.1928; ivi residente Via Ferlito n.62 oppure in via San Francesco La Rena n.37/A - Villaggio Campo di Mare. Arrestata il 25.11.83; scarcerata il 14.8.85.

LIBERA - CONTUMACE

156) GRADO Gaetano fu Giovanni, nato a Palermo l'8.3.1943. Arrestato il 26.5.89 (M.C.44/84, M.C.323/84). In atto detenuto c/o Casa Circondariale di Vasto.

DETENUTO ASSENTE RINUNZIANTE-CONTUMACE

157) GRADO Giacomo fu Giovanni, nato a Palermo il 5.6.1952, ivi residente in Via I. Nievo n.14; elett. dom. presso l'Avv. Ernesto D'Angelo. Arrestato il 28.7.84; arr. dom. 4.11.85; lib. provv. 24.4.86.

LIBERO - CONTUMACE

158) GRADO Salvatore fu Giovanni, nato a Palermo il 2.1.1946. Arrestato il 26.5.89 (O.C.169/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.133/83, M.C.323/84) detenuto a Cagliari.

DETEN. PER ALTRO-ASSENTE-RINUNZIANTE CONTUMACE

159) GRADO Vincenzo fu Giovanni, nato a Palermo l'11.2.1941. Detenuto dal 7.8.82, (M.C.57/81; M.C.133/83; O.C.169/82; M.C.343/82, M.C.323/84), scarcerato l'1/8/89; sogg. obbligato a Besano (VA) Via XXIV Maggio n.12.

LIBERO - ASSENTE



160) GRAVIANO Benedetto fu Michele, nato a Palermo il  
15.7.1958, ivi dom. via Conte Federico n.60/G.  
Arrestato il 20.9.84; agli arr. domiciliari il  
4.11.1988; scarcerato il 21.2.89.

LIBERO - ASSENTE

161) GRAVIANO Filippo fu Michele, nato a Palermo il  
27.6.1961. D.D. in via Conte Federico n.60/G Palermo.  
Arrestato il 21.8.85; arr. dom. dal 6.10.88; scarcerato  
il 21.8.90.

LIBERO - ASSENTE

162) GRAVIANO Giuseppe fu Michele, nato a Palermo il  
30.9.1963.  
Latitante (M.C. 361/84).

LATITANTE - CONTUMACE

163) GRAZIANO Salvatore Giuseppe di Domenico, nato a Palermo  
il 20.3.1950, ivi residente in via Sferracavallo n.46  
c/o i genitori (Dom. el.).  
Detenuto dal 28.2.83; scarcerato il 17.7.86.

LIBERO - CONTUMACE

164) GRAZIOLI Sergio di Guido, nato a Roma il 2.1.1941 ivi  
elett. dom. in via Natale Del Grande n.12.. Arrestato  
il 16.1.86; scarcerato il 14.7.90.

LIBERO - ASSENTE

165) GRECO Francesco fu Giuseppe, nato a Palermo il 18.1.1921; ivi res. (Dom.el.) Via Siracusa n.14.  
Arrestato il 25.10.84; agli arr. dom. 2.2.85; scarco: 1'8.11.85.

LIBERO - PRESENTE

166) GRECO Giovanni fu Salvatore, nato a Palermo l'1.1.1956.  
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.162/84, M.C.323/84). ???

LATITANTE - CONTUMACE

167) GRECO Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954  
elett. dom. in Palermo Via Croce Verde n.461 presso la madre Castellana Rosaria Assunta.  
Arrestato l'8.3.83; arr. dom. 24.12.83; scarco. 24.7.84; riarrestato il 29.9.84; scarco. 3.9.85. Riarr. in regime di arr. domic. il 12.11.85; scarcerato il 21.1.88.

LIBERO - ASSENTE

168) GRECO Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 18.1.1958, ivi elett. dom. in Via Croceverde Giardini n.451.  
Arrestato il 9.7.86; arr. dom. dall'8.9.89 (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84).

ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE





169) GRECO Giuseppe Giovanni fu Nicola, nato a Palermo il 4.1.1952.

Latitante (M.C.274/81, O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, O.C.275/83, O.C.278/83, O.C.279/83, O.C.285/83, M.C.319/83, M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84, M.C.162/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.79/85, M.C.97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

170) GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922; res.(Dom.el) Via Buonarroti n.19 - Villabate (Palermo). Arrestato il 13.1.84; arr. dom. dal 26.7.84. Scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

171) GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 6.6.1938 Arrestato il 12.7.82; scarc. 31.5.83. Riarrestato il 12.4.84 (M.C.237/83, O.C.90/84, M.C.164/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.237/84, M.C.97/85), in atto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

172) GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 12.5.1924. Arrestato il 20.2.86; (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.319/83, M.C.373/83, M.C.372/83, M.C.111/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.79/85); Detenuto a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

173) GRECO Nicolò di Vincenzo, nato a Palermo il 2.1.1950.  
Latitante (M.C.361/84).

LATITANTE - CONTUMACE

174) GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.  
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83,  
M.C.319/83, M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84,  
M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.79/85).

LATITANTE - CONTUMACE

175) GUTTADAURO Giuseppe fu Francesco, nato a bagheria il  
18.8.1946.

Arrestato il 13.1.84; arr. dom. dal 9.7.84 in Aspra -  
Via Fiume d'Italia n.5 (Dom. el.) oppure Via dei Cosmi  
n. 15 Palermo. Scarcerato l'8.11.85.


LIBERO - PRESENTE

176) IERNA Michele di Salvatore, nato a Catania il 2.5.1949,  
(Dom. el.) Via Scaldara Cortile Todaro n.7 Catania.  
Arrestato il 25.11.83; scarc. 13.8.85.

LIBERO - CONTUMACE

177) IERNA Salvatore di Michele, nato a Catania il 18.6.1929  
ivi res. in Via Ferlito n.10. (Dom. el.) in Via S.  
Giuseppe La Rena n.37/A Catania.  
Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 6.9.88.

LIBERO - CONTUMACE



178) IGNOTO Francesco di Sebastiano, nato a Palermo  
l'1.1.1949; ivi res. (Dom. eletti) Via Serradifalco 32  
oppure c/o i genitori Corso del Mille Croceverde-  
Giardini n.1461.  
Arrestato il 24.10.84; arresti domiciliari 19.7.85;  
scarc. l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

179) INCHIAPPA Giovan Battista di Rosario, nato ad Altofonte  
il 20.2.1951, ivi res.te (Dom. el.) Viale E n.2.  
Detenuto dal 28.1.1982; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - PRESENTE

180) INGRASSIA Ignazio di Andrea, nato a Monreale il  
18.11.1950.  
Latitante. (M.C.361/84).

LATITANTE - CONTUMACE

181) INSINNA Loreto fu Vincenzo, nato a Vallelunga Pratameno  
il 5.8.1942 ivi residente in Via 4 Novembre n.3.  
Arrestato il 5.4.84; lib. provv. il 24.4.84.

LIBERO - CONTUMACE

182) LABRUZZO Mario fu Carmelo, nato a Palermo il 25.8.1928;  
ivi residente (Dom. el.) Via Oreto Nuova 391.  
Arrestato l'1.6.83; arr. dom. 3.7.84; scarcerato  
l'8.11.85.

LIBERO - PRESENTE

~~959564~~

183) LA MANTIA Gaspare fu Matteo, nato a Palermo il 23.7.1922; ivi res. (Dom. el.) Vicolo Castelliaccio 2. Arrestato in regime di arr. dom. il 25.10.84; scarcerato l'11.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

184) LA MANTIA Matteo di Gaspare, nato a Palermo il 22.7.1947; ivi res. (Dom. el.) Largo Giuliana n.2. Arrestato il 25.10.84; arresti domiciliari 26.4.85; scarcerato l'11.11.85.

LIBERO - ASSENTE

185) LA MANTIA Salvatore di Benedetto, nato a Palermo il 5.6.1932, ivi residente in Via Conte Federico n.212. Arrestato il 25.10.84; scarc. il 29.11.85.

LIBERO - PRESENTE

186) LA MOLINARA Guerino di Giuseppe, nato a Giulianova (TE) il 24.9.1934; ivi res. Via Trieste 120. Arrestato il 13.7.83; scarc. 20.7.85; riarrestato il 9.11.85; (M.C.315/85); in atto detenuto a Spoleto.

DETENUTO ASSENTE RINUNZIANTE

187) LA ROSA Angelo fu Filippo nato a Palermo il 18.6.1938; residente Via Frosinone 10 - Cisterna di Latina. Arrestato il 25.2.85; arresti dom.ri 3.5.85; scarcerato il 16.12.87,

LIBERO - ASSENTE

188) LA ROSA Antonino di Vincenzo, nato a Palermo il  
22.5.1957 ed ivi residente in Via Ciaculli n.251.  
Arrestato il 18.1.83; scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - PRESENTE

189) LA ROSA Giovannifu Emanuele, nato a Palermo il  
30.9.1937.  
Arrestato il 24.12.83; lib. provv. 11.2.84; riarrestato  
il 2.3.85; (M.C.76/85); arr. dom. 24.10.88; scarcerato  
il 2.3.90.  
Dom. el. Via Gibilrossa n.7/B Palermo.

LIBERO - ASSENTE

190) LAURICELLA Calogero di Antonino, nato a Cinisi il  
10.3.1943.  
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84, M.C.1268/83 R.G. P.M.  
del 12.7.84).

LATITANTE - CONTUMACE

191) LA VARDERA Pietro fu Pietro, nato a Palermo il  
15.10.1933.  
Detenuto dall'11.3.85; (M.C.76/85); scarcerato il  
14.3.90; dom. el. Via S. 35 n.50 Palermo; detenuto per  
altro presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

192) LEGGIO Francesco Paolo di Francesco, nato a Corleone il 28.8.1938 residente in Via S. Salvatore n.2091 - Villa Fontana Medicina (Bologna).

Arrestato il 3.3.86; arresti domiciliari l'8.5.86; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

193) LEGGIO Giuseppe di Francesco, nato a Corleone il 3.1.1935. Res.te in Via S. Salvatore n.2091 - Villa Fontana in Medicina (Bologna) in atto a Casteldaccia Via Costantino n.2.

Arrestato il 31.12.84; (M.C.361/84) agli arresti domiciliari dal 10.11.87. In libertà il 9.3.89.

IRREPERIBILE.

LIBERO - ASSENTE

194) LEGGIO Leoluca di Francesco, nato a Corleone il 15.2.1928. Res.te Via S. Salvatore n.2091 - Villa Fontana - Medicina (Bologna).


Arrestato il 19.6.85; arr. dom. l'8.6.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

195) LEGGIO Luciano fu Francesco Paolo, nato a Corleone il 6.1.1925.

Detenuto dal 9.10.84; scarcerato il 16.12.1987; detenuto per altro a Nuoro.

DET. PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE





196) LEGGIO Salvatore di Francesco, nato a Corleone il 16.2.1932; res.te Via S. Salvatore n.2091 - Villa Fontana - Medicina (Bologna).  
Arrestato il 25.10.84; arr. dom. l'8.6.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

197) LICCIARDELLO Giuseppe di Giuseppe, nato a Catania il 1.7.1929; res. in Via Chiuzza n.13 Viagrande (CT).  
Arrestato il 24.7.82; scarc. 22.9.83.

LIBERO - ASSENTE

198) LIPARI Giovanni fu Giuseppe, nato a Palermo il 23.11.1928 ivi res.te Via Molara n.158.  
Arrestato il 29.9.84; arr. osped. 15.5.87, nuovamente detenuto dal 4.7.87; M.C.323/84) agli arresti ospedalieri dal 4.11.87; nuovamente detenuto dal 4.8.88; arr. osp. dal 14.12.88; agli arresti domiciliari dall'1.4.89.

ARRESTI DOMICILIARI - CONTUMACE - PRESENTE

199) LIPARI Giuseppe di Arturo, nato a Campofiorito il 14.4.1935 residente in Palermo Via Aquileia n.5. (Dom. el.) c/o studio Avv. S. Riela.  
Arrestato il 27.11.83; scarcerato il 19.11.85.

LIBERO - PRESENTE

959568

200) LO CASCIO Gaspare di Giovanni, nato a Palermo il 12.11.1963, ivi residente in Via Belmonte Chiavelli n. 244.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari dal 10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

201) LO CASCIO Gaspare fu Giuseppe, nato a Palermo il 11.9.1942.

Arrestato il 7.6.87; (M.C.237/83; M.C.323/84); detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

202) LO CASCIO Giovanni fu Giuseppe, nato a Palermo il 25.8.1926; ivi res. Via del Segugio 10.

Arrestato il 12.7.82; arresti domiciliari 10.7.84; scarcerato il 16.12.87.

LIBERO - PRESENTE

203) LO CASCIO Giuseppe di Giovanni, nato a Palermo il 21.5.1960, ivi res. Via Belmonte Chiavelli n.16.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari dal 10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

204) LO CASCIO Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 4.8.1961, ivi res. Via del Segugio n.10 c/o i genitori. Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari dal 10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

205) LO IACONO Andrea fu Francesco, nato a Palermo il 7.7.1917; ivi res. (Dom. el.) Via Giorgio Arcoleo 12 c/o Barone Rosa. Arrestato il 29.9.84; arresti domiciliari 30.11.84; lib. provv. il 26.6.86.

LIBERO - PRESENTE

206) LO IACONO Antonino di Andrea, nato a Palermo il 14.10.1947. Arrestato il 7.3.85; (M.C.361/84) in atto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

207) LO IACONO Giovanni di Francesco, nato a Palermo il 26.7.1924, ivi res. Via Villa Sperlinga n.3 - Palazzo CEA. Arrestato il 29.9.84; arr. dom. il 26.6.86; scarcerato il 18.1.88.

LIBERO - PRESENTE

208) LO IACONO Pietro di Francesco, nato a Palermo il  
19.8.1927.  
Detenuto dal 28.7.82; (O.C.170/82; M.C.343/82;  
M.C.237/83; M.C.372/83; M.C.373/83; M.C.111/84;  
M.C.323/84); in atto presso la casa Circondariale  
di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

209) LOMBARDO Giovanni fu Rosario, nato a Palermo il  
6.8.1938, res. Via Peschiera n.15 NERVIANO (MI).  
Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari dal  
10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.


LIBERO - ASSENTE

210) LOMBARDO Sebastiano fu Salvatore, nato a Palermo il  
12.2.1937, ivi res.te Corso dei Mille n.1060.  
Arrestato il 29.9.84; agli arresti domiciliari dal  
10.11.87; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - ASSENTE

211) LO MEO Costantino fu Rosolino, nato a Palermo il  
28.10.1937, ivi res.te Via E. L'Emiro n.11.  
Arrestato il 29.8.84; arr. dom. 1'8.5.86; in libertà dal  
4.10.88.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

212) LO PRESTI Salvatore fu Tommaso, nato a Palermo il 3.5.1943, ivi res. (Dom. el.) Via Ferdinando Firmaturi n.2/A (dom. el.).

Arrestato il 17.10.84; arr. dom. il 25.3.87; scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - PRESENTE

213) LO VERDE Giovanni fu Benedetto, nato a Palermo il 10.8.1939.

Arrestato il 18.4.83; scarc. 24.9.84; riarrestato il 29.9.1984; (M.C.323/84) scarcerato l'8.6.90; dom. el. Via G. Pagano 40 Palermo.

LIBERO - PRESENTE

214) LUCCHESI Antonino di Giovanni, nato a Palermo il 5.10.1950 ivi residente in Via Alcide De Gasperi n.189.

Arrestato il 26.4.84; lib. provv. 29.5.84; riarrestato il 19.6.87; agli arr. dom. il 3.2.89; in libertà dall'11.5.90.

LIBERO - PRESENTE

215) LUCCHESI Giuseppe di Giovanni, nato a Palermo il 2.9.1958.

Arrestato l'1.4.90 (M.C.237/83; M.C.323/84) in atto c/o la casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - CONTUMACE - PRESENTE

216) LUPO Faro Maria di Vincenzo, nato a Cinisi il 14.8.1957  
ivi residente in Via Imbriani 142.  
Arrestato in Svizzera 7.9.84; estradato in Italia  
7.9.84, per i soli reati di cui ai capi 13 e 22  
dell'O.R.G. (M.C.164/84; M.C.323/84); agli arresti  
ospedalieri dal 23.8.89; arresti domiciliari dal  
14.7.90.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

217) LUPO Giuseppe di Vincenzo, nato a Palermo il 22.9.1943;  
ivi res. Via L. Palomas n.10 (Dom. el.).  
Arrestato il 12.7.82; lib. provv. 5.6.84; sogg. obbl. in  
Via Fiume n.8 Cadeo.

LIBERO - CONTUMACE

218) MADONIA Francesco fu Antonino, nato a Palermo il  
31.3.1924.  
Detenuto dall'1.7.81; scarco. il 13.11.82; riarrestato il  
6.5.87; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85);  
arr. ospedalieri dal 16.02.89; nuov. detenuto dal  
26.5.89; agli arresti ospedalieri dal 31.7.89 in atto  
detenuto per altro reparto detenuti Ospedale Civico  
Palermo.

ARRESTI OSPED. DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE



219) MADONIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 25.4.1954.

Detenuto dall'1.7.81; scarcerato 17.3.83; riarrestato il 6.5.87; (M.C.163/83; M.C.280/84; M.C.323/84) in atto detenuto a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

220) MADONIA Salvatore Mario di Francesco, nato a Palermo il 16.8.1956.

Detenuto dal 22.4.82; scarc. il 17.3.83; nuovamente detenuto dal 6.10.84; scarcerato il 24.12.87; latitante (M.C.29/85 C. ASS.).

LATITANTE - CONTUMACE

221) MAGLIOZZO Tommaso fu Francesco, nato a Palermo l'1.5.1933. Dom. el. Via Olmo n.44/B Martellago Venezia. Arrestato il 29.9.84; agli arresti domiciliari dal 10.11.87. Scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

222) MAGLIOZZO Vittorio di Francesco, nato a Palermo il 2.7.1939 ivi residente in Corso Calatafimi 631.

Arrestato il 23.10.1985; (M.C.323/84); arresti osp. dall'8.2.88; arr. dom. 4.11.88; scarcerato il 23.10.90.

LIBERO - PRESENTE

223) MANGANO Vittorio di Salvatore, nato a Palermo il 18.8.1940, ivi residente in Via Petralia Sottana n.23. Detenuto dal 30.9.1984 (M.C.323/84); arresti osp. dal 22.1.88; arresti dom. dal 5.1.89; nuov. det. dal 27.1.90; arr. dom. dal 27.4.90; in liberta' con obblighi dal 18.6.90.

LIBERO - PRESENTE

224) MANGIONE Antonino di Santi, nato a Palermo il 18.12.1955, ivi residente in Via G. Cirrincione n.61. Arrestato il 28.5.84; arr. dom. dal 21.10.88, scarcerato il 16.12.88.

LIBERO - PRESENTE

225) MANISCALCO Salvatore fu Francesco Paolo, nato a Palermo il 13.12.41. Latitante (O.C.285/83, O.C.288/83, M.C.33/84, M.C.71/84; M.C.76/84, M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

226) MANNINO Angelo di Paolo, nato a Palermo il 22.5.1945, ivi residente in Via E. Tricomi n.6/b. Arrestato l'1.6.83; arr. dom. dal 20.5.86; (M.C.237/83; M.C.323/84); scarcerato il 23.3.89.

LIBERO - ASSENTE

227) MARCHESE Antonino di Vincenzo, nato a Palermo  
l'11.3.1957.

Arrestato il 13.8.83; (O.C.170/82; M.C.343/82;  
M.C.237/83; O.C.279/83; M.C.71/84; M.C.175/84;  
M.C.42/85; M.C.323/84; M.C.163/84) in atto presso la  
Casa Circondariale di Trapani.

DETENUTO - PRESENTE

228) MARCHESE Filippo di Gregorio, nato a Palermo  
l'11.9.1938.

Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83,  
M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84, O.C.273-274-275-277-  
278-279 -280 -281-282-283-284-285-289-290/83, M.C.33/84,  
M.C.278/84, M.C.274/81, M.C.162/84, O.C.26/82,  
M.C.77/82, M.C.319/83, M.C.323/84, M.C.418/84,  
M.C.58/85, M.C.42/85, M.C.97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

229) MARCHESE Giuseppe di Vincenzo, nato a Palermo il  
12.12.1963.

Detenuto dal 28.1.82; scarcerato il 4.3.89, in atto  
detenuto per altro c/o Casa Circondariale di Trapani.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

230) MARCHESE Mario di Domenico, nato a Monreale l'01.01.39.

Arrestato il 29.4.89 (M.C.361/84) in atto detenuto c/o  
Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

231) MARCHESE Rosario di Salvatore, nato a Palermo il  
4.3.1945.

Arrestato il 24.10.84; arresti dom. 28.10.85- Via V.53  
(gia' Via Valenza) n.13 Palermo; scarcerato il 29.12.87.

LIBERO - ASSENTE

232) MARCHESE Salvino di Salvatore, nato a Palermo il  
18.3.52; ivi residente in Via V.53 n.13.

Arrestato il 24.10.84; arresti dom. 28.10.85; scarcerato  
il 29.12.87.

LIBERO - ASSENTE

233) MARCHESE Santo di Domenico, nato a Monreale il 20.8.40,  
ivi residente in Via Valle del Fico n.41 Villaciambra  
Monreale.

LIBERO - ASSENTE

234) MARCHESE Vincenzo di Gregorio, nato a Palermo il 11.1.25,  
ivi residente in Via Galletti n.247.


Arrestato il 10.12.85; arr. dom. 22.5.86; scarcerato il  
16.12.87.

LIBERO - CONTUMACE

235) MARCHESE Francesco fu Michele, nato a Palermo il 18.6.40.

Arrestato il 28.2.85; scarcerato il 17.12.88, latitante  
(M.C. 52/88 del 13.4.89).

LATITANTE - ASSENTE



236) MARINO MANNOIA Francesco di Rosario, nato a Palermo il 5.3.51. Detenuto dal 22.1.85; (M.C.323/84); arresti domiciliari dal 19.3.90 El.Dom. c/o Dirigente Nucleo Centrale Anticrimine di Roma- Direzione Centrale Polizia Criminale Via dell'Arte n.91 Roma.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE RINUNZIANTE

237) MARSALONE Rocco di Giuseppe, nato a Palermo il 6.10.50, ivi residente in Via Villagrazia n.59.  
Arrestato l'11.3.86; arresti dom. dal 6.6.89; scarcerato il 16.12.89.

LIBERO - PRESENTE

238) MARSALONE Salvatore Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 1.1.53, ivi El.Dom. in Via Villagrazia n.59/4.  
Arrestato il 17.2.84; scarcerato l'11.9.84; nuov. det. dal 25.10.84; arresti dom. dal 9.8.89; scarcerato l'1.6.90.

LIBERO - PRESENTE

239) MARTELLO Biagio di Giuseppe, nato a Palermo il 14.8.38. Detenuto dal 6.10.84; scarcerato il 14.1.88; dom. el. c/o Pensione Giulia Ustica.

LIBERO - CONTUMACE

240) MARTELLO Mario di Giuseppe, nato a Palermo il 12.2.46,  
ivi residente Via Delle Canarie n.16.  
Arrestato il 29.9.84; Arr.dom. dal 25.5.86.  
Scarcerato il 14.1.88.

LIBERO - ASSENTE

241) MARTELLO Ugo di Giuseppe, nato a Ustica il 24.2.40 el.  
dom. in Via delle Canarie n.16 Palermo oppure in Via  
Nino Bixio n.37 Milano.  
Detenuto dal 6.10.82; scarcerato il 25.3.87.

LIBERO - ASSENTE

242) MASSA Giuseppe di Gerarda, nato a Battipaglia il 5.3.51,  
Arrestato il 13.7.83; lib. provv. 27.9.83.  
Domicilio eletto in Roma - Via Palestro n.87; detenuto  
per altro a Sala Consilina.

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNZIANTE

243) MATRANGA Giovanni di Demetrio, nato a Piana Degli  
Albanesi il 23.9.45, residente Via Comacchio n.3 Milano  
(Dom.El.). Arrestato il 23.10.82; arresti dom. 5.3.85;  
scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

244) MATRANGA Giovanni fu Saverio, nato a Piana Degli  
Albanesi l'1.2.53, el. dom. Via Volontari del Sangue 46  
Palermo. Arrestato il 24.10.83; scarcerato il 12.12.88.

LIBERO - ASSENTE

245) MAUGERI Nicolo' di Giovanni, nato a Catania il 5.11.45,  
Arrestato il 27.5.83; scarcerato il 19.11.88. Dom.El.  
Via Federico del Pino n.12 CT.

LIBERO - ASSENTE

246) MELI Giacomo fu Marco, nato a Palermo il 30.4.57, ivi  
residente in Via del Bassotto n.1 scala D, piano 1°  
Palermo.  
Arrestato il 9.1.82; lib. provv. 25.1.82.

LIBERO - CONTUMACE

247) MESSINA Eduardo fu Girolamo, nato a Palermo il 15.3.20,  
ivi residente Via Falsomiele n.83/A.  
Arrestato il 25.10.84; arr. dom. 10.1.85; scarcerato il  
16.12.87.

LIBERO - CONTUMACE

248) MESSINA Pietro di Salvatore, nato a Palermo il 27.4.50,  
residente Via Boccaccio n.11 - S. Colombano al Lambro -  
Milano.  
Arrestato il 20.8.84; lib. provv. 19.9.84; detenuto per  
altro Casa Reclusione di Opera (MI)

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

249) MIGLIARA Carmela di Salvatore, nata a Joppolo Giancaxio  
il 9.3.44; residente a Caltanissetta in Via Don Minzoni  
n.168.

LIBERO - CONTUMACE

250) MILANO Nicolo' di Nunzio, nato a Palermo il 25.11.27,  
ivi residente in Via F. Lucchini n.10 (Dom.El.).  
Arrestato l'8.11.84; arr. dom. 25.3.86. (M.C.323/84);  
nuov. detenuto dal 27.1.90; arresti dom. dall'11.4.90.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

251) MILANO Nunzio di Nicolo', nato a Palermo il 26.8.49, ivi  
residente in Via Pietro D'Asaro n.3.  
Arrestato il 29.9.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - PRESENTE

252) MILANO Salvatore di Nicolo', nato a Palermo il 13.11.53,  
ivi elet. dom. in Via F. Latteri n.6.  
Arrestato il 29.9.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - ASSENTE

253) MINARDO Giovanni di Ignazio, nato a Palermo il 19.4.56,  
ivi residente in Corso dei Mille n.893 (Dom.El.).  
Detenuto dal 3.3.84; scarcerato il 10.4.86.

LIBERO - PRESENTE

254) MINEO Settimo di Giovanni, nato a Palermo il 28.11.38,  
ivi residente in Via Giovanni Di Cristina n.6 c/o studio  
Avv. C. Cordaro (Dom.El.).  
Arrestato il 29.9.84; scarcerato il 9.4.86.

LIBERO - PRESENTE



255) MISTRETTA Filippo di Francesco, nato a Palermo il 30.6.44, dom.to in Via delle Cliniche n.15 elett. dom. c/o Avv.ti S. Gallina Montana e G. Zarcone. Arrestato il 25.10.84; Arr. osp. 8.8.86; arr. dom. 9.9.86; in liberta' dal 2.12.89.

LIBERO - PRESENTE

256) MISTRETTA Rosario di Francesco, nato a Palermo il 23.10.47, ivi res.te C.so Tukory n.8 (Dom.21.). Arrestato il 13.4.84; arr. dom. 27.6.87; in liberta' dal 5.4.88.

LIBERO - PRESENTE

257) MONDINO Michele fu Giovanni, nato a Palermo l'1.1.44. Detenuto dall'8.10.84; scarcerato il 16.12.87; detenuto per altro a Favignana.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

258) MONTALTO Giuseppe di Salvatore, nato a Villabate l'11.1.59. Latitante (M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

259) MONTALTO Salvatore di Francesco, nato a Villabate il 3.4.36. Arrestato il 7.11.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.58/85) dal 26.1.89 agli arr. osp.; ospedale civico di Palermo rep. Medicina Generale.

ARRESTI OSPEDALIERI - ASSENTE RINUNZIANTE

260) MOTISI Ignazio di Giuseppe, nato a Palermo il 1.1.34 ed  
ivi residente in Via Delle Azzorre n.4.

LIBERO - ASSENTE

261) MURABITO Concetto di Isidoro, nato a Catania il 14.9.55;  
residente in Via Vittorio M. Butera n.5 Roma.  
Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 4.12.84.

LIBERO - ASSENTE

262) MUTOLO Gaspare di Vito, nato a Palermo il 5.2.40 ,  
dom.co in Via Torre Marina n.32 Gavorrano (GR)  
Arrestato il 18.6.82; scarcerato il 6.9.88.

LIBERO - CONTUMACE

263) MUTOLO Giovanni di Vito, nato a Palermo il 17.3.48 ivi  
residente in Viale della Resurrezione n.39 c/o Arduino  
Marcello.  
Arrestato il 13.7.83; arr. dom. 16.5.84; riarr. il  
25.3.87; arr. dom. 30.3.87. (M.C.326/83, M.C.323/84).

ARRESTI DOMICILIARI CONTUMACE

264) NANGANO Giuseppe di Michelangelo, nato a Palermo il  
4.11.35, ivi residente in Via E. Ravenna n.54 (Dom.El.).  
Arrestato il 12.7.82; scarcerato il 28.4.84; riarr. il  
25.10.84; arr. dom. il 14.5.86; scarcerato il 27.5.86.

LIBERO - PRESENTE

265) NANIA Filippo di Francesco, nato a Partinico il 2.6.28, ivi domiciliato in Via Libertà n.26 (Dom.El.).  
Arrestato il 9.4.84; scarcerato il 29.4.86.

LIBERO - ASSENTE

266) NAPOLI Stefano fu Giuseppe, nato a Palermo il 30.3.33, ivi residente Via Salvatore Cappello n.26.  
Arrestato il 10.2.83; lib. provv. 23.5.83; riarrest. l'1.3.84; lib. provv. il 18.7.84.

LIBERO - ASSENTE

267) Vincenzo fu Vincenzo, nato a Palermo il 7.12.04, ivi residente Via Pescia n.28. Arrestato il 29.9.84 ed in pari data agli arr. domic.; scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

268) OLIVERI Giovanni fu Domenico, nato a Villafrati il 21.3.45, dom.to in Via Giaraf nn.191-193 Palermo.  
Arrestato il 24.10.85; agli arr. osp. dall'1.2.89; agli arr. dom. dal 23.3.89; in liberta' dal 14.7.90.

LIBERO - PRESENTE

269) PACE Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 24.12.31, ivi residente in Via Ciaculli n.407/A c/o il suocero La Rosa Giuseppe.  
Arrestato il 2.3.85; arr. dom. l'11.12.85; scarcerato il 2.5.89 (M.C.76/85).

LIBERO - PRESENTE

270) PACE Stefano di Francesco, nato a Palermo il 16.7.37,  
ivi residente in Fondo Pecoraro n.24.  
Arrestato il 12.7.82; scarcerato il 24.12.82; riarrest.  
il 29.9.84; scarcerato il 28.12.87.

LIBERO - PRESENTE

271) PACE Vincenzo Rogolino di Francesco, nato a Palermo il  
15.7.35, ivi residente in Via Falsomiele n.84.  
Arrestato il 12.7.82; scarcerato il 24.12.82; riarrest.  
il 29.9.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - ASSENTE

272) PALAZZOLO Paolo di Francesco Paolo, nato a Cinisi il  
29.11.37.  
Latitante (M.C.253/83).


LATITANTE - CONTUMACE

273) PALAZZOLO Saverio fu Francesco Paolo, nato a Cinisi il  
27.1.48, residente in Via Dante Alighieri n.5 Torretta.  
Arrestato il 27.11.83; arr. dom. 18.5.84; scarcerato  
l'1.4.85.

LIBERO - CONTUMACE

274) PALMOS Fotios di Epaminondas, nato a Soartohori Lefkada  
(Grecia) il 22.9.43.  
Latitante (M.C.389/83).

LATITANTE - CONTUMACE



- 4959585

~~SECRET~~

275) PATRICOLA Stefano fu Francesco, nato a Palermo il  
18.1.54.

Latitante (M.C.237/83; M.C.273/83, M.C.323/84).

LATITANTE - CONTUMACE

276) PEDONE Michelangelo fu Salvatore, nato a Palermo il  
20.2.44. Detenuto dal 28.2.83, scarcerato il 18.12.87;  
Dom. El. Via Fattori n.14 Palermo.

LIBERO - ASSENTE

277) PERINA Giovanni fu Alvise, nato a Castel d'Azzano (VE)  
1.1.7.45.

Arrestato il 28.5.84; scarcerato il 18.12.87; detenuto  
per altro presso la Casa Circondariale di Pescara.

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

278) PILO Giovanni di Giuseppe, nato a Palermo l'11.3.37, ivi  
residente Viale Italia n.35.

Arrestato il 29.9.84; arr. osp. 7.8.86; arr. dom.  
24.9.86; scarcerato il 31.12.87.

LIBERO - CONTUMACE

279) PIPITONE Angelo Antonino di Antonino, nato a Carini il  
30.8.43 ivi dom.to in c.da Dominici.

Arrestato l'11.4.87; (O.C.253/83; M.C.323/84); arr. osp.  
dal 10.3.89; arr. dom. dal 10.8.90.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

280) PIPITONE G. Battista di Antonino, nato a Carini il 24.7.49, ivi residente in Via del Cinghiale n.2.  
Arrestato il 27.4.84; arr. dom. l'8.6.87; scarcerato il 18.12.87.

LIBERO - ASSENTE

281) PIPITONE Vincenzo di Antonino, nato a Torretta il 5.2.56 residente in Carini Contrada Giunmarro S.S. 113 km.28,500.  
Arrestato il 17.6.84; arr. dom. l'8.6.87; scarcerato il 18.12.87.


LIBERO - ASSENTE

282) PRESTIFILIPPO Giovanni fu Francesco, nato a Palermo il 28.5.21, ivi residente in Via Croce Verde Giardini n.447.  
Arrestato il 2.2.86; arr. dom. 16.3.87; (M.C.323/84; M.C.361/84; M.C.79/85).

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

283) PRESTIFILIPPO Giovanni fu Girolamo, nato a Palermo il 29.3.1927. Arrestato il 18.3.86; scarcerato il 16.12.87, Dom.El. Piazzetta Cinà n.1 Pa.

LIBERO - ASSENTE



284) PRESTIFILIPPO Girolamo di Giovanni, nato a Palermo il 4.5.59, ivi residente P.tta Cina' n.1 in fondo alla Via Giardina a Croce Verde (dom.el.).

Arrestato il 25.10.84; scarcerato il 5.4.85; riarrest. il 9.11.85; arr. dom. il 29.8.87; scarcerato il 16.12.87.

LIBERO - PRESENTE

285) PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco di Giovanni, nato a Palermo il 9.12.1956. Arrestato il 2.2.86; scarcerato 9.10.90 Via Croce Verde Ciaculli 447 Palermo (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84 e M.C.79/85).

LIBERO - ASSENTE

286) PRESTIFILIPPO Nicola di Francesco, nato a Palermo l'8.4.50.

Arrestato il 18.1.84; liber. provv. 10.2.84; arrest. il 18.6.89 (M.C.361/84); dal 25.7.90 arr. dom. Corso dei Mille n.1507 (Croceverde).

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

287) PRESTIFILIPPO Salvatore fu Francesco, nato a Palermo l'8.4.33.

Arrestato il 18.6.89 (M.C.361/84) in atto detenuto a Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

288) PROCIDA Salvatore di Giorlando, nato a Palermo il 7.3.45.  
Arrestato il 7.2.84; (M.C.32/84; M.C. 323/84); arr. dom.  
dal 24.2.90 in Via Del Pascolo n.50 Nichelino (TO).

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

289) PROFETA Salvatore fu Vincenzo, nato a Palermo il 4.9.45,  
residente in Via Guadagna Vicolo Buonafede n.6-PA.  
Scarcerato il 18.12.87.

LIBERO - ASSENTE

290) PROVENZANO Bernardo fu Angelo, nato a Corleone il  
31.1.33.

Latitante (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83;  
O.C.253/83; M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85;  
M.C.97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

291) PROVENZANO Salvatore fu Angelo, nato a Corleone il  
16.3.1941. Arrestato il 25.12.83; scarcerato il  
30.12.87; Dom.El. Cortile Colletti n.2 Corleone.

LIBERO - ASSENTE

292) PULLARA' Giovan Battista fu Santo, nato a S. Giuseppe  
Jato il 21.7.43.

Detenuto dal 28.7.82 (O.C.170/82; M.C.343/82;  
M.C.273/83; O.C.286/83; M.C.323/84) in atto presso la  
Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE



293) PULLARA' Ignazio di Santo, nato a S: Giuseppe Jato il  
13.4.1946.

Latitante (M.C.274/81; O.C.170/82; M.C.343/82;  
M.C.237/83; M.C.162/84, M.C.323/84; M.C.418/84;  
M.C.58/85).

DETENUTO - CONTUMACE - PRESENTE

294) RACCUGLIA Cosmo di Pietro, nato a Palermo l'8.5.1928  
residente in Ficarazzi Via Europa n. 9.

Arrestato il 4.1.84; arr. osped. 10.9.86; (O.C. 284/83;  
O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.71/84; M.C. 278/84; M.C.  
323/84); arrest. domic. 30.3.1990.

DECEDUTO il 29.9.1990

295) RANCADORE Giuseppe di Domenico, nato a Trabia  
l'11.9.1925, ivi residente Contrada Salina di S.  
Onofrio.

Arrestato il 28.5.85; Arr.Dom. 29.11.85; Scarcerato il  
16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

296) RANDAZZO Giuseppe fu Vincenzo, nato a Carini il  
19.11.1930; dom. el. in Via Don Luigi Sturzo s. n.  
Carini.

Arrestato il 20.8.81; lib.provv. 5.11.81; riarr. il  
27.11.83; arr. dom. 4.4.84; scarcerato il 28.3.85.

LIBERO - CONTUMACE

297) RANDAZZO Salvatore fu Salvatore, nato a Palermo il  
13.4.1930, ivi residente Via Amm. Rizzo n.59.  
Arrestato il 29.8.84; arr. dom. il 6.5.86; in liberta'  
dal 5.10.88.

LIBERO - ASSENTE

298) RANDAZZO Vincenzo Vito di Antonino, nato a Cinisi  
l'8.3.1939 - Via Salvo Giuliano n.4. Milano.

LIBERO - CONTUMACE

299) RAPISARDA Giovanni fu Alfio, nato a Catania il 22.1.1940.  
Arrestato il 10.11.83; ( O.C. 1135/83; O.C. 1169/83),  
dal 15.4.89 agli arresti dom. via Valle Allegra n.40  
Gravina di Catania.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE


300) RICCOBONO Rosario fu Lorenzo, nato a Palermo il  
10.2.1929.  
Latitante ( O.C. 170/82; M.C. 343/82, M.C. 237/83, O.C.  
40/83, M.C. 319/83, M.C. 323/84, M.C. 418/84, M.C.  
58/85).

LATITANTE - CONTUMACE

301) RIELA Saverio fu Salvatore, nato a Catania il 23.5.1913;  
ivi residente via Policastro 53/A.  
Arrestato l'1.12.83; arr. dom. il 20.9.84, scarcer.  
l'11.2.85.

LIBERO - CONTUMACE

*Handwritten signature and initials*



302) RIINA Giacomo fu Salvatore, nato a Corleone il 10.11.1908 residente in Budrio (Bo) via Bondioli n. 5. Arrestato il 25.10.84; arr. dom. 12.12.85; scarcerato il 15.1.88.

LIBERO - ASSENTE

303) RIINA Salvatore fu Giovanni, nato a Corleone il 16.11.1930. Latitante (O.C. 170/82, M.C. 343/82, M.C. 237/ 83; M.C. 319/83, M.C.323/84, M.C. 418/84, M.C. 58/85, M.C. 97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

304) RIZZA Salvatore di Angelo, nato a Caltanissetta il 4.9.1932; ivi residente in Via Chiarosi 12. Arrestato il 28.2.84; lib. provv. 19.4.84.

LIBERO - CONTUMACE

305) RIZZUTO Salvatore di Salvatore, nato a Montelepre il 18.9.1936, res.te in Palermo via Liberta' 108 (dom.el.). Arrestato il 9.10.84; scarcerato il 9.4.86. Latitante.

LATITANTE -ASSENTE

306) ROMANO Pietro di Luigi, nato a Palermo il 12.11.1919; ivi residene via Fichidindia n. 53. Arrestato il 24.10.84; agli arresti domiciliari 10.1.85; scarcerato l'8.11.85.

LIBERO -CONTUMACE

307) ROTOLO Antonino di Giuseppe, nato a Palermo il 3.1.1946.  
Arrestato il 29.3.85; (M.C. 323/84); arr. dom. dal  
23.11.88 - Viale Michelangelo n.450 - Via Ur 1 n. 7  
Palermo; 1.9.89 arr. osped.; dal 10.7.90 arresti  
domiciliari.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

308) ROTOLO Salvatore di Damiano, nato a Palermo l'8.10.1956.  
Arrestato il 3.4.83; (M.C. 237/83; M.C. 372/83; O.C.  
274/83; O.C. 279/83; O.C. 281/83; O.C. 282/83; O.C.  
283/83; O.C. 284/83; O.C. 285/83; O.C. 273/83; O.C.  
289/83; M.C. 71/84; M. C. 323/84; M.C. 23/85; M.C.  
58/85; M.C. 69/85) in atto presso la casa Circondariale  
di Palermo.


DETENUTO -PRESENTE

309) SALAMONE Antonio fu Francesco, nato a S. Giuseppe Jato  
il 12.2.1918.  
Detenuto dal 5.10.84; (M.C. 323/84) arr. dom. dal  
23.12.88; dd. Via Raffaello Sanzio n. 9 Pa.  
Revoca arresti dom. il 30.1.89. - Latitante.

LATITANTE - CONTUMACE

310) SALERNO Luigi di Giuseppe, nato a Palermo il 7.2.1947,  
ivi residente via Giacomo Alagna n. 67.  
Arrestato il 3.5.85; arr. dom. 8.6.87. Scarcerato il  
16.12.87.

LIBERO - PRESENTE



311) SALVO Ignazio fu Luigi, nato a Salemi il 27.5.1931.  
Arrestato il 12.11.84; arr. dom. 28.10.1985 p.zza  
Vittorio Veneto n.3 -Palermo. (M.C. 390/84) in liberta'  
dal 30.10.89.

LIBERO - CONTUMACE

312) SANTAPAOLA Benedetto di Vincenzo, nato a Catania il  
4.6.1938.  
Latitante (M.C. 388/82, M.C. 319/83, M.C. 378/82, O.C.  
195/82).

LATITANTE - CONTUMACE

313) SAVOCA Carmelo di Giuseppe, nato a Catania il  
13.12.1943;ivi residente Via Marchese di Casalotto n.14.  
Detenuto dal 25.11.83; scarcerato il 5.1.85.

LIBERO - ASSENTE

314) SAVOCA Giuseppe di Gaetano,nato a Lampedusa il 10.9.1934  
Arrestato il 20.9.84; (O.C. 288/83; M.C. 33/84; M.C.  
58/85; M.C. 323/84); arr. osped. dal 14.12.88; 10.8.90  
arresti domiciliari in Via Messina Marine 600 Palermo.

ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

315) SAVOCA Salvatore fu Francesco, nato a Palermo il 16.11.1934; ivi res. Via Fondo Tinnirello n. 7 (dom el.).  
Arrestato il 12.7.82; agli arr. dom. 10.1.85; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

316) SAVOCA Vincenzo di Luigi, nato a Palermo il 20.5.1931.  
Arrestato il 6.7.84; scarcerato il 27.9.84, dom. elet.  
Via XII Gennaio 1/G Palermo.

LIBERO -CONTUMACE

317) SCADUTO Giovanni di Salvatore, nato a Palermo il 29.3.1948. Dom. elet. Via N. Garzilli n. 28 Palermo.  
Arrestato il 29.9.84; arr. dom. il 21.1.88; scarcerato il 29.9.88.

LIBERO - ASSENTE

318) SCAGLIONE Salvatore fu Alfio, nac a Palermo il 6.4.1940.  
Latitante (M.C. 323/84, M.C. 58/85, M.C. 97/85).

LATITANTE - CONTUMACE

319) SCAVONE Gaetano di Giuseppe, nato a Palermo il 10.9.1930; ivi residente Via Messina Marine n. 321 I piano.

Arrestato il 29.9.84; agli arr. dom. 18.1.85; riarr. il 18.4.86; arr. dom. 7.6.86; scarcerato il 14.1.88, riarrestato il 2.3.88 (M.C. 61/88 Corte Ass.);?arr. dom. il 23.3.88; scarcerato il 22.1.90.

LIBERO - ASSENTE

320) SCJARABBA Calcedonio fu Giusto, nato a Misilmeri il 8.7.1914; residente Via Lancia di Brolo 98 - Palermo (dom elet.).

Arrestato il 29.9.84; agli arresti dom. 10.1.85; scarcerato il 16.12.1987.

DECEDUTO IL 14.8.1990

321) SCJARABBA GIUSTO fu Giuseppe, nato a Palermo il 16.12.1932, dom.to in Via Grasso n.6. Borgo San Dalmazzo.

LIBERO - ASSENTE

322) SCRIMA Francesco di Vincenzo, nato a Palermo il 27.8.1942.

Arrestato il 14.10.88 (M.C. 323/84) in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Sulmona.

DETENUTO - ASSENTE RINUNZIANTE

323) SENAPA Pietro di Carmelo, nato a Palermo il 17.10.1949.  
Arrestato il 20.12.83; (M.C. 237/83; M.C. 372/83; O.C.  
274/83; O.C. 279/83; O.C. 280/83; O.C. 283/83; O.C.  
285/83; O.C. 286/83; O.C. 290/83; M.C. 278/84; M.C.  
323/84); in atto detenuto c/o Casa Circondariale di  
Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

324) SERRA Carlo di Sebastiano, nato a Canicattini Bagni il  
4.1.1936; res.te Via Tuscolana 1064 - Roma (dom.el.).  
Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 13.8.85. Nuovamente  
detenuto dal 22.11.85; scarcerato il 20.5.87; riarr. il  
18.12.87; scarcerato il 4.1.89.

LIBERO - ASSENTE

325) SINAGRA Antonio di Salvatore, nato a Palermo il  
31.7.1959.  
Detenuto dal 16.1.84; (O.C. 275/83; O.C. 284/83; O.C.  
285/83; O.C. 288/83; O.C. 289/83; M.C. 33/84; M.C.  
71/84; M.C. 278/84; M.C. 302/84; M.C. 323/84; M.C.  
27/85; M.C. 69/85), in atto detenuto c/o la casa  
Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

326) SINAGRA Francesco Paolo di Antonino, nato a Palermo il  
6.9.1938 ivi residente in via Giacomo Alagna n. 14.  
Arrestato l'8.11.84; scarcerato il 18.12.87.

LIBERO - ASSENTE

327) SINAGRA Vincenzo di Salvatore, nato a Palermo il 14.11.1952.

Detenuto dal 9.6.83; ( M.C. 237/83; M.C. 272/83; M.C. 372/83; O.C. 274/83; O.C. 275/83; O.C. 277/83; O.C. 279/83; O.C. 281/83; O.C. 282/83; O.C. 283/83; O.C. 284/83; O.C. 285/83; O.C. 289/83; M.C. M.C.33/84; M.C. 71/84; M.C. 227/84; M.C. 278/84; M.C. 323/84; M.C. 42/85) in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

328) SINAGRA Vincenzo di Antonino, nato a Palermo l'1.1.1956.

Detenuto dal 3.2.84; (O.C. 272/83; O.C. 279/83; O.C. 285/83; O.C. 284/83; O.C. 283/83; O.C. 274/83; O.C. 288/83; O.C. 289/83; M.C. 71/84; M.C. 278/84; M.C.323/84; M.C. 42/85) in atto detenuto c/o la Casa di Reclusione di Paliano.

DETENUTO ASSENTE RINUNZIANTE

329) SORCE Vincenzo fu Biagio, nato a Palermo il 14.10.1928.

Arrestato il 25.7.89 (M.C. 323/84) in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

330) SORESI Giuseppe fu Natale, nato a Borgetto l'11.11.1935,

ivi residente in Via Rubino n. 33 (dom. ele.).

LIBERO - ASSENTE

331) SORESI Natale di Giuseppe, nato a Borgetto il 20.1.1959, ivi residente in via Rubino n. 33 (dom. elet.)

Arrestato il 9.4.84; scarcerato il 29.7.86.

LIBERO - PRESENTE

332) SPADARO Antonino di Tommaso, nato a Palermo il 12.11.1960, e ivi residente in Via Lincoln n. 19 eletto dom. c/o Avv. Catougnò.

Detenuto dal 16.1.84; arr. dom. 28.10.1985; scarcerato il 16.12.1987.

LIBERO - PRESENTE

333) SPADARO Francesco di Giuseppe, nato a Palermo il 7.12.1958.

Detenuto dal 28.7.82; (O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C. 323/84; M.C. 278/84; O.C. 286/83; O.C. 280/83; O.C. 290/83; M.C. 33/84; O.C. 288/83) in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

334) SPADARO Francesco di Tommaso, nato a Palermo il 16.10.1962.

Arrestato il 16.11.85; scarcerato il 16.12.1987 rimane per altro detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

959599

335) SPADARO Giuseppe fu Antonino, nato a Palermo il 18.3.1929, e ivi residente in Via Notarbartolo n. 26. Arrestato il 30.3.84; scarco. il 16.4.84. Nuovamente detenuto dal 29.9.84; agli arresti domic. dal 21.10.1985; scarcerato il 15.1.88.

LIBERO - PRESENTE

336) SPADARO Tommaso di Antonino, nato a Palermo il 20.8.1937. Arrestato il 20.6.83; (O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C.373/83; M.C. 319/83; M.C. 323/84) in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

337) SPADARO Vincenzo fu Antonino, nato a Palermo il 2.1.1925. Arrestato il 4.5.88 (O.C. 170/82; M.C. 343/82, M.C. 237/83, M.C. 278/84; M.C. 323/84). In atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO - PRESENTE

338) SPINA Giuseppe di Raffaele, nato a Palermo il 7.11.1957, e ivi residente in Via Lancia di Brolo n.85 Palermo. Detenuto dal 25.10.84; arr. ospedalieri dal 10.6.88; scarcerato il 10.2.89; detenuto per altro a Palermo.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

339) SPINA Raffaele di Calogero, nato a Palermo il 19.9.1923;  
e ivi residente in Via Lancia di Brolo n. 85 (dom. el.).  
Arrestato il 29.9.84; agli arresti dom. 10.12.84;  
scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - ASSENTE

340) SPINONI Giuseppe fu Antonino, nato a Borgo S. Giacomo il  
18.6.1937, domiciliato in Via Roma n. 14 - Comun Nuovo  
(Bergamo) domicilio eletto c/o lo studio dell'avv.  
Giovanni Natoli - Palermo.  
Arrestato il 12.12.82; in liberta' provv. dal 20.9.83.

LIBERO - CONTUMACE

341) SPITALIERI Rosario fu Salvatore, nato a Palermo il  
22.11.1952. Latitante (O.C. 169/82; M.C. 237/83; M.C.  
164/84; M.C. 323/84; M.C. 343/82).

LATITANTE - CONTUMANCE

342) TAGLIAVIA Pietro di Gioacchino, nato a Palermo il  
3.1.1925 e ivi residente in Via Pigafetta n. 33.  
Arrestato il 4.1.84; arr. domic. dal 21.10.1985;  
scarcerato l'8.1.88.

LIBERO - PRESENTE

343) TAORMINA Giovanni di Salvatore, nato a Palermo il  
21.7.1961 e ivi residente Vicolo schifaudo n. 10.  
Arrestato il 2.6.83; scarcerato il 9.4.86.

LIBERO - PRESENTE

344) TERESI Carlo fu Antonino, nato a Palermo il 12.2.1924;  
ivi residente via Pacinotti n. 34.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti ospedalieri il  
24.11.84; arresti domiciliari 5.12.84; libertà  
provvisoria il 28.10.86.

LIBERO - CONTUMACE

345) TERESI Carlo fu Giovanni, nato a Palermo il 3.1.1925 ed  
ivi residente in via Brasca n.6/b (dom.el.) Palermo.

Arrestato il 25.10.84; arresti domiciliari dal 21.10.85;  
scarcerato il 16.12.87.

DECEDUTO IL 18.2.1990

346) TERESI Francesco di Giovan Battista, nato a Palermo il  
14.10.1930 ed ivi residente in via Maestri del Lavoro  
n.50 (dom.el.).

Arrestato il 24.10.84; scarcerato il 25.11.85.

LIBERO - PRESENTE

347) TERESI Giovanni fu Giovanni, nato a Palermo il 20.7.1932  
ed ivi domiciliato in via Villagrazia n.189.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti domiciliari il  
21.5.85; scarcerato il 16.12.87.

LIBERO - ASSENTE

348) THEODORU Cristos di Vasilios, nato a Marfovunion di  
Kardits il 21.3.1938. Irreperibile.

LIBERO - CONTUMACE

349) TINNIRELLO Antonino di Lorenzo, nato a Palermo il 25.12.1961 ed ivi residente in via S. Cappello n.26 (dom.el.)

LIBERO - ASSENTE

350) TINNIRELLO Benedetto di Antonino, nato a Palermo il 5.1.1926 ed ivi residente in via Funaioli n.11.  
Arrestato il 2.9.82; agli arresti domiciliari 12.4.85; (O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C. 373/83; M.C. 323/84); scarcerato il 10.2.89; nuovamente agli arresti domiciliari dal 9.8.89; scarcerato il 30.8.89.


LIBERO - CONTUMACE - PRESENTE

351) TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946.  
Latitante (M.C. 237/83; M.C. 281/83; M.C. 71/84; M.C. 109/84; M.C. 175/84; M.C. 323/84).

LIBERO - CONTUMACE

352) TINNIRELLO Giuseppe fu Antonino, nato a Palermo il 6.6.1936 ed ivi residente in via Fichidindia n. 45.  
Arrestato il 12.7.82; scarcerato l'8.2.83. Nuovamente detenuto dal 29.9.84; arresti domiciliari 24.4.86; scarcerato il 25.7.86.

LIBERO - CONTUMACE



357) TRAPANI Nicolò di Sebastiano, nato a Palermo il 27.3.1935, residente in Via Damiano Chiesa n.2. Catania (dom. el.).

Arrestato il 25.11.83; scarcerato il 25.7.86.

LIBERO - ASSENTE

358) ULIZZI Giuseppe fu Antonino nato a Palermo il 11.3.1914; domiciliato in Via Saliceto n.6 piano 2° - Bologna.

Arrestato in regime di arresti domiciliari il 29.9.84; scarcerato il 8.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

359) URSO Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 20.5.1959 e ivi residente in Via Agnetta n.133.

Arrestato il 25.3.85; dal 2.5.89 agli arresti dom.; in liberta' dal 9.2.90.

LIBERO - PRESENTE


360) VARA Ciro fu Giovanni, nato a Valledlunga Pratameno il 5.7.1949 e ivi residente in Via Nazionale n.26.

Arrestato il 19.3.1984; in liberta' provv. 19.4.84.

LIBERO - CONTUMACE

361) VARRICA Carmelo di Vincenzo nato a Messina il 21.5.1953. Libero domicilio eletto in Milano - Via Washington n. 94 - presso la madre Norella Giovanna.

LIBERO - CONTUMACE



362) VARRICA Franco di Vincenzo, nato a Pagliara il 13.12.1957; domiciliato in Via Washington n. 94 - Milano.

Arrestato il 29.5.84; agli arresti dom. 10.1.85; scarcerato l'8.11.85.

LIBERO - CONTUMACE

363) VASSALLO Andrea Salvatore di Giovanni, nato a Altofonte il 26.1.1932 res.te in Via Liberta' n.116 - Palermo.

Arrestato il 25.10.84; agli arresti dom. dal 21.10.85; scarcerato il 12.11.85.

LIBERO - ASSENTE

364) VERNENGO Antonino fu Cosimo, nato a Palermo il 4.2.1937 e ivi residente in Piazza Ponte Ammiraglio n.6.

Arrestato il 22.9.83; scarcerato il 10.7.89.

LIBERO - PRESENTE

365) VERNENGO Cosimo di Giuseppe, nato a Palermo il 3.12.1956 e ivi res.te in Via Barone Scala n.23.

Arrestato il 25.3.85; agli arresti domiciliari il 16.6.89; nuovamente detenuto dal 26.10.89 (ord.25.10.89 n. 3/88); scarcerato il 25.3.90.

LIBERO - ASSENTE

366) VERNENGO Giuseppe fu Cosimo, nato a Palermo il 5.1.1935 e ivi residente in Via Ponte Ammiraglio n.7.  
Arrestato il 6.5.80; scarcerato l'8.5.80; riarrestato il 27.6.84; arr. ospedalieri 29.7.86; scarcerato l'8.1.88.

LIBERO - ASSENTE

367) VERNENGO Giuseppe fu Giovanni, nato a Palermo il 29.11.1940, ivi residente Via Volontari Italiani del Sangue 29 - Pa.  
Detenuto dal 22.2.83; arr. osped. 26.2.87; (O.C. 59/82; M.C. 372/82; M.C. 323/84) scarcerato il 6.4.89.

LIBERO - ASSENTE


368) VERNENGO Luigi di Giuseppe, nato a Palermo il 24.7.1958, eletto domicilio in Via Ponte Ammiraglio n.7.  
Arrestato il 24.10.84; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - PRESENTE

369) VERNENGO Pietro fu Cosimo, nato a Palermo l'8.1.1943.  
Arrestato il 29.6.86; (O.C. 59/82; O.C. 170/82; M.C. 343/82; M.C. 237/83; M.C. 373/83; M.C. 372/83; O.C. 279/83; M.C. 111/84; M.C. 418/84; M.C. 58/85; M.C. 323/84; M.C. 319/83; M.C. 372/82).

Dal 21.12.88 arr. osped.; in atto detenuto per altro c/o reparto detenuto Ospices Palermo.

ARRESTI OSPED. DETENUTO PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE



370) VERNENGO Ruggero fu Giovanni, nato a Palermo il 11.9.1955  
e ivi eletto dom. in Via dei Visone n.12.  
Detenuto dal 28.7.82; scarcerato il 5.9.1990.

LIBERO - ASSENTE

371) VESSICHELLI Antonio fu Gaetano, nato a Pago Veiano il  
9.7.1942; domiciliato in Corso Savona n.132 - frazione  
Banducchi - Moncalieri.  
Arrestato il 7.2.84; agli arresti dom. 13.6.84; (M.C.  
32/84; M.C. 323/84).

ARRESTI DOMICILIARI CONTUMACE

372) VIOLA Giuseppe di Leonardo, nato a Partinico il  
28.8.1945; ivi residente in Via Alighieri n.22. (dom.  
elet.).  
Arrestato il 10.2.83; lib. provv. 23.5.83.

LIBERO - CONTUMACE

373) VITALE Gregorio di Mario, nato a Palermo il 6.3.1949.  
Irreperibile.

LIBERO - CONTUMACE

374) VITALE Paolo di Francesco, nato a Palermo il 26.9.1937;  
ivi residente in Via Emanuele Viola n.2.  
Arrestato il 16.12.81; lib. provv. 12.2.1982.

LIBERO - CONTUMACE

375) VITRANO Arturo fu Francesco, nato a Palermo il  
27.4.1930.

Irreperibile.

LIBERO - CONTUMACE

376) ZANCA Carmelo fu Pietro, nato a Palermo il 21.6.1933.

Latitante (M.C. 237/83; M.C. 323/84; O.C. 170/82; M.C.  
343/82; M.C. 111/84; M.C. 372/83; M.C. 373/83; M.C.  
319/83).

LATITANTE - CONTUMACE

377) ZANCA Emanuele di Damiano, nato a Palermo l'1.8.1948 e  
ivi residente in Corso dei Mille n.919/N.

LIBERO - CONTUMACE

378) ZANCA Giovanni di Cosimo, nato a Palermo il 31.1.1941 e  
ivi residente in Via S. 35 n. 30.


Arrestato l'1.6.83; scarcerato il 17.5.89.

LIBERO - ASSENTE

379) ZANCA Giovanni fu Pietro, nato a Palermo il 24.9.1939 e  
ivi eletto domicilio in Via Alberto Mario n.34.

Detenuto dall' 1.6.83; scarcerato il 24.12.87.

LIBERO - ASSENTE

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

959609

~~1359007~~

380) ZANCA Giuseppe fu Salvatore, nato a Palermo il 14.11.1940 e ivi residente in Via Federico Ferrari Orsi n.90.

Arrestato l'1.6.83; scarcerato il 5.6.89.

LIBERO - ASSENTE

381) ZANCA Onofrio fu Pietro, nato a Palermo il 12.12.1942 e ivi residente in Via dell'Orsa Minore n. 59.

Arrestato il 15.9.84; agli arr. dom. il 10.11.88; scarcerato il 16.1.90.

LIBERO - PRESENTE

382) ZANCA Pietro fu Pietro, nato a Palermo il 23.1.1931 e ivi residente Corso dei Mille n. 362. (dom.elett.).

Arrestato l'1.6.83; scarcerato il 10.4.86.

LIBERO - PRESENTE

383) ZANCA Pietro di Cosimo, nato a Palermo il 24.9.1938 e ivi residente in Via Brancaccio n. 67.

Arrestato l'1.6.83; arr. dom. 10.5.84; riarrestato il 5.6.84; scarcerato il 10.4.86.

LIBERO - ASSENTE

384) ZANCA Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 30.9.1947 e ivi residente in Via Serraglio Vecchio n. 28.

Arrestato l'1.6.83; arr. dom. 24.4.86; scarcerato il 16.12.1987

LIBERO - CONTUMACE

385) ZARCONI Giovanni fu Giosue', nato a Palermo il  
18.10.1936, residente in Pieve Emanuele Via  
Zandonai n.12/2.

Arrestato il 17.2.84; scarcerato il 18.12.1987.

LIBERO - CONTUMACE

386) ZERBETTO Alessandro fu Antonio, nato a Padova il  
18.7.1950, ivi domiciliato Riviera San Benedetto n.51  
c/o Sieva Beatrice (dom. el.). detenuto dall'11.8.82;  
arr. dom. 7.12.83; scarc. 23.4.85.


LIBERO - CONTUMACE

387) ZITO Benedetto di Salvatore, nato a Torretta il  
29.7.1951.

Arrestato il 16.3.89 (M.C. 164/84; M.C. 323/84) in atto  
detenuto a Palermo.

DETENUTO - ASSENTE RINUNZIANTE

\*\*\*\*\*

Handwritten signatures or initials, possibly 'S' and 'U'.

Appellanti Greco Michele e Marchese Filippo nonché il P.M. ed il P.G. avverso la Sentenza della Corte di Assise di Palermo del 17.11.1984 (procedimento riunito n.51/85).

Appellanti il P.M., Martello Ugo e Randazzo Vincenzo Vito avverso la Sentenza della Corte di Assise di Palermo del 25.3.1987 (procedimento riunito n.43/87).

Appellanti, altresì, il P.M. ed il P.G. nonché tutti gli altri imputati (ivi compresi Greco Michele e Marchese Filippo), come meglio appresso specificato e per i reati di cui all'elenco che segue, avverso la Sentenza della Corte di Assise di Palermo del 16.12.1987 con la quale:

P. Q. M.

visti gli artt. 209, 213, 523 c.p.p.;

1) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica nei confronti degli imputati: ADELFIO Francesco, ADELFIO Giovanni, BAGARELLA Calogero, CILLARI Antonino, CILLARI Giacchino, ENNA Vittorio, FARAONE Nicola, FASCELLA Francesco, FASCELLA Pietro, FAZIO Salvatore, GIULIANO Salvatore, GIUSTOLISI Antonietta, GRADO Gaetano, GRAZIANO Salvatore, GRECO Nicolo', LA ROSA Antonino, MARINO Francesco, MURABITO Concetto, OLIVERI Giovanni, PROCIDA Salvatore, PULLARA' Ignazio, RAPISARDA Giovanni, RIELA Saverio, ROTOLO Salvatore, SAVOCA Carmelo, SCAVONE Gaetano, SERRA Carlo, SINAGRA Vincenzo (cl. 1952), SPADARO Francesco (cl. 158), SPADARO Francesco (cl. 62), TERESI Francesco, TORRISI Orazio e VESSICHELLI Antonio;

2) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale nei confronti degli imputati: ABBATE Mario, ADELFIO Francesco, ADELFIO Giovanni, ADELFIO Mario, ALAIMO Rosolino, ALBERTI Gerlando (cl. 27), ALTADONNA Francesco, AMATO Federico, ANSELMO Vincenzo, BADALAMENTI Emanuele Vito, ARCOLEO Vincenzo, BAGARELLA Calogero, BAGARELLA Leoluca, BALDI Giuseppe, BELLIA Giuseppe, BISCONTI Pietro, BONANNO Francesco, BONANNO Luca, BONICA Marcello, BONURA Francesco, BRUSCA Giovanni, BUFFA Francesco, CAMPOREALE Antonio.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned below the second list of names.


CANCELLIERE Domenico, CHIMERA Vittorio, CILLARI Antonino,  
CILLARI Giocchino, CIRIMINNA Salvatore, CONTORNO Antonino,  
COPPOLA Giacomo, CORALLO Giovanni, CROCE Alfredo, CROCE  
Giorgio, CUSIMANO Pietro, D'ANGELO Giuseppe, D'ANGELO Mario,  
D'ANGELO Salvatore, DATTILO Sebastiano, DAVI' Salvatore, DE  
SIMONE Antonino, DI CACCAMO Benedetto, DI FEDE Francesco, DI  
FEDE Lorenzo, DI GIUSEPPE Pietro, DI GREGORIO Francesco, DI  
GREGORIO Gaetano, DI GREGORIO Salvatore, DI LEO Vincenzo, DI  
MARCO Salvatore, DI PIERI Pietro, DI TRAPANI Giovan  
Battista, ENNA Vittorio, FAIA Salvatore, FASCELLA Antonino,  
FAVUZZA Giovanni, FAZIO Ignazio, FAZIO Salvatore, FEDERICO  
Domenico, FEDERICO Giuseppe, FICARRA Giuseppe, FILIPPONE  
Gaetano, FIORENZA Vincenzo, GAGLIANO Luigi, GAMMINO  
Giocchino, GARIPPO Carmelo, GIULIANO Salvatore, GIUSTOLISI  
Antonietta, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO  
Giuseppe, GRAZIANO Salvatore, GRECO Francesco, GRECO  
Ignazio, GRECO Nicolò, GUTTADAURO Giuseppe, IGNOTO  
Francesco, LABRUZZO Mario, LA MANTIA Gaspare, LA MANTIA  
Matteo, LA MANTIA Salvatore, LA ROSA Angelo, LA ROSA  
Antonino, LA ROSA Giovanni, LEGGIO Francesco Paolo, LEGGIO  
Giuseppe, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LO CASCIO  
Gaspare (cl.'63), LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Salvatore,  
LO IACONO Andrea, LO IACONO Giovanni, LOMBARDO Giovanni,  
LOMBARDO Sebastiano, LO MEQ Costantino, LO PRESTI Salvatore,  
LUCCHESE Antonino, LUCCHESE Giuseppe, MADONIA Salvatore,  
MANGIONE Antonino, MARCHESE Mario, MARCHESE Rosario,  
MARCHESE Salvino, MARCHESE Santo, MARINO Francesco, MESSINA  
Edoardo, MINARDO Giovanni, MONDINO Michele, NANGANO

Giuseppe, NANIA Filippo, NICOLETTI Vincenzo, PACE Giuseppe,  
PACE Stefano, PACE Vincenzo, PATRICOLA Stefano, PIPITONE  
Giovan Battista, PIPITONE Vincenzo, PRESTIFILIPPO Giovanni  
(cl. 27), PRESTIFILIPPO Girolamo, PRESTIFILIPPO Nicola,  
PROFETA Salvatore, PROVENZANO Salvatore, RANDAZZO Giuseppe,  
RIINA Giacomo, RIZZUTO Salvatore, ROMANO Pietro, SALERNO  
Luigi, SAVOCA Salvatore, SCADUTO Giovanni, SCAVONE Gaetano,  
SCIARRABBA Giusto, SCRIMA Francesco, SINAGRA Antonio,  
SINAGRA Vincenzo (cl.56), SORCE Vincenzo, SORESI Natale,  
SPADARO Francesco (cl.62), SPINA Giuseppe, SPITALIERI  
Rosario, TAORMINA Giovanni, TERESI Carlo (cl.24), THEODORU  
Cristos, TINNIRELLO Vincenzo, TOTTA Gennaro, ULIZZI  
Giuseppe, URSO Giuseppe, VARRICA Franco, VASSALLO Andrea,  
VERNENGO Luigi, VITALE Gregorio, VITRANO Arturo, ZANCA  
Emanuele, ZANCA Giuseppe, ZANCA Salvatore, ZERBETTO  
Alessandro.

3) dichiara che l'imputazione di cui al capo 1, quando contestualmente addebitata agli imputati con quella di cui al capo 10, e' assorbita in quest'ultima;

4) dichiara insussistente, quanto alle imputazioni di cui al capo 10, l'aggravante di cui all'art.112 n.2 c.p.;

5) dichiara sussistente, quanto alle imputazioni di cui al capo 22, l'aggravante di cui all'art.74, comma 2, legge 22 dicembre 1975 n.685 (ingente quantita'), salve le specifiche esclusioni individuali; ed insussistente quella di cui al comma 3 della stessa disposizione, salve le specifiche



963321

posizioni individuali;

6) in parziale riforma delle sentenze emesse dalla Corte d'Assise di Palermo il 16 dicembre 1987, il 25 marzo 1987 e il 17 novembre 1984, rispettivamente appellate come in epigrafe dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dai sottoelencati imputati, così decide:

ABBATE Giovanni: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.378, c.p.v., c.p., per avere aiutato Filippo Marchese e altri coimputati del reato di cui all'art.416-bis c.p. a sottrarsi alle ricerche delle autorità, così modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

ABBATE Mario: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della libertà vigilata;

ABBENANTE Michele: eleva la pena inflitta dai primi giudici ad anni tredici di reclusione e lire centoventimilioni di multa e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ADELFIÒ Francesco e ADELFIÒ Giovanni: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione per ciascuno, con


esclusione della liberta' vigilata, e li assolve dall'imputazione di cui al capo 89 per non aver commesso il fatto;

ADELFINO Mario: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.416, cpv., c.p., con l'aggravante di cui al comma 5, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; dichiara la pena inflitta interamente condonata;

ADELFINO Salvatore: lo dichiara colpevole del reato di cui al capo 10, assorbita l'imputazione di cui al capo 1, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22 e 89 per non avere commesso il fatto;

AGATE Mariano: dichiara unificate le imputazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione rispetto alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 luglio 1983, divenuta irrevocabile il 28 novembre 1985, e lo condanna alla ulteriore pena di anni sei e mesi sei di reclusione e lire settantamiliioni di multa;

ALBERTI Gerlando (cl.27): lo dichiara responsabile del reato

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned to the right of the text.

di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, determina la pena in anni otto di reclusione e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ALBERTI Gerlando (cl.47): dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, della legge n.685/1975, lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica e determina la pena in anni nove, mesi sei di reclusione e lire trentamilioni di multa;

ALFANO Paolo Giuseppe: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, della legge n.685/1975, dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 284 e 395 perche' estinti per prescrizione, lo assolve dai reati di cui ai capi 372 e 373, per non aver commesso il fatto e conferma la misura della pena inflitta dai primi giudici;

ALIOTO Giacchino: lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 332 e 369, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni sette, mesi sei di reclusione e lire duemilionicinquecentomila di multa;

ALTADONNA Francesco: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 450 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui al capo 383 in anni tre di reclusione e lire quattromilioni di multa; dichiara anche condonata la pena accessoria;

AMATO Federico: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 420 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui all'art.648 c.p. in anni tre di reclusione e lire quattromilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara condonata anche la pena accessoria;


ANSELMO Vincenzo: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ARCOLEO Vincenzo: lo assolve dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

ARGANO Filippo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni otto di reclusione, escluso il condono; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

ARGANO Gaspare: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sette di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22, 150, 151, 152, 188, 189, 190 e 191, per non aver commesso il fatto;

BAGARELLA Leoluca: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni quattro di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, esclusa la liberta' vigilata;

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

BALDI Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

BATTAGLIA Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 e 46, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art. 648 c.p. in anni tre di reclusione e lire quattromilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, escluse le misure di sicurezza;

BELLIA Giuseppe: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

BIONDO Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli perche' estinto per prescrizione;

BISCONTI Ludovico: determina la pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

BONANNO Francesco: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art. 378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorita', dopo che

era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, così modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione; dichiara la pena interamente condonata;


BONANNO Luca: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Torino del 7 dicembre 1984, irrevocabile l'8 giugno 1988;

BONICA Marcello: conferma la sentenza di primo grado in ordine al capo 20 e lo assolve dal reato di cui al capo 9 per non aver commesso il fatto;

BONURA Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis, c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo 1, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione, con le pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte;

BRAZZO Giuseppe: lo assolve dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;

BRONZINI Alessandro: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni sei di reclusione e lire novemilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto;

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

BRULLO Vito: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

BRUNO Francesco: escluse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

BRUSCA Bernardo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, nonche' di quello di cui al capo 13 della rubrica, e determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centoventimilioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 232, 233 e 234 perche' il fatto non sussiste e da tutte le altre ascrittegli per non aver commesso il fatto;

BRUSCA Giovanni: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;


BUFFA Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui agli artt.610-339 c.p., cosi' modificate le originarie imputazioni, e lo condanna alla pena di anni due e mesi otto

di reclusione, con esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza; ordina la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;

BUFFA Vincenzo: determina la pena, per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 101, 102, 103 e 104, in anni quattordici e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione;

BUSCEMI Salvatore: determina la pena, per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni sette di reclusione, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte, con esclusione del condono, e lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

CALAMIA Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

CALO' Giuseppe: lascia ferma, per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13 e 22, la misura della pena in quella di anni ventitre' di reclusione e lire duecentomilioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234 perche' il fatto non sussiste e da tutti gli altri per non aver commesso il fatto;

CAMPANELLA Attilio: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CAMPANELLA Calogero: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, e determina la pena in anni sei di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo condanna alle ulteriori spese del giudizio;

CANCELLIERE Domenico: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

CANNIZZARO Francesco: determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centoventimilioni di multa, con le pene accessorie e misure di sicurezza inflitte ed escluso il condono;

CANNIZZARO Umberto: determina la pena in anni sedici di

reclusione e lire centoventimilioni di multa, con le pene accessorie e misure di sicurezza inflitte ed escluso il condono;

CAPIZZI Benedetto: ritenuta la continuazione, quanto al reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988, lo condanna alla ulteriore pena di anni tre di reclusione; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

CARUSO Vincenzo: determina la pena in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

CASELLA Giuseppe: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

CASTIGLIONE Francesco: lo assolve dal reato ascrittogli perche' il fatto non sussiste;

CASTIGLIONE Girolamo: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

CHIANG Wing Keung: conferma la sentenza impugnata;

CHIARACANE Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per



prescrizione, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p. in anni tre di reclusione, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, che sostituisce con la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

CHIMERA Vittorio: concesse le attenuanti generiche, determina la pena, per i reati di cui ai capi 387, 452 e 453, in un anno e nove mesi di reclusione e lire unmilione di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 44 per non aver commesso il fatto;

CILLARI Antonino: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica e conferma nel resto l'impugnata sentenza, determinando la residua pena in un anno e sei mesi di reclusione e lire tremilioni di multa, esclusi il condono e le pene accessorie e le misure di sicurezza;

CILLARI Giocchino: lo assolve dal reato di cui al capo 39 per non aver commesso il fatto e determina la pena in anni sette e mesi sei di reclusione;

CIULLA Cesare e CIULLA Salvatore: li assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto;

CLEMENTE Antonino: lo assolve dal reato di cui al capo 416 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

COLIZZI Anna: conferma la sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;


CONDORELLI Domenico: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CORALLO Giovanni: eliminate le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza già inflitta; lo condanna altresì al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CORONA Orazio: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo condanna inoltre al pagamento della spese processuali e di mantenimento in carcere;

COSTANTINO Antonino: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni otto di reclusione e lire quarantamilioni di multa;

CRISTALDI Salvatore: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni otto di reclusione e lire quarantamilioni di

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

multa; lo assolve dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto;

CRISTALDI Venerando: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

CUCINA Luigi: conferma la sentenza impugnata e condanna l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CUCUZZA Salvatore: determina la pena in anni quattordici e mesi sei di reclusione, oltre pena accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dal reato di cui al capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105 perche' estinto per prescrizione;

CUSIMANO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

DAINOTTI Giuseppe: riduce la pena ad anni otto di reclusione e lire quarantamiloni di multa;

D'ANGELO Giuseppe: determina la pena, per il reato di cui al

capo 10, come sopra specificato, in anni sei e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 101, 102, 103, 104 e 105, per non aver commesso il fatto;

D'ANGELO Mario: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DATTILO Sebastiano: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DAVI' Salvatore: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DE RIZ Pietro Luigi: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DI CACCAMO Benedetto: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DI FRESCO Onofrio: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10 e 22, per non aver commesso il fatto e determina la pena per



il reato di cui al capo 13 in anni cinque di reclusione e lire trentamiliioni di multa; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

DI GAETANO Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi dieci di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

DI GIACOMO Giovanni: dichiara non doversi procedere in ordine al capo 13 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987; dichiara che l'imputazione di cui al capo 37, gia' dichiarato assorbito nel capo 22, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai fatti di cui alla predetta sentenza definitiva; determina nel complesso la pena in anni nove di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con esclusione della liberta' vigilata;

DI GREGORIO Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

DI LEO Vincenzo: lo assolve dal reato di cui al capo 362 e determina la pena per il reato di cui al capo 31 in anni

sette di reclusione e lire trentamiliioni di multa;

DI MARCO Salvatore: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

DI PACE Giuseppe: concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante di cui all'art.61 n.11 c.p., cosi' rettificata l'imputazione, determina la pena in anni due di reclusione, interamente condonata, escluse pene accessorie e misure di sicurezza;

DI PASQUALE Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DI PIERI Pietro: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p. e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo condanna, infine, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;

DI SALVO Nicola: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, legge n.685/1975, e riduce la pena ad anni sedici di reclusione e lire centotrentamiliioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia'



inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per non aver commesso il fatto;

DI TRAPANI Diego: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DURANTE Samuele: concesse le attenuanti generiche, riduce la pena ad un anno ed otto mesi di reclusione, che dichiara interamente condonata, con esclusione di pene accessorie e misure di sicurezza;

ENNA Vittorio: esclusa l'aggravante dell'ingente quantita', determina la pena in anni quattro di reclusione e lire ottomilioni di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e ridotta ad un anno la liberta' vigilata; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto;

FAIA Salvatore: lo assolve dal reato di cui ai capi 1, 10, 352, 353, 354, per non aver commesso il fatto; conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FALDETTA Luigi: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., cosi' modificate le originarie imputazioni di associazione per delinquere, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque


anni ed esclusa la misura di sicurezza; dichiara la pena condonata nella misura di due anni;

FARAONE Nicola: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del 26 febbraio 1988, irrevocabile il 21 dicembre 1989, e determina la pena ulteriore in anni quattro di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

FASCELLA Francesco: lo assolve dai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni otto e mesi sei di reclusione, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

FASCELLA Pietro: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22 e 89, per non aver commesso il fatto;

FAZIO Salvatore: lo dichiara responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 648 c.p., per avere ricevuto capitali di

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

provenienza delittuosa allo scopo di procurare un profitto a se' e a Filippo MARCHESE, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e determina la pena in anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ed escluse le misure di sicurezza; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

FEDERICO Domenico: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

FERRERA Antonino e FERRERA Francesco: determina la pena nella misura gia' rispettivamente inflitta dai primi giudici e condanna gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali;

FIDANZATI Antonio: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FIDANZATI Gaetano: dichiara che i reati di cui ai capi 13 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13 novembre 1985, irrevocabile l'8 dicembre 1986, e determina la pena ulteriore per le imputazioni ascrittegli nella misura complessiva di anni dodici di reclusione e lire ottantamilioni di multa;

provenienza delittuosa allo scopo di procurare un profitto a se' e a Filippo MARCHESE, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e determina la pena in anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ed escluse le misure di sicurezza; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

FEDERICO Domenico: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

FERRERA Antonino e FERRERA Francesco: determina la pena nella misura gia' rispettivamente inflitta dai primi giudici e condanna gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali;

FIDANZATI Antonio: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FIDANZATI Gaetano: dichiara che i reati di cui ai capi 13 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13 novembre 1985, irrevocabile l'8 dicembre 1986, e determina la pena ulteriore per le imputazioni ascrittegli nella misura complessiva di anni dodici di reclusione e lire ottantamilioni di multa;

FIDANZATI Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FIDANZATI Stefano: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 1 e 10 e lo condanna alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire quarantamilion di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, ferme restando pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

FINAZZO Emanuele: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

FIORENZA Vincenzo: lo assolve dal reato di cui al capo 13, per non aver commesso il fatto; conferma la sentenza impugnata quanto al capo 37, esclusa la liberta' vigilata;

GAETA Giuseppe: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 2, c.p., ferma restando la pena nella misura inflitta dai primi giudici, con esclusione del condono, e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GAGLIANO Luigi: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

GAMBINO Giacomo Giuseppe: determina la pena, per i capi 10,

963341

come sopra specificato, 13 e 22, in anni sedici di reclusione e lire centocinquantamigliaioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 356, per non aver commesso il fatto;

GAMBINO Giuseppe: dichiara che il reato di cui al capo 10 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988, e determina la pena in aumento in anni tre di reclusione; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

GAMMINO Giocchino: riduce la pena ad anni due di reclusione e lire seimigliaioni di multa, con esclusione della pena accessoria e della liberta' vigilata; dichiara la pena interamente condonata;

GELARDI Mario: riduce la pena ad anni tre di reclusione e lire ottomigliaioni di multa; dichiara condonata la pena nella misura di due anni di reclusione e dell'intera pena pecuniaria, con esclusione della liberta' vigilata;

GERACI Antonino: determina la pena per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni sette di reclusione, esclusa l'assegnazione alla casa di lavoro; lo

assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

GRADO Gaetano: determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

GRADO Giacomo: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GRADO Salvatore: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e ritenuta, quanto ai reati di cui ai capi 13 e 22, la continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 19 febbraio 1986, irrevocabile il 28 gennaio 1987, determina la pena complessiva in anni dieci di reclusione e lire ventimilioni di multa; lo condanna infine al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

GRADO Vincenzo: dichiara che i reati di cui ai capi 13 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 19 febbraio 1986, irrevocabile il 28 gennaio 1987, e determina la pena in aumento in anni quattro di reclusione e lire ventimilioni di multa;

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo e GRAVIANO Giuseppe:  
determina la pena in anni cinque e mesi quattro di  
reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della  
liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e  
22, per non aver commesso il fatto;

GRAZIANO Salvatore Giuseppe: determina la pena per il reato  
di cui al capo 397 in anni quattro e mesi sei di reclusione,  
escluse le misure di sicurezza; lo assolve dagli altri reati  
contestatigli, per non aver commesso il fatto;

GRAZIOLI Sergio: conferma la sentenza impugnata e lo  
condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GRECO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22  
per non aver commesso il fatto e conferma nel resto  
l'impugnata sentenza;

GRECO Giuseppe (cl.54): determina la pena in anni quattro  
di reclusione, con le attenuanti generiche gia' concesse e  
con esclusione del condono e sostituendo alla casa di lavoro  
la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

GRECO Giuseppe (cl.58): determina la pena in anni cinque e  
mesi sei di reclusione, con esclusione della liberta'  
vigilata;

GRECO Ignazio: determina la pena in anni cinque e mesi

quattro di reclusione, con esclusione del condono e sostituendo alla casa di lavoro la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

GRECO Michele: ritenutane la responsabilita', oltre che dei reati di cui ai capi 83, 84, 85 e 86 (omicidio Inzerillo e reati connessi), 89 e 90 (omicidio Teresi, Federico, Federico e Di Franco e reati connessi), 101, 102, 103 e 104 (tentato omicidio Contorno e reati connessi), nonche' di quelli di cui al processo riunito (omicidio Marchese e reati connessi), anche dei reati di cui ai capi 81 e 82 (omicidio Bontate e reato connesso) ed escluse le attenuanti generiche concesse nel processo riunito, lascia ferma la pena dell'ergastolo inflitta dai primi giudici con pene accessorie e misure di sicurezza gia' determinate; dichiara non doversi procedere a carico dello stesso in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione, nonche' in ordine a quelli di cui capi 1 e 10 della rubrica, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 21 dicembre 1988; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

GRECO Nicolo': determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione e lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

GRECO Salvatore (cl.27): lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto e determina la pena, per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

INGRASSIA Ignazio: lo dichiara responsabile anche del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e determina la pena complessiva in anni quattordici, mesi sei di reclusione e lire trentacinquemilioni di multa, oltre al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo di tre anni;

INSINNA Loreto: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

LA MOLINARA Guerino: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

LA ROSA Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

LA VARDERA Pietro: determina la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della

liberta' vigilata;

LEGGIO Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;


LEGGIO Luciano: conferma la sentenza impugnata;

LICCIARDELLO Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art.378 c.p., perche' estinto per prescrizione, e determina la pena per il reato di cui al capo 451 in anni tre di reclusione e lire seimilioni di multa;

LIPARI Giovanni: determina la pena in anni quindici di reclusione e lire centomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

LIPARI Giuseppe: concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla liberta' vigilata per un anno, con esclusione del condono e della casa di lavoro;

LO CASCIO Gaspare (cl.42): lo assolve dai reati di cui ai

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

capi 1, 10 e 13, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il capo 22 in anni sette di reclusione e lire ottantamila di multa, con esclusione del condono e della casa di lavoro;

LO CASCIO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

LO IACONO Andrea: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

LO IACONO Antonino: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; ordina la scarcerazione dell'imputato per decorrenza di termini di custodia cautelare, se non detenuto per altra causa;

LO IACONO Giovanni: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

LO IACONO Pietro: dichiara che il reato di cui all'art.416-

bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1986, e lo condanna alla ulteriore pena di anni quattro di reclusione; lo assolve da tutte le altre imputazioni per non aver commesso il fatto e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

LO MEO Costantino: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorità, dopo che era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, così' modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione;

LO PRESTI Salvatore: determina la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione, esclusa la libertà vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

LO VERDE Giovanni: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di

Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988, e lo condanna alla ulteriore pena di anni quattro di reclusione; lo assolve dagli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

LUCCHESI Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22, 81 e 82, per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione; determina la pena per i reati di cui ai capi 1 e 10, nonche' per quelli di cui ai capi 101, 102, 103 e 104 (tentato omicidio Contorno e fatti connessi), unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni diciassette di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo di tre anni;

LUPU Faro Maria: determina la pena in anni sette di reclusione e lire trentamilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

LUPU Giuseppe: concesse le attenuanti generiche, determina la pena in un anno e sei mesi di reclusione e lire quattromilioni di multa, escluse pene accessorie e misure di sicurezza;

MADONIA Francesco: determina la pena per il reato di cui al

capo 10, come sopra specificato, nonche' 13 e 22, esclusa l'aggravante di cui all'art.75, comma 3, legge 685/1975, in anni ventitre' di reclusione e lire duecentomilioni di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per tre anni; lo assolve da tutti gli altri reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto;

MADONIA Giuseppe: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MADONIA Salvatore Mario: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MACLIOZZO Tommaso: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MAGLIOZZO Vittorio: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa, per scadenza dei termini di custodia cautelare;

MANGANO Vittorio: dichiara che i reati di cui ai capi 1 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 20 dicembre 1984, irrevocabile il 14 dicembre 1985, e determina l'ulteriore pena in aumento in anni cinque di reclusione e lire ventimilioni di multa;

MANGIONE Antonino: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

MANISCALCO Salvatore: determina la pena in anni ventiquattro e mesi sei di reclusione e lire tremilioni di multa; ferme restando pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Antonino: dichiara assorbita nel capo 10 l'imputazione di cui al capo 1 e conferma la pena

dell'ergastolo, con le pene accessorie gia' inflitte in primo grado; lo assolve dai reati di cui ai capi 339, 340 e 341, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e determina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle ulteriori spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Mario: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 13 e 22 e determina la pena complessiva in anni sedici di reclusione e lire centomilioni di multa, oltre alle spese processuali, con esclusione del condono e con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Rosario e MARCHESE Salvino: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Vincenzo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

MARINO Francesco: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 320, 321, 322 e 332, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, e 319, unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni sette e mesi sei di reclusione e lire duemilionicinquecentomila di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; dichiara condonata la pena nella misura di mesi sei di reclusione e lire cinquecentomila di multa;

MARINO MANNOIA Francesco: concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, determina la pena complessiva in anni dieci di reclusione e lire quarantamiliioni di multa;

MARSALONE Rocco: dichiara che il reato di cui al capo 13 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato ritenuto con sentenza del Tribunale di Palermo del 25

febbraio 1985, irrevocabile il 13 marzo 1987, e determina la pena in aumento in anni tre di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto;

MARSALONE Salvatore Giuseppe: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato ritenuto con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16 novembre 1983, irrevocabile il 18 gennaio 1985, e determina la pena in aumento, nonche' quella per i reati di cui ai capi 404 e 405, ritenuta la continuazione fra questi ultimi, nella complessiva misura di anni sei e mesi sei di reclusione e lire undicimilionicinquecentomila di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

MARTELLO Biagio e MARTELLO Mario: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

MARTELLO Ugo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura



di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi c) e d) della rubrica (artt.75, 71-74 legge 685/75), per non aver commesso il fatto;

MASSA Giuseppe: lo assolve dai reati ascrittigli perche' il fatto non costituisce reato;

MATRANGA Giocchino: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire trentamiloni di multa;

MATRANGA Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10 e 273, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per i reati di cui ai capi 13 e 22 in anni sette di reclusione e lire trentamiloni di multa, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro;

MAUGERI Nicolo': lo assolve dai reati di cui ai capi 13-17 e 22-40, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

MESSINA Edoardo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento della spese processuali e di mantenimento in carcere durante

la custodia cautelare; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per tre anni;

MESSINA Pietro: riduce la pena ad anni due di reclusione, interamente condonata;

MILANO Nicolo': determina la pena in anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire cinquantamiloni di multa, escluso il condono;

MILANO Nunzio e MILANO Salvatore: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno, escluso il condono e la liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MINEO Settimo: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, escluso il condono e la liberta' vigilata;

MISTRETTA Rosario: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p. e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai

pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MONDINO Michele: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

MONTALTO Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 83, 84, 85, 86, 87 e 88, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e con le attenuanti gia' concesse, in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

MONTALTO Salvatore: dichiara che le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, come sopra specificate, sono unificate sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati accertati con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 5 dicembre 1988, definitiva il 22 marzo 1990, e determina la ulteriore pena in aumento in anni sei di reclusione; dichiara non doversi procedere in ordine al capo 13 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla medesima sentenza e lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 22, 83, 84, 85, 86, 87 e 88, per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;

MOTISI Ignazio: lo dichiara responsabile del reato di cui

all'art.416, commi 2 e 5, c.p., e lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno; dichiara condonate la pena principale nella misura di anni due e la pena accessoria; lo assolve dal reato di cui al capo 10, per non aver commesso il fatto;

MURABITO Concetto: riduce la pena per il capo 20 ad anni quattro di reclusione e lire trentamiloni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto;

MUTOLO Gaspare: riduce la pena ad anni quattordici di reclusione e lire sessantamiloni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

MUTOLO Giovanni: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire trentamiloni di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

NANGANO Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

Handwritten signatures and initials in black ink, appearing to be the names of the judges mentioned in the text above.

963359

NANIA Filippo: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

NAPOLI Stefano: riduce la pena ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinquemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

OLIVERI Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui agli artt.81 cpv.- 648 c.p.in anni tre di reclusione e lire unmilione cinquecentomila di multa, escluse le misure di sicurezza;

PALMOS Fotios: dichiara inammissibile l'appello dell'imputato e conferma la sentenza impugnata;

PATRICOLA Stefano: lo dichiara responsabile del reato di cui al capo 13 e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione e lire trentamilioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre; lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 22 e 47, per non aver commesso il fatto;

PEDONE Michelangelo: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 1, 10 e 22 e lo condanna alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire sessantamiliioni di multa, oltre alle spese processuali ed alle pene accessorie e misure di sicurezza inflitte;


PERINA Giovanni: concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena ad anni quattro e mesi due di reclusione e lire trentamiliioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

PILO Giovanni: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire tremiliioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

PIPITONE Angelo Antonino: riduce la pena ad anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire ottantamiliioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.21): lo assolve dai reati di cui ai capi 22, 147, 148, 149, 398 e 399, per non aver commesso il fatto e determina la pena per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, e 13, in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamiliioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.27): lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di



reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco: lo assolve dai reati di cui all'art.648 c.p., nonche' dai reati di cui ai capi 398 e 399, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

PRESTIFILIPPO Nicola: riduce la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

PRESTIFILIPPO Salvatore: lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui ai capi 10, come sopra specificato, e 13 in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;


PROCIDA Salvatore: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di

Torino del 26 febbraio 1988, irrevocabile il 21 dicembre 1989, e determina la pena ulteriore in anni quattro di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

PROFETA Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988, e lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

PROVENZANO Bernardo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni dieci di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo non inferiore a tre anni; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutte le altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

PULLARA' Giovan Battista: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato per continuazione con il reato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13 maggio 1985, irrevocabile

Handwritten signatures and initials in black ink, appearing to be the names of the judges mentioned in the text above.

il 15 gennaio 1988; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lascia ferma, anche per le imputazioni di cui ai capi 13, 22 e 89, la pena dell'ergastolo e le pene accessorie inflitte; lo assolve da tutte le altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

PULLARA' Ignazio: determina la pena complessiva in anni nove di reclusione e lire cinquantamillioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

RANCADORE Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni due; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

RANDAZZO Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 450 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui al capo 383 in anni tre di reclusione e lire quattromillioni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara condonata la pena accessoria;

RANDAZZO Salvatore: lo dichiara colpevole del reato di cui

all'art.378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorità, dopo che era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, così' modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione; dichiara la pena interamente condonata;

RANDAZZO Vincenzo Vito: lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi c) e d) (sentenza Corte d'Assise del 25 marzo 1987) e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione e lire trentamiliioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

RAPISARDA Giovanni: riduce la pena ad anni sette e mesi sei di reclusione e lire dieci milioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto;

RIELA Saverio: lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni quattro di reclusione e lire diecimilioni di multa, esclusa la libertà vigilata;

RIINA Giacomo: determina la pena in anni cinque e mesi



quattro di reclusione, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

RIINA Salvatore: ritenutane la responsabilita' per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13, 22, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 169 e 171, nonche' per quello di cui al capo 170, modificata l'imputazione in lesioni personali aggravate (artt. 61 nn.5 e 11, 112 n.1, 577, 582 c.p.), lascia ferma la pena dell'ergastolo e lire duecentomilioni di multa e le pene accessorie gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutti gli altri reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto;

RIZZA Salvatore: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

RIZZUTO Salvatore: determina la pena in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

ROTOLO Salvatore: ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13, 22, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 218, 219, 280, 281, 283 e 285, lascia ferma la pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni di multa, con le

pene accessorie già inflitte; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 284, 342, 343, 346 e 401, perché estinti per prescrizione; lo assolve da tutte le altre imputazioni, per non aver commesso il fatto;

SALVO Ignazio: concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, con esclusione del condono e della casa di lavoro e ridotta ad un anno la libertà vigilata; lo assolve dal reato di cui al capo 417, per non aver commesso il fatto;

SANTAPAOLA Benedetto: ritenutane la responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13-17, 22, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208, conferma la pena dell'ergastolo, con le pene accessorie inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231, per non aver commesso il fatto;

SAVOCA Carmelo: eleva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire quarantamiliioni di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza già applicata; lo condanna alle ulteriori spese processuali;

SAVOCA Giuseppe: riduce la pena ad anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire centocinquantamila di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte;

SAVOCA Vincenzo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; lo condanna inoltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;

SCADUTO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto e conferma la pena inflitta dai primi giudici;

SCRIMA Francesco: determina la pena del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della libertà vigilata;

SENAPA Pietro: ritenute la responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 127, 128, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 198, 200 e 201, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con le pene accessorie già inflitte dai primi giudici, eliminando la pena pecuniaria; dichiara non doversi procedere in ordine al

reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione;  
lo assolve da tutti gli altri reati, per non aver commesso  
il fatto;

SERRA Carlo: dichiara che il reato di cui al capo 20 e'  
unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alle  
imputazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 3  
febbraio 1984, irrevocabile il 3 ottobre 1985, e determina  
la ulteriore pena in aumento in anni tre di reclusione e  
lire cinquemilioni di multa; dichiara non doversi procedere  
in ordine al reato di cui al capo 44, per ostacolo di  
precedente giudicato rispetto alla medesima sentenza  
definitiva; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non  
aver commesso il fatto

SINAGRA Antonio: ritenutane la responsabilita' in ordine ai  
reati di cui ai capi 112, 113, 114, 150, 151, 152, 188, 189,  
190, 191, 192, 193, 194, 195, 280, 281, 283, 313, 314, 315,  
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330,  
332, 333, 334, 335, 336, 339, 341 e 347, lascia ferma la  
pena dell'ergastolo, con pene accessorie gia' inflitte,  
riducendo la multa a lire ottomilioni; dichiara non doversi  
procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282 e 340,  
perche' estinti per prescrizione, ed in ordine alle  
imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di  
precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte  
d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988,  
irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve dai reati di

cui ai capi 344 e 345, per non aver commesso il fatto;

SINAGRA Francesco Paolo: riduce la pena ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinquemilioni di multa;

SINAGRA Vincenzo (cl.52): ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 112, 113, 114, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 280, 281, 283, 285, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 339, 341 e 347, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con pene accessorie gia' inflitte, e riduce la pena pecuniaria a lire ottomilioni di multa; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 284, 340 e 346, perche' estinti per prescrizione ed in ordine a quelli di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988, irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve da tutte le altre imputazioni, per non aver commesso il fatto;

SINAGRA Vincenzo (cl.56): dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 340, 342, 343 e 346, perche' estinti per prescrizione ed in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988, irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve dal reato di

cui al capo 393, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per le altre imputazioni ascrittegli in anni diciannove di reclusione e lire ottomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

SORCE Vincenzo: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 28 dicembre 1973, irrevocabile il 12 maggio 1975, e determina la ulteriore pena in aumento in anni quattro di reclusione, con esclusione del condono;

SORESI Giuseppe: lo dichiara responsabile anche del reato di cui al capo 22 e determina la pena complessiva in anni nove di reclusione e lire quarantamilioni di multa; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto; conferma nel resto;

SPADARO Antonino: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art.648 c.p., per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 7 maggio 1986, irrevocabile il 5 aprile 1987; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Francesco (cl.58): ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 127 e 128, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con le pene

accessorie già inflitte, esclusa la pena pecuniaria; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perché estinto per prescrizione, e lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Francesco (cl.62): lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto, e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

SPADARO Giuseppe: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, esclusa la libertà vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Tommaso: determina la pena complessiva in anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire centoottantamiliioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 270, 271 e 272, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Vincenzo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e per quello di cui al capo 13, in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamiliioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte; lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto;

SPINA Giuseppe: riduce la pena da applicare per continuazione in anni due di reclusione e lire diecimilioni di multa;

SPINA Raffaele: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 28 dicembre 1973, irrevocabile il 12 maggio 1975, e determina la ulteriore pena in aumento in anni quattro di reclusione;

SPINONI Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 443, 447, 448 e 449, perche' estinti per prescrizione e riduce la pena ad anni quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

TAGLIAVIA Pietro: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

TAORMINA Giovanni: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, in anni tre di reclusione, con esclusione del condono e dell'assegnazione alla casa di lavoro e riducendo

la liberta' vigilata ad un periodo di un anno;

TERESI Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo non inferiore ad un anno;

TERESI Giovanni: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Antonino: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 342, perche' estinto per prescrizione, e lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;


TINNIRELLO Benedetto: determina la pena per il reato di cui all'art.648 c.p. in anni tre di reclusione e lire unmilionequingecentomila di multa, oltre all'interdizione

dai pubblici uffici per anni cinque, e lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Gaetano: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 339 e 341, che dichiara ugualmente unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato di cui al capo 10, come sopra specificato, e riconosciute, quanto all'imputazione di cui al capo 339, la diminvente di cui all'art.116, comma 2, c.p., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, lascia ferma la pena complessiva inflitta dai primi giudici; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 340, perche' estinto per prescrizione, e lo assolve dai reati di cui ai capi 214, 215, 270, 271 e 272, per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Lorenzo (cl.38): determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e per quelli di cui ai capi 339, con la diminvente di cui all'art.116, comma 2, c.p., e 341, in anni sette di reclusione e lire duemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 278, 340, 342 e 343, perche' estinti per prescrizione; lo assolve dai reati di cui ai capi 235 e 236, per non aver commesso il fatto;

TORRISI Orazio: lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni

quattro di reclusione e lire duemilioni di multa;

TOTTA Gennaro: riduce la pena ad anni due di reclusione e lire ottomilioni di multa;

TRAPANI Nicolo': lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni quattro di reclusione e lire duemilioni di multa;

VARA Ciro: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VARRICA Carmelo: riduce la pena ad anni due di reclusione, interamente condonata;

VARRICA Franco: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VASSALLO Andrea Salvatore: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, con esclusione del condono ed eliminata la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro e applicando quella della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

VERNENGO Antonino: lascia ferma la pena inflitta dai primi giudici e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

VERNENGO Cosimo: lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22, unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di anni nove di reclusione e lire quarantamiloni di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

VERNENGO Giuseppe (cl.35): determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, escluse la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

VERNENGO Giuseppe (cl.40): lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 394 e 395, e determina la pena per i reati di cui ai capi 13 e 22 in anni nove di reclusione e lire quarantamiloni di multa, oltre alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

VERNENGO Pietro: lascia ferma la pena dell'ergastolo e di lire duecentomiloni di multa, con pene accessorie gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 270, 271, 272 e 275, per non aver commesso il fatto;

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'Pietro Vernengo'. The signature on the right is a shorter, more compact cursive mark, possibly 'Cosimo Vernengo'.

VERNENGO Ruggero: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988; lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto; determina la pena per il reato di cui al capo 13 in anni quattro di reclusione e lire trentamiliioni di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed alla liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

VESSICHELLI Antonio: lo assolve dal reato di cui al capo 13 e determina la pena per il reato di cui al capo 22 in anni sei di reclusione e lire trentamiliioni di multa, oltre alla pena accessoria inflitta e riducendo la liberta' vigilata ad un tempo non inferiore ad un anno; ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

VIOLA Giuseppe: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VITALE Paolo: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

ZANCA Carmelo: determina la pena per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 22 e 275, in anni tredici di reclusione e lire cinquantamiliioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve

da tutti gli altri reati, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giovanni (cl.41): determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giovanni (cl.39): dichiara non doversi procedere in ordine al capo 279, perche' estinto per prescrizione; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

ZANCA Pietro (cl.31): determina la pena in anni sette di reclusione e lire duemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

ZANCA Pietro (cl.38): lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;



ZARCONI Giovanni: riduce la pena ad anni otto di reclusione e lire trentamiliioni di multa; conferma nel resto;

ZERBETTO Alessandro: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14 maggio 1988, irrevocabile il 4 luglio 1990;

ZITO Benedetto: lascia ferma la pena inflitta dai primi giudici e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

7) assolve, inoltre, dalle imputazioni loro ascritte, per non aver commesso il fatto, i seguenti imputati: ALAIMO Rosolino, BADALAMENTI Emanuele, BAGARELLA Calogero, BATTAGLIA Antonino, BISCONTI Antonino, BISCONTI Pietro, CAMPOREALE Antonio, CANCELLIERE Leopoldo, CIRIMINNA Salvatore, CIULLA Giovanni, COPPOLA Giacomo, CROCE Alfredo, CROCE Giorgio, CUSIMANO Pietro, D'AMICO Baldassare, D'ANGELO Salvatore, DE SIMONE Antonino, DI FEDE Francesco, DI FEDE Lorenzo, DI GIUSEPPE Pietro, DI GREGORIO Francesco, DI PACE Giovanni, DI TRAPANI Giovan Battista, FASCELLA Antonino, FAVUZZA Giovanni, FAZIO Ignazio, FEDERICO Giuseppe, FICARRA Giuseppe, FILIPPONE Gaetano, GARIFFO Carmelo, GIULIANO Salvatore, GRECO Francesco, GUTTADAURO Giuseppe, IGNOTO Francesco, INCHIAPPA Giovan Battista, LABRUZZO Mario, LA MANTIA Gaspare, LA MANTIA Matteo, LA MANTIA Salvatore, LA ROSA Angelo, LA ROSA Antonino, LAURICELLA Calogero, LEGGIO

Francesco Paolo, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LO CASCIO  
Gaspare (cl.'63), LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Salvatore,  
LOMBARDO Giovanni, LOMBARDO Sebastiano, LUCCHESI Antonino,  
MANNINO Angelo, MARCHESI Santo, MELI Giacomo, MIGLIARA  
Carmela, MINARDO Giovanni, MISTRETTA Filippo, NICOLETTI  
Vincenzo, PACE Giuseppe, PACE Stefano, PACE Vincenzo,  
PALAZZOLO Paolo, PALAZZOLO Saverio, PIPITONE Giovan  
Battista, PIPITONE Vincenzo, PRESTIFILIPPO Girolamo,  
PROVENZANO Salvatore, ROMANO Pietro, SALERNO Luigi, SAVOCA  
Salvatore, SCAVONE Gaetano, SCIARABBA Giusto, SORESI Natale,  
SPITALIERI Rosario, TERESI Carlo (cl.'24), THEODORU Cristos,  
TINNIRELLO Giuseppe, TINNIRELLO Vincenzo, ULIZZI Giuseppe,  
URSO Giuseppe, VERNENGO Luigi, VITALE Gregorio, VITRANO  
Arturo, ZANCA Emanuele, ZANCA Onofrio, ZANCA Salvatore;

8) dichiara non doversi procedere a carico di: CASTELLANA  
Giuseppe, CHIARACANE Giuseppe, CIULLA Giuseppe, CROCE  
Domenico, RACCUGLIA Cosmo, SCIARRABBA Calcedonio e TERESI  
Carlo (cl.'25), in ordine ai reati loro rispettivamente  
ascritti, perche' estinti per morte dell'imputato;

9) dispone la separazione della posizione processuale dei  
seguenti imputati, come da separate ordinanze: BONANNO  
Armando, GIACALONE Filippo, GRECO Giuseppe (cl.1952),  
MARCHESE Filippo, RICCOBONO Rosario, SCAGLIONE Salvatore,  
BONO Alfredo, BONO Giuseppe, ENEA Antonino, SALAMONE  
Antonio, CATALANO Onofrio, GRECO Leonardo, ROTOLO Antonino,  
IERNA Michele e IERNA Salvatore;

10) condanna in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio:

- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui ai capi 1 e 10, in favore delle parti civili Vita RUGNETTA, Comune di Palermo, Amalia, Antonia e Camilla GIACCONE, Rosa Maria PRESTINICOLA, Paola GIACCONE, Regione Siciliana e Ministeri delle Finanze e del Tesoro;
- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 13, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';
- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 22, in favore della parte civile Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';
- Michele ABBENANTE e Wing Keung CHIANG, dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 17 e 40, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Assessorato Regionale della Sanita';
- Giuseppe SPINA, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 38, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';
- Nicola DI SALVO, dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 394 e 395, in favore della parte civile ENEL;
- Salvatore DI MARCO e Antonino MANGIONE, dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 348, in favore della parte civile Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- Pietro VERNENGO, Vincenzo SINAGRA (cl.1956), Salvatore

ROTOLO, Pietro SENAPA, Vincenzo SINAGRA (cl.1952),  
dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 150, 151, in  
favore della parte civile Vita RUGNETTA;

- Benedetto SANTAPAOLA, dichiarato colpevole del reato di  
cui al capo 202, in favore delle parti civili Salvatore e  
Serafina DI LAVORE, Ministeri dell'Interno e della Difesa,  
Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, in proprio e nella  
qualita', Silvana IIRITANO vedova DI BARCA, in proprio e  
nella qualita', Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI;

- Salvatore ROTOLO, dichiarato colpevole del reato di cui al  
capo 218, in favore delle parti civili Amalia, Paola,  
Antonino e Camilla GIACCONE e Maria Rosa PRESTINICOLA,  
Ministero dell'Interno e Universita' degli Studi di Palermo;

LIQUIDA

in favore delle parti civili medesime le seguenti somme:

- a Vita RUGNETTA, £.20.103.000, di cui £.20.000.000 per onorari;
- al Comune di Palermo, £.25.680.000, di cui £.25.000.000 per onorari;
- a Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, Silvana IIRITANO vedova DI BARCA, Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI, £.25.400.000, di cui £.25.000.000 per onorari;
- all'ENEL, £.2.208.000, di cui £.2.120.000 per onorari;
- a Serafina DI LAVORE, £.10.406.000, di cui lire 10.000.000 per onorari;
- a Salvatore DI LAVORE, £.10.400.000, di cui £.10.000.000 per onorari;
- a Rosa Maria PRESTINICOLA, Antonino e Camilla GIACCONE,



963383

€ 15.300.000, di cui € 15.000.000 per onorari;

- a Paola ed Amalia GIACCONE, € 15.300.000, di cui € 15.000.000 per onorari;

- agli enti pubblici rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, € 80.000.000;

11) revoca i mandati e ordini di cattura emessi nei confronti dei seguenti imputati: SAGARELLA Calogero (m.c.323/84), BONANNO Francesco (m.c.280/84, m.c.323/84), LAURICELLA Calogero (m.c.164/84, m.c.323/84, m.c.1263/83 R.G.P.M.) PALAZZOLO Paolo (m.c.253/83), SPITALIERI Rosario (o.c.169/82, mm.cc.343/82, 237/83, 164/84, 323/84);

12) ordina la cattura dell'imputato ADELFIÒ Salvatore, come da separato provvedimento.

13) conferma, nel resto, le sentenze impugnate.


Così deciso e data lettura del dispositivo il 10 dicembre 1990.

Vincenzo Salvatore  
Sindaci della Corte d'Appello

Depositato in Cancelleria  
oggi... 30 LUG. 1991

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
*[Handwritten signature]*

CORTE ASSISE DI APPELLO  
SEZIONE PRIMA PALERMO  
È foto-copia conforme all'originale per  
uso ufficio. 4 OTT. 1991  
Palermo.  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
*[Handwritten signature]*



---

**MAXIPROCESSO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ**

**Corte di Cassazione, 30 gennaio 1992**

L 6992

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80  
(registro generale n. 23501/91)

\* IN CALCE ALLEGATA  
ORDINANZA DI  
CORREZIONE DI  
ERRORE MATERIALE  
Roma 10/7/92

\* IN CALCE ALLEGATA  
ORDINANZA DI  
CORREZIONE DI  
ERRORE MATERIALE  
Roma 15/11/92

VOL. I

INTESTAZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SEZIONE I PENALE

Udienza pubblica

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

del 30.1.92

Dr. Arnaldo	VALENTE	Presidente	SENTENZA
Dr. Giorgio	BUOGO	Consigliere	Nr. 80
Dr. Mario	POMPA	"	REGISTRO GENERALE
Dr. Mario	SCHIAVOTTI	"	Nr. 23501/91
Dr. Umberto	PAPADIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SUI RICORSI PROPOSTI DAI RICORRENTI:

- 1) ALTADONNA FRANCESCO SALVATORE  
 4.10.43 CARINI
- 2) AMATO FEDERICO  
 7.12.32 TERMINI IMERESE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 UFFICIO COPIE  
 Rilescritto copia studio  
 al SIG. *V. G. M. S.*  
 per diritti L. *16600*  
 II - 21 LUG 1992  
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 UFFICIO COPIE  
 Rilescritto copia studio  
 al SIG. *V. G. M. S.*  
 per diritti L. *16600*  
 II - 500  
 IL CANCELLIERE

3) ANSELMO VINCENZO  
14.8.40 PALERMO

4) BELLIA GIUSEPPE  
28.3.54 CATANIA

5) BIONDO SALVATORE  
28.2.55 PALERMO

6) BONANNO FRANCESCO  
13.11.53 PALERMO

7) CONTORNO ANTONINO  
4.2.15 PALERMO

8) CUCINA LUIGI ANTONIO  
18.1.61 PALERMO

9) D'ANGELO MARIO  
18.2.45 ALESSANDRIA D'EGITTO

10) DATTILO SEBASTIANO  
25.6.23 ALESSANDRIA D'EGITTO

11) DE RIZ PIETRO LUIGI  
4.7.38 POLCENIGO

12) DI LEO VINCENZO  
1.5.55 PALERMO

13) DI MARCO SALVATORE  
19.7.56 PALERMO

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE**


Rilasciata copia studio  
al SIG. FJ  
per diritti L. 166000  
# 24-6-92  
**IL CANCELLIERE**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE**

Rilasciata copia studio  
al SIG. GALASSO  
per diritti L. 166000  
# \_\_\_\_\_  
**IL CANCELLIERE**

*Analen*  
*h*

- 14) ENNA VITTORIO  
26.6.41 PALERMO
- 15) FALDETTA LUIGI  
20.7.38 CASTELTERMINI
- 16) FINAZZO EMANUELE  
18.2.36 CINISI
- 17) FIORENZA VINCENZO  
7.3.24 PALERMO
- 18) GAMMINO GIOACCHINO  
23.12.60 DESIO
- 19) GELARDI MARIO  
7.6.23 PALERMO
- 20) GIUSTOLISI ANTONIETTA  
28.5.28 CATANIA
- 21) GRAZIANO SALVATORE GIUSEPPE  
20.3.50 PALERMO
- 22) INSINNA LORETO  
5.8.42 VALLELUNGA PRATAMENO
- 23) LO MEO COSTANTINO  
28.10.37 PALERMO
- 24) LUPO GIUSEPPE  
22.9.43 PALERMO



- 25) MANGIONE ANTONINO  
18.12.55 PALERMO
- 26) MARCHESE ANTONINO  
11.3.57 PALERMO
- 27) MARINO MANNOIA FRANCESCO  
5.3.51 PALERMO
- 28) MESSINA PIETRO  
27.4.50 PALERMO
- 29) MURABITO CONCETTO  
14.9.55 CATANIA
- 30) NAPOLI STEFANO  
30.3.33 PALERMO
- 31) RANDAZZO GIUSEPPE  
19.11.30 CARINI
- 32) RANDAZZO SALVATORE  
13.4.30 PALERMO
- 33) RIELA SAVERIO  
23.5.13 CATANIA
- 34) RIZZA SALVATORE  
4.9.32 CALTANISSETTA
- 35) SAVOCA CARMELO  
13.12.43 CATANIA

*Malu*  
*CS*

- 36) SINAGRA ANTONIO  
31.7.59 PALERMO
- 37) SINAGRA FRANCESCO  
6.9.38 PALERMO
- 38) SPINA GIUSEPPE  
7.11.57 PALERMO
- 39) SPINONI GIUSEPPE  
18.6.37 B.GO S. GIACOMO
- 40) TOTTA GENNARO  
30.8.42 MILANO
- 41) VARA CIRO  
5.7.49 VALLELUNGA PRATAMENO
- 42) VARRICA CARMELO  
21.5.53 MESSINA
- 43) VARRICA FRANCO  
13.12.57 PAGLIARA
- 44) VERNENGO PIETRO  
8.1.43 PALERMO
- 45) VIOLA GIUSEPPE  
26.8.45 PARTINICO
- 46) VITALE PAOLO  
26.9.37 PALERMO

*Palermo*  
*el*  
*m*

- 47) P.G. PALERMO C/
- 48) ABBATE GIOVANNI Pure ricorrente  
9.3.27 PALERMO
- 49) ABBATE MARIO Pure ricorrente  
26.8.62 PALERMO
- 50) ABBENANTE MICHELE Pure ricorrente  
10.12.41 CINISI
- 51) ADELFFIO FRANCESCO Pure ricorrente  
24.3.41 PALERMO
- 52) ADELFFIO GIOVANNI Pure ricorrente  
28.10.38 PALERMO
- 53) ADELFFIO MARIO Pure ricorrente  
24.1.57 PALERMO
- 54) ADELFFIO SALVATORE Pure ricorrente  
15.11.27 PALERMO
- 55) AGATE MARIANO Pure ricorrente  
19.5.39 MAZZARA DEL VALLO *Maler*
- 56) ALBERTI GERLANDO Pure ricorrente  
18.9.27 PALERMO
- 57) ALBERTI GERLANDO JR. Pure ricorrente *R*

	18.10.47	PALERMO	
58)	ALFANO PAOLO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	12.4.53	PALERMO	
59)	ALIOTO GIOACCHINO		Pure ricorrente
	15.2.53	PALERMO	
60)	ARGANO FILIPPO		Pure ricorrente
	1.8.30	PALERMO	
61)	ARGANO GASPARE		Pure ricorrente
	22.8.31	PALERMO	
62)	BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO		Pure ricorrente
	3.2.42	CORLEONE	
63)	BALDI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	23.12.38	PALERMO	
64)	BATTAGLIA ANTONINO		
	14.9.44	PALERMO	
65)	BATTAGLIA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	8.11.38	PALERMO	
66)	BISCONTI ANTONINO		
	11.4.34	BELMONTE MEZZAGNO	
67)	BISCONTI LUDOVICO		Pure ricorrente
	2.1.27	BELMONTE MEZZAGNO	
68)	BONICA MARCELLO		Pure ricorrente

	13.10.46	CATANIA	
69)	BONURA FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.3.42	PALERMO	
70)	BRONZINI ALESSANDRO UMBERTO		Pure ricorrente
	12.2.48	PALERMO	
71)	BRUNO FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.5.51	ISOLA DELLE FEMMINE	
72)	BRUSCA BERNARDO		Pure ricorrente
	9.9.29	SAN GIUSEPPE JATO	
73)	BRUSCA GIOVANNI		Pure ricorrente
	20.2.57	SAN GIUSEPPE JATO	
74)	BUFFA FRANCESCO		Pure ricorrente
	2.1.51	PALERMO	
75)	BUFFA VINCENZO		Pure ricorrente
	22.10.38	PALERMO	
76)	BUSCEMI SALVATORE		Pure ricorrente
	28.5.38	PALERMO	<i>Ma</i>
77)	CALAMIA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	19.1.29	PALERMO	
78)	CALO' GIUSEPPE		Pure ricorrente
	30.9.31	PALERMO	
79)	CAMPANELLA ATTILIO		Pure ricorrente

	6.7.34	PALERMO	
80)	CAMPANELLA	CALOGERO	Pure ricorrente
	6.12.52	CATANIA	
81)	CANCELLIERE	DOMENICO	Pure ricorrente
	16.12.59	PALERMO	
82)	CANNIZZARO	FRANCESCO	Pure ricorrente
	24.4.37	CATANIA	
83)	CANNIZZARO	UMBERTO	Pure ricorrente
	24.4.37	CATANIA	
84)	CAPIZZI	BENEDETTO	Pure ricorrente
	28.6.44	PALERMO	
85)	CARUSO	VINCENZO	Pure ricorrente
	22.4.30	PALERMO	
86)	CASELLA	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	12.6.42	PALERMO	
87)	CASTIGLIONE	GIROLAMO	Pure ricorrente
	10.1.54	PALERMO	
88)	CHIANG WING	KEUNG	
	1.12.55	HONG KONG	
89)	CHIARCANE	SALVATORE	Pure ricorrente
	7.8.46	PALERMO	
90)	CILLARI	ANTONINO	Pure ricorrente

	1.6.48	PALERMO	
91)	CILLARI GIOACCHINO		Pure ricorrente
	26.4.51	PALERMO	
92)	CIULLA CESARE		Pure ricorrente
	30.4.55	PALERMO	
93)	CIULLA GIOVANNI		
	10.8.58	PALERMO	
94)	CIULLA SALVATORE		Pure ricorrente
	21.2.50	PALERMO	
95)	CONDORELLI DOMENICO		Pure ricorrente
	7.11.42	CATANIA	
96)	CORALLO GIOVANNI		Pure ricorrente
	18.8.30	PALERMO	
97)	CORONA ORAZIO		Pure ricorrente
	9.4.32	PALERMO	
98)	COSTANTINO		Pure ricorrente
	5.1.45	PALERMO	<i>Males</i>
99)	CRISTALDI SALVATORE		Pure ricorrente
	28.5.57	CATANIA	
100)	CRISTALDI VENERANDO		Pure ricorrente <i>h</i>
	16.11.52	CATANIA	
101)	CUCUZZA SALVATORE		Pure ricorrente

	1.12.34	PALERMO	
113)	DI PIERI PIETRO		Pure ricorrente
	21.3.26	PALERMO	
114)	DI SALVO NICOLA		Pure ricorrente
	5.7.38	PALERMO	
115)	DI TRAPANI DIEGO		Pure ricorrente
	25.5.36	PALERMO	
116)	FAIA SALVATORE		Pure ricorrente
	22.1.51	PALERMO	
117)	FARAONE NICOLA		Pure ricorrente
	30.6.54	PALERMO	
118)	FASCELLA ANTONINO		
	8.9.32	PALERMO	
119)	FASCELLA FRANCESCO		Pure ricorrente
	6.10.38	PALERMO	
120)	FASCELLA PIETRO		Pure ricorrente
	10.4.35	PALERMO	
121)	FAZIO SALVATORE		Pure ricorrente 
	4.7.27	PALERMO	
122)	FEDERICO DOMENICO		Pure ricorrente
	25.2.40	PALERMO	
123)	FERRERA ANTONINO		Pure ricorrente

	22.1.50	CATANIA	
124)	FERRERA FRANCESCO		Pure ricorrente
	4.11.35	CATANIA	
125)	FIDANZATI ANTONIO		Pure ricorrente
	5.5.38	PALERMO	
126)	FIDANZATI GAETANO		Pure ricorrente
	6.9.35	PALERMO	
127)	FIDANZATI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	25.5.40	PALERMO	
128)	FIDANZATI STEFANO		Pure ricorrente
	23.5.40	PALERMO	
129)	GAETA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	20.10.35	TERMINI IMERESE	
130)	GAMBINO GIACOMO		Pure ricorrente
	21.5.41	PALERMO	
131)	GAMBINO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	29.6.33	PALERMO	
132)	GERACI ANTONINO		Pure ricorrente
	2.1.17	PARTINICO	
133)	GRADO GAETANO		Pure ricorrente
	8.3.43	PALERMO	
134)	GRADO GIACOMO		Pure ricorrente

	5.6.52	PALERMO	
135)	GRADO SALVATORE		Pure ricorrente
	2.1.46	PALERMO	
136)	GRADO VINCENZO		Pure ricorrente
	11.2.41	PALERMO	
137)	GRAVIANO BENEDETTO		Pure ricorrente
	15.7.58	PALERMO	
138)	GRAVIANO FILIPPO		Pure ricorrente
	27.6.61	PALERMO	
139)	GRAVIANO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	30.9.63	PALERMO	
140)	GRAZIOLI SERGIO		Pure ricorrente
	2.1.41	ROMA	
141)	GRECO GIOVANNI		Pure ricorrente
	1.1.56	PALERMO	
142)	GRECO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	2.3.54	PALERMO	
143)	GRECO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	18.1.58	PALERMO	
144)	GRECO IGNAZIO		Pure ricorrente
	23.7.22	PALERMO	
145)	GRECO MICHELE		Pure ricorrente

	12.5.24	PALERMO	
146)	GRECO SALVATORE		Pure ricorrente
	7.7.27	PALERMO	
147)	GUTTADAURO GIUSEPPE		
	18.8.48	BAGHERIA	
148)	INCHIAPPA GIOVAN BATTISTA		
	20.2.51	ALTOFONTE	
149)	IGRASSIA IGNAZIO		Pure ricorrente
	18.11.50	MONREALE	
150)	LA MOLINARA GUERIN		Pure ricorrente
	24.9.34	GIULIANA NOVA	
151)	LA ROSA ANTONINO		
	22.5.57	PALERMO	
152)	LA ROSA GIOVANNI		Pure ricorrente
	30.9.37	PALERMO	
153)	LA VARDERA PIETRO		Pure ricorrente
	15.10.33	PALERMO	
154)	LEGGIO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	3.1.35	CORLEONE	
155)	LEGGIO LUCIANO		Pure ricorrente
	6.1.25	CORLEONE	
156)	LIPARI GIOVANNI		Pure ricorrente

	23.11.28	PALERMO	
157)	LIPARI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	14.4.35	CAMPOFIORITO	
158)	LO CASCIO GASPARE		Pure ricorrente
	11.9.42	PALERMO	
159)	LO CASCIO GIOVANNI		Pure ricorrente
	25.8.26	PALERMO	
160)	LO IACONO ANDREA		Pure ricorrente
	7.7.17	PALERMO	
161)	LO IACONO ANTONINO		Pure ricorrente
	14.10.47	PALERMO	
162)	LO IACONO GIOVANNI		Pure ricorrente
	26.7.24	PALERMO	
163)	LO IACONO PIETRO		Pure ricorrente
	19.8.27	PALERMO	
164)	LO PRESTI SALVATOR		Pure ricorrente
	3.5.43	PALERMO	<i>non</i>
165)	LO VERDE GIOVANNI		Pure ricorrente
	10.8.39	PALERMO	<i>ch</i>
166)	LUCCHESI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	2.9.58	PALERMO	
167)	LUPO FARO MARIA		Pure ricorrente

	14.8.57	CINISI	
168)	MADONIA FRANCESCO		Pure ricorrente
	31.3.24	PALERMO	
169)	MADONIA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	25.4.54	PALERMO	
170)	MADONIA SALVATORE MARIO		Pure ricorrente
	16.8.56	PALERMO	
171)	MAGLIOZZO TOMMASO		Pure ricorrente
	1.5.33	PALERMO	
172)	MAGLIOZZO VITTORIO		Pure ricorrente
	2.7.39	PALERMO	
173)	MANGANO VITTORIO		Pure ricorrente
	18.8.40	PALERMO	
174)	MANISCALCO SALVATORE		Pure ricorrente
	13.12.41	PALERMO	
175)	MARCHESE GIUSEPPE		Pure ricorrente
	12.12.63	PALERMO	
176)	MARCHESE MARIO		Pure ricorrente
	1.1.39	MONREALE	
177)	MARCHESE ROSARIO		Pure ricorrente
	4.3.45	PALERMO	
178)	MARCHESE SALVINO		Pure ricorrente

*M. Marchese*

	18.3.52	PALERMO	
179)	MARCHESE SANTO		
	20.8.40	MONREALE	
180)	MARCHESE VINCENZO		Pure ricorrente
	11.1.25	PALERMO	
181)	MARSALONE ROCCO		Pure ricorrente
	6.10.50	PALERMO	
182)	MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE		Pure ricorrente
	1.1.53	PALERMO	
183)	MARTELLO BIAGIO		Pure ricorrente
	14.8.38	PALERMO	
184)	MARTELLO MARIO		Pure ricorrente
	12.2.46	PALERMO	
185)	MARTELLO UGO		Pure ricorrente
	24.2.40	USTICA	
186)	MATRANGA GIOACCHINO		Pure ricorrente
	23.9.45	PIANA DEGLI ALBANESI	
187)	MATRANGA GIOVANNI		Pure ricorrente
	1.2.53	PIANA DEGLI ALBANESI	
188)	MAUGERI NICOLO'		Pure ricorrente
	5.11.45	CATANIA	
189)	MESSINA EDUARDO		Pure ricorrente

	15.3.20	PALERMO	
190)	MILANO NICOLO'		Pure ricorrente
	25.11.27	PALERMO	
191)	MILANO NUNZIO		Pure ricorrente
	26.8.49	PALERMO	
192)	MILANO SALVATORE		Pure ricorrente
	13.11.53	PALERMO	
193)	MINEO SETTIMO		Pure ricorrente
	28.11.38	PALERMO	
194)	MISTRETTA ROSARIO		Pure ricorrente
	23.10.47	PALERMO	
195)	MONDINO MICHELE		Pure ricorrente
	1.1.44	PALERMO	
196)	MONTALTO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	11.1.59	VILLABATE	
197)	MONTALTO SALVATORE		Pure ricorrente
	3.4.36	VILLABATE	
198)	MOTISI IGNAZIO		Pure ricorrente
	1.1.34	PALERMO	
199)	MUTOLO GASPARE		Pure ricorrente
	5.2.40	PALERMO	
200)	MUTOLO GIOVANNI		Pure ricorrente

	17.3.48	PALERMO	
201)	MANGANO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	4.11.35	PALERMO	
202)	NANIA FILIPPO		Pure ricorrente
	2.6.28	PARTINICO	
203)	OLIVERI GIOVANNI		Pure ricorrente
	21.3.45	VILLAFRATI	
204)	PALMOS FOTIOS		Pure ricorrente
	22.9.43	SOARTOHORI LEFKADA	
205)	PATRICOLA STEFANO		Pure ricorrente
	18.1.54	PALERMO	
206)	PEDONE MICHELANGELO		Pure ricorrente
	20.2.44	PALERMO	
207)	PERINA GIOVANNI		Pure ricorrente
	1.7.45	CASTEL D'AZZANO	
208)	PILO GIOVANNI		Pure ricorrente
	15.3.37	PALERMO	
209)	PIPITONE ANGELO ANTONINO		Pure ricorrente
	30.8.43	CARINI	
210)	PRESTIFILIPPO GIOVANNI		Pure ricorrente
	28.5.21	PALERMO	
211)	PRESTIFILIPPO GIOVANNI		Pure ricorrente

*Molice*

	29.3.27	PALERMO	
212)	PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO	Pure Ric.	
	9.12.56	PALERMO	
213)	PRESTIFILIPPO NICOLA	Pure ricorrente	
	8.4.50	PALERMO	
214)	PRESTIFILIPPO SALVATORE	Pure ricorrente	
	8.4.33	PALERMO	
215)	PROCIDA SALVATORE	Pure ricorrente	
	7.3.45	PALERMO	
216)	PROVENZANO BERNARDO	Pure ricorrente	
	21.1.33	CORLEONE	
217)	PULLARA' GIOVAN BATTISTA	Pure ricorrente	
	21.7.43	SAN GIUSEPPE JATO	
218)	PULLARA' IGNAZIO	Pure ricorrente	
	13.4.46	SAN GIUSEPPE JATO	
219)	RANCADORE GIUSEPPE	Pure ricorrente	
	11.9.25	TRABIA	
220)	RANDAZZO VINCENZO VITO	Pure ricorrente	
	8.3.39	CINISI	
221)	RAPISARDA GIOVANNI	Pure ricorrente	
	22.1.40	CATANIA	
222)	RIINA GIACOMO	Pure ricorrente	

*M. M. M.*

	10.11.08	CORLEONE	
223)	RIINA SALVATORE		Pure ricorrente
	16.1.30	CORLEONE	
224)	RIZZUTO SALVATORE		Pure ricorrente
	18.7.36	MONTELEPRE	
225)	ROTOLO SALVATORE		Pure ricorrente
	8.10.56	PALERMO	
226)	SALVO IGNAZIO		Pure ricorrente
	27.5.31	SALEMI	
227)	SANTAPAOLA BENEDETTO		Pure ricorrente
	4.6.38	CATANIA	
228)	SAVOCA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	10.9.34	LAMPEDUSA	
229)	SAVOCA VINCENZO		Pure ricorrente
	20.5.31	PALERMO	
230)	SCADUTO GIOVANNI		Pure ricorrente
	29.3.48	PALERMO	
231)	SCAVONE GAETANO		
	10.9.30	PALERMO	
232)	SCRIMA FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.8.42	PALERMO	
233)	SENAPA PIETRO		Pure ricorrente

*S. M. M.*

	17.10.49	PALERMO	
234)	SERRA CARLO		Pure ricorrente
	4.1.36	CANICATTINI BAGNI	
235)	SINAGRA VINCENZO		Pure ricorrente
	14.11.52	PALERMO	
236)	SORCE VINCENZO		Pure ricorrente
	14.10.28	PALERMO	
237)	SORESI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	11.11.35	BORGETTO	
238)	SPADARO FRANCESCO		Pure ricorrente
	7.12.58	PALERMO	
239)	SPADARO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	18.3.29	PALERMO	
240)	SPADARO TOMMASO		Pure ricorrente
	20.8.37	PALERMO	
241)	SPADARO VINCENZO		Pure ricorrente
	2.1.25	PALERMO	
242)	SPINA RAFFAELE		Pure ricorrente
	19.9.23	PALERMO	
243)	TAGLIAVIA PIETRO		Pure ricorrente
	3.1.25	PALERMO	
244)	TAORMINA GIOVANNI		Pure ricorrente

*Es. M. S. M. S. M. S.*

	21.7.61	PALERMO	
245)	TERESI FRANCESCO		Pure ricorrente
	14.10.30	PALERMO	
246)	TERESI GIOVANNI		Pure ricorrente
	20.7.32	PALERMO	
247)	TINNIRELLO ANTONINO		
	25.12.61	PALERMO	
248)	TINNIRELLO BENEDETTO		Pure ricorrente
	5.1.26	PALERMO	
249)	TINNIRELLO GAETANO		Pure ricorrente
	16.1.46	PALERMO	
250)	TINNIRELLO GIUSEPPE		
	6.6.36	PALERMO	
251)	TINNIRELLO LORENZO		Pure ricorrente
	6.12.38	PALERMO	
252)	TORRISI ORAZIO		Pure ricorrente
	30.11.52	CATANIA	
253)	TRAPANI NICOLO'		Pure ricorrente
	27.3.35	PALERMO	
254)	URSO GIUSEPPE		
	20.5.59	PALERMO	
255)	VASSALLO ANDREA SALVATORE		Pure ricorrente

*Palermo*

	26.1.32	ALTOFONTE	
256)	VERNENGO ANTONINO		Pure ricorrente
	4.2.37	PALERMO	
257)	VERNENGO COSIMO		Pure ricorrente
	3.12.56	PALERMO	
258)	VERNENGO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	5.1.35	PALERMO	
259)	VERNENGO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	29.11.40	PALERMO	
260)	VERNENGO RUGGERO		Pure ricorrente
	1.9.55	PALERMO	
261)	VESSICHELLI ANTONIO		Pure ricorrente
	9.7.42	PAGO VEIANO	
262)	ZANZA CARMELO		Pure ricorrente
	21.6.33	PALERMO	
263)	ZANCA GIOVANNI		Pure ricorrente
	31.1.41	PALERMO	
264)	ZANCA GIOVANNI		
	24.9.39	PALERMO	
265)	ZANCA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	14.11.40	PALERMO	
266)	ZANCA ONOFRIO		

*Palermo*

	12.12.42	PALERMO	
267)	ZANCA PIETRO		Pure ricorrente
	23.1.31	PALERMO	
268)	ZARCONE GIOVANNI		Pure ricorrente
	18.10.36	PALERMO	
269)	ZITO BENEDETTO		Pure ricorrente
	29.7.51	TORRETTA	

Avverso la sentenza 10.12.90 della Corte di Assise di Appello di PALERMO.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere SCHIAVOTTI.

Udito il P.M., nelle persone dei Sost.ti Proc.ri Gen.li dr. TRANFO, D'AMBROSIO, MARTUSCIELLO, che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi di:

- 1) ANSELMO VINCENZO n. a PALERMO il 14.8.40;
- 2) CONTORNO ANTONINO n. a PALERMO il 4.2.15;
- 3) DATTILO SEBASTIANO n. ad ALESSANDRIA D'EGITTO il 25.6.23

*Palermo*

- 4) DE RIZ PIETRO LUIGI n. a POLCENIGO  
il 4.7.38;
- 5) DI FRESCO ONOFRIO n. a CEFALA' DIANA  
il 24.11.57;
- 6) FAIA SALVATORE n. a PALERMO il 22.1.51;
- 7) FASCELLA PIETRO n. a PALERMO il 10.4.35;
- 8) GAMMINO GIOACCHINO n. a DESIO il 23.12.60;
- 9) MANGIONE ANTONINO n. a PALERMO il 18.12.55;
- 10) MATRANGA GIOVANNI n. a PIANA ALBANESI  
il 1.2.53;
- 11) MONDINO MICHELE n. a PALERMO il 1.1.44;
- 12) MUTOLO GIOVANNI n. a PALERMO il 17.3.45;
- 14) TRAPANI NICOLO' n. a PALERMO il 27.3.35;
- Per mancata presentazione dei motivi.

- Presenta motivi fuori termine:

16) MESSINA PIETRO n. a PALERMO il 27.4.50 motivi  
depositati il 15.10.91 o mancata presentazione  
motivi - inoltre:

- Manca la delega all'impugnazione per il difensore  
trattandosi di imputati contumaci che non hanno

proposto ricorso personalmente:

- 17) CRISTALDI VENERANDO n. a CATANIA il 28.7.57;
- 18) DI SALVO NICOLA n. a PALERMO il 5.7.38;
- 19) GRECO GIOVANNI n. a PALERMO il 1.1.56;
- 20) PALMOS FOTIOS n. a SOARTOHORI LEFKADA  
il 22.9.43;

- Manca la delega di cui sopra e non hanno  
presentato i motivi:

- 21) BIONDO SALVATORE n. a PALERMO il 28.2.55;
- 22) CIULLA CESARE n. a PALERMO il 30.4.55;
- 23) GIUSTILISI ANTONIETTA n. a CATANIA il 28.5.28;
- 24) LUPO GIUSEPPE n. a PALERMO il 22.9.43;

e pertanto se ne chiede l'inammissibilità.

- Inammissibilità inoltre dei ricorsi di:

- 1) FERRERA FRANCESCO n. a CATANIA il 4.11.35;
- 2) TINNIRELLO BENEDETTO n. a PALERMO il 5.1.26

Motivi fuori termine.

Dichiararsi inammissibili i ricorsi del P.G. per  
mancato deposito dei motivi o per rinunzia nei

confronti di:

- 1) ABBATE GIOVANNI
- 2) ABBATE MARIO
- 3) ADELFO FRANCESCO
- 4) ADELFO GIOVANNI
- 5) ADELFO MARIO
- 6) ADELFO SALVATORE
- 7) AGATE MARIO
- 8) ALBERTI GERLANDO (cl.27) SENIOR
- 9) ALIOTO GIOACCHINO
- 10) ARCOLEO VINCENZO
- 11) ARGANO FILIPPO
- 12) ARGANO GASPARE
- 13) BALDI GIUSEPPE
- 14) BISCONTI LUDOVICO
- 15) BISCONTI PIETRO
- 16) BONICA MARCELLO
- 17) BONURA FRANCESCO
- 18) BRONZINI ALESSANDRO
- 19) BRUSCA GIOVANNI
- 20) BUFFA FRANCESCO
- 21) CALAMIA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. N. Volturno'.

- 22) CAMPANELLA ATTILIO comunque rin.
- 23) CAMPANELLA CALOGERO
- 24) CANCELLIERE DOMENICO
- 25) CANCELLIERE LEOPOLDO
- 26) CAPIZZI BENEDETTO
- 27) CASTIGLIONE GIROLAMO
- 28) CHIARACANE SALVATORE
- 29) CILLARI ANTONINO
- 30) CILLARI GIOACCHINO
- 31) CIRIMINNA SALVATORE
- 32) CORALLO GIOVANNI
- 33) CORONA ORAZIO
- 34) CRISTALDI VENERANDO
- 35) CUSIMANO GIOVANNI
- 36) D'ANGELO GIUSEPPE
- 37) D'ANGELO SALVATORE
- 38) DAVI' SALVATORE
- 39) DI GAETANO GIOVANNI
- 40) DI PACE GIOVANNI
- 41) DI PASQUALE GIOVANNI
- 42) DI PIERI PIETRO
- 43) DI TRAPANI DIEGO

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be 'S. Miller'.

- 44) FAIA SALVATORE
- 45) FARAONE NICOLA
- 46) FASCELLA PIETRO
- 47) FEDERICO DOMENICO
- 48) GRECO GIUSEPPE (cl. 54)
- 49) GRECO GIUSEPPE (cl. 58)
- 50) GRECO IGNAZIO
- 51) GRECO NICOLO'
- 52) LABRUZZO MARIO
- 53) LA ROSA GIOVANNI
- 54) LAURICELLA CALOGERO
- 55) LA VARDERA PIETRO
- 56) LEGGIO GIUSEPPE
- 57) LO CASCIO GASPARE (cl. 42)
- 58) LO CASCIO GIOVANNI
- 59) LO IACONO ANDREA
- 60) LO IACONO ANTONINO
- 61) LO IACONO GIOVANNI
- 62) LO PRESTI SALVATORE
- 63) LUCCHESI ANTONINO
- 64) MADONIA SALVATORE
- 65) MAGLIOZZO TOMMASO

*Calogero*  
*G*

- 66) MAGLIOZZO GIUSEPPE  
67) MARCHESE GIUSEPPE  
68) MARCHESE ROSARIO  
69) MARCHESE SALVINO  
70) MARCHESE VINCENZO  
71) MARTELLO BIAGIO  
72) MARTELLO MARIO  
73) MARTELLO UGO  
74) MATRANGA GIOACCHINO - Rinunzia  
75) MAUGERI NICOLO'  
76) MILANO NUNZIO  
77) MILANO SALVATORE  
78) MINEO SETTIMO  
79) MISTRETTA ROSARIO  
80) MONDINO MICHELE  
81) MONTALTO GIUSEPPE  
82) MONTALTO SALVATORE  
83) MANGANO GIUSEPPE  
84) NANIA FILIPPO  
85) PACE GIUSEPPE  
86) PACE STEFANO  
87) PACE VINCENZO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amel' followed by a stylized flourish.

- 88) PRESTIFILIPPO GIOVANNI - cl. 27 -
- 89) PRESTIFILIPPO GIROLAMO
- 90) PRESTIFILIPPO GIUSEPPE
- 91) PRESTIFILIPPO NICOLA
- 92) PROCIDA SALVATORE
- 93) PROFETA SALVATORE
- 94) PROVENZANO SALVATORE
- 95) PULLARA' GIOVAN BATTISTA
- 96) RANCADORE GIUSEPPE
- 97) RANDAZZO VINCENZO VITO - Rinunzia
- 98) RIINA GIACOMO
- 99) RIZZUTO SALVATORE
- 100) SAVOCA VINCENZO
- 101) SCRIMA FRANCESCO
- 102) SPADARO GIUSEPPE
- 103) TAORMINA GIOVANNI
- 104) TERESI GIOVANNI
- 105) VASSALLO ANDREA
- 106) VERNENGO GIUSEPPE - cl. 35 -
- 107) VERNENGO LUIGI
- 108) VESSICHELLI ANTONIO
- 109) ZANCA GIOVANNI - cl. 41 -



110) ZANCA GIUSEPPE

111) ZARCORE GIOVANNI - Rinunzia

in accoglimento del ricorso del P.G.

Annullamento con rinvio nei confronti di:

BRUNO FRANCESCO

CASELLA GIUSEPPE

FAZIO SALVATORE

TINNIRELLO BENEDETTO

CIULLA CESARE

CIULLA GIOVANNI

CIULLA SALVATORE

GRECO SALVATORE

LIPARI GIUSEPPE

MESSINA EDOARDO

TAGLIAVIA PIETRO

TINNIRELLO GIUSEPPE

VERNENGO GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Malin', is written vertically on the right side of the page.

Sui punti dedotti tutti per assoluzione o  
derubricazioni dagli originali capi d'imputazione 1

- 10 - 13 e 22.

Il LIPARI GIUSEPPE per violazione degli artt. 133 e  
62 bis C.P.

Annullamento con rinvio nei confronti di:

GERACI ANTONINO detto NENE' per l'omicidio di BORIS  
GIULIANO in detto motivo ritenendosi assorbito  
quello sull'entità della pena inflitti per le  
restanti imputazioni; ROTOLO SALVATORE e SINAGRA  
VINCENZO per l'omicidio RAGONA in esso motivo  
assorbito ogni altro dedotto;

SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO per gli omicidi  
PATRICOLA CPI 135 - 136 e TAGLIAVIA capo 124  
assorbito ogni altro motivo;

SANTAPAOLA BENEDETTO

per gli omicidi:

DALLA CHIESA, SETTI CARRARO, RUSSO capi 225 - 231  
per tutte le imputazioni d'omicidio il ricorso e  
pertanto l'istanza di accoglimento s'intende estesa  
ai reati connessi come da richiamato capo  
d'imputazione.

GRECO MICHELE

Inoltre annullamento con rinvio per assol. dei capi  
13 e 22.

GRECO MICHELE e RIINA SALVATORE

Annullamento con rinvio relativamente alle  
assoluzioni per gli omicidi:

DI CRISTINA 60-62

FRANCESCO DI NOTO 93-94

IGNAZIO GNOFFO e ten. om. CARMELA PILLITTERI 98-100

ANT. BADALAMENTI 121-123

STEF. GALLINA e tent. om. M. SIMONETTA 131-133

PIETRO MANDALA' ed EM. MAZZOLA 137-140

GIOVANNI e FRANCESCO MAFARA e ANT.NO GRADO 145-146-  
149

ANT.NO RUGNETTA 150-151

PAOLO TERESI 156-57

MICHELE IENNA 158-59

ANTONINO GRADO II^ 161-62

GIOV. DI FRESCO 163-64

IGNAZIO D'AGOSTINO 165-66

FRANCESCO DI FRESCO 174

FRANC. MANDALA' 175-76



SALVATORE SPITALIERI 177-180  
PIETRO ROMANO 181-82  
ANTONINO SPICA 182-83  
SALVATORE CORSINO 186-87  
SALVATORE GRECO e ten. om. ANGELA E GIUSEPPE GRECO  
209-210  
GIACOMO CINA' 212-13  
DALLA CHIESA - SETTI CARRARO - RUSSO 225-231  
GIOV. DI GENOVA, ANTONINO e ORAZIO D'AMICO 239-240  
GASPARE e MICHELE FICANO 241-42  
PAOLO AMEDEO 243-44  
BENEDETTO e VINCENZO BUSCETTA 245-46  
CALOGERO BELLINI 255-56  
GIOV. AMODEO 257-58  
VINCENZO PRESCO 259-60  
BORIS GIULIANO 64-67  
ALFIO FERLITO FRANZOLIN, RAITI, DI BARCA e DI  
LAVORO 202-208  
ZUCCHETTO CALOGERO 237-238 e GIACANE PAOLO 218-219  
PROVENZANO, BRUSCA e CALO' di tutti i precedenti e  
inoltre om. STEFANO BONTATE 81-82  
SALVATORE INZERILLO 83-88

Tent. om. CONTORNO e FOGLIETTA 101-105

PIETRO MARCHESE 168-169

FRANCESCO MADONIA

A.C.R. in relazione alle assoluzioni per gli omicidi:

BORIS GIULIANO, DI CRISTINA, CALOGERO BELLINI, GASPARE e MICHELE FICANO, PAOLO e GIOVANNI AMODEO, G. DI GENOVA E BENEDETTO e VINCENZO BUSCETTA in esso assorbiti gli altri motivi del P.G..

Rigetto del ricorso del P.G. in tema di violazione dell'art. 81 CPV C.P. nei confronti di:

ABBENANTE MICHELE

ALBERTI GERLANDO cl. 1947

ALFANO PAOLO

BUFFA VINCENZO

CANNIZZARO VINCENZO

CANNIZZARO UMBERTO

CARUSO VINCENZO

CHIANG WING CHEUNG

COSTANTINO ANTONINO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'S. Malen', is written vertically on the right side of the page.

CRISTALDI SALVATORE  
CUCUZZA SALVATORE  
DAINOTTI GIUSEPPE  
DI GIACOMO GIOVANNI  
DI SALVO NICOLA  
FASCELLA FRANCESCO  
FERRERA ANTONINO  
FIDANZATI GAETANO  
FIDANZATI GIUSEPPE  
FIDANZATI STEFANO  
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE  
GAMBINO GIUSEPPE  
GRADO GAETANO  
GRADO GIACOMO  
GRADO SALVATORE  
GRADO VINCENZO  
GRAZIOLI SERGIO  
GRECO GIOVANNI  
INGRASSIA IGNAZIO  
LA MOLINARA GUERRINO  
LIPARI GIOVANNI  
LO IACONO PIETRO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Molinari', is written vertically on the right side of the page.

LO VERDE GIOVANNI  
LUCCHESI GIUSEPPE  
LUPO FARO MARIA  
MANGANO VITTORIO  
MANISCALCO SALVATORE  
MARCHESE MARIO  
MARSALONE ROCCO  
MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE  
MATRANGA GIOVANNI  
MILANO NICCOLO'  
MUTOLO GASPARE  
MUTOLO GIOVANNI  
PALMOS FOTIOS  
PEDONE MICHELANGELO  
PERINA GIOVANNI  
PILO GIOVANNI  
PIPITONE ANGELO ANTONINO  
PRESTIFILIPPO SALVATORE  
PULLARA' IGNAZIO  
RAPISARDA GIOVANNI  
SERRA CARLO  
SORCE VINCENZO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Masulli', written vertically on the right side of the page.

SORESI GIUSEPPE  
SPINA RAFFAELE  
TINNIRELLO LORENZO  
TORRISI ORAZIO  
TRAPANI NICOLO'  
VERNENGO COSIMO  
VERNENGO GIUSEPPE  
ZANCA CARMELO  
ZANCA PIETRO  
ZITO BENEDETTO

Rigetto del ricorso del P.G. per violazione  
dell'art. 133 C.P. nei confronti di:

GRAZIOLI SERGIO  
LA MOLINARA GUERRINO  
MUTOLO GASPARE  
MUTOLO GIOVANNI  
TINNIRELLO LORENZO  
ZANCA CARMELO

Nonché nei confronti di:  
GAETA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Molinaro', written vertically on the right side of the page.

SCADUTO GIOVANNI  
PIPITONE ANTONINO  
SALVO IGNAZIO  
VERNENGO RUGGERO

Rigetto del ricorso del P.G. per violazione  
dell'art. 62 bis nei confronti di:

DI PACE GIUSEPPE  
SALVO IGNAZIO  
TERESI FRANCO

Inammissibilità del ricorso del P.G. proposto per  
violazione dei limiti minimi di pena edittale nei  
confronti di:

SPADARO TOMMASO  
SAVOCA GIUSEPPE

Trattandosi di motivo non proposto nella precedente  
fase.

Rigetto del ricorso del P.G. su tutti i punti  
dedotti nei confronti di:

BATTAGLIA ANTONINO

BATTAGLIA GIUSEPPE  
BISCONTI ANTONINO  
DI FRESCO ONOFRIO  
FASCELLA ANTONINO  
GUTTADAURO GIUSEPPE  
LA ROSA ANTONINO  
SCAVONE GAETANO  
TINNIRELLO ANTONINO  
URSO GIUSEPPE  
ZANCA GIOVANNI  
ZANCA ONOFRIO  
INCHIAPPA G. BATTISTA  
BAGARELLA LEOLUCA  
LEGGIO LUCIANO  
BUSCEMI SALVATORE  
DI CARLO ANDREA  
DI CARLO GIULIO  
GRAVIANO FILIPPO  
GRAVIANO GIUSEPPE  
GRAVIANO BENEDETTO  
MADONIA GIUSEPPE  
MADONIA SALVATORE

*S. Nalun*

MOTISI IGNAZIO  
PATRICOLA STEFANO  
PRESTIFILIPPO GIOVANNI  
SORESI GIUSEPPE  
VERNENGO COSIMO  
VERNENGO GIUSEPPE cl. 1940

Rigetto inoltre del ricorso del P.G. nei confronti  
di SPADARO VINCENZO relativamente all'omicidio  
FIORENTINO TINNIRELLO GAETANO relativamente  
all'omicidio RAGONA e suoi motivi ulteriori.

Rigetto dei ricorsi di:

ALBERTI GERLANDO SENIOR e IUNIOR  
BAGARELLA LEOLUCA  
BATTAGLIA GIUSEPPE  
BRUSCA GIOVANNI  
BUSCEMI SALVATORE  
CRISTALDI SALVATORE  
DI CARLO ANDREA (non correz. errore su misura pena  
im mot.) DI CARLO GIULIO  
DI GIACOMO GIOVANNI



DI PACE GIUSEPPE  
GAETA GIUSEPPE  
GRAZIOLI SERGIO  
GRECO IGNAZIO  
GRECO GIUSEPPE DI MICHELE  
GRECO GIUSEPPE DI SALVATORE  
GRECO SALVATORE  
GRAVIANO FILIPPO  
GRAVIANO GIUSEPPE  
GRAVIANO BENEDETTO  
LA MOLINARA GUERRINO  
LA ROSA GIOVANNI  
LIPARI GIUSEPPE  
MATRANGA GIOACCHINO  
MADONIA GIUSEPPE  
MADONIA SALVATORE  
MARSALONE ROCCO  
MARSALONE SALVATORE  
MOTISI IGNAZIO  
MUTOLO GASPARE  
PATRICOLA STEFANO  
PEDONE MICHELANGELO

*S. Molinaro*

PILO GIOVANNI

PEPITONE ANGELO ANTONINO

PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 21)

ROTOLO SALVATORE

SANTAPAOLA BENEDETTO

SAVOCA GIUSEPPE

SAVOCA IGNAZIO

SAVOCA VINCENZO

SALVO IGNAZIO

SPADARO VINCENZO

SORESI GIUSEPPE

TERESI FRANCESCO e GIOVANNI

TINNIRELLO GAETANO e LORENZO

TRAPANI NICOLO'

VERNENGO COSIMO e GIUSEPPE (cl. 1940) e RUGGERO

ZANCA CARMELO, GIUSEPPE e PIETRO

rettifica formula PER LEGGIO LUCIANO

Annullamento senza rinvio della sentenza nei  
confronti di CONDORELLI DOMENICO per la morte del  
reo.

*SS*  
*Atolun*

Chiede il rigetto dei ricorsi di:

ABBENANTE MICHELE

ALFANO PAOLO

ALIOTO GIOACCHINO

AMATO FEDERICO

BALDI GIUSEPPE

BISCONTI LUDOVICO

BONANNO FRANCESCO

BONICA MARCELLO

BRONZINI ALESSANDRO UGO

CALAMIA GIUSEPPE

CAMPANELLA ATTILIO

CAMPANELLA CALOGERO

CANCELLIERE DOMENICO

CANNIZZARO FRANCESCO

CANNIZZARO UMBERTO

CARUSO VINCENZO

CASTIGLIONE GIROLAMO

CORONA ORAZIO

COSTANTINO ANTONINO

CUSIMANO GIOVANNI

DAINOTTI GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Malen', is written vertically on the right side of the page.

DAVI' SALVATORE  
DI LEO VINCENZO  
DI MARCO SALVATORE  
DI PASQUALE GIOVANNI  
DI PIERI PIETRO  
DI TRAPANI DIEGO  
ENNA VITTORIO  
FARAONE NICOLA  
FASCELLA FRANCESCO  
FEDERICO DOMENICO  
FERRERA ANTONINO  
FIDANZATI ANTONINO  
FIDANZATI GAETANO  
FIDANZATI GIUSEPPE  
FIDANZATI STEFANO  
FIORENZA VINCENZO  
GELARDI MARIO  
GRAZIANO SALVATORE  
LA VARDERA PIETRO  
LO CASCIO GASPARE  
LO CASCIO GIOVANNI  
LO MEO COSTANTINO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. M.', written vertically on the right side of the page.

LUPO FARO MARIA  
MANGANO VITTORIO  
MAGLIOZZO TOMMASO  
MAGLIOZZO VITTORIO  
MARCHESE ANTONINO  
MARCHESE GIUSEPPE  
MARCHESE MARIO  
MARCHESE ROSARIO  
MARCHESE SALVINO  
MARCHESE VINCENZO  
MARTELLO BIAGIO  
MARTELLO MARIO  
MARTELLO UGO  
MILANO NICOLO'  
MILANO SALVATORE  
NAPOLI STEFANO  
ROTOLO SALVATORE  
SERRA CARLO  
SINAGRA ANTONIO  
SINAGRA FRANCESCO  
SINAGRA VINCENZO (cl. 52)  
SPADARO GIUSEPPE

*SS Malum*

SPINA GIUSEPPE  
SPINA RAFFAELE  
VARA CIRO  
VARRICA CARMELO  
VARRICA FRANCO  
VIOLA GIUSEPPE  
ZARCONI GIOVANNI  
ZITO BENEDETTO

Rettifica della formula dubitativa di  
proscioglimento relativa al capo 9 con quella: non  
aver commesso il fatto per:

BELLA GIUSEPPE

e rigetto nel resto del ricorso.

Annuli l'impugnata sentenza nei confronti di  
CUCINA LUIGI e, per l'effetto estensivo, nei  
confronti di MESSINA PIETRO, ritenuta l'ipotesi del  
tentativo in relazione al reato loro ascritto di  
favoreggiamento personale (capo 431), con rinvio ai  
soli fini della determinazione della pena.

*M. M. M.*

Annuli senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di INSINNA LORETO e VARA CIRO perché estinto per prescrizione il reato di favoreggiamento personale loro ascritto (capo 423).

Annuli con rinvio la impugnata sentenza nei confronti di LO VERDE GIOVANNI (capo 10) con rinvio per nuovo esame.

Annuli con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MANISCALCO SALVATORE in relazione agli omicidi di SALVATORE BUSCEMI e MATTEO RIZZUTO con rigetto nel resto del ricorso medesimo.

Annuli con rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO in relazione all'omicidio di FIORENTINO ORAZIO (capi 127 e 128) con rigetto nel resto dei ricorsi dei medesimi.

Dichiari inammissibile il ricorso di FERRERA FRANCESCO poiché proposto oltre il termine di

legge.

Dichiari inammissibile il ricorso di VESSICHELLI ANTONIO per genericità dei motivi.

#### ULTERIORI RICHIESTE DELLA PROCURA GENERALE

1. Annullamento con rinvio ad altro giudice per il ricorrente:

RANDAZZO VINCENZO.

2. Sostituzione formula di proscioglimento per LEGGIO LUCIANO, da "insufficienza di prove" a "per non aver commesso il fatto".

3. Annullamento senza rinvio, per la misura della pena, per il ricorrente MARINO MANNOIA FRANCESCO, e rideterminazione della pena, concessa l'att. di cui all'art. 8 D.L. 13.5.91 nr. 152, conv. nella legge nr. 203/91, nella misura di 5 anni di reclusione e Lit. 20.000.000 di multa. Rigetto nel resto del ricorso.

Rigetto dei ricorsi di:

ABBATE GIOVANNI  
ABBATE MARIO  
ADELFIO FRANCESCO  
ADELFIO GIOVANNI  
ADELFIO MARIO  
ADELFIO SALVATORE  
AGATE MARIANO  
ALTADONNA FRANCESCO  
ARGANO FILIPPO  
ARGANO GASPARE  
BONURA FRANCESCO  
BRUNO FRANCESCO  
BRUSCA BERNARDO  
BUFFA FRANCESCO  
BUFFA VINCENZO  
CALO' GIUSEPPE  
CAPIZZI BENEDETTO  
CHIARACANE SALVATORE  
CILLARI ANTONINO  
CILLARI GIOACCHINO  
CORALLO GIOVANNI  
CUCUZZA SALVATORE

*S. M. L.*

D'ANGELO GIUSEPPE  
D'ANGELO MARIO  
DI GAETANO GIOVANNI  
FALDETTA LUIGI  
FINAZZO EMANUELE  
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE  
GAMBINO GIUSEPPE  
GERACI ANTONINO  
GRADO GAETANO  
GRADO GIACOMO  
GRADO SALVATORE  
GRADO VINCENZO  
GRECO MICHELE  
INGRASSIA IGNAZIO  
LEGGIO GIUSEPPE  
\*----  
LO IACONO ANDREA  
LO IACONO ANTONINO  
LO IACONO GIOVANNI  
LO IACONO PIETRO  
LO PRESTI SALVATORE  
LUCCHESI GIUSEPPE

*Es. Borlenni*

MADONIA FRANCESCO  
MARINO MANNOIA FRANCESCO  
MAUGERI NICOLO'  
MINEO SETTIMO  
MISTRETTA ROSARIO  
MONTALTO GIUSEPPE  
MONTALTO SALVATORE  
MURABITO CONCETTO  
MANGANO GIUSEPPE  
NANIA FILIPPO  
PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 27)  
PRESTIFILIPPO GIUSEPPE  
PRESTIFILIPPO NICOLA  
PRESTIFILIPPO SALVATORE  
PROCIDA SALVATORE  
PROVENZANO BERNARDO  
PULLARA' GIOVAN BATTISTA  
PULLARA' IGNAZIO  
RANCADORE GIUSEPPE  
RANDAZZO GIUSEPPE  
RANDAZZO SALVATORE  
RANDAZZO VINCENZO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Mannoia', is written vertically on the right side of the page.

RAPISARDA GIOVANNI  
RIELA SAVERIO  
RIINA GIACOMO  
RIINA SALVATORE  
RIZZA SALVATORE  
RIZZUTO SALVATORE  
ROTOLO SALVATORE  
SAVOCA CARMELO  
SCADUTO GIOVANNI  
SCRIMA FRANCESCO  
SORCE VINCENZO  
SPINONI GIUSEPPE  
TAORMINA GIOVANNI  
TORRISI IGNAZIO  
TOTTA GENNARO  
VASSALLO ANDREA  
VERNENGO ANTONINO  
VERNENGO GIUSEPPE (cl. 35)  
VERNENGO PIETRO  
VITALE PAOLO.

Uditi i difensori di parte civile:

SALVATORE LA MARCA, NICASIO MANCUSO, NADIA ALECCI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Alecci', written vertically on the right side of the page.

ODOARDO ASCARI, ALFREDO BIONDI, PIETRO MILIO,  
ALFREDO GALASSO.

Uditi i difensori avv.ti:

VINCENZO ARCIRESI, GIOVANNI ANANIA, CARLO ADORNATO,  
FRANCESCO INZERILLO, CRISTOFARO FILECCIA, SERAFINO  
BELLISSIMO, ANGELO BONFIGLIO, ORESTE BISAZZA  
TERRACINI, GIANDOMENICO PISAPIA, ENZO GAITO, SALVO  
RIELA, ALDO DE LISI, CLAUDIO FARANDA, ENZO  
FRAGALA', PAOLO GULLO, GIUSEPPE LAURIA, ORAZIO  
CAMPO, LUIGI LIGOTTI, MARCO MAZZUCA, ROSANNA  
NAPOLI, GAETANO PECORELLA, TULLIO ROCCELLA,  
ANTONINO RUBINO, ALESSANDRO SCALFARI, SAVERIO PAOLO  
FRAGOLA, GIORGIO ZEPPIERI, ALFONSO BRIGHINA,  
GAETANO SCAMARCIO, PATRIZIO SPINELLI, ALDO  
CASALINUOVO, VINCENZO SINISCALCHI, ATTANASIO  
ALESSANDRO, ROMANO TOMMASO, GIOVANNI GARBO,  
RAFFAELE RESTIVO, FRINO RESTIVO, FRANCESCO MUSOTTO,  
ROBERTO GENNA, TOMMASO FARINA, SALVATORE TRAINA,  
MARCELLO GALLO, ENZO FRAGALA', GIOVANNI ARICO', IVO  
REINA, MAURIZIO BELLAVISTA, CARMELO CORDARO,  
ANTONIO CRISTIANI, GIOACCHINO SBACCHI, CARLO

TAORMINA, ERNESTO D'ANGELO, DELFINO SIRACUSANO,  
ORESTE DOMINIONI, TITTA MADIA, ORAZIO CAMPO, TITTA  
MAZZUCA, MICHELE CERABONA, SALVATORE GALLINA  
MARTANA, GIOVANNI NATALI, FRANCO COPPI, ANTONINO  
MORMINO, VINCENZO SINISCALCHI, ARMANDO VENETO, ENZO  
TRANTINO.

*S. Malin*

## DISPOSITO DELLA SENTENZA

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Corte di Appello di Palermo e dagli imputati contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.90 nr. 91.

I

Letti gli artt. 201, 206 e 549 C.P.P. del 1930

1 - dichiara inammissibile i ricorsi del P.G. della Corte di Appello di Palermo nei confronti di  
ABBATE GIOVANNI, ABBATE MARIO, ADELFFIO FRANCESCO,  
ADELFFIO GIOVANNI, ADELFFIO MARIO, ADELFFIO SALVATORE,  
AGATE MARIANO, ALBERTI GERLANDO nato il 1927,  
ALIOTO GIOACCHINO, ARGANO FILIPPO, ARGANO GASPARE,  
BALDI GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA MARCELLO,  
BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO UMBERTO,  
BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, CALAMIA GIUSEPPE,  
CAMPANELLA CALOGERO, CANCELLIERE DOMENICO, CAPIZZI  
BENEDETTO, CASTIGLIONE GIROLAMO, CHIARACANE

*G. Palermo*

1503

X

SALVATORE, CILLARI ANTONINO, CILLARI GIOACCHINO,  
CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO, CRISTALDI  
VENERANDO, CUSIMANO GIOVANNI, D'ANGELO GIUSEPPE,  
DAVI' SALVATORE, DI GAETANO GIOVANNI, DI PASQUALE  
GIOVANNI, DI PIERI PIETRO, DI TRAPANI DIEGO, FAIA  
SALVATORE, FARAONE NICOLA, FASCELLA PIETRO,  
FEDERICO DOMENICO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1954,  
GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, GRECO IGNAZIO, LA  
ROSA GIOVANNI, LA VARDERA PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE,  
LO CASCIO GASPARE nato nel 1942, LO CASCIO  
GIOVANNI, LO IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO  
IACONO GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, MADONIA  
SALVATORE MARIO, MAGLIOZZO TOMMASO, MAGLIOZZO  
VITTORIO, MARCHESE GIUSEPPE, MARCHESE ROSARIO,  
MARCHESE SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARTELLO  
BIAGIO, MARTELLO MARIO, MARTELLO UGO, MAUGERI  
NICOLO', MILANO NUNZIO, MILANO SALVATORE, MINEO  
SETTIMO, MISTRETTA ROSARIO, MONDINO MICHELE,  
MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, NANGANO  
GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI  
nato nel 1927, PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO,  
PRESTIFILIPPO NICOLA, PROCIDA SALVATORE, PULLARA'

*57 Note*

GIOVAN BATTISTA, RANCADORE GIUSEPPE, RIINA GIACOMO,  
RIZZUTO SALVATORE, SAVOCA VINCENZO, SCRIMA  
FRANCESCO, SPADARO GIUSEPPE, TAORMINA GIOVANNI,  
TERESI GIOVANNI, VASSALLO ANDREA SALVATORE,  
VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1935, VESSICHELLI  
ANTONIO, ZANCA GIOVANNI nato nel 1941, ZANCA  
GIUSEPPE,

nonché nei confronti di

CAMPANELLA ATTILIO, MATRANGA GIOACCHINO, RANDAZZO  
VINCENZO VITO e ZARCONI GIOVANNI,

perché l'impugnazione è stata proposta fuori  
termine;

e nei confronti di

SPADARO TOMMASO e SAVOCA GIUSEPPE perché i motivi  
non furono proposti in appello.

2 - dichiara inammissibile i ricorsi proposti

da ANSELMO VINCENZO, CONTORNO ANTONINO, DATTILO  
SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO LUIGI, DI FRESCO ONOFRIO,

FAIA SALVATORE, FASCELLA PIETRO, GAMMINO  
GIOACCHINO, MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE,

MUTOLO GIOVANNI, PERINA GIOVANNI, TRAPANI NICOLO',  
perché non sono stati presentati i motivi;

1505

*E. Malen*

da FERRERA FRANCESCO, MESSINA PIETRO e MATRANGA  
GIOVANNI

perché i motivi non sono stati presentati in  
termini;

da CRISTALDI VENERANDO, DI SALVO NICOLA, GRECO  
GIOVANNI, PALMOS FOTIOS e TINNIRELLO BENEDETTO

perché manca la delega al difensore per  
l'impugnazione e gli imputati, contumaci, non hanno  
proposto ricorso personalmente;

da BIONDO SALVATORE, CIULLA CESARE e LUPO GIUSEPPE,  
perché manca la delega di cui sopra al difensore e  
non sono stati presentati i motivi;

da VESSICHELLI ANTONIO e D'ANGELO MARIO perché i  
motivi sono generici;

da GRECO SALVATORE perché l'impugnazione dalla  
moglie non legittimata.

II

A - Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei  
confronti di CONDORELLI DOMENICO perché i reati  
ascritti sono estinti per morte del reo.

B - Annulla altresì senza rinvio la sentenza

1506

*Salvo*

impugnata nei confronti di MARCHESE ANTONINO, limitatamente ai reati contestati ai capi 359 e 360, perché estinti per prescrizione, rigettato nel resto il suo ricorso; di INSINNA LORETO, RIZZA SALVATORE, e VARA CIRO, quanto al reato di favoreggiamento personale ad essi ascritto al capo 428 della originaria rubrica, di ABBATE GIOVANNI, BONANNO FRANCESCO, LO MEO COSTANTINO, RANDAZZO SALVATORE, VARRICA CARMELO e VARRICA FRANCO, limitatamente al reato di favoreggiamento personale, così qualificata dai giudici del merito la originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, perché i reati sono estinti per prescrizione; in ciò assorbita, per il VARA CIRO, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per presentazione dei motivi fuori termine.

C - Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI MARCO SALVATORE, limitatamente ai reati di cui ai capi 330, 347 e 351 perché estinti per prescrizione, eliminata la pena di mesi tre di reclusione e Lit. 150.000 di multa; dichiarato inammissibile nel resto il

1507

ricorso dell'imputato; di MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE, limitatamente al reato contestato al capo 404, perché estinto per amnistia; eliminata la pena di mesi quattro di reclusione e Lit. 300.000 di multa, rigettato il ricorso dell'imputato; di ABBENANTE MICHELE, limitatamente al capo 43 della originaria rubrica (esportazione illecita di capitali), perché il fatto non è più previsto come reato; eliminata la pena di un anno di reclusione e Lit. 10.000.000 di multa, disposta la trasmissione degli atti, relativi al punto suddetto, all'Ufficio Italiano dei Cambi e rigettato il ricorso dell'imputato; nei confronti di BELLIA GIUSEPPE, GIUSTOLISI ANTONIETTA, LEGGIO LUCIANO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato nel 1927 e TERESI FRANCESCO, limitatamente alla formula assolutoria dubitativa che sostituisce con quella per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati contestati variamente ai capi 9, 1, 10, 13 e 22 della originaria rubrica; in ciò assorbita per la GIUSTOLISI la inammissibilità sopravvenuta dell'imputazione per omessa presentazione dei

*El Maren*

1508

motivi;

rigettati nel resto i ricorsi degli imputati; nei confronti di GRAZIANO SALVATORE, limitatamente all'applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella temporanea per cinque anni, rigettato il ricorso dell'imputato; nei confronti di MARINO MANNOIA FRANCESCO, riconosciuta l'attenuante prevista all'art. 8 del D.L. 13.5.91 nr. 152, convertito con legge 12.7.91 nr. 203 e rideterminata la pena nella misura di anni otto di reclusione e Lit. 40.000.000 di multa;

rigettato nel resto il ricorso del medesimo; nei confronti di MANGANO VITTORIO, limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica, per precedente giudicato e eliminata la relativa pena di anni due di reclusione e rigettato nel resto il ricorso dell'imputato; nei confronti di RIINA SALVATORE, limitatamente al reato contestato al capo 170 della rubrica, modificato dai giudici del merito in quello di lesioni personali aggravate, perché estinto amnistia, e di VERNENGO PIETRO

1509

limitatamente al reato di cui al capo 395, perché estinto per prescrizione, assorbita, per entrambi, nella inflitta pena dell'ergastolo la questione della eliminazione delle pene corrispondenti ai capi suddetti e rigettati nel resto i ricorsi degli imputati.

D - Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575 e successive modificazioni, ed elimina la pena di mesi due di reclusione, per ciascuno, nei confronti di AGATE MARIANO, BAGARELLA LEOLUCA, DAVI' SALVATORE, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, LO VERDE GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, MUTOLO GASPARE, SPADARO TOMMASO, SORCE VINCENZO, SPINA RAFFAELE, TINNIRELLO LORENZO;  
di mesi quattro mesi di reclusione nei confronti di LIPARI GIOVANNI;  
di mesi sei di reclusione, per ciascuno, nei confronti di ADELFRIO FRANCESCO, CILLARI GIOACCHINO, CUSIMANO GIOVANNI, GRADO GAETANO, MAGLIOZZO

*SPM*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CANTIERE

Richiesta di studio  
da Sig. VOLPINI  
per conto L. 3000  
il 1930  
IL CANCELLIERE

TOMMASO, NANGANO GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, SAVOCA  
GIUSEPPE, SCRIMA FRANCESCO e TAGLIAVIA PIETRO;

di mesi otto di reclusione nei confronti di SPADARO  
VINCENZO;

di mesi nove di reclusione nei confronti di PEDONE  
MICHELANGELO;

di un anno di reclusione, per ciascuno, nei  
confronti di MADONIA FRANCESCO, PROVENZANO  
BERNARDO, TERESI GIOVANNI e TINNIRELLO GAETANO;  
rigettati i ricorsi degli imputati medesimi.

III

Letto l'art. 543 del C.P.P. del 1930

annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra  
sezione di Corte di Assise di Appello di Palermo;

a) in relazione ai ricorsi del Procuratore Generale  
e degli imputati, nei confronti di:

1 - BRUNO FRANCESCO, quanto all'intervenuta  
assoluzione per i capi 1 e 10 e all'intervenuta  
condanna per i capi da 131 a 133 (omicidio  
consumato di GALLINA STEFANO e tentato di SIMONETTA  
MARIA) della originaria rubrica,



2 - SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO, quanto alla intervenuta assoluzione per i capi da 124 a 126 (omicidio di TAGLIAVIA GIOCACCHINO) e all'intervenuta condanna per i capi 127 e 128 (omicidio di FIORENTINO ORAZIO);

rigettato nel resto il ricorso degli ultimi due imputati quanto al capo 10 della rubrica e rigettato nel resto il ricorso del Procuratore Generale nei confronti del SENAPA e dello SPADARO FRANCESCO;

b) in relazione ai ricorsi degli imputati, nei confronti di MANISCALCO SALVATORE, quanto a tutte le imputazioni a lui contestate con i capi 1 e 10 e da 188 a 191 (omicidi di BUSCEMI SALVATORE e RIZZUTO MATTEO), assorbito il ricorso del Procuratore Generale;

di RANDAZZO VINCENZO, in relazione ai capi c) e d) del procedimento nr. 43/87, riunito in sede di appello avverso la sentenza della Corte di Assise presso il Tribunale di Palermo del 25.3.87; dichiarati la inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, per omessa notifica,

*Palermo*

a uno dei difensori, dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 171 C.P.P. del 1930, e l'assorbimento della nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, per nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, nella pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto di cui ai capi suddetti, così sostituita la formula assolutoria dubitativa;

c) in relazione ai motivi del ricorso del Procuratore Generale;

c1) nei confronti di:

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, PROVENZANO BERNARDO, CALO' GIUSEPPE, MADONIA FRANCESCO e GERACI ANTONINO detto Nenè, quanto ai capi della originaria rubrica da 64 a 67 (omicidio del commissario di P.S. dr. GIULIANO GIORGIO BORIS) assorbito quanto al GERACI, il motivo relativo alla entità della pena inflittagli per le restanti imputazioni a lui ascritte;

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, PROVENZANO BERNARDO, CALO' GIUSEPPE e MADONIA FRANCESCO, quanto ai reati loro ascritti ai capi da

60 a 62 (omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE);  
GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, PROVENZANO  
BERNARDO, BRUSCA BERNARDO, CALO' GIUSEPPE e  
SANTAPAOLA BENEDETTO quanto ai capi da 225 a 231  
(omicidio del prefetto di Palermo, generale DALLA  
CHIESA CARLO ALBERTO, della moglie signora SETTI  
CARRARO EMANUELA e dell'agente di P.S. RUSSO  
DOMENICO);

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO,  
PROVENZANO BERNARDO e CALO' GIUSEPPE, quanto ai  
capi da 98 a 100 (omicidio consumato da GNOFFO  
IGNAZIO e tentato di CARMELA PILLITTERI), 181 e 182  
(omicidio di ROMANO PIETRO), da 183 a 185 (omicidio  
di SPICA ANTONINO), da 202 a 208 (omicidio di  
FERLITO ALFIO, dei carabinieri FRANZOLIN SILVANO,  
RAITI SALVATORE, DI BARCA LUIGI e di DI LAVORE  
GIUSEPPE), 218 a 219 (omicidio del primario  
GIACCONE PAOLO); altresì nei confronti di  
PROVENZANO BERNARDO, BRUSCA BERNARDO e CALO'  
GIUSEPPE, quanto ai capi 81 e 82 (omicidio di  
BONTATE STEFANO) da 83 a 88 (omicidio di INZERILLO  
SALVATORE), da 101 a 105 (omicidi tentati di

1514

CONTORNO SALVATORE e FOGLIETTA SALVATORE), da 168 a 169 (omicidio di MARCHESE PIETRO), 89 e 90 (omicidi di TERESI GIROLAMO, FEDERICO ANGELO, FEDERICO SALVATORE e DI FRANCO GIUSEPPE);

rigettati nel resto i ricorsi del Procuratore Generale nei confronti di tutti gli imputati indicati in questa lettera c1);

c2) nei confronti di GUTTADAURO GIUSEPPE, LA ROSA ANTONINO e ZANCA GIOVANNI nato nel 1939, quanto alla intervenuta assoluzione dai capi 1 e 10.

#### IV

Letto l'art. 549 C.P.P. del 1930

a) rigetta i ricorsi proposti dal Procuratore Generale nei confronti di:

ALBERTI GERLANDO nato il 18.10.47, ALFANO PAOLO, BAGARELLA LEOLUCA, BATTAGLIA ANTONINO, BATTAGLIA GIUSEPPE, BISCONTI ANTONINO, BUSCEMI SALVATORE, BUFFA VINCENZO, CANNIZZARO VINCENZO, CANNIZZARO UMBERTO, CARUSO VINCENZO, CASELLA GIUSEPPE, CHIANG WING KEUNG, CIULLA CESARE, CIULLA GIOVANNI, CIULLA SALVATORE, COSTANTINO ANTONINO, CRISTALDI

1515

SALVATORE, CUCUZZA SALVATORE, DAINOTTI GIUSEPPE, DI  
CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, DI FRESCO ONOFRIO,  
DI GIACOMO GIOVANNI, DI PACE GIOVANNI, DI SALVO  
NICOLA, FASCELLA ANTONINO, FASCELLA FRANCESCO,  
FAZIO SALVATORE, FERRERA ANTONINO, FERRERA  
FRANCESCO, FIDANZATI ANTONIO, FIDANZATI GAETANO,  
FIDANZATI GIUSEPPE, FIDANZATI STEFANO, GAETA  
GIUSEPPE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, GAMBINO  
GIUSEPPE, GRADO GAETANO, GRADO GIACOMO, GRADO  
SALVATORE, GRADO VINCENZO, GRAVIANO BENEDETTO,  
GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAZIOLI  
SERGIO, GRECO GIOVANNI, GRECO SALVATORE, INCHIAPPA  
GIOVAN BATTISTA, INGRASSIA IGNAZIO, LA MOLINARA  
GUERINO, LEGGIO LUCIANO, LIPARI GIUSEPPE, LIPARI  
GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, LO VERDE GIOVANNI,  
LUCCHESI GIUSEPPE, LUPO FARO MARIA, MADONIA  
GIUSEPPE, MANGANO VITTORIO, MARCHESE MARIO,  
MARCHESE SANTO, MARSALONE ROCCO, MARSALONE  
SALVATORE GIUSEPPE, MATRANGA GIOVANNI, MESSINA  
EDUARDO, MILANO NICOLO', MOTISI IGNAZIO, MUTOLO  
GASPARE, MUTOLO GIOVANNI, OLIVERI GIOVANNI, PALMOS  
FOTIOS, PATRICOLA STEFANO, PILO GIOVANNI, PIPITONE

1516

ANGELO ANTONINO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato nel 1921, PRESTIFILIPPO SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO, RAPISARDA GIOVANNI, ROTOLO SALVATORE, SALVO IGNAZIO, SAVOCA CARMELO, SCADUTO GIOVANNI, SCAVONE GAETANO, SERRA CARLO, SINAGRA ANTONIO, SINAGRA FRANCESCO PAOLO, SINAGRA VINCENZO nato nel 1952, SORESI GIUSEPPE, SPADARO VINCENZO, SPINA GIUSEPPE, SPINONI GIUSEPPE, TINNIRELLO ANTONINO, TINNIRELLO BENEDETTO, TINNIRELLO GAETANO, TINNIRELLO GIUSEPPE, TORRISI ORAZIO, TRAPANI NICOLO', URSO GIUSEPPE, VERNENGO ANTONINO, VERNENGO COSIMO, VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1940, VERNENGO RUGGIERO, ZANCA ONOFRIO, ZANCA CARMELO, ZANCA PIETRO e ZITO BENEDETTO;

b) rigetta i ricorsi, sui vari punti dedotti, proposti dagli imputati:

ABBATE MARIO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO MARIO, ADELFO SALVATORE, ALBERTI GERLANDO nato il 18.10.47, ALFANO PAOLO GIUSEPPE, ALIOTO GIOACCHINO, ALTADONNA FRANCESCO, AMATO FEDERICO, ARGANO FILIPPO, ARGANO GASPARE, BALDI GIUSEPPE, BATTAGLIA GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA MARCELLO,

1517

BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO, BRUSCA  
BERNARDO, BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, BUFFA  
VINCENZO, BUSCEMI SALVATORE, CALAMIA GIUSEPPE,  
CALO' GIUSEPPE, CAMPANELLA ATTILIO, CAMPANELLA  
CALOGERO, CANCELLIERE DOMENICO, CANNIZZARO  
FRANCESCO, CANNIZZARO UMBERTO, CAPIZZI BENEDETTO,  
CARUSO VINCENZO, CASELLA GIUSEPPE, CASTIGLIONE  
GIROLAMO, CHIARACANE SALVATORE, CILLARI ANTONINO,  
CIULLA SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO,  
COSTANTINO ANTONINO, CRISTALDI SALVATORE, CUCINA  
LUIGI ANTONIO, CUCUZZA SALVATORE, DAINOTTI  
GIUSEPPE, D'ANGELO GIUSEPPE, DI GAETANO GIOVANNI,  
DI GIACOMO GIOVANNI, DI LEO VINCENZO, DI PACE  
GIUSEPPE, esteso per quest'ultimo il condono anche  
alla pena della multa, DI PASQUALE GIOVANNI, DI  
PIERI PIETRO, DI TRAPANI DIEGO, ENNA VITTORIO,  
FALDETTA LUIGI, FARAONE NICOLA, FASCELLA FRANCESCO,  
FAZIO SALVATORE, FEDERICO DOMENICO, FERRERA  
ANTONINO, FIDANZATI ANTONIO, FIDANZATI GAETANO,  
FIDANZATI GIUSEPPE, FIDANZATI STEFANO, FINAZZO  
EMANUELE, FIORENZA VINCENZO, GAETA GIUSEPPE,  
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, GAMBINO GIUSEPPE, GELARDI

1518

MARIO, GERACI ANTONINO, GRADO GIACOMO, GRADO  
SALVATORE, GRADO VINCENZO, GRAVIANO BENEDETTO,  
GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAZIOLI  
SERGIO, GRECO GIUSEPPE di Michele nato nel 1954,  
GRECO IGNAZIO, GRECO MICHELE, INGRASSIA IGNAZIO, LA  
MOLINARA GUERINO, LA ROSA GIOVANNI, LA VARDERA  
PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, LO CASCIO  
GASPARE nato nel 1942, LO CASCIO GIOVANNI, LO  
IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO IACONO  
GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, LUCCHESI GIUSEPPE,  
LUPO FARO MARIA, MADONIA GIUSEPPE, MADONIA  
SALVATORE MARIO, MAGLIOZZO VITTORIO, MARCHESI  
GIUSEPPE, MARCHESI MARIO, MARCHESI ROSARIO,  
MARCHESI SALVINO, MARCHESI VINCENZO, MARSALONE  
ROCCO, MARTELLO BIAGIO, MARTELLO MARIO, MARTELLO  
UGO, MATRANGA GIOACCHINO, MAUGERI NICOLA', MESSINA  
EDUARDO, MILANO NICOLA', MILANO NUNZIO, MILANO  
SALVATORE, MINEO SETTIMO, MISTRETTA ROSARIO,  
MONTALTO GIUSEPPE, MOTISI IGNAZIO, MORABITO  
CONCETTO, NAPOLI STEFANO, OLIVERI GIOVANNI,  
PATRICOLA STEFANO, PILO GIOVANNI, PIPITONE ANGELO  
ANTONINO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato il 28.5.21,

*SSP Valeri*

PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO, PRESTIFILIPPO  
NICOLA, PRESTIFILIPPO SALVATORE, PROCIDA SALVATORE,  
PULLARA' GIOVAN BATTISTA, PULLARA' IGNAZIO,  
RANCADORE GIUSEPPE, RANDAZZO GIUSEPPE, RAPISARDA  
GIOVANNI, RIELA SAVERIO, RIINA GIACOMO, RIZZUTO  
SALVATORE, ROTOLO SALVATORE, SALVO IGNAZIO,  
SANTAPAOLA BENEDETTO, SAVOCA CARMELO, SAVOCA  
VINCENZO, SCADUTO GIOVANNI, SERRA CARLO, SINAGRA  
ANTONIO, SINAGRA FRANCESCO PAOLO, SINAGRA VINCENZO  
nato nel 1952, SORESI GIUSEPPE, SPADARO GIUSEPPE,  
SPINA GIUSEPPE, SPINONI GIUSEPPE, TAORMINA  
GIOVANNI, TORRISI ORAZIO, TOTTA GENNARO, VASSALLO  
ANDREA SALVATORE, VERNENGO ANTONINO, VERNENGO  
COSIMO, VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1935, VERNENGO  
GIUSEPPE nato nel 1940, VERNENGO RUGGIERO, VIOLA  
GIUSEPPE, VITALE PAOLO, ZANCA CARMELO, ZANCA  
GIOVANNI nato nel 1941, ZANCA GIUSEPPE, ZANCA  
PIETRO, ZARCONE GIOVANNI e ZITO BENEDETTO;

c) condanna tutti i ricorrenti elencati nella  
precedente lettera b) nonché quelli elencati al  
paragrafo 1 nr. 2, al pagamento, in solido, delle  
spese processuali e ciascuno al versamento della

1520

somma di Lit. 500.000 alla cassa delle ammende.

Condanna inoltre, quanto alle spese del giudizio di Cassazione sopportate dalle parti civili:

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi, in solido, a pagare Lit. 5.000.000, in favore del Ministero del Tesoro e di quello delle Finanze, nel vincolo della solidarietà attiva, Lit. 5.000.000 a favore di DALLA CHIESA RITA, Lit. 5.000.000 a favore di DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA, sempre con il vincolo della solidarietà attiva e Lit. 5.000.000 a favore di CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA, SETTI CARRARO PAOLO, anche qui con il vincolo della solidarietà attiva;

- gli stessi ricorrenti di cui innanzi, unicamente a quelli condannati definitivamente per il capo 13 dell'originaria rubrica e ad ABBENANTE MICHELE e SPINA GIUSEPPE, a pagare, sempre in solido, Lit. 3.000.000 al Comune di Palermo;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i capi 1 e 10, quelli condannati definitivamente per i capi 13 e 22 nonché i medesimi ABBENANTE MICHELE

*S. M. M.*

e SPINA GIUSEPPE, a pagare, sempre in solido, Lit. 3.000.000 in favore della Regione siciliana - Assessorato alla Sanità;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi a pagare, unitamente al ROTOLO SALVATORE, Lit. 5.000.000 a favore di PRESTINICOLA MARIA ROSA, GIACCONE AMALIA, GIACCONE ANTONINO, GIACCONE CAMILLA e GIACCONE PAOLO, con il vincolo della solidarietà attiva;

unitamente a SANTAPAOLA BENEDETTO, Lit. 5.000.000 a DI LAVORO SERAFINA e DI LAVORO SALVATORE con solidarietà attiva unitamente a ROTOLO SALVATORE e SANTAPAOLA BENEDETTO, sempre in solido, Lit. 5.000.000 al Ministero dell'Interno;

e unitamente a SALVATORE ROTOLO Lit. 4.000.000 all'Università degli Studi di Palermo;

- DI SALVO NICOLA a pagare Lit. 3.000.000 a favore dell'ENEL;

- DI MARCO SALVATORE e MANGIONE ANTONINO a pagare, in solido, Lit. 3.000.000 al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

- SANTAPAOLA BENEDETTO a pagare Lit. 10.000.000 a

CAMERINO GAETANA, vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualità di esercente la podestà sui figli minori FRANZOLIN FABIO e FRANZOLIN MAURA, a IRITANO SILVANA, vedova DI BARCA, anche nella qualità di esercente la podestà sulla figlia minore DI BARCA LUIGIA e a RAITI ROBERTO e BRIANTE PAOLA in RAITI, con il vincolo della solidarietà attiva; e Lit. 5.000.000 al Ministero della Difesa.

Roma 30 gennaio 1992.


Il Presidente

dr. ARNALDO VALENTE



Il Consigliere estensore

(dr. MARIO SCHIAVOTTI)



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA r.a.  
(de Cato Mario)



DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
16 GIU 1992  
IL CANCELLIERE  
*de Cato*

1523

La Corte di Cassazione con ordinanza  
n° 3320 del 30.6 depositata 8.7.1992  
ha disposto la concessione materiale del  
dispositivo della sentenza suesposta nei sensi  
di cui all'ordinanza medesima che si allega  
in copia alla presente.

Roma 190 LUG. 1992

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(F. Filippi Scarpi)



CC 30-6-92/87-92

Sent N° 3320 in

RG 23501/91

LA CORTE DI CASSAZIONE  
Prima sezione penale

*Orig. usata*

composta dai signori:

dr. Arnaldo Valente	presidente
" Giorgio Buogo	consigliere
" Mario Pompa	"
" Mario Schiavotti	"
" Umberto Papadia	"



*lc*

riunita in camera di consiglio a seguito della convocazione del 16 giugno 1992, disposta, per la data odierna, dal Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 149 del VCPP, al fine provvedere in ordine alla correzione delle omissioni e degli errori materiali che sono emersi nel dispositivo della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992, depositata il 16 giugno dello stesso anno, ed elencati nel decreto di convocazione,

sentito il relatore Consigliere dr. Mario Schiavotti,

sentito altresì il PG presso questa Corte suprema nonché l'avv. Mormino per l'imputato Maniscalco Salvatore, unico difensore presente;

esaminato il decreto del Presidente del collegio e fatto il raffronto con gli atti del procedimento e con il dispositivo letto all'udienza pubblica;

rilevati gli evidenti errori di ricopiatura relativi all'aggettivo "inammissibili" (paragrafo I, n.ri 1 e 2), ai nomi Cannizzaro

*Handwritten signature*

Vincenzo e Di Pace Giuseppe e al cognome Chiaracane nella intestazione della sentenza;

ritenuto che nel paragrafo IV alla lettera a), risulta l'omissione erronea del nome di Perina Giovanni, perchè anche nei suoi confronti non è stato accolto il ricorso del P.G., e che si è verificato, al contrario, l'inserimento indebito dei nomi di Spina Giuseppe e Spinoni Giuseppe, che non sono stati investiti da ricorso del P.G. e tuttavia sono stati riportati, per evidente scambio con l'elenco dei ricorsi rigettati degli imputati, anche nell'elenco dei ricorsi rigettati del suddetto P.G.;

considerato che analogamente evidente è lo scambio, in sede di ricopiatura, tra il capo "88" e il capo "86" nel paragrafo II, lettera c) c1);

considerato ancora, quanto ai punti ulteriori segnalati nell'ordinanza di convocazione: a) che dal dispositivo letto all'udienza non risulta accolto nè dichiarato inammissibile il ricorso del PG contro Abbenante Michele, onde necessariamente andava fatta menzione del rigetto del ricorso del suddetto P.G.; b) che l'applicazione della formula assolutoria piena riguarda nel complesso i reati contestati rispettivamente a Bellia Giuseppe, Giustolisi Antonietta, Leggio Luciano, Prestifilippo Nicola nato nel 1927 e Teresi Francesco, per i quali vi fu assoluzione con formula dubitativa in primo grado non modificata in appello e, quindi, tra i capi ai quali la nuova formula si riferisce dovevano essere menzionati



*Ar*  
*g*

7

3



necessariamente anche i capi 20 e 50 contestati alla Giustolisi, senza bisogno, peraltro, di correggere l'avverbio variamente; c) che non risulta accolto neppure il ricorso di Alberti Gerlando senior nato nel 1927, nonostante che lo stesso si trovi nella identica situazione degli imputati per i quali di ufficio è stata solo eliminata, di ufficio, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni, sicchè è evidente che anche il nome di Alberti Gerlando nato nel 1927 doveva e deve essere necessariamente inserito tra coloro per i quali è stato pronunciato l'annullamento senza rinvio previa eliminazione dell'aumento di mesi sei di reclusione; d) che altrettanto non risultano nè accolti nè dichiarati inammissibili i ricorsi del PG nei confronti di alcuni degli imputati che hanno anch'essi beneficiato dell'annullamento senza rinvio per la ragione di cui innanzi, e cioè Sorce Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello Lorenzo, Tagliavia Pietro e Pedone Michelangelo (esclusi invece Spadaro Tommaso e Teresi Giovanni per i quali si è regolarmente provveduto nel dispositivo), onde anche per i quattro sunnominati imputati va necessariamente fatta menzione del rigetto del ricorso del P.G. nei loro confronti; d) che il nome di Savoca Carmelo, non investito da ricorso del P.G., è stato, indebitamente e per palese svista, ricopiato anche nell'elenco dei ricorsi rigettati dello stesso P.G., e) che non risultano accolti i ricorsi del PG contro Teresi Francesco (relativamente ai capi 13 e 22 per i quali non è stato modificato

ILE

il proscioglimento con formula dubitativa di cui alla correzione segnalata poc'anzi), e contro Zanca Giovanni nato nel 1939; e, tuttavia, anche i nomi di costoro sono stati saltati, per evidente errore di ricopiatura, nel relativo elenco dei ricorsi rigettati del P.G.;

ritenuto ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, in merito al capo 326 concernente Maniscalco Salvatore, appare evidente l'omissione materiale della dichiarazione di rigetto del ricorso dell'imputato quanto a questo capo, giacchè il suo ricorso risulta accolto espressamente e chiaramente solo in ordine ai capi 1 e 10 e da 188 a 191, sicchè non ha consistenza alcuna l'assunto che la menzione di tale rigetto costituisca una integrazione del giudizio e non una correzione di errore materiale;

rilevato che è evidente anche l'omissione di ricopiatura del nome di Setti Fernando Giulio nella pronuncia di rimborso delle spese alle parti civili costituite per l'omicidio Dalla Chiesa e che, invece, non risulta alcun elemento di errore materiale nel dispositivo quanto al rimborso delle spese agli eredi di Di Lavoro;

ritenuto che non appare discutibile che le omissioni e gli inserimenti superflui di nomi e parole nonché gli errori di ricopiatura di nomi, numeri, aggettivi e avverbi sopra elencati minutamente, per la loro natura e soprattutto per la circostanza che sono rilevabili dallo stesso contesto del dispositivo letto

*av  
cb*

all'udienza pubblica e dallo specifico contenuto della sentenza, costituiscono solo delle difformità puramente esteriori tra il pensiero di questa Corte e la sua effettiva estrinsecazione sicchè le aggiunte e le cancellature sopra specificate si risolvono in una operazione meccanica di eliminazione di sbagli facilmente riconoscibili, con esclusione di qualsiasi operazione comportante l'esercizio di un potere di giudizio;

P.Q.M.

letti e applicati gli artt. 149 e 148 VCPP, dispone di ufficio che nel dispositivo della succitata sentenza del 30 gennaio 1992 n. 80, siano apportate le correzioni materiali seguenti:

- a) nell'intestazione della sentenza, invece che "CHIARCANE Salvatore" deve essere scritto "CHIARACANE Salvatore"; nel paragrafo I, all'inizio dei numeri 1 e 2, invece che "inammissibile" deve leggersi "inammissibili" e nel paragrafo IV alla lettera a) devono essere cancellati i nomi di Spina Giuseppe e Spinoni Giuseppe;
- b) nel paragrafo II alla lettera C), nel cpv. " di Abbenante Michele", dopo le parole " rigettato il ricorso dell'imputato" vanno aggiunte le parole " e del P.G."; e nel cpv successivo, che comincia con le parole "nei confronti di Bellia Giuseppe", dopo i numeri "13 e 22" vanno aggiunti i numeri "20 e 50";
- c) nello stesso paragrafo II, alla lettera D, dopo le parole "di mesi sei di reclusione nei confronti di Adelfio Francesco", deve

*ar*  
*ch*

LE

essere inserito il nome di " Alberti Gerlando senior, nato nel 1927", e, alla fine, dopo le parole " rigettati i ricorsi degli imputati medesimi", vanno aggiunte le parole "e quelli del P.G nei confronti di Sorce Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello Lorenzo,, Tagliavia Pietro e Pedone Michelangelo";

d) nel paragrafo III alla lettera a) n.2, debbono cancellarsi le parole " quanto al capo IO della rubrica", alla lettera b), nella statuizione di annullamento per Maniscalco Salvatore, dopo le parole "e Rizzuto Matteo)" debbono aggiungersi, dopo la virgola, le parole "rigettato nel resto il ricorso dell'imputato (capo 326) e"; infine, nella statuizione di annullamento per Randazzo Vincenzo, al posto delle lettere c) e d) vanno scritte le lettere A) e B);

e) nello stesso paragrafo III alla lettera c) c1), nel cpv relativo all'annullamento per i tre imputati Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo e Calò Giuseppe, invece del numero "88" deve essere scritto il numero "86"

f) nel paragrafo IV, alla lettera a), invece che Cannizzaro Francesco e Di Pace Giovanni deve scriversi Cannizzaro Vincenzo e Di Pace Giuseppe; deve, inoltre, essere cancellato il nome Savoca Carmelo e devono essere aggiunti, secondo l'ordine alfabetico, i nomi di Perina Giovanni, Teresi Francesco e Zanca Giovanni nato nel 1939;

g) sempre nello stesso paragrafo IV, nella parte finale relativa alla pronuncia sulle spese del procedimento di cassazione da



*Handwritten signature or initials*

rimborsare alle parti civili, prima del nome Carraro Antonietta Maria deve inserirsi il nome Setti Fernando Giulio.

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, della presente ordinanza e di tutte le correzioni, con essa apportate, sia fatta annotazione nell'originale della sentenza.

Roma 30 giugno 1992 / 8 luglio 1992



Il Consigliere relatore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Betina Innocenzo

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
-9 LUG 1992  
IL CANCELLIERE  
Betina Innocenzo

*[Handwritten signature]*

È copia conforme all'originale.

Roma, il 10 LUG 1992

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

LE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera

di Consiglio in

data 11. 11. 1992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I<sup>ca</sup> PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Arnaldo VALENTE Presidente

N. 4619

1. Dott. Umberto FELICIANGLI Consigliere

2. » Bruno CARINCI »

REGISTRO GENERALE

3. » Mario SCHIAVOTTI »

N. 21591/92

4. » Giovanni LUBRANO di Recco »

ha pronunciato la seguente

o ROLIVANZA  
~~DEONTOLOGIA~~


~~ordinanza proposta da~~ di correzione di errori materiali presenti  
nella sentenza n. data 30. 1. 1992 in questa I<sup>ca</sup> Sezione della Corte di  
Cassazione (nel procedimento a carico di Albate Giovanni et altri) e nel  
l'ordinanza di correzione di errori materiali in data 30 giugno - 8 luglio 1992;

avverso

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Schiavotti

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede procedersi alla correzione,

A. Spinosi - Roma



limitatamente ai punti a e d dell'istanza dell'av. Peina;  
 con oggetto nel resto; Consegna nell'ordinanza di correzione  
 30.0/8.7.1992, il nome "Carnizzaro Vincenzo", da intendere,  
 invece, per Carnizzaro Francesco; oggetto nel resto.  
 - osserva -



Con nota in data 30.7.1992, prot. n. 3358/92 Is. IV 66/1.1.  
 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo trasmette  
 a quella presso la Corte di Appello di Catania - che per la rinvio a primo  
 grado Peina, unitamente alla richiesta di accompagnamento - la nota  
 n. 12/92 della Presidenza della stessa Corte d'Appello, in data 27 luglio  
 1992 che aveva rilevato i seguenti errori materiali presentati nella  
 sentenza e nell'ordinanza di correzione di cui all'epigrafe:

- 1) nel dispositivo della sentenza ed in quella dell'ordinanza quest'ultimo  
 figurano le generalità "Carnizzaro Vincenzo", non riferibili  
 ad alcun soggetto imputato, in tal modo nominato, e invece  
 pertinenti all'imputato Carnizzaro Francesco, le cui vere  
 generalità sono state erroneamente trascritte nei due dispositivi, li-  
 mitatamente, appunto, al prenome;
- 2) nel confronto dell'imputato Riccardo Vincenzo, risulta dalla  
 motivazione della sentenza anzidetta che è annullamento con rinvio,  
 in conseguenza del vizio dell'imputato, riguarda i reati di cui ai  
 capi c e d, come risulta anche dal dispositivo (pagg. 7-8) e che erroneamente,  
 peraltro, appare la sostituzione di dette lettere con quelle A e B,  
 come da dispositivo della predetta ordinanza di correzione, attenendo  
 queste ultime ad altri reati, per quali è stato stabilito dalla Corte Suprema

la sostituzione della formula dubitativa con quella "per non aver commesso il fatto";

3) il nominativo dell'imputato Enrico Giovanni Chessa 1939 non è stato eliminato dal paragrafo III punto c) del dispositivo della predetta sentenza (che riguarda casi di annullamento o accoglimento del ricorso del Procuratore Generale), per quanto nei riguardi dello stesso imputato tale ricorso sia stato rigettato, con inclusione del suo nome - come da ordinanza di correzione di Giusso - 8 luglio 1992 - nel paragrafo IV del dispositivo anzidetto, che concerne, appunto, i rigetti dei ricorsi del Procuratore Generale.

4) nella stessa paragrafo IV sono stati inclusi i nomi degli imputati Luigi Antonio e Luigi Francesco Paolo, nei cui riguardi non sussiste ricorso del Procuratore Generale.

Con la stessa nota del 30 luglio n.s., la Procura Generale della Repubblica segnalava che la Corte di Cassazione non aveva provveduto, nei confronti dell'imputato Maurizio Sabatino, alla determinazione della pena per il reato di ricettazione, ommissione già segnalata, peraltro, dallo stesso ufficio con nota del 8 aprile 1992 -

Con istanza depositata in data 24 luglio 1992, l'avv. Iv. Pisan, quale difensore di fiducia di Luigi Giuseppe e di Pipitone Luigi Antonio, chiedeva la correzione dei seguenti "errori materiali" (2° nell'istanza), presenti nella motivazione della predetta sentenza in data 30 gennaio 1992:

A) a pag. 351, al n. 8, si legge: "la Corte nei appelli, anziché il P.G.";

- B2) a pag. 381, rigo 12, 2<sup>a</sup> legge "no Provenzano, ha infamato i secondi giudici di prevenire e risolvere omicidi e quella approvata per il Calò (entrambi gli imputati e accorda, sono stati condannati in primo grado per concorso morale in molti omicidi mandanti) ... , mentre il Calò non è stato condannato in primo grado per alcun omicidio; e l'omne fatto era avuto infrenza agli annullamenti deposti;
- C) a pagg. 494-495 si è affermato che si ignora se l'adempimento aveva luogo, con riferimento all'eventuale firmanente prestato da Contino Salvatore, quale parte offerta al verbale verbale omicidio, nel giudizio di primo grado; risultando, invece, dagli atti che tale firmanente non fu richiesto, né prestato, dove la necessità e l'interesse dell'istante, alla emenda del relativo giudizio motivazionale;
- D) a pag. 1067, rigo 14, risulta scritto il cognome "Lichia", anziché "Licchia";
- E) nelle pagg. 1257 segg., nella motivazione concernente il rigo del verso dell'imputato Pipitone Angelo Antonino avverso la conferma della condanna per capo 10 (ivi esorbitato il capo 1), è stata omessa qualsiasi menzione della sentenza 10-3-1986, definitiva, che aveva accertato che imputatore di telefonate - intercettate con false scabie non era il Pipitone - difatti prosciolto in quel procedimento - ma tale Di Maggio Antonino, risultando così il rigo del verso basato su dato inesistente, con conseguente emendabilità, e un del dispositivo almeno della motivazione; ~~ovvero~~
- F) relativamente alle due imputate, la motivazione è sceltuta



- con enunciare le "certezze probatorie" utilizzate nei confronti  
 di soggetti distinti, e peraltro omettute nella sede competente -  
 sui punti di precisione, questa Corte di Cassazione deve osservare che
- l'errore materiale introdotto dalla Corte di Palermo riguarda, alla  
 generalità, "Carmignolo Vincenzo", ~~non~~ relative all'infamato Car-  
 migliano Francesco, effettivamente onstate, sia nel dispositivo della  
 sentenza precitata (paragrafo II lett. a), che nel dispositivo della  
 ordinanza di correzione 30 giugno - 8 luglio 1999 (lett. f),  
 che ha perpetrato lo stesso errore; sicché la correzione comune va  
 disposta nel senso che, nella stessa ordinanza, pag. 6 lett. f,  
 al posto delle parole "alla lettera a, invece che Carmignolo  
 Francesco e di Pace Giuseppe Giovanni" deve sciversi "Carmignolo  
 Vincenzo e di Pace Giuseppe", devono essere scritte le parole  
 "alla lettera a invece che Carmignolo Vincenzo e di Pace  
 Giovanni" deve sciversi "Carmignolo Francesco e di Pace  
 Giuseppe";
- l'errore materiale introdotto dalla Corte di Palermo, riguarda a  
 fondamento Vincenzo, effettivamente onstate nei sensi e per le  
 ragioni da essa mediate, sicché l'ordinanza di correzione precitata,  
 con la quale furono sostituite le lettere a e b a quelle  
 c e d, è realmente inficiata da tale errore, che in un  
 corretto disporre, alla pag. 6 lett. d dell'ordinanza medesima,  
 la cancellazione delle parole "e infine, nella stanzione di  
 annullamento per fondamento, al posto delle lettere c e d  
 vanno scritte le lettere A e B"; risulta, in tal modo, si

distinguato l'originario ed esatto testo del dispositivo della sentenza  
 (pungorfo III lett. b cpr.), e resta inalterato e confermato che  
 la pronuncia di "accettazione" per un arco commesso il fatto,  
 arbitrata da questa Corte a quella dubitativa adottata dal  
 giudice di merito, si riferisce ai capi di cui alle lett. A e B;  
 e pure contro il rilievo concernente Luca Giovanni nato nel 1939,  
 la cui generalità, purtutto, devono essere determinate dalla prof.  
 1515 della sentenza, e ovie dal pungorfo III lett. c 2 del  
 dispositivo;

non ha fondamento invece il rilievo concernente l'imputato  
Maniscalo Salvatore, relativamente al reato di "accettazione", per  
 quale questa Corte ha respinto il ricorso della parte, invece accolto,  
 con annullamento e rinvio, per altri capi (di 188 e 191) concernenti  
 delitti contro la vita, ed in quali <sup>due</sup> San Stina conclata la pena unica  
 di anni ventiquattro e ultra sei di reclusione risultanti dalla partizione fra tutti i reati;  
 in tale situazione, non poteva la sanzione per il reato di "accettazione" essere  
 separatamente determinata da questa Corte, quale arbitra autonoma,  
 essendo soggetta, per il rinvio unico di continuazione, alle sette  
 imputazioni che assumono il giudice di rinvio in ordine ai reati "minori"  
 della sua cognizione, ed alle relative, eventuali pene, essendo  
 a lui implicitamente affidato il compito di commisurare, e nel  
 caso, anche quella relativa al residuo reato contro il patrimonio;  
 è rilevante la nota concernente Luca Antonio e Luca Francesco Carlo,  
 nei cui confronti effettivamente il P.P. di Palermo ha avuto interposto  
 ricorso, potendo l'errore dispositivo non determinare alcun pregiudizio





In quanto all'ordine delle istanze proposte dall'avv. <sup>Reina</sup> nell'interesse di Carlo Giuseppe e Piperno Angelo Antonino sono ~~state~~ <sup>state</sup> i motivi concorrenti di errori materiali di cui <sup>punti</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> che precedono e che vanno ammett. rispettivamente, con la sostituzione delle parole errate con quelle "la Corte di Appello" e "Sirechia".

Le altre istanze del difensore meritano un'ulteriore chiarimento. Secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. Pen. leg. 14. 11. 9. 1978 in Mass. commentato 1979, 621; Leg. V 7. 2. 1980 n. 210; Leg. I<sup>a</sup> 25. 1. 1977 n. 176; Leg. V 22. 2. 1971 n. 306; Leg. I<sup>a</sup> 6. 7. 1977 n. 1730; Leg. V 24. 1. 1984, Giurella, in Giust. Pen. 1106, (III), 403), il provvedimento di congedo di errori materiali può essere adottato solo per fornire riparo ad errori ed omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non modificare il contenuto sostanziale; e ad essa non può farsi ricorso nel caso di errore di giudizio, né di vizio della volontà del giudice, e neppure di errore nella formazione del giudizio, direndosi (procedendo, in tali casi, con l'uso degli indicatori meglio di cui <sup>o espressioni</sup> ~~linguaggio~~) - in altre parole, il errore o l'omissione materiali sussistono quando, in seguito a confronto esterno o fra una parte del testo letterale del provvedimento e l'assenso non di ritegno con il pensiero del giudice, esse manifestano dall'atto stesso, ed i segni materiali espressivi in cui è stato prodotto in sede di redazione; e ciò tanto nel senso del difetto di una o più parole essenziali al pensiero espresso, che dell'esistenza di espressioni ad esso estranee, come pure nel caso di scambi o di errate indicazioni di generalità, o di inesattezze di ortografia.

e di riparazione.

Peraltro, il provvedimento di ammissione di errori materiali non è praticabile, come detto, nelle ipotesi in cui l'errore è imputabile al giudice colpito dal provvedimento con un elemento documentale esterno al processo o con un qualsiasi altro dato esterno all'atto stesso, ovvero <sup>questo</sup> si propone il confronto con una scelta interpretativa o con una proporzionalità, un fatto o un diritto, non accolta nel provvedimento, in via esplicita o tacita. Tanto meno la correzione è risolvibile nel caso, comprensivo di una vasta gamma di ipotesi concrete, in cui si richiede un diretto adempimento dell'iter logico sottostante alla decisione o si avanzano censure nella linearità dell'operato argomentativo o nella ampiezza dei supporti del provvedimento.

In tali ipotesi, non sembra che le ulteriori proporzioni della istanza di cui trattasi siano inquadrate nello schema della correzione per errori materiali, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 140 e 176 dell'abrogato codice di procedura penale, cui è sostanzialmente adempito quello degli artt. 130 e 1547 del codice di procedura vigente.

In particolare, in relazione al punto B dell'istanza, la parte assume che l'influenza del giudice è stata sulle decisioni di annullamento (di procedimenti abrogati) emesse da questa Corte, a carico dell'accusamento alla posizione di Calò e quella per Procacciano. Ma, a parte che in altri punti della motivazione (ad es. nella pag. 358) è stato chiarito che il Calò era stato assolto in primo grado da tutte le imputazioni di omicidio, e





il processo verbale del giudizio di primo grado) sollevato dall'istante, non soltanto irrilevante (perché non conosciuto al giudice di legittimità, non manifestamente superfluo per la constatata ammissione, assorbente dell'eventuale nullità - la questione, in ogni caso, è stata manifestamente dai limiti dell'istituto della cospicua di errori materiali.



All'istante deve dirsi sul punto sub E, in relazione alle eccezioni avanzate alla Telefunca con lo Scabiz. L'errore, di fatto, viene elidato merce il tenore del dato esterno di una sentenza, anziché incorporata nell'appello e nel ricorso, ma resa in diverso e distinto procedimento, nel quale l'imputato sarebbe stato assolto dai reati in questione e sarebbe stata, appunto, accertata la responsabilità di quella comunicazione telefonica ad altro soggetto. Ma ciò costituisce, chiaramente, una censura dell'iter argomentativo, attraverso il quale la Corte di legittimità ha intervenuto. Conforme a logica e al diritto la motivazione formulata dal giudice di appello nel conto del Soprano (questione basata su numerosi e concreti fatti probatori), inobstante, è definitiva, inappellabile e non prevista neppure di un'impugnazione di detto sentenza di secondo grado, che di quella di legittimità.

Quanto al punto sub E F, si deve osservare che l'istante ha presentato i suddetti, con l'offesa denuncia di errore materiale, un effettivo assunto di omessa tantazione dell'impugnazione - viene in ordine di capi 13 e 22, che parte da materiale interpretazione del testo motivazionale - dunque una volta, dunque, non è ovvio nella prescritta materia dell'errore emendabile con la speciale procedura, e a configurare, invece, il vizio di omessa impugnazione, e anzi, a monte,

di omessa considerazione dei motivi di ricorso afferenti  
 capi summenzionati - ciò si dice, comunque, a tacere del fatto  
 che l'attenzione espressa ed elenca nella sentenza di capi concernenti  
 i reati associativi <sup>di tipo mafioso</sup> dell'art. 132 - giustamente, dunque, emanata  
 - soprattutto in grado d'appello, con l'assorbimento del capo 1 in  
 quello 10, con conferma della sentenza di primo grado per tutto il  
 resto, non necessitante, dunque, di speciale menzione; ma questo non  
 può significare che la Corte di legittimità non abbia perfettamente l'opera  
 dei motivi di ricorso afferenti ai diversi capi 13 e 22, che sono  
 stato oggetto di univoca e generale valutazione, appurata particolare  
 mente - come detto - nei reati associativi di tipo mafioso, ma certan-  
 mente espletata anche per quelli residui, come si ricava dal  
 resto, dalle pagg. 1159-1160 della sentenza, in cui sono espliciti i  
 riferimenti al coinvolgimento dei imputati nel traffico di eroina  
 ed alla ingiustificata disponibilità <sup>di denaro</sup> dei loro sostanti, e cioè ad  
 argomenti riguardanti propriamente i reati di cui è istante  
 ha lamentato, ma a torto, l'omessa esame - di agguerrimento  
 l'agguerrimento mafioso, ed individuato per i quattro capi, è  
 stato facilitato nelle modalità di recupero dei motivi - principali  
 ed aggiunti - del ricorso, formulati con metodo similare, in rela-  
 zione alle loro espressioni elevate, riferite funzionalmente alle  
 imputazioni di cui trattasi, sicché la Corte di legittimità ha  
 potuto agevolmente tener presente il disposto dell'art. 35 delle  
 disposizioni di attuazione e transitorie del vecchio Codice di  
 procedura penale, secondo cui "nella sentenza della Corte di

Carazione, la indicazione dei motivi di rinvio e delle ragioni su cui si  
fondano è limitata a ciò che è strettamente necessario per la motiva-  
zione della sentenza.

In ordine al punto sub G, la pretesa di configurare errori materiali  
nella sentenza di appello del 10.12.1990, alla luce delle riduzioni ed  
l'uso presenti nell'istanza, appare ancora più lontana dalla schemata  
descrittiva di cui all'art. 149 @.P.P. (del 1980); è basti considerare che  
l'istanza ha fatto leva non soltanto su sentenza resa ai procedimenti  
separati (benché a suo tempo distrutta da quella principale), ma addunt-  
tutto posteriore a quella che conteneva gli enunciati errori; i quali  
comunque, secondo la prospettazione della parte, in qualificazioni  
soggettive (di associati a "cassa unidica") non soltanto prive di  
effetti nel procedimento rifiuto con la pretesa sentenza n. 20 del  
30.1.1992, ma che infine scaturivano, al momento della loro formula-  
zione, da serie di valutazioni compiute dal giudice di merito sulla  
base di sommarie delibere, ed in sede non propria, comunque ri-  
sultate ovviamente giuridicamente in contrasto nel giudizio di legittimità  
concluso con la stessa sentenza durante la separata indicazione nel  
giudizio di appello a carico di Boro - Potrebbe si può sostenere  
che quei sommarie apprezzamenti (comunque non frutto, in fatto, di  
errori materiali) sono stati omessi da quello, discendendo da mi-  
gliori esami, raggiunti nella sede propria; ma il contrario, più for-  
male che sostanziale, atteso la preclusione da accordarsi al giudice  
proprio, non può essere eliminato con la procedura avviata dalla  
parte; preclusione: ammissibile anche escluso dagli interessati ad ogni



effetto utile, sulla base delle circostanze esistenti, in altre sedi.  
Pertanto l'istanza dell'avv. Reina e quella proveniente dalla Procura  
Generale della Repubblica di Palermo vanno rigettate per ogni altro  
punto, oltre quelle riconosciute fondate.

p. q. m.

La Corte dispone la correzione della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992  
nei punti seguenti: a) a pag. 331, rig. 8, si legge "H.P.G." al  
posto di "La Corte dell'appello"; b) a pag. 107, rig. 14, si  
legge "Lichia" al posto di "Lichia"; c) si cancelli il nome  
di Zama Giovanni nato nel 1939, a pag. 1515; disponi altresì  
la correzione dell'ordinanza di correzione 30.6/2.7.1992 nei seguenti  
punti: 1) a pag. 6 lett. d) si cancellino le parole "e in fine,  
nella motivazione di annullamento per Rinaldo Vincenzo al posto  
delle lettere e) e d) vanno scritte le lettere A) e B);  
2) a pag. 6 lett. f), al posto delle parole "alla lettera a) invece  
che Cannizzaro Francesco e Di Pace Giovanni deve scrivere Canniz-  
zaro Vincenzo e Di Pace Giuseppe", devono essere scritte le parole  
"alla lettera a) invece che Cannizzaro Vincenzo e Di Pace Giovanni  
deve scrivere Cannizzaro Francesco e Di Pace Giuseppe"; rigetta  
sul resto le due istanze.

Emesso il 11 novembre 1992.

Il Presidente  
Arca Silvio

Manfredi Nicolò, att.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Innocenzo Battista

Depositato in Cancelleria

il 2 DIC. 1992

Il Collaboratore di Cancelleria  
Arca Silvio



PROCURA II  
IL CANCELLIERE  
1992



**NON MASSIMATA**



REPUBBLICA ITALIANA



Udienza in Camera

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Consiglio in

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

data 23.3.1993

**SEZIONE I<sup>a</sup> PENALE**

~~ORDINANZA~~  
~~SENTENZA~~

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. **Marcello DE LILLO** Presidente

N. 1253

1. Dott. **Giorgio BUOGO** Consigliere

2. » **Vincenzo TRICOMI** »

**REGISTRO GENERA**

3. » **Mario SCHIAVOTTI** »

N. 7046/93

4. » **Mario VALIANTE** »

ha pronunciato la seguente

~~ORDINANZA~~  
~~SENTENZA~~

1c

*subscritto proposta da nel procedimento per ommissione di atti essenziali presenti nella sentenza n° 80, pronunciata dalla Corte di Cassazione - Sezione I<sup>a</sup> Penale - in data 30-1-1992, nel procedimento penale a carico di Alfordonna Francesco Salvatore e di altri;*

avverso

Sentita la relazione fatta dal Consigliere di Schiavotti

adite  
delle le conclusioni del P.M. con le quali chiede procedersi alla ommissione

degli errori materiali, nei sensi segnalati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;

- non comparire i difensori avvisati;

- OSSERVE -


Con nota n° 740/93 in data 19 febbraio 1993, diretta alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione (che ne ha poi curato la trasmissione a questa Sezione I° Penale), la Procura Generale della Repubblica presso la C.A.P. di Palermo ha segnalato errori materiali presenti nel dispositivo della sentenza n° 80 in data 30.1.1992 pronunciata da questa Corte nel procedimento indicato in epigrafe. Tali errori concernono:

- 1) la dichiarazione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti degli imputati Brunca Fernando, Carlo Giuseppe e Provenzano Bernardino, in ordine al capo 90 (espressione dei cadaveri di Loris Giuliano, Federico Angelo, Federico Salvatore e dei fratelli Giuseppe), come da par. 9, par. III, lett. c e c' del dispositivo; e ciò perché detto capo non è stato contestato ai predetti imputati, nei cui riguardi è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il connesso capo 89, afferente al quadruplice omicidio delle sopra indicate persone, ritualmente contestato al quale solo l'annullamento deve intendersi limitato;
- 2) la dichiarazione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti degli stessi imputati Brunca, Cali e Provenzano, in ordine ai capi 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro), come

de jure III, lett. c e e) del dispositivo; l'errore riguarda il capo 168, che non attiene all'omicidio in parola, cui si riferisce il solo capo 169; ed inoltre, manca nel dispositivo la menzione dell'annullamento con rinvio coerentemente disposto per i capi 170 (sentenza <sup>secondo gli elementi in cui si appaiono, nei confronti del comparsato Rina</sup> omicidio di Compagna Tomencio), 171 e 172 (rispettivamente, delitto e posto di due coltelli a scatto, e posto di un coltello da innesto e di un punturolo), strettamente connessi al reato d'omicidio di Marchese Pietro, di cui al predetto capo 169.

Tali vizi risultano fondati, perché:

- 1) dalla semplice lettura dei capi di imputazione, emerge in certezza che il capo 90 fu scritto a soggetti diversi dagli imputati sopra indicati, sicché l'errore rilevato dalla Procura Generale di Palermo è di tutta l'evangelica, pretendendosi spiegare la formazione con la circostanza che al Brusca, al Calò ed al Provenzano, è stato iscritto il reato attinente al quadruplice omicidio di cui sopra (capo 89), per il quale è stato appunto disposto l'annullamento con rinvio; nulla osta, pertanto, alla conseguente correzione del dispositivo nel senso che ove leggesse: "89 e 90 (omicidio di Teresi Girolamo Federico Angelo, Federico Salvatore e Totò Franco Giuseppe)", dove invece leggesse: "89 (omicidio di Teresi Girolamo)";
- 2) dagli stessi capi risulta con pari certezza che il capo 168 è nel tutto ed intero alla materia riguardante l'omicidio di Marchese Pietro (capo 169), ed i fatti connessi di cui ai capi 170, 171, 172; è evidente, pertanto, che l'annullamento con rinvio disposto nella Corte di Cassazione, nei confronti dei predetti imputati, in un



7

per il fatto omicidio non doveva riguardare il capo 168, la cui  
menzione nel dispositivo fu, dunque, frutto di mero errore mate-  
riale; mentre la omissione materiale è da considerarsi l'omessa  
menzione dell'ampliamento riguardando ai capi 170, 171, 172, ai  
quali, difatti, la motivazione doveva estendersi, come risulta, dal  
resto, della motivazione della sentenza n° 80 del 30-1-1992, nelle  
cui pagg. 370-371 risulta illustrato l'ambito del mero proposito  
del P.G. di Palermo nei confronti dei tre imputati, relativamente  
a vari reati contro la vita, e ad altri connessi, di cui derivando  
l'impressione speculare delle determinazioni assunte da questo  
tribunale, che sono state di accoglimento del gravame (a vari reati,  
relativamente al tema della responsabilità, con ovvia estensione ai  
reati connessi, quando concernenti, come nel caso dell'omicidio del  
Marchese, <sup>fatti</sup> ~~atti~~ strumentali; risulta, dunque, che nella  
fattispecie l'indubbio pensiero del giudice non ha trovato piena  
rappresentazione nel dispositivo, per mero errore materiale.  
Al duplice errore, pertanto, può porsi rimedio, nel senso che  
deve essere par. III lett. c e c1 del dispositivo, ove legge-  
" 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro), dove invece legge-  
" 169 (omicidio di Marchese Pietro), 170, 171, 172 (reati connessi) -

p. 9.4.

La Corte, visto l'art. 149 c. P.P. 1930, dispone che gli errori materiali  
contenuti nel dispositivo della sentenza n° 80 del 30.1.1992 siano  
corretti: ove legge, nel par. III lett. c e c1, " 168 e 169  
(omicidio di Marchese Pietro), dove invece legge: " 169 (omicidio

di Michele Pietro), 170, 171, 172 (casi comuni), ; inoltre, ore leggere  
"89 e 90 (omicidi di Veneri Probalno, Federico Angel, Fevenca Sabatone  
e di Franco Giuseppe)", dove invece leggere "89 (omicidi di Veneri  
Probalno, Federico Angel, Fevenca Sabatone e di Franco Giuseppe), ;  
disponi che della presente ordinanza sia fatta menzione nell'ori-  
ginale dell'anzidetta sentenza.

Orà sceso il 23. 5. 1993.

Il Presidente

Marcello De Lillo

Mario Amore

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Rosa Maria D'Amore

DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
29 APR 1993  
IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA

È copia conforme all'originale  
- 5 MAG. 1993  
Roma, 11 IL CANCELLIERE





**Pontificia Academia  
Mariana Internationalis**

Città del Vaticano



## **Liberare Maria dalle mafie**

**Dipartimento di analisi studio e  
monitoraggio dei fenomeni  
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e  
monitoraggio dei delitti ambientali,  
dell'ecomafia, della tratta degli esseri  
umani, del caporalato e di ogni altra forma  
di schiavitù**